This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

,49

Bd. April 1908.

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

MUZIO MELLONI

Received October 2, 1905

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ITALY (A)
SARDINIA
separate laws

Digitized by Google

Mazzo 13

31

CODICE

DELL'ISTRUZIONE

SECONDARIA CLASSICA E TECNICA

E DELLA PRIMARIA E NORMALE

Digitized by Google

Digitized by Google

Mon 13

31

CODICE
DELL'ISTRUZIONE

SECONDARIA CLASSICA E TECNICA
E DELLA PRIMARIA E NORMALE

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI

EMANATI IN BASE ALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1859

con note spiegative e raffronti colle leggi preesistenti

APPROVATA

DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

TORINO

TIPOGRAFIA SCOLASTICA DI SEB. FRANCO E FIGLI E COMP.

1861.

Digitized by Google

Rec. Oct. 2, 1905.

Proprietà letteraria.

Digitized by Google

AVVERTENZE PRELIMINARI

Adempiamo finalmente la promessa da noi data alcuni mesi or sono, pubblicando un volume già troppo desiderato dai signori Insegnanti e pubblici Amministratori. Ma rechiamo fiducia che l'indugio, occasionato da cause impreviste, sarà ben compensato dai vantaggi che presenta un libro, il quale tutta riassume e comprende la legislazione e la dottrina oggidì vigente circa la pubblica istruzione inferiore, e che ha potuto tener conto d'ogni, anche minima, provvidenza in questo frattempo emanata.

Compilato e coordinato questo nostro Codice da persona versata negli studii amministrativi e pratica in sifatta ragion di lavori, sugli elementi somministrati e sotto la benevola ed illuminata direzione impartita da due superiori funzionarii del Ministero della Pubblica Istruzione, esso offre tutte le garanzie d'esattezza, di precisione e di morale autorità che a buon diritto si pretendono in tal fatta di libri, destinati non tanto a semplice lettura, quanto anzi ad essere quotidianamente consultati per la pratica esecuzion della legge e pel disbrigo d'ufficiali incumbenze.

Digitized by Google

L' ordine poi seguito nella compilazione fu tale, che rispondesse convenientemente allo scopo che ci eravamo con essa prefisso; quello, cioè, di provvedere ai docenti e funzionarii locali, lasciando in disparte tutto che si riferisce all' insegnamento superiore impartito nelle R. Università ed Accademie e nei grandi Istituti scientifici dello Stato, come cosa che avrebbe di molto ecceduto le modeste ed economiche proporzioni della presente Raccolta.

Nel suddivisato intento l' opera nostra ha ricevuto quella partizione che la Legge organica stessa ne suggeriva, dividendo il Codice in altrettante parti, quanti appunto sono gli oggetti, circa i quali provvede la Legge stessa relativamente alla pubblica istruzione locale.

La prima Parte doveva naturalmente occuparsi delle norme amministrative che reggono la pubblica istruzione, e degli ufficiali che vi sono preposti. E qui, per attenersi scrupolosamente all'ideato assunto, avrebbesi dovuto sceverare dalla Legge 13 novembre 1859 e dal relativo Regolamento 23 successivo dicembre, e riferire quelle sole disposizioni che sono attinenti all' amministrazione centrale e locale: ma oltrecchè questa cernita avrebbe corso rischio di riuscire monca ed incompiuta, si è avvisato miglior consiglio quello di riprodurre dell' una e dell' altro l' integral testo, siccome quello cui occorre ad ogni istante in alcuna parte consultare, e che costituisce, a così dire, la sintesi e il prodromo della trattazione nelle successive parti sviluppata. Questa prima parte l' abbiamo in conseguenza intitolata dell'*Istruzione pubblica in generale.*

Seguendo l'ordine dato dalla Legge organica, la Parte seconda si occupa della *Istruzione secondaria classica.* Le ragioni che consigliarono la scelta delle provvidenze

Digitized by Google

regolamentari concernenti questo ramo d'insegnamento, sono semplici e palesi: la Legge 13 novembre 1859 ha abrogato le precedenti sia nelle antiche provincie subalpine, sia in quelle della Lombardia; ed i nuovi regolamenti per le scuole mezzane, pei convitti nazionali e pei concorsi degli Insegnanti hanno esautorato i regolamenti dapprima in vigore. Dei quali se alcuna parte rimase in essere o come precetto o come norma, i diligenti Compilatori non ommisero di farne cenno accurato nelle abbondanti note che accompagnano il testo del regolamento. Non si è tuttavia creduto di prescindere dal riportare per integro le disposizioni relative ai posti gratuiti nei già collegi-convitti nazionali: sebbene infatti la legge Casati abbia aboliti i collegi-convitti ora detti, presso i quali la Legge 11 aprile 1859 avea stabilito posti gratuiti a carico dello Stato pei corsi classici e tecnici; ciò nondimeno, essendo stati conservati i convitti nazionali come istituti di pubblica educazione, distinti e separati dai licei e ginnasi, e mantenuti presso di essi i posti gratuiti, le leggi e i regolamenti relativi non hanno cessato d'aver forza (salvo in alcune parti modificate dalle leggi posteriori, com'è a suo luogo accennato), epperò meritavano di trovar posto nella nostra Raccolta.

I Programmi per l'insegnamento e per gli esami rispondono ai nuovi ordinamenti dell'Istruzione secondaria, e subentrarono a quelli che erano antecedentemente prescritti per gli esami di Magistero, non meno che per l'insegnamento e per gli esami nei collegi nazionali e regii.

I Regolamenti delle scuole secondarie sovrindicati vennero pubblicati in tutte le provincie dello Stato; ma la Legge organica 13 novembre 1859 non essendo

Digitized by Google

stata promulgata nelle provincie dell' Emilia, essi non vi poteano ricevere piena esecuzione, e occorrevano speciali provvidenze allo scopo di combinarne le loro disposizioni colle leggi colà vigenti. Una di tali provvidenze è quella riguardante i licei di dette provincie, approvata con R. Decreto 31 ottobre 1860, che fu compresa in questa seconda Parte del Codice.

La Parte terza abbraccia tutte le provvisioni relative all'*Istruzione tecnica*. E riguardo alle medesime ci occorre ripetere quanto abbiamo detto delle scuole classiche: il Regolamento organico 19 settembre 1860 e i relativi Programmi d' esame avendo riordinato integralmente questo ramo d'insegnamento, ben poche sono le disposizioni anteriori, delle quali si dovesse ancora tener conto.

Al Regolamento ed ai Programmi ora accennati si è tuttavia creduto indispensabile di far seguire quello per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole tecniche, del 29 agosto 1857. Questo Regolamento, siccome anteriore alla Legge 13 novembre 1859, non potrebbesi a rigore ritener applicabile alle nuove provincie: ma vuolsi osservare che, per mancanza d'altre migliori e più recenti norme, anche gli insegnanti d'esse provincie troveranno la loro convenienza ad uniformarvisi, e che varii di essi appartenenti alla Lombardia accorsero appunto nell'anno testè scorso agli esami seguiti sulle basi di detto Regolamento.

In Lombardia era, o almeno doveva essere in vigore il Regolamento austriaco 21 agosto 1853: ma sia che ciò debba ascriversi alle esigenze veramente soverchie del medesimo, sia piuttosto alle condizioni d'un paese che era in permanente opposizione al suo Governo, fatto sta che non venne mai (a quanto ne si dice) osservato, nemmeno nelle disposizioni sue transi-

Digitized by Google

torie, dalle quali il rigor delle norme di regola veniva essenzialmente mitigato. Tuttavia anche di questo Regolamento si è creduto non affatto inutile il dare alcun cenno nelle note al Regolamento piemontese.

Pone termine a questa parte del nostro Codice un R. Decreto 10 febbraio 1855 relativo allo stabilimento di scuole private di lingue estere viventi: provvisione d'una certa importanza, e che non si trova abrogata da alcuna legge posteriore.

La Parte quarta comprende tutti i provvedimenti relativi all'*Istruzione elementare*. Il Regolamento organico 15 settembre 1860, assai completo e ben redatto, contiene checchè di buono poteva riscontrarsi negli antichi regolamenti piemontesi e lombardi: una recente Istruzione del 24 novembre ultimo scorso per la parte didattica ha sostituito l'anteriore analoga Istruzione 16 marzo 1857: i programmi d'insegnamento furono riveduti e rinnovati. Sicchè alla raccolta e riproduzione di tali provvidenze si sarebbe limitato il cómpito dei Compilatori, se, per essersi esteso alla Lombardia ed alle altre provincie dell'Italia superiore il sistema ispettoriale delle scuole elementari subalpine, non avesser essi creduto vantaggioso di riprodurre pur anche l'Istruzione 24 settembre 1856, la quale, in attesa di nuove norme, può fornire un'utile guida pel disimpegno delle funzioni d' Ispettore alle scuole primarie.

Come semplice indirizzo, fu pure da noi ristampata un'altra Istruzione relativa allo stabilimento delle scuole primarie per gli adulti: quest'Istruzione potrà per avventura giovare a porgere le più elementari norme didattiche per quelle scuole serali e domenicali, che si andranno certo istituendo anche nelle provincie della penisola di fresco riunite a formare il glorioso Regno d'Italia.

Digitized by Google

La raccolta dei provvedimenti relativi all' istruzione elementare sarebbe stata incompiuta se non avesse abbracciato quegli altri che riflettono le scuole normali e magistrali, che sono il perno e la base dell' insegnamento primario. A fare pertanto opera finita ed accetta agli Insegnanti che vorranno avvantaggiarsi del presente Codice, vi si è aggiunta una quinta Parte concernente le *Scuole normali e magistrali.*

Premesso il Regolamento organico 24 giugno 1860, non hanno i Compilatori esitato ad inserire i Programmi per le scuole degli Allievi maestri e delle Allieve maestre, approvati coi RR. DD. 21 novembre e 19 dicembre 1858, l'Istruzione didattica 5 febbraio 1859, e l' altra del 20 giugno stesso anno per gli esami di aspiranti al grado di maestro e maestra elementare; e ciò per la ragione che il mentovato Regolamento 24 giugno avendo esteso il nostro sistema di scuole normali alla Lombardia, e questo con successivi provvedimenti essendo poi stato anche applicato alle provincie dell' Emilia, nè d' altra parte essendosi peranco provvisto su tale materia con altre analoghe disposizioni, conviene per giusta illazione considerare estesi alle nuove provincie suddette i nostri Programmi e le Istruzioni nostre precedenti l' annessione; e tale appunto è infatti la costante pratica sin qui seguita.

Le provvisioni poi speciali alle anzidette provincie dell' Emilia relativamente allo stabilimento di scuole normali ed all'apertura di conferenze magistrali, sono eziandio in questa Parte riferite.

Esposte di tal guisa le ragioni precipue che ci hanno mossi a condurre col suddivisato sistema la nostra Raccolta, ci giova ora accennare come, non paghi ad una materiale riproduzione di leggi e regolamenti, abbiamo

Digitized by Google

ben anche procacciato che il volume da noi consecrato all'utilità degli Istitutori della gioventù sortisse adorno di tutto quell'apparato di dottrina e d'erudizione che è il necessario complemento della parte positiva: epperò, oltre alle frequenti annotazioni che spiegano le massime, le decisioni e le dichiarazioni prima d'ora emanate in via ufficiale (molte delle quali fin qui inedite o poco conosciute), oltre ai commenti sulle disposizioni dubbie, ed ai paralleli colla legislazione antica, abbiamo inteso a che ad ogni sezione del Codice precedessero alcuni *Cenni preliminari* storico-critici sulle condizioni della pubblica istruzione in questi Stati italiani, serbata sempre per altro quella sobrietà e temperatezza nella sposizione e nei giudizi, che si conviene all'indole pratica e positiva della pubblicazione presente.

Con ciò noi reputiamo aver reso un vero servizio agli Istitutori, Insegnanti, Ufficiali ed Impiegati della pubblica istruzione, a tutti insomma che per questo o quel motivo hanno una parte qualsiasi nel pubblico insegnamento, come altresì alle pubbliche Amministrazioni locali, ai padri di famiglia ed ai privati cittadini, cui importa conoscere le norme direttive e didattiche che presiedono al reggimento delle scuole. Abbiano tutti questo libro quale un pegno della singolare predilezione con cui la Casa nostra da parecchi anni intende a promuovere con ogni fatta d'utili pubblicazioni il culto delle scientifiche discipline e segnatamente l'istruzione elementare, e come una testimonianza non dubbia della riconoscenza che loro professiamo per l'insperato favore con che essi accolsero tutti i nostri trattatelli d'istruzione popolare, la cui diffusione, a tacere degli anni scorsi, sorpassò dall'ottobre ultimo a questa parte il milione d'esemplari.

Digitized by Google

L'odierna nostra Raccolta (nol dissimuliamo) non sarà opera intangibile; e, stante le mutate circostanze del paese, essendo possibile che la vigente Legge organica sul pubblico insegnamento venga in tempo non remoto richiamata a novello esame, qualche modificazione occorrerà introdurre nei provvedimenti che ora fanno parte di questo Codice. Ma lo spirito che informa l'attuale ordinamento essendo laddiomercè tale, che non possa essere ripudiato da qualsiasi illuminato e liberale Ministro o Parlamento, uopo è arguirne che le innovazioni mireranno piuttosto a raddrizzarne l'erronea applicazione e la meno conveniente messa in atto, anzichè a scassinarne i principii cardinali. Sicchè in definitiva l'opera nostra non patirà quelle scosse, che altri potrebbe forse temere; e mediante apposita *Appendice*, che ci proponiamo dare di tempo in tempo qual seguito continuo della collezione, questa sarà perennemente mantenuta viva ed attuale; e col costo di pochi centesimi il nostro Lettore avrà la serie dei provvedimenti (ordinati e commentati come quelli del Codice), i quali verranno a luce posteriormente alla sua pubblicazione.

Torino, 15 marzo 1861.

GLI EDITORI.

Digitized by Google

PARTE PRIMA

DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA IN GENERALE

CENNI PRELIMINARI

sulla legislazione e condizioni della pubblica Istruzione nell' Italia superiore, e segnatamente in Piemonte, prima della Legge 13 novembre 1859.

L'epoca nella quale cominciarono a fiorire gli studi in Piemonte mercè le cure del Governo, devesi riferire, giusta la comune sentenza, al regno del primo re di Sardegna Vittorio Amedeo II, del quale ogni anno, si può dire, fu segnalato da qualche benefizio alla pubblica istruzione.

Nel 1720 cominciaronsi a pubblicare alcune Costituzioni, colle quali venivano creati nell'Università di Torino tre *collegi*, cioè di teologia, di giurisprudenza e medicina, filosofia ed *arti*.

Queste Costituzioni si rinnovarono nell'anno 1729, sempre con notevole miglioramento, dell' istruzione universitaria, e con non poco vantaggio delle scuole provinciali secondarie ed elementari, le quali furono in parte sottratte al monopolio dei Regolari, e specialmente dei Padri della Compagnia di Gesù, per essere affidate a professori debitamente approvati.

In questo intento appunto di dotare lo Stato di eccellenti insegnanti venne in quel torno (1730) fondato quel Collegio delle Provincie, che per testimonianza di Carlo Botta levò sì chiara fama di sè, e fu semenzaio di tanti illustri Subalpini.

Digitized by Google

Progredendo sul declinare del secolo XVIII gli spiriti di riforma civile, anche gli studi ebbero duopo di più vivace impulso e di più vigorosa e regolare direzione. Quindi è che nel 1772 emanarono quelle novelle Costituzioni, che durarono poi in osservanza fino all'epoca dell'invasione francese, e furono dopo essa restituite in vigore. Con tali Costituzioni e coi regolamenti che ne fanno seguito si ampliò e migliorò il piano degli studi, e per la prima volta s'inaugurò un regolare ordinamento del pubblico insegnamento nel nostro paese. Ricostituito il supremo Magistrato che ebbe nome della Riforma sovra gli studi, con autorità pressochè illimitata su tutto che avesse tratto agli studi non solo universitari, ma benanco secondari e primari, alle scuole tutte ed ai collegi; stabilito in ogni Provincia un Riformatore locale per sopravvegliare alla pubblica istruzione, si ordinava che in ogni città capoluogo di Provincia s' istituisse un collegio di scuole regie di latinità, di filosofia, di teologia e chirurgia; che nelle terre cospicue si permettessero scuole di lettere latine, e nelle altre terre scuole inferiori. Queste ed altre disposizioni facevano delle RR. CC. del 1772 un codice che, fatta ragione ai tempi, parve universalmente degno d'encomio e d'imitazione.

Ma la Rivoluzione francese condusse fra noi colle altre istituzioni di quella nazione anche il suo novello organamento sulla istruzione pubblica: poco stette però; chè l'Impero die' volta agli istituti repubblicani, e trapiantò anche in queste provincie e nelle finitime del Regno d'Italia i suoi licei e collegi organati, come ogni altra cosa, militarmente.

Ristaurate le fortune della Legittimità, e rovesciato l' edifizio napoleonico, rivisse nella sua interezza tutta una legislazione, che i rapidi progressi del vivere civile in quel frattempo compiutisi aveano quasi fatta dimenticare.

Ma col ripristinamento degli statuti delle RR. CC. per l'Università, non rinacque tampoco lo spirito da cui erano informati: spirito ristretto bensì quanto ad ordini politici, e zelante della religione degli avi, ma non mancipio del Clero, e tenero quanto altro mai delle Sovrane prerogative. La Restaurazione nostra, mite sotto altri rispetti per debolezza, fu subdolamente tirannica quanto al pubblico insegnamento. L'Università di Torino ne fu nel 1821 una delle prime vittime. Gli studi delle Provincie non tardarono a risentirsi dell'influenza che nel Governo esercitava il genio malefico della setta di Lojola. Il Regolamento

Digitized by Google

emanato con RR. PP. 23 luglio 1822 fu il capo d'opera con cui il partito gesuitico, sotto colore di richiamare tutte le scuole fuori dell' Università all' unità di regolato sistema, introduceva nelle discipline dell' insegnamento secondario un regime che avea per iscopo di soffocare nella giovane generazione d' allora ogni nobile sentimento d' umana dignità e di patriotismo; di inceppare il verace progresso de' buoni, generosi e proficui studi; d'insinuare, in una parola, negli insegnanti e nei discepoli, e far dominare quelle massime per cui vanno sì famosi i Lojolei. Accenneremo in acconcio luogo le principali prescrizioni di cotale Regolamento *(V. i Cenni sull' Istruzione secondaria)*: basti qui il dire che la più sfrenata autorità era abbandonata a Riformatori il più sovente imbecilli od ignoranti; legittimata ai Prefetti alle scuole l'inquisizione la più odiosa; ai Direttori spirituali la più tirannica intolleranza; a tutti consigliata la più sfrontata delazione ed ipocrisia. Il classicismo, cui l'età moderna dee tanti traviamenti e tanti delitti, era naturalmente l'unico perno su cui si raggirava codesto meccanismo di studi, indirizzati in modo precipuo a far conoscere alla gioventù tutto ciò che poteva distoglierla dal conoscere sè stessa e il mondo che la circondava.

Adattate a tali intenti ed improntate al medesimo spirito sono pressochè tutte le altre disposizioni che seguirono relativamente all' istruzione pubblica sì universitaria che locale da quell'epoca fino al 1848. Prescindendo tuttavia dalla parte, per dir così, morale e direttiva di quella legislazione, non può negarsi che nella sua parte pratica, retta alcuna volta da uomini integri, amanti del proprio paese, e fermi ugualmente alle lusinghe ed alle minaccie, recò frutti assai dissimili dalle speranze de' suoi iniziatori; e mercè appunto di regolamenti chiari ed adatti fu in parte rimediato ai vizi radicali dell'organamento.

Gli ultimi anni del regno assoluto di Carlo Alberto segnavano un progresso timido e lento sì, ma continuo verso quella meta che era soltanto dato al suo Governo costituzionale di raggiungere. La creazione della scuola superiore e delle scuole provinciali di Metodo ordinata colle RR. PP. 1 agosto 1845, e lo stimolo dato all' apertura delle scuole e degli asili per l'infanzia, istituzioni apertamente osteggiate dal partito clericale, la riapertura del Collegio delle Provincie riordinato con RR. PP. 27 settembre 1845, e la fondazione del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, destinati a fare in tutti i gradi dell' istru-

Digitized by Google

zione una palese concorrenza al monopolio dei collegi gesuitici, i provvedimenti e gli eccitamenti d'ogni guisa in quel tempo emanati per l'incremento e lustro dell'insegnamento universitario e degli altri buoni studi delle scienze sociali, un qualche ordine dato riguardo alle scuole femminili ed agli stabilimenti di fanciulle (bisogna fin allora abbandonata all'arbitrio di Vescovi e di Monache), già accennavano alla radicale disparizione di quell'assurdo ed esiziale sistema d'istruzione, che le prime aure di libertà doveano sfasciare intieramente.

Tra le prime riforme politiche civili inaugurate nell'autunno del 1847 vuolsi annoverare quella importantissima dell'istituzione fatta con RR. PP. 30 novembre d'un apposito dicastero col titolo di R. Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica, incaricata della suprema ed unica direzione di tutti gli studi universitari e locali dello Stato, e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per effetto di questo provvedimento restavano aboliti il Magistrato della Riforma, la Deputazione agli studi di Genova, i Consigli di Riforma, ed i Magistrati sovra gli studi della Sardegna.

Ma gli eventi della gloriosa guerra dell'indipendenza nazionale, ed i primi fervori delle lotte costituzionali impedirono di dare immediato assetto alle nuove esigenze della pubblica istruzione. Fu solamente nell'ottobre del 1848, e con R. Decreto del giorno 4 di quel mese, che il Governo, avvantaggiandosi della breve calma dell'armistizio e dei pieni poteri concedutigli dal Parlamento, emanò le sovrane determinazioni relative al riordinamento della istruzione pubblica. Questa legge organica era divisa in sette titoli. Nel 1° titolo, fermate le attribuzioni del Ministro dell'istruzione pubblica e la dipendenza dal medesimo di tutte le Università del Regno e loro stabilimenti, dei collegi Regi e pubblici, dei convitti, delle scuole elementari e superiori, dei convitti e scuole femminili pubbliche e private, stabiliva la distinzione degli istituti maschili d'istruzione in scuole elementari inferiori e superiori, in scuole secondarie, in scuole universitarie, ed in scuole speciali, quelle, cioè, che continuando l'istruzione elementare preparano all'esercizio delle professioni, per cui non è destinato alcuno speciale insegnamento nelle Università. Poneva accanto al Ministro un Consiglio superiore, e sotto la dipendenza di lui a dirigere la pubblica istruzione un Consiglio generale per le scuole di metodo, elementari e speciali,

Digitized by Google

e nei limiti dei distretti rispettivi i Consigli universitari, i Consigli delle facoltà, le Commissioni permanenti delle scuole secondarie, i Consigli provinciali d' istruzione, i Provveditori agli studi. Il titolo 2º trattava dell'organizzazione del Consiglio superiore e delle attribuzioni sue, precipua fra le quali era quella di essere costituito giudice delle colpe dei professori e maestri, e di garantire in tal guisa una specie d' inamovibilità a favore dei membri del Corpo insegnante. Il titolo 3º si occupava dei Consigli universitari, composti d' un presidente scelto dal Re, di cinque professori d' Università scelti pure dal Re su terne presentate dai Collegi delle facoltà, e di due altri membri nominati dal Re fra le persone illustri per merito scientifico e letterario. Questi Consigli costituivano il corpo amministrativo e consultivo dell'Università. Fra i consiglieri professori era scelto dal Re il Rettore della Università per esercitarvi le attribuzioni conferitegli dall'art. 23. Presso il Consiglio universitario era nominato un Consultore legale, incaricato di promuovere l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti, e di vegliarne l'osservanza. Il titolo 4º riguardava i Consigli delle facoltà. Il titolo 5º era relativo al governo ed all' ispezione delle scuole secondarie. Alla Commissione permanente per le scuole secondarie, stabilita presso ciascun circondario universitario nel modo accennato all'art. 31, affidava la superiore vigilanza sulle scuole pubbliche secondarie, sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi, l' ispezione sulle scuole private ecc. Sotto la dipendenza della Commissione istituiva Ispettori delle scuole secondarie, coll' incarico di visitarle e farne relazione; e presso ciascun collegio Reale o pubblico ove sia insegnata la filosofia, un Consiglio collegiale presieduto dal Provveditore regio o locale, e composto di professori e maestri del collegio, colle attribuzioni determinate dagli art. 36 e seguenti. Il titolo 6º concerneva il governo e l' ispezione delle scuole elementari; stabiliva in Torino un Consiglio generale per le dette scuole, con attribuzioni analoghe a quelle della Commissione permanente delle scuole secondarie, e con autorità sulle scuole di Metodo elementari o speciali. A capo del Consiglio poneva un Ispettore generale per esercitare sulle scuole anzidette un potere di vigilanza, di direzione e di controllo, anche per mezzo degli Ispettori provinciali. Sotto la dipendenza del Consiglio generale era istituito in ogni capoluogo di Provincia un Consiglio d' istruzione elementare, con carico di vegliare all'a-

Digitized by Google

dempimento delle leggi, di promuovere lo stabilimento in ogni Comune delle scuole elementari maschili e femminili, e di dare ogni provvedimento opportuno. Finalmente il titolo 7° stabiliva in cadun capoluogo di Provincia un Provveditore agli studi, specialmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all'istruzione pubblica, e scelto dal Re fra le persone più distinte per coltura d'ingegno. La sua ingerenza, giusta quella legge, non si estendeva solo alle scuole secondarie ed elementari pubbliche e private, ma bensì ancora alle scuole di Metodo ed agli stabilimenti d'istruzione e d'educazione femminile. In sussidio all'opera del Provveditore provinciale veniva quella dei Provveditori mandamentali o locali, proposti da esso e nominati dal Consiglio provinciale d'istruzione. Infine colla predetta legge si dichiarava che ogni istituto educativo maschile e femminile dipenderebbe quinc'innanzi dal Ministero della pubblica istruzione, e dovrebbe osservar le regole promulgate o da promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica, revocando ogni privilegio fin allora ottenuto in pregiudizio di tale principio. Quanto alle scuole affidate a Corporazioni religiose, la legge prescriveva che i direttori spirituali, i professori e maestri dovessero essere riconosciuti idonei dalle Autorità preposte alla pubblica istruzione, sostenere perciò gli esami, ed adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi: in difetto, tali Corporazioni non potessero nè aprire scuole, nè conservare le già aperte. Riguardo ai seminari vescovili, essi continuavano a reggersi colle discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per quanto spettasse all'educazione degli ecclesiastici: ma quanto agli studi ivi fatti, si dichiarava non potessero servire per l'ammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli istituti si conformassero alle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti emanati o da emanarsi. A cessare infine ogni ingerenza di estranea potestà nell'amministrazione dell'istruzione pubblica, si statuiva che niun'altra da quelle nella legge specificate avesse diritto d'ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori, maestri e direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Dicastero di pubblica istruzione.

Contemporaneamente alla promulgazione di detta legge, emanava l'altra colla stessa data che fondava sei collegi-convitti nazionali a luogo e vece dei collegi già diretti dai Gesuiti soppressi con So-

Digitized by Google

vrano Decreto del 25 agosto di quell'anno. Colla qual legge, e col Regolamento approvato con R. Decreto 9 stesso ottobre (rifuso poi nel nuovo Regolamento 24 ottobre 1851), si stabiliva per questi collegi un piano di studi, che fu più tardi generalizzato in quasi tutte le scuole elementari e secondarie dello Stato; e vi si inauguravano in via d'esperimento quei corsi *speciali* destinati a gittare nel nostro paese rigogliose radici, e a dar frutti sì copiosi di civile ed economico progresso.

Intanto la Legge comunale-provinciale del 7 ottobre stesso dichiarava obbligatorie pei Comuni le scuole elementari d'ambi i sessi; e sanzionando a favore d'essi Comuni quelle libertà già dai medesimi possedute in altre età più memorabili, e tolte poi dalla gelosia dei Governi assoluti, essi non tardarono ad avvantaggiarsene per dare all'istruzione primaria e speciale un esplicamento non prima veduto, di guisa che, se all'esordire del 1848 gli antichi Stati contavano appena un quinto della loro popolazione la quale sapesse leggere e scrivere, se l'istruzione femminile vi era appena conosciuta di nome, se l'istruzione speciale era affatto bandita dalle pubbliche scuole, in sullo scorcio del 1857 le statistiche annoveravano appena un quinto della popolazione totale che fosse al tutto idiota, numeravano del pari seimila e più scuole elementari maschili aperte dai Comuni o dai privati, e più di quattromila scuole femminili, con una frequenza d'alunni superiore ai trecentomila; le scuole secondarie classiche pigliavano un incremento proporzionato, non senza riversare una parte de' loro alunni negli utilissimi istituti d'istruzione speciale o tecnica, che si voglia dire, i quali in quell'anno già sommavano a venticinque, di cui tredici di primo ordine: risultato questo certamente non corrispondente in tutto al meraviglioso incesso economico del nostro paese nello scorso decennio, ma che pur tuttavia non lasciava d'aprire l'adito a più ardite speranze. Gli studi universitari se non accusavano un forte incremento nel numero degli studenti, non è a dirsi che non fossero mirabilmente avvantaggiati per l'eletta delle discipline nuovamente introdottevi, pel numero delle cattedre accresciuto, e pel grido de' maestri chiamati a professarvi. Il Governo costituzionale del resto co' suoi molteplici ingegni ed uffizi chiamava ai pubblici impieghi più lucrosi de' benefizi della scienza, e le accresciute milizie, i commerci e le industrie ampliate distoglievano dai magisteri delle scienze e buone arti gran parte di quei giovani, cui il censo o l'ingegno non permettevano di

Digitized by Google

aspettare dalla scienza il compenso de' loro studi e de' loro dispendi.

Questi rapidi progressi nell'istruzione specialmente popolare, questo fervore di Municipii, di Provincie, di Corpi morali e di privati nel gareggiare, anche con ingenti sacrifizi, ad istituire e mantenere stabilimenti istruttivi ed educativi d'ogni natura furono efficacemente assecondati e tenuti vivi dalla continua azione del potere nazionale. Parlamento e Governo a vicenda si studiavano, e con sussidii, e con eccitamenti, e con sempre novelle combinazioni legislative e regolamentarie, di dare alla pubblica istruzione un assetto che in fatto ed in diritto rispondesse ad ogni sua esigenza. Sventuratamente però in quest'opera che richiedeva più d'ogni altra maturità di propositi e fermezza di cardinali principii ed uniformità di vedute, non sempre si serbò quella temperatezza che sola ne assicura l'esito. La direzione della pubblica istruzione per vero affidata sovente da quell'epoca in poi a personaggi distintissimi, ma o troppo preoccupati dalla politica generale, o mal fermi ne' loro scranni ministeriali, o nuovi in questa specialissima amministrazione, non potè certo prendere quel sicuro ed uniforme indirizzo che pur tanto sarebbe stato desiderabile. E la legislazione che ne scaturì, non poteva non essere confusa, incoerente, prolissa e moltiforme, siccome quella che pigliava tono differente ad ogni cambiar di maestro.

Non ci faremo ad accennare qui tutti i provvedimenti emanati dal 1848 in poi sulla pubblica istruzione, chè sarebbe varcare i ristretti limiti di questi cenni. Ne mentoveremo que' soli che valgono a segnare il processo legislativo sulla istruzione stessa nell'epoca che precedette l'odierna riorganizzazione.

L'istruzione secondaria sceverata dalla primaria, e modificata nella parte direttiva e disciplinare dalla Legge organica 4 ottobre 1848, e dal successivo Regolamento approvato con R. Decreto 12 dicembre 1851, era tuttavia sottoposta alle norme del Regolamento 23 luglio 1822 per quanto spettava alla parte didattica, salvo nei collegi nazionali dove era osservato un piano più ragionevole di studi recato dai Regolamenti 9 ottobre 1848 e 24 ottobre 1851. Giovanni Lanza, ministro della Pubblica Istruzione, vivamente preoccupato del vizioso anacronismo che fra cotanto ardore di studi presentava tale sistema, della profonda discrepanza d'insegnamenti dei collegi nazionali e delle altre pubbliche scuole, e della urgente necessità di provvedervi, proponeva alla sanzione

Digitized by Google

Sovrana quel celebre Decreto 4 settembre 1855, la cui intrinseca eccellenza di prescrizioni fa scusare la sua forma per avventura meno costituzionale. In sostanza con questo provvedimento gli studi delle pubbliche e Regie scuole, serbate le clausole ivi prefisse, venivano pareggiati pressochè in tutto e pel numero de' corsi, e per la qualità degli insegnamenti, e pei corrispettivi degli insegnanti, ai collegi nazionali. Un Regolamento emanato per decreto ministeriale 3 ottobre successivo precisava le norme e le materie d'insegnamento, giusta le basi del precitato R. Decreto.

Quanto alla istruzione primaria, distinta e chiarita dalla Legge 4 ottobre 1848, vi si provvide definitivamente col Regolamento approvato con R. Decreto 21 agosto 1853. Con questo regolamento si ordinavano del pari le scuole magistrali, le quali dall' epoca della loro istituzione già aveano preso un considerevole sviluppo; come altresì le scuole speciali. Ma l' ordinamento dato a queste ultime non rispondeva peranco all' importante còmpito, cui esse erano destinate: epperò con successivo R. Decreto 7 settembre 1856 vennero le medesime riordinate sovra un piano più vasto e regolare; il corso già istituito nei Collegi nazionali vi fu distinto in due periodi, l'uno triennale delle scuole speciali *primarie*, l'altro biennale delle scuole speciali *secondarie*, suddiviso quest'ultimo in due sezioni, l'una *commerciale* e l'altra *industriale*, designandosene le materie dell' insegnamento, e prefiggendosi le norme per l'attuazione dei diversi corsi nelle scuole speciali mantenute dai Comuni. Così quei corsi, dapprima considerati qual mera continuazione dell' istruzione elementare, assunsero un' importanza pressochè eguale a quelli delle scuole classiche, e procedettero quasi paralleli alle medesime.

Quanto alle scuole magistrali, riordinate dal citato Regolamento 21 agosto 1853 sulle basi della Legge 1 agosto 1845, non parvero in seguito rispondere alle cresciute esigenze dell'istruzione elementare, che reclamava e maggiori e migliori insegnanti. Ne fu quindi intrapresa la riforma colla Legge 20 giugno 1858, la quale, ordinate stabili scuole, dette *normali*, nelle diverse Provincie dello Stato, istituiva un corso regolare e continuato per questo insegnamento, diviso in due periodi, uno pel corso inferiore delle scuole elementari, e l'altro per quello superiore; imponeva a carico delle Provincie annui sussidi per gli aspiranti maestri e maestre; e permetteva la riunione degli allievi sussidiati in convitti comunali e provinciali. Avremo altrove occasione d'esaminare il merito

Digitized by Google

di questo provvedimento legislativo. Un Regolamento emanato con R. Decreto 5 successivo settembre porgeva la norma per la sua esecuzione: esso venne poi in massima parte trasfuso nel nuovo Regolamento 24 giugno 1860, riportato nel presente CODICE.

Gran parte delle innovazioni legislative e regolamentarie che siamo venuti dichiarando, fondavasi sul sistema introdotto dalla ripetuta Legge 4 ottobre 1848. Ma è duopo confessare che, se questa ebbe il merito di ricostituire radicalmente l'edifizio della pubblica istruzione sulle basi d'un governo libero, non ebbe certamente quello di semplificarne le parti, e regolarne la distribuzione: una folla di Consigli amministrativi, gli uni sovrapposti agli altri, ingombrava ed inceppava il meccanismo dell'amministrazione, ed invadeva la parte direttiva fatta ad una serie non meno numerosa d'Ispettori di vario ordine. Inoltre, la parte didattica vi era sì sobriamente trattata, che lasciò poi aperto il varco a disposizioni regolamentarie successive, troppo arbitrarie ed incoerenti. Infine, mancava a tutto questo organismo l'alito della libertà, elemento indispensabile d'ogni istituzione di un regime costituzionale.

Si tentò surrogarla colla Legge 22 giugno 1857, la quale in disegno comprendeva ogni parte di legislazione sul pubblico insegnamento, e che nel concetto del Ministro che la iniziava dovea formare un compiuto codice sulla materia. Ma tale progetto, per cause che qui non è bello il rintracciare, fu soltanto approvato e sanzionato riguardo alle disposizioni riflettenti l'amministrazione della pubblica istruzione. Se non altro però questa legge è un passo verso la libertà dell'insegnamento, che essa riconosce in principio, e lascia un addentellato, cui fra breve tempo s'annetterà una legislazione più schiettamente liberale.

Questa legge, conservata al Ministro la suprema direzione degli istituti e scuole pubbliche d'istruzione e d'educazione, e di tutte le potestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, ricostituisce presso di lui il Consiglio superiore della pubblica istruzione; applica al Ministero un Consultore legale, un Ispettore generale per le scuole secondarie, ed un altro per le scuole magistrali, speciali ed elementari, oltre a due Ispettori delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, l'altro per la parte letteraria; riserbato al Ministro di provvedere alle scuole tecniche con ispezione speciale.

Nei capiluogo delle Provincie istituisce una Deputazione per le

Digitized by Google

scuole, un regio Provveditore agli studi, e sotto la dipendenza di lui Provveditori mandamentali, ed in fine un Ispettore provinciale per le scuole elementari. Restò così concentrata nel Ministro e negli Ispettori generali e locali la parte direttiva, negli uffizi centrali e nei Provveditori provinciali la parte amministrativa dell'istruzione pubblica; e decretata la soppressione del Consiglio generale per le scuole elementari, dei Consigli universitari, delle Commissioni permanenti per le scuole secondarie, dei Consigli provinciali per le scuole elementari, e delle altre Autorità create colla legge 4 ottobre 1848.

Tre regolamenti emanati con R. Decreti 30 giugno, 4 e 13 luglio dello stesso anno determinarono le norme d'esecuzione di essa legge, in quanto spetta all'esercizio delle attribuzioni dei Corpi e delle Autorità da essa istituite.

Tal era in complesso lo stato della legislazione dell'istruzione pubblica in Piemonte prima dell'emanazione della legge Casati.

Quanto alle provincie della Lombardia, poco abbiamo a dire sul precedente suo organamento. Erede il Governo austriaco di gloriose tradizioni lasciate dal Regno d'Italia, esso non seppe serbare di quella vigorosa amministrazione che la pura superficiale corteccia: un lusso di amministrazione ed un considerevole apparato d'istituzioni scientifiche colpiva il profano che appena sfiorasse le condizioni di quelle infelici provincie; ma l'ammirazione dovea cessare non sì tosto, penetrando egli un po' addentro nello spirito di quella legislazione, di leggieri accorgevasi che tutto quell'ammasso di istituti, accademie, università, conservatorii, scuole liceali e ginnasiali, scuole metodiche, ecc. era appunto congegnato all'intento di sbalordire l'inconscio straniero sull'incivilimento dell'Austria, e combinato ad un tempo in guisa sì artifiziosa che poco o nessun pro avessero a trarne i felicissimi sudditi.

Che diremo poi delle condizioni del pubblico insegnamento nelle provincie dell'Emilia sotto i Governi ch'esse rovesciarono? Non occorre manco accennarle agli Italiani, i quali ben sanno siccome l'istruzione, specialmente la popolare, fosse invisa ed osteggiata dai Governi austriacanti o teocratici che li dominarono. E se cotesta forte, generosa e prudente generazione trovò senno e dottrina bastanti a compiere i mirabili avvenimenti cui assistiamo, certo non ne va debitrice alle teorie imparate nelle pubbliche scuole e nei collegi de'passati suoi tirannelli.

Digitized by Google

Il breve Governo dittatoriale di quelle provincie fu tuttavia mirabilmente fecondo di utili e sapienti innovazioni nel pubblico insegnamento. Con parche e ben pensate provvigioni esso pose in picciol tratto quei paesi in circostanza di poter partecipare a tutti gli ottimi istituti già propri delle antiche provincie, e di potervi estendere quandochessia i benefizi che si aspettano in pro della pubblica istruzione dalla Legge 13 novembre 1859.

Emanata essa, in forza dei pieni poteri, dall'Autorità sovrana esecutiva sulla proposta del ministro Gabrio Casati, ha rinnovellato compiutamente gli ordini che nella soggetta materia reggevano le disgregate provincie dello Stato, e proclamando solennemente la libertà dell'insegnamento, ha procacciato conciliare una delle guarentigie più preziose del regime costituzionale colle malleverie d'ordine e sicurezza che nell'uso di sì delicati diritti la Nazione altamente reclama.

Nell'attuazione pratica di tali principii, nello svolgimento delle conseguenti disposizioni, ha questa legge colto ogni punto? — La risposta daranno il tempo e l'esperienza.

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

INTORNO

AL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

recato colla Legge 13 novembre 1859

Sire,

Se v'ha una parte della pubblica amministrazione che più urgesse assimilare nelle antiche e nelle nuove provincie del Vostro Regno, quella è certo che concerne l'ordinamento dell'istruzione. Perocchè toccando essa i più delicati interessi delle famiglie e della società, ed esercitando tanta influenza sulla coltura e sui costumi del paese, sarebbe stato men provvido consiglio il non conformare sollecitamente per tutto lo Stato gl'istituti in cui si impartisce alle medesime norme ed al medesimo indirizzo.

Al che si aggiunge che, da tutte parti e ripetutamente invocata, la riforma d'ogni ramo del pubblico insegnamento diventò da qualche tempo oggetto di universale desiderio, il quale per molte cagioni, che qui non è opportuno discorrere, non potè finora aver compimento.

Molte ed utili innovazioni vennero bensì dal 1848 in poi introdotte man mano ne' vari ordini di studi; e nessuno negherà che a grado a grado siensi migliorati i metodi d'insegnamento, siasi diffusa l'istruzione popolare e la professionale, siasi avvantaggiata la condizione degl'insegnanti, essendo anzi questa una delle più belle glorie del Vostro Regno, ed uno de' più benefici effetti delle libere istituzioni che ci reggono. Ma il sentimento pubblico non si sente perciò ancora appagato; ed uno de' più generali e fondati lamenti è tuttavia che il nostro paese difetti d'una compiuta legge organica, la quale abbracci tutte le massime che regolano i vari rami dell'istruzione, le metta in accordo, e svincoli gli Amministratori e gli Insegnanti dall'ingrato obbligo di aggirarsi per un

Digitized by Google

labirinto di leggi parziali, di decreti e di regolamenti, d'istruzioni, affine di sapere quali sieno le vie da seguire nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento de' propri doveri.

La quale mancanza di unità, se già era grave nelle antiche provincie dello Stato, si fa oggi viemmaggiormente sentire per l'annessione della Lombardia, dove i pubblici studi furono sinora ordinati con ben altri intendimenti da quelli che si convengono alle nostre politiche istituzioni.

Ond'è che il Governo di Vostra Maestà non avrebbe potuto più lungamente differire l'opera della riforma senza esporre il paese alle incertezze ed alle disformità d'un mal connesso sistema, nè lasciare più a lungo che mancasse un fermo indirizzo in cosa di tanto momento.

Eppertanto il Ministro riferente, appena assunta l'amministrazione che piacque alla Maestà Vostra di affidargli, ancorchè non si dissimulasse la somma difficoltà dell'impresa, stimò dover suo d'accingersi ad essa, studiandosi di renderla più agevole col giovarsi della dottrina e della sperienza di uomini, i cui consigli sono i più autorevoli in siffatte materie.

E per prima cosa riputò necessario coordinare l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione di guisa, che lasciando sussistere dell'antico tutto quanto la pratica aveva mostrato opportuno, rispondesse meglio alle esigenze dello Stato ampliato, e venisse a semplificarsi ed a invigorirsi di nuovi elementi, senza che questi avessero a generar confusione.

Secondo il nuovo disegno di legge, al Ministro, come per lo passato, porgerà aiuto un Consiglio superiore, al quale vennero aggiunti sette altri membri e per l'accresciuta mole degli affari, e perchè in esso potessero essere rappresentati ed il libero insegnamento e le nuove provincie. Nulla fu mutato nelle attribuzioni di esso, le quali si mantennero quali già assegnavagli la legge del 22 giugno 1857. Solo però ad accelerare e rendere meno complicata la trattazione delle pratiche ordinarie sottoposte alle sue deliberazioni ed al suo parere, si stabilì che possa ripatirsi in sezioni rispondenti ai vari rami dell'istruzione.

A mantenere poi ferme le decisioni del Ministro e del Consiglio superiore, a vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti, a promovere que' provvedimenti che di mano in mano si ravvisassero necessari all'incremento degli studi, furono conservati i due Ispettori generali delle scuole secondarie classiche, delle

Digitized by Google

scuole tecniche, normali, magistrali e primarie, e venne aggiunto un terzo per le Università e per gl'Istituti scientifici superiori, l'opera del quale è coadiuvata dal Consultore legale, come l'ufficio degli altri si giova dell'assistenza di tre Ispettori subordinati.

E le attribuzioni del Consultore legale, il quale viene definitivamente addetto agli uffizi centrali del Ministero, vennero estese in questo senso che a lui incumbe di portare e sostenere davanti al Consiglio superiore le accuse mosse contro gl' insegnanti di qualunque ordine, sopra i mancamenti dei quali è chiamato a pronunziare o a dar parere quel Corpo. La quale modificazione fu introdotta per maggior guarentigia degl'insegnanti stessi affine di rimovere perfino il sospetto che, chi introduce un'accusa contro di essi, possa aver l'animo preoccupato, come potrebbe talora pensarsi, degli Ispettori che per ufficio debbono invigilarne la condotta. Nel qual modo si provvede eziandio meglio alla dignità degl'Ispettori, che non trovansi più nella condizione di aver a sostenere l'ingrato ufficio di accusatori.

Il governo delle Università è affidato a Rettori, e, subordinatamente ad essi, ai Presidi delle Facoltà. I Rettori sono circondati dal lustro che si addice a capi dei Corpi accademici, e scelti fra i Professori annualmente, affinchè in sì elevato grado possano alla lor volta avere i loro rappresentanti tutte le Facoltà degli studi.

Alle scuole secondarie classiche ed all'istruzione tecnica in ciascuna Provincia continuerà a presiedere un Regio Provveditore, al quale mentre si attribuì maggior dignità, conferironsi eziandio poteri più larghi che per lo passato, affine di lasciarne più libera e più immediata l'azione in tutto ciò che si attiene agli interessi locali.

Per ciò che riguarda gli studi primari, la vigilanza venne commessa pure in ciascuna Provincia ad un Regio Ispettore, del quale parimenti si allargarono le attribuzioni, elevandone nello stesso tempo la dignità e lo stipendio, affinchè a tale ufficio possano esser chiamati uomini veramente segnalati per capacità, per esperienza e per autorità morale.

Il Provveditore poi e l'Ispettore sarebbero assistiti nell'adempimento delle loro funzioni da un Consiglio provinciale per le scuole, costituito per tal forma da offrire sicure guarentigie pel buon andamento della amministrazione, ed autorevole competenza nelle materie d'insegnamento. Inoltre in ogni Circondario verrebbero

Digitized by Google

coadiuvati da Ispettori locali, che terranno luogo de' cessati Provveditori mandamentali, e dovranno, colle assidue loro visite nelle scuole, contribuire efficacemente a migliorarle.

Venendo ora alla parte più essenziale della riforma, che è quella degli ordini scolastici, nessuno ignora come la libertà d'insegnamento sia stata da alcuni anni il tema favorito di quanti si occuparono d'istruzione. Molto si è detto e scritto, molto si parla e si scrive tutto giorno in favore e contro questo principio, nella discussione del quale non sempre trovò luogo la ragione riposata e tranquilla, ma talvolta le pregiudicate opinioni, gli interessi di classe, le suscettività di parte valsero a confondere in istrano modo le idee e ad alterare la verità. Ad ogni modo, dopo tanto disputare, ciò che rimase evidentemente provato si è che nelle odierne politiche condizioni dello Stato, mentre lo spirito di libertà è il vivificatore della società, mentre ad esso informansi i codici e tutte le applicazioni dell'umana operosità, sarebbe incomportabile contraddizione il soffocarlo e l'escluderlo quando si tratta d'insegnamento.

Al principio di libertà doveva pertanto ispirarsi il nuovo ordinamento, anche per conformarsi agl'intendimenti del Parlamento, il quale nella grave discussione sulla legge del 22 giugno 1857 lo riconobbe espressamente, e proclamò che esso sarebbe posto ad atto nelle leggi speciali che dovevano regolare i diversi rami della istruzione (1).

---

(1) Luminoso commento a cotesta massima, colla quale per la prima volta è proclamata la libertà d'insegnamento nelle nostre leggi, sono le seguenti parole colle quali l'illustre filosofo e ministro italiano Terenzio Mamiani in sua Circolare 21 gennaio 1860 (N° 44) annunziava la sua entrata al Ministero della pubblica istruzione:

« Abbiasi fede, innanzi a tutto, nella libertà; nè ci sgomentiamo perchè ella aumenti le forze dei nemici delle nostre opinioni e franchigie. Moltiplichiamo noi, per contra, la fatica, lo zelo, la vigorezza, ed avremo vittoria più contrastata e difficile, ma più compiuta e finale.

« La libertà d'insegnamento già bene iniziata fra noi dal mio precessore, debbe potere ampliarsi con frutto e sicurezza tanto maggiore, quanto le prove e le guarentigie dalla legge istituite circa la capacità riusciranno più vere e più salde, e quanto l'opera dei Comuni e delle associazioni private si volterà più volentieri dagli interessi materiali agl'intellettuali e morali.

« L'azione stessa governativa debbe nell'intrinseco suo informarsi al possibile di libertà, perchè nulla è meno isforzevole della scienza, nulla è più intollerante di legaccie e pastoie che il genio; e il concetto finale ed archetipo cui mira di conti-

Digitized by Google

Ma a procedere con sicurezza era dovere del legislatore anzitutto spogliarsi d'ogni maniera di preconcetti giudizi, e determinare il vero e preciso valore di questa libertà, il grado di sua applicazione, essendo indubitato come la medesima sia suscettiva di varie forme, di modi e gradazioni diverse.

Tre sistemi principali si offerivano da abbracciare: quello d'una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa; quello in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato; quello infine praticato in molti paesi della Germania, nel quale lo Stato provvede all' insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali. A quale di questi sistemi volesse darsi la preferenza, non fu argomento di molte dubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed opportuna in Inghilterra, dove i privati sono da tanto tempo avvezzi a far da sè ciò che altrove è lasciato al Governo, non potrebbe senza pericolo esperimentarsi da noi. Anche al secondo sistema possono essere opposte gravi difficoltà da chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro paese. Restava pertanto da abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele che contengono entro i dovuti confini, e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti, i quali la farebbero traviare, e ne guasterebbero il frutto.

Quali sieno queste regole e guarentigie, apparisce dai provvedimenti della presente Legge. In essa fu lasciata la più larga libertà all'autorità paterna; dai privati furono richieste quelle prove di capacità e di moralità che possono dare alla società ed alle fa-

---

nuo il potere pubblico ministrativo, si è di riuscire a poco per volta meno necessario e più scarso d'ingerimento; di guisa che il gran Corpo degl'insegnanti, eletto fiore della nazione, si abiliti a reggere e moderare se stesso, e ordinare la sua gerarchia secondo i gradi del merito e senza ingiuria nessuna negl' inferiori.

« Facciamo dunque, illustri signori, che l'insegnamento ufficiale non turbi e scemi per nulla la varietà e spontaneità delle dottrine e dei metodi. Sia invece esempio e modello d'ogni perfezionamento; iniziatore sollecito d'ogni progresso, serbi intatta e vigorosa la disciplina; invigili sopratutto la moralità degli ammaestramenti e de' maestri; nè ommetta veruna cosa perchè il sapere sia nobile fine a se stesso, e infonda negli animi non che amore pertinace, ma viva ardenza e bello entusiasmo per i suoi augumenti e per la sua gloria. »

Digitized by Google

miglie sufficienti guarentigie; ai Corpi morali infine fu conceduta bastevole larghezza, perchè possano utilmente valersi della propria iniziativa e dei propri mezzi, ma sotto la tutela dell' Autorità che loro concede e mantiene l'esistenza civile.

Negli studi universitari è aperto l'adito al libero insegnamento col dare così agli Insegnanti ufficiali, come ai Dottori delle Facoltà, ed a quanti forniscano prova di speciale attitudine il diritto di far corsi privati, affinchè ciascuno abbia modo di manifestare il proprio valore, e i giovani sien tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell' insegnante che non da un articolo di regolamento.

I Professori si distinguono pertanto in ordinari, straordinari e liberi. Le materie più importanti e generali s'insegnano dagli ordinari; le specialità delle scienze da Professori straordinari; e ciò quanto allo Stato. Gl' Insegnanti liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio risponda ai loro studi e pel quale abbian date le necessarie prove di capacità.

Dalla libertà dell' insegnare deriva la conseguenza della retribuzione dei corsi, e la convenienza di lasciare, salve poche eccezioni, agli studenti la facoltà di regolare il corso dei propri studi; giacchè sarebbe illusoria l'applicazione di quel principio ove l' insegnamento ufficiale fosse gratuito, e lo studente non avesse l'arbitrio di seguitare il corso ufficiale od il libero secondo il corso che gli convien meglio. Anche negli esami si dovette di necessità far di guisa, che l' insegnamento libero vi fosse rappresentato, e che essi non versassero più solo sopra frazioni di trattati, ma su tutta intiera la materia d' un corso. Vinta poi la prova in cadun corso, il candidato si presenterebbe agli esami di laurea, nei quali tutti insieme ripetendo le materie studiate, darà non fallace saggio che ei possiede ed abbraccia compiuto il ciclo della scienza a cui attende.

Nello statuire intorno ai centri degli studi universitari presentossi per prima questione la soppressione dell' Università di Sassari; grave e delicata questione, come quella che tocca la suscettività e gl' interessi di una parte nobilissima dello Stato.

Dopo maturo esame di Commissioni specialmente incaricate, il Ministro esponente dovette convincersi che il voto più d'una volta espresso dal Parlamento e dalla stampa di sopprimere quella Università era fondato su troppo validi motivi, e troppo conforme al vero bene dell' istruzione perchè si avesse a soddisfare. Due Atenei per la sola Sardegna sono evidentemente fuori d'ogni propor-

Digitized by Google

zione colla popolazione e coi bisogni dell' Isola, ai quali colla sola Università di Cagliari sarebbe già assai più largamente provveduto che non negli Stati del continente. E per vero, mentre per tutte le altre provincie del Regno, compresa la Lombardia, con circa sette milioni e mezzo d'abitanti, reputansi più che sufficienti tre Università, alla Sardegna con cinquecentomila abitanti come non potrebbe bastare una sola? A ciò risponde eloquentemente il numero degli studenti delle due attuali Università sarde, il quale nell' ultimo decennio andò così sensibilmente decrescendo da ridursi a meno della metà, sicchè se gli alunni a Cagliari nel 1849-50 erano 549, si restrinsero a 187 nel 1857-58; e a Sassari che erano 378, non furono più che 130.

Sopprimendone una, si avrà più facile modo di restaurare ed ampliare l'altra a vantaggio di tutta l' Isola; e mentre d'altronde, colla facoltà lasciata ai liberi Docenti, il danno di Sassari sarebbe già menomato, il Governo di Vostra Maestà procaccia di darle equo compenso ordinandovi compiuti stabilimenti d'istruzione secondaria classica e professionale, e volgendo a benefizio degli studi la dotazione dell' Università che, incompiuta e ormai continuamente scadente, non avrebbe più potuto esserle profittevole e di lustro (1).

Delle quattro Università che sono conservate nel Regno, solo quella di Torino possederà compiuto il corso delle Facoltà di Filosofia e Lettere; e quello di egual natura che apparterrebbe all'Università di Pavia, sarà istituito a Milano. L'esperienza ha dimostrato che siffatti corsi, i quali debbono in certo modo servire di scuola normale per coloro che si destinano all' insegnamento nelle scuole secondarie, non possono prosperare che nei grandi centri di popolazione, essendosi avverato che a Genova e a Cagliari il numero degli alunni di poco avanzerebbe quello dei professori.

Al corso che si stabilisce in Milano si rannoderanno altri insegnamenti scientifici e letterari, i quali troveranno degna sede ed acconci mezzi di svolgimento in quella metropoli, e contribuiranno ad accrescere il lustro e la coltura della Lombardia.

Un Istituto universitario a Ciamberì renderà soddisfatti i legittimi voti già espressi ripetutamente a questo riguardo dalle transalpine Provincie (2).

---

(1) V. la nota all'art. 177 della Legge organica qui appresso.

(2) Tali benefiche disposizioni del Legislatore cessarono d'aver effetto per la recente annessione delle Provincie della Savoia all' Impero francese.

Digitized by Google

Per ciò che riguarda gli studi secondari classici, l'opera riformatrice presentava forse più gravi difficoltà, e per la peculiare indole loro, e per i diversi difetti che erano da emendarsi nelle antiche e nelle nuove provincie. In quelle era generale lamento che le scuole classiche, soverchie di numero, non fossero all'altezza a cui giunsero in altri Stati: in queste invece deploravasi un lusso d'insegnamenti, che si dicevano sproporzionati coll'età e coi bisogni degli alunni. Per far ragione a ciò che vi era di fondato in sifatti lamenti, fu giudicato opportuno far rivivere una distinzione negli studi secondari che aveva fatto buona prova in altri tempi.

Si divise l'insegnamento in due gradi, da darsi in due differenti ordini d'istituti chiamati Ginnasii e Licei; nome popolare in Italia, al quale sono collegate memorie d'illustrazioni letterarie e scientifiche. Nei Ginnasi, in un periodo di cinque anni, saranno insegnate tutte le materie che servono di preparazione agli studi filosofici: ne' Licei, in un periodo di tre anni, saranno insegnati gli elementi della matematica, della fisico-chimica, della storia naturale, la letteratura classica e la filosofia. I Ginnasi, numerosi quanto richiede il bisogno dei diversi circondari, saranno mantenuti, salve le eccezioni create dal precedente stato di cose, a spese dei Comuni: i Licei invece, ristretti a poco numero, e forniti di gabinetti, piccoli musei e di tutti gli altri sussidi necessari ad un insegnamento scientifico anche elementare, saranno a carico del pubblico Erario. Colla quale distinzione mentre si rende il primo grado dell'istruzione secondaria classica accessibile al molto numero dei giovani che vi si avviano, quello superiore, dato in pochi istituti da scelti insegnanti, e protratto d'un anno di corso, potrà in breve raggiungere quell'altezza che è nei desiderii di quanti hanno a cuore la coltura nazionale.

Non si potrà entrare in Ginnasio od in Liceo, nè far passaggio dall'uno all'altro, senza esame d'ammessione. Il giovane che avrà compiuto il corso ginnasiale, riporterà un attestato di licenza, che potrà servirgli come titolo per aspirare non solo d'esser ammesso in un Liceo, ma sì pure ad alcune carriere. Quegli che avrà compiuto il corso del Liceo, otterrà pure un diploma, che gli gioverà o per intraprendere certe determinate carriere, o per presentarsi all'esame d'ammessione ad un corso accademico.

Si manterranno tuttavia e coll'antica denominazione i Convitti

Digitized by Google

Nazionali; ma essi saranno retti separatamente dai Ginnasi e dai Licei, distinguendosi per tal modo l'uffizio dell'insegnante e quello dell'educatore, il che gioverà a rendere più proficuo e l'uno e l'altro, togliendo di mezzo la difficoltà che non di rado s'incontra di trovare in bastevol copia persone che all'attitudine dell'amministratore e del direttore di studi o di maestro congiungano le sollecitudini amorose d'un padre.

Sono pur dati provvedimenti per migliorare la condizione degli insegnanti, e per riparare a quel difetto legislativo per cui negli antichi Stati non era ai loro orfani ed alle loro vedove assicurata una pensione.

Quanto agli Istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria fu mantenuta la legislazione anteriore; e per i privati fu conceduto che possano aprire scuola sempre quando, oltre al dar prova di una specchiata moralità, affidino gl'insegnamenti di essa ad istitutori muniti degli stessi titoli di capacità che si richieggono negli insegnanti pubblici.

L'istruzione tecnica sarebbe pure impartita in due ordini di stabilimenti: le Scuole tecniche pel grado inferiore, gl'Istituti tecnici pel superiore, colla durata d'un corso triennale in questi ed in quelle. Tali stabilimenti non sarebbero gran fatto diversi dalle scuole speciali già esistenti negli antichi Stati, e dalle reali già esistenti nelle Provincie lombarde. Solo si procacciò che gli studi riescissero meglio graduati, e con intendimento più pratico indirizzati allo scopo dei giovani che abbracciar vogliono certe determinate carriere amministrative o quelle dei commerci e delle industrie. Le scuole tecniche sarebbero possibilmente diffuse per tutti i Circondari per opera dei Comuni e col concorso del Governo; gl'Istituti tecnici sorgerebbero ne' suoi precipui centri di popolazione e di traffico per opera delle Provincie e pur col sussidio della finanza pubblica. Agl'insegnanti delle une e degli altri, oltre all'assegnarsi un conveniente stipendio, sarebbe pure assicurato il diritto ad una pensione.

Il Governo della M. V. rivolse pure le sue cure a ordinare un insegnamento tecnico superiore, il quale quanto è utile e necessario, non è però a dissimulare che richiede larga spesa, e dà luogo a non poche difficoltà. A renderlo tuttavia possibile, esso stimò opportuno giovarsi d'un'istituzione di tal genere, esistente da lungo tempo in Milano, e promettente i più vantaggiosi risultamenti. Venendo in aiuto alle scuole della Società della *Cassa*

Digitized by Google

d' incoraggiamento d'arti e mestieri, avrà modo di farne una scuola centrale, cui potranno convenire dalle altre provincie dello Stato coloro che bramano perfezionarsi negli studi tecnici superiori. L' Istituto tecnico ora esistente in Torino, il quale non potrebbe senza radicali e costose riforme riescire veramente ciò che suona il suo nome, sarà con maggior profitto della gioventù studiosa trasformato, e somministrerà preziosi elementi alla Scuola d' applicazione che deve formare il compimento della Facoltà di Scienze fisiche e matematiche.

Inoltre la Legge or sottoposta alla M. V. darà eziandio agevolezza di rendere sempre più proficue le altre scuole tecniche superiori già esistenti ne' Vostri Stati.

Nell' istruzione primaria il còmpito del legislatore tornava molto più facile, dappoichè questo ramo fornì negli ultimi anni argomento prediletto di cure, di studi, e di larghi provvedimenti alle pubbliche Amministrazioni ed a quanti hanno a cuore la coltura popolare. Quali fossero i bisogni ed i voti del paese in questa materia, si poteva dedurre, senza molta fatica, dai molti lavori pubblicati intorno all' istruzione popolare, e sopratutto da quello compiuto dalla Giunta della Camera elettiva incaricata d'esaminare il progetto di legge introdotto in questo Consesso dal Vostro Governo nel dicembre del 1855. Adottarne le massime e seguirne le norme parve il partito più sicuro. Laonde poco o nulla si mutò di quello schema maturato da uomini i più versati nella materia, e perfetti conoscitori delle condizioni dello Stato.

Nel far uso e nel presentare alla M. V. questo disegno per la istruzione primaria, il Ministro riferente mirò sovratutto a procacciare alle scuole elementari esperti istitutori. Quindi mentre ha l'onore di proporvi che sia pure estesa alla Lombardia l' istituzione delle scuole normali, che, quantunque appena nascente, promette già buoni frutti nei vostri antichi Stati, provvide che i maestri elementari abbiano un conveniente assegno per campare meno stentatamente la vita, e la certezza d' una pensione pei giorni della vecchiaia.

Tale è in succinto, o Sire, il progetto di Legge organica che, ove piaccia alla M. V. di sanzionarlo, dovrà regolare tutti i rami dell' insegnamento pubblico. In opera tanto delicata e difficile, che anche nei paesi più colti e nelle assemblee più ragguardevoli diede luogo a questioni gravissime ed a vive opposizioni, sarebbe presunzione poco scusabile il pretendere che il lavoro

Digitized by Google

di questi pochi mesi possa rispondere a tutte le aspettazioni. Ma se il Ministro riferente sarà riescito, come era ne' suoi propositi, a dare unità all'indirizzo degli studi, ad applicare convenientemente il principio di libertà, a provvedere di tal guisa ai pubblici istituti d'istruzione e d'educazione che all'alito di questa libertà si ravvivino di novella vita, e crescano a tale prosperità quale promettono i nuovi destini del Vostro glorioso Regno, stimerà aver fatto opera non indegna del Vostro Governo e della Vostra Augusta Persona. Il Parlamento con quella sollecita cura che mostrò sempre d'apportare in quanto si attiene all'istruzione pubblica, potrà successivamente emendare e migliorare quelle parti che ne abbisognassero.

Frattanto, quando Le piaccia di sanzionare quale Le vien presentato il qui unito disegno di Legge, osa il preopinante affermare che la M. V. farà atto di provvido amministratore e di sagace legislatore.

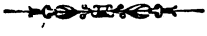

LEGGE (N° 3725) 13 NOVEMBRE 1859

sull'ordinamento della pubblica Istruzione

TITOLO I.

Dell'Amministrazione della pubblica Istruzione.

a) *Amministrazione centrale* (1).

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'*istruzione superiore*, al secondo l'*istruzione secondaria classica*, al terzo la *tecnica* e la *primaria*.

Art. 2. Le Autorità che sono preposte all'Amministazione centrale della pubblica Istruzione, sono: il Ministro della pubblica Istru-

(1) V. il cap. I del Regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1859, riportato dopo la presente Legge.

Digitized by Google

zione; — il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione; — l'Ispettore generale degli studi superiori; — l'Ispettore generale degli studi secondari classici; — l'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali.

Del Ministro.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami, e ne promuove l'incremento: sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. — Dipendono da lui, eccettuati gl'istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e d'educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre col mezzo de'suoi ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e d'educazione; e qualora i Direttori di tali istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne il chiudimento, previo il parere del Consiglio Superiore.

Del Consiglio Superiore (1).

Art. 6. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, è composto di 21 Membri, dei quali 14 sono ordinari e 7 straordinari, tutti nominati dal Re. Dei membri del Consiglio, 5 almeno saranno scelti fra persone che non appartengono alla classe degl'insegnanti ufficiali. — I soli Consiglieri ordinari sono retribuiti. — Tutti i Consiglieri durano in ufficio sette anni. — Nei primi quattro anni saranno estratti a sorte tre Consiglieri, di cui due ordinari ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nei precedenti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In seguito escono d'ufficio i più anziani.

(1) V. ancora, circa al Consiglio Superiore, i §§ 1 e 7 del cap. I del cit. Regolamento.

Digitized by Google

Art. 7. Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

Art. 8. Ove il Ministro non presieda in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente eletto dal Re fra i membri di esso, ad ogni biennio. — Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie le funzioni di Segretario del Consiglio. — Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno undici Consiglieri.

Art. 9. Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo avviso sovra le materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. 10. Esamina e propone all'approvazione del Ministro i libri e i trattati destinati alle pubbliche scuole, e i programmi d'insegnamento.

Art. 11. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nelle Università del Regno; quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche; finalmente quando si tratti di mancamenti e colpe imputate ai professori di scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, se le colpe sien tali da meritare la deposizione. Gli imputati hanno diritto di presentare o per iscritto o verbalmente le loro difese. Il voto però del Consiglio in tutti gl'indicati casi è puramente consultivo.

Art. 12. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai Professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre le difese dell'incolpato.

Art. 13. Può tuttavia il Ministro, in caso d'urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d'autorità propria un professore universitario sino a provvedimento da emanare dal Consiglio Superiore.

Art. 14. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studii pronunciata contro gli studenti delle Università. -- Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle disposizioni successive della presente legge.

Digitized by Google

Art. 15. Al termine d' ogni quinquennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori generali e delle altre Autorità scolastiche.

Art. 16. Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute gli Ispettori generali od il Consultore, ma senza voto deliberativo. -- Similmente può il Ministro, anche su richiesta del Consiglio, chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattisi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'art. 107. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Degli Ispettori generali (1).

Art. 17. L' Ispettore generale degli studi superiori, l' Ispettore generale degli studi secondari classici, e l'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali sono nominati dal Re. -- Essi sono pareggiati ai Membri del Consiglio Superiore nel grado e nei diritti loro conferiti dalle leggi.

Art. 18. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche subordinate a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19. Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degl'insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 20. L'Ispettore generale degli studi superiori visita, per mandato del Ministro, le Università e gli Stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza.

Art. 21. L' Ispettore generale degli studi secondari classici, e quello degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali provvedono personalmente, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e

---

(1) V. i §§ 2, 3, 4 e 7 del cap. 1 del cit. Regolamento.

Digitized by Google

privati, all'ispezione de' quali sono preposti. Il Ministro però può delegare queste visite a persone estranee agli uffizi della pubblica istruzione.

Art. 22. Gl'Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni anno e presentano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie Autorità scolastiche. — Ogni triennio, sopra i dati offerti dagl'Ispettori generali e sotto la loro vigilanza, viene pubblicata una statistica generale della istruzione pubblica del Regno.

Del Consultore legale (1).

Art. 23. È applicato al Ministero un Consultore legale, eletto dal Re.

Art. 24. Egli dà il suo avviso su tutti i dubbi che possono insorgere intorno all'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle questioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica istruzione.

Art. 25. Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i Professori universitari e i Dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o deposizione.

Art. 26. Le accuse contro gl'insegnanti ed uffiziali delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, portate davanti al Consiglio Superiore dal Consultore legale, il quale appoggierà l'accusa sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dagl'Ispettori generali.

Art. 27. Il Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogniqualvolta si tratti di deliberare intorno a ricorsi di studenti contro ai quali sia stata pronunciata la pena d'esclusione o interdizione temporanea dalle scuole.

Degli Ispettori (2).

Art. 28. Sono posti a disposizione del Ministero due Ispettori delle scuole secondarie classiche, ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche.

---

(1) V. il § 5 del cap. I del cit. Regolamento.
(2) V. i §§ 6 e 7 ivi.

Digitized by Google

Art. 29. I due Ispettori delle scuole secondarie, sotto l'immediata autorità dell'Ispettore generale degli studi secondari classici, sono specialmente incaricati l'uno della parte scientifica, l'altro della letteraria. L'Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche è sotto l'autorità dell'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali. Ciascun di loro, a norma dei regolamenti, coadiuva il rispettivo Ispettore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni, e sovratutto nella visita delle scuole e degli stabilimenti.

b) *Amministrazione locale* (1).

Art. 30. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all'amministrazione locale della pubblica Istruzione: — Per ogni Università un Rettore; — In ogni capoluogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studi primari, ed un Consiglio per le scuole.

Art. 31. I Rettori delle Università sono nominati dal Re fra i Professori ordinari dell'Università a cui appartengono. — Durano in ufficio un anno, e possono essere riconfermati.

Art. 32. I Regii Provveditori sono nominati dal Re fra le persone, che per dottrina, per autorità morale e per uffizi esercitati nella pubblica istruzione sono riputati più idonei a tale carica. Essi sono di tre classi; ed oltre allo stipendio fissato dalla Tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le spese d'ufficio, e ad un rimborso per le spese di visita. -- Essi hanno addetto al loro ufficio un Segretario, retribuito pure dal Governo a norma della tabella predetta; ed oltre a questo impiegato, negli uffizi dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un applicato (2).

Art. 33. I Regii Ispettori delle scuole primarie sono nominati per Decreto Reale fra le persone che per dottrina ed esercizio nell'insegnamento sono stimate più idonee a tale uffizio. -- Essi sono

---

(1) V. ancora il cap. II del cit. Regolamento.

(2) Avendo la presente Legge, tabella A, fissato uno stipendio ai Segretari dei RR. Provveditori e dei RR. Ispettori, il Ministero con Circolare 23 gennaio 1860 (N°. 65) dichiarò aboliti, a cominciare dal 1 gennaio stesso, tutti gli emolumenti che i Segretari dei Provveditori, creati colla Legge 4 ottobre 1848, ricevevano a qualsivoglia titolo dai Professori delle scuole secondarie classiche, delle scuole speciali, e delle scuole elementari.

Digitized by Google

di tre classi. Il loro stipendio è fissato a norma della Tabella (A).— Sarà pure addetto all'ufficio del Regio Ispettore un Segretario.

ART. 34. I Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo ramo, rappresentano il Ministro, e ne fanno eseguire gli ordini.

ART. 35. Vegliano perciò all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità.

ART. 36. Pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che possono venir fatti loro contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti.

ART. 37. Promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali nei diversi rami dell'istruzione. Gli ammoniscono in caso di negligenza nell' adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanza e colpe gravi ne riferiscono al Ministero.

ART. 38. Essi corrispondono fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami d'istruzione, e colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne l'istruzione pubblica (1). -- I Regii Provveditori e gli Ispettori visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza. -- Un regolamento determinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provveditori e gli Ispettori avranno ad esercitare le loro diverse attribuzioni (2).

---

(1) Riguardo alla corrispondenza postale in franchigia fra le diverse Autorità scolastiche, con Circolare del Ministero dell' istruzione pubblica 26 marzo 1860 (N° 68) si resero queste avvertite che il Ministro, godendo della franchigia illimitata, può ricevere esente dalla tassa qualunque piego suggellato; ma che gli Ufficiali ed Impiegati nella pubblica istruzione, che godono soltanto della franchigia limitata, possono bensì nel carteggio che debbono tra essi tenere per ragion di servizio trasmettere esenti da tassa e suggellate le lettere semplici, ma queste debbono esser poste sotto fascia non eccedente il terzo della lunghezza e della larghezza del piego quando contengano qualche documento: sull'angolo poi dell' indirizzo sia della lettera semplice che del piego si dovrà sempre accennare la qualità del mittente, apponendovi questi la sua firma. Nulla è innovato riguardo all'indirizzo nominativo nelle corrispondenze col Corpo insegnante, potendo la semplice qualificazione dell' impiego dar luogo ad equivoci nel recapito di esse, massimamente là dove sono più Professori di filosofia, di retorica, di grammatica, o di altri rami d' insegnamento.

(2) Le norme relative per l'esercizio delle funzioni di R. Provveditore e di R. Ispettore provinciale furono determinate dal citato Regolamento approvato con R. Decreto 24 dicembre 1859 (cap. II, §§ 3 e 4). Quelle relative ai Rettori d'Università e Presidi d'Accademia e di Facoltà, vengono determinate dal Regolamento speciale per gli studi universitari approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860.

Digitized by Google

Art. 39. Il Consiglio provinciale per le scuole risiedente nel capoluogo di Provincia è composto: — del Regio Provveditore, che lo presiede; — del Regio Ispettore, che ne è vice-presidente; — del Preside (o dei Presidi) del liceo (o licei); (1) — del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente; — del Direttore dell' istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa; — di due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi; — di due membri scelti dal Municipio del predetto capoluogo a pluralità di suffragi. — Uno dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l'ufficio di segretario.

Art. 40. Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal presidente, ed ogni volta che il medesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre membri.

Art. 41. Esso attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei limiti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali limiti; provvede d' urgenza chiudendo temporaneamente gl' istituti e le scuole di qualunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. 42. Spetta al Consiglio l'approvare le proposte dei maestri e delle maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali, il proporre l'apertura di nuove scuole, e le spese per l'istruzione primaria e secondaria all'Autorità amministrativa competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gli insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

Art. 43. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studi, ed agli esami delle scuole secondarie classiche e tecniche e delle normali, quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti.

Art. 44. Esamina i materiali statistici risguardanti l'istruzione pubblica e privata della Provincia, e li trasmette colle sue avvertenze al Ministro (2).

---

(1) De' Licei, cioè, stabiliti nel capoluogo della Provincia. I Presidi de' Licei, come i Direttori de' Ginnasi istituiti in altre città della Provincia, non fanno parte del Consiglio provinciale.

(2) L'esercizio delle attribuzioni deferite al Consiglio provinciale per le scuole è regolato dalle disposizioni del cit. Regolamento 25 dicembre 1859 cap. II, § 2.

Digitized by Google

ART. 45. Nei capiluoghi di Circondario vi sono Ispettori eletti dal Ministro. -- Oltre allo stipendio portato dalla Tabella, sarà loro accordata un'annua indennità per ispese di giro e d'ufficio, da stabilirsi dai Consigli provinciali amministrativi. — Il Ministro può, a seconda dei bisogni, assegnare due o più Circondari ad un solo Ispettore.

ART. 46. Essi rappresentano, ciascuno nel proprio Circondario, il Regio Provveditore e l'Ispettore Regio, e li coadiuvano nell'esercizio delle loro incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole e degl'istituti (1).

TITOLO II.

Dell'Istruzione superiore.

CAPO I.

Del fine dell' Istruzione superiore, e degli Stabilimenti in cui è data.

ART. 47. L'Istruzione superiore ha per fine d'indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

ART. 48. Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova e di Cagliari, nell' Accademia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell' Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberì (2).

ART. 49. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè: 1° La Teologia; — 2° La Giurisprudenza; — 3° La Medicina; — 4° Le Scienze fisiche, matematiche e naturali; — 5° La Filosofia e le Lettere. — L'Istituto universitario di Ciamberì sarà costituito da una Facoltà di Filosofia e di Lettere, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella Città. -- Nell'Accademia di

(1) V. l'art. 74 del cit. Regolamento; — e per l'esercizio delle attribuzioni dell'Ispettore di Circondario, il § 5, cap. II del medesimo.

(2) V. la nota all'art. 177, e la nota 2ª a pag. 19.

Digitized by Google

Milano saranno dati gli insegnamenti proprii della Facoltà di Filosofia e Lettere, oltre agli altri contemplati all'art. 172.

Art. 50. Le spese di questi Stabilimenti e degli Istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato. -- Le proprietà però, le ragioni ed i beni d'ogni maniera di cui tali Stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati. -- I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui appartengono.

CAPO II.

Degli insegnamenti delle diverse Facoltà.

Art. 51. Gli insegnamenti che dovranno esser dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà, sono i seguenti:

Facoltà teologica.

1.° Istituzioni bibliche; 2.° Sacra Scrittura; 3.° Storia ecclesiastica; 4.° Istituzioni teologiche; 5.° Teologia speculativa; 6.° Materia sacramentale; 7.° Teologia morale; 8.° Eloquenza sacra.

Facoltà giuridica.

1.° Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2.° Diritto romano; 3.° Diritto civile patrio; 4.° Diritto ecclesiastico; 5.° Diritto penale; 6.° Diritto commerciale; 7.° Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8.° Procedura civile e penale; 9.° Storia del diritto; 10.° Diritto costituzionale; 11.° Filosofia del diritto; 12.° Diritto internazionale; 13.° Economia politica; 14.° Le nozioni elementari di medicina legale.

Facoltà medica.

1.° Chimica generale inorganica ed organica; 2.° Botanica; 3.° Zoonomia e Zoologia medica; 4.° Anatomia umana normale; 5.° Fisiologia; 6.° Patologia generale; 7.° Materia medica; 8.° Clinica medica e Patologia speciale medica; 9.° Clinica chirurgica e medica, operativa; 10.° Patologia speciale chirurgica, ed Istituzioni chirurgiche; 11.° Oculistica teorico-pratica; 12.° Ostetricia teorico-

Digitized by Google

pratica; 13.° Anatomia patologica; 14.° Medicina legale, igiene e polizia medica. -- Potranno in seguito essere stabiliti insegnamenti di perfezionamento per vari rami di Scienze mediche negli spedali di Torino e di Milano.

Corso pei Farmacisti.

1.° Botanica; 2.° Mineralogia; 3.° Chimica generale; 4.° Farmacia teorico-pratica.

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

1.° Introduzione al calcolo; 2.° Calcolo differenziale ed integrale; 3.° Meccanica razionale; 4.° Geodesia teoretica; 5.° Geometria descrittiva; 6.° Disegno; 7.° Fisica; 8.° Chimica generale; 9.° Mineralogia e Geologia; 10.° Zoologia; 11.° Botanica.

Facoltà di Filosofia e Lettere.

1.° Logica e Metafisica; 2.° Filosofia morale; 3.° Storia della filosofia; 4.° Pedagogia; 5.° Filosofia della storia; 6.° Geografia e Statistica, 7.° Storia antica e moderna; 8.° Archeologia; 9.° Letteratura greca, latina, italiana (e francese nella Facoltà di Ciamberì); 10.° Filologia.

Art. 52. Queste diverse materie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, dove esistono le singole Facoltà. -- Ciò nulla meno l'insegnamento delle Facoltà di Filosofia e di Lettere non sarà dato compiutamente, nè i gradi accademici cui indirizza saranno conferiti che nella Università di Torino, nell'Accademia di Milano, e nell'Istituto universitario di Ciamberì. -- Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti d'un acconcio sussidio agli studi delle diverse Facoltà che vi sono istituite.

Art. 53. Alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all'attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1.° Meccanica applicata alle macchine, ed Idraulica pratica; 2.° Macchine a vapore, e Ferrovie; 3.° Costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4.° Geodesia pratica; 5.° Disegno di macchine; 6.° Architettura; 7.° Mineralogia e Chimica docimastica; 8.° Agraria ed Economia rurale. -- Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse cattedre di Analisi e Geometria superiore, di Fisica-matematica, e di Meccanica superiore.

Digitized by Google

Art. 54. Nella Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di Torino e nell'Accademia di Milano potranno inoltre esser dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di letteratura e di filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di scienze a complemento delle altre Facoltà.

Art. 55. La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati nei regolamenti che, in esecuzione della presente legge, saranno fatti per ciascuna Facoltà (1).

CAPO III.

Del Corpo Accademico.

Art. 56. Il Corpo Accademico in tutte le Università è formato dai Professori ordinari, e, là dove vi sono, dai Dottori aggregati. -- Le persone che, senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono deputate a titolo di Professori straordinari, o ad un altro titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche uffizio accademico nella Università, non fanno parte di questo Corpo.

Sezione I.

Dei Professori ordinari.

Art. 57. I Professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio.

Art. 58. Vi sono due forme di concorso: il concorso per esame, ed il concorso per titoli. -- Il concorso per esame consta di una serie d'esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare. -- Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate, e d'altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59. Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una

(1) Questi Regolamenti furono approvati con R. Decreti (4379) 27 ottobre, (4383), 31 ottobre, (4401, 4403 e 4404) 7 novembre dell'anno 1860. Per gli studi teologici vige ancora il Manifesto del cessato Magistrato della Riforma (526) 8 ottobre 1805.

Digitized by Google

dall' altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l' una di tali forme. -- Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede d' essere iscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

Art. 61. Essi saranno intimati nelle sedi delle Università in cui avrannó avuto luogo le vacanze alle quali si vorrà provvedere. -- Non pertanto il Ministro potrà far intimare il concorso anche in altra città.

Art. 62. Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime. -- La Commissione consterà non meno di cinque membri e non più di nove, compreso almeno un membro del Consiglio Superiore che la presiederà.

Art. 63. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto è possibile, in pubblico e dinanzi alla predetta Commissione, alla quale saranno previamente stati sottoposti i titoli che costituiscono l'altra forma di concorso.

Art. 64. Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all' insegnamento cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico, come pure in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità.

Art. 65. Il merito del candidato che avrà concorso, in pari tempo, per esame e per titoli, sarà apprezzato complessivamente per le due forme.

Art. 66. I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi, coi motivi su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio Superiore. -- Questa relazione dovrà essere firmata dai membri della Commissione. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservaziorni che crederà opportune per ispiegare il proprio voto.

Art. 67. Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti; ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi de' suoi membri, non

Digitized by Google

compreso il presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante.

Art. 68. Le solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno esser fatte le domande di ammessione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito regolamento.

Art. 69. Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

Art. 70. Il numero dei Professori ordinari che potranno essere nominati in ciascuna Università, è fissato in ogni Facoltà come segue:

Università di Torino e di Pavia coll'Accademia di Milano.

Per la Teologia	N.°	6
Per la Giurisprudenza	»	10
Per la Medicina	»	11
Per le Scienze fisiche e matematiche compresa la Scuola d'applicazione	»	11
Per la Filosofia e le Lettere	»	10

Università di Genova.

Per la Teologia	N.°	5
Per la Giurisprudenza	»	8
Per la Medicina	»	9
Per le Scienze fisiche e matematiche	»	7
Per la Filosofia e le Lettere	»	4

Università di Cagliari.

Per la Teologia	N°	3
Per la Giurisprudenza	»	8
Per la Medicina	»	8
Per le Scienze fisiche e matematiche	»	6
Per la Filosofia e le Lettere	»	3

Istituto Universitario di Ciamberì.

Per la Filosofia e le Lettere	N°	6

Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da Professori straordinari e da incaricati speciali.

Digitized by Google

Art. 71. Gli stipendi dei Professori ordinari saranno regolati in ciascuna Facoltà in base all'annessa Tabella (B), salvo il disposto degli art. 73, 74 e 182.

Art. 72. Tutti questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio d'effettivo servizio. — Il quinquennio per questi aumenti non comincierà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione. — I Professori però che alla pubblicazione della presente legge conteranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento d'un decimo sulla norma de'nuovi stipendi. I Professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento de'nuovi stipendi, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati antecedentemente.

Art. 73. Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i Professori di cui all'art. 69, e di ritenervi quelli che sarebbe meno facile di surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metà. Questo accrescimento sarà fatto per Decreto Regio, previo parere del Consiglio Superiore. Il Decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento. A questo stesso fine e colle stesse riserve si potrà derogare alle norme prescritte all'art. 70.

Art. 74. La condizione di coloro tra i Professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento de' nuovi stipendi loro è favorevole. — Questi Professori non avranno diritto all'aumento di cui all'art. 72, se non se per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 75. Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di Professore in due diverse Facoltà. — Il titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una Facoltà diversa dalla sua; ma non avrà in quella, tanto rispetto allo stipendio, quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un professore straordinario. — Se egli è chiamato ad insegnare o dirigere esercizi scientifici o letterari in alcuno degli stabilimenti annessi all'Università di cui fa parte, avrà diritto, a meno che non vi adempia ad un dovere inerente alla sua cattedra, ad una conveniente indennità.

Digitized by Google

Art. 76. I Professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nell'ordine de'suoi studi, corsi regolari negli stabilimenti superiori d'istruzione secondaria classica o tecnica istituiti da questa legge. — Essi avranno in tal caso diritto ad un'indennità annuale; ma non vi assumeranno mai la qualità di professori addetti a questi stabilimenti.

Sezione II.

Dei Dottori aggregati.

Art. 77. I Dottori aggregati sono mantenuti nelle Università, nelle quali esistono attualmente. — La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà.

Art. 78. Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea. — L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio Superiore, dalla Facoltà.

Art. 79. Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto d'un concorso. — Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione, non eccederà mai quello di due.

Art. 80. Per l'aggregazione alla Facoltà di Filosofia e Lettere non si apriranno concorsi che nell'Università di Torino.

Art. 81. I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite, e colla maggior pubblicità possibile, per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Art. 82. Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del Preside della rispettiva Facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del Professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall'intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio. — Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più Professori, ciascuno di essi sarà chiamato

Digitized by Google

alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite.

Art. 83. A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunziare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 79 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 84. Non pertanto la qualità di Dottore aggregato potrà senz'altro essere conferita dal Re, ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà, a coloro cui può essere, a termini dell' art. 69, conferita quella di professore ordinario senza concorso.

Art. 85. I Dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i Professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e sono chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea. — Nel caso che mancassero Dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire nello insegnamento, o per entrare a formar parte della Commissione di esame, o finalmente per l'argomentazione, è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al Corpo accademico, ma a preferenza fra i liberi insegnanti.

Art. 86. I Dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'uffizio prestato nel supplire i Professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero esser chiamati ad esercitare.

Art. 87. Il Consiglio Superiore decide, sopra rapporto del Rettore dell'Università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pagarsi ai Dottori aggregati a titolo di supplenti dei Professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei Professori surrogati. — Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il Professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 88. Per ciò che concerne il diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni fra i Dottori aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto all'art. 74 in favore de' Professori che si trovano in un' analoga condizione relativamente ai loro stipendi.

Digitized by Google

CAPO IV.

Dei Professori straordinari.

Art. 89. I Professori straordinari sono nominati dal Ministro per dare nelle diverse Facoltà una parte degli insegnamenti ordinari, o per darvi gli insegnamenti di perfezionamenti speciali. — Questi Professori saranno scelti indistintamente fra i Dottori aggregati, o fra i privati insegnanti; nè si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate agli art. 64 e 69, e di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno venute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

Art. 90. I Professori straordinari cessano d'uffizio col finire dei corsi de'quali furono incaricati, e non possono riprenderli che per nuova nomina.

Art. 91. Il loro numero in ciascuna Facoltà non potrà oltrepassare quello dei Professori ordinari. — Nelle Facoltà tuttavia dove vi ha ordinariamente un gran numero di studenti, quello dei Professori straordinari potrà essere aumentato in ragione degli insegnamenti, che secondo i casi si crederà opportuno di dividere o duplicare.

Art. 92. Lo stipendio dei Professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinari. — L'ammontare degli stipendi dei Professori straordinari verrà fissato annualmente nel bilancio preventivo di caduna Università.

CAPO V.

Degli Insegnanti a titolo privato.

Art. 93. I Professori ordinari ed i Professori straordinari, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico. — I Dottori aggregati sono di diritto liberi

Digitized by Google

insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà, o ad essi attinenti.

Art. 94. Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio Superiore.

Art. 95. Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè Professori ordinari nè straordinari, nè Dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art. 96. L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente, può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare. A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 69, il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo avere sentito il parere del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

Art. 97. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, per poter acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. 98. L'esame consisterà: 1° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formar oggetto dell'insegnamento; 3° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico.— Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. 99. L'esame di cui all'articolo precedente, sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. 100. L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un'Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico. — La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste un'Università; ed in quelle dove havvi una sola Facoltà, dal Preside di essa.

Digitized by Google

Art. 101. Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

Art. 102. I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge, avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Art. 103. I corsi di cui nell'articolo precedente, non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dall'art. 112.

Art. 104. Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

CAPO VI.

Delle guarentigie concesse ai Membri del Corpo accademico.

Art. 105. Le qualità di Professore ordinario e di Dottore aggregato conferite in una Università a norma della legge sono a vita, e coloro che ne sono investiti non possono essere, salvi i casi di cui all'art. 106, nè sospesi, nè rimossi, nè comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 106. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo accademico, sono: l'avere, per atti contrarii all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle Autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

Art. 107. Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un Decreto di sospensione o di rimozione d'alcuno fra i membri del Corpo accademico che dietro giudizio conforme del Consiglio Superiore. — Il Consiglio Superiore, che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi de'suoi membri fra ordinari e straordinari, non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento del Consultore legale, e senza essersi prima aggiunti due delegati

Digitized by Google

della Facoltà alla quale appartiene l'incolpato. — Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio. — Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati della Facoltà non potranno ricusarsi a tale incarico se non se per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncierà il Ministro. — In ogni caso quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio, verranno surrogati sino al compimento dei due terzi. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono esser presi i surrogati. — L'incolpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese. — Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. 108. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nella Facoltà, nè è computato negli anni di servizio. — La rimozione importa privazione di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. 109. Nel caso in cui un Professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il Ministro, dopo aver sentito il Consiglio Superiore, può proporne al Re la collocazione in riposo. — In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di Emeriti, e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo.

Art. 110. Quando, indipendentemente dalle cause previste agli art. 106 e 109, un membro del Corpo accademico rinunzia al proprio uffizio, se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di Professore o di Dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o, con approvazione del Re, dalle rispettive Facoltà. — Il Professore ordinario che rinunzia al suo uffizio, può sempre assumere nella Facoltà cui appartiene, la qualità di Dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Art. 111. I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti ufficiali che non sono membri del Corpo accademico, o contro gli

Digitized by Google

insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al Ministro, il quale, sentito il Consiglio Superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 112. In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione d'insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali, e potessero provocare disordini. In caso d'urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore della Università nella città ove esso si trova, od al R. Provveditore se in altre città. Queste Autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni.

CAPO VII.

Degli Studenti e degli Uditori.

Art. 113. Vi sono nelle Università due ordini di Studenti: gli Studenti propriamente detti e gli Uditori.

Art. 114. Per essere iscritti a titolo di Studenti in una Facoltà conviene aver superata la prova degli esami di ammessione che aprono l'adito alla medesima. — Gli esami di ammessione avranno luogo in pubblico dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal Rettore dell'Università, presiedute da un Professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del Corpo accademico ed in parte di persone estranee a questo Corpo.

Art. 115. Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse Facoltà senz'essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di Studenti in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di Uditori.

Art. 116. L'iscrizione si farà ad ogni semestre. Le norme per essa saranno stabilite da un regolamento.

Art. 117. Ad ogni iscrizione semestrale è lecito agli Studenti ed Uditori d'iscriversi a qualunque Università dello Stato, comprese le Facoltà staccate di Milano e Ciamberì.

Art. 118. Gli Uditori però non possono mai esser ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà senza aver superata la prova richiesta per esservi iscritti a titolo di Studenti. L'Uditore che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, assumerà la qualità di Studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

Digitized by Google

Art. 119. Gli Studenti pagheranno ogni anno, all'aprirsi della Università, una tassa d'immatricolazione secondo le norme fissate nell'annessa Tabella (C). Il pagamento fatto in una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo Studente si trasferisca in altre. — Per gli Uditori questa tassa è del doppio della media delle diverse Facoltà. — Gli Uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno d'essere ammessi a frequentare qualche corso particolare nell'Università, saranno dispensati da questa tassa annuale.

Art. 120. L'Uditore regolarmente iscritto ad un corso di lezioni qualunque potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subìto esame mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Art. 121. Gli Studenti e gli Uditori pagheranno semestralmente, per ciascuno dei corsi per cui si faranno inscrivere nelle diverse Facoltà, una retribuzione che sarà fissata per ogni corso, secondo le norme specificate nell'annessa Tabella (D). Pei corsi a titolo privato in qualsiasi località non potrassi pagar meno dello stabilito pei corsi pubblici nella Università di Torino: resta facoltativo l'aumento al privato insegnante.

Art. 122. Lo Studente, che avrà pagato la retribuzione voluta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi iscrivere, e frequentarlo anche negli anni seguenti.

Art. 123. Gli Studenti che faranno constare di non esser in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati. — Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli Uditori, non sarà accordato che di anno in anno dal Ministro, sopra rapporto del Rettore, a quei soli Studenti che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. 124. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno assegnate agli insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno d'essi. — Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai Professori tanto ordinari quanto straordinari saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nel regolamento di ogni Facoltà, fra i Professori che per l'indole propria dell'insegnamento che loro è affidato, o pel breve stadio al medesimo assegnato, non possono avere che un ristretto numero di Studenti.

Art. 125. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'or-

Digitized by Google

dine degli studi che aprono l'adito al grado cui aspirano. -- Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servir di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi.

CAPO VIII.

Della Laurea dottorale, e degli Esami che vi si riferiscono.

Art. 126. La Laurea dottorale verrà conferita in tutte le Facoltà agli Studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico. — A quegli Studenti che, non avendo compiuto il corso d'una Facoltà necessario per ottenere la laurea, amano tuttavia ottenere un certificato degli studi universitari fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilasciata un' attestazione di *licenza* nelle materie a cui quegli studi si riferiscono.

Art. 127. Gli esami speciali per ogni laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado. — Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero dei Professori fra i quali è ripartita.

Art. 128. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali. — Tali esami generali sono in numero di tre, e consistono: — il primo in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo, senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali; — il secondo, in uno esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie; — il terzo in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in questi stessi insegnamenti.

Art. 129. I temi di tutti gli esami, tanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti a sorte dai relativi programmi d'esame, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente per la dissertazione e per le tesi che devono formare l'oggetto della disputa,

Digitized by Google

e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con ispeciali regolamenti per qualche particolare esame in alcuna Facoltà.

Art. 130. I programmi per gli esami speciali e per quelli generali saranno comuni a tutte le Facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università. — I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelti nelle varie parti degli insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono. — I temi pei programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gli insegnamenti che formano l' oggetto dei diversi esami speciali. — I programmi predetti saranno compilati da apposite Commissioni create dal Ministro, ed approvati dal Consiglio Superiore.

Art. 131. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello delle materie d' insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà esser dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle rispettive Facoltà.

Art. 132. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non dopo aver superati tutti gli esami speciali.

Art. 133. Gli esami tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università del Regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 134. Gli esami sono pubblici, ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni Facoltà.

Art. 135. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del Professore o di uno dei Professori incaricati dell' insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri membri; l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo accademico, ed a preferenza fra i privati insegnanti. — La presidenza d' ognuna di queste Commissioni apparterrà al Professore della materia intorno alla quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i Professori ordinari e gli straordinari. — Quando due o più Professori sono incaricati dell' insegnamento della stessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono esser attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativa-

Digitized by Google

mente a farne parte ed a presiederla. --- Nel caso che per un motivo qualunque il Professore cui è officialmente affidata la materia dell' esame non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

Art. 136. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei membri non compreso il presidente; tre dei quali saranno scelti tra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella Facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell' esame. --- La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della Facoltà. --- Alla Commissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l' ultimo degli esami generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie. --- Ove non vi sono Dottori aggregati, saranno scelti quattro privati insegnanti od altre persone esperte a scelta del Rettore.

Art. 137. I membri delle Commissioni, che debbono essere scelti fra gli insegnanti officiali, saranno designati dalle rispettive Facoltà; gli altri membri saranno nominati dal Ministro. --- Nei casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il Rettore dell' Università, ed in sua assenza il Preside della Facoltà, potranno far surrogare i membri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti.

Art. 138. Alla fine di ciascun esame, la Commissione dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo, si ritira, e, previa discussione sul merito dell' esame, approva o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

Art. 139. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno esser fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna Facoltà. --- Gli Studenti che avranno protratti i loro esami oltre il termine fissato dal regolamento delle rispettive Facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspirano se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

Art. 140. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale. --- Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea in alcuna delle Università italiane od in una Università estera di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti

Digitized by Google

gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall' obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano. --- Per le persone considerate all' art. 69 potrà darsi dispensa anche dagli esami generali: questa concessione verrà fatta con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio Superiore. --- Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno esser ammessi ai relativi esami.

Art. 141. Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all' esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffizi nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Art. 142. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammessione nelle diverse Facoltà, dovranno esser pagate dai diversi candidati, e le indennità che quindi dovranno assegnarsi ai membri delle rispettive Commissioni che non hanno a titolo di professori ordinari o straordinari un stipendio fisso nell'Università, sono regolate nella Tabella (E).

CAPO IX.

Delle pene disciplinarie.

Art. 143. Le pene che le Autorità universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti: — 1. L'ammonizione; — 2. L' interdizione temporaria di uno o più corsi; — 3. La sospensione dagli esami; — 4. L'esclusione temporaria dall' Università.

Art. 144. L'applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal Preside della Facoltà; quella della seconda, dal Rettore: le altre due debbono esser pronunziate dalla Facoltà. — L'applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle Autorità costituite nella Università: per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro.

Art. 145. Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato la immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Digitized by Google

Art. 146. La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità universitarie non si estende fuor della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

Art. 147. Con apposito regolamento saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle Autorità universitarie, e le forme da seguirsi nell'esercizio dei medesimi (1).

CAPO X.

Delle Autorità Universitarie.

Art. 148. La Direzione amministrativa e l'Ispezione accademica in ciascuna Università sono esercitate dal Rettore e dai Presidi.

Sezione I.

Del Rettore.

Art. 149. Il Rettore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato dell' Università.

Art. 150. La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorità ed ai diversi ufficiali ed impiegati d' ogni classe che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che la compongono.

Art. 151. Egli mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti le autorità e gli ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi alla Università. — A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso al Ministro.

Art. 152. Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de' propri doveri accademici. — Fa le opportune ammonizioni officiali ai trasgressori di questi doveri, e ne fa tener nota in opposito registro.

Art. 153. Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà ed ai membri del Corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all' ordine dei loro studi, e alla loro diligenza. — Mantiene in tutti gli stabilimenti universitarii l'osservanza della disciplina scolastica. — Conferma o,

(1) Questo Regolamento fu poi approvato con R. Decreto (4873) 20 ottobre 1860.

Digitized by Google

secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui. — Designa al Ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. 154. Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell'insegnamento, ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell'Università.

Art. 155. Pronunzia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai corsi ed all'ammessione agli esami. Pronunzia egualmente, salvo ricorso al Ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 156. Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà, come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. 157. Veglia alla conservazione delle fabbriche, delle biblioteche, de' musei, dei gabinetti, ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi che sono annessi all'Università.

Art. 158. Convoca il Corpo accademico, ne presiede le adunanze, e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. 159. Nelle diverse sue funzioni il Rettore è assistito dai Presidi delle Facoltà. — Il Preside anziano lo surrogherà nei casi d'impedimento.

Sezione II.

Dei Presidi delle Facoltà.

Art. 160. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i Professori ordinari o fra i Professori emeriti della rispettiva Facoltà. Stanno in uffizio tre anni, e sono rieleggibili. — Essi esercitano, subordinatamente al Rettore, nelle Facoltà cui sono preposti, e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intiera Università. — Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze, e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. 161. Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione

Digitized by Google

dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio Superiore. — Conosce dei falli che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 144', dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 143 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. — Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studi.

Art. 162. Sull'invito del Ministro o del Rettore, ognuna di esse prepara i progetti di regolamento, e dà tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti.

Sezione III.

Degli Ufficiali preposti all'Accademia di Milano ed all'Istituto di Ciamberì.

Art. 163. L'Accademia stabilita in Milano e l'Istituto di Ciamberì saranno retti da un Preside nominato dal Re colle norme sopraindicate all'art. 160. Egli eserciterà nell'Istituto a cui è preposto l'autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università.

Art. 164. Un Segretario nominato nella Facoltà dell'Istituto, farà presso il Preside l'uffizio dei Segretari delle Università. Potranno esservi aggiunti, a norma del bisogno, degl'impiegati inferiori.

Sezione IV.

Degli stipendi degli Uffiziali ed Impiegati addetti agli Stabilimenti universitarii.

Art. 165. Lo stipendio dei Rettori delle Università è regolato in base alla Tabella (A) annessa al titolo I di questa legge. Quello dei Presidi e quello degli altri Ufficiali saranno regolati a norma di quanto è stabilito dalla Tabella (B).

Digitized by Google

CAPO XI.

Disposizioni generali.

Art. 166. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi, e per essere chiamati, eletti od autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.

Art. 167. Non possono esser ammessi ai concorsi universitarii, nè eletti a far parte dei Corpi accademici, nè comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un uffizio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitarii, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un' amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l'interdizione, nè la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 168. Salve le eccezioni per la Facoltà di Teologia, per la quale nulla è innovato, e per alcune materie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, la lingua italiana è la lingua ufficiale dell' insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitarii, meno nelle scuole universitarie di Ciamberì dove la lingua ufficiale è la francese. — Tuttavia sarà fatta facoltà agli Studenti delle provincie dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri di valersi della stessa lingua francese, ed a questi ultimi anche della lingua latina, negli esami scritti ed orali che subissero in qualche stabilimento universitario italiano.

Art. 169. L' anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami, non computato quello necessario alle iscrizioni. L' epoca in cui dovrà aprirsi e quella in cui dovrà chiudersi, in ognuno degli stabilimenti, saranno determinate con apposito Decreto Regio. L' anno accademico è diviso in due semestri. I corsi quindi saranno semestrali.

Art. 170. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge. — Gli esami si fa-

Digitized by Google

ranno al cominciamento ed alla fine d'ogni anno accademico; ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni.

Art. 171. La divisa delle Autorità universitarie, dei Membri del Corpo accademico, e degl'Insegnanti in caduna Facoltà continua ad essere quale venne stabilita anteriormente a questa legge.

CAPO XII.

Disposizioni relative ad alcune Facoltà in particolare.

Art. 172. Sono conservate in Milano le cattedre: 1.° d'Astronomia presso l'Osservatorio astronomico; 2.° d'Archeologia e Numismatica presso il Gabinetto numismatico; 3.° di Paleografia e Diplomatica presso i regii Archivii; 4.° di Contabilità dello Stato già annessa alla Facoltà giuridica dell'Università di Pavia. Questi insegnamenti faranno parte dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

CAPO XIII.

Disposizioni diverse.

Art. 173. Lo stipendio dei Professori, cui è affidato l'insegnamento delle scuole universitarie secondarie nelle diverse città dello Stato, sarà regolato in base à quello che loro è assegnato attualmente.

Art. 174. Con Decreto Reale si potranno sopprimere quelle di tali scuole che fossero riconosciute poco vantaggiose. Per tale soppressione si richiede il voto conforme del Consiglio Superiore.

Art. 175. L'amministrazione e la dotazione de' Musei, dei Gabinetti, delle Biblioteche e degli altri Stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle Scuole universitarie, come altresì la loro organizzazione interna, saranno poste, avuto riguardo alle condizioni di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 176. Gli ordinamenti richiesti per l'esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi Decreti Regii.

Digitized by Google

CAPO XIV.

Disposizioni concernenti l'Università di Sassari.

Art. 177. L'Università di Sassari è soppressa (1). -- I redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono, saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l'istituzione degli stabilimenti inferiori e superiori d'istruzione secondaria e tecnica, che, a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella città di Sassari.

Art. 178. I titolari delle cattedre che vi sono stabilite, avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chiamati ad altre funzioni accademiche, ad uffizi nell'Amministrazione della pubblica istruzione, o ad altri uffizi pubblici, con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre. -- I beneficii ecclesiastici saranno, a tale riguardo, pareggiati agli uffizi pubblici.

Art. 179. Questi titolari potranno, per eccezione all' art. 63, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed a quelle fra le antiche che fossero per divenire vacanti. Essi sono di diritto privati insegnanti per le materie che professavano. -- Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative di professori delle Facoltà universitarie, essere nominati a professori nelle scuole universitarie secondarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure esser chiamati ad occupare i diversi uffizi dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 180. Quando taluno fra questi Professori, avendo le qualità e la idoneità legale richieste per le accennate funzioni ed uffizi, ne rifiutasse l'incarico, un tale rifiuto sarà considerato come una domanda di collocazione a riposo.

---

(1) A seguito di vivi reclami sollevati dalla Città di Sasssari, e della discussione avvenuta in Parlamento circa l'abolizione di quell'Università, con Legge (N° 4160) 5 luglio 1860 venne sospesa l'esecuzione degli art. 177 a 181 della presente Legge, ed autorizzato il Governo ad applicare anche alla Università di Sassari le discipline e le disposizioni stabilite nella Legge stessa per l'ordinamento degli studi universitari, senza eccedere però i limiti del complessivo ammontare dell'ultimo Bilancio del 1859.

Digitized by Google

Art. 181. Le norme dei tre articoli precedenti saranno osservate, in quanto lo consente la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei Dottori aggregati e degli uffiziali non soggetti a rielezione, e degli altri impiegati addetti alla soppressa Università di Sassari.

CAPO XV.

Disposizioni transitorie.

Art. 182. I Professori ordinari, i Dottori aggregati, gli Ufficiali non soggetti a rielezione, gli uffici dei quali sono conservati, che, all' epoca in cui questa legge sarà posta in esecuzione, si troveranno in attività di servizio, assumeranno senz'altro nei mutati ordini le loro nuove funzioni, con tutti i diritti che a queste sono annessi, quand'anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono richiesti per essere chiamati all'esercizio di tali funzioni. -- Le disposizioni precedenti si applicheranno parimenti a tutti gl' Impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

Art. 183. Nelle Facoltà ove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato all'art. 70, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà negli insegnamenti, che potranno esser affidati ad un altro Professore od a un Professore straordinario. -- Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome compresi nel termine normale quei Professori ordinari cui fosse affidato uno degli insegnamenti di cui all'art. 51.

Art. 184. I Professori che sotto il nome di Reggenti occupano alcuna cattedra in qualche Facoltà, saranno pareggiati ai nuovi Professori straordinari, ed, in eccezione al disposto di questa legge, potranno di più esser nominati Professori ordinari anche senza concorso. -- Agli attuali Professori sostituiti straordinari e supplementari saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato, ed ove concorrano in essi le qualità richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono esser dati da Professori straordinari. -- Gli Impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno diritto ad un assegnamento di aspettativa, o, secondo i casi, ad una indennità.

Art. 185. Gli Studenti che, a quest'epoca stessa, avranno già fatta la maggior parte degli esami precedentemente richiesti pel

Digitized by Google

grado cui aspirano, saranno dispensati dal dare saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero state novellamente introdotte nel programma delle rispettive Facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

Art. 186. In eccezione al disposto dell'art. 57 della presente legge, le nomine dei primi Professori ordinari dell' Istituto universitario di Ciamberì e per l'Accademia di Milano avranno luogo per nomina regia, previo parere del Consiglio Superiore.

Art. 187. Previa speciale autorizzazione del Ministro, saranno abilitati al privato insegnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano già abilitati o in parte o in totalità dalle Università di Pavia o di Padova.

TITOLO III.

Dell'Istruzione secondaria classica.

CAPO I.

Dello scopo, dei gradi e dell'oggetto dell' Istruzione secondaria.

Art. 188. L' Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi, mediante i quali s'acquista una coltura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 189. Essa è di due gradi, e vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

Art. 190. Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti: — 1. la Lingua italiana (e la francese nelle provincie dov' è in uso tal lingua); — 2. la Lingua latina; — 3. la Lingua greca; — 4. Istituzioni letterarie; — 5. l'Aritmetica; — 6. la Geografia; — 7. la Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191. Gli insegnamenti del secondo grado sono: — 1. la Filosofia; — 2. elementi di Matematica; — 3. la Fisica e gli elementi di Chimica; — 4. la Letteratura italiana (e la francese nelle provincie dov' è in uso tal lingua); — 5. la Letteratura latina;

Digitized by Google

— 6. la Letteratura greca; — 7. la Storia; — 8. la Storia naturale (1).

Art. 192. L'ordine, la misura e l' indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ciascun grado in apposito regolamento.

Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuno Stabilimento secondo le norme da determinarsi con un regolamento (2).

CAPO II.

Degli Stabilimenti in cui è data l' istruzione secondaria.

Art. 194. L' istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari sotto il nome di Ginnasi in tutte le città capo-luoghi di Provincia, od anche nelle città capo-luoghi di Circondario.

Art. 195. I Ginnasi sono di tre classi. Appartengono alla prima quelli che vengono istituiti nelle città, la cui popolazione eccede quarantamila abitanti: appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quindicimila abitanti: tutti gli altri appartengono alla terza (3).

Art. 196. I Ginnasi sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i Ginnasi assumono il titolo di Ginnasi Regii (4).

---

(1) Dopo la cessione della Savoia alla Francia l' insegnamento è dato in lingua italiana in tutti i pubblici Istituti.

(2) Negli Istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica è fondamento dell' istruzione e dell'educazione religiosa (Art. 10 Legge 22 giugno 1857).

(3) I Ginnasi regii di prima classe sono stabiliti nella città di Torino (Carmine, San Francesco da Paola, Monviso), di Genova, di Milano (Sant' Alessandro, Porta Nuova), e di Alessandria. Quelli di seconda classe sono nelle città di Bergamo, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Lodi, Novara, Pavia, Sassari, Asti, Casale, Cuneo, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Vercelli, Fossano, Mortara, Savigliano, Vigevano. Quelli di terza classe trovansi nelle città di Sondrio, Voghera, Acqui, Alba, Albenga, Alghero, Aosta, Biella, Bobbio, Iglesias, Ivrea, Nuoro, Oneglia, Ozieri, Pallanza, Sanremo, Susa, Tortona, Ventimiglia, Bosa.

(4) A termini dell'art. 26 del Regolamento annesso alle RR. PP. 23 luglio 1822, nei luoghi dove le scuole non trovansi stabilite in qualche pubblico edifizio, spetta alle Città il provvedere il locale per esse e per la congregazione; le spese di riparazione, manutenzione di esso, e degli utensili necessari sono pure sempre a carico delle stesse Città. Ed a senso dell'art. 18 del R. Decreto (1048) 4 settembre 1855, tocca eziandio alle Città la provvista de' globi terrestri e celesti, delle carte geografiche, e di tutti gli oggetti necessari all' istruzione.

Digitized by Google

Art. 197. I redditi propri dei Collegi Reali, come pure quelli dei Ginnasi ora esistenti, sono assicurati ai Ginnasi che li surrogano. L'ammontare di tali redditi viene annualmente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipii o dello Stato per la parte per cui questo o quelli sono chiamati a concorrere nella spesa di tali istituti.

Art. 198. Le somme per le quali lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei Collegi Reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrà concorrere nelle spese dei Ginnasi, distribuite fra i Circondari nei quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da attribuirsi per concorso agli studenti dei rispettivi Ginnasi che aspireranno a compiere i loro studi negli istituti dello Stato in cui si dà quest' istruzione.

Art. 199. L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai Ginnasi, denominati Licei, dei quali ve ne sarà uno almeno per caduna Provincia (1).

---

(1) Molti di quei Comuni che per lo passato avevano Collegio di studi classici compiuti, ed ora non poterono avere Liceo governativo, mostrarono di temere che la riforma degli studi mezzani o secondarii, quale è ordinata dalla Legge 13 novembre 1859, potesse loro tornare pregiudicievole. A combattere queste apprensioni il Ministro della pubblica istruzione credette conveniente diramare ai Sindaci dei Comuni la seguente Circolare (N° 84) sotto la data 19 agosto 1860:

« L'autore della Legge del 13 novembre 1859, nel porre mano alla riforma degli studi classici, non potè dissimulare a se stesso che, se malgrado delle più diligenti cure adoperate e dal Governo e dalle Provincie, essi non erano prosperosi, la cagione bisognava cercarla nel numero soverchio degli Istituti, e quindi nella difficoltà d'avere in ogni scuola eletti insegnanti, copia e ricchezza di gabinetti e strumenti, e tal frequenza di alunni da tener viva la fiamma della emulazione.

« Questo vizio capitale era già conosciuto e lamentato da parecchi anni, e perturbava tutto l'ordine dell' insegnamento; perchè gli allievi dei Collegi pervenendo alle Università insufficientemente istruiti forzavano l'alto insegnamento a discendere alla scarsa misura della loro capacità. Ciò abbassava altresì le prove e gli esami che si esigevano dai laureandi; ciò danneggiava la educazione scientifica dei giovani professori. Per la qual cosa sempre quando si offerse la opportunità di introdurre in Parlamento qualche disegno di riforma degli studi classici, il Governo non pose mai in dubbio la necessità di dover restringere il numero de' suoi Istituti, almeno per ciò che concerne l' insegnamento filosofico, a fine di ringagliardire quegli studi: e sempre quando, non potendosi ancora mettere in legge tali disegni, qualche Ministro osava per altri modi scemare il numero delle scuole classiche sparse non solo per le città, ma per le borgate, gli atti suoi erano benedetti da quanti portavano in petto verace amore alle cose dell' istruzione.

« Oltrechè l'introduzione fattasi tra noi degli studi che generalmente si appellano tecnici, fornendo a molti giovani una dottrina più appropriata alla loro indole ed ai

Digitized by Google

Art. 200. I Licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di

---

loro bisogni senza ricercarsi l' idioma latino e altre parti di letteratura, assottigliò d'assai il concorso degli alunni alle scuole classiche, le quali sole in addietro compartivano una istruzione alquanto superiore a quella delle scuole elementari.

« Queste considerazioni dovevano naturalmente guidare il Legislatore al doppio fine, di diffondere quanto è possibile le scuole elementari e le tecniche inferiori a benefizio del popolo, e per contrario di scemare gl' istituti del secondo grado di istruzione classica, facendone più vigorosi e quindi più efficaci e più fruttuosi gli studi.

« Ed in questo ultimo concetto, oltre all'esempio pôrto dalle nazioni più savie e civili, lo confortava quello delle Provincie lombarde, dove, se gli studi classici ebbero a mantenervi qualche fiore sotto l'uggia del principato straniero, ciò appunto si deve al picciol numero de' Licei ed alla loro bontà che dall'esser pochi proveniva.

« Con tali intendimenti venne dettato il titolo III della legge 13 novembre 1859.

« Era certamente a prevedersi che nell'attuarlo, come avvien sempre d'ogni riforma sostanziale, si urterebbero antiche abitudini, e che certi interessi municipali se ne dorrebbero. Alcuni Membri del Parlamento, mossi da sifatto pensiero, e forse ancora dal proposito di procrastinare ogni innovazione a quando si potesse fare una riforma per tutto il Regno italico, misero innanzi il partito se per avventura non convenisse soprassedere dall'eseguimento di quella parte di legge. Ma la pluralità non potè disconoscere che il differire questo riordinamento avrebbe riconfermato gl' inconvenienti antichi, posto in disordine la legislazione scolastica, allontanato il rialzamento generale di tutto il sistema insegnativo, e arretrato il paese dal segno a cui vuolsi che arrivi.

« Il Governo adunque, oltre all'obbligo che gli veniva dalla legge, era pure indotto dal tacito voto del Parlamento a riordinare le scuole ginnasiali e liceali giusta le discipline di quella.

« Quale concetto gli fosse scorta a distribuire secondo equità i benefizi dell' istruzione liceale governativa, ei già lo dichiarò. Egli prese a norma la popolazione delle Provincie, procurando ad un tempo di eleggere le sedi che gli parevano meglio opportune agli studi, e più atte a soddisfare i bisogni de' cittadini.

« Il Ministro sottoscritto però, nell'ordinare questi Istituti del grado medio o secondario d' istruzione classica, non intralasciò di attendere a quei Comuni che volessero del proprio aprire un Liceo, od avessero a rimanere colle sole scuole ginnasiali.

« Ai primi egli è disposto ad usare e procacciare tutte le maggiori agevolezze consentite dalla legge, sempre quando l'utilità di un Liceo comunitativo non possa contrastarsi, e che la sua spesa non faccia danno al mantenimento delle scuole elementari e tecniche. Egli però non cessa di credere che anche i Municipii elevandosi a quel concetto da cui fu guidato il Legislatore nel creare i Licei governativi, prima di risolversi avvertiranno se anche co' sacrifizi, a cui sarebbero disposti, potranno ottenere che gli studi riescano vigorosi ed utili quali si desiderano.

« Quanto agli altri lo scrivente spera che terranno il prudente consiglio di non determinarsi alla spesa di scuole classiche di primo grado, innanzi d' avere ponderatamente esaminato se per avventura non tornasse loro più proficuo lo aprire in-

Digitized by Google

quarantamila abitanti; alla seconda quelli instituiti nelle città con una popolazione eccedente le ventimila anime; gli altri alla terza (1).

---

vece scuole tecniche, per le quali il Governo continuerebbe ad assegnare i sussidi finora attribuiti alle scuole ginnasiali regie, o quegli altri che fu autorizzato a concedere in virtù della Legge del 16 maggio 1858. Nella quale disamina porranno mente a quel che è detto di sopra, cioè che le scuole tecniche, come oggi sono ordinate, oltre al condurre i giovani a molte carriere di studi e d'uffizi pei quali prima richiedevasi la conoscenza del latino, somministrano ancora un tutto insieme di dottrine utili e pratiche più che non possano le scuole ginnasiali, nelle quali naturalmente predomina l' insegnamento letterario. Il che vuolsi ricordare particolarmente ai giovani (e sono forse i tre quarti) che frequentano le scuole mezzane per ricevervi una tal quale dottrina, senza che poscia trovinsi in condizione di arrivare fino all'Università.

« Che se per ragioni peculiari, dedotte dagli interessi e dalle tendenze delle proprie popolazioni, fossero per dare la preferenza alle scuole ginnasiali, in tal caso il Ministro sottoscritto prega i Magistrati comunitativi a considerare se non fosse opportuna la creazione d' alcuni posti gratuiti per aiutare i migliori ingegni al compimento de' loro studi, e se non tornasse giovevole altresì lo aggiungere alcune scuole completive di matematica elementare e di fisico-chimica, di guisa che si fornisse agli alunni più eletti di che potere con breve insegnamento privato mettersi in riga cogli alunni de' Licei per superare l'esame di licenza e quello d'ammissione all'Università. Sifatte scuole completive avrebbero di sovrappiù il vantaggio di compiere più regolarmente e fruttuosamente la educazione dei molti giovani, i quali non possono trascorrere l'arringo universitario, e di conservare ai Convitti la piena loro efficacia educativa, imperciocchè potrebbero custodire ed allevare i giovani insino all'età in cui si suole richiamarli alle loro case o inviarli alle Università.

« Che se alcuni dei predetti Comuni potessero ad un tempo aprire e mantenere scuole ginnasiali e tecniche, il Governo, oltre al concedere i sussidi sopraccennati, cercherà come agevolare il passaggio dalle une alle altre, ed anche come scemare la spesa, procurando che almeno in parte gli stessi professori dispensino l'insegnamento in ambe le scuole.

« Similmente il Governo adoprerà ogni diligenza perchè sieno dal Parlamento stanziati gli assegnamenti con che venire all'aiuto dei Comuni che provvederanno largamente ai bisogni dell' istruzione elementare e mezzana, e promoverà l' istituzione di scuole completive aggregate ai Ginnasii e di posti gratuiti di studio a benefizio dei migliori ingegni nell'alto insegnamento classico o tecnico.

« Dalle quali dichiarazioni, che lo scrivente prega la S. V. di partecipare al Consiglio cui Ella degnamente presiede, codesto Municipio rileverà come il Governo, mentre intende con tutte le forze a migliorare gli studi classici del grado superiore, non dimentica però gl' interessi ed i bisogni dei Comuni che ne rimarranno privi, poichè si studia con ogni sollecitudine di rendere questa privazione meno pregiudiziale e meno penosa. »

(1) I Licei regii di prima classe sono stabiliti a Torino (Carmine, San Francesco da Paola), a Genova, a Milano (Sant'Alessandro, Porta Nuova), e in Alessandria. Quelli di seconda classe trovansi a Casale, Cuneo, Bergamo, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Pavia, Sassari, Novara, Lodi e Vercelli. Quelli di terza classe sono a Sondrio, Ivrea, Mondovì, Sanremo, Savona.

Digitized by Google

Art. 201. Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all' insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti.

CAPO III.

Dei Professori e degli Istitutori.

Art. 202. Vi saranno tanto nei Ginnasi quanto nei Licei due ordini di Professori, i *Titolari* cioè ed i *Reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione d' ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Art. 203. Nei Ginnasi saranno cinque Professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di titolari. -- Nei Licei saranno sette Professori, a quattro dei quali potrà esser conferita la predetta qualità di titolari. -- A compire il numero dei Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei titolari che vi possono esser nominati, saranno chiamati Professori reggenti.

Art. 204. Gli insegnamenti dell'Aritmetica, Geografia e Storia saranno divisi senza distinzione d'ordine fra i Professori; e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad Istitutori od Incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di professore titolare o reggente.

Art. 205. Ne' Licei e nei Ginnasi Regii i Professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibili a tale uffizio. -- Gl' insegnanti degli altri istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive Rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibili a tale uffizio. La nomina dovrà riportare l' approvazione del R. Provveditore, sentito il Consiglio provinciale per le scuole, ed esser in seguito notificata al Ministro per la conferma.

Art. 206. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell' insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso d' un altro titolo legale, da cui consti dei loro

Digitized by Google

studi e della loro capacità circa le materie del concorso (1). Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

ART. 207. Il concorso viene intimato per Decreto ministeriale, ed ha luogo per esami o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli art. 58, 59 e 60 intorno ai concorsi universitari, salve le diverse norme che per i Professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento (2). -- Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal Ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro membri almeno, non compreso il presidente, nominati dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell' insegnamento delle medesime.

ART. 208. La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della Provincia, nella circoscrizione della quale il concorso avrà luogo. -- Se si tratta d' un concorso intimato in un Liceo, ne farà parte il Preside del Liceo stesso.

ART. 209. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito, esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudicio di lei intorno all' idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole, a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge; quando nulla emerga in contrario, esso trasmette il tutto al Ministro, il quale, col parere del Consiglio Superiore dichiarante il merito relativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re.

---

(1) Per la laurea in Filosofia, V. il R. Decreto 10 settembre 1851; per la laurea in Fisica, in Storia naturale ed in Chimica, V. il R. Decreto 17 settembre 1856 (alle materie d'insegnamento del 2.o anno del corso di Storia naturale s'aggiunse poi la Botanica, in base al R. Decreto 9 ottobre 1854); per la laurea in Lettere, V. il R. Decreto 3 ottobre 1851; per il grado d'Ingegnere idraulico ed Architetto civile, V. i Regolamenti pubblicati col Manifesto 4 ottobre 1847, e col R. Decreto 4 novembre 1851; e per il grado di Professore di Grammatica latina *(a)*, V. R. Decreto 10 settembre 1851. V. inoltre il Regolamento per la Facoltà di filosofia e lettere approvato con R. Decreto 7 novembre 1860, e il Regolamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali approvato con R. Decreto del giorno stesso.

(2) V. nella Parte 2.a del présente CODICE il Regolamento pel concorso alle cattedre vacanti nei Licei e nei Ginnasi, approvato con R. Decreto (4291) del 18 agosto 1860.

(a) Non sono ammessi ad insegnare nelle scuole inferiori di latinità (1.o e 2.o anno del Corso ginnasiale) se non coloro che abbiano riportate le patenti di Professore di Grammatica (R. Decreto 10 settembre 1851, art. 8).

Digitized by Google

Art. 210. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori ne' Licei gli uomini che per opere scritte o per buone prove nell'insegnamento saranno venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211. In eccezione alla stessa regola, il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno de' Licei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

Art. 212. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo d' un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per esser ammessi al concorso. -- Colle stesse norme sarà provveduto agli insegnamenti vacanti nell' intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelli in cui sarà mestieri surrogare i Professori che ne sono incaricati. -- A queste surrogazioni sarà applicato quanto è disposto dall'art. 87 in ordine a quello dei Professori addetti alla Facoltà.

Art. 213. I Professori reggenti pe' Licei e pei Ginnasi regii saranno nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipi, e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso. -- Questi Professori sono nominati per un tempo determinato, che non può eccedere tre anni: essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 214. Gl' Istitutori e Incaricati di cui all'art. 204, saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle Autorità a cui compete la nomina dei Reggenti.

Art. 215. Gli stipendi dei Professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nelle Tabelle (F) e (G). -- Questi stipendi si accresceranno d' un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. Le norme prescritte agli art. 72 e 74 saranno applicabili anche a questi titolari (1). -- Gli stipendi dei Reggenti saranno

---

(1) È applicabile agli stipendi ed alle pensioni di riposo dei professori la Legge 28 maggio 1852 sulla ritenuta e sovratassa imposta sugli stipendi dei pubblici funzionari.

Giusta questa Legge, l'intiero stipendio e i maggiori assegnamenti degli impiegati

Digitized by Google

regolati in conformità delle stesse Tabelle, ma non avranno l'accrescimento preaccennato (1). — Oltre al diritto alla pensione che i Professori titolari ed i reggenti conservano a norma delle vigenti leggi (2), saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei

---

civili, degli uffiziali ed altri impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta e sovratassa nelle proporzioni seguenti:

Sino alle	lire 2500	L.	3 per 0|0
per la somma dalle	» 2501 alle 5000	»	4 per 0|0
id.	» 5001 alle 12000	»	5 per 0|0
per ogni maggior somma		»	6 per 0|0

Di questa imposta s'intende riscosso a titolo di sovratassa temporaria l'uno per cento, e il resto a titolo di ritenuta (art. 1). — Le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato vanno soggette dalle lire 500 alle 1000 ad una tassa di lire 10; dalle lire 1001 ad oltre, ad una tassa del 2 e 1\|2 per 0\|0 (art. 4).

(1) A coloro però che, già essendo professori effettivi, sono nominati ad un posto di reggente conservando la loro qualità di professori titolari, si accorda l'aumento.

(2) Le pensioni dei Professori delle R. scuole sono regolate secondo le norme dei RR. Biglietti 30 giugno 1832 e 14 ottobre 1834, del seguente tenore:

1. Le pensioni di ritiro per li professori e maestri di tutte le scuole regie dipendenti dal Magistrato della Riforma al di qua dai monti e colli, sono fissate nelle proporzioni che seguono: dopo 10 anni d'insegnamento la pensione di ritiro sarà ragguagliata ad un quinto dello stipendio; dopo 16 anni ai tre decimi; dopo 20 anni ai due quinti. Crescerà quindi di un ventesimo per ciascun anno dai 21 ai 32. Non potrà in verun caso essere superiore alla totalità dello stipendio di prima classe.

Nel fissare l'ammontare della pensione di ritiro si prenderà per base lo stipendio di cui godeva l'impiegato due anni prima dell'epoca in cui viene dispensato.

Oltre la durata dell'insegnamento fissata come sopra, è necessario il concorso di grave indisposizione, ovvero di età avanzata, che impedisca l'ulteriore esercizio dell'impiego.

Il numero d'anni d'insegnamento fatto precedentemente nelle scuole pubbliche superiori conta per una metà nella fissazione della pensione di ritiro a favore soltanto di coloro che avranno poi insegnato nelle R. scuole almeno per cinque anni.

2. Ai professori e maestri che godono di qualche pensione sulle Regie Finanze o sull'Economato generale, sarà questa computata per li due quinti nelle pensioni di ritiro.

Qualora per altro l'ammontare della pensione di ritiro fosse minore di quello della pensione sulle Regie Finanze o sull'Economato generale, si farà invece la deduzione di due quinti della somma fissata secondo le norme dell'articolo precedente.

Queste deduzioni non avranno luogo nel caso in cui la pensione di ritiro non oltrepassi il quinto dello stipendio.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle scuole affidate a Corporazioni religiose, nè ai Religiosi che appartengono a conventi dotati.

Per i professori e maestri delle scuole R. poste oltre monti e colli sono in osservanza le disposizioni date da S. M. il 24 ottobre 1823.

4. Non si accorderà pensione di ritiro pel servizio prestato da quei professori e

Digitized by Google

loro orfani le norme stabilite per gli altri Impiegati civili dello Stato (1).

---

maestri delle R. scuole, i quali essendo dal Magistrato destinati alle scuole di altro collegio rifiutassero di traslocarvisi.

L'insegnamento fatto nelle pubbliche scuole *(scuole comunali)* dopo di avere insegnato nelle scuole R. si computa per intiero allora soltanto che l'impiegato è traslocato dalle Regie alle pubbliche scuole pel bisogno e pel bene del servizio (Deliber. del Magistrato della Riforma 13 giugno 1826).

Nella durata del servizio per la pensione di ritiro si computano gli anni passati in riposo per motivi di salute (Deliber. del Magistrato sudd. 30 novembre 1836).

Le riferite disposizioni, la cui applicazione era dapprima ristretta alle scuole poste nel Distretto accademico di Torino, vennero poi estese a quelle dei Distretti accademici di Genova, Cagliari e Sassari col R. D. 12 settembre 1852.

Le pensioni di ritiro pei professori e maestri delle scuole pubbliche sono regolate dal R. Viglietto 28 luglio 1835, e sono fissate come segue:

Nelle città di scuole Regie ai maestri di latinità inferiore . .	L.	380
Nelle città di collegi pubblici, ai professori di filosofia, retorica e umanità	»	420
Nelle stesse città ai maestri di grammatica ed a quelli di latinità inferiore	»	340
Nelle altre città e terre ai maestri di scuole comunali di latinità . .	»	300

Queste pensioni, a termini del suddetto R. Viglietto, art. 2., si accrescono di lire 80 a pro dei settuagenari.

È a queste pensioni applicabile il disposto che si è sovra riferito al num. 2. (Ord. Sovrano 1 ottobre 1838).

Oltre la durata nell'insegnamento delle scuole di latinità per trent'anni almeno, si richiede per la concessione della pensione di ritiro ai professori e maestri di scuole comunali l'impedimento di continuare nell'insegnamento per avanzata età o per infermità, e che essi non abbiano altro impiego lucrativo con cui provvedere al loro conveniente sostentamento.

Le disposizioni del R. Viglietto 30 giugno 1832 per le pensioni di ritiro sono applicabili agli Ispettori delle scuole secondarie (art. 4. R. D. 17 aprile 1853).

Agli altri uffiziali della pubblica istruzione sono applicate le disposizioni del R. Brevetto 21 febbraio 1835, relativo alle pensioni di riposo degli impiegati civili.

Nelle provincie lombarde, secondo le leggi ivi ancora vigenti, i professori dei Licei Regii, che dopo tre anni di servizio debbano cessare dallo insegnamento, hanno diritto ad un anno di soldo; dopo dieci anni ottengono una pensione eguale al terzo dello stipendio; dopo venticinque anni la pensione è eguale alla metà; dopo quaranta alla totalità del soldo. I professori dei ginnasi Regii dopo tre e dopo dieci anni di servizio hanno diritto allo stesso trattamento dei professori dei Licei; dopo quindici anni ottengono la pensione eguale alla metà del soldo; dopo trent'anni la pensione è eguale alla totalità dello stipendio.

Il servizio prestato nelle scuole comunali si computa per intiero nella pensione, semprechè il Comune abbia adottato pe' suoi impiegati le direttive degli ufficiali regii.

Le vedove hanno diritto al terzo della pensione che sarebbe dovuta al marito, purchè questo terzo non sorpassi le 1000 lire austriache (ital. ll. 864 20).

(1) Il R. Brevetto 21 febbraio 1835 dispone per le pensioni delle vedove e degli orfani degli Impiegati civili quanto segue:

« Art. 14. Ci riserviamo del pari di accordare alle vedove che giustifiche-

Digitized by Google

Art. 216. I Titolari de' Ginnasi o dei Licei non possono essere nè sospesi nè rimossi dai loro uffici se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, e per le cause che a tenore dell'art. 106 possono dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei membri dei Corpi accademici. — Il Ministro non sottoporrà alla firma Regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è imputato, il Consiglio Superiore, il quale non emetterà il suo parere se non dopo aver esaminati i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l'accusato. — Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro uffizio, ai Reggenti.

Art. 217. Ogniqualvolta per una delle cause precitate un Professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il Ministro potrà pronunziare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva d'attendere il parere di cui all'articolo precedente, prima di proporre al Re una decisione definitiva. — In caso d'urgenza, i Provveditori, ciascuno per gli stabilimenti che sono nella sua Provincia, i Municipi pei rispettivi loro Ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasi od i Presidi de' Licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli stabilimenti cui sovrintendono, ai Professori od ai Reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

---

ranno non avere mezzi di sussistenza proporzionati alla loro condizione, una parte della pensione di ritiro che sarebbe stata concessa al loro marito, con che però la pensione abbia a cessare passando la vedova a seconde nozze.

Tale assegnamento non eccederà il terzo della pensione che spetterebbe al marito, e non Ci verrà proposto se non per quelle vedove, il cui matrimonio abbia avuto luogo prima che il marito entrasse al servizio, o esso durante, colla permissione d'ora in poi dal capo del rispettivo Dicastero, qualora abbiasi da tale matrimonio prole vivente; e questa non esistendo, purchè il matrimonio come sovra contratto, abbia avuto luogo quindici anni prima della morte del marito.

« Art. 15. I figliuoli orfani degli stessi impiegati morti in attività di servizio o già provveduti della pensione di riposo, saranno, durante l'età minorenne ove si trovino in istrettezze, anche favoriti da Noi con eguale assegnamento e con le medesime regole, cessando però la porzione di ciascuno di essi divenuto maggiore.

« Lo stesso favore sarà pure accordato: 1. ai figli degl'impiegati defunti, qualora la loro madre passi ad altre nozze, oppure volontariamente gli abbandoni; 2. alla prole orfana di primo letto, qualora la pensione non possa, per le disposizioni del presente regolamento, competere alla matrigna.

« Non convivendo i figli di primo letto colla matrigna, la quale avesse ottenuto la pensione, verrà la medesima divisa tra questa e quelli per giusta metà ».

Digitized by Google

Art. 218. I Professori titolari de' Ginnasi e de' Licei che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai Professori ordinari delle Università all'art. 109, potranno colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

CAPO IV.

Degli Studenti, degli esami, e delle pene disciplinarie.

Art. 219. Per esser ammessi a titolo di alunni in un Ginnasio od in un Liceo, conviene sostenere l'esame di ammessione richiesto per essere inscritti nella classe in cui si chiede di entrare. — Per l'ammessione alla prima classe ginnasiale si richiede che l'alunno sostenga l'esame su tutte le materie che s' insegnano nelle quattro classi elementari.

Art. 220. Gli esami d' ammessione alle diverse classi de' Ginnasi avranno luogo con norme comuni in ogni Ginnasio dinnanzi ad una Commissione di quattro membri eletti dal Direttore dell'istituto, che ne avrà la presidenza. — Gli esami di ammessione alle diverse classi de' Licei, avranno parimente luogo con norme comuni in ogni Liceo dinanzi ad una Commissione composta del Preside dell'istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro membri scelti annualmente, sia nell'istituto, sia fuori del medesimo, dal Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 221. Gli esami di promozione da una classe all' altra nei due ordini di istituti avranno luogo coll'assistenza dei Professori della classe superiore. — Le promozioni ottenute in un Ginnasio o in un Liceo aprono l'adito alle stesse classi negli stabilimenti che sono del medesimo ordine.

Art. 222. La frequentazione dei corsi, tanto nei Ginnasi quanto nei Licei, è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici, o quelli, il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi, saranno dispensati dal frequentare l' insegnamento religioso e dall' intervenire agli esercizi che vi si riferiscono. — Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai Direttori od ai Presidi di questi stabilimenti (1).

---

(1) V. l'art. 70 del Regolamento 22 settembre 1860 sulle scuole secondarie, infra riportato.

Digitized by Google

ART. 223. Al termine d' ogni anno accademico vi sarà in ciascun Ginnasio regio o parificato un esame di licenza per gli alunni dell' ultima classe. Tale esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore, e nominata annualmente dal Provveditore. — Agli studenti che avranno superato quest'ultimo sperimento, sarà dato un certificato di licenza, che varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l' adito ai Licei, e per poter concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede la prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

ART. 224. Gli studenti che saranno muniti di questo certificato, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dei Licei, quandanche non avessero potuto superare la prova dei relativi esami di ammessione; non potranno però esservi ammessi agli esami di promozione da una classe all' altra senza aver superata questa prova.

ART. 225. Un esame di *licenza* al termine d' ogni anno accademico avrà parimenti luogo nei Licei pei giovani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno gli studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli uffizi pubblici in cui si richiede l' idoneità che si acquista nei Licei (1).

ART. 226. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasi e nei Licei anche i giovani che non avranno fatto i loro studi in simili stabilimenti.

ART. 227. Gli esami saranno individuali, e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine (2). Ogni esame consterà sempre di esercizi scritti ed orali.

ART. 228. Entrando nei Ginnasi e nei Licei, gli alunni pagheranno una tassa per l' esame di ammessione, quindi ogni anno un minervale, infine una tassa per l'esame di licenza, il tutto in conformità della Tabella (H). — Le tasse per gli esami di ammessione e di licenza saranno doppie per gli esaminandi che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione (3), o da quelli che a norma

(1) V. l'art. 8 del cit. Regolamento.

(2) V. nella Parte 2.ª del presente CODICE i Programmi per le Scuole mezzane o secondarie, approvati dal Ministero.

(3) Cioè di stabilimenti Regii.

Digitized by Google

di questa legge sono loro pareggiati. — Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esami. — Le disposizioni dell'art. 123 concernente gli studenti meno agiati inscritti alle Facoltà, sono applicabili agli alunni de' Ginnasi e de' Licei (1).

Art. 229. Le pene disciplinari che le Autorità preposte ai Ginnasi ed ai Licei potranno pronunciare per il mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume, sono le seguenti, da graduarsi con apposito regolamento: — 1° l'ammonizione; — 2° la sospensione dai corsi, dagli esami di promozione, e dagli esami di licenza; — 3° l'espulsione dall' istituto. — Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all'Autorità immediatamente superiore a quella che l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole. — Il Ministro potrà mitigare le pene, per le quali saranno esauste le vie di ricorso. — Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà esser ammesso in nessuno degli stabilimenti instituiti da questa legge senza speciale decreto del Ministro (2).

CAPO V.

Delle Autorità proposte alla direzione de' Ginnasi e de' Licei.

Art. 230. La direzione di ciascun Ginnasio è affidata ad un Direttore; quella di ciascun Liceo ad un Preside, scelti fra le persone che per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell' insegnamento saranno riputati idonei a tali uffizi. — I Direttori dei Ginnasi sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dall' istessa Autorità o Rappresentanza cui spetta la nomina dei Professori titolari. — Questi ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione o la loro conferma non sia stata approvata dal Ministero. — I Presidi dei Licei sono nominati dal Re.

Art. 231. I Direttori dei Ginnasi ed i Presidi dei Licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipii o

(1) V. per le dispense dalle tasse d' esame e d'iscrizione gli art. 87 e 88 del cit. Regolamento per le scuole secondarie.

(2) V. l'art. 75 del cit. Regolamento.

Digitized by Google

Rappresentanze provinciali per quanto tocca la parte che a questi compete, saranno subordinati, per tutto ciò che concerne l' esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, al Provveditore degli studi.

Art. 232. Il Direttore d' un Ginnasio non può contemporaneamente essere professore o reggente. — Nei Ginnasi di 2ª e di 3ª classe egli dovrà supplire pei Professori mancanti. Tale sostituzione non potrà eccedere una quindicina di giorni. — Nei Ginnasii di 1ª classe vi sarà un Vice-direttore specialmente incaricato delle supplenze. — Il Preside del Liceo non può avere alcun insegnamento, e non sarà tenuto ad alcuna supplenza.

Art. 233. Gli stipendi dei Direttori e dei Presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono a norma delle Tabelle (F) e (G).

Art. 234. I doveri degli Impiegati dell'ordine inferiore addetti ai Ginnasi ed ai Licei saranno determinati in via regolamentaria. — Gli stipendi di quelli de' Licei saranno stabiliti nei limiti della Tabella.

CAPO VI.

Dei Convitti nazionali, e dei Convitti comunali (1).

Art. 235. I Convitti annessi agli attuali Collegi nazionali delle antiche provincie sono conservati sotto il nome di Convitti nazionali. — Nelle nuove provincie poi assumeranno il titolo di Convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato. — Essi saranno separati, in quanto all' amministrazione ed alla direzione loro interna, dai Ginnasi e dai Licei istituiti a norma di questa legge.

Art. 236. Gli alunni dei Convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei Ginnasi e dei Licei quando non abbiano scuole proprie interne; e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri Studenti.

---

(1) V. nella Parte 2 a di questo Codice il Regolamento pei Convitti nazionali in data 25 agosto 1860.

Digitized by Google

Art. 237. Nell' interno dei Convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali.

Art. 238. La direzione dei Convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone, che pel sapere, per l' esperienza nell' educazione della gioventù, e per l' elevatezza del carattere sembreranno più idonee a tale uffizio. --- Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'art. 230 per ciò che concerne i Presidi dei Licei.

Art. 239. Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipii i Convitti comunali annessi agli attuali Collegi Reali, ed instituirsene dei nuovi in ciascuno dei Comuni dove a termini della presente legge può essere eretto un Ginnasio. --- Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all' ispezione cui sono sottoposti tutti gli istituti di scuole secondarie. --- I Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipi colle norme stabilite all'art. 230 per ciò che concerne l' elezione dei Direttori preposti ai Ginnasi.

CAPO VII.

Delle Scuole secondarie municipali.

Art. 240. I Municipi che non sono compresi nella categoria di quelli, in cui dovranno essere eretti i Ginnasi, avranno facoltà di istituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l' insegnamento ginnasiale. --- Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo d'aver fatto constare al Ministro d' essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d' istituire e di mantenere in piena attività (1).

Art. 241. Potranno egualmente i Municipii, dove esiste un Ginnasio, aprire un istituto in cui sia dato l' insegnamento de' Licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo aver fatto constare al Ministro di avere, a termini del capo II del tit. IV della presente legge, istituite le loro scuole tecniche (2).

---

(1) Debbono cioè aver istituito le quattro classi elementari maschili e femminili. V. infra l'art. 321.

(2) Prevalendosi delle facoltà concesse dal presente articolo, e vedendo frustrate le loro speranze d' avere un Liceo governativo, parecchi Municipii iniziarono pra-

Digitized by Google

ART. 242. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori. —

---

tiche presso il Governo per aprire, a proprie spese, istituti liceali. Il Ministero, basato sulle ragioni che consigliarono la limitazione del numero degli stabilimenti governativi d'istruzione secondaria superiore, e richiamandosi alle considerazioni già svolte in precedente Circolare 12 agosto 1860 *(a)*, credette colla seguente recentissima Circolare 5 novembre 1860 (N° 90) d'invitare i suddetti Municipii a ben ponderare l'opportunità e l'attuabilità di tali loro deliberazioni, mettendo loro sott'occhio gli inconvenienti che agli interessi del Comune ed a quelli stessi della pubblica istruzione sarebbero per risultare da un numero sproporzionato d'istituti liceali.

« Sebbene per effetto della Legge 13 novembre 1859, l'insegnamento classico superiore venga dato in pochi istituti a paragone del gran numero dei Collegi nei quali era dispensato prima, tuttavolta i Municipii sonosi posti in gara per fondare scuole liceali proprie, incontrando per ciò non leggieri spese, e ponendosi nella necessità di superare gravissimi ostacoli. Da un lato il Governo non può se non grandemente lodare lo zelo spiegato dai Municipii, e la prontezza con la quale si sobbarcano a nuovi sacrifizi nell'intendimento di giovare agli studi de'loro concittadini. Ma d'altro lato incombe al Governo eziandio il debito d'invitare essi Municipii ad attentamente osservare se il proposito loro sia per riuscire il più conveniente e il più utile È noto ad ognuno che a mala pena il Governo stesso giunge a procurarsi Professori sufficienti a quel più alto insegnamento che la legge del 59 vuole impartito ne' Licei. Quanta più difficoltà debbono incontrare i Comuni, ai quali è impedito di recare ai proprii maestri tutte le guarentigie e i vantaggi che porge lo Stato ai suoi ufficiali!

« Spesso poi accade che i Municipii a scanso di spesa affidano a un sol Professore parecchi insegnamenti, pei quali non ha sufficienza o di perizia o di tempo; dal che può nascere, ed anzi nascerà del sicuro, che sia impossibile agli alunni di que' Licei di gareggiare con gli altri uscenti dalle scuole governative; di quindi il pericolo d'essere quasi tutti esclusi dalla Università per non aver potuto reggere alla prova degli esami di licenza o degli esami di ammessione.

« Tal altra volta s'ingegnano di profittare dei Professori governativi, impiegandoli nelle proprie scuole con piccioli emolumenti. La qual cosa non è consentita dalla legge, salvo che per via d'eccezione, e in risguardo unicamente delle scuole tecniche.

« D'altra parte è bisogno di ricordarsi che ne' Collegi testè cessati il numero degli alunni i quali pervenivano all'ultimo anno di filosofia, era sempre molto scarso. Oggi tornandosi a moltiplicare con poca prudenza i Licei comunitativi, tornerà similmente a scemare quel numero. E v'ha eziandio altre ragioni per credere che il fatto dovrà necessariamente avverarsi dappertutto ed in poco tempo. Le scuole e gl'istituti tecnici che vannosi di mano in mano stabilendo, non possono non diminuire la copia dei giovinetti avviati al corso classico. Si aggiunga che la maggior difficoltà in esso introdotta, e la maggior quantità delle materie insegnatevi, debbe alla lunga influire altresì sul numero degli allievi, come v' influirà senza meno l'aumento delle tasse nelle scuole medie e nelle Università. Posto pertanto che i

(a) Sovra riportata in nota all'art. 199 della presente Legge.

Digitized by Google

Per l' elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all' insegnamento nei medesimi, si seguiranno le norme stabilite dall' art. 213.

Art. 243. Gli studi fatti negli istituti comunali d' istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei Ginnasi e nei Licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammessione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami di ammessione nelle Facoltà universitarie, semprechè nei predetti Stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gli istituti Regii corrispondenti.

CAPO VIII.

Degli Istituti appartenenti a Corpi morali, e degli Stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 244. Gli Istituti di qualsivoglia denominazione con Convitto (1) o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone, ai quali corre legalmente l' obbligo di dare in tutto od in parte l' istruzione secondaria, e che non sono contemplati all'art. 261, saranno sottoposti

---

giovani capaci di profittare delle scuole liceali comunitative sieno per essere sempre più pochi, certo i Municipii si atterrebbero a partito più sicuro e di maggior risparmio spendendo in parecchie borse porzione della moneta assegnata alla fondazione di un Liceo, e distribuendo quelle ai giovinetti che avessero fatto buona prova nelle scuole ginnasiali e nelle scuole tecniche, mandando gli uni ne' Licei governativi e gli altri negli Istituti tecnici.

Ad ogni modo, il Governo rispettando sempre le deliberazioni dei Municipii quali che sieno, quando non escono dai termini della legge, si reputa in obbligo di avvertirli dei sopraccennati pericoli, e deplora la tenacità con la quale parecchi fra essi procurano di far sussistere nella breve cerchia delle loro città ogni sorta di studii, mentre sarebbe utilissimo il saperli scegliere, e adattare alla propria fortuna ed ai veri e più generali bisogni del popolo Le quali cose furono già notate e scritte distesamente nella Circolare 12 agosto, ed ora si replicano con viva istanza e con fiducia di maggior frutto.

« Accolga, Signore, questa serie di considerazioni come prova del gran desiderio che ha il Ministro scrivente di veder ampiamente fruttare lo zelo e l'attività dei Comuni nell'opera tanto necessaria e tanto difficile della istruzione. »

(1) S' intende aperto Convitto ogniqualvolta si ricevono nella stessa casa più di quattro fanciulli o studenti per educarli ed istruirli (Art. 87 del Regolamento appr. con RR. PP. 23 luglio 1822).

Digitized by Google

in quanto all' ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o Regii o comunali d'istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati. — I sussidii che lo Stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni istituti di tale ordine, sono mantenuti.

Art. 245. Gli istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l' istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad esser parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione dellle materie prescritte dai programmi (1).

Art. 246. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, d' aprire al pubblico uno stabilimento d' istruzione se-

---

(1) Quanto agli Istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria, la relazione al Re, che precede la presente Legge V. indietro pag. 21) dichiarache fu mantenuta la legislazione anteriore; quindi le norme relative debbono rintracciarsi nell' art. 9 della Legge 22 giugno 1857, così concepito: « Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili o in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente pei giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l' ammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione. In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa ».

A fronte tuttavia delle disposizioni e dello spirito della nuova Legge potrebbe farsi questione se quelli di essi Istituti, nei quali non concorre la qualità degli indicati agli art. 244 e 261, possano sussistere come stabilimenti affatto privati in senso dell' art. 246, e godere in conseguenza dei favori di cui all'art. 253 della stessa Legge, sebbene non siansi uniformati alle discipline vigenti per gli Istituti pubblici d'educazione ed istruzione, siccome prescriveva l'art. 9 surriferito. Pare a noi che, qualora tali Istituti si conformino alle discipline prescritte per gli stabilimenti privati dagli art. 246 e seg. della Legge, gli studi in essi fatti debbano avere lo stesso valore di quelli fatti nelle scuole private legalmente aperte; ben inteso però che, qualora tali Istituti vogliano aprire corsi pubblici su alcune delle materie dell'insegnamento ginnasiale o liceale, debbano, per gli effetti di cui al detto art. 253, adempiere eziandio alle condizioni prescritte dall' art. 250, farli cioè professare *personalmente* da cittadini aventi titolo legale sufficiente, e sottoporli all'ispezione dei R. Provveditori.

Digitized by Google

condaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni: — 1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica, o titoli equipollenti (1); — 2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma, in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento. — Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovr' indicato programma dovranno essere annunciate con uguale pubblicità; — 3° che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l' ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 247. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà, farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia. — A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti. — Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell' individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi. — Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un' opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennate dall'articolo precedente non potrà esser chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato e la salute degli allievi. — Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui a tenore di quest'articolo può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 248. I motivi dell'opposizione all'apertura d' uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole. -- Al giudizio

---

(36) V. gli art. 167 e 256 di questa Legge.

Digitized by Google

dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause, che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti.— In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore.

Art. 249. Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

Art. 250. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà d' aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente. -- I loro corsi saranno sottoposti all' ispezione dei Provveditori, nè potranno esser chiusi che per cause gravi, di cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai Capi degli stabilimenti privati d'istruzione secondaria.

Art. 251. L' istruzione secondaria che si dà nell' interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 252. All'istruzione di cui all'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare, sotto l'effettiva loro vigilanza, e sotto la loro responsabilità in comune, ai proprii figli.

Art. 253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi sotto la vigilanza paterna, a norma dei due ultimi articoli, o negli stabilimenti di cui all' art. 245, o seguendo i corsi di cui all' art. 250, sarà aperto l'adito agli esami d' ammessione o di licenza negli stabilimenti analoghi d' istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore. -- La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatto i loro studi negli stabilimenti pubblici, o negli istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 254. Gli stabilimenti ed i corsi d' istruzione secondaria, che verranno aperti senza che siasi adempiuto al prescritto dell'art. 247, saranno senz' altro chiusi; e coloro che li avranno aperti, saranno passibili d' una multa estensibile dalle 100 alle 500 lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

Digitized by Google

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può esser ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d' istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose. -- Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprecchè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

Art. 256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s' incorre nella incapacità legale d'essere ammessi ai concorsi, d' insegnare o di essere comecchè impiegati negli stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli stabilimenti d' istruzione secondaria sì pubblici che privati.

Art. 257. Le disposizioni concernenti la lingua dell' insegnamento negli stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli stabilimenti d' istruzione secondaria.

Art. 258. L'anno accademico tanto per i Ginnasi quanto per i Licei è di dieci mesi, compresi gli esami (1). — Nei Ginnasi e nei Licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana, eccettuate le feste religiose e civili (2).

Art. 259. I Professori de' Ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana. — Quelli de' Licei fino a quindici ore. --- Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero d'ore, si fa luogo ad un' indennità.

Art. 260. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi

---

(1) Comincia il 13 ottobre, e termina il 15 agosto. — V. l'art. 1. del Regolamento 22 settembre 1860 per le scuole secondarie.

(2) Il Ministero della pubblica istruzione fa stampare annualmente il Calendario per uso delle pubbliche scuole secondarie dello Stato.

Digitized by Google

ai membri delle Commissioni dinnanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari, si applicano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine pei concorsi e per gli esami de' Ginnasi e de' Licei.

CAPO X.

Disposizioni speciali.

Art. 261. Gli Istituti retti da Corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei Collegi reali, saranno sottoposti, per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i Ginnasi. --- Essi saranno inoltre, per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legale degl'insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli stabilimenti di cui all'art. 242. --- I certificati di licenza vi saranno rilasciati col *visto* del Provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge. --- A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti i posti dei Ginnasi, ricevere i sussidi annuali, e fruire dei redditi che a titolo particolare d'Istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato o da fondazioni. — Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in opposizione della regola, sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

Art. 262. Si continueranno dal Governo i sussidi agli Istituti comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purchè concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi, e che gli Istituti vengano regolati a norma della presente legge.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 263. Le nomine dei Professori titolari che sarà opportuno di fare all'apertura de' Ginnasi e de' Licei, al fine di assicurare ai nuovi stabilimenti i Professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand' anche non concorressero in

Digitized by Google

essi tutte le qualità, per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art. 264. Per queste prime nomine i Municipii, riservata l' approvazione ministeriale, non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai Professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei Collegi reali e nei Collegi nazionali stabiliti nei rispettivi Comuni.

Art. 265. Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per rispetto alla nomina de' Professori nei loro Ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di Reggenti quelli fra i Professori preaccennati ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

Art. 266. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei Reggenti ne' Licei.

Art. 267. I Professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei Professori universitarii, che lo stipendio assegnato ai Reggenti; ma saranno nel resto, sia in quanto agli accrescimenti sessennali, sia in quanto ad altri diritti, pareggiati ai Titolari.

Art. 268. I Titolari dei Collegi reali e dei Collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi od accademici od amministrativi nei Ginnasi o nei Licei, o nelle Scuole e negli Istituti tecnici, o nell' Amministrazione della pubblica istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente. — Coloro però fra essi che, avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi, ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero esser dovute per i servigi prestati.

Art. 269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli Ufficiali ed Impiegati dell' ordine amministrativo che sono ora applicati ai Collegi reali ed ai nazionali.

Art. 270. I Convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i Ginnasi ed i Licei delle città in cui essi sono aperti.

Art. 271. Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la VIII classe e superato l' esame d' idoneità, possano accedere all'Università; che quelli i quali passerebbero dalla VII classe alla VIII

Digitized by Google

possano essere ammessi al 3° anno di corso liceale; e quelli che dalla VI passerebbero alla VII, possano esser ammessi al 2° anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di frequentar le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di Liceo, alla qual cosa i Presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe V, entreranno nel 1° anno di corso liceale.—Con un regolamento (1) si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

TITOLO IV.

Dell'Istruzione tecnica.

CAPO I.

Del fine, dei gradi e dell'oggetto dell' Istruzione tecnica.

ART. 272. L' istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

ART. 273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

ART. 274. Gli insegnamenti del primo grado sono: 1° la lingua italiana (la francese nelle Provincie in cui è in uso questa lingua (2); — 2° la lingua francese; — 3° l'aritmetica e contabilità; — 4° gli elementi di algebra e di geometria; — 5° il disegno, e la calligrafia; — 6° la geografia e la storia; — 7° gli elementi di storia naturale e di fisico-chimica; — 8° nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

ART. 275. Gli insegnamenti del secondo grado sono: — 1° la letteratura italiana (la francese nelle Provincie in cui è in uso questa lingua); — 2° storia e geografia; — 3° le lingue inglese e tedesca; — 4° istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale; — 5° l'economia pubblica; — 6° la materia commerciale; —

(1) Che finora non si è pubblicato, come anche varii altri accennati dalla presente Legge.

(2) In seguito alla cessione alla Francia della Savoia e del Circondario di Nizza, si adottò dal Ministero la massima che, nei pochi Comuni dello Stato in cui si parla la lingua francese, si sostituisca nell'insegnamento pubblico l'idioma italiano al francese. Nel Collegio d'Aosta l'insegnamento è ora dato in lingua italiana.

Digitized by Google

7° aritmetica sociale; — 8° la chimica; — 9° la fisica e la meccanica elementare; — 10° algebra, geometria piana e solida, e trigonometria rettilinea; — 11° disegno ed elementi di geometria descrittiva; — 12° agronomia e storia naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle amplificazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno, per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli Stabilimenti d'istruzione secondaria.

CAPO II.

Degli Stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di *Scuole tecniche*, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capoluogo di ciascuna Provincia (1).

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno istituite (2). Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipii che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

---

(1) Scuole tecniche, in conformità di quest'articolo, sono aperte fin da quest'anno scolastico 1860-61 in Torino, Genova, Milano, Como, Cuneo, Alessandria, Pavia e Portomaurizio.

(2) I Municipii versano nelle casse del Governo la metà degli stipendi, i quali sono pagati dal Governo. — V. l'art. 4 del Regolamento 19 settembre 1860.

Digitized by Google

Art. 282. Nel caso in cui il Municipio del capoluogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione primaria si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di *Istituti tecnici* potranno esser aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale (1). — Ognuno di questi istituti sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni. — Il numero di queste sezioni in ogni istituto, e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento (2).

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai Professori. — I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai Comuni, nei quali questi istituti avranno sede (3).

Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si sono seguite per la classificazione degli stabilimenti d' istruzione secondaria classica (4).

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi

---

(1) Istituti tecnici, in conformità di quest'articolo, sono ordinati fin d'ora in Torino, Milano, Genova ed Alessandria.

(2) V. gli art. 13 e seguenti del Regolamento per gli studi tecnici approvato con R. Decreto 19 settembre 1860, e riportato nella Parte 3.a di questo Codice.

(3) La stessa norma è osservata rispetto all' Istituto tecnico-agronomico di Reggio, ed all'Istituto tecnico-commerciale di Piacenza, con questo divario che le spese di primo stabilimento furono poste a carico dello Stato (Decreto dittator. 11 febbraio 1859). Notisi però che detti stabilimenti vennero eretti in sostituzione di scuole universitarie abolite.

(4) V. indietro le note agli art. 195 e 200 della presente Legge.

Digitized by Google

separati dai ginnasi e dai licei. — In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella dei precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III.

Dei Professori e degli Incaricati dell'insegnamento.

Art. 287. La parte principale dell' insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due dei quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti (1).

Art. 289. Gl'insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o reggenti, verranno affidati ad Institutori od Incaricati.

Art. 290. I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia. — Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimente previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei. — Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia. — La nomina dei Professori reggenti e degli Incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei (2).

Art. 291. Gli stipendi dei Professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasi e dei licei (3). — Le indennità da assegnarsi even-

---

(1) V. lo Specchio A annesso alla Circolare 2 settembre 1860, N.° 85, e da noi riprodotto in nota all'art. 16 del Regolamento suddetto per gli studi tecnici.

(2) V. gli art. 52 e segg. del Regolamento cit. — V. pure la nota all'art. 207 della presente Legge.

(3) V. le note all'art. 215 della presente Legge

Digitized by Google

tualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

ART. 292. Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici (1).

ART. 293. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai Municipii, mediante indennità, ai Professori de' ginnasi, de' licei e degli istituti tecnici. — Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, dei licei, de' ginnasi e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

ART. 294. Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV.

Degli Alunni e degli Uditori.

ART. 295. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare. — Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche (2).

ART. 296. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando

(1) V. l'art. 134 del cit. Regolamento.
(2) V. l'art. 91 e seg. ivi.

Digitized by Google

le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori (1).

Art. 297. Le norme da seguirsi nei diversi esami d'ammessione, di promozione e di licenza, le condizioni di ammessione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 298. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita. — Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella (H). — In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi, al concorso dei quali le licenze delle scuole e degl'istituti tecnici potranno aprir l'adito (2).

Art. 299. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei.

CAPO V.

Dell'ispezione degli Stabilimenti tecnici, e della loro direzione immediata.

Art. 300. L'ispezione sugli studi tecnici dei due gradi è esercitata, subordinatamente al Ministro ed all'Ispettore generale di dette scuole, dal Provveditore della Provincia. — L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall'Ispettore generale predetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studi e per la disciplina è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti d'istruzione secondaria (3).

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabili-

(1) V. l'art. 123 e seg. ivi.
(2) V. gli art. 121 e 122 ivi.
(3) V. gli art. 35 e seg. ivi.

Digitized by Google

menti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell' insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti. — I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai Direttori de' ginnasi ed ai Presidi de' licei.

CAPO VI.

Disposizioni particolari.

Art. 304. Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie di quelli, in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti, in cui sia dato in tutto od in parte l' insegnamento tecnico del primo grado. -- Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie (1).

Art. 305. Potranno parimenti i Comuni od i consorzi comunali in generale aprire a proprie spese scuole, in cui siano dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado ; ma non potranno usare di questa facoltà ove non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'istituire le scuole tecniche od il ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali d' istruzione secondaria.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 307. Per tutto ciò che, in ordine agli stabilimenti tecnici, concerne : — le cause per cui le persone che vi sono addette al-

(1) V. gli art. 128 e seg. ivi.

Digitized by Google

l'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi, incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio (1); — l'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico, ed i giorni di vacanza (2); — gl' istituti e gli stabilimenti di cui agli art. 244, 245, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica; — l'insegnamento privato, e le guarentigie che vi si riferiscono (3); — si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art. 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in Scuola d'applicazione per gli Ingegneri come nell'art. 53, presso la quale rimarrà la Scuola speciale per i Misuratori od Agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857 (4).

Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore, cui sarà unita una Scuola d'applicazione per gli Ingegneri civili, la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto. -- A questo istituto verrà pure annessa una Scuola per i Misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei Misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I Professori degli istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitari.

Art. 312. Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le città in cui dovranno essere aperti, ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che

---

(1) V. gli art. 216 e 217 della presente Legge.
(2) V. gli art. 99 e seg. cit. Regolamento.
(3) V. l'art. 144 ivi.
(4) Fu pubblicato, colla data del 17 ottobre 1860, il Regolamento ordinativo di questa Scuola d'applicazione per gli Ingegneri.

Digitized by Google

comincierà a decorrere dalla promulgazione di questa legge. Non pertanto la nomina dei Professori titolari che in coerenza dell'art. 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regii, con tutti i diritti annessi alla loro qualità, gl' insegnanti che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole che corrispondono a quelle instituite colla presente legge sotto il nome di Scuole tecniche ed Istituti tecnici. -- Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

TITOLO V.

Dell' Istruzione elementare.

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell' insegnamento.

Art. 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico. -- La istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita. -- Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili, i lavori donneschi (1).

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni: ognuno di essi si divide in due classi di-

(1) V. gli art. 1, 2 e 3 del Regolamento per le scuole elementari, approvato con R Decreto 15 settembre 1860

Digitized by Google

stinte. -- Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni (1).

Art. 317. L'istruziòne elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. -- Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà, e secondo i bisogni dei loro abitanti (2).

Art. 318. Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipii, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d' ispezione (3).

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola nella quale verrà data l' istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. -- Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla (4).

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato da adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole. -- In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole (5).

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili dovranno stabilirsi: — in tutte le città e terre dove esistono istituti d' istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole (6); — in tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari su-

---

(1) V. gli art. 4 e seg cit. Regolamento.
(2) V. gli art. 13 e seg. ivi.
(3) V. gli art. 15 e seg. ivi.
(4) V. l'art 22 ivi.
(5) V. l'art. 27 ivi.
(6) V. l'art. 29 ivi.

Digitized by Google

periori fosse per riuscire troppo grave, potrà esser accordata la facoltà d'affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori (1).

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi. -- Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro. -- Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento (2).

Art. 324. L'insegnamento delle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. -- Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa.—Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco (3).

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi, in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime. -- Coloro che avendo comodo di adempire quest'obbligo per mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole; e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza, saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato (4).

Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì

---

(1) V. l'art. 32 ivi.
(2) V. gli art. 33 e 34 ivi.
(3) V. gli art. 40 e seg. ivi.
(4) V. gli art. 54 e seg. ivi, dove si parla delle sanzioni penali portate dal presente articolo. — V. pure infra i *Cenni storico-critici* sull'Istruzione elementare.

Digitized by Google

applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune (1).

CAPO II.

Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato dev' essere munito di una patente d' idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte. -- Le patenti d'idoneità tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame (2).

Art. 329. Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno, a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio (3).

Art. 330. L' attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato (4).

Art. 331. Nessun Maestro prima che abbia compiti diciott'anni, nessuna Maestra prima che abbia compito i diciassette, possono esser chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei sedici pei maestri e quattordici per le maestre (5).

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipii. -- Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il ri-

---

(1) V. l'art. 57 cit. Regolamento.
(2) V. gli art. 58 e seg. ivi.
(3) V. l'art. 60 ivi.
(4) V. l'art. 59 ivi.
(5) V. l'art. 63 ivi.

Digitized by Google

conoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge (1).

Art. 333. Ogni elezione, quando tra l' eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, s' intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio e più od anche a vita ove lo creda il Municipio (2). -- Se, sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata (3).

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunziate le seguenti pene: — 1° La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che dal Sindaco o dall' Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi; — 2° La sospensione dall' uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro d' esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; e non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò questo tempo non è computato negli anni di servizio; — 3° La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d' impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni; — 4° L' interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente.

---

(1) V. l'art. 64 ivi. — La nomina dei suddetti maestri vien fatta dal Consiglio comunale (art. 84. N.° 2. della Legge 23 ottobre 1859), ed in caso d'urgenza dalla Giunta municipale (art. 91 cit. L. — Sent. R. Camera dei Conti 3 maggio 1856)

(2) Questa capitolazione vitalizia, che il presente articolo permette, sembra in urto colla disposizione dell'art. 84 N.° 2 della Legge comunale, che dà ai Consigli municipali la facoltà di fare capitolazioni coi maestri e maestre di scuola ed in genere co' loro stipendiati pel termine d'un solo quinquennio Ma riflettasi che la presente è una legge speciale rispetto all'amministrazione municipale, e può quindi derogare alla legge comunale organica, alla quale è d' altronde posteriore.

(3) V. gli art. 74 e seg. cit. Regolamento.

Digitized by Google

Essa è temporaria o perpetua; se temporaria, non può essere minore di tre anni (1).

Art. 335. Le pene sono pronunziate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. --- Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso al Ministro della pubblica istruzione (2).

Art. 336. Le rinunzie volontarie dell' incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 337. In caso d' urgenza, è data non pertanto facoltà al Sindaco, d'accordo coll' Ispettore, di sospendere senz' altro, per modo di provisione, dall' esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle, o che, per cause a lui imputabili, sarà divenuto comechessia occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune. --- Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore. --- Avranno un' eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause, gl' Ispettori di Circondario rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipii. --- I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà, dovranno informarne immediatamente il Consiglio provinciale per le scuole per gli opportuni provvedimenti.

CAPO III.

Stipendii, sussidii e pensioni.

Art. 338. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali --- Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle città in cui sono stabilite: le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l' agiatezza del Comune e la popolazione de' luoghi per i quali sono stabilite (3).

Art. 339. Potranno collocarsi nell' ultima classe delle urbane le

(1) V. l'art. 101 ivi.
(2) V. l'art. 102 ivi.
(3) V. gli art. 103 e 104 ivi.

Digitized by Google

scuole stabilite nel centro dei Comuni i quali, comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti. --- Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune col titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione (1).

Art. 340. Il grado d' agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge (2).

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate, dai Governatori, sentiti i Municipii, ed avuto il parere degli Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole. --- Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzidette, non saranno inferiori al minimo stabilito nella Tabella (1) (3). -- Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Art. 342. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate, secondo le norme da determinarsi con Decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastiche, sono collocate fra gli Istituti pubblici.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non stanno aperte se non se una parte dell' anno, non andranno soggette a tale classificazione (4).-- Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali (5). — I Municipii determineranno, salva l'approvazione dell' Autorità superiore, ciascuno

(1) V. gli art. 105 e seg. ivi.
(2) V. gli art. 110 e seg ivi.
(3) V. l'art. 113 ivi.
(4) V. l'art. 117 ivi.
(5) V l'art. 121 ivi.

Digitized by Google

secondo i proprii mezzi, lo stipendio da assegnarsi agl' insegnanti preposti a queste scuole (1).

Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre, ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate alla istruzione elementare, colle entrate proprie, coll' imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà con annuali stanziamenti in sussidio dei Comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare (2).

Art. 346. Qualora le Provincie stanzino sussidii per lo stesso effetto, questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degl' insegnanti (3). -- In ogni caso questi sussidii non saranno concessi che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degli insegnanti delle scuole classificate a termini degli art. 338, 339 e 342, sarà istituita, sotto il nome di *Monte delle pensioni pei Maestri elementari*, una cassa particolare, i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate (4).

Art. 348. I Comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni, e tutti gli enti morali senza distinzione cui appartengono le scuole preaccennate, verseranno in questa cassa il 2 1/2 p. 100 sopra il minimo degli stipendii stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

---

(1) V. gli art. 122 e seg. ivi.

(2) V. l'art 134 ivi.

(3) V. l'art. 135 ivi.

(4) Per l'eseguimento del disposto da questi articoli si creò dal Ministero dell'Istruzione pubblica e da quello di Finanze una Commissione mista, la quale compilò un regolamento che vedrà quanto prima la luce.

Digitized by Google

Art. 350. Alla fine del decennio l'Erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351. Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo trent'anni di effettivo servizio e cinquantacinque di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo, potrà essere accordato a coloro che, dopo quindici anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finchè non abbiano raggiunto la maggior età, sarà devoluta a ciascuno per egual porzione, ed in ogni caso con diritto d' accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto o che gli sarebbe spettata al momento del decesso. -- Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre, se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle Corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che v' insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

CAPO IV.

Delle Scuole private.

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tener in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei Licei e negli Istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità (1).

---

(1) V. l'art 149 e seg. del cit. Regolamento.

Digitized by Google

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

CAPO V.

Delle Scuole normali.

Art. 357. Sono istituite nove Scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle antiche Provincie dello Stato, e tre nelle nuove. -- Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre (1).

Art. 358. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1° la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2° gli elementi di geografia generale; 3° la geografia e la storia nazionale; 4° l'aritmetica e la contabilità; 5° gli elementi di geometria; 6° nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7° norme elementari d'igiene; 8° disegno lineare e calligrafia; 9° la pedagogia. -- Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile: in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale, ed all'amministrazione pubblica.

Art. 359. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni. -- Esso però verrà ripartito in guisa che, dopo due anni di corso, gli allievi possano essere abilitati all'esame per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elemen-

---

(1) V. gli art. 1 e 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 24 giugno 1860, e il R. Decreto (4320) 15 settembre 1860, riportato nella Parte 5ª di questo Codice. — Non sono comprese nel numero delle Scuole normali stabilito da quest'articolo quelle create separatamente per l'Emilia dal R. Decreto 31 luglio 1860, pur riferito nella Parte 5ª del presente Codice.

Digitized by Google

tare, che verrà posta a disposizione dell'istituto dal Comune in cui è situato (1).

Art. 361. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dello insegnamento. -- L'insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. 362. I Professori titolari sono di tre categorie, ed i loro stipendi sono regolati a norma della Tabella (L). -- Ad uno di essi sarà commesso l'ufficio di direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di lire 500. -- Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato di ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal regolamento.

Art. 363. Agli stipendi provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni nei quali l'istituto è posto.

Art. 364. Per l'ammessione alle scuole normali si richiede: — 1° l'età di sedici anni compiuti per gli alunni, e di quindici per le alunne; — 2° un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento; — 3° un attestato di un medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento; — 4° l'aver superato l'esame d'ammessione giusta i programmi prescritti (2).

Art. 365. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di caduna Provincia, in annui sussidii ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato. — Tali sussidii non possono essere minori di lire 250 annue caduno; ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni venticinquemila abitanti (3).

Art. 366. Gli accennati sussidii sono conferiti, per cura del Consiglio provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, ed a pari merito, ai più bisognosi (4).

---

(1) V. gli art. 21, 34 a 115 del cit. Regolamento 24 giugno 1860.
(2) V. l'art. 152 ivi.
(3) V. gli art. 43 e 57 ivi.
(4) V. gli art. 44 e seg. ivi.

Digitized by Google

Art. 367. Gli alunni e le alunne, provveduti di sussidio, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Art. 368. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame (1).

Art. 369. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

Art. 370. Sarà in facoltà delle Provincie d'aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento (2).

Art. 371. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza aver fatto i corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale (3).

Art. 372. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche, ed abbiano dato prove di distinta capacità e buona condotta (4).

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 373. Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile, si applicheranno

---

(1) V. gli art. 55, 56 e 103 ivi.

(2) V. gli art. 106 e seg. ivi.

(3) V. gli art. 151, 154 e seg. ivi.

(4) V. l'art. 177 ivi. — La data del quinquennio può anche decorrere da un'epoca anteriore alla legge per coloro che, alla pubblicazione di questa, già erano patentati (Decis. minist.)

Digitized by Google

egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno determinate con speciale regolamento.

ART. 374. Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece della lingua italiana (1). -- Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono. -- Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato rispetto all'insegnamento religioso delle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai culti tollerati (2).

ART. 375. Non possono esercitare un uffizio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti contemplati in questa legge,

---

(1) V. la nota all'art. 274.

(2) Il principio di tolleranza dei culti acattolici proclamata nell'art. 1.° dello Statuto fondamentale del Regno, non può innalzarsi fino al punto di creare a spese del Pubblico l'insegnamento speciale pei dissidenti, nè a stipendiare i loro maestri di religione. E la legge avendo ammessi gli Acattolici a frequentare le pubbliche scuole dentro e fuori delle Università, e avendo dichiarato che nulla sarebbe innovato quanto alle loro scuole (RR. PP. 17 febbraio, e R. D. 29 marzo 1848), ha sufficientemente provveduto alle esigenze della istruzione di tali cittadini ed alla libertà del loro culto; quindi sarebbe meno legale e conveniente l'istituire una scuola speciale pei Protestanti a spese del Pubblico in un Comune provvisto di pubbliche scuole, alle quali concorrono promiscuamente Cattolici ed Acattolici (Decis. minist. 30 maggio 1851)

Riguardo all'insegnamento religioso che si dà nelle scuole dei culti dissidenti, nulla essendosi innovato al fin qui in uso, debbono seguirsi le vigenti norme. Quanto ai Valdesi, il R. Editto 20 giugno 1730 stabiliva che essi potessero eleggere maestri di scuola della religione loro, purchè non ammettessero alle loro scuole alcun giovane cattolico, sotto pena di 25 scudi d'oro per ognuno di questi che ammettessero, e del bando in caso di recidiva; si determinava inoltre che le dette scuole fossero tenute nei quartieri dei rispettivi luoghi, dove vi dimorasse minor quantità di Cattolici. Un altro Editto del 6 aprile 1642, le cui disposizioni non si riscontrano abrogate o modificate posteriormente, recava che il mantenimento delle scuole dei Valdesi fosse un carico da sopportarsi solamente dai religionari, e che però i registri dei Cattolici non potessero esser quotati per simile causa. — Il Governo concede al Collegio valdese di Torre-Luserna il sussidio annuo di lire 2500.

Nulla dispongono le nostre leggi quanto alle scuole stabilite in seno alle Università israelitiche dello Stato: in conseguenza esse sono rette secondo le discipline, usi e consuetudini vigenti in ciascuna Università.

Digitized by Google

coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizi prestati nelle scuole pubbliche elementari dai maestri che, a norma di questa legge, possano eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl' Ispettori di verificare tali servigi. — I maestri che dopo un anno dell' incarico avuto dall' Ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alle loro qualità gl' insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato. — Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

Art. 378. Coloro che, all'epoca in cui questa legge sarà promulgata, si troveranno regolarmente a capo d' una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessarii per continuare nell' intrapreso esercizio.

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente Legge.

Art. 379. Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale e locale della pubblica istruzione, la presente Legge comincierà ad applicarsi dal 1 gennaio 1860. — Per ciò poi che riguarda l'ordinamento degli studi e la condizione degl' insegnanti, s' intenderà in vigore della stessa data, ma avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell'anno in guisa che l'applicazione generale della stessa legge sia compiuta all'aprirsi dell'anno scolastico 1860-1861.

Art. 380. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge. — Continuano però in uffizio le attuali Autorità scolastiche, e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici Istituti d'istruzione e d'educazione, finchè e gli uni e gli altri non sieno effettivamente surrogati a norma della Legge medesima.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta negli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Digitized by Google

TABELLA A

(annessa agli articoli 2, 6, 23, 28, 31, 32, 33, e 165)

	Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.	
	Vice-Presidente	L. 2,500
	Ciascuno dei tredici Membri ordinarii	» 2,000
	Ispettorato degli studi.	
	Ispettore Generale degli studi superiori	» 6,000
	Ispettore Generale degli studi secondarii classici	» 6,000
	Ispettore Gen. degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali	» 6,000
	Consultore legale	» 5,000
	Caduno dei due Ispettori delle scuole secondarie classiche	» 4,000
	Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche	» 4,000
	Rettori delle Università.	
	Torino e Pavia	» 6,000 (1)
	Genova	» 5.000
	Cagliari	» 3,500
	Uffizii dei Regii Provveditori.	
3	Provveditori di prima classe	» 4,000
7	Provveditori di seconda classe	» 3,000
7	Provveditori di terza classe	» 2,600
3	Segretarii di prima classe	» 2,000
7	Segretarii di seconda classe	» 1,500
7	Segretarii di terza classe	» 1,200
3	Applicati agli Uffizi dei Regii Provveditori di prima classe	» 1,200
	Uffizii dei Regii Ispettori	
3	Ispettori di prima classe	» 3,000
7	Ispettori di seconda classe	» 2,600
7	Ispettori di terza classe	» 2,200
3	Segretarii di prima classe	» 1,500
7	Segretarii di seconda classe	» 1,200
7	Segretarii di terza classe	» 1,000
	Ispettori di Circondario.	
	Per cadun Ispettore, oltre l' indennità per spese di giro e d'uffizio	» 1,200

(1) In questo stipendio si comprende il soldo ordinario dei Rettori nella loro qualità di Professori. Gli attuali Rettori però nominati stabilmente continuano in ufficio col loro assegnamento.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

TABELLA

(*annessa agli*

PIANTA del Personale e degli

	TEOLOGIA			GIURISPRUDENZA		
	Stipendio per ciascun Professore	Numero dei Professori	Totale degli stipendii	Stipendio per ciascun Professore	Numero dei Professori	Totale degli stipendii
Torino	3,000	6	18,000	3,500	10	35,000
Pavia con Milano	3,000	6	18,000	3,500	10	35,000
Genova	2,500	5	12,500	3,000	8	24,000
Cagliari	2,000	3	6,000	2,500	8	20,000
Ciamberì	»	»	»	»	»	»
Totale . . .	»	20	54,500	»	36	114,000

NB. I Professori i quali, oltre le lezioni, hanno od una clinica od uno stabilimento cui
I Presidi delle varie Facoltà, quando sieno Professori ordinarii, oltre lo stipendio che loro
sieno Professori emeriti, oltre la pensione di cui fruiscono, avranno l'assegnamento di
Le propine tanto dei Professori, quanto dei Dottori aggregati, e di quanti potranno essere

Digitized by Google

B

articoli 71 e 165)

Stipendii dei Professori Universitarii.

MEDICINA			SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE			FILOSOFIA E LETTERE			RIEPILOGO	
Stipendio per ciascun Professore	Numero dei Professori	Totale degli stipendii	Stipendio per ciascun Professore	Numero dei Professori	Totale degli stipendii	Stipendio per ciascun Professore	Numero dei Professori	Totale degli stipendii	Numero totale dei Professori	Totale generale degli stipendii
3,500	11	38,500	3,500	11	38,500	3,500	10	35,000	48	165,000
3,500	11	38,500	3,500	11	38,500	3,500	10	35,000	48	165,000
3,000	9	27,000	3,000	7	21,000	3,000	4	12,000	32	96,500
2,500	8	20,000	2,500	6	15,000	2,500	3	7,500	23	68,500
»	»	»	»	»	»	2,500	6	15,000	6	15,000
»	39	124,000	»	35	112,000	»	33	104,500	162	540,000

prestar la loro cura e sorveglianza, godranno dell'aumento determinato nella relativa pianta.
compete in tale qualità, avranno raddoppiato l'assegnamento fatto a titolo di propina; quando
propina stabilito nella relativa pianta.
chiamati a dare esami, verranno fissate con ispeciale provvedimento.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

TABELLA C

(annessa all' articolo 119).

TASSE d'immatricolazione.

CORSI DI STUDII	UNIVERSITA' DI	
	Torino, Pavia, Genova e Scuole universitarie di Milano	Cagliari e Ciamberì
Teologia	20	10
Giurisprudenza	30	20
Medicina e Chirurgia	30	20
Matematica ed Architettura . . .	30	20
Scienze fisiche e naturali, Filosofia, Lettere.	20	15
Istituzioni civili e Procedura. . . .	30	20
Farmacia	20	15
Flebotomia	20	15
Per i Misuratori	20	15

Le tasse d' immatricolazione per le Scuole universitarie delle Provincie saranno le stesse che sono fissate per l'Università di Torino.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

TABELLA D

(annessa all'articolo 121)

TASSE per le iscrizioni ai Corsi semestrali.

		CORSI di 3, 4 Lezioni ebdomadarie	CORSI d'oltre 4 Lezioni ebdomadarie
Università di Torino, Pavia e Genova, Accademia di Milano e Scuole Universitarie.	Teologia	5	10
	Giurisprudenza	10	15
	Medicina e Chirurgia	10	15
	Matematica ed Architettura	5	10
	Scienze fisiche e naturali, Filosofia e Lettere	5	10
	Farmacia e Flebotomia	5	10
Università di Cagliari e Istituto di Ciamberì, Scuole universitarie in Sardegna e Savoia	Teologia	5	10
	Giurisprudenza	7	12
	Medicina e Chirurgia	7	12
	Matematica ed Architettura	5	10
	Farmacia e Flebotomia	4	8

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

TABELLA E

(annessa all'articolo 142)

DIRITTI di Esami e Diplomi.

		UNIVERSITA' di Torino, Pavia con Milano e Genova	UNIVERSITA' di Cagliari e Ciamberì
Teologia.	Esame d'ammessione	50	30
	Esami speciali ciascuno	25	15
	Esami generali	400	300
	Diplomi	30	20
Giurisprudenza	Esame d'ammessione	50	30
	Esami speciali ciascuno	25	15
	Esami generali	600	400
	Diplomi	40	30
Medicina e Chirurg.	Esame d'ammessione	50	30
	Esami speciali ciascuno	25	15
	Esami generali	500	350
	Diplomi	40	30
Matematica.	Esame d'ammessione	50	30
	Esami speciali ciascuno	25	15
	Esami generali	500	350
	Diplomi	40	30
Scienze fisiche e naturali, Filosofia e Lettere	Esame d'ammessione	40	25
	Esami speciali ciascuno	18	12
	Esami generali	250	200
	Diplomi	30	20
Farmacia	Esame d'ammessione	30	10
	Esami del corso ciascuno	18	12
	Diplomi	30	20

NB. Le indennità da assegnarsi ai partecipanti agli esami a norma dell'articolo sovracitato, saranno determinate con ispeciale provvedimento.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

TABELLA F

(annessa all' articolo 215)

Del Personale e degli Stipendii per i Licei.

Num. dei Funzionarii addetti a ciascun Liceo	DENOMINAZIONE della carica o del servizio	SOLDO INDIVIDUALE di ciascun Funzionario od Inserviente nei Licei di classe			IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendii per ogni categoria nei Licei di classe		
		prima	seconda	terza	prima	seconda	terza
1	Preside . . annue L	3,000	2,500	2,000	3,000	2,500	2,000
1	Direttore spirituale . «	700	500	400	700	500	400
2	Professori titolari . «	2,200	2,000	1,800	8,800	8,000	7,200
3	Professori reggenti . «	1,760	1,600	1,440	5,280	4,800	4,320
1	Macchinista, e custode del gabinetto di fisica «	800	700	600	800	700	600
1	Bidello . . . . . «	750	700	650	750	700	650
1	Inserviente, e custode del locale coll' abitazione . . . . . «	700	650	600	700	650	600
	Spesa totale per stipendii	«	«	«	20,030	17,850	15,770

D'ordine di S. M.

CASATI.

Digitized by Google

TABELLA G

(annessa all'articolo 215)

Del Personale e degli Stipendii per i Ginnasii.

Num. dei Funzionarii addetti a ciascun Ginnasio	DENOMINAZIONE della carica o del servizio	SOLDO INDIVIDUALE di ciascun Funzionario od Inserviente presso i Ginnasii di classe			IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendii per ogni categoria del personale presso i Ginnasii di classe		
		prima	seconda	terza	prima	seconda	terza
1	Direttore . . annue L.	2,000	1,800	1,600	2,000	1,800	1,600
1	Vice-Direttore . . «	1,400	«	«	1,400	«	«
1	Direttore spirituale . «	700	600	500	700	600	500
1	Professore titolare (per le due classi superiori) «	2,000	1,800	1,600	2,000	1,800	9,600
2	Professori titolari (per le tre classi inferiori) «	1,800	1,600	1,400	3,600	3,200	2,800
1	Professore reggente (per le classi superiori) . «	1,600	1,440	1,280	1,600	1,440	1,180
1	Professore reggente (per le tre classi inferiori) «	1,440	1,280	1,120	1,440	1,280	1,420
1	Incaricato per insegnamenti speciali (per es. l'aritmetica, la geografia ecc) . . . . . «	1,120	980	840	1,120	980	840
1	Bidello . . . . . «	700	650	600	700	650	600
1	Inserviente, e custode del locale (oltre l' alloggio) . . . . «	600	550	500	600	550	500
	Spesa totale per gli stipendii in un Ginnasio «	«	«	«	15,160	11,300	10,840

D' ordine di S. M.

CASATI.

Digitized by Google

TABELLA II

(annessa all'articolo 228)

Diritti di esami e d'iscrizioni per i Licei e Ginnasii, e per gli Istituti tecnici.

	LICEI	GINNASII	ISTITUTI TECNICI
Diritto dell'esame d'ammessione L.	45	5	10
Diritto dell'esame di Licenza . «	50	15	20
Diritto dell'iscrizione annua . «	30	15	45

Le Scuole tecniche inferiori sono gratuite come le elementari.

D'ordine di S. M.

CASATI.

Digitized by Google

TABELLA I

(annessa all'articolo 341)

MINIMO degli Stipendii assegnati ai Maestri elementari secondo la categoria, il grado e la classe delle scuole cui sono applicati.

NELLA CATEGORIA	NEL GRADO	NELLA CLASSE		
		prima	seconda	terza
Urbane . . .	Superiore . . . L.	1,200	1,000	900
	Inferiore . . . «	900	800	700
Rurali . . .	Superiore . . . «	800	700	600
	Inferiore . . . «	650	550	500

D'ordine di S. M.
CASATI.

TABELLA L

(annessa all'articolo 341)

Stipendii dei Professori titolari delle Scuole normali

14	Professori di prima categoria a	L. 2,200	caduno
18	id. di seconda categoria a	« 1,800	id.
22	id. di terza categoria a	« 1,500	id.

D'ordine di S. M.
CASATI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per l'Amministrazione centrale e locale dell'Istruzione pubblica, approvato con R. Decreto (N° 3807) 23 *dicembre* 1859.

CAPO I.

Amministrazione centrale.

§ 1.

Del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione.

Art. 1. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione tiene ordinariamente una riunione per settimana in giorno determinato. --- Può però essere convocato in via straordinaria dal Ministro Presidente o dal Vice-Presidente, sempre quando i bisogni del servizio lo richieggano.

Art. 2. Nel caso previsto dall'art. 7 della legge 13 novembre 1859, il Ministro, nel ripartire il Consiglio in tre sezioni, oltre al nominare il Consigliere che dovrà presiedere a ciascuna di esse, designerà i membri che dovranno rispettivamente comporle.

Art. 3. Nel caso accennato nell' art. precedente, la sezione 1ª sarà costituita per gli studi superiori; la 2ª per gli studi secondari classici; la 3ª per quelli tecnici, pei primari e per le scuole normali. --- Le pratiche concernenti alcuno dei tre rami dell' istruzione saranno mandate dal Presidente o dal Vice-Presidente alla rispettiva sezione, la quale, esaminatele, per mezzo d'un suo Relatore o del suo Presidente ne riferirà all' intiero Consiglio a sezioni riunite. --- Una pratica non potrà riguardarsi aver compiuto tutto il suo corso regolare presso il Consiglio, se, anche quando sia stata esaminata da una delle tre sezioni, non sarà intervenuta intorno ad essa una formale deliberazione del Consiglio medesimo a sezioni riunite.

Digitized by Google

Art. 4. Sempre quando si tratti di accuse contro Funzionari della pubblica istruzione, o di conflitti di competenza tra varie Autorità scolastiche, o di pratiche urgenti, saranno introdotte direttamente davanti all'intiero Consiglio senza sottoporle preventivamente alla rispettiva sezione. -- In tali casi, e quando il Consiglio non sia diviso in sezioni, caduna pratica sarà preventivamente esaminata o da una Commissione o da un Consigliere relatore da designarsi dal Consiglio stesso nel primo caso previsto dal paragrafo precedente, e dal Presidente in tutti gli altri casi. -- Le relazioni sopra ogni affare debbono esser fatte per iscritto, e firmate dal Relatore.

Art. 5. Quando trattisi d'affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono sempre essere prese a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. --- Nel caso previsto dall'art. 107 della legge 13 novembre 1859, concorreranno a formare tale maggioranza assoluta i due Delegati della Facoltà. -- In tutte le altre questioni, la votazione si fa all'aperto per alzata e seduta, semprechè non sia fatta formale istanza almeno da cinque Consiglieri perchè si deliberi a voto segreto. --- In caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente.

Art. 6. L'Ufficiale del Ministero incaricato di adempiere le funzioni di Segretario presso il Consiglio tiene presso il Segretario generale il protocollo di tutte le pratiche da trattarsi o trattate nel Consiglio stesso, compila e custodisce i processi verbali delle sedute di questo. — Quando una pratica è definitivamente spedita dal Consiglio, egli ne rimette le carte alla rispettiva Divisione del Ministero. Se però tale pratica concerne affari contenziosi o disciplinari di persone, le carte saranno custodite presso il Segretariato generale.

Art. 7. I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da chi presiede alla seduta e dal Segretario subito dopo essere stati letti ed approvati dal Consiglio.

Art. 8. Nessun processo verbale, nessuna relazione, deliberazione od estratto delle medesime potrà essere comunicato a qualunque persona estranea al Consiglio senza autorizzazione del Ministro.

Art. 9. La rinnovazione dei membri del Consiglio e del Vicepresidente, a tenore degli art. 6 ed 8 della legge 13 novembre 1859, ha luogo in principio d'ogni anno solare. Nei primi quattro anni dopo la ricostituzione del Consiglio il sorteggio prescritto dal-

Digitized by Google

l'ultimo paragrafo del preaccennato art. 6 della legge organica dovrà farsi nella prima quindicina di novembre. --- I membri del Consiglio designati dalla sorte ad uscire rimarranno in ufficio finchè non siano surrogati.

§ 2.

Dell' Ispettore Generale degli studi superiori.

Art. 10. L'Ispettore Generale degli studi superiori sopravveglia l'andamento di ogni ramo dell' istruzione universitaria e scientifica tanto pubblica quanto privata; e dà a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni ai Rettori delle Università, ai Presidenti delle Accademie e degli Istituti, ai Direttori de' vari Stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 11. Fa le proposte del personale insegnante, o addetto alla direzione di qualche stabilimento, la cui nomina spetti direttamente al Governo; raccoglie le informazioni intorno alle persone che, senza essere Professori o Dottori aggregati, chiedono d'aprire una scuola superiore privata; e propone i membri delle Commissioni d'esami che debbono essere composte dal Ministro. --- A sua cura sono fornite al Consultore legale le informazioni ed i documenti necessari per l'esecuzione degli art. 25, 103 e 107 della legge 13 novembre 1859.

Art. 12. Di ogni sua visita nelle Università e negli altri Istituti pubblici e privati fa una relazione al Ministro. --- È sua cura speciale di riconoscere i bisogni de' diversi stabilimenti scientifici, e di promuovere dal Ministro gli opportuni provvedimenti.

Art. 13. Esamina le questioni amministrative la cui risoluzione dipende da una questione scientifica, e intorno ad esse dà il proprio parere per iscritto al Ministro, giovandosi all' uopo del consiglio di persone esperte.

Art. 14. Colla scorta dei rapporti dei Rettori e degli altri Funzionarii dell' istruzione superiore compila e trasmette ogni anno al Ministro la relazione sopra ciascuna parte dell' insegnamento superiore, e la accompagna colle proprie avvertenze e proposte. --- Per sua cura vengono raccolti i materiali per la statistica dei rami d' istruzione, alla cui vigilanza esso è preposto.

Digitized by Google

§ 3.

Dell'Ispettore Generale degli studi secondarii classici.

Art. 15. L'Ispettore Generale degli studi secondarii classici esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti sulle scuole e sugli istituti pubblici e privati d'istruzione classica, sui convitti nazionali, e su quegli altri dei quali gli alunni attendono a studi classici.

Art. 16. Oltre al visitare pertanto od a far visitare per mezzo degli Ispettori od altri Uffiziali da lui dipendenti le scuole predette e gli stabilimenti sovr' indicati, sopravveglia all'andamento degli studi e al mantenimento delle discipline scolastiche, dando a tal uopo, a nome del Ministro e sotto agli ordini del medesimo, le opportune istruzioni ai Regii Provveditori ed agli altri Uffiziali addetti all' istruzione secondaria.

Art. 17. Ad ogni vacanza d' una cattedra tenuta da un Professore titolare ne' Licei e nei Ginnasi Regii egli fa le debite proposte al Ministro, esponendo le ragioni per le quali sia più conveniente provvedervi o nei modi previsti dagli art. 210 e 211 della legge 13 novembre 1859, ovvero per via del concorso a norma degli art. 206, 207, 208 e 209 della predetta legge. --- In questo secondo caso propone i membri che debbono formar parte della Commissione esaminatrice.

Art. 18. Propone al Ministro le traslocazioni e gli avanzamenti, come pure le nomine che spettano direttamente all'Autorità centrale, del personale addetto agl' istituti dell' insegnamento secondario, o la conferma delle nomine fatte da enti morali. --- Dà il suo avviso sul riparto degli insegnamenti fra i Professori, gli Istitutori od incaricati addetti agli stabilimenti posti sotto la sua vigilanza, sull' istituzione di ginnasii, licei, convitti e scuole secondarie pubbliche, e sulle proposte di sussidii, gratificazioni e indennità pei Funzionari da lui dipendenti.

Art. 19. Esamina le orazioni inaugurali pronunziate dai Professori; provvede acciò siano compilati i temi per gli esami di concorso alle cattedre vacanti ne' ginnasii e ne' licei dello Stato, per gli esami di promozione ne' licei e ne' ginnasii pubblici, e per quelli di concorso ai posti gratuiti; rivede il risultato di questi ultimi, e propone i candidati cui debbonsi assegnare i predetti

Digitized by Google

posti nelle scuole secondarie classiche, presentando al Ministro lo stato di tutti i concorrenti.

Art. 20. Sulle relazioni dei Direttori, dei Presidi, dei Regii Provveditori e delle ispezioni praticatesi compila la relazione generale annua sull' istruzione secondaria classica da rassegnarsi al Ministro. — Prepara gli elementi per la statistica da pubblicarsi ad ogni triennio.

§ 4.

Dell'Ispettore Generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali.

Art. 21. L' Ispettore Generale degli studi tecnici e primarii e delle scuole normali esercita le attribuzioni assegnategli dalla legge e dai regolamenti sulle scuole e sugli istituti tecnici, sulle scuole normali e magistrali, sulle serali e domenicali, sugli asili d' infanzia, sui convitti attinenti alle scuole predette, come pure su quelli femminili, e su tutti gli stabilimenti tanto pubblici quanto privati d' istruzione primaria.

Art. 22. Oltre al provvedere alla visita degli istituti e delle scuole preaccennate a norma dell'art. 21 della legge 13 novembre 1859, invigila particolarmente gl' Ispettori provinciali e di Circondario, dei quali egli fa le proposte al Ministro per la nomina, le traslocazioni e le promozioni.

Art. 23. In caso di vacanze nelle scuole e negli istituti tecnici, esercita rispetto a questi le attribuzioni conferite coll'art. 17 del presente Regolamento all' Ispettore Generale delle scuole secondarie classiche. — Egli propone inoltre al Ministro le traslocazioni e gli avanzamenti, come pure le nomine che spettano direttamente all'Autorità centrale.

Art. 24. Per sua cura sono compilati i temi per gli esami di concorso alle cattedre vacanti negl' istituti e nelle scuole tecniche dello Stato, per gli esami di patente degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre, e quelli di concorso ai posti gratuiti nelle scuole e negli istituti tecnici. — Rivede il risultato di questi ultimi esami, e propone i candidati, cui a termini di legge debbonsi assegnare quei posti gratuiti, presentando al Ministro lo stato di tutti i concorrenti.

Art. 25. Dà le opportune istruzioni ai Regii Provveditori,

Digitized by Google

agli Ispettori Regii e di Circondario, ai Presidi e Direttori degli stabilimenti sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 26. In fine d'ogni anno scolastico, raccolti ed esaminati i rapporti dei Funzionari da lui dipendenti, prepara la relazione generale sui rami d'insegnamento a cui egli presiede, e la presenta al Ministro coi quadri statistici relativi compilati per sua cura dagli Uffiziali del Ministero.

§ 5.

Del Consultore legale.

Art. 27. Il Consultore legale addetto al Ministero, oltre alle attribuzioni confertegli dagli art. 24, 25, 26 e 27 della legge 13 novembre 1859, esamina il risultato degli esami di concorso per i posti gratuiti nel Collegio Carlo Alberto, e ne fa un particolareggiato rapporto al Ministro per essere sottoposto al Consiglio superiore. Esamina pure i titoli degli aspiranti ai posti gratuiti nel Collegio Ghislieri di Pavia, e presenta intorno ad essi le sue osservazioni al Ministro.

Art. 28. Nei casi previsti dai precitati art. 25 e 26 della legge organica, la delegazione del Ministro debb' essere fatta in suo capo per mezzo di apposito Decreto ministeriale. --- Negli stessi casi, il Consultore deve esporre i motivi dell'accusa in un rapporto scritto, in cui, dopo una precisa narrazione dei fatti e delle circostanze, siano specificati punto per punto i mancamenti dell' imputato. --- Al rapporto debbono sempre andar uniti i documenti forniti dagl' Ispettori Generali, e sui quali si fonda l' imputazione.

Art. 29. Cessa nel Consultore l'obbligo di prestare la sua coadiuvazione e la sua assistenza all'uffizio del Rettore dell'Università di Torino.

§ 6.

Degli Ispettori addetti al Ministero.

Art. 30. I due Ispettori delle scuole secondarie classiche posti a disposizione del Ministero avranno speciali attribuzioni, l'uno per la parte scientifica, e l'altro per quella letteraria. Po-

Digitized by Google

tranno tuttavia essere egualmente destinati a fare l'ispezione di tutti i corsi dei Ginnasi e de' Licei, salvo a farne rapporti separati.

Art. 31. L'Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche sarà particolarmente destinato alla visita di queste scuole. --- Potrà per altro nelle sue ispezioni essere pure incaricato di riscontrare l'opera degl' Ispettori provinciali e di Circondario.

Art. 32. Quando non sono occupati a fare le visite d'ispezione, i detti Ispettori debbono intervenire negli uffizi del Ministero, e compiere quei lavori che loro venissero affidati dall'Ispettore Generale o direttamente dal Ministro.

§ 7.

Disposizioni comuni.

Art. 33. I Membri del Consiglio superiore quando siano incaricati di trasferirsi in altre città per gli effetti di cui agli art. 61 e 62 della legge 13 novembre 1859, avranno diritto ad un' indennità giornaliera, finchè dura la loro delegazione, di lire 14, oltre al rimborso delle spese di trasporto. --- Uguale indennità è assegnata per gl' Ispettori Generali quando sono in visita fuori del luogo della loro residenza ordinaria. --- I due Ispettori delle scuole secondarie classiche e quello delle scuole normali, magistrali e tecniche, quando siano in visita fuori del luogo di loro residenza, hanno diritto ad un' indennità giornaliera di lire 10, oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Art. 34. Ciascuno degli Ispettori generali, per la spedizione delle pratiche che gli appartengono, si vale dell' opera di una sezione del Ministero, e può servirsi d' un impiegato di essa in qualità di addetto al suo Uffizio.

CAPO II.

Amministrazione locale.

§ 1.

Dei Rettori di Università, dei Presidi di Accademia e di Facoltà.

Art. 35. Le attribuzioni dei Rettori delle Università e dei Presidi di Accademia e di Facoltà sono determinate dal regolamento

Digitized by Google

particolare degli studi universitari da emanare in esecuzione della legge 13 novembre 1859 (1).

§ 2.

Dei Consigli Provinciali per le scuole.

Art. 36. I Consigli provinciali per le scuole tengono le loro riunioni in una sala annessa all'uffizio del Regio Provveditore, presso il quale ne sarà custodito l'archivio.

Art. 37. La durata in uffizio dei quattro membri elettivi di essi è fissata dall'apertura d'un anno scolastico fino al principio del successivo. -- È pur regolata in egual modo la durata in uffizio dei segretari. --- Quando le Deputazioni provinciali od i Municipii, a cui spetta farne l'elezione, non avessero al principio dell'anno scolastico scelto i rispettivi rappresentanti, quelli che si trovano in ufficio continueranno a rimanervi finchè non sieno surrogati.

Art. 38. Tanto per le adunanze ordinarie mensili, quanto per le straordinarie, il Presidente manderà un avviso ai singoli membri del rispettivo Consiglio almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza. -- Per le adunanze straordinarie, nel biglietto di convocazione s'indicherà l'oggetto o gli oggetti da trattarsi.

Art. 39. Qualora per ragione d'uffizio o per altro motivo mancassero il Presidente ed il Vice-presidente, presiederà le adunanze del Consiglio il più anziano d'età fra i due membri rappresentanti la Deputazione provinciale.

Art. 40. Le deliberazioni del Consiglio dovranno esser prese alla maggiorità assoluta dei presenti. --- Nelle questioni concernenti le persone, la votazione dovrà seguire per iscrutinio segreto; sulle altre materie si farà all'aperto; ed in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 41. Di ogni seduta del Consiglio dovrà tenersi processo verbale, in cui vorranno esser notate tutte le deliberazioni prese coi principali motivi di esse. --- Esso sarà letto non più tardi della seduta immediatamente successiva, ed ottenutane l'approvazione, verrà subito firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario. -- Con distinti paragrafi sarà segnato in margine ciascun oggetto trattato. I documenti relativi vi saranno sempre annessi per allegato.

---

(1) Pubblicato il 20 ottobre 1860.

Digitized by Google

Art. 42. Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al Regio Ispettore, se ne dovrà rilasciare al medesimo un estratto. --- Il Presidente ed il Regio Ispettore debbono, ciascuno rispettivamente, informare il Consiglio dell' eseguimento d'ogni deliberazione.

Art. 43. Presso la segreteria del Regio Provveditorato sarà tenuta una rubrica generale per ordine alfabetico di tutti gli affari trattati nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale per le scuole. --- Non potrà rilasciarsi copia od estratto delle deliberazioni del Consiglio, se non per ordine del Presidente, salvo il disposto dal primo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 44. Il Segretario del Regio Provveditore sarà a disposizione del Consiglio per tutte quelle incumbenze che questo credesse dovergli affidare.

Art. 45. Il Consiglio provinciale per le scuole esercita la sua azione e le proprie attribuzioni su tutti gl'istituti d' istruzione e di educazione sì pubblici come privati, esistenti nella rispettiva Provincia, all' infuori di quelli attinenti all' insegnamento superiore, i quali dipendessero direttamente dal Ministero, o fossero posti sotto la sorveglianza del Regio Provveditore.

Art. 46. Esso promove in tutti i Comuni e nelle borgate accennate nella legge del 13 novembre 1859 l'istituzione di scuole elementari maschili e femminili a norma della legge stessa. --- In favore dei Comuni più bisognosi intercede sussidii dai rispettivi Consigli provinciali e dal Governo. --- Invigila perchè l' obbligo imposto ai padri di famiglia ed a chi ne fa le veci cogli art. 326 e 327 della predetta legge sia esattamente adempiuto; e quando, in caso d'inadempimento, gli risulti che qualche sindaco abbia ommesso di fare le debite esortazioni ed istanze, ne moverà richiamo presso il Governatore della Provincia.

Art. 47. Invita ed eccita i Consigli comunali e gl'istituti di beneficenza, che hanno per iscopo in tutto od in parte l' istruzione e l'educazione, ad aprire asili d' infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti.

Art. 48. Così pure fa le opportune esortazioni perchè nei Comuni, che sono centro di commerci o d'industrie, vengano stabilite le scuole tecniche.

Art. 49. Almeno quindici giorni avanti l'apertura dell'anno scolastico, il Consiglio provinciale tiene una sessione particolare per esaminare ed all'uopo approvare le proposte di maestri o di mae-

Digitized by Google

stre fatte dai Consigli comunali per le loro scuole elementari. --- Per ogni singola proposta, l'Ispettore provinciale farà una speciale relazione.

Art. 50. I motivi pei quali il Consiglio provinciale per le scuole può negare l'approvazione ai maestri ed alle maestre proposte dai Municipi sono l'incapacità dimostrata, la condotta immorale, la mancanza di regolare patente. --- Esso potrà tuttavia accordare un'autorizzazione provvisoria locale ai maestri che fossero proposti a norma dell'art. 331 della legge 13 novembre 1859, ed a quelli altri i quali fossero proposti in mancanza assoluta d'altri muniti di tutti i titoli legali; e ciò a preferenza per gli istituti di beneficenza e gli stabilimenti correzionali.

Art. 51. Nel caso che qualche Consiglio comunale non abbia fatto in tempo utile la proposta dei maestri e delle maestre per le proprie scuole elementari, il Consiglio provinciale vi provvederà d'uffizio. --- A quest' uopo, per cura del Regio Ispettore, sarà tenuto un elenco dei maestri che aspirano all'insegnamento elementare in qualche scuola pubblica della Provincia.

Art. 52. Così pure nel caso che qualche Consiglio comunale trascuri di stabilire quel numero di classi che è necessario ai bisogni della rispettiva popolazione, o non istanzi tutta la somma che è richiesta per gli stipendi degl'insegnanti, per i locali e le suppellettili delle scuole elementari a norma della legge organica sull'istruzione e dell'art. 111 della legge sull'ordinamento comunale, il Consiglio provinciale per le scuole dovrà fare le debite istanze presso la Deputazione provinciale, perchè si provveda con stanziamenti d'uffizio.

Art. 53. Lo stesso Consiglio fa annualmente, sulle proposte del Regio Ispettore, il riparto delle quote di sussidio accordate pei Comuni e pei maestri più bisognosi sui fondi stanziati sul bilancio dello Stato, e su quelli che venissero a tal uopo assegnati dalla Provincia.

Art. 54. Quando il Consiglio è chiamato a pronunziare sovra colpe imputate a maestri elementari, l'Ispettore provinciale dovrà compiere presso di esso l'uffizio di relatore, esponendo per iscritto, in una narrazione particolareggiata ed appoggiata ai documenti forniti dagl' Ispettori di Circondario e dalle rispettive Amministrazioni comunali, tutte le circostanze ed i fatti imputati ai maestri posti sotto accusa. --- Le difese degl'imputati possono esser fatte per iscritto ed oralmente.

Digitized by Google

ART. 55. Nei casi in cui un Consiglio provinciale per le scuole pronunci contro un maestro od una maestra una delle pene stabilite ai numeri 3 e 4 dell'art. 334 della legge 13 novembre 1859, dovrà darne pronto avviso al Ministero.

ART. 56. Le norme, secondo le quali dovrà procedere il Consiglio provinciale per le scuole nei casi previsti dagli articoli 351 e 352 della precitata legge per proporre una pensione od un sussidio vitalizio ad un maestro o ad una maestra, saranno determinate dal Regolamento speciale del *Monte delle pensioni pei Maestri elementari.*

ART. 57. Nei casi di controversia tra i Municipi e gl'insegnanti sull'adempimento delle loro obbligazioni scolastiche, il Consiglio avanti di decidere chiederà per iscritto l'avviso dell'Ispettore di Circondario, il quale dovrà prima udire le ragioni delle due parti.

ART. 58. Il Consiglio invigila per l'adempimento dei lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione fa le opportune istanze presso chi di dovere pei necessari provvedimenti.

ART. 59. Esso ha facoltà di concedere ai Funzionari addetti a pubblici istituti d'istruzione a lui subordinati un congedo maggiore di dieci giorni, ma non eccedente i trenta, provvedendo in ogni caso a farli supplire. --- Pronunzia sulle domande di ammessione straordinaria agli esami, e di restituzione in tempo per l'ammessione ai corsi.

ART. 60. Il Consiglio, oltre all'adempimento di tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge organica del 13 novembre 1859 e dal presente regolamento, ha facoltà di proporre per propria iniziativa al Ministro que' provvedimenti che stima utili al buon andamento ed all'incremento degli studi.

§ 3.

Del Regio Provveditore.

ART. 61. Il Regio Provveditore agli studi rappresenta nella rispettiva Provincia il Governo del Re in tutto ciò che si riferisce all'istruzione secondaria classica e tecnica, pubblica e privata, ed anche all'istruzione universitaria là dove non vi sia un'Autorità accademica. -- Prima d'entrare in uffizio, egli debbe prestare giuramento nelle mani del Governatore della Provincia, o di quell'altra Podestà che verrà all'atto di nomina indicata.

Digitized by Google

Art. 62. Dipendono pertanto direttamente da lui i Presidi de' licei e degli istituti tecnici, i Direttori de' ginnasi e delle scuole tecniche, i Rettori de' convitti, e tutti gli altri Funzionari addetti all'istruzione secondaria classica ed alla tecnica nella Provincia. -- Sono pur soggette alla sua vigilanza le scuole universitarie, ove queste non abbiano una speciale Autorità, e tutti gl'istituti privati d'istruzione secondaria classica e tecnica.

Art. 63. Il Regio Provveditore veglia perchè nelle scuole e negl'istituti sopradetti siano esattamente osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura l'esecuzione degli ordini e delle risoluzioni ad essi relative, richiedendo, quando occorra, il concorso o del Consiglio provinciale per le scuole, o della competente Autorità amministrativa.

Art. 64. Egli esercita la sua vigilanza sugl'istituti e sulle scuole che da lui dipendono per mezzo di frequenti ispezioni, e tenendosi in continuo rapporto colle persone che ne hanno la direzione (1). -- La sua vigilanza sugl'istituti e sulle scuole private, come pure sugli stabilimenti esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale, si limita a riconoscere se in essi nulla succeda di contrario all'igiene, alla morale, alle istituzioni dello Stato, ed al programma secondo il quale furono aperti (2).

Art. 65. Egli corrisponde direttamente col Ministro della pubblica Istruzione per tutti gli affari da trattarsi coll'Autorità centrale; ed è necessario intermediario fra i suoi dipendenti ed il Ministero, salvo i casi di urgenza o di reclamo contro le sue determinazioni. -- Nella sua corrispondenza avvertirà di fare su ciascun oggetto una lettera ed un rapporto a parte. -- Sopra ogni pratica darà il suo parere e le informazioni secondo le quali l'Autorità superiore possa decidere con piena cognizione di causa.

Art. 66. Riceve le rappresentanze dei Funzionari da lui dipendenti, come pure degli Studenti; e, secondo i casi, dà intorno ad

---

(1) Invigila pure per l'adempimento de' lasciti pii a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Ministro (Art. 59 della Legge 22 giugno 1857).

(2) Delle scuole ed istituti privati e degli stabilimenti di cui sopra il R. Provveditore terrà un registro particolare, coll'indicazione per ogni anno degli insegnanti e funzionari che vi sono addetti, e del numero degli alunni che li frequentano, divisi per classe e colla data della loro iscrizione (Art. 59 del Regolamento appr. con R. Decreto 13 luglio 1857).

Digitized by Google

esse gli opportuni provvedimenti, o le trasmette alle Autorità competenti. -- Riceve pure le domande per ammessione straordinaria ad esami e per restituzione in tempo all'ammessione ai corsi, e le sottopone col suo avviso al Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 67. Quando nelle sue ispezioni gli risulti di qualche infrazione delle discipline vigenti, darà o promoverà i necessari provvedimenti, informandone all'uopo l'Autorità superiore (1).

Art. 68. Egli vidima i certificati di *licenza* a que' giovani che hanno superato il relativo esame ne' licei o negl'istituti tecnici. -- Rilascia pure gli attestati di frequenza nelle scuole universitarie soggette alla sua sorveglianza.

Art. 69. Ha facoltà di concedere ai Funzionari da lui dipendenti un congedo, purchè non oltrepassi dieci giorni, e di provvedere alla loro supplenza. -- Tien nota delle assenze e delle supplenze dei predetti Funzionari, secondo gli stati mensili che debbono essergli diretti dalle persone preposte rispettivamente alla direzione degl'istituti pubblici.

Art. 70. Al fine d'ogni anno scolastico raccoglie le relazioni dei Professori e dei Direttori degli stabilimenti pubblici a lui soggetti, come pure quelle dei Capi delle scuole e degl'istituti privati co' relativi dati statistici, e le accompagna con un suo rapporto generale al Ministero, chiedendo, per la parte designata dall'art. 44 della legge 13 novembre 1859, l'avviso del Consiglio provinciale per le scuole (2).

Art. 71. Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti, o non colpito da sanzione penale, promoverà sollecitamente dal Consiglio provinciale predetto o dal Ministro, secondo l'urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvidenze (3).

Art. 72. In caso di visita delle scuole e degl'istituti da lui dipendenti fatta per parte d'uno degli Ispettori addetti al Ministero o

---

(1) Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari; ma non saranno definitivi finchè non abbiano ottenuto l'approvazione superiore (Art. 60 della Legge 22 giugno 1857).

(2) Trasmette al Ministro gli stati degli Studenti che hanno pagato il *minervale* (diritto d'annua iscrizione); e sui predetti stati s'indicherà quelli che furono dispensati dal minervale a termini dei Regolamenti, ed i morosi al pagamento (Art. 54 del Regolamento 13 luglio 5857).

(3) V. gli art. 59 e 60 della citata Legge 22 giugno 1857 (riportati nelle precedenti note).

Digitized by Google

di altra persona da questo delegata, egli presterà la sua assistenza ed il suo concorso, facendo all'uopo eseguire i provvedimenti che il predetto Ispettore o Delegato reputasse necessarii.

Art. 73. Oltre all'adempimento di tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge organica del 13 novembre 1859 e dal presente regolamento, il Regio Provveditore ha facoltà di proporre per propria iniziativa al Ministro tutti que' provvedimenti che reputa convenienti pei rami di studi a cui egli è preposto.

Art. 74. Nei Circondarii, dov'esso non risiede, il Regio Provveditore è rappresentato dall'Ispettore del rispettivo Circondario per quelle incombenze che gli affiderà nei rami d'istruzione soggetta alla sua vigilanza, ed a norma del presente regolamento.

Art. 75. Nei casi, in cui per ragione d'uffizio o per altra causa il Regio Provveditore sia assente dal capoluogo di Provincia, salva disposizione contraria del Ministro o dello stesso Provveditore, ha la firma il Segretario di quest'ultimo per la spedizione degli affari che gli sono da esso delegati.

Art. 76. Detto Segretario ha la responsabilità della spedizione delle pratiche, della tenuta dei registri, e della custodia delle carte. -- Egli non può rilasciare alcuna carta d'uffizio, se non dietro assenso del Regio Provveditore, del quale deve esattamente eseguire le istruzioni e gli ordini.

Art. 77. Avrà cura di tenere un protocollo generale delle pratiche dell'uffizio. -- Per le cose confidenziali sarà tenuto un registro particolare. -- Ogni pratica porterà il suo numero d'ordine.

§ 4.

Del Regio Ispettore.

Art. 78. Il Regio Ispettore rappresenta nella rispettiva Provincia il Governo del Re in tutto ciò che riguarda l'istruzione normale, magistrale ed elementare sì pubblica come privata. -- Prima d'entrare in uffizio, debbe prestare giuramento nelle mani del Governatore della Provincia o di quell'altra Autorità che verrà all'atto di nomina indicata.

Art. 79. Egli pertanto esercita la sua vigilanza sulle scuole normali e magistrali, sulle scuole primarie, sugli asili d'infanzia, sulle scuole serali o domenicali per gli adulti, visitandole o direttamente egli stesso, o nei Circondari, dove non risiede, provvedendo alla loro visita per mezzo degli Ispettori di Circondario.

Digitized by Google

Art. 80. Ha obbligo particolare di vegliare perchè i Comuni adempiano le obbligazioni loro imposte dall'art. 111 della legge 23 ottobre 1859 e dal titolo v della legge 13 novembre dello stesso anno, relativamente all'istruzione elementare, promovendo, in caso d'inosservanza, i necessari provvedimenti presso il Consiglio provinciale per le scuole, o presso la competente Autorità amministrativa. -- Invigilerà pure per l'osservanza degli obblighi imposti ai padri di famiglia od a chi ne fa le veci, e di tutti i doveri che incombono ai maestri ed alle maestre.

Art. 81. Direttamente o per mezzo degli Ispettori di Circondario, ecciterà i Municipii a nominare appositi sorveglianti o Commissioni d'ispezione per le loro scuole elementari, giusta il disposto dall'art. 318 della legge 13 novembre 1859, e si terrà in relazione con queste o quelli.

Art. 82. Nel Circondario dov'esso risiede, subordinatamente all'approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, rilascierà, e negli altri Circondari farà rilasciare dai rispettivi Ispettori a lui subordinati l'autorizzazione per l'esercizio locale ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche. — Tale autorizzazione sarà data gratuitamente.

Art. 83. Quando si tratti degli insegnanti di cui all'art. 329 della legge precitata, per riconoscere la loro idoneità potrà assoggettarli ad un esame da farsi avanti ad una Commissione da lui composta e presieduta, e secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento delle scuole elementari.

Art. 84. Egli esamina le domande ed i titoli dei cittadini che richiedono d'aprire privatamente una scuola od un istituto d'istruzione elementare; ed appone il *nulla osta* quando nei richiedenti concorrano tutti i requisiti voluti dalle leggi e dai regolamenti. — In caso di reclamazioni contro la sua opposizione, sarà chiamato a pronunziare intorno ad esse il Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 85. L'Ispettore Regio, sulle informazioni assunte per mezzo degli Ispettori di Circondario o delle Amministrazioni locali, introduce dinnanzi al Consiglio provinciale per le scuole le accuse contro i maestri e le maestre elementari che possono importare una delle pene statuite dall'art. 334 della legge 13 novembre 1859.

Art. 86. Egli compie pure tutte le pratiche pel conferimento del titolo di maestro normale agl'insegnanti che a suo giudizio possono meritarlo.

Art. 87. Al fine d'ogni anno scolastico, raccolte ed esaminate

Digitized by Google

le relazioni parziali degl'Ispettori di Circondario e dei Direttori delle scuole normali o magistrali, co' dati statistici relativi, ne farà un rapporto generale, e sottopostolo all'avviso del Consiglio provinciale per le scuole, lo manderà al Ministro.

Art. 88. Un'Istruzione particolare provvederà al modo con cui l'Ispettore Regio e gl'Ispettori di Circondario dovranno compiere le loro visite (1).

Art. 89. Oltre all'adempimento delle funzioni attribuitegli per legge e dal presente regolamento, l'Ispettore Regio potrà di propria iniziativa proporre all'Autorità superiore tutti que' provvedimenti che reputerà più convenienti ai rami d'istruzione a cui è preposto (2).

Art. 90. Nei Circondari dov'esso non risiede, l'Ispettore Regio è rappresentato dai rispettivi Ispettori. — Nei casi in cui per ragione d'uffizio o per altra causa egli sia assente dal capoluogo di Provincia, salva disposizione contraria data da lui o dal Ministro, avrà la firma per la spedizione ordinaria degli affari il suo Segretario, il quale adempirà presso lui le stesse funzioni che incombono al Segretario del Provveditore presso di questo.

§ 5.

Degli Ispettori di Circondario.

Art. 91. Gl'Ispettori di Circondario rappresentano ciascuno nel rispettivo distretto il Regio Provveditore per quelle incumbenze che loro fossero date relativamente alle scuole secondarie classiche e tecniche, ed il R. Ispettore per tutto ciò che concerne le scuole elementari, gli asili d'infanzia, e le scuole serali o domenicali per gli adulti.

Art. 92. Essi hanno per obbligo principale di vigilare perchè si osservino nel rispettivo distretto tutte le discipline, e di visitare frequentemente le scuole elementari tanto pubbliche quanto private, a norma delle istruzioni che loro verranno date dall'Autorità centrale, dal Consiglio provinciale per le scuole, e dal R. Ispettore.

---

(1) Mentre si attende l'Istruzione accennata in quest'articolo, può servire di norma quella sin qui in vigore emanata il 24 settembre 1856, che perciò abbiamo compresa nella Parte 4.a del presente Codice.

(2) Il R. Ispettore esercita per le scuole normali private le attribuzioni affidate al R. Provveditore dagli articoli 246, 247, 248 e 249 della Legge 13 novembre 1859 (Art. 4 Regolamento 24 giugno 1860). — Nelle scuole normali pubbliche convoca e presiede il Consiglio direttivo (Art. 11 e seg. cit. Regolamento); trasmette al Ministro le relazioni intorno allo stato generale delle scuole normali (Art. 28 ivi); cura l'eseguimento delle deliberazioni del Consiglio (Art. 29).

Digitized by Google

Art. 93. Corrispondono col Regio Provveditore o col Regio Ispettore secondochè la pratica, di cui si tratta, risguarda l'una o l'altra di queste Autorità. — Nei casi più gravi ed urgenti possono rivolgersi direttamente al Ministro, dandone contemporaneamente avviso alla rispettiva Autorità provinciale.

Art. 94. Sopravvegliano l'adempimento de' pii lasciti riguardanti l'istruzione; e riconoscendone alcuno non applicato esattamente o distratto dalla sua destinazione, ne informano la rispettiva Autorità provinciale.

Art. 95. Coll'approvazione del Consiglio provinciale per le scuole, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, possono tenere un Segretario addetto al proprio uffizio.

Torino, 23 dicembre 1859.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
CASATI.

DECRETO

del Governatore delle R. Provincie dell'Emilia, delli 22 gennaio 1860, con cui s'istituiscono i Provveditori e gli Ispettori agli studi di quelle Provincie.

Art. 1. Un Regio Provveditore sovraintenderà in ciascuna delle Provincie dell'Emilia all'amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 2. All'uffizio del Provveditore saranno addetti uno o più Segretari, secondo se ne riconosca il bisogno.

Art. 3. Ogni capoluogo di Provincia avrà per sede una Deputazione per le scuole, da istituirsi in conformità del Decreto Dittatorio 21 ottobre ultimo, e del Regolamento pubblicato col successivo Decreto del giorno 25 del mese stesso (1).

---

(1) A termini di questo Regolamento 25 ottobre 1859, le Deputazioni provinciali per le Scuole sono composte di membri nati e di membri elettivi. Sono membri nati l'Intendente della Provincia, e il Provveditore agli studi. A questi membri il R. Decreto (4405) 31 ottobre 1860 ha aggiunto l'Ispettore provinciale delle scuole primarie. Sono membri elettivi quattro cittadini scelti ogni anno dal Consiglio comunale del capoluogo nel novero delle persone notabili abitanti nella Provincia, fra le quali debb'essere un ecclesiastico (Art. 2). — De' membri elettivi esce uno ogni anno; nei primi quattro anni per sorte, dopo per anzianità. Gli uscenti possono

Digitized by Google

Art. 4. Fino a nuova disposizione i Provveditori veglieranno non solo sull'istruzione classica e tecnica, ma ancora sulla primaria e gli asili infantili.

Art. 5. I Provveditori, ciascuno nella rispettiva Provincia, rappresenteranno il Ministro, e ne faranno eseguire gli ordini.

Art. 6. Essi veglieranno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità, e pronuncieranno, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui riclami che potessero venir loro presentati contro le decisioni degli uffiziali posti a capo di tali stabilimenti.

Art. 7. Promuoveranno presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed uffiziali nei diversi rami d'istruzione: ammoniranno questi in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiranno al Ministero.

Art. 8. Corrisponderanno colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne la pubblica istruzione.

Art. 9. Visiteranno personalmente le scuole tutte e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza. — È tuttavia fatta loro facoltà di affidare ispezioni straordinarie ed in caso di bisogno a taluno dei componenti le Deputazioni provinciali; al quale poi sarà dal Ministero dato indennizzo delle spese sostenute per questo titolo.

Art. 10. Il Ministro della pubblica Istruzione determinerà il modo, secondo il quale i Provveditori e gli Ispettori avranno ad esercitare le rispettive loro attribuzioni.

Art. 11. Gli attuali Ispettori di Modena e Parma sono conservati. Il Ministro della pubblica Istruzione potrà però disporre del luogo di loro dimora.

Art. 12. Il Ministro stesso provvederà ancora a norma dei bisogni alla nomina degli Ispettori per le Provincie delle Romagne.

Art. 13. È abrogata qualsiasi precedente disposizione in quanto sia contraria al presente Decreto.

Art. 14. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

---

essere rieletti (Art. 3). — Le adunanze sono presiedute dall'Intendente. Il Provveditore vi siede in qualità di vice-presidente. Il più giovane della Deputazione ne è il segretario annuale (Art. 4). — Del resto le attribuzioni delle Deputazioni provinciali per le scuole poco differiscono da quelle degli odierni Consigli provinciali per le scuole, creati colla Legge 13 novembre 1859 (V. indietro a pag. 30, ed il Regolamento 23 dicembre 1859 a pag. 120).

Digitized by Google

ISTRUZIONE

sulle attribuzioni dei Provveditori agli studii e degli Ispettori delle Scuole nelle provincie dell'Emilia
24 gennaio 1861.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 del decreto del Governatore delle regie Provincie dell' Emilia in data del 22 gennaio 1860, concepito ne' seguenti termini:

« Il Ministro della pubblica istruzione determinerà il modo se-
« condo il quale i Provveditori e gl'Ispettori avranno ad esercitare
« le rispettive loro attribuzioni. »

Visto il R. Decreto del 31 ottobre 1860, col quale gli Ispettori delle scuole dell' Emilia vennero ammessi a far parte delle Deputazioni provinciali sopra gli studii;

Sulla proposizione degli Ispettori generali per gli studii secondari classici e per gli studii tecnici e primari;

Ha stabilito quanto segue:

CAPO I.

Del Regio Provveditore agli studii.

Art. 1. Il Regio Provveditore agli studii rappresenta nella provincia propria il Governo del Re in tutte le parti dell'istruzione elementare e mezzana. — Egli ha residenza nel capoluogo di provincia, e, prima d' entrare in uffizio, debbe prestare giuramento nelle mani dell'Intendente generale o di quell'altra Podestà che verrà indicata.

Art. 2. In caso di vacanza o d'impedimento, ove non sia dal Ministro designata altra persona, il Provveditore verrà supplito da uno dei componenti la Deputazione provinciale sopra le scuole eletto dalla medesima.

Digitized by Google

Art. 3. Egli vigila direttamente sopra le scuole mezzane classiche, sulle tecniche, sulle normali e sulle magistrali; e, per mezzo dell'Ispettore, sulle scuole elementari o primarie.

Art. 4. Oltre agli incarichi che già sono indicati dal sopra narrato decreto del Governatore delle regie Provincie dell'Emilia, il Regio Provveditore deve pure adempiere i seguenti: — 1° dare autorità per l'esercizio locale ai Maestri ed alle Maestre delle scuole elementari che ebbero una regolare elezione dalla Podestà comunitativa e la conferma della Deputazione provinciale sopra le scuole; — 2° accogliere ed esaminare le domande di coloro che intendono aprire istituti privati d'istruzione e di educazione, a norma della Legge 13 novembre 1859 e del Regolamento sull'istruzione elementare 15 settembre 1860; — 3° rivolgersi al Procuratore del Re per l'applicazione delle sorveglianti leggi a coloro che tenessero irregolarmente aperte scuole private, convitti o così detti pensionati, allorquando rimanessero senza effetto le inibizioni e prescrizioni da lui fatte ai contravventori; — 4° curare la esecuzione dei legati e dei lasciti a pro dell'istruzione mezzana ed elementare.

Art. 5. Il Regio Provveditore ha la facoltà di concedere agli uffiziali da lui dipendenti un congedo purchè non oltrepassi dieci giorni, e di provvedere al loro supplimento. — Tiene nota delle assenze e dei supplimenti dei predetti uffiziali.

Art. 6. Al fine d'ogni anno scolastico raccoglie le relazioni dei Professori e dei Direttori degli istituti pubblici a lui soggetti, e le accompagna al Ministero con un suo rapporto generale, in cui darà pure contezza delle condizioni in cui versano gli istituti liberi e privati.

Art. 7. Venendogli conosciuto qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti o non soggetto a sanzione penale, promoverà sollecitamente dalla Deputazione provinciale sopra le scuole o dal Ministro, secondo l'urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvisioni.

Art. 8. In caso di visita delle scuole e degl' istituti da lui dipendenti fatta da uno degli Ispettori addetti al Ministero o da altra persona da questo deputata, egli presterà la sua assistenza e i suoi buoni uffizi, facendo all'uopo eseguire i provvedimenti che il predetto Ispettore o deputato giudicasse necessari.

Art. 9. Oltre all'adempimento di tutti gli obblighi che gli sono attribuiti da questa istruzione, il Regio Provveditore ha facoltà di proporre di proprio senno al Ministro tutti quei provvedimenti che reputa utili al buon avviamento dell'istruzione nella provincia.

Digitized by Google

CAPO II.

Dell'Ispettore delle scuole.

Art. 10. L'Ispettore provinciale delle scuole, posto sotto l'immediata dipendenza della Deputazione provinciale sopra gli studii e del Regio Provveditore, esercita la sua vigilanza in tutti gli istituti pubblici e privati d'istruzione elementare

Art. 11. Sul principio dell'anno scolastico presenta alla Deputazione provinciale sopra gli studii uno specchietto delle scuole che si propone di visitare entro l'anno; ed ottenutane l'approvazione, si attiene a quello esattamente. — Però, oltre alle visite ordinarie indicate in tale specchietto, egli ha pure obbligo di fare tutte quelle straordinarie che gli fossero commesse o dal Ministero, o dalla Deputazione provinciale sopra le scuole, o dal Regio Provveditore.

Art. 12. Tiene pratica diretta coi Sindaci o coi Soprintendenti municipali per le scuole e coi Maestri in tutto quanto può riferirsi alla esecuzione del Regolamento sull'istruzione elementare, il quale anche per le Provincie dell'Emilia, salvi que' riserbi che sono richiesti temporalmente dall'attuale condizione di cose, dovrà essere quel medsimo approvato col R. Decreto 15 settembre 1860.

Art. 13. Nelle visite ch'egli fa alle scuole comunitative, innanzi tutto deve conferire col Sindaco o coi Soprintendenti municipali per avere informazioni intorno all'indirizzo delle scuole stesse ed al portamento degl' Insegnanti; e inviterà que' magistrati a volerlo accompagnare nella ispezione.

Art. 14. D'ogni visita fatta egli compilerà distinto processo verbale, in cui avrà cura di notare: 1° l'anno, il giorno e l'ora in cui la visita cominciò ed ebbe fine; 2° di qual natura sia la classe visitata; 3° se il luogo della scuola sia salubre, opportuno ed arredato convenientemente a norma di quanto prescrive il Regolamento sull' istruzione elementare; 4° a qual punto del programma sia giunto l'insegnamento, e quali siano i libri di testo adoperati; 5° il termine medio della frequenza degli alunni; 6° quale sia il grado d'istruzione e d' educazione pei medesimi. — Tale processo verbale sarà sottoscritto dall'Ispettore e dai Membri del Municipio che assistono alla visita. Quando per avventura non se ne trovi alcuno presente, l'Ispettore farà notare sifatta circostanza. — Le notizie però concernenti la persona e il portamento del Maestro, conside-

Digitized by Google

rata la loro gelosa natura, dovranno formare oggetto d' una relazione a parte, in cui potranno aggiungersi tutte quelle altre osservazioni d'indole fiduciale che possano giovare a far conoscere il vero stato della scuola.

Art. 15. Di mano in mano che procede nelle sue visite, l'Ispettore dovrà trasmetterne i processi verbali al Regio Provveditore.

Art. 16. D' ogni visita straordinaria l'Ispettore farà una pronta relazione all'Autorità che la ordinò. — Delle visite ordinarie egli farà una relazione completa non più tardi del mese d'agosto, e la presenterà alla Deputazione provinciale sopra le scuole, la quale, presane cognizione, la invierà al Ministro con quelle avvertenze che ravviserà più opportune. — Ma quando, anche in una visita ordinaria, riconoscesse la necessità d'un pronto provvedimento, l'Ispettore ne farà immediata e particolare relazione al Regio Provveditore.

Art. 17. Oltre alla relazione generale delle visite fatte durante l'anno, l'Ispettore dovrà pure sottomettere in doppio originale alla Deputazione provinciale sopra le scuole una statistica annua delle scuole elementari pubbliche e private della provincia, compilandola secondo le norme indicate dal Ministero. — Di tale statistica un esemplare sarà conservato negli archivi dell'uffizio del Regio Provveditore, e l'altro inviato al Ministero colle osservazioni della Deputazione provinciale.

Art. 18. D'accordo cel Regio Provveditore l'Ispettore propone alla conferma della Deputatazione sopranarrata la elezione dei Maestri di scuole elementari pubbliche fatta regolarmente dalle Amministrazioni comunitative.

Art. 19. Oltre all' adempimento dei carichi attribuitigli dalla presente istruzione, egli potrà d' autorità sua proporre alla Deputatazione provinciale tutte quelle provvisioni che reputerà più convenienti al buon ordine e allo accrescimento dell'istruzione elementare nella provincia.

Dato a Torino addì 24 gennaio 1861.

Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

DELL' ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA

CENNI PRELIMINARI

sulla legislazione anteriore

Prima delle Regie Costituzioni del 1729, la fondazione e il mantenimento degli Istituti d'istruzione secondaria erano abbandonati intieramente alla sollecitudine dei rispettivi Municipii, allo zelo dei privati, e all'interesse delle Congregazioni religiose. Il Governo nulla spendeva per essi, e raramente e scarsamente facea sentire su quelli il suo potere, emanando qualche provvidenza concernente la disciplina ed i costumi. Vittorio Amedeo II fondò a carico delle R. Finanze un Collegio d'istruzione secondaria nella Capitale, con due classi di grammatica ed altrettante di umanità, e diede la nomina de' maestri in esse al Magistrato della Riforma; e così iniziò lo stabilimento di simili collegi in ogni capoluogo di Provincia, che si compì due anni dopo.

Colle RR. CC. del 1729 si stabilì che ai maestri di grammatica, umanità e retorica non sarebbe lecito d'insegnare, se, previo un esame avanti il Professore d'eloquenza, non avessero ottenuto l'assenso della Riforma; e che nessun giovane potrebb' essere ammesso all'Università se non avesse appreso gli elementi della lingua latina da maestri approvati dalla Riforma. Questo Magistrato era composto del Gran Cancelliere, dei quattro Presidi delle Facoltà universitarie, d'un Assessore, e del Segretario.

Lo spirito informatore di tutto il sistema delle Costituzioni di Vittorio Amedeo e dei regolamenti con cui la Riforma ne promoveva l' esecuzione, era il desiderio « che fiorissero egualmente

Digitized by Google

una illibata cattolica religione ed una soda pietà, che una vera sana dottrina ed un purgato sapère ». Conforme a questi principii fu dal Re attribuita ai Vescovi la proposta per la nomina dei Direttori spirituali delle scuole.

Le disposizioni delle RR. CC. valsero però a togliere indirettamente dalle mani dei Regolari, e specialmente dei Gesuiti, la direzione delle scuole.

Perchè poi si avessero idonei professori secolari onde supplire specialmente al bisogno delle scuole di filosofia e di retorica nei collegi dello Stato, si ordinò che si formassero allievi nel Collegio delle Provincie, e stabilironsi dieci posti in esso, quattro per la filosofia, e sei per l'eloquenza. A questi allievi andrebbero i Professori spiegando più il modo d'ammaestrare gli altri, che di apprendere per se stessi.

Colle RR. CC. del 1772, e coi Regolamenti del Magistrato della Riforma che ne fanno seguito, non s'immutò gran fatto l'ordinamento stabilito colle precedenti Regie Costituzioni. Stabilite nella Capitale due scuole pubbliche per l'umanità, due per la retorica, e i collegi necessari per l'insegnamento della grammatica e dei primi elementi, si stabiliva nella maggior parte delle città capitali delle Provincie un Collegio dove la gioventù venisse ammaestrata nella grammatica, nelle umane lettere e nella retorica, come altresì nella filosofia, teologia e chirurgia; ed inoltre nelle Provincie savoine s'ordinavano scuole di giurisprudenza e d'altre scienze sì e come piacesse al supremo Magistrato. Nelle terre cospicue permettevasi l'insegnamento della grammatica, ed anche della umanità e della retorica quando vi fossero rendite bastevoli per lo stipendio dei Professori e Maestri, e per le altre spese delle scuole; e nelle minori terre, solamente le classi inferiori. L'approvazione o la permissione d'insegnare ottenuta ai Professori e Maestri dalla Riforma era condizione indispensabile per l'aprimento delle scuole secondarie, salvo per quanto riguardasse l'insegnamento dato ne' Seminari clericali e da Corporazioni religiose. Stabiliti e nominati nelle Provincie Riformatori pel governo e la direzione delle scuole ivi stabilite, coll'autorità necessaria sui Prefetti delle scuole, Professori, Maestri, Direttori di spirito, e su tutti i dipendenti dalla Riforma. Dichiarati tenuti i Prefetti delle scuole e i Direttori di spirito a dare in fin d'ogni mese esatto ragguaglio degli studi e della pietà degli alunni. Prescritto un annuale congresso presso il Riformatore delle Autorità civili, ecclesiastiche e

Digitized by Google

militari della Provincia per esaminare l' andamento delle scuole, notarne gli abusi, suggerirne i rimedi. Data incumbenza al Riformatore di riferire al Magistrato sui Professori che si fossero distinti nell'insegnamento, sui giovani che avessero dato saggio di singolare ingegno; di dar ragguaglio all' Autorità superiore dei Professori od Impiegati locali da rimoversi d' uffizio, e di far le proposte di surrogazione. Infine, annesse alle citate Regie Costituzioni e Regolamenti stavano apposite e ben pensate Istruzioni intorno la maniera d'insegnare nelle pubbliche scuole; e così, per la parte didattica, compievano quel vasto ordinamento che allora s' inaugurava, e che durava sino all'epoca della Rivoluzione francese.

Passate le brevi frenesie repubblicane, il pubblico insegnamento nelle scuole secondarie venne dapprima riordinato giusta il Regolamento emanato dalla Commissione esecutiva del Piemonte nel frimaio dell'anno X, e poco appresso (1805) dai Decreti del fortunato vincitore d' Austerlitz. Creati due grandi centri d' istruzione secondaria, si aperse un liceo in Torino ed un altro in Alessandria, stato poi trasferito a Casale: ogni altra città non ebbe che collegi, e talora convitti, invigilati dall' Accademia (Università). L' istruzione secondaria e primaria furono severamente vigilate nei collegi e nei pensionati. Per ottenere facoltà di maestro si richiesero prove molte di capacità e di buona condotta. Regolamenti del 1811, 1812, 1813 disegnavano partitamente i modi di questi insegnamenti, gli esami, le discipline, i premii.

Caduto l' Impero napoleonico, ed esautorati in Piemonte gli ordini da esso stabiliti sul pubblico insegnamento, si ripristinarono le Regie Costituzioni ed i Regolamenti della Riforma del 1772, finchè « per richiamar tutte le scuole fuori dell' Università all' unità di regolato sistema » uscirono, informate dello spirito gesuitico del loro autore Viotti, le R. Patenti del 23 luglio 1822 coll'annessovi Regolamento *per le scuole tanto comunali che pubbliche e regie.*

Con esso le scuole tutte sono poste sotto la vigilanza dei Riformatori sedenti in ogni capo di Provincia, e dei Delegati della Riforma nei mandamenti; imposto ai Comuni l'obbligo di provvedere i locali e il materiale delle scuole; fissati gli stipendi degli insegnanti vuoi nelle scuole regie, vuoi nelle comunali; affidato ad un Prefetto il governo disciplinare d'ogni istituto; dichiarate a carico dei Comuni, nei collegi Regii, la scuola di grammatica inferiore;

Digitized by Google

autorizzati i Municipii a riscuotere un minervale dagli alunni delle scuole comunali; soppresse nelle città non capi di Provincia nè sedi di Seminario le scuole di grammatica, di retorica e di filosofia, quando nell'ultimo sessennio non risultassero essere state frequentate da venti alunni le prime, quindici le seconde, dodici le ultime; dichiarati i doveri degli insegnanti e degli studenti, e le discipline delle scuole; vietato ai Comuni di stabilire o mantenere scuole secondarie; fissate a sei le scuole di latinità (6.a, 5.a, 4.a, 3.a, umanità e retorica); a due anni il corso di filosofia (1° anno: logica, metafisica, geometria; 2° anno: etica e fisica); permessa nelle città meno importanti la riunione sotto a un solo insegnante delle due prime classi di grammatica, dell'umanità e retorica, delle due filosofie; prescritte le condizioni per l'insegnamento privato; oltre all'obbligo delle patenti d'idoneità imposto agli Insegnanti, quello di riportare le patenti locali e di destinazione; data facoltà di sostenere avanti ai Riformatori provinciali gli esami per l'insegnamento della 4.a, 5.a e 6.a; prescritte le condizioni per aprire convitti e pensionati; dichiarati gli uffizi e i diritti del Direttore spirituale, nominato dal Magistrato della Riforma sulla proposizione del Vescovo; fissato il metodo d'insegnamento; ordinato infine il tempo, il modo, la forma degli esami, delle promozioni e dei premii scolastici.

Le prescrizioni del suaccennato Regolamento, salve poche modificazioni apportatevi da successivi provvedimenti, furono quelle che sottosopra ressero l'amministrazione e l'insegnamento nelle scuole secondarie fino all'epoca delle grandi riforme politiche. In sostanza, prima del 1848, l'istruzione secondaria classica era, si può dire, quasi ristretta all'insegnamento della lingua latina ed italiana, della logica, metafisica ed etica, e dei principii d'algebra, geometria e fisica. Nella più parte dei collegi comunali l'insegnamento della retorica era affidato ad un solo professore, ed un solo professore aveavi pure per la filosofia, da cui dettavasi alternativamente la parte razionale in un anno e la parte positiva nell'altro; quando il Professore non era approvato che per una sola parte, dovevasi cambiare ogni anno.

Il riordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione effettuato colla Legge 4 ottobre 1848 non ebbe per conseguenza d'immutare gli ordini dell'insegnamento: quella legge ebbe unica cura di distinguere i diversi rami dell'istruzione pubblica, e di dichiarare che scuole *secondarie* fossero quelle in cui s'insegnano

Digitized by Google

le lingue straniere e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.

Però con altra Legge dello stesso giorno, istitutiva dei Collegi nazionali, l'istruzione secondaria in questi veniva sistemata sovra un piano più logico e regolare, e gli studi vi erano distinti in corsi *principali* ed in *accessorii*, oltre al corso di religione. I primi erano quattro, cioè: 1° corso elementare, diviso in quattro anni; 2° corso di grammatica latina e di composizione italiana, diviso in tre anni; 3° corso di retorica applicato ad entrambe le lingue, diviso in due anni; 4° corso di filosofia, in due anni. Gli accessorii erano cinque, cioè: 1° corso di storia antica e moderna e di geografia; 2° corso di aritmetica, di geometria e di disegno; 3° corso di storia naturale; 4° corso di grammatica greca; 5° corso di lingua francese.

I buoni risultati ottenuti dall'istituzione dei corsi accessorii consigliarono a propagarli nei principali altri Istituti del Governo e dei Comuni; e dapprima un R. Decreto 28 gennaio 1852 rendeva obbligatorio l'insegnamento e lo studio in tutti i collegi Regi e pubblici della storia moderna d'Europa, e specialmente d'Italia, dell'aritmetica e della geografia fisica, e della letteratura latina ed italiana o francese nelle scuole di filosofia; e poscia un altro R. Decreto del 4 settembre 1855, provvedendo definitivamente all'insegnamento mediano, istituiva in tutte indistintamente le scuole secondarie i detti corsi accessorii.

Colla quale provvidenza l'insegnamento della filosofia fu commesso a due distinti insegnanti, approvati rispettivamente per la parte positiva e per la razionale; quello della retorica a due dottori in lettere, o a due professori altrimenti approvati per la retorica. L'insegnamento dell'aritmetica e dell'algebra, che prima era dato esclusivamente nel primo anno del corso filosofico, fu ordinato col corso di retorica, e affidato in gran parte de' collegi a professori speciali; negli altri, a quelli di filosofia: per tal modo si potè dare maggiore ampiezza allo studio della geometria. Le lezioni di storia e geografia, estese al corso di grammatica e a quelli di retorica e filosofia, erano date in questi due ultimi corsi da professori speciali, salvo in pochi collegi meno importanti, dove le dettavano i professori di retorica. Il corso di grammatica, che prima comprendeva quattro classi, fu ridotto a tre, come nei Collegi nazionali, destinando per ciascuno di essi un professore. Si soppressero perciò tutte le scuole di grammatica in cui s'inse-

Digitized by Google

gnava soltanto la prima, ovvero la prima e seconda classe. Così pure si abolirono i corsi di filosofia e di retorica là dove i Comuni non poterono fissare per ciascuno d'essi lo stipendio di due insegnanti. Si tolsero infine parecchie altre scuole secondarie, dove il numero degli accorrenti era tenuissimo.

Nè soltanto all'eguaglianza d' insegnamento in tutte le pubbliche scuole, ma eziandio alla parità di trattamento degli insegnanti mirava il prelodato Decreto 4 settembre: tolse infatti la disparità che eravi tra gli stipendii degli insegnanti de' Collegi nazionali e quelli degli altri Collegi reali, ordinandone le provvisioni per tutti gli Istituti governativi dei capiluogo di Provincia in quattro classi (1200, 1500, 1800, 2200 L.), sicchè lo stipendio minimo fissato da questo Decreto corrispondeva al massimo stabilito dal Regolamento del 1822.

Non ultima fra le migliorie introdotte dal ripetuto R. Decreto era quella per cui venivano ammessi i giovani non aspiranti a carriere per cui è richiesto lo studio del latino, a frequentare i corsi di tutte le altre materie d' insegnamento secondario. La quale disposizione di favore, che incidentemente trovava luogo in quel Decreto, ben fa d' uopo dire abbia ottenuto volenteroso accoglimento, se con posteriore R. Decreto del 15 luglio 1859 venne elevata a principio generale.

Questo Decreto ammetteva a frequentare le scuole secondarie classiche e speciali dello Stato quei giovani che, non intendendo seguirne tutti i corsi, nè conseguire gli effetti dalle leggi attribuiti a chi gli ha regolarmente compiuti, desiderassero erudirsi soltanto in alcune delle materie di quell' insegnamento: distingueva a quest'effetto i giovani di cui sopra in semplici *uditori*, quelli cioè che frequentassero una o più scuole al solo scopo d' udirne le lezioni, e senz'animo di assoggettarsi ad un esame al fine del corso nè di ottenere alcun certificato; ed in *studenti liberi*, quelli cioè che frequentassero una o più scuole col proposito di udirne le lezioni e di riportare, mediante un esame, un attestato di frequenza ed idoneità. Le norme per l'ammessione ai corsi, per gli esami, ecc. vi venivano in seguito precisate; e vi si dichiarava per ultimo con distinta disposizione che, chiunque facesse constare col mezzo di regolari certificati d' aver seguito privatamente e nel modo permesso dalle vigenti leggi l' insegnamento d' una materia o di materie comprese nei corsi classici e speciali dei collegi secondari pubblici, sarebbe ammesso all'esame finale in uno dei

Digitized by Google

detti collegi sulle materie predette, riportandone pel felice esito un apposito certificato.

Come agevolmente si scorge da questa rapida rassegna (nella quale, più che a svolgere dati storici, abbiam mirato a fermare i tratti caratteristici di questo ramo dell'istruzione), la legislazione sull'insegnamento secondario tende a pigliare quella doppia impronta che è il prototipo d'ogni odierna vigorosa istituzione; ad essere, cioè, regolare ed una per quanto spetta alla parte direttiva ed alla forma amministrativa, chè tale la vuole l' intima unità nazionale; varia e moltiforme nell'ordine didattico, chè tale la richiedono il principio di libertà che feconda le istituzioni nostre, e il genio degli Italiani che mal soffre gli inciampi pedagogici e le pastoie regolamentari.

Man mano che le garanzie costituzionali posero radice nel patrio suolo, e che il Governo cominciò ad essere la vera espressione della volontà nazionale, le libertà, qualunque esse fossero ed a chiunque largite, cessarono di metter paura; e quella stessa dell'insegnamento, che ebbe sì ostinati nemici fra' più caldi amatori delle sue sorelle, entra ora essa pure nel lieto consorzio, fidente della propria virtù e della vittoria su chi vorrebbe abusarne. L' istruzione secondaria, mercè la Legge 13 novembre 1859, passa in una fasi preparata certamente da elementi qua e là preesistenti, ma il cui complessivo concetto risulta affatto nuovo. Dal tenore della medesima, e dai Regolamenti che qui appresso si riferiscono, il lettore potrà di leggieri formarsi un esatto criterio dello spirito e delle disposizioni che attualmente presiedono a questa parte del pubblico insegnamento.

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

sul seguente Regolamento per le Scuole secondarie classiche del 22 settembre 1860.

Sire,

Con la proposta di Regolamento che sottopongo al giudizio della Vostra Maestà, è dato compimento all'ordine nuovo delle Scuole mezzane, classiche, stabilito dalla Legge 13 novembre 1859.

Questa prescriveva il numero e la qualità delle materie d'istruzione non che il numero dei professori e il tempo assegnato al corso ginnasiale ed al liceale. Rimaneva di bene distribuire l'insegnamento; e fu fatto con questo avviso principale ch'ei si proporzioni allo spiegamento e invigorimento successivo dei giovani ingegni; e che le lettere le quali sono il fondamento e l'accompagnatura continua degli studi classici, non siano mai trascurate per altra specie di studi, e invece sieno da questi ultimi ampliate ed esercitate con altezza di concetto e varietà di cognizioni. Ciò appunto che non facevano i metodi antichi scolastici, secondo i quali le lettere si studiavano sole, e sole le discipline positive. Nei vostri Collegi, Sire, venivasi da qualche anno emendando il difetto. Ora sembra cancellato per intero, ed è da sperare che tale avvicendamento cotidiano e ben regolato delle due sorta di studi sia per riuscire ottima ginnastica dell'intelletto, e sia per far cessare in Italia quello scisma deplorabile durato insino a dì nostri fra la scienza e le lettere, fra l'arte del pensare e l'arte del dire.

Una difficoltà cresce ogni giorno agli ordinatori degli studi, ed è quella del troppo gran numero delle cose che conviene insegnare. Ciò cresce pure la difficoltà del distribuirle, e fa necessaria quella minuzia e diligenza posta nel fermare gli orarii, come vedesi nello infrascritto Regolamento. Sebbene, io confesso, non ostante il cumulo delle materie date a imparare ai giovani, essere desiderabile che il disegno, almeno, lineare divenga obbligatorio per tutte le scuole: ma la Legge non ne porgeva facoltà, e forse i Ginnasi

Digitized by Google

e i Licei potranno passarsene, quando quell' insegnamento sia impartito per ogni dove e sempre nei due ultimi gradi delle Scuole elementari.

Altrettanta diligenza e minutezza di regole è convenuto adoperare circa gli esami; perchè col dilatarsi della libertà rimangono solo essi mallevadori appo il Governo ed il pubblico del buon andamento delle scuole; e perciò appunto, negli esami di licenza che riescono i più importanti nella istruzione mezzana, la scelta degli esaminatori è attribuita pei Ginnasi al R. Provveditore, e pei Licei al Ministro stesso.

La Legge del 13 novembre 1859 ha pure innovato in ciò, che ha diviso compiutamente e di luogo e di direzione il Ginnasio ed il Liceo. Insino qui l'uno e l'altro, e talvolta eziandio il Convitto, procedevano sotto un'autorità sola. Per fermo in ciascuno dei due metodi vi si guadagna e vi si scapita, perchè troppo è difficile il conciliare da ogni lato la diversità delle cose che domanda distinzione e separazione, e l'ordine loro concorde e commesso che domanda unità.

Il tempo e l'esperienza risolveranno meglio questo problema; e intanto è debito del riferente di procurare la concordia e connessione maggiore dei due istituti, mediante il buono e conciliante animo dei superiori.

Il Ministero vostro si adopera, Sire, con ogni zelo a bene avviare questo ordinamento nuovo delle scuole mezzane, perchè reputa che nella sostanza elle rimarranno quali ora s' istituiscono, non ostante le amplissime facoltà che vogliono darsi alle Provincie e ai Comuni nell'amministrarle. Chiunque mira ad alzare l'ammaestramento classico, e porgere ai giovanetti quella coltura generale e metodica onde la mente diviene ben temperata, e onde il buon gusto e una giudicativa acuta e sicura accompagnano l'uomo per tutta la vita e in qualunque sorta d' uffizi, non potrà scostarsi gran fatto dalla maniera d'istruzione a cui porge norma il presente Regolamento, e che la pratica delle nazioni più civili approva e sancisce.

Si scorgerà poi nei programmi, che presto succederanno al Regolamento, avere il sottoscritto voluto che rispetto alla logica, alla metafisica e all'etica i giovinetti vengano addottrinati in maniera piana e semplice, e con quella filosofia soda ed irrepugnabile che piglia nome dal senso comune, e domandar si potrebbe naturale e socratica.

Una scienza più ambiziosa, oltre all' eccedere forse la intelli-

Digitized by Google

genza dei giovinetti, li porrebbe in dubbio della verità, e farebbeli disamorati degli studi razionali, non avendo ancora criterio sufficiente per governarsi nel conflitto strano e continuo dei sistemi.

La natura dei tempi e il risorgimento d'Italia ricercano un tenore di educazione supremamente virile. Però in tutti i Ginnasi e in tutti i Licei sono prescritti e regolati gli esercizi militari, conforme a ciò che il riferente ordinava con sua Circolare del 27 marzo.

Da ultimo, lo spirito generale onde il Regolamento e i Programmi s'informano, si è di moderare in maniera la disciplina, che la mente e la scienza dei professori non ne rimangano impastoiate, e la dignità loro personale sia sempre integra.

REGOLAMENTO

per le scuole mezzane o secondarie approvato con R. Decreto (N° 4311) 22 *settembre* 1860 (1)

TITOLO I.

Art. 1. Le Scuole mezzane o secondarie si aprono il 15 ottobre, e si chiudono il 15 agosto (2).

Art. 2. L'insegnamento del ginnasio è dato da cinque Professori e da un incaricato, che v'insegnano le lingue greca, latina,

(1) Questo Regolamento già veniva pubblicato con R. Decreto 15 agosto 1860; ma essendosi riconosciuta la convenienza d'introdurre nel medesimo alcune modificazioni, venne riprodotto coll'accennato R. Decreto del 22 successivo settembre.

(2) Per le feste e vacanze si debbe osservare il Calendario che si fa annualmente pubblicare dal Governo (§ 12 cap. 28. del Regolamento ann. alle RR. CC. per l'Università).

A termini dell'art. 91 del Regolamento approvato con R. Decreto 12 dicembre 1851, è giorno di vacanza quello in cui cade la festa del Patrono principale della

Digitized by Google

italiana, la storia e geografia, l'aritmetica. — Il Professore della prima classe, quando i suoi scolari sono promossi alla seconda, passa ad insegnare in questa, e il Professore di seconda passa nella prima. — L'insegnamento religioso è commesso al Direttore spirituale, che lo dispensa alle cinque classi insieme adunate nell'oratorio. — Gli esercizi militari e ginnastici vi sono insegnati da istitutori speciali (1). — Potrà aggiungersi l'insegnamento della lingua francese e del disegno, che sarà facoltativo e alle spese dei giovani che ne profitteranno.

Art. 3. L'insegnamento del liceo ha sette Professori: — Professore di letteratura greca e latina; — di letteratura italiana; — di storia e geografia; — di filosofia; — di matematica; — di fisica e chimica; — di storia naturale. -- L'istruzione religiosa appartiene al Direttore spirituale. -- V'insegna gli esercizi militari un istitutore. -- Vi si potranno dare lezioni di lingue moderne e di disegno, facoltative e alle spese dei giovani i quali ne profitteranno.

Art. 4. L'insegnamento in tutte le scuole governative e nelle pareggiate si darà secondo i nuovi Programmi di esame (2).

---

città o terra in cui sono costituite le scuole. È altresì giorno di vacanza quello della fiera principale; e quando la fiera dura più giorni, è soltanto di vacanza quello in cui è più numeroso il concorso. Se la festa o la fiera cade in giorno di mercoledì, dee farsi scuola il giovedì, quantunque nel Calendario fosse notato giorno di vacanza; se cade al venerdì od al sabbato, la vacanza si fa al mercoledì in vece del giovedì.

In quelle città o terre, capiluogo di Mandamento, nelle quali è mercato il mercoledì, il R. Provveditore della Provincia può permettere che si faccia vacanza in tal giorno invece del giovedì (Art. 93 cit. Regolamento).

(1) Relativamente alla convenienza di stabilire gli esercizi militari nelle scuole pubbliche, ed alla fornitura delle armi necessarie, emanava una Circolare del Ministro della pubblica Istruzione (N° 69) in data 27 marzo 1860 : ma le sue prescrizioni sarebbero superflue ora che gli esercizii militari e ginnastici sono resi obligatorii dall'art. 72 del presente Regolamento, e che in conseguenza di tale disposizione facendo essi parte integrante del pubblico insegnamento, i Municipii debbono provvedere le armi, a tenore della Legge 13 novembre 1859, che dichiara a carico dei Comuni la spesa del materiale non scientifico.

(2) V. questi Programmi dopo il presente Regolamento. — I Professori di letteratura italiana e latina, di storia e geografia, e di filosofia razionale troveranno utili precetti pel loro insegnamento nell'Istruzione ministeriale 10 ottobre 1855 (Torino, Stamperia R.)

Digitized by Google

Art. 5. Il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento nella settimana appare nei seguenti Specchi:

Specchio delle ore assegnate all'insegnamento nel Ginnasio.

Classe	Greco	Latino	Italiano	Storia e Geografia	Aritmetica	Religione	Ginnastica Esercizi militari	Ore delle lezioni la settimana
1ª e 2ª	0	8	7	4	1	1	4	25
3ª	2	9	6	2	1	1	4	25
4ª e 5ª	4	6	4	3	3	1	2 (1)	23

(1) Nel giovedì, passeggiate militari delle due classi unite.

Specchio delle ore assegnate all'insegnamento nel Liceo.

Anno	Italiano	Latino	Greco	Storia	Filosofia	Matematica	Fisica	Storia naturale	Totale delle ore settimanali per gli scolari
1°	5	3	2	4	»	8	»	»	22
2°	4	2	2	4	4	»	6	»	22
3°	3	2	2	3	4	3	3	5	25
Ore settimanali per ciascun Professore.									
»	12	13		11	8	11	9	5	»

Digitized by Google

Il Consiglio dei Professori determinerà la durata di ciascuna lezione e l' ordine nel quale si avranno a dare, avvertendo che le lezioni di letteratura non durino meno d' un' ora e mezzo nè più di due ore (1). -- Nel giovedì passeggiate militari per i due primi anni; passeggiate col Professore di storia naturale pel terzo anno.

Art. 6. Le veci dei Professori in caso di malattia o di altro impedimento sono nei licei tenute da' colleghi o da persone sufficienti, anche estranee all' istituto, designate dal Preside; -- nei ginnasi di prima classe, dal Vice-Direttore; -- negli altri ginnasi, dal Direttore; ma, se gl' impedimenti dei Professori durano oltre una settimana, le veci loro saranno tenute da' colleghi o da persone capaci, anche estranee all' istituto, designate dal Direttore.

TITOLO II.

Degli esami.

Art. 7. Gli esami nei ginnasi e nei licei Regii o pareggiati ai Regii sono: -- 1.° di ammessione alla prima classe del ginnasio o del liceo; -- 2.° di promozione dall' una classe all' altra; -- 3.° di licenza alla fine dell' ultimo anno dell' insegnamento del ginnasio o del liceo (2).

---

(1) Dopo un quarto d'ora d'ingresso, a cui debbe assistere ciascuno dei Professori nelle sue scuole, incominciano le lezioni (Art. 88, Regolamento 12 dicembre 1851).

(2) Nel passaggio dall' antica alla nuova legislazione sull' ordinamento della istruzione pubblica, era naturale che i giovani, che già avevano incominciato i loro studi giusta l'antico sistema, si domandassero in quali condizioni si sarebbero trovati nell'imminente anno scolastico 1860-61, a fronte della Legge 13 novembre 1859; ed era urgente che a ciò si provvedesse dall'Autorità superiore. A tre classi di giovani importava specialmente provvedere, determinando le condizioni: — 1.° di quelli che sono giunti alla parte del corso che costituirà il termine del Ginnasio secondo la nuova legge; — 2.° di quelli che trovandosi in classi che già corrispondono alle liceali, dovranno nel nuovo anno continuare il corso nel Liceo; — 3.° di quelli che sono presentemente nell'ultima classe delle scuole secondarie. Finalmente occorreva definire il passaggio dai corsi secondari agli insegnamenti dell'Università.

Digitized by Google

Art. 8. L'esame di ammessione si fa al principio dell'insegnamento; gli altri due, alla fine. -- Nullameno, chi non si potè presentare ai due ultimi nel tempo determinato, o non fece buona prova, si presenterà agli esami di promozione o di licenza che si aprono perciò straordinariamente al principiare dell'anno accademico successivo. -- Chi non potè presentarsi agli esami di ammessione, o di promozione, o dì licenza in verun tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle Autorità reggenti l' istituto nel quale domanda di entrare, sempre-

---

A tutto questo il Ministro dell'Istruzione pubblica con sua Circolare (N. 72) 18 aprile 1860 ha provveduto nel modo seguente:

« Art. 1. Gli alunni del 2° anno di filosofia nelle antiche Provincie del Regno s'intendono col presente anno scolastico (1859-60) aver compiuto il corso secondario.— Per essi terrà luogo dell'esame di licenza liceale, prescritto dall'art. 225 della Legge 13 novembre 1859, l'esame di promozione, purchè lo superino con buon successo nei collegi posti nei capoluoghi di Circondario, o in qualunque altro R. collegio.

« Art. 2. Per le Provincie lombarde rimane fermo il disposto degli art. 17, 18 e 19 del R. Decreto 23 ottobre 1859 *(a)*.

« Art. 3. Tale esame non apre l'adito ai corsi universitari, pei quali è fissato dall'art. 114 della citata Legge 13 novembre l'esame di ammessione, da sostenersi al cominciare del nuovo anno scolastico nella forma che verrà in seguito determinata.

« Art. 4. Gli alunni del 1° anno di filosofia, ove sostengano con buon esito l'esame rispettivo di promozione, sono ammessi al 2° anno del corso liceale.

« Art. 5. Per gli studenti del 2° anno di retorica nelle antiche Provincie terrà luogo d'esame di licenza ginnasiale, prescritto dall'art. 223 della già citata Legge, l'esame di promozione, sostenuto nei collegi posti nei capoluoghi de' Circondari e in tutti gli altri R. collegi ove s'insegna la filosofia.

« Art. 6. Al cominciare dell'anno scolastico 1860-61 gli stessi alunni, per entrare al liceo, sosterranno l'esame di ammessione prescritto dall'art. 219 della più volte citata Legge.

« Art. 7. L'esame di ammessione al liceo è parte per iscritto, e parte orale. — L'esame per iscritto consiste in una versione dal latino; composizione italiana; composizione latina; ed in un quesito d'aritmetica. — L' esame orale riguarda la storia greca e romana e la relativa geografia; la lingua greca; l'aritmetica. »

(a) Così concepiti:

« Art. 17. Alla fine dell'anno scolastico (1859-60) si terrà per gli scolari della quinta classe ginnasiale un esame di licenza pel loro passaggio al liceo. Questo esame si farà da una Commissione nominata dal Ministro, e presieduta dal Direttore.

« Art. 18. Alla fine dell'anno si terrà pure un esame di licenza per quegli alunni che compiono il corso del liceo. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro.

« Art. 19. La tassa d'ammessione, la tassa scolastica e la tassa d' esame continueranno pel prossimo anno scolastico, ad essere percepite nell' importo e nei modi in corso. »

Digitized by Google

chè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di carte autentiche, però entro il primo mese di ciascun semestre (1).

Art. 9. L'aspirante rimesso in tempo utile dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa secondo l'art. 224 della legge, e lo Specchio H; ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 10. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti quando si fanno nel medesimo istituto.

Art. 11. I giorni degli esami sono determinati dall'Autorità superiore per tutti gli istituti pubblici. — Il Provveditore otto giorni prima dell'apertura degli esami trasmetterà ai Sindaci, Presidi e Direttori della sua Provincia la nota dei giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa ne' luoghi pubblici.

Art. 12. La dimanda dell'esser ammesso agli esami sarà indirizzata per iscritto al Direttore od al Preside.

Art. 13. Per gli esami d'ammessione essa dovrà: — 1.° indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome e qualità dell'ospite quando l'alunno non conviva colla propria famiglia: — 2.° essere corredata: — *a*) dell'attestato di nascita debitamente autenticato; — *b*) dell'attestato di vaccinazione, o di sofferto vaiuolo; — *c*) della quietanza di pagamento fatto all'Insinuatore della tassa prescritta dalla legge (Tabella H) per l'esame d'ammissione o di licenza (2). — Rispetto agli esami di promozione, se l'alunno appartiene ad alcun istituto governativo o pareggiato, basterà che la domanda sia corredata della carta di ammessione; se invece l'alunno proviene da altri istituti, o da scuola privata

---

(1) L'anno scolastico non essendo nelle scuole secondarie diviso in due *semestri* come nelle universitarie, sembrerebbe doversi intendere limitato al primo mese dell'anno, ossia fino al 15 novembre, il tempo utile per la straordinaria ammessione all'esame. Ma questa interpretazione contraddirebbe all'ultimo alinea dell'art. 68 del presente Regolamento, secondo il quale il Consiglio provinciale può ammettere alla iscrizione dopo il mese di novembre. Sembra quindi che le Autorità reggenti l'istituto possano ammettere sino a tutto novembre, e il Consiglio provinciale anche dopo novembre.

(2) Nelle scuole di Torino la tassa pagasi al Ricevitore demaniale delle rendite dell'Università (Art. 106 Regolamento 12 dicembre 1851). Nelle città dove non havvi Insinuatore, si paga all'agente incaricato della riscossione delle rendite dello Stato.

Digitized by Google

o paterna, saranno uniti alla domanda gli attestati *a* e *b*. — Per l'esame di licenza il candidato proveniente da istituto governativo o pareggiato, porgerà una domanda corredata solo della carta di ammessione e dell'attestato *c*. — Se l'alunno esce da scuola privata o paterna, e chiede d'essere iscritto nella pubblica del liceo, invece della carta d'ammissione, presenterà l'attestato di aver superato l'esame finale fatto a norma dell'art. 223 della legge 13 novembre 1859.

Art. 14. Niuno può venire iscritto in una delle classi del ginnasio o del liceo che non abbia superato l'esame di ammessione; se già non provenga da istituto pubblico dello stesso ordine, ed ivi abbia ottenuto la promozione (art. 221) (1).

Art. 15. L'alunno estraneo all'istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore, della quale senz'altro esame si terrà capace.

Art. 16. Innanzi all'apertura degli esami, al fine dell'anno, si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno. In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gli insegnanti della classe, e il Direttore o il Preside dell'istituto. — L'alunno che ottenne meno di cinque decimi de' voti, sarà rimesso a provarsi all'esame al principio dell'anno.

Giunte esaminatrici.

Art. 17. Faranno parte della Giunta per l'esame di ammessione alla prima classe del ginnasio, a vicenda, tutti gl'insegnanti dell'istituto.

Art. 18. La Giunta per l'esame di licenza del ginnasio è

---

(1) L'accettazione nelle scuole di grammatica latina senza il prescritto esame d'ammessione era punita colla multa di lire 100 e colla sospensione dall'impiego del maestro colpevole; e in caso di recidiva, colla multa di lire 200 e colla inabilitazione al pubblico insegnamento (Art. 68 Regolamento app. colle RR. PP. 23 luglio 1822).

Le stesse pene erano comminate al Professore o Maestro che ricevesse nella sua scuola un alunno della classe inferiore, il quale non avesse ottenuto la regolare promozione in seguito al prescritto esame (Art. 76 cit. Regolamento).

Digitized by Google

nominata annualmente dal Provveditore: si compone di quattro persone scelte fra gl'insegnanti del ginnasio, e ne è presidente il Direttore.

Art. 19. La Giunta per l'esame di licenza del liceo è nominata dal Ministro: si compone di cinque persone; ne è presidente il Preside del liceo.

Art. 20. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nei ginnasi e ne' licei si compongono dei Professori di quegli insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni. — Nei ginnasi le compongono il Professore della classe che si presenta all'esame, il Professore della classe superiore, e l'incaricato dell'insegnamento dell'aritmetica. — Sono presiedute dai Capi degli istituti correspettivi.

Art. 21. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami di ammessione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. — Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il Professore pubblico.

Art. 22. I Direttori dei ginnasi, i Presidi dei licei, il Provveditore agli studi rendono conto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra gli esami, governano l'opera delle Giunte, vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed alla urbanità.

Art. 23. Tengono nota dei Professori che intervennero agli esami di ammessione e di licenza, per fare il riparto delle indennità secondo le norme che verranno stabilite.

Esami per iscritto.

Art. 24. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero; per gli altri esami, si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dagli insegnanti.

Art. 25. I temi saranno dal Preside o dal Direttore consegnati nella sala d'esame al Professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe, e li detta. — È proibito al Professore di farvi sopra commenti o dichiarazioni. — L'originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 26. Sono concesse quattro ore ai candidati per fare il lor còmpito: essi in questo tempo non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè

Digitized by Google

consultare altri libri che i vocabolari. -- Se sieno troppi in una sala, si potranno distribuire in due (1).

Art. 27. Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l'esame: niun candidato può rivolere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dall'istituto.

Art. 28. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola donde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. -- Il Professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Art. 29. Negli esami di licenza de' ginnasi e de' licei i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il Direttore o il Preside custodisce la chiave.

Art. 30. Le Giunte leggeranno e giudicheranno gli scritti degli esaminati nelle sale e nelle ore determinate dai Presidenti.

Art. 31. Il giudizio si esprime con numeri dall'uno al dieci, che sono voti o punti corrispondenti al grado del merito (2). --- Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio non sul tutto

---

(1) È proibito all'esaminando di parlare sotto voce all'esaminatore; di ricevere lettere o carte ad esso portate; d'unirsi con un altro per fare il componimento; di guardare, o leggere quello d'altrui; di chieder licenza d'uscire dalla scuola, se non due ore dopo l'entrata, nel qual caso l'allievo dovrà consegnare all'esaminatore il tema dato e la parte del lavoro già scritta (Art 176 Regolamento 23 luglio 1822).

(2) Essendo proibita la promozione per acclamazione, ciascun Professore deve per mezzo dell'urna e della ballottazione segreta dare il suo partito (Art. 195 Regolamento 23 luglio 1822).

In decimi si esprime pure il giudizio sui lavori in iscritto dietro il risultato delle fatte correzioni. Tali correzioni per le versioni si fanno notando ciascuno a suo luogo e con segni diversi gli errori 1° di senso, 2° di grammatica, 3° d'improprietà e d'ortografia, 4° d'ommissione; e attergando a ciascuna pagina la somma di ciascuna specie dei medesimi in un col voto complessivo espresso in decimi, il quale, ove la versione contenga più di quattro errori di senso o di grammatica, non potrà eccedere i 7[10. Nei lavori d'invenzione si noterà un voto complessivo, espresso parimenti in punti, avuto riguardo all'invenzione, alla locuzione ed all'ortografia. Nei lavori di poesia si noterà il numero dei versi sbagliati ed il voto complessivo in punti, come sopra. Nei temi di filosofia razionale, di fisica e di matematica elementare, gli esaminatori daranno un voto complessivo in punti (Art. 28 Regolamento 3 ottobre 1855).

Ove dalla somiglianza del lavoro di due pagine risultasse che due scolari l'abbiano fatto insieme, o che uno abbia copiato dall'altro, si avranno per nulle ambedue le pagine: se saranno molto simili, si prenderanno le opportune informazioni (Art 29 cit. Regolamento. — Art. 178 Regolamento 23 luglio 1822).

Digitized by Google

insieme dell'esame, ma sopra ciascuna materia. -- A dichiarare l'idoneità si richiedono i sei decimi dei voti (1).

Art. 32. Non sarà escluso dalla promozione l'alunno che in uno de' suoi scritti ottenne cinque decimi dei voti, purchè nell'esame orale sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i nove decimi. -- Gode dello stesso favore l'alunno che ottenne solo cinque decimi nell'esame orale, se riportò nell'esame per iscritto e nel primo scrutinio i nove decimi. -- Chi nell'esame per iscritto non ottiene i quattro decimi, non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima. -- Chi nel primo scrutinio ottenne solo i cinque decimi, potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami (2).

Art. 33. I voti degli esami per iscritto ed orali saranno notati sopra un registro firmato da tutti i componenti la Giunta (3).

Esami orali.

Art. 34. Nell'esame d'ammessione al ginnasio e al liceo si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta; nel ginnasio per ciascun esaminatore l'esame dura dieci minuti, e quindici nel liceo.

Art. 35. L'esame di promozione dall'una classe all'altra nel ginnasio dura dieci minuti per ciascun esaminatore, e quindici nel liceo.

Art. 36. L'esame di licenza del ginnasio e del liceo si dà ad un alunno per volta e in pubblico; dura quindici minuti per esaminatore.

Art. 37. Il voto si esprime come è detto all'art. 31. — Per l'idoneità sono richiesti i sei decimi: le promozioni e le riprova-

---

(1) Il giovine escluso dalla promozione potrà subire alla riapertura delle scuole un nuovo esame sulle materie nelle quali non ha ottenuto i 6/10. Quando in un secondo esame egli non raggiunga tal numero di punti sarà obbligato a ripetere l'anno (Art. 33 Regolamento 3 ottobre 1855).

(2) Non si promuoveranno gli studenti alla retorica (2ª) senza che abbiano compiti dodici anni, nè alla filosofia prima dell'età d'anni quattordici compiuti (Art. 121 Regolamento 23 luglio 1822). Tuttavia il Ministro può autorizzare l'ammessione alla filosofia degli studenti cui non mancano più di quattro mesi ai quattordici anni (R. Viglietto 21 agosto 1846).

(3) V. i Moduli pei registri dei diversi esami in fine del presente Regolamento.

Digitized by Google

zioni si fanno come all'art. sunnominato. — Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i componenti la Giunta.

Specificazione delle prove per iscritto negli esami di ammessione, di promozione e di licenza.

Art. 38. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi. — Ad ogni tornata sono concesse quattro ore.

Art. 39. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe:

Per l'ammessione alla 1ª classe del ginnasio.

1º Analisi grammaticale di un giusto periodo. — 2º Composizione italiana col sussidio d'una traccia dettata. — 3º Quesito d'aritmetica.

Alla 2ª classe.

1º Versione dal volgare in latino. — 2º Versione dal latino in volgare. — 3º Composizione italiana.

Alla 3ª classe.

1º Versione dal volgare in latino. — 2º Versione dal latino in volgare. — 3º Composizione italiana.

Alla 4ª classe.

1º Versione dal volgare in latino. — 2º Versione dal latino in volgare. — 3º Composizione italiana. — 4º Esercizi di declinazione e coniugazione dei nomi e verbi greci. — 5º Saggio di versificazione latina.

Alla 5ª classe, e per l'esame di licenza ginnasiale.

1º Versione dal volgare in latino. — 2º Versione dal latino in volgare. — 3º Composizione italiana. — 4º Composizione latina. — 5º Versione dal greco. — 6º Quesiti di aritmetica. — 7º Saggio di versificazione italiana.

Per l'ammessione alla 1ª classe del liceo.

Composizione italiana. — Composizione latina. — Versione dal greco in volgare. — Quesiti di aritmetica. — Quesiti di storia.

Digitized by Google

Alla 2ª classe.

Composizione italiana. -- Composizione latina. -- Versione dal greco in volgare. -- Quesiti di matematica. -- Quesiti di storia.

Alla 3ª classe.

Composizione italiana. -- Composizione latina. -- Versione dal greco in volgare. -- Disertazione e quesiti sulla filosofia. -- Quesiti di storia. -- Quesiti di fisica.

Per l'esame della licenza del liceo si richiedono le stesse prove come al numero precedente, oltre alcuni quesiti di storia naturale e di matematica.

TITOLO III.

Presidi e Direttori. — Consiglio collegiale, Insegnanti.

Art. 40. I Presidi e i Direttori governano i licei e i ginnasi, e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia subordinati al Provveditore.

Art. 41. Sono mallevadori dell'andamento generale dell'istituto; provveggono all' osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; sono assistiti dal Consiglio degli insegnanti in ordine alla direzione degli studi e della disciplina.

Art. 42. Nei ginnasi di prima classe il Vice-Direttore, in quelli di seconda e terza classe il Direttore assiste all'ingresso e all'uscita degli allievi, e vigila la disciplina esterna dell'istituto (1).

Art. 43. I Presidi e i Direttori visitano spesso le scuole, ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei Professori per assicurare l'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e rendersi informati circa l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 44. Rispetto all'insegnamento, avvertono in ispecie come

(1) Terminate le ore di scuola prescritte, il bidello dà avviso del fine della lezione in ciascuna scuola di latinità, in modo che gli allievi escano due a due successivamente dalla propria scuola e dal locale, e non si trovino più classi che escano nel medesimo tempo. L'intervallo fra l'uscita d' una classe e la successiva è determinato dal Consiglio degli insegnanti (Art 90 Regolamento 12 dicembre 1851).

Digitized by Google

sia connesso nelle sue parti, e come progressivo; cercano di accordare i metodi seguiti dai Professori, colle norme delle istruzioni ministeriali e coi principii fermati nella discussione dei programmi.

Art. 45. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e della buona o cattiva condotta degli scolari, togliendone occasione di accenderli all'emulazione e all'adempimento d'ogni dovere.

Art. 46. Mandano al Provveditore ogni trimestre il registro delle assenze dei Professori, e una succinta relazione di quello che operarono pel governo dell'istituto. -- Nelle emergenze gravi riferiscono immediatamente (1).

Art. 47. Mandano ogni mese al Ministero l'elenco degl'insegnanti, il quale deve servire alla spedizione de' mandati per gli stipendi. -- Alla fine dell'anno mandano al Ministero per mezzo del Provveditore una relazione generale, riassumendo le relazioni parziali dei Professori (2), aggiungendovi gli stati degli esami di promozione e di licenza, e rispondendo specialmente sui punti seguenti: -- 1° Quale fu il grado d'istruzione di ciascuna classe, ricavato dalla porzione media dei voti degli esami finali. -- 2° Quale la condotta e la disciplina degli allievi. -- 3° Quale la condizione materiale dell'istituto. -- 4° Quali i desiderii degl'insegnanti, e i bisogni delle scuole.

Art. 48. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni, o colle persone che ne fanno le veci; perciò fissano, durante il tempo delle lezioni, un'ora in ciascun giorno per accogliere la loro visita. -- Li ragguagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e li avvisano immediatamente delle assenze non giustificate (3). -- In principio del mese preparano una nota su lo studio, il profitto e i costumi de' convittori di convitto pubblico da consegnarsi al Rettore.

Art. 49. Tengono un registro per la iscrizione degli alunni agli esami di ammissione, di promozione e di licenza. -- Tale registro debbe essere conforme al modulo stabilito (4).

---

(1) Il Provveditore veglia sull'esatta osservanza dell'orario e del calendario; ed ogni anche lieve infrazione è riferita al Consiglio collegiale, che tosto ne ammonisce il trasgressore. In caso di recidiva, se ne riferisce al Ministro (Art. 94 Regolamento 12 dicembre 1851).

(2) V. l'art 61 del presente Regolamento.

(3) V. l'art. 74 ivi.

(4) Il Modulo di questo registro trovasi a calce del presente Regolamento.

Digitized by Google

Art. 50. Nell'assenza d'alcun Professore, o quando legittimamente è impedito di recarsi alla scuola, provveggono a farlo supplire.

Art. 51. Vegliano la conservazione del mobile e degli utensili scolastici. Mancando gli oggetti necessarii alla scuola, o bisognando ristaurarne le stanze, fanno i debiti uffizi presso le Autorità cui spetta provvedere.

Art. 52. Gli arredi della cappella sono raccomandati al Direttore spirituale. -- Il Professore di fisica ha l'incarico di custodire il gabinetto di fisica, e di vegliare la conservazione delle macchine e degli apparecchi. -- Ha lo stesso uffizio il Professore di storia naturale rispetto all'orto botanico e alle collezioni della sua scienza. -- E lo stesso hanno gli Istitutori degli esercizi ginnastici e militari rispetto alle armi ed agli arnesi del loro insegnamento. -- Dove è un Professore di disegno, toccherà a lui altresì di vegliare la conservazione degli esemplari e dei modelli.

Art. 53. I Presidi e i Direttori presiedono alle adunanze del Consiglio degli insegnanti, e tengono appresso di sè il registro delle deliberazioni.

Art. 54. Nella prima convocazione del Consiglio si elegge un vice-presidente tra i Professori titolari, un segretario tra i Professori reggenti. -- Un altro Professore sarà eletto bibliotecario.

Art. 55. Vi ha ogni mese una convocazione per discutere le questioni circa gli studi e la disciplina.

Art. 56. In principio dell'anno il Consiglio discute e coordina insieme i programmi d'insegnamento presentati dai Professori (1).

Art. 57. In fine dell'anno il Consiglio si raduna per udire la lettura delle relazioni compilate dai Professori sull'andamento e risultamento delle scuole, e per raccogliere quelle osservazioni onde si abbiano a vantaggiare gli studi.

Art. 58. I Presidi e i Direttori hanno facoltà di convocare straordinariamente gli insegnanti, quando lo richiede la gravità

---

(1) Il Consiglio chiede le opportune spiegazioni del programma al Professore o Maestro, il quale interviene e prende parte alla discussione; vi fa le modificazioni che ravvisa necessarie, procurando che i programmi delle diverse classi siano tra loro coordinati così nelle dottrine e nel metodo, come nella gradazione degli esercizi proposti. In caso di divergenza d'opinioni, si procede alla votazione sugli articoli controversi o sul complesso del programma, il quale discusso ed approvato è sottoscritto e ritenuto dal Preside o Direttore (Art. 3 Regolamento 12 dicembre 1851).

Digitized by Google

delle questioni di disciplina e d'insegnamento, o si hanno a far loro conoscere le istruzioni governative.

Art. 59. Tutti gli insegnanti troverannosi presenti all'apertura annuale delle scuole, nè potranno abbandonarle prima del termine degli esami cui debbono assistere (1).

Art. 60. Consegnano al Preside o al Direttore prima d'entrare in uffizio il loro programma particolareggiato (2).

---

(1) Nell'ultimo giorno di scuola i Professori assegnano ai propri allievi un lavoro in iscritto di sufficiente lunghezza, come versioni, sunti di libri da leggersi, composizioni, ecc., da farsi nelle vacanze autunnali; assegnano pure alcuni esercizi di memoria sugli oggetti d'insegnamento nella classe compiuta; prendono nota di questi esercizi e lavori, e la trasmettono al *Preside o Direttore*, il quale la consegna sul principio dell'anno seguente al Professore della classe, cui il giovane appartiene. Di questi lavori ed esercizi il giovane dee render conto al medesimo o al Professore della classe seguente, secondo che è stato ritenuto o promosso (Art. 85 Regolamento 12 dicembre 1851).

(2) Al principio d'ogni anno scolastico ciascun Professore consegna al *Direttore o Preside* il programma dell'insegnamento che intende di fare in quell'anno, indicando i trattati da spiegare, i classici da interpretare, e i lavori o temi, le versioni o composizioni da proporre agli allievi (Art. 62 Regolamento 12 dicembre 1851).

Nel programma nota: 1° con qual metodo intenda spiegare i trattati approvati per l'insegnamento della grammatica, della retorica, della filosofia, dell'aritmetica, della geografia, della storia, e delle altre scienze che sono oggetto dei corsi; 2° ove non fosse obbligato a spiegare i trattati ed i libri per intiero, a qual parte voglia restringersi; 3° ove credesse supplire in qualche parte alla deficienza dei trattati o dei libri, in qual maniera intenda provvedervi; 4° qual tempo creda necessario perchè i giovani possano impararli, è quale per ripeterli affine di prepararsi all'esame annuale; 5° qual tempo intenda d'impiegare nella spiegazione dei trattati e dei libri; 6° come voglia assicurarsi che i giovani approfittino delle spiegazioni, ed in qual modo proceda nel far recitare le lezioni; 7° come intenda far servire all'educazione del cuore le varie materie del suo insegnamento (Art. 63 del cit. Regolamento).

Per quello che spetta all'interpretazione dei classici, il Professore indica: 1° quali siano le parti dei libri prescritti, che vuole spiegare nell'anno; con qual ordine farne interpretazione, e in quale spazio di tempo; 2° quali specie di commenti, oltre la versione italiana dei classici latini, intenda di fare; come farne tener conto dagli allievi; quale parte ne fa imparare a memoria (Art. 64 del cit. Regolamento).

Riguardo alle versioni italiane ed alla composizione da farsi dagli allievi, indica: 1° se possa ordinarle in modo che ne esca un corso regolare di cognizioni; 2° di quali classici faccia uso per le versioni; 3° trattandosi d'esercizi di composizione, donde ne tragga gli argomenti, come li disponga, e con qual ordine passi da una specie ad un'altra di esercizi; 4° qual parte voglia dare alla coltura della poesia (Art. 65 ivi).

A ciò tutto si aggiungono quelle altre indicazioni o proposizioni che, a norma dei regolamenti, credesse opportune od utili a presentare al *Direttore o Preside*. Conchiude il programma con una tabella indicante l'ordine e il tempo approssimativo che impiega in ciascun esercizio, ossia l'orario delle varie parti delle lezioni per ciascuna settimana (Art. 66 ivi).

Digitized by Google

ART. 61. Alla fine dell'anno trasmettono allo stesso una relazione sull'andamento della loro scuola, e sui risultamenti ottenuti (1).

---

(1) Nell'ultimo mese dell'insegnamento ciascun Professore o Maestro presenta al *Preside o Direttore* la relazione particolareggiata del proprio insegnamento. In questa relazione: 1° dà la nota degli allievi che frequentarono la scuola, quella delle loro assenze, del numero d'ordine indicante il posto medio meritato da ciascuno di essi in seguito agli esami d'ogni quindicina, del numero medio degli errori commessi nei medesimi, del numero dei giorni in cui fu differita la segnatura della carta d'ammessione, del voto complessivo delle lezioni studiate e della loro diligenza, con quelle osservazioni e schiarimenti che sarebbero necessari; 2° dice se abbia eseguito il programma da lui presentato, o se siasene discostato, ed in quali parti e per quali motivi (Art. 84 del cit. Regolamento 12 ottobre 1851).

In esecuzione del riferito articolo emanarono con Circolare ministeriale 21 giugno 1858 (N° 47) apposite prescrizioni, le quali crediamo opportuno qui riportare nelle parti che non vennero modificate da posteriori provvidenze:

« I. Ciascun Professore si atterrà strettamente alle norme stabilite dall'art. 84 del Regolamento 12 dicembre 1851, avvertendo nell'esecuzione della prima parte di esso d'indicare con nota speciale quegli alunni che compirono solo il corso italiano. Quanto alla seconda parte, vorrà dichiarare se abbia o non esaurito nel suo insegnamento il programma scolastico da lui presentato al Consiglio collegiale, ed ivi discusso sul principio dell'anno. Ove questo sia rimasto incompiuto, dirà per quali ragioni ciò avvenne. Nè starà contento ad accennare in complesso alle materie del suo insegnamento, ma parlerà specificatamente di ciascuna di esse. Indicherà il metodo da lui seguito, e se questo sia conforme alle istruzioni emanate dal Ministero, ovvero in qualche parte ei siasene allontanato, e perchè. Toccherà della disciplina de' suoi alunni, e dirà se fu rigorosamente mantenuta, se avvenne qualche notabile infrazione di essa, e per quali cause, e quali rimedii a ristorarla si adoperarono. Infine esporrà le considerazioni che l'esperienza gli abbia suggerito sulle discipline che regolano l'insegnamento a lui affidato.

« II. Le relazioni dei singoli Professori saranno lette in adunanza del Consiglio collegiale...

« Ciascun membro del Consiglio... farà, per la parte che gli spetta, le osservazioni più acconce a comprovare o rettificare le affermazioni dei Professori, e di tutte compilerà poscia un sunto il Direttore ... pigliando, per ciò che riguarda l'istruzione religiosa, i ragguagli dal Direttore spirituale.

« Dopo aver riepilogati i fatti importanti e le considerazioni indicate nelle relazioni dei Professori, egli alla sua volta esporrà il modo onde procedettero le varie parti dell'insegnamento, additando i mezzi da lui adoperati sia per la progressiva istruzione nelle varie materie, sia per mantenere l'accordo dei metodi seguiti dai Professori e promuovere l'eseguimento delle norme additate dalle Istruzioni ministeriali e dai principii stabiliti nella discussione dei programmi. Riferirà poi in complesso sulle condizioni morali e materiali del collegio, studiandosi di rispondere specificatamente ai punti seguenti: 1° quale fu il grado d'istruzione in caduna classe, deducendolo dalla media dei voti.. ;— 2° quale fu la disciplina interna ed esterna degli alunni lungo l'anno, e quali i mezzi adoperati dal Consiglio per mantenerla; — 3° quale fu l'istruzione morale e religiosa degli alunni, e come questi ne profittarono; — 4° quante riunioni tenne lungo l'anno il Consiglio, e

Digitized by Google

Art. 62. Devono attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame ed alle istruzioni inviate dal Governo, servirsi dei trattati

---

quali principali deliberazioni esso prese per il buon andamento degli studii; — 5° qual è la condizione materiale del collegio in quanto concerne i locali, le suppellettili e gli oggetti necessarii all'insegnamento.

«Compilata in tal guisa la relazione generale dal Direttore..., sarà letta al Consiglio perchè la discuta e, all'occorrenza modificatala, l'approvi. Indi, appostavi la firma da ciascun consigliere, sarà cura del Regio Provveditore di trasmetterla, in un colle relazioni parziali e coi relativi verbali delle sedute del Consiglio, al Ministero.

« Là dove trattisi d'un collegio che non sia in un capoluogo di provincia il Provveditore mandamentale *(ora il Direttore dell'istituto)* la invierà al Provveditore Regio, perchè questi poi la mandi alla sua volta al Ministero.

« III. Nel fare quest'invio, sarà debito del Provveditore di aggiungere in lettera d'accompagnamento quelle osservazioni che meglio potranno chiarire il Ministro intorno alla disciplina generale del collegio, al buon costume dei giovani ed al loro morale indirizzo. Vorrà poi specialmente riferire sul modo col quale i funzionarii addetti al collegio adempirono i loro doveri.

« *Dove è stabilito* un convitto, il Provveditore richiederà al... Rettore di esso una relazione particolareggiata sul suo andamento lungo l'anno, avvertendo che la medesima esponga precise nozioni sui punti seguenti : — 1° numero dei convittori, loro divisione per camerate o squadre, loro divisione per classe di studii e per età; — 2° indicazione del numero dei regnicoli e degli appartenenti ad altri stati italiani o forestieri; — 3° indicazione se v'hanno insegnamenti interni, ed in caso affermativo da chi sieno dati; — 4° quale sia l'istruzione religiosa e morale che s'impartisce ai convittori, e come questi ne profittino; — 5° quanti siano i funzionarii addetti alla direzione ed all'amministrazione del convitto, e quanti destinati all'assistenza degli alunni; — 6° quale sia l'importare della pensione; se v'abbiano posti gratuiti, e da chi istituiti e mantenuti; — 7° quale sia la condizione dei locali e del materiale del convitto.

« Il Provveditore invierà pure questa relazione al Ministero colle proprie osservazioni.

« IV. I Regii Provveditori avranno cura di trasmettere le relazioni sopradette almeno entro un mese dopo finiti gli esami delle scuole secondarie classiche...

« Essi avvertiranno eziandio che le relazioni siano distinte per ogni collegio...

V. . . . . .

« VI. Unitamente alle relazioni, di cui si discorse fin qui, i Provveditori ed i Rettori dei convitti nazionali invieranno al Ministero gli specchi dei risultati degli esami datisi nelle scuole secondarie classiche, secondo il modulo che qui unito loro si trasmette.

« Nel ricevere queste istruzioni, Provveditori, Presidi *(Direttori, Rettori di convitti)*, Consigli Collegiali e Professori vorranno persuadersi che prima condizione del buon governo così degli individui come delle comunanze è l'esatta e compiuta conoscenza del loro stato e del loro ordinamento. Ove questa conoscenza manchi o sia insufficiente, e chi dirige la pubblica cosa debba contentarsi di notizie incerte ed indeterminate, non è a dire come ne sia inceppata l'azione, e mal sicuri abbiano a riuscirne i provvedimenti.

« Per la qual cosa il Ministro sottoscritto, confidando nello zelo e nella lealtà dei compilatori delle relazioni, si ripromette da essi una fedele esposizione di tutte le

Digitized by Google

che il Ministero consiglia o permette (1). -- Non pertanto hanno facoltà di chiedere al Ministero l'ammessione o permissione d'altro libro oltre gli accennati.

ART. 63. Ogni Professore assiste all'ingresso degli alunni in iscuola, nota le loro assenze e quanto giudica opportuno in un registro particolare, che giornalmente sarà rassegnato al Direttore od al Preside, e piglia nome di giornale della scuola (2).

---

circostanze che possono mettere il Governo in grado di valutare le reali condizioni d'un istituto. Ed anche quando la verità abbia a riescire meno grata o dolorosa, egli ha fede nella franchezza degl' Insegnanti e delle Autorità scolastiche locali, e spera che gli verrà fatta nota intieramente sia che riguardi la condotta e l'applicazione dei giovani, sia che tocchi qualche difetto speciale dell'istituto o qualche vizio nel generale ordinamento degli studi.

« E qui il Ministro fa nuovamente appello al Corpo insegnante, perchè tutti quelli che lo compongono, ove lo reputino conveniente, espongano con sicurezza le avvertenze che la diuturna esperienza sarà loro per dettare intorno ai metodi d'insegnamento ed alle discipline legislative e regolamentari che governano gli studi. Perocchè solo per tal modo l'Autorità centrale può farsi capace, sotto il rispetto pratico, delle difficoltà che rimangono a vincersi, delle imperfezioni che s'hanno a correggere, dei bisogni e dei ragionevoli voti da soddisfare. Il che comprenderanno agevolmente tutti quei Professori i quali, sentendo la dignità della loro missione, intendono pure al nobile fine di rivolgere il frutto delle loro osservazioni a vantaggio dell'ordinamento generale degli studi, e così a rendersi maggiormente meritevoli della fiducia del Governo e del paese.

« Non sarà poi mai abbastanza raccomandato ai Provveditori ed ai Presidi *(Rettori)* di portare, nel riferirne al Ministero, una speciale attenzione sui convitti. Essi debbono rammentare quanta sia la responsabilità che pesa su di loro, particolarmente riguardo alla moralità dei giovani affidati dai genitori alla pubblica educazione in tali stabilimenti. Debbono por mente che non dal numero degli alunni, nè dall'apparato più o meno splendido di certe solennità scolastiche, o dal numero maggiore di premii distribuiti vuolsi misurare la floridezza d'un istituto d'educazione; ma sì la morigeratezza, la buona disciplina, l'applicazione agli studi, il rispetto alle Autorità, l'adempimento spontaneo, sincero e costante di tutti i doveri per parte degli alunni valgono solo a costituirne il vero titolo d'onore e di merito. Persuasi di questa verità, come durante l'anno non avranno tralasciato di adoprarsi con tutti quei mezzi che la legge loro concede, acciocchè tali condizioni si trovino e si perfezionino nei convitti, così, chiamati infine a darne conto, i Provveditori e i Presidi *(Rettori)* a questi principii mireranno nel pronunziare i loro giudizi e nel rassegnare le loro proposte.... »

(1) Meritano ancora d'esser lette le Istruzioni per l'insegnamento della lingua italiana e della latina, stampate in fine delle RR. Costituzioni per l'Università di Torino.

(2) Due dei Professori per turno erano nel passato tenuti ad assistere alla congregazione dei giorni festivi, per vegliare al buon ordine (Art. 57 del Regolamento 23 luglio 1822).

Digitized by Google

Art. 64. Consegna similmente ogni mese al Preside o al Direttore uno specchio sull'andamento della scuola.

Art. 65. L'istruttore degli esercizi militari avrà cura di eccitare l'emulazione degli alunni col proporre a capi di squadra i migliori pel contegno e per l'abilità.

Art. 66. Esso e l'istruttore di ginnastica riferiranno al Direttore od al Preside le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gli inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento: al solo Direttore od al solo Preside spetta di provvedervi.

Art. 67. Le domande di congedo temporaneo degli uffiziali dell'istituto debbono indirizzarsi al Provveditore per mezzo del Preside o del Direttore (1).

TITOLO IV.

Doveri degli alunni.

Art. 68. Nella prima settimana che precede all'apertura delle scuole, gli alunni accompagnati dai genitori, o da chi ne fa le veci, presentano al Preside od al Direttore dell'istituto la domanda di iscrizione (Art. 12-13 del Regolamento). — Trascorso il tre di novembre non si concede iscrizione, se il ritardo non è giustificato da legittime cagioni. --Oltre il mese di novembre solo il Consiglio provinciale sopra le scuole conosce delle cagioni della tardanza, e può concedere l'iscrizione.

Art. 69. L'alunno che durante l'anno scolastico cangia d'istituto, deve riportare dal Direttore o dal Preside la carta d'ammessione (2).

Art. 70. Gli alunni devono assistere alle funzioni religiose, se non hanno ottenuto regolare dispensa dal Preside o dal Direttore

---

(1) Alle surriferite disposizioni concernenti gli Insegnanti aggiungeremo quelle degli art. 86 e seg. del più volte citato Regolamento 12 dicembre 1851, per cui non è loro permesso l'*esercizio scolastico*, ossia la ripetizione agli allievi, e non possono ricevere dagli scolari alcuna somma a titolo di regalo nè di minervale.

(2) Occorrendo che un giovane, o nel corso dell'anno scolastico, o nel cominciare del medesimo, debba per giusti motivi abbandonare le scuole d'un collegio per frequentare quelle d'un altro, per esser ammesso in altro collegio deve riportare commendatizia dal Provveditore attergata alla carta di ammessione, previa deliberazione del Consiglio collegiale: dove non vi sia Consiglio collegiale, basta la commendatizia del Provveditore (Art. 96 del Regolamento 12 dicembre 1851).

Digitized by Google

sopra domanda del padre dell'alunno o di chi legalmente lo rappresenta (1).

ART. 71. Riportano ogni bimestre tutte le firme sulla carta di ammessione.

ART. 72. Debbono intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quelli che il Direttore dispensasse per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

ART. 73. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede al comincia-

---

(1) Nella Congregazione ogni scolaro occupa il posto destinatogli, prestando obbedienza ai Direttori spirituali e ai Professori, e standovi col dovuto raccoglimento (Art. 97 del cit. Regolamento 1851).

I genitori o quelli che ne fanno le veci sono incaricati di vegliare affinchè gli studenti adempiano i doveri religiosi, massime per quello che riguarda la frequenza dei Sacramenti; e debb'essere loro cura di tenere nel dovuto conto gli avvisi che ricevono dai Direttori spirituali a questo riguardo (Art. 97 ivi).

Ove uno studente per grave irriverenza od altra mancanza fosse licenziato dalla cappella, il Provveditore *(Direttore o Preside)* lo sospende dalla scuola, e ne avverte i genitori (Art. 31 ivi).

In ogni mattina della domenica i Direttori spirituali celebrano la santa Messa e fanno la spiegazione del Vangelo nella cappella del Collegio; ed alla sera fanno recitare il Catechismo della diocesi, dandone le opportune spiegazioni. — Affine di preparare gli scolari alla comunione pasquale, la domenica delle Palme, il lunedì e martedì santo i Direttori spirituali daranno un sacro triduo *(V. Calendario per le scuole secondarie per l'anno* 1860-61*)*, in cui, oltre alla santa Messa ed a quelle preci giudicate opportune, faranno due prediche, una al mattino, l'altra alla sera. — In questo sacro triduo potevano i Direttori spirituali farsi supplire nella predicazione da altri ecclesiastici; ma dovevano tuttavia intervenirvi con uno dei Professori per turno (Art. 42 ivi)

I Direttori spirituali preparano gli alunni alla prima confessione, alla prima comunione, ed al sacramento della Cresima, e li dispongono alla frequenza dei Sacramenti (Art. 43 ivi).

Essi hanno il governo e la direzione della cappella; vi entrano perciò i primi coi Professori o Maestri assistenti, e ne escono gli ultimi; assegnano il posto a ciascuno scolaro, cosicchè mancandovi uno, ne rimanga vacante il posto (Art. 44 ivi). — Secondo questo articolo di regolamento, i Direttori spirituali sottoscrivevano pure ogni bimestre la carta d'ammessione per ciò che riguarda l'adempimento dei doveri religiosi.

Possono punire gli insubordinati e gli ignoranti della Dottrina cristiana licenziandoli anche, occorrendone il caso, dalla congregazione; ma ne debbono tosto dare avviso al Provveditore *(Preside o Direttore)*, il quale ne riferisce al Consiglio collegiale per le opportune provvidenze (Art. 45 ivi).

Tengono un registro, in cui notano il profitto degli alunni nello studio della Dottrina cristiana, come pure le loro assenze dalla congregazione (Art. 46 ivi).

La congregazione ha luogo nelle domeniche e nelle altre feste segnate nel Calendario, e comincierà alla prima domenica dopo l'apertura delle scuole (Art. 139 del Regolamento 23 luglio 1822).

Digitized by Google

mento delle lezioni, gli alunni si troveranno tutti nell'istituto, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. -- Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del Direttore o del Preside (1).

Art. 74. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazione dei parenti o di chi ne fa le veci, nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del Preside o del Direttore. -- Le assenze colpevoli saranno dal Preside o dal Direttore notificate ai genitori, e punite a norma del Regolamento (2).

Art. 75. Saranno imposte le seguenti punizioni alle mancanze verso i doveri scolastici e verso la disciplina: -- 1° ripetizione delle lezioni male studiate; -- 2° divieto di partecipare agli esercizi militari; -- 3° ammonizione privata o in presenza dei compagni fatta dal Preside o dal Direttore; -- 4° note di negligenza o di mala condotta sul giornale della scuola; -- 5° avviso per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci; -- 6° separazione dell'alunno dai compagni, o licenziamento dalla lezione; -- 7° sottrazione di giorni sulla carta d'ammessione, o rifiuto di sottoscrizione; -- 8° divieto temporario dalle lezioni o dagli esami di promozione e di licenza; -- 9° espulsione dall' istituto (3). -- Le pene dei paragrafi 8 e 9 saranno pronunziate dal Consiglio degl'insegnanti (4).

Art. 76. A promuovere efficacemente l'amore e l' adempimento del bene i Professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque

---

(1) Non possono riceversi nella stessa scuola di latinità più di settanta individui (Art. 71 del Regolamento 23 luglio 1822).

(2) V. l'art. 48 del presente Regolamento.

(3) I Professori debbono trattare gli scolari con dolcezza, e dovendo venir a castighi, lo faranno con moderazione. ed useranno solamente quelli che sono permessi dalle leggi o dai regolamenti (Art. 81 del cit. Regolamento 12 dicembre 1851).

Lo scolaro licenziato per causa di pertinace disubbidienza o per grave mancanza di rispetto, non può esser riammesso se non previa scusa, e dopo aver subito quelle punizioni che gli siano state inflitte dal Consiglio collegiale (Art. 100 ivi).

Questo Regolamento contiene inoltre le seguenti prescrizioni riguardanti gli alunni, che possono tuttora ricevere la loro applicazione. — Ogni scolaro occupa nella scuola il posto che gli è stato assegnato, e dee rispondere d'ogni guasto che vi si trovasse (Art. 101). — Il Consiglio collegiale, ove giudichi che qualche scolaro sia inetto e non dia a sperare buona riuscita, dee avvertirne per tempo i genitori o chi ne fa le veci, perchè possano all'uopo provvedere (Art 102). — Gli scolari non debbono frequentare i luoghi di pubblici divertimenti se non sono accompagnati dai loro genitori o da coloro che ne fanno le veci (Art. 104).

(4) V. l'art. 229 della Legge organica nella Parte prima di questo Codice.

Digitized by Google

parte de' suoi doveri, la indicheranno alla Direzione, che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato. -- Alla fine del corso il Consiglio degli insegnanti assegnerà premii, consistenti in libri od altri oggetti d'istruzione.

Art. 77. I premii saranno di tre gradi: -- premio di primo grado ossia di eccellenza; -- premio di secondo grado; -- premio di terzo grado. -- Si potranno aggiungere alcune menzioni onorevoli.

Art. 78. I premii debbono esser dati al valore provato in tutte e singole parti dell'insegnamento. -- Tuttavia i premii di 2.° e 3.° grado nei licei potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria. -- L'alunno che non ha buona condotta, o non riporta gli otto decimi de' voti in tutte e singole materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio.

Art. 79. Alla fine dell'anno i Professori manderanno al Direttore la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. -- Il Consiglio degli insegnanti, veduta la porzione media dei punti' o voti riportati in ciascun mese, e il risultamento degli esami, designerà in ultimo i giovani da premiarsi. -- Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta d'ammessione, coll'indicazione della classe.

Art. 80. La distribuzione dei premii si farà in modo solenne alla fine o in principio dell'anno scolastico. -- Comincierà con un discorso dettato o letto da alcuno dei Professori a vicenda (1), e si chiuderà con una concisa relazione del Direttore o del Preside. -- Dove è unito o vicino un ginnasio, un liceo,

---

(1) Questo discorso dee venire comunicato al Provveditore (*Preside o Direttore*) qualche giorno prima d'esser letto in pubblico; quindi per mezzo del Provveditore ne è trasmessa copia al Ministero, il quale ne porta col mezzo dell'Ispettore generale un giudizio da iscriversi in apposito registro (Art. 61 del Regolamento 12 dicembre 1851; ed art 19 del Regolamento 23 dicembre 1859).

Ecco del resto alcune importantissime avvertenze da tenersi presente dai Professori incaricati dell'orazione inaugurale, quali risultano dalla Circolare (N° 49) del Ministero della pubblica Istruzione in data 14 luglio 1858:

« Si comprenderà facilmente (vi si dice) come nessuna cura, nessuna diligenza sia mai soverchia nel meditare sifatti lavori, non dovendo uscire dai Collegi destinati all'educazione della gioventù nè concetti nè parole che non reggano al riscon-

Digitized by Google

un istituto tecnico od una scuola tecnica, si potrà fare una sola funzione o distribuzione di premii.

Art. 81. Le Autorità scolastiche compiranno i necessari uffizi presso i Comuni perchè proveggano alle spese e a quanto occorre per queste solennità (1).

Art. 82. La carta d'ammessione è l'unico titolo per provare gli studi fatti nelle scuole pubbliche (2). È formata secondo il modulo prescritto (3), e sarà conceduta dal Preside del liceo o dal Direttore del ginnasio a tutti i giovani regolarmente ammessi all'istituto, i quali presenteranno la quietanza della prima rata delle tasse scolastiche (4). L'alunno che entro il mese di

---

tro de' più sani principii. Evitare in questi scritti certe controversie atte a non altro che a mettere dissapori fra gl'insegnanti; schivare tutte le allusioni personali che possono, anche da lontano, offendere od inasprire gli animi, è non solo prudente consiglio, ma stretto dovere di convenienza. L'oratore non deve dimenticare che una festa scolastica è quella che si celebra; che ivi tutto ha da ispirare concordia ed affetto. Investito del nobile uffizio di parlare a nome del Corpo insegnante, della scienza, della famiglia e del Governo stesso, conviene ch'egli compaia al cospetto di chi lo ascolta libero da ogni passione, scevro da ogni studio di parte; e recando nel suo dire quell'onesta franchezza che non degenera mai in vane declamazioni, perchè è frutto di convincimenti acquistati con lunghe e serie meditazioni, debbe avere della propria dignità tal sentimento, da reputarla diminuita per qualunque parola uscisse dalla sua bocca a scapito di quella degli altri.

« Quanto alla scelta dei soggetti e alla forma più acconcia a svolgerli, meglio assai che consigli, si possono esprimere desiderii I Professori saranno persuasi che, ragionando a giovani, quegli argomenti saranno preferibili, i quali più da vicino toccano il loro cuore, e più lodevole quella forma che le utili verità può rendere più accessibili alle loro intelligenze. La vista di quei personaggi che rendono colla loro presenza più solenne l'adunanza, e che talvolta induce a credere che certi argomenti siano troppo umili per essere trattati innanzi ad essi, dovrebbe invece persuaderli della contraria sentenza. Perciocchè non ignorando essi che agli alunni gran parte dell'orazione ha da essere rivolta, tanto miglior giudizio faranno dell'eloquenza dell'oratore, quanto più semplici e appropriati ne saranno i concetti, quanto più si accorgeranno che le sue parole sono intese e sentite dai giovanetti pei quali quella festa è celebrata. »

(1) I libri di premio sono provveduti dalle comunali Amministrazioni, e scelti nel Catalogo approvato dal Consiglio superiore (Art. 201 del Regolamento 23 luglio 1822, e art. 127 del Regolamento 12 dicembre 1851).

(2) I Professori delle pubbliche scuole non possono rilasciare ai loro alunni alcun certificato particolare di studio (Circolare del Magistrato della Riforma).

(3) Il Modulo qui accennato è da noi riprodotto a calce del presente Regolamento.

(4) La provvista della carta d'ammessione è a carico del Comune. Se questo ricusa di sopperire alla spesa, si possono riscuotere 25 centesimi da ciascuno studente (Art. 125 del cit. Regolamento 12 dicembre 1851).

Digitized by Google

novembre non si munisce della carta d'ammessione, non potrà essere accolto se non come uditore (1).

Art. 83. Ogni bimestre sarà sottoscritta quella carta dai Professori della classe. -- Il Preside o il Direttore la firma ogni semestre, e tutti quei bimestri nei quali si saranno sottratti alcuni giorni all'alunno. -- Dieci giorni dopo spirato il bimestre, le carte d'ammessione saranno restituite agli alunni (2).

Art. 84. L'alunno che non riportò in ciascun bimestre tutte le firme, o cui fu sottratto un numero di giorni eguali a due mesi, incorrerà nelle pene disciplinari dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 229 della legge.

Art. 85. Terminati gli esami, la carta d'ammessione si restituirà all'alunno, annotata della riuscita del primo scrutinio e dell'esame finale, firmata ed autenticata.

Art. 86. La tassa della iscrizione annua ai corsi degli studi si pagherà all'Insinuatore; si può pagare in due rate, la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto il mese di giugno (3). -- Le quietanze di pagamenti si mandano entro il medesimo tempo al Preside o al Direttore, che le trascrive nel registro dell'istituto a canto al nome di ciascun alunno, e alla fine dell'anno ne manda una copia al Provveditore.

Art. 87. Potranno essere dispensati dal pagamento delle tasse

---

(1) Sono *uditori* quelli che frequentano una o più scuole al solo scopo d'udirne le lezioni, e senz'animo di assoggettarsi ad un esame al fine del corso, nè di ottenere alcun certificato (Art. 2 del R. Decreto 15 luglio 1859).

Agli uditori è assegnato nella scuola un posto separato dagli altri studenti. Il Professore non può interrogarli nella scuola, nè dar loro alcun lavoro, nè occuparsi di quelli che essi avessero fatto spontaneamente. Essi non possono venir ammessi ad alcun esame, nè riportare alcun certificato di frequenza. Sono però soggetti a tutte le vigenti discipline per quanto riguarda l'entrata e la permanenza nella scuola, e l'uscita dalla medesima; ed ove trasgrediscano alcuna delle dette discipline, o rechino qualche disturbo nella scuola, possono sull'istanza del Professore esserne esclusi con deliberazione del Consiglio collegiale (Art 5 del cit. Regio Decreto).

(2) L'alunno non può aver la sottoscrizione dell'ultimo bimestre se non ha pagato la seconda rata del minervale (diritto d'iscrizione) (Art. 107 del Regolamento 12 dicembre 1851).

(3) Nei R. Ginnasi, al cui mantenimento concorrono i Municipii, la tassa d'iscrizione per le due prime classi è devoluto al Comune, e si paga all'Esattore mandamentale: nelle scuole di Torino si paga al Ricevitore demaniale delle rendite dell'Università: nelle scuole comunali si paga all'Esattore mandamentale (Art. 106 del Regolamento 12 dicembre 1851).

Digitized by Google

d' esame e d'iscrizione gli alunni disagiati della fortuna. -- Questo favore può concedersi agli alunni delle scuole pubbliche, singolari per ingegno, diligenza e costumi, d' anno in anno dal solo Ministro, e proponente il Consiglio provinciale sopra le scuole (1).

Art. 88. Debbono tali dispense richiedersi un mese prima del termine del pagamento. -- Le domande si dirigono al Provveditore, corredate d' un certificato del Sindaco provante il ristretto avere della famiglia, e d' un attestato del Preside o Direttore, donde risulti avere il giovane ottenuto qualche premio, o almeno una menzione (2).

Torino, 22 settembre 1860.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
TERENZIO MAMIANI.

---

(1) Nelle scuole comunali la dispensa si concede dal Municipio sulla presentazione del Consiglio dei Professori (Art 110 del Regolamento 12 dicembre 1851).

Non si dispensa dal pagamento del minervale lo studente che fu condannato a ripetere l'anno di corso (Art. 113 ivi).

Pagano il minervale per intiero gli studenti di filosofia anche nel caso che frequentino una sola parte del corso. Pagano pure intiero il minervale gli scolari ammessi alle scuole prima del mese di marzo. Quelli che abbandonano le scuole prima che cominci il quarto bimestre dell'anno scolastico, pagano soltanto la prima rata (Art. 114 ivi).

(2) Le proposte d' esenzione delle tasse scolastiche si trasmettono al Ministro non più tardi del fine di dicembre, corredate dei documenti richiesti (Art. 109 del cit. Regolamento).

Digitized by Google

MODULI

RELATIVI AL REGOLAMENTO 22 SETTEMBRE 1860.

Digitized by Google

MODULO DELLA CARTA

ANNO SCOLASTICO (Stemma

Ginnasio o Liceo

Il Giovane del nato addì del mese
e successivamente fu iscritto come alunno
Il del mese di 186

PROFESSORI di	PRIMO bimestre	GIORNI sottratti	SECONDO bimestre	GIORNI sottratti	TERZO bimestre	GIORNI sottratti
Preside o Direttore						

ESA

RISULTATO del primo scrutinio	MATERIA DEGLI ESAMI	ESAMI di promozione o di licenza	
		scritti	orali

Il detto Giovane avendo ottenuto negli esami di l' idoneità su ciascuna
Il del mese di 186

Digitized by Google

D'AMMESSIONE (*Art. 82*).

Reale) N°

di

18 *avendo sostenuto gli esami prescritti per l'ammessione alla Classe, fu dichiarato della Classe*

IL PRESIDE O IL DIRETTORE

QUARTO bimestre	GIORNI sottratti	QUINTO bimestre	GIORNI sottratti	SOMMA totale della sottrazione di giorni	OSSERVAZIONI

M I

RISULTATO definitivo	ESAMI SOSTENUTI nel mese di ottobre dai non promossi		RISULTATO definitivo	OSSERVAZIONI
	scritti	orali		

materia nelle prove orali e per iscritto, fu dichiarato

IL PRESIDE O IL DIRETTORE

Digitized by Google

MODULO

LICEO O GINNASIO DI

REGISTRO per le iscrizioni alle

N.° d'ordine	PRENOME e NOME dello Studente	ETA'	LUOGO di nascita	NOME dei Genitori	DOMICILIO	SCUOLA antecedentemente frequentata

MODULO

LICEO O GINNASIO DI

REGISTRO per gli

N° d'ordine	PRENOME e NOME dello Studente	PROVE in iscritto	VOTO	PROVE ORALI	VOTO
		Indicazione delle materie richieste		Indicazione delle materie richieste	

Digitized by Google

(*Art. 49*).

ANNO SCOLASTICO

Classi de' Ginnasi e de' Licei

CLASSE per cui è domandata la iscrizione	ESAME richiesto	N° d'ordine della quietanza di pagamento pell'esame di ammessione o di licenza	RISULTATO definitivo dell' esame	N° d'ordine degli Alunni definitivamente iscritti per ciascuna classe	OSSERVAZIONI e indicazioni particolari

(*Art. 33*).

ANNO SCOLASTICO

esami d'Ammessione

RISULTATO definitivo	N° D'ORDINE dei promossi	N° D'ORDINE dei rimandati	OSSERVAZIONI e indicazioni particolari

Digitized by Google

MODULO

LICEO O GINNASIO DI

REGISTRO per gli

N° d'ordine	PRENOME E NOME dello Studente	NUMERO della quietanza della tassa scolastica — RATA 1 a	2 a	ESAMI DELLA FINE DELL'ANNO SCOLA			
				RISULTATO del primo scrutinio	PROVE in iscritto	VOTO	PROVE orali
					Indicazione delle materie prescritte		Indicazione delle materie prescritte

MODULO

LICEO O GINNASIO DI

REGISTRO per gli

N° d'ordine	PRENOME E NOME dello Studente	NUMERO della quietanza della tassa scolastica — RATA 1 a	2.a	RISULTATO del primo scrutinio per gli Alunni de' ginnasii e de' licei	PROVE in iscritto	VOTO	PROVE orali
					Indicazione delle materie prescritte		Indicazione delle materie prescritte

Digitized by Google

(*Art. 33*).

ANNO SCOLASTICO

esami di Promozione

STICO		ESAMI DEL PRINCIPIO DELL'ANNO SCOLASTICO					OSSERVAZIONI e indicazioni particolari
VOTO	RISULTATO definitivo	PROVE per iscritto	VOTO	PROVE orali	VOTO	RISULTATO definitivo	
		Indicazione delle materie prescritte		Indicazione delle materie prescritte			

(*Art. 33*).

ANNO SCOLASTICO

esami di Licenza

VOTO	RISULTATO definitivo	N° D'ORDINE dei promossi	N° D'ORDINE dei non promossi	OSSERVAZIONI e indicazioni particolari

Digitized by Google

PROGRAMMI

per gli esami finali del Corso liceale, approvati con R. Decreto (4463) *17 novembre* 1860.

LETTERATURA ITALIANA.

1.a Classe. - *Saggi orali.*

Introduzione allo studio della letteratura; materia, uffizio e fine della letteratura; origini della lingua e della letteratura italiana; svolgimento dell' una e dell' altra dai loro esordii sino ai nostri tempi. I secoli delle lettere italiane; indole di ciascheduu secolo, e cagioni del fiorire in esso o del declinare de' buoni studi; relazioni delle lettere colle condizioni civili della nazione; il genio delle schiatte latine paragonato col genio delle schiatte nordiche. -- Recitazione e dichiarazione di scelti luoghi di prosa e poesia ricavati da autori d' ogni secolo.

Saggi per iscritto.

Composizione in prosa sopra argomenti di critica letteraria; lettere, dialoghi, discorsi morali.

2.a Classe. - *Saggi orali.*

Dell' arte storica in Italia dal tempo de' più antichi cronachisti sino a Carlo Botta; della eloquenza e dell' arte oratoria in Italia; dei migliori prosàtori didascalici (o insegnativi); dei principali novellieri e romanzieri; brevi notizie intorno alla vita e alle opere dei più solenni prosatori italiani. -- Lettura e spiegazione di luoghi tratti dai cronachisti, dagli storici e dagli oratori; recitazione e commento della Divina Commedia, di luoghi del Petrarca, dell' Ariosto e del Tasso.

Saggio per iscritto.

Composizione in prosa (narrazioni storiche, concioni, novelle, discorsi letterarii e morali).

Digitized by Google

3.a Classe. -- *Saggi orali.*

Della poesia lirica degli Italiani; della poesia epica e cavalleresca; della poesia drammatica; della poesia didascalica o insegnativa; vita di Dante; della Divina Commedia; notizie intorno alla vita e alle opere dei migliori poeti d'Italia. -- Commento filologico ed estetico della Divina Commedia e di luoghi scelti dei più illustri poeti.

Saggio per iscritto.

Composizione in prosa sopra argomenti di vario genere.

LETTERATURA LATINA.

1.a Classe. -- *Saggi orali.*

Indole della romana letteratura, e sue relazioni colla greca; origini della lingua latina, e suoi più antichi monumenti; varie parti in che si divide la storia delle lettere latine; loro vicende sino alla caduta dell'Impero; cagioni del loro crescere e declinare; loro risorgimento nei tempi di mezzo. -- Interpretazione dell'epistola ai Pisoni, di altre epistole e satire d'Orazio, di alcune elegie di Tibullo e Properzio, di carmi di Catullo, della Catilinaria e Giugurtina di Salustio, di luoghi scelti dalle storie di Livio e delle epistole di Cicerone.

Saggio per iscritto.

Una prosa latina.

2.a Classe. -- *Saggi orali.*

Aspetto generale della poesia romana; storia della lirica, dell'epica, della poesia drammatica, della didascalica (o insegnativa), e miscellanea; satire, epistole, epigrammi, favole e idilli; notizie intorno alla vita e alle opere dei principali poeti latini. -- Interpretazione dell'Eneide di Virgilio, delle satire di Persio e Giovenale, delle opere di Catone, delle opere retoriche e filosofiche di Cicerone.

Saggio per iscritto (come nel 1.o anno).

Digitized by Google

3.a Classe. -- *Saggi orali.*

Della storia, dell'eloquenza e della retorica presso i Romani, della filosofia, della giurisprudenza, dell'economia pubblica e privata, delle matematiche, dell'erudizione, e della grammatica presso i medesimi; della letteratura cristiana nei primi secoli della Chiesa; notizie intorno alla vita e alle opere dei principali prosatori latini; interpretazione di odi scelte di Orazio e di luoghi tratti dai comici latini, dal poema di Lucrezio, dalle storie di Tacito, da Svetonio, dalle lettere di Plinio e dalle opere filosofiche di Seneca.

Saggio per iscritto (come nel 1.° anno).

LETTERATURA GRECA.

1.a Classe -- *Saggi orali.*

Ripetizione di tutta la parte elementare, ossia delle regole generali della grammatica; origine e uso dei dialetti greci; cominciamento della letteratura greca; sue varie età; indole particolare di ciascheduna, e cagioni di perfezionamento e di scadimento nelle varie forme della letteratura in diversi tempi; interpretazione di luoghi tratti dalla Ciropedia e dall'Anabasi di Senofonte, della Tavola di Cebete, e delle odi scelte di Anacreonte.

Saggio per iscritto.

Versione dal greco in latino o in italiano.

2.a Classe. -- *Saggi orali.*

Supplemento alla parte elementare, ossia eccezioni e regole particolari della grammatica; modi proprii dei principali dialetti; brevi notizie intorno ai poeti lirici, epici, drammatici, didascalici e pastorali. -- Interpretazione di luoghi tratti dalle Filippiche di Demostene, dalle Muse di Erodoto, dal Critone di Platone, e dall'Iliade di Omero.

Saggio per iscritto.

Versione dal greco (come nel 1.° anno).

Digitized by Google

3.a Classe. -- *Saggi orali.*

Sintassi della lingua greca; brevi notizie intorno ai principali storici, principali oratori e scrittori di filosofia. -- Interpretazione di luoghi levati dalla storia di Tucidide, di idilli scelti di Teocrito, e di passi dell'Iliade e dell'Odissea d'Omero.

Saggio per iscritto.

Versione dal greco (come nel 1.° anno).

STORIA MODERNA.

1.a Classe.

Decadimento sempre maggiore di tutta la civiltà pagana; influssi ravvivatori del cristianesimo; principio di una nuova età storica. -- I Germani; le invasioni barbariche; ultimi tempi e caduta dell'impero d'Occidente. -- Origine dei regni romano-barbari; principii delle nazioni presenti d'Europa; Odoacre re in Italia. -- Gli Ostrogoti; conquiste e regno di Teodorico; gli Italiani e la corte di Costantinopoli. -- Reggenza d'Amalasunta; Teodato; i Greci in Italia; caduta dei Goti; effetti della signoria ostrogota verso le condizioni politiche e nazionali degli Italiani. -- Reggimento dei Greci; conquista longobarda; l'Italia smembrata. -- Alboino; Clefi; l'interregno; Autari; Rotari; governo, leggi e costumi dei Longobardi; stato politico e sociale degli Italiani. -- La Chiesa nelle sue relazioni co' popoli e coi nuovi dominatori; il clero; il monacato occidentale; età gloriosa del papato. -- La corte di Costantinopoli; gl'Iconoclasti; Gregorio II; prima lega armata di città italiane; l'Italia sottratta al dominio greco; Venezia, Roma, Ravenna prime città libere nella cristianità. -- Condizioni della civiltà cristiana al VII secolo; Maometto; l'islamismo; suoi effetti; conquiste degli Arabi. -- I Franchi; loro vittorie sui Maomettani assalitori; Carlo Martello e Gregorio III; i papi in lotta coi re longobardi; Liutprando; Astolfo; Pepino. -- Desiderio re; Adriano I papa; chiamata dei Franchi in Italia; caduta dei Longobardi. -- Effetti della signoria longobarda sopra le condizioni politiche e nazionali degl'Italiani; comparazione ed epilogo delle conseguenze delle quattro conquiste stra-

Digitized by Google

niere patite dall' Italia dall'anno 476 all' anno 774. -- Potenza di Carlo Magno; il regno italico; sua costituzione; leggi; nobiltà; clero; vassallaggio. -- L' Impero romano cristiano; sue conseguenze rispetto all' Italia; rinnovamento in Europa dell' idea cardinale del diritto pubblico e della sovranità dei monarchi. -- Aspetto geografico-politico d' Europa alla morte di Carlo Magno; stato della civiltà cristiana. -- I Carolingi; scioglimento dell'Impero franco; le nazioni europee tornate alle loro condizioni naturali, eccetto l' Italia; effetti in essa della signoria dei Franchi. -- La feudalità; sue derivazioni; pessima età di corruzione per l' Italia; Berengario I; gli Ungari; Ugo; Berengario II; i Saraceni. -- I Tedeschi in possesso della corona italica; rinnovamento dell'Impero; regno di Ottone I, II, III; il clero; immunità e privilegi ecclesiastici. -- Età ferrea del papato; Crescenzio; effetti della dominazione sassone sopra le condizioni politiche e nazionali degli Italiani. -- L' Europa alla fine del secòlo x; Enrico II; manifestazioni in Italia di risvegliata nazionalità; Arduino. -- Stato della civiltà degli Arabi nel secolo xi; loro dominio nella Sicilia; conquiste dei Normanni in Francia, nell' Inghilterra e in Italia; fondazione del regno delle Due Sicilie. -- La cristianità nell' infimo grado di sue virtù; le investiture; estremo scadimento della Chiesa feudale; tentamenti di riforma ecclesiastica; Lanfranco; Pier Damiano; Sant' Anselmo; Ildebrando. -- Enrico IV; Gregorio VII; cagioni e vicende della lotta per l' indipendenza ecclesiastica; la contessa Matilde; concordato di Worms; primordii della libertà moderna. -- Rivoluzione de' Comuni del secolo xi; sua massima importanza; progressivo incremento dei Comuni italiani: emancipazione dei servi; popolo; nobiltà. -- Cagioni del rapido risorgimento del commercio marittimo italiano; Amalfi; Venezia; Genova; Ancona; Pisa; assodamento della grande potenza navale italiana. -- Stato politico e sociale d' Europa nell' xi secolo; credenze religiose; origine e vicende delle Crociate; loro spinta data al progredire della civiltà e delle franchigie comunitative; prime colonie italiane in Oriente. -- Stato interiore dei comuni italiani alla metà del secolo xii; mescolanza delle classi; nobiltà castellana; scadimento delle autorità papale e imperiale; formazione compiuta della borghesia italiana; suoi meriti a rispetto del rinnovamento civile europèo. -- I Comuni lombardi e l' Impero; Federico Barbarossa; sua prima calata in Italia; dieta di Roncaglia; il podestà; guerra d' indipendenza; lega lombarda; Alessandro III;

Digitized by Google

Legnano; pace di Costanza; sue cattive conseguenze per la libertà e l'indipendenza d'Italia. -- Governo municipale; statuti; consoli; consigli; relazioni coll'Impero; leggi; armi; studi; agricoltura; commercio; associazioni parziali; generali somiglianze di tutti i vari governi comunitativi. -- Ultimi Normanni in Sicilia; Enrico VI; aggregazione dei troni di Sicilia e di Lombardia all'Impero; tirannide sveva; Innocenzo III; lega toscana; quarta Crociata; principio del primato italiano nel Mediterraneo; condizioni interne e mercantili di Venezia. -- Coltura civile italiana da Gregorio VII ad Innocenzo III; la Scolastica; le lingue romanze; impulsi e vantaggi arrecati dai Comuni italiani ai progressi della civiltà cristiana. -- Ammaestramenti principali che porgono le vicende d'Italia, dalla caduta dell'Impero romano alla pace di Costanza.

2.a Classe.

L'Europa in sul principiare del secolo XIII; epilogo dei fatti principali della storia d'Italia dall'anno 476 in poi, riguardanti la cultura, la libertà e la indipendenza nazionale. — La Chiesa e l'Impero in nuova lotta in fra loro; Federico II; riordinamento della lega lombarda; Guelfi e Ghibellini. -- Governo di Federico II in Sicilia; l'interregno; Manfredi; preponderanza ghibellina in Italia; condizioni politiche del papato; chiamata di Carlo d'Angiò; sua vittoria e potenza; fine del dominio svevo; suoi effetti quanto alla libertà e all'indipendenza d'Italia. -- Cagioni del continuato scadimento delle libertà municipali; le prime signorie; origine italiana della casa di Savoia; vicende principali del Piemonte dal 1152 al 1309. -- Vicende principali della Toscana dal 1152 al 1309; i Buondelmonti e gli Amedei; Farinata degli Uberti; Corso Donati; signoria popolana in Firenze. — Formazione successiva dell'ordinamento politico di Venezia; Genova e il suo governo; mutazioni interne di Pisa; il conte Ugolino. -- Commerci e industrie degli Italiani nel medio evo; colonie; viaggi; conseguenze della lotta di preponderanza tra Pisa, Genova, Venezia. — Intramessa francese in tutta Italia; i Vespri siciliani; signoria dei Bianchi in Firenze; Dante; cagioni ed effetti della chiamata di Carlo di Valois in Toscana. -- Avvenimenti principali del papato dal 1254 all'elezione di Bonifazio VIII; sue contese con Filippo il Bello; fine della primazia papale o teocratica nel diritto pubblico europeo. -- Traslazione della sede pa-

Digitized by Google

pale fuori d'Italia; condizioni della Chiesa; innovazioni religiose; i Templari. — Cagioni per cui l'Italia lasciata a sè stessa per 60 anni, non progredì nell'opera dell' unità politica e dell'indipendenza nazionale; Enrico VII; cominciamento del regno di Roberto di Napoli; i Ghibellini toscani; Uguccione della Faggiola. — Ludovico il Bavaro in Italia; Castruccio Castracane; scadimento della parte ghibellina; morte del re Roberto; mutazioni nel regno di Napoli da essa morte all' anno 1402. — Aspetto della costituzione politica della città di Roma dal secolo x alla metà del XIII; sue lotte coi papi; tribunato di Cola di Rienzo; Petrarca. — Ritorno dei papi in Roma; cagioni dello scisma d' Occidente; concilii; la pace restituita alla Chiesa senza le riforme necessarie. — Incrementi della Repubblica fiorentina dal principio del secolo XIII alla metà del secolo XIV; il duca d'Atene; restauramento del governo popolano in Firenze; tumulto dei Ciompi. — Stato interiore delle tre maggiori repubbliche marittime italiane; caduta di Pisa; inimicizie tra Genova e Venezia; loro conseguenze; pace di Torino. — Prevalenza in Italia del principato; sua doppia origine feudale e civile; sue intime attinenze coi progressi delle armi mercenarie; Matteo, Lucchino e Giovanni Visconti; gli Scaligeri; gli Estensi; Cangrande e Mastino II della Scala. — Costumi dei condottieri; disciplina delle bande; Grande compagnia; le compagnie italiane. — Il Milanese eretto in ducato; Gian Galeazzo Visconti; prime conseguenze della sua morte; guerra civile in Napoli; regno d'Alfonso d'Aragona; governo di Amedeo VIII di Savoia; Stati generali in Piemonte e in Savoia; loro attribuzioni. — Ripartizione territoriale d'Italia nell'anno 1402; la Lombardia sotto il governo dei Visconti; Francesco Sforza; la Repubblica ambrosiana; primo conato d'unione della Lombardia al Piemonte. — Francesco Sforza duca di Milano; Nicolò V; Stefano Porcari; Sisto IV; sviamento del principato temporale della Santa Sede. — Reggimento in Firenze dell'aristocrazia mercantile; Cosimo il Vecchio; primi attentati de' Medici contro la libertà; Bernardo Nardi; congiura dei Pazzi; Lorenzo il Magnifico; regresso di libertà; progresso di coltura nella scienza e nell'arte in Firenze. — Stato interiore delle repubbliche di Genova e di Venezia; i Genovesi nell'Impero orientale; i Turchi in Europa; Maometto II; presa di Costantinopoli. — Cristoforo Colombo; scoperta dell'America; sue conseguenze economiche; scoperte marittime e conquiste dei Portoghesi e degli Spagnuoli; cagioni della decadenza

Digitized by Google

commerciale degli Italiani. -- Le arti e le lettere in Italia nei secoli XIII, XIV e XV; vita domestica degli Italiani in siffatto tempo; edifizi pubblici e privati; agricoltura; pubblica ricchezza; progressi economici; invenzione della stampa; l'armi da fuoco. — Stato geografico-politico d'Europa alla fine del secolo XV; epilogo delle cagioni del successivo decadimento della libertà in Italia; assetto territoriale nell'anno 1492. -- Principio per l'Italia di nuove conquiste straniere; calata di Carlo VIII; sue conseguenze; infermità politiche dell'Italia priva d'ogni nesso politico nazionale e di un diritto pubblico incontrastato; condizioni interiori di Firenze; frate Savonarola. -- Luigi XII; conquista del Milanese; i Borgia; Ferdinando il Cattolico; conquiste del regno di Napoli; conseguenze dello assodamento in Italia dei due maggiori potentati europei. -- Cagioni della lega di Cambrai; suoi effetti; disegni politici di Giulio II; la lega Santa; suoi effetti; morte di Luigi XII; suoi meriti come amministratore. -- Francesco I; battaglia di Marignano; pace; stato politico d'Italia; Leone X; sue mire politiche; Carlo V imperatore; cagioni ed effetti della rivalità tra la Francia e la Casa d'Austria. -- I Francesi nel Milanese; battaglia di Pavia; trattato di Madrid; lega di Cognac; strazi del Milanese; sacco di Roma; trattato di Barcellona; congresso di Bologna; assetto dato all'Italia; Genova e Andrea Doria. -- Colleganza intima tra l'impero ed il papato; suoi effetti in risguardo dei principi e dei popoli italiani; condizioni interiori di Firenze; sua eroica difesa; Francesco Ferrucci; caduta della Repubblica fiorentina. -- Tirannide e morte di Alessandro dei Medici; potenza di Carlo V in Italia; ragioni della nuova guerra tra la Casa d'Austria e la Francia; Carlo III di Savoia e i suoi sudditi durante l'occupazione straniera in Piemonte; i Farnesi; cagioni della pace di Crespy: sue conseguenze rispetto all'equilibrio politico europeo. -- Condizioni interiori della Francia sotto Francesco I; condizioni interiori della Spagna sotto Carlo V; progressi fatti dal principato assoluto in Europa; stato d'Italia. -- Ammaestramenti principali che possono somministrare le vicende d'Italia, dalla pace di Costanza al predominio della Spagna.

3ª Classe.

Geografia politica dell'Europa verso la metà del secolo XVI; epilogo dei fatti principali della storia d'Italia rispetto agli sca-

Digitized by Google

dimenti successivi della sua libertà e indipendenza nazionale. -- Abdicazione di Carlo V; governo di Filippo II; guerra tra Francia e Spagna; pace di Castel-Cambresi; mutazioni arrecate al sistema politico europeo. -- Grande splendore della coltura italiana nelle arti e nelle scienze; artisti sommi; maggiori politici e storici; filosofi e naturalisti; risorgimento spagnuolo e francese; costumi; opinioni; preludii della Riforma. -- La Riforma in Germania e nella Svizzera; Lutero; Zuinglio; i Protestanti; lega di Smalkalda; pace d'Augusta. -- La Riforma in Inghilterra; Enrico VIII; Edoardo VI; Maria Tudor; Elisabetta e Maria Stuart. -- La Riforma in Francia; Calvino; guerre di religione; Carlo IX ed Enrico III. -- La Riforma in Italia; Paolo III, Paolo IV e Pio IV; l'Inquisizione; i Gesuiti; il concilio di Trento; epilogo dei principali fatti politici e sociali cagionati dalla Riforma. -- Regno e politica italiana di Emanuele Filiberto di Savoia; regno di Cosimo I dei Medici in Toscana; pontificato di Gregorio XIII e Sisto V. -- Pessimi effetti del governo spagnuolo nella Lombardia e nel regno di Napoli; condizioni interne di Genova e di Venezia; ultima lega cristiana contra la potenza ottomana. -- Stato interiore della Francia dopo la sua esclusione dall'Italia; la lega santa e Carlo Emanuele I di Savoia; trattato di Lione. -- Risorgimento in Francia della politica nazionale; Enrico IV; la repubblica cristiana; l'indipendenza italiana e Carlo Emanuele I di Savoia; sue guerre con la Spagna. -- Origine e vicende della guerra della Valtellina; guerra per la successione di Mantova; pace di Ratisbona; convenzione di Cherasco e di Miriafiori. -- Richelieu; suoi disegni politici contra Casa d'Austria; lega di Rivoli tra Francia e Savoia; guerra straniera e civile in Piemonte; inalterata fedeltà dei Piemontesi alla Casa di Savoia. -- Fatti principali fuori d'Italia della guerra dei Trent'anni; Gustavo Adolfo; Wallenstein; pace di Westfalia; assodamento del sistema politico dell'Europa moderna. -- Gli Stuardi in Inghilterra; Giacomo I e Carlo I; rivoluzione del 1648; Cromwello; sua politica. -- Reggenza in Francia d'Anna d'Austria; il Mazzarino; la Fronda; guerra tra Francia e Spagna; pace dei Pirenei. -- Governo personale di Luigi XIV; rivoluzione del 1688 in Inghilterra; la lega d'Augusta; guerra europea; cagioni dell'intromettersi del Piemonte nelle colleganze dei maggiori potentati; cagioni ed effetti del trattato di Riswich. -- Guerra per la successione di Spagna; Amedeo II di Savoia; il Principe

Digitized by Google

Eugenio; assedio e battaglia di Torino; trattati d'Utrecht e di Rastadt: loro conseguenze rispetto all'Italia. -- Nuove cagioni della declinazione di Venezia; intendimenti politici del cardinale Alberoni; trattato della quadruplice lega; riforme di Amedeo II. -- Aspetto politico-geografico dell'Europa nel 1720; cagioni politiche del regresso della civiltà italiana e spagnuola nel secolo XVII; aureo secolo della scienza e dell'arte francese. -- Cagioni della decadenza politica e commerciale della Spagna; incitamento dato dalla libertà politica e religiosa ai progressi commerciali e industriali dell'Olanda e dell'Inghilterra; sistema coloniale. -- Guerra per la successione di Polonia; nuove linee principesche in Toscana e in Parma; pace di Vienna; sue conseguenze; primato militare del Piemonte in Italia. -- Guerra per la successione d'Austria; progresso del reame di Prussia; mutazioni nel reame di Napoli; sollevazione di Genova; trattato d'Aquisgrana; sue conseguenze in risguardo dell'assetto territoriale d'Italia. -- Guerra dei Sette anni; governo di Carlo Emanuele III; regno di Carlo III a Napoli; regno di Leopoldo I in Toscana; Genova e la Corsica. -- Potenza marittima e coloniale dell'Inghilterra; progressi e sollevamento delle colonie d'America; guerra dell'indipendenza per gli Stati Uniti; pace di Parigi. -- Progressiva prevalenza in Europa delle idee innovatrici; economisti; filantropi; filosofi. -- Stato interno della Francia divenuta sede principale del moto civile europeo; Luigi XVI; Turgot e Malesherbes; Necker; convocazione degli stati generali; l'assemblea nazionale francese; suoi meriti. -- Cagioni del trapasso in Francia dalla libertà assennata alla libertà eccessiva; l'Assemblea costituente; suoi meriti nelle riforme intorno al diritto naturale; la Costituzione del 91; suoi principali difetti. -- L'Assemblea legislativa; dichiarazione di guerra all'Austria; la Convenzione nazionale; processo e morte di Luigi XVI. -- Cagioni ed effetti del regno della demagogia in Francia; ultimi tempi della Convenzione; il Direttorio. -- Sommario delle principali cagioni delle rapide e tumultuose vicende della rivoluzione in Francia dal 1789 al 1793. -- Effetti della rivoluzione francese in Europa; le opinioni nuove in Italia; meriti civili di Vittorio Alfieri. -- I Francesi in Italia; speranze e illusioni dei popoli; ignavia dei principi italiani; i Piemontesi difensori delle Alpi; mire interessate e slealtà dell'Austria; trattati di Cherasco e di Parigi. -- Vittorie di Buonaparte sopra gli Austriaci; trattato di Tolentino; la Repubblica cisalpina; Venezia tradita e mercanteg-

Digitized by Google

giata; pace di Campoformio. — Mutamenti politici in Roma, nel Piemonte e a Napoli; condizioni della libertà e dell'indipendenza d'Italia durante l'età delle sue repubbliche messe su dalla Francia. — Buonaparte in Egitto; Austriaci e Russi in Italia; dislealtà della Corte di Vienna; conseguenze delle battaglie della Trebbia e di Novi. -- Mutamento di governo in Francia; intendimenti interessati e cecità dell'Austria; vittoria di Marengo; sue conseguenze; pace di Luneville; cagioni e conseguenze della pace d'Amiens nel 1802. -- Consolato ordinatore e riparatore di Buonaparte; la Repubblica italiana; l'Impero; terza lega contro la Francia; Ulma; Austerlitz; pace di Presburgo; sue conseguenze. -- Quarta lega dei popoli di terraferma contro l'Impero; Jena; Freidland; pace di Tilsitt; predominio della Francia in Europa; il blocco detto continentale; sue conseguenze commerciali e politiche. – Principio della guerra di Spagna; sconfitte dell'Austria; pace di Schoenbrunn; sue conseguenze; specchio politico geografico dell'Impero francese nel 1811. — Aggiustamento politico dell'Italia; buone provvisioni del governo nel regno di Napoli; condizioni amministrative ed economiche del regno d'Italia; lo stato pontificio occupato. — Guerra di Russia; ritirata; abdicazione di Napoleone I; trattato di Parigi; i Cento giorni; Waterloo. -- Restaurazione degli antichi reggimenti in Italia; corta guerra in nome della sua indipendenza; pratiche del re di Sardegna nel congresso di Vienna per salvare l'indipendenza degli stati italiani nel nuovo assetto europeo; trattato di Vienna. -- Riscontro delle condizioni in cui era l'Italia prima dei rivolgimenti francesi e delle guerre di Francia colle condizioni in che si trovò caduto il primo Impero napoleonico; osservazioni sovra ciò. — Mali causati all'Italia dall'Austria dal 1815 in poi; casa di Savoia e l'indipendenza italiana. — Epilogo delle virtù e dei vizi naturali degli Italiani; loro risorgimento; condizioni presenti della civiltà universale cristiana.

FISICA ED ELEMENTI DI CHIMICA.

2a Classe.

Definizioni; divisione de' corpi; oggetto della fisica; della chimica; della storia naturale; mezzi d'indagine e di prova. — Diversi stati fisici de' corpi; forze che li determinano. — Gravità;

Digitized by Google

sua origine; sue leggi; direzione e velocità della caduta de' gravi. — Peso; suoi fattori; densità; peso specifico.

Proprietà generali de' corpi. Estensione; sistema metrico-decimale; nonio; vite micrometrica; impenetrabilità; divisibilità; porosità; compressibilità; elasticità; mobilità; inerzia.

Statica.

Forza; suoi elementi; equilibrio; postulato per la misura delle forze.

Equilibrio delle forze. Principio generale per l'equilibrio di due o di più forze mediante una sola forza; risultante di due o di più forze cospiranti; contrarie; concorrenti nello stesso piano; parallele cospiranti; parallele contrarie; condizione d' equilibrio di due o di più forze nello stesso piano. -- Momento di una forza rispetto ad un punto; momento della risultante di due o di più forze nello stesso piano; momenti delle forze nel caso di equilibrio; principio della leva.

Equilibrio de' gravi. Centro di gravità; di una linea retta; di un parallelogramma; di un triangolo; di un circolo; di un cilindro; di una sfera; di una piramide triangolare. -- Condizione generale d' equilibrio di un grave; equilibrio de' corpi sospesi; de' corpi sorretti; varie specie di equilibrio.

Equilibrio nelle macchine. Cenno sul principio delle velocità virtuali applicato alle macchine semplici; ragione di equilibrio nella leva; bilancia comune; stadera; ragione d' equilibrio nella puleggia fissa e mobile; nell'asse della ruota; nel piano inclinato; nel cuneo; nella vite; applicazioni. -- Sistemi di leve; di puleggie; di assi nella ruota; di ruote dentate; vite perpetua.

Dinamica.

Moto; sue specie; spazio; tempo; velocità; misura delle forze motrici; quantità di moto.

Moto comunicato coll'urto. Velocità dopo l'urto diretto di due corpi non elastici; di due corpi elastici; urto di un corpo elastico contro un piano immobile.

Moto rettilineo. Uniforme; sue leggi. -- Moto uniformemente vario; sue formule; leggi della caduta e dell'ascesa verticale dei gravi dedotte da quelle formole; e confermate colla macchina d'Atwood; leggi della caduta de' gravi lungo un piano inclinato dedotte dalle stesse formule; e confermate col piano inclinato del

Digitized by Google

Galileo; confronto tra la caduta verticale e la caduta lungo un piano inclinato. -- Moto rettilineo composto di forze cospiranti; contrarie; concorrenti nello stesso piano.

Moto curvilineo. Caduta di un corpo lungo due o più piani inclinati uniti ad angolo; lungo un arco rigido di cerchio; oscillazioni. — Pendolo; formula del pendolo semplice; applicazione di essa ad ottenere il tempo d'una oscillazione; la lunghezza del pendolo; la gravità di un luogo; leggi del pendolo semplice. -- Pendolo composto; sua lunghezza; metodi per trovarla; applicazione del pendolo alla misura della gravità nelle differenti latitudini; alla misura del tempo. -- Moto parabolico; traiettoria de' proietti; sua equazione; applicazione di quella alla soluzione di qualche problema. -- Moto centrale; formula della forza centrifuga nel moto uniforme circolare; leggi dedotte da quella; applicazione al moto della terra; alla figura della terra.

Resistenze. Attrito; sue specie; metodi per determinare l'attrito; sue leggi; utilità degli attriti. -- Resistenza de' mezzi; rigidezza delle funi. — Effetti di queste resistenze sui corpi in moto; sulle macchine. -- Lavoro motore e lavoro resistente; dinamodo; confronto tra i due lavori nelle macchine in moto equabile; in moto vario; osservazioni sulle vane ricerche del moto perpetuo.

Idrostatica.

Compressibilità de' liquidi; principio della trasmissione delle pressioni. — Pressione di un liquido sul fondo piano ed orizzontale del vaso; sulle pareti laterali piane. -- Condizioni dell'equilibrio di un liquido in un solo vaso; in più vasi comunicanti; di due o di più liquidi in un solo vaso; in più vasi comunicanti. — Molinello idraulico; torchio idraulico; mantice idrostatico; livello a tubi comunicanti; a bolla d'aria. — Principio d'Archimede; condizioni dell'equilibrio de' corpi sommersi; de' corpi galleggianti. — Peso specifico de' solidi e de' liquidi colla bilancia idrostatica; cogli areometri di Nikolson e di Farenheit; colla boccetta. -- Densimetri; areometri empirici; alcoometro di Gay-Lussac. — Brevi nozioni d'idrodinamica.

Pneumatica.

Forza espansiva, e peso dei fluidi aeriformi. -- Pressione atmosferica; sperimenti del Torricelli e del Pascal; barometri; norme per la loro costruzione; pel loro uso -- Legge di Mariotte; mano-

Digitized by Google

metri. — Peso specifico dei fluidi aeriformi. — Corpi considerati immersi nell' atmosfera; aerostati. — Macchina pneumatica; legge e limite della rarefazione dell' aria; usi della macchina pneumatica. — Macchina di compressione; schioppo a vento; fontana di compressione; fontana di Erone. — Tromba aspirante; premente; aspirante e premente; per incendi. — Sifone; a efflusso costante; a efflusso intermittente. — Gazometri.

Azioni molecolari.

Coesione; adesione. — Tenacità; consistenza; durezza; tempera. — Nozioni fisiche sulla formazione dei cristalli. — Elasticità de' solidi; sue differenti specie; suo coefficiente. — Coesione ne' liquidi; fenomeni dei tubi capillari; loro leggi principali; cenno sulla loro teoria; fenomeni da essi dipendenti. — Espansione reciproca tra i gas; diffusione reciproca tra i liquidi; endosmosi tra i liquidi; tra i gas; condensamento de' gas ne' solidi e ne' liquidi; applicazioni.

Acustica.

Suono; causa del suono; condizioni per la produzione del suono; propagazione del suono nell' aria; negli altri corpi; velocità del suono nell' aria; negli altri corpi. -- Onda sonora; sua lunghezza. -- Suono reflesso; risonanza ed eco; porta-voce; cornetto acustico; gabinetti parlanti.-- Intensità del suono; cause che la fanno variare. -- Altezza del suono; scala musicale; leggi delle vibrazioni delle corde elastiche; numero delle vibrazioni corrispondenti ad un suono; lunghezza dell' onda corrispondente; rapporti tra i diversi suoni della scala musicale. -- Cenni sulle vibrazioni sonore delle verghe; delle lastre; delle membrane; casse armoniche; corista. -- Leggi delle vibrazioni sonore de' gas ne' tubi; cenni sopra gli stromenti a fiato. -- Descrizione sommaria degli organi dell' udito e della voce.

Nozioni elementari di Astronomia.

Definizioni de' circoli massimi, e de' minori della sfera celeste; posizione relativa della sfera celeste nelle differenti latitudini. -- Figura della terra; sue dimensioni. -- Moto diurno della terra; moto annuo; giorno solare, vero e medio; precessione degli equinozi; anno terrestre siderale e tropico; correzioni Giuliana e Gregoriana. -- Lunghezza de' giorni nelle differenti latitudini; stagioni;

Digitized by Google

zone.— Luna; mese siderale e sinodico; giorno lunare; fasi lunari. -- Retrogradazione de' nodi; ecclissi; misura delle longitudini terrestri. -- Pianeti; inferiori e superiori; alcune particolarità de' pianeti primari; velocità della luce.— Comete; cenni sulla loro costituzione; sulle loro orbite. -- Sistema Copernicano; leggi di Keplero; principio della gravitazione universale in conformità a quelle leggi e ai principii di meccanica; conferma di quel principio coll'apparato di Cavendish, e dalla scoperta di Nettuno. -- Cenno sulle stelle; sulle nebulose; sui sistemi stellari.

Elementi di Chimica.

Affinità; cause che la modificano. -- Classificazione e nomenclatura chimica de' corpi. -- Leggi delle proporzioni definite; delle multiple; equivalenti chimici; ipotesi atomistica; cenno sulle formule chimiche. -- Preparazione e proprietà principali dell'ossigeno; dell'idrogeno; dell'azoto; del carbonio; del fosforo; dello zolfo; del cloro. -- Aria atmosferica; teoria della combustione. -- Acqua; analisi e sintesi di essa; sue proprietà principali. -- Principali combinazioni del carbonio, dell'azoto e dello zolfo coll'ossigeno; del carbonio, dell'azoto, del fosforo e del cloro coll'idrogeno. -- Ferro, zinco, stagno, piombo, mercurio; loro ossidi; caratteri de' loro sali. -- Argento, oro, platino; caratteri de' loro cloruri. -- Leghe, loro qualità principali; leghe fusibili.

Calorico.

Natura del calorico; effetti fisici di esso.

Dilatazione. Termometro; qualità del corpo termometrico; costruzione del termometro a mercurio; scale termometriche; avvertenze circa l'uso de' termometri. -- Termometri ad alcool; a gas; metallici; termometografi; pirometri. -- Leggi della dilatazione de' solidi; de' liquidi; de' gas; coefficiente di dilatazione. -- Lamine compensatrici; pendoli a compensazione; altre applicazioni.

Cambiamenti di stato. Fusione dei solidi; sue leggi; calorico latente; dissoluzione de' solidi nei liquidi; miscugli frigorifici. -- Consolidazione de' liquidi; sue leggi; fenomeni che l'accompagnano. -- Vaporazione dei liquidi; leggi dei vapori nel vuoto e nell'aria; forza di tensione massima; densità di saturazione del vapore acqueo a differenti temperature; circostanze influenti su l'evaporazione dei liquidi; leggi dell'ebollizione; calorie di vaporazione dei diversi liquidi; applicazione d'alcuni fenomeni; vapor

Digitized by Google

acqueo adoperato come calorifero. -- Liquefazione dei gas; forza espansiva dei loro vapori. - Igrometri; processi igrometrici; variazioni nell'umidità atmosferica; loro attinenze colle variazioni termiche e barometriche. -- Cenni su le nubi; la pioggia; la neve; la grandine. -- Macchine a vapore; caldaia; cilindro; organi principali trasmettitori e regolatori del moto; vantaggi relativi della condensazione; dell'espansione del vapore; lavoro motore teorico ed effettivo; cavallo-vapore.

Calorico condotto. Conduttibilità termica de' solidi; de' liquidi; de' fluidi aeriformi; applicazioni.

Calorico specifico. Determinato col metodo della fusione del ghiaccio; col metodo delle mescolanze; applicazioni.

Calorico radiante. Leggi della sua propagazione; cause che ne fanno variare la intensità; equilibrio mobile di temperatura; legge di Newton sul raffreddamento; rugiada e brina. -- Leggi della riflessione del calorico; specchi ustorii. -- Poteri dei corpi riguardo al calorico radiante; cause che li modificano; corpi diatermici e atermici; termocrosi.

Sorgenti del calorico. Mezzi meccanici e fisici per promuovere calore; equivalente meccanico del calore. -- Calore delle combinazioni chimiche; potere calorifico dei vari combustibili. -- Cenno su la respirazione negli animali in riguardo al calore animale. -- Ripartizione del calore solare su la terra; calore proprio di questa.

3ª Classe.

Elettricità.

Proprietà delle calamite; azioni reciproche tra di esse; fenomeni magnetici d'induzione; metodi di magnetizzazione; intensità relativa del magnetismo nelle calamite. -- Direzione dell'ago magnetico; declinazione; inclinazione; bussole; intensità magnetica nei vari punti terrestri. -- Elettrizzamento dei corpi per istrofinìo; fenomeni principali; leggi relative; capacità e tensione elettrica nei corpi conduttori; elettroscopii; elettrometri. -- Induzione elettro-statica; elettroforo; macchine elettriche. -- Condensazione elettrica per reciproca influenza; condensatori; elettrometro condensatore. -- Bottiglia di Leyda; quadro magico; batterie; usi di questi stromenti. — Effetti fisiologici, chimici, fisici, e meccanici dell'elettricità statica. -- Elettricità atmosferica; parafulmini. -- Scoperte del Galvani e del Volta; pila del Volta; costruzione delle

Digitized by Google

altre pile più usate; effetti fisici, fisiologici e chimici delle correnti elettriche; applicazioni. -- Elettricità sviluppata dalle chimiche azioni; sue leggi; teoria chimica della pila. — Scoperta di Oersted; galvanometro. — Scoperta di Arago; magnetizzazione elettro-magnetica; calamite temporarie. — Azioni reciproche delle correnti coi magneti; delle correnti fra di loro; teoria d'Ampère. -- Telegrafi; motori, e orologi elettro-magnetici. -- Vari modi di ottenere le correnti d' induzione; loro leggi; magnetismo di rotazione di Arago; macchine magneto-elettriche; elettro-magnetiche; loro effetti. - Correnti termo-elettriche; pile termo-elettriche; loro usi. -- Azione del magnetismo su tutti i corpi; corpi diamagnetici e paramagnetici; leggi relative. -- Elettricità propria negli animali; pesci elettrici.

Luce.

Leggi della propagazione della luce in un mezzo omogeneo; velocità della luce. — Leggi della riflessione della luce; specchi piani; sferici. — Leggi della rifrazione della luce; angolo limite di rifrazione; fata morgana. — Prismi; oggetti veduti a traverso i prismi. — Lenti; immagini colle lenti convergenti; colle divergenti. — Decomposizione e ricomposizione della luce; spettro solare; sue particolarità; acromatismo. — Teoria dell'arco-baleno; di altri fenomeni ottici dell' atmosfera. — Azioni chimiche della luce; fotografia.—Camera oscura; camera lucida; microscopii; cannocchiali; telescopii. — Descrizione sommaria dell' occhio; teorica della visione; difetti della vista; rimedii; illusioni ottiche. — Nozioni elementari su la diffrazione della luce; su la doppia rifrazione; su la polarizzazione; polariscopii. — Cenni sulla rifrazione; sulla polarizzazione del calorico radiante.

STORIA NATURALE

3a Classe.

Dell' aria, in rapporto all' economia generale della natura; sua composizione. — Aria in massa, ossia atmosfera; sua influenza sui vari corpi della superficie terrestre. — Dell' acqua; sua composizione; acque dolci e potabili; acque minerali; acqua del mare; neve; ghiaccio; vapori acquei nell'atmosfera.— Della terra; forma; dimensioni; densità; stato della superficie. — Distribuzioni dei continenti e del mare; principali sistemi di montagne. — Influenza

Digitized by Google

solare; climi; linee isotermiche; temperatura a varie profondità; calor centrale; sorgenti d'acque termali; emanazioni gazose. -- Lento e guaduato cambiamento di livello di varii paesi; terremoti e vulcani; teoria della formazione delle montagne. -- Azione dell'aria e dell'acqua; sedimenti ed alluvioni; depositi de' fiumi e del mare. -- Struttura della scorza solida del globo; roccie ignee od eruttive; roccie di sedimento; roccie alterate o metamorfiche.

Principali sostanze minerali. Varia loro maniera di esistere in natura; strati, ammassi, filoni, vene ecc. -- Combustibili non metallici (carbonio, zolfo, ecc.). -- Metalli pesanti (ferro, rame, oro, ecc.). -- Metalli leggieri (alluminio, calcio, sodio ecc.), e loro combinazioni.

Della terra vegetale. Suoi caratteri; composizione; formazione, modificazioni, cui può essere soggetta.

Degli esseri organici. Loro definizione; loro origine, accrescimento e fine; non si formano spontaneamente; ne esistono tante specie, quante in origine furono create. — La materia non si annienta; composti organici; idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto; elementi predominanti; conseguenze di questa composizione. — Struttura dei tessuti; idea della cellula organica; sua composizione, trasformazione, produzione; proprietà di cui essa è dotata; forza vitale.

Dei vegetali. Composizione delle loro cellule, della membrana e del contenuto; enumerazione e classificazione delle principali sostanze organiche che si trovano nelle piante. — Tessuti delle piante; fibre; vasi; ammassi di cellule. — Funzione di nutrizione; organi ad esse relativi; radice; fusto; foglie; ghiandole; stipole; viticchi ecc. — Funzioni riproduttive; del fiore e delle varie sue parti; frutto; spore. — Organismo vegetale in azione; sviluppo ed accrescimento della pianta; assorbimento; circolazione; esalazioni; respirazione; influenza degli agenti esterni e principalmente della luce; modificazione della linfa circolante; accrescimento del tronco; maturazione dei frutti. — Delle gemme, considerate come nuovi individui; esposizione della teoria di Gaudichaud, raffrontata a quella di Mirbel. — D'onde le piante traggono i materiali del loro accrescimento; principii che possono prendere dall'atmosfera; principii che devono necessariamente prendere dal terreno; teoria degli avvicendamenti agrarii; piante parassite. — Propagazione delle piante per semi o per spore, e per gemme; innesti; confronto della struttura e del modo di accrescimento e di riproduzione fra

Digitized by Google

piante appartenenti ai tre principali tipi o classi; dicotiledoni; monocotiledoni; acotiledoni. — Classificazione delle piante; paragone fra un sistema artifiziale ed uno naturale; definizione della specie; esposizione del sistema di Linneo; esposizione del sistema di Jussieu. — Distribuzione delle piante alla superficie del globo.

Degli animali. Paragone fra la cellula animale e la vegetale; principali sostanze organiche che si trovano nell'organismo animale. — Tessuti; epitelii; nervi e gangli; fibre muscolari; vasi; ghiandole; tessuti connettivi; sostanza omogenea, contrattile ed estensibile; parti solide dell'organismo animale; tessuto cartilagineo ed osseo; croste dei gamberi; conchiglie; squame; corna; penne, ecc. — Funzione della vita organica o vegetativa, di nutrizione e di riproduzione; organi del sistema digerente; nutrimento degli animali; sua composizione; sua provenienza; teorica della digestione. — Chilo e sangue; sistema circolatorio. — Respirazione; calor animale; secrezioni. — Funzioni riproduttive; diversi modi di generazione; uova; seme; animali unisessuali ed ermafroditi; metamorfosi degli animali; generazioni alternanti. — Funzioni della vita animale o di relazione. — Del sistema nervoso in generale. — Organi dei sensi. — Movimenti; contrattilità della cellula animale; moto ciliare; sue sedi e sua importanza; azione dei muscoli. — Voce; istinto ed intelligenza; educabilità degli animali; influenza delle vicende diurne e delle stagioni. — Classificazione degli animali; cinque principali divisioni; vertebrati; annulosi; molluschi; raggiati; protozoi. — Caratteri dei vertebrati; principali modificazioni dello scheletro; mammiferi; uccelli; rettili; anfibii; pesci. — Caratteri generali degli annulosi; insetti; crostacei; aracnidi; anellidi; turbellari; rotiferi; elminti od entozoi. — Caratteri generali dei molluschi; cefalopodi; gasteropodi; pteropodi; conchiferi; tunicati. — Caratteri generali dei raggiati; echinodermi; acalefi; polipi. — Caratteri dei protozoi; rizopodi; infusorii. — Distribuzione degli animali alla superficie del globo.

MATEMATICA ELEMENTARE.

NB. *Per ora le proposizioni di Algebra e di Geometria seguite dalla indicazione (3) devono essere insegnate nella Classe 3ª, e quelle precedute dall'asterisco non sono obbligatorie per l'esame.*

Algebra.

Nozioni preliminari; addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione algebriche; esercizi sulle frazioni. — Potenze de'monomi e

Digitized by Google

dei polinomi; radici de' monomi; teoremi relativi ai numeri incommensurabili; calcoli dei radicali; esponenti negativi, frazionari, incommensurabili. — Risoluzione di una o di più equazioni di primo grado con altrettante incognite; discussione delle formole di risoluzione; soluzioni negative. — Equazioni di secondo grado ad una incognita; discussione della formola di risoluzione; origine degli imaginari. — Equazioni che si riducono a quelle di secondo grado; trasformazione dell'espressione $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$ (3) – Teoria delle disuguaglianze di primo e secondo grado; applicazione alla discussione di alcuni problemi (3). — Problemi di massimi e di minimi (3). – Principii della teoria delle combinazioni; applicazione alla dimostrazione della formola del binomio newtoniano (3). -- * Radici de' polinomi (3). -- * Teoria delle frazioni continue. -- Analisi indeterminata di primo grado (3). — Teoria delle approssimazioni decimali. — Teoria delle progressioni. — Equazioni esponenziali e logaritmi; costruzione ed uso delle tavole logaritmiche; applicazione alle sei operazioni dell'aritmetica. — Applicazione ai problemi d' interesse. — Prime nozioni sui limiti; limite della somma dei termini di una progressione per quoziente, quando il numero di questi termini aumenta indefinitamente. — * Limite della somma delle potenze r^{esime} de' primi n numeri naturali, divisa per n^{r+1}, quando n aumenta indefinitamente. — Metodo de' coefficienti indeterminati (3). — * Massimo comune divisore de' polinomi (3).

Geometria.

Angoli; rette perpendicolari, oblique, parallele; eguaglianza delle figure rettilinee; somma degli angoli di un poligono. — Proprietà elementari della circonferenza; misura degli angoli; poligoni inscritti e circoscritti al cerchio; poligoni regolari. -- Trasversali nel triangolo e nel cerchio; similitudine delle figure piane. -- Divisione armonica delle rette; poli e polari; asse radicale di due cerchi (3). -- Proprietà metriche delle figure; equivalenza ed aree delle figure rettilinee; rapporto di due triangoli aventi un angolo eguale; rapporto di due figure simili; relazioni fra le linee di un triangolo e di un quadrilatero. -- Costruzione delle figure equivalenti. — Inscrizione de' poligoni regolari; misura della circonferenza; area del cerchio; area di un settore circolare. -- Teoremi fondamentali sulla perpendicolarità, obliquità e parallelismo di rette e piani; angoli poliedri. -- Poliedri; sezioni piane del prisma e del-

Digitized by Google

la piramide; equivalenza de' poliedri; volume del parallelepipedo, del prisma, della piramide, del tronco di piramide, del tronco di prisma.-- Similitudine e simmetria de' poliedri. -- Superficie curve; conica, cilindrica, di rotazione; piano tangente; sezioni piane; proprietà del triangolo sferico. -- Misura delle superficie e dei volumi de' corpi rotondi; superficie del cilindro retto, del cono retto, e del tronco di cono retto a basi parallele; volume del cilindro, del cono e del tronco di cono a basi parallele; superficie e volume del solido generato da una porzione di poligono regolare, che giri intorno ad un diametro; superficie e volume della sfera e delle sue parti.-- Teoremi di Eulero sui poliedri; costruzione dei cinque poliedri regolari (3). -- Sezioni coniche; principali loro proprietà comuni o speciali, relative ai fuochi, ai diametri, alle tangenti; assintoti dell' iperbola; area dell' ellisse e del segmento parabolico.

Trigonometria.

Funzioni circolari e loro variazioni; riduzione degli archi al primo quadrante; espressioni degli archi che corrispondono ad una data linea goniometrica; relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco. — Formole per l' addizione, sottrazione, moltiplicazione e bisezione degli archi circolari. -- Costruzione delle tavole di funzioni circolari; proposizioni fondamentali; costruzione di una tavola di seni e coseni; tavole di logaritmi delle funzioni circolari; uso delle tavole. -- Trigonometria rettilinea; relazioni fra gli elementi di un triangolo; risoluzione dei triangoli; area del triangolo, raggi del cerchio inscritto e del cerchio circoscritto; operazioni del terreno.

Visto d' ordine di S. A. R.
Il Ministro per la Istruzione pubblica
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

PROGRAMMI

di esame finale pel Corso ginnasiale,
approvati con R. Decreto (4414) 14 *novembre* 1860.

LINGUA LATINA, ITALIANA E GRECA.

1ª CLASSE. -- *Saggi orali.*

Grammatica latina.

Tutta la parte regolare e la sintassi generale - Recitazione e interpretazione dell'*Epitome historiae sacrae* del Lhomond, e di sentenze e brevi narrazioni latine tolte da un'Antologia di autori classici.

Grammatica italiana.

La parte irregolare. -- Recitazione e spiegazione di facili prose di autori classici tolte da un'Antologia.

Saggi per iscritto.

Breve versione dal latino in volgare, e viceversa. -- Composizione italiana appartenente al genere narrativo; e in particolar modo a racconti morali, e alle vite dei più illustri italiani.

2ª CLASSE. -- *Saggi orali.*

Grammatica latina.

Ripetizione tanto della parte regolare e della sintassi generale, quanto della parte irregolare e della sintassi particolare. -- Recitazione e interpretazione di Cornelio Nepote, di Fedro e di altri autori classici scelti in un'Antologia.

Grammatica italiana.

Ripetizione e continuazione della parte irregolare. -- Regole del comporre spettanti alle narrazioni, alle descrizioni e alle lettere.

Digitized by Google

-- Recitazione e spiegazione di lettere, di narrazioni storiche, racconti morali, descrizioni di autori classici ecc. tratte da un'Antologia.

Saggi per iscritto.

Versione dal volgare in latino, e viceversa. -- Saggio di composizione italiana intorno a narrazioni storiche, descrizioni e lettere famigliari.

3ª CLASSE. -- *Saggi orali.*

Grammatica latina.

Ripetizione della parte irregolare, continuazione e compimento dello studio sopra la sintassi. - Regole della quantità o prosodia latina, e costruttura del verso esametro e pentametro. - Recitazione e spiegazione di narrazioni tolte a Cesare e a Livio, al libro *De amicitia* o *De senectute* di Cicerone, ai Fasti e ai Tristi di Ovidio, alle elegie di Tibullo e alle ecloghe di Virgilio.

Grammatica italiana.

Usi particolari dei verbi e delle particelle; costruttura dei versi italiani. - Recitazione e spiegazione di alcune novelle del Boccaccio (Trenta novelle), di lettere del Caro, del Galateo del Casa, e di luoghi scelti dei migliori prosatori; lettura e commento di alcune facili poesie (Antologia).

Grammatica greca.

Lettura, scrittura, declinazioni e coniugazioni del verbo sostantivo e dei verbi attributivi in ω; regole per salire da qualunque tempo al presente dell'indicativo. -- Recitazione e spiegazione di proposizioni greche, le quali servano alla applicazione delle regole studiate.

Saggi per iscritto.

Versione dall'italiano. --- Versione dal latino. --- Saggio di coniugazione e declinazione di verbi e nomi greci. -- Composizione italiana; descrizioni, narrazioni, narrazioni e lettere di vario genere.

Digitized by Google

4ª Classe. -- *Saggi orali.*

Parte precettiva.

Principii dello scrivere; qualità generali del discorso; purezza delle parole; avvertenza sopra le voci e i costrutti stranieri alla nostra lingua, sopra i termini antiquati, gli idiotismi e i neologismi più comunali; proprietà delle parole; sinonimi; chiarezza; eleganza; armonia; linguaggio figurato, sua natura, ragioni, uso; principali traslati; dello stile; regole per acquistare un buono stile.

Lingua latina.

Interpretazione delle lettere di Cicerone, dei Commentari di Cesare, delle due monografie di Sallustio, delle Metamorfosi di Ovidio, e delle Georgiche di Virgilio.

Lingua italiana.

Gerusalemme del Tasso; luoghi scelti dalle storie di Macchiavelli e Guicciardini; e altre prose e poesie levate da un'Antologia di classici autori.

Lingua greca.

Ripetizione e compimento delle declinazioni e coniugazioni, e di tutta la parte elementare della grammatica; sintassi generale; versioni graduate; parabole del Vangelo; storia di Giuseppe o di Rut; favolette scelte di Esopo.

Saggi per iscritto.

Versione dall'italiano. -- Versione dal latino. -- Versione dal greco. -- Composizione latina; composizione italiana: dimostrazioni di sentenze; narrazioni, lettere, descrizioni. -- Saggio di versificazione latina.

5ª Classe. -- *Saggi orali.*

Parte precettiva.

Idea generale della prosa e della poesia; dei componimenti in prosa; lettere, dialoghi, trattati, favole, novelle, romanzi, storie e

Digitized by Google

orazioni; varii generi di eloquenza presso gli antichi e i moderni; dei componimenti poetici; della poesia lirica, della didascalica, della narrativa, e della drammatica.

Lingua latina.

Orazioni di Cicerone, concioni e narrazioni di Livio, di Salustio e di Tacito, poesie di Catullo e Properzio, Eneide di Virgilio, odi d'Orazio.

Lingua italiana.

Scelti luoghi de' più insigni prosatori di nostra lingua, della Divina Commedia, d'alcuni suoi imitatori, Varano, Monti.

Lingua greca.

Parte irregolare della grammatica, e sintassi particolare; versione di Isocrate (Avvertimenti a Demonico) - di Senofonte (i Memorabili di Socrate) - di Luciano (Dialoghi dei morti).

Saggi per iscritto.

Versione dall'italiano. -- Versione dal latino. -- Versione dal greco. -- Composizione latina; composizione italiana: orazioni, dimostrazioni di sentenze, narrazioni e lettere. -- Saggio di versificazione italiana.

GEOGRAFIA ANTICA.

1ª Classe.

I. Limiti del mondo antico; l'Asia secondo le cognizioni geografiche che n'ebbero gli antichi; primi paesi abitati. -- II. Cenni geografici sulle migrazioni primitive; geografia fisica della Palestina; luoghi abitati dagli Abramidi. -- III. Geografia fisica dell'Egitto antico; luoghi più celebri; confini; il Nilo e le sue innondazioni. -- IV. Viaggio degli Ebrei nel ritornare in Cananea. -- V. Luoghi della Cananea più celebrati dalla storia nel tempo di Giosuè. -- VI. La Palestina al tempo di Davide e di Salomone; luoghi più celebrati dalla storia. -- VII. La Palestina nel tempo dei due regni; ripartimento del suo territorio dopo la schiavitù di Babilonia. -- VIII. La Fenicia; principali sue città. -- IX. Geo-

Digitized by Google

grafia fisica del grande impero assiro. — X. Geografia politica dell'impero persiano ai tempi di Ciro e di Dario.

2ª Classe.

I. Geografia fisica della Grecia antica; monti; fiumi; confini. -- II. Regioni della Grecia settentrionale; suoi confini. -- III. Regioni della Grecia media; suoi confini. -- IV. Regioni della Grecia meridionale; suoi confini. -- V. Isole greche; colonie orientali ed occidentali. -- VI. Luoghi più celebri nella Grecia antica dai più remoti tempi al ritorno degli Eraclidi. — VII. Città e luoghi più notevoli dall'invasione doriese alla guerra persiana. -- VIII. Città e luoghi più rinomati dall'invasione persiana al fine della guerra del Peloponneso. -- IX. Luoghi più celebri dal termine della guerra peloponnesiaca al regno d'Alessandro il Macedone. -- X. La Macedonia; itinerario delle conquiste d'Alessandro il Grande; limiti del suo regno; regni formatisi dallo smembramento della monarchia macedone.

3ª Classe.

I. Geografia fisica dell'Italia; nomenclatura antica. -- II. Regioni e fini dell'Italia superiore; popoli, città e luoghi più celebri. -- III. Regioni e fini dell'Italia media; popoli, città e luoghi più celebri. -- IV. Regioni e fini dell'Italia inferiore; popoli, città e luoghi più celebri. -- V. Geografia politica dell'Italia al fiorire della repubblica romana; variazioni geografico-politiche avvenute in essa al tempo degli imperatori romani; strade militari. -- VI. Indicazioni dei principali paesi che ebbero relazione con Roma; Cartagine e il suo territorio; itinerario di Annibale nella seconda guerra punica. — VII. Geografia politica del regno di Mitridate; confini e luoghi principali della Numidia e della Mauritania al tempo di Giugurta. -- VIII. Luoghi più celebri, e confini della Spagna antica; regioni comprese dagli antichi sotto il nome di Gallia; popoli, città e luoghi più celebrati dalla storia. — IX. Luoghi principali della Bretagna antica; suoi popoli e luoghi più celebri. — X. Cenni geografici sulla Rezia, Vindelica, Pannonia, Mesia, Illiria, e sul Norico. — XI. Prospetto geografico-politico dell'impero romano alla fine del regno di Traiano, confrontato con la terra abitabile allora conosciuta.

Digitized by Google

NOZIONI ELEMENTARI D'ANTICHITÀ ROMANE.

Parte 1ª - 2ª Classe.

I. Genti e famiglie; nomi, prenomi, cognomi, sopranomi. — II. La patria podestà; stato e dovere dei figli; adozione, arrogazione, emancipazione; schiavi. — III. Nozze; sponsali; riti e costumanze praticate alla nascita d'un fanciullo; la nutrice; la toga pretesta; il pedagogo; gli studi dell'adolescenza. — IV. Vestizione della toga virile; studi ed esercizi giovanili; libri; modo di scrivere. — V. Parti principali del vestimento; qualità varie di toga; distintivi onorifici; ornamenti muliebri. — VI. Case, ville; occupazioni giornaliere; pasti principali; riti e usanze a ciò relative; bagni, giuochi; modo di viaggiare. — VII. Il giorno civile e le sue divisioni; feste; giorni fasti, nefasti, intercisi, innominati, comiziali; mesi, calende, none ed idi; calendario; monete, pesi, misure ragguagliate con quelle del sistema decimale. — VIII. Le divinità maggiori; le divinità minori; eroi; apoteosi; Semoni; feste religiose. — IX. Classi sacerdotali; luoghi sacri; preghiere; sacrifizi pubblici e privati. — X. Uffizi verso i moribondi e i defunti; esequie; il rogo; le commemorazioni mortuarie.

Parte 2ª - 3ª Classe.

I. Stato militare dei Romani; formazione e rifornimento degli eserciti; la legione, le coorti; insegne militari; specie varie di fanti; la cavalleria e i suoi ripartimenti — II. Duci principali; legati, tribuni, centurioni, decurioni; alloggiamenti. — III. Vesti militari; armi offensive, armi difensive; bagaglio degli eserciti; navi. — IV. Ricompense militari; il trionfo; castighi militari. — V. Modo di dichiarare la guerra; ordini di battaglia; modo di combattere; pratiche per espugnare le città; macchine guerresche; trattazioni col nemico; stipulazioni di pace. — VI. Cenni intorno all'ordinamento politico dei Romani; patriziato; ordine de' plebei; ordine equestre; patroni e clienti. — VII. Comizi centuriati, comizi curiati, comizi tributi; modo di elezione e di convocazione. VIII. Il senato; requisiti per la dignità senatoria; facoltà del senato; modo di convocazione; ordine delle discussioni e delle ballottazioni. — IX. Magistrati dell'età repubblicana; consoli; loro uffizio e podestà; proconsoli; pretori; modi usati nel rendere giustizia; cenni intorno ai giudizi pubblici e privati; pene. — X.

Digitized by Google

Censori; loro uffizio; tribuni della plebe; edili plebei; edili curuli; questori urbani e militari. -- XI. Magistrati straordinari; dittatori; maestri della cavalleria; tribuni militari con podestà consolare; triumviri delle colonie. -- XII. Podestà e titoli imperiali; il consiglio dell' impero; prefetti, conti e curatori.

NOZIONI ELEMENTARI D'ANTICHITÀ GRECHE.

I. Nomi propri usati presso i Greci; educazione: ginnasi; palestre. -- II. Abitazione; parte principale del vestimento; costumi e usanze; giuochi pubblici; teatro. — III. Religione; dei, semidei, eroi; oracoli; le Anfizionie. — IV. Luoghi sacri; preghiere; sacrifizi; feste religiose; funerali; calendario. — V. Ordinamento politico di Sparta; i due re; il senato; gli Efori. — VI. Ordinamento politico d'Atene; gli Arconti; il Senato; l'assemblea del popolo; l'Areopago; le quattro classi. — VII. Ordinamento militare; leva; fanteria e cavalleria; soldo e bottino; punizioni militari. — VIII. Ragguaglio delle monete, pesi e misure degli Ateniesi con quelle del sistema decimale.

STORIA ANTICA.

4ª Classe.

I. Definizione della storia; sua utilità; divisione generale della storia antica. -- II. La prima famiglia; l'età antidiluviana; Noè e il diluvio; dispersione delle genti; i Semiti, i Camiti, i Giapetici. -- III. Vita patriarcale; Abramo; gl'Israeliti in Egitto; Mosè; legislazione mosaica. -- IV. Ferma stanza degl' Israeliti nella terra promessa; confederazione repubblicana; i Giudici; la monarchia unita; la monarchia divisa; cattività di Babilonia. -- V. Ninive e Babilonia; il grande impero assiro; epilogo della storia dei regni caldeo, medo e lidio. -- VI. L'Egitto dai tempi più remoti ai Sesostridi; sue principali vicende storiche dai Sesostridi a Psammetico; l'Egitto nella sua decadenza politica. -- VII. Monumenti e civiltà dell'Egitto antico. -- VIII. La gente persiana al tempo di Ciro; sue conquiste; vicende della Persia da Ciro a Dario, la sollevazione ionica. -- IX. Genti primitive elleniche; gli eroi greci, e le loro imprese sì individuali come collettive; Omero. -- X. Più antichi elementi di nazionalità presso i Greci; stirpe; favella; le Anfizionie; i giuochi pubblici; feste nazionali. -- XI. Invasione do-

Digitized by Google

riese; Sparta; Licurgo; le tre guerre messeniche; Aristodemo, Aristomene, Tirteo; prevalenza di Sparta nella Grecia fino al secolo VI av. C. — XII. Atene sotto i re e gli arconti; Dracone, Solone; Pisistrato e i suoi figli; Armodio ed Aristogitone; Ippia e la libertà ricuperata; Clistene. -- XIII. Geografia politica della Grecia al tempo delle guerre persiane; colonie greche. — XIV. Incendio di Sardi; invasione persiana nella Grecia; Maratona; Milziade. -- XV. La grande spedizione di Serse; Leonida e le Termopili; Temistocle e Salamina; battaglia di Platea; Pausania. -- XVI. Proseguimento della guerra per la compiuta indipendenza della schiatta ellenica; Aristide, Cimone; vittoria di Cipro; pace di Cimone; apogeo della potenza dei Greci. — XVII. Preponderanza di Atene; amministrazione di Pericle; la lega e la guerra del Peloponneso; pestilenza di Atene; pace di Nicia. -- XVIII. Alcibiade; l'impresa di Sicilia; battaglia di Cizio e delle Arginuse; Conone e Lisandro; battaglia di Egospotamos; caduta d'Atene.-- XIX. I Trenta tiranni; Trasibulo; Socrate; sua condanna a morte. -- XX. Gli Spartani nella ribellione di Ciro il minore; la battaglia di Cunaxa; Senofonte e i diecimila. -- XXI. Agesilao; Conone e la battaglia di Gnido; trattato di Antalcida. -- XXII. Tebe oppressa da Sparta; Pelopida, Epaminonda; battaglia di Leuctra e di Mantinea; decadenza di Sparta. — XXIII. La Macedonia; Filippo II.; suo intervento negli affari della Grecia; Guerra sacra; Demostene, Focione; battaglia di Cheronea. -- XXIV. Alessandro Magno; le sue spedizioni nell' Asia e nell'Africa; geografia politica dell'impero macedonico alla morte di Alessandro. -- XXV. La Macedonia e la Grecia dal 323 al 146, e loro caduta sotto la dominazione romana. -- XXVI. Primato dei Greci sopra gli altri popoli dell'antichità nella coltura della mente. -- XXVII. Epilogo degli ammaestramenti più proficui forniti dalla storia della Grecia antica.

5ª Classe.

I. Le antichissime genti italiche; gli Etruschi; loro grandezza e civiltà innanzi il dominio dei Romani. - II. Il Lazio; tradizione sull'origine dei Romani e sulla fondazione di Roma; Romolo. -- III. Tazio, e l'ammissione dei Sabini nella città romana; Numa, o la prima età dell'ordinamento interno di Roma; Tullo Ostilio; incorporazione di Alba con Roma. — IV. Roma capo delle città latine; Anco Marzio; agricoltura ed opere pubbliche; predominio dell'influenza etrusca a Roma; Tarquinio Prisco. — V. Costituzione

Digitized by Google

politica e civile dei Romani fino al regno di Servio Tullio; sue riforme. — VI. Tarquinio Superbo; potenza ed estensione dello stato romano; monarchia assoluta; cacciata dei re. — VII. La repubblica; i patrizi ed i plebei; cospirazione dei partigiani di Tarquinio; Giunio Bruto e i suoi figliuoli; guerra di Porsenna; Orazio Coclite, Muzio Scevola, Clelia. — VIII. Il Lazio insorto contro l'egemonia di Roma; battaglia al lago Regillo; osservazioni intorno alle prische tradizioni di Roma. — IX. Stato interno di Roma nei primi anni della repubblica; i patrizi ed i plebei; usure; la plebe sollevata; il tribunato. -- X. Guerra contro i Volsci; riscossa del patriziato; Coriolano; i comizi per tribù; l'agro pubblico e la legge agraria; Spurio Cassio. -- XI. Siccio Dentato; le leggi delle XII Tavole; i decemviri; Appio Claudio e Virginia. -- XII. Pareggiamento civile dei patrizi coi plebei; i tribuni militari; la censura; Spurio Melio; l'assedio di Veio; Camillo. -- XIII. Invasione dei Galli Senoni; loro ingresso in Roma; Camillo; cagioni perchè gli storici romani travisarono il racconto di sifatti avvenimenti. -- XIV. Interiore stato di Roma dopo la ritirata dei Galli; M. Manlio, Licinio Stolone; la pretura e l'edilità curule; la plebe in possesso del diritto di partecipare a tutte le magistrature politiche e religiose. -- XV. Cessazione in Roma di due ordini separati di cittadini; principio del miglior tempo della repubblica romana; costumi; potenza ed ampliazione dello stato; armi. -- XVI. Guerre cogli Umbri, coi Sanniti, coi Lucani, e progressiva conquista dell'Italia. -- XVII. Guerra di Pirro; Fabrizio e la costanza del senato romano. -- XVIII. Primo uscimento delle armi romane dalla penisola; prima guerra punica; il console Duilio; Santippo, Attilio Regolo, Lutazio Catulo. -- XIX. Seconda guerra punica; Annibale da Sagunto a Capua; Marcello e F. Massimo; Siracusa ed Archimede; Asdrubale; P. Cornelio Scipione ed Annibale a Zama.-- XX. Guerra greca; Filippo di Macedonia; Antioco di Siria. -- XXI. Terza guerra punica; Catone, Scipione Emiliano; distruzione di Cartagine. -- XXII. Guerra contro alla lega Achea; conquiste nella Spagna. -- XXIII. Estensione del dominio della repubblica romana verso l'anno 130; stato sociale e politico di Roma; i Gracchi. -- XXIV. Guerra giugurtina; i Barbari erompenti in Italia; vittorie di Mario. -- XXV. Guerra sociale; uguagliamento degli Italiani; fine dell'assoluta signoria della gente romana sulle altre genti italiche. -- XXVI. Lotta tra i nuovi ed i vecchi cittadini; Silla e Mario; Spartaco e la guerra servile. -- XXVII. Guerra

Digitized by Google

mitridatica; la piratica; Pompeo Magno; disordine di Roma; Catone, Cicerone. -- XXVIII. Congiura di Catilina; tribunato di Catone; Clodio; depravazione dei costumi; condizione della plebe. — XXIX. Cesare; primo triumvirato; consolato di Cesare; conquista delle Gallie; guerra contro i Parti. -- XXX. Guerra civile; Farsaglia; Munda; morte di Cesare; ruina dell'oligarchia romana. — XXXI. Cesare dittatore; sue riforme; congiura di Bruto; funesti effetti dell'ammazzamento di Cesare. — XXXII. Secondo triumvirato; guerra civile: battaglia di Filippi e d'Azio; fine della repubblica. -- XXXIII. Cenni delle cause che generarono in Roma la ruina della libertà; condizione morale e intellettuale dei Romani nel cominciamento dell'impero. -- XXXIV. Cesare Ottaviano Augusto; estensione e limiti dell'impero; amministrazione; i grandi monumenti di Roma. -- XXXV. Tiberio, C. Caligola, Claudio, Nerone; primordii della società cristiana. -- XXXVI. Imperatori proclamati dalle legioni; distruzione di Gerusalemme; conquista della Gran Bretagna. -- XXXVII. Nerva, Traiano; conquiste ed allargamento dell'impero; Adriano, Antonino, M. Aurelio. -- XXXVIII. Decadenza dell'impero; l'anarchia soldatesca; Alessandro Severo, Aureliano, Diocleziano. -- XXXIX. Persecuzioni e vittorie del cristianesimo; Costantino; traslazione della sede imperiale; nuovo ordinamento dell'impero. -- XL. Riscossa del paganesimo; le scorrerie dei Barbari; trionfi del cristianesimo; Teodosio il Grande; Arcadio ed Onorio, e la separazione definitiva dei due imperi. -- XLI. Svilimento della civiltà pagana; progressiva ampliazione della cristiana; efficacia educativa dei Santi Padri. -- XLII. Epilogo dei documenti più proficui forniti dalla storia dell'Italia antica.

ARITMETICA.

4ª Classe.

Nozioni preliminari; numerazione decimale; addizione e sottrazione de' numeri interi. -- Moltiplicazione dei numeri interi; prodotti di più fattori; potenze, esponenti; teoremi relativi alla moltiplicazione. -- Rappresentazione de' numeri mediante lettere dell'alfabeto; rappresentazione di un numero mediante un polinomio ordinato secondo le potenze del 10; idea de' differenti sistemi di numerazione. -- Divisione dei numeri interi; teoremi ad essa relativi; condizioni di divisibilità; prova del 9 e dell'11. --

Digitized by Google

Del massimo comune divisore di due o più numeri interi. -- Teoria dei numeri primi; formazione di una tavola di numeri primi; scomposizione di un numero in fattori primi; composizione del massimo comun divisore di più numeri; trovare tutti i divisori di un numero; multipli comuni a due o più numeri; minimo multiplo comune a più numeri. -- Teoria delle frazioni.

5ª CLASSE.

Teoria delle frazioni decimali; complemento aritmetico; condizione alla quale deve soddisfare una frazione ordinaria perchè possa essere convertita in frazione decimale; valutazione approssimata delle grandezze; frazioni decimali periodiche; frazione ordinaria generatrice di una decimale periodica data. -- Teoria dei quadrati e delle radici quadrate; quadrato della somma di due numeri; quadrato di un prodotto; teoremi relativi ai quadrati; radice quadrata a meno di un'unità; calcolo delle radici quadrate con una data approssimazione; valutazione in decimali della radice quadrata d'un numero intero o frazionario. -- Teoria dei rapporti e delle proporzioni. -- Delle misure; sistema metrico; calcolo delle misure nelle quali l'unità principale non è divisa in parti decimali. -- Applicazioni della teoria dei rapporti; delle grandezze inversamente proporzionali; regola del tre semplice e composta; metodo di riduzione all'unità.

Visto d'ordine di S. A. R
Il Ministro per la Istruzione pubblica
TERENZIO MAMIANI.

REGOLAMENTO

pel concorso alle cattedre vacanti ne' Licei e ne' Ginnasi, approvato con R. Decreto (4291) 18 *agosto* 1860.

ART. 1. Il concorso alle cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi regii è di due specie: 1º *per titoli*, 2º *per esame*.

ART. 2. Il Ministro pubblica il concorso quattro mesi prima che la Giunta esaminatrice incominci il suo giudizio sul merito dei candidati.

Digitized by Google

Art. 3. La Giunta esaminatrice viene eletta dal Ministro sulla proposta dell'Ispettore generale delle scuole mezzane o secondarie. -- È composta di quattro membri oltre il presidente, che sarà il Provveditore. -- Un membro della Giunta dovrà sempre essere un libero insegnante o persona capace, ma estranea allo insegnamento ufficiale. -- Il Preside del liceo, o il Direttore del ginnasio dov'è la cattedra vacante, sarà un componente la Giunta esaminatrice quando questa si raduna nella città stessa ove è l'istituto.

Art. 4. La domanda di ammessione si trasmetterà al presidente entro il primo mese dopo pubblicato il concorso. -- In essa verrà significato se il candidato si presenta a tutte e due le specie di concorso, o ad una, e a quale. -- Debbono accompagnarla: 1° la fede di nascita; -- 2° la fede di buona condotta spedita dal Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto; -- 3° gli attestati degli studii mezzani e universitari, il diploma di laurea ovvero di titoli equivalenti, e le altre carte per le quali il candidato creda per avventura d' essere eleggibile senza prova di esami; -- 4° di una narrazione ove il richiedente espone in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studii preferiti, gli uffizi sostenuti, e gli insegnamenti ai quali crede essere idoneo.

Art. 5. Alcuni di questi recapiti mancando o essendo irregolare, il presidente ne ragguaglia col suo parere il Ministro, il quale decide dell'ammessione. -- Un mese prima degli esperimenti si avvisano gli aspiranti della loro ammessione, o delle cause che l'hanno impedita.

Concorso per titoli.

Art. 6. La Giunta esaminatrice delle carte presentate dagli aspiranti al concorso per titoli procede nello escludere a pluralità di voti. -- Ordina secondo il merito comparativo i candidati non esclusi, e perciò eleggibili, narrando nella relazione le ragioni che governarono il suo giudizio. -- Ciascun membro della Giunta potrà nella relazione notare il suo avviso contrario.

Art. 7. Quando non vi siano aspiranti al concorso per esame, la relazione sarà subito spedita al Consiglio provinciale sopra le scuole. -- Esso vede se tutto fu eseguito secondo la legge e i regolamenti, e trasmette la relazione e gli allegati al Ministro, il quale, avuto il parere del Consiglio superiore, propone al Re l'elezione tra i candidati eleggibili.

Digitized by Google

ART. 8. Se vi ha luogo a concorso per esame, la Giunta fissa i giorni in cui si terranno gli esperimenti.

Concorso per esami.

ART. 9. L'esame si compone di tre prove: 1ª di una composizione scritta a porte chiuse; — 2ª di un esperimento orale; -- 3ª di una lezione. -- Ciascuna di queste prove versa nel subbietto dell'insegnamento per cui si concorre.

ART. 10. La prova per iscritto consta di due temi, che si dettano in due tornate, coll'intervallo almeno di un giorno tra l'una e l'altra. -- Sono concesse dodici ore a ciascuna tornata. -- I due temi debbono concernere diverse parti della materia del relativo insegnamento.

ART. 11. I temi sono trasmessi dal Ministro al presidente della Giunta, sono dissuggellati in sul punto di dettarli alla presenza dei candidati e del Professore assistente, il quale insieme col presidente della Giunta riconosce l'integrità del suggello.

Art. 12. Tutti i candidati comporranno nella sala medesima: non dovranno mai restare senza chi invigili: non avranno aiuto di libri nè di quaderni, salvo i vocabolari: non si abboccheranno con alcuno: niun estraneo potrà entrare nella sala. -- Chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

ART. 13. Ciascun concorrente scriverà in una scheda il suo nome, cognome, patria, ed un'epigrafe; e suggellata in forma di lettera, scriverà nella parte esteriore la medesima epigrafe, la quale dovrà essere ripetuta su ciascuna delle composizioni. -- L'assistente riceverà queste schede e le composizioni, che firmerà e chiuderà nella cassetta, la chiave della quale è custodita dal presidente.

ART. 14. Per cura del presidente ciascun membro della Giunta esamina le composizioni dei candidati, pone in iscritto il proprio giudizio, e similmente per sua cura si raduna la Giunta: si leggono e discutono i giudizi: poi si delibera sul tutto insieme delle due composizioni. -- Ciascuno de' membri dispone di dieci voti o punti per ogni tema. Votano sempre tutti, dal presidente in fuori.

Esame orale.

ART. 15. L'esame orale ha luogo dopo il giudizio sulle composizioni scritte. Si dà a un solo candidato per volta, e dura due

Digitized by Google

ore. -- Il presidente ha pur diritto d'interrogare. -- Dopo l'esame di ciascun candidato, la Giunta, compreso il presidente, ne discute il merito, e vota.

Lezione.

Art. 16. La lezione si fa, presente tutta la Giunta, sopra un tema comunicato al candidato sei ore prima. -- È pubblica, e deve durare da tre quarti d'ora ad un'ora.

Art. 17. I temi per la lezione saranno tanti quanti sono i candidati. -- L'ordine di tempo della lezione e il tema sarà estratto a sorte. -- Tra una lezione e l'altra correrà l'intervallo di una mezza ora. -- Finite tutte le lezioni, la Giunta dà il suo voto sul merito di ciascun candidato.

Giudizio definitivo.

Art. 18. Terminate le prove, la Giunta esclude quelli che in ciascuna ballottazione non ottennero i tre quinti dei voti, o non raggiunsero in due ballottazioni i quattro quinti. Poi discute sul merito assoluto e comparativo dei candidati non esclusi, pigliando norma dal tutto insieme dell'esame. Ad ultimo dà il voto definitivo su ciascun candidato non escluso.

Art. 19. Saranno dichiarati eleggibili i candidati che ottengono i quattro quinti della somma totale dei voti o punti: e saranno graduati secondo il numero dei voti ottenuti nella ballottazione definitiva.

Art. 20. La Giunta richiesta concederà a qualunque dei candidati un attestato delle prove sostenute, e del risultamento della votazione.

Art. 21. Quando le deliberazioni della Commissione cadranno sopra i candidati che dichiararono di concorrere e per titoli e per esami, ella verrà ad un giudizio complessivo sulle due forme.

Art. 22. Quando si avranno candidati o al solo concorso per titoli, o al solo concorso per esame, o ad ambedue le forme, dopo gli scrutinii parziali per ciascuna categoria di candidati, si procederà alla votazione complessiva a fine di stendere una dichiarazione d' eleggibilità, ed una gradazione per ordine di merito scientifico, comprendendovi il numero totale dei candidati.

Torino, addì 18 agosto 1860.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro per la pubblica Istruzione
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

PROVVISIONI

pei Licei dell'Emilia, approvate con R. Decreto (4408) 31 *ottobre* 1860.

Disposizioni generali.

1. Ogni Provincia dovrà possedere almeno un liceo, siccome fu stabilito pur anche dal R. Governatore dell'Emilia con Decreto del 12 febbraio 1860 (1).

2. I licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di quarantamila abitanti; alla seconda quelli istituiti nelle città con una popolazione eccedente le ventimila anime; gli altri alla terza.

3. Le spese di tali istituti, per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all'insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti.

4. L'insegnamento da darsi nei licei verte sulle seguenti materie: — la Filosofia, — gli elementi di Matematica, — la Fisica e gli elementi di Chimica, — la Letteratura italiana, — la Letteratura latina, — la Letteratura greca, — la Storia, — la Storia naturale.

Dei Professori.

5. Due ordini di Professori esistono nei licei, i *titolari* ed i *reggenti*, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione d'ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

---

(1) Con questo Decreto veniva creato un liceo in ciascuna delle R. Provincie dell'Emilia in piena conformità alle disposizioni vigenti nel Regno sardo. Le spese di fondazione e manutenzione di tali licei vi si dichiaravano a carico dello Stato: ma la provvista dei locali e del materiale non scientifico doveva incumbere ai Municipii ove i licei stessi venivano aperti.

Digitized by Google

6. I Professori nei licei saranno in numero di sette, a quattro dei quali potrà essere conferita la qualità di *titolari*. A compire il numero de' Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei *titolari* che vi possono essere nominati, saranno chiamati Professori *reggenti*.

7. I Professori *titolari*, sono nominati dal Re, previo concorso, fra le persone dichiarate eleggibili a tale uffizio. -- Gli insegnanti degli altri istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive Rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli. La nomina dovrà riportare l'approvazione del R. Provveditore, sentito il Consiglio provinciale per le scuole, ed essere notificata al Ministro per la conferma.

8. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati e laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento cui si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale da cui consti de' loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

9. Il concorso viene intimato per decreto ministeriale, ed ha luogo *per esame* o *per titoli*. -- Il concorso *per esame* consta di una serie di esperimenti orali o per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non solo la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma altresì la loro attitudine ad insegnare. - Il concorso *per titoli* consiste nella esibizione di opere stampate o di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame. -- Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l'una di tali forme. Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare nella domanda, in cui chiede d'essere ascritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

10. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

11. Il merito de' singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal Ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro membri almeno non compreso il presidente, nominati dal Ministro fra le

Digitized by Google

persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime. -- La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della Provincia ove il concorso ha luogo: se il concorso è intimato in un liceo, ne farà parte il Preside del medesimo.

12. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito, esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudizio di lei intorno alla idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole, a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge. Quando nulla emerga in contrario, esso trasmette il tutto al Ministro, il quale, col parere del Consiglio superiore dichiarante il merito relativo de' singoli candidati, propone la nomina al Re.

13. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori nei licei gli uomini che per opere scritte o per buone prove all'insegnamento saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate. In eccezione alla stessa regola, il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno de' licei trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

14. Nel caso in cui nessuno de' concorrenti abbia ottenuta la eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante col mezzo d'un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso. -- Colle stesse norme sarà provveduto agli insegnamenti vacanti nell'intervallo che correrà fra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surrogare i Professori che ne sono incaricati. In quest'ultimo caso il Consiglio superiore decide, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pagarsi ai supplenti debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi de' Professori surrogati. Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato se non nei casi in cui il Professore sia impedito per ragione di pubblico servizio o malattia.

15. I Professori reggenti pe' licei regii saranno nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipi, e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvazione in ambi i casi del R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza con-

Digitized by Google

corso; ed in difetto di questi, fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso. -- Questi Professori son nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni: essi possono, colle medesime norme, venir riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

16. Gli stipendi de' Professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nella Tabella A. -- Questi stipendi si accresceranno d'un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. — Il sessennio per questi aumenti non comincierà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione. I Professori però che alla pubblicazione della presente legge conteranno sei o più anni di servizio non interrotto, godranno immediatamente dell'aumento d'un decimo sulla norma dei nuovi stipendi. I Professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento d'aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi aumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento de' nuovi stipendi, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati precedentemente. — La condizione di coloro tra i Professori attuali che a titolo di stipendio o di emolumenti fissi percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendi loro è favorevole. — Questi Professori non avranno diritto all'aumento del decimo di cui sopra, se non per la parte che concerne gli assegnamenti che a tenore di questa legge loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

17. Gli stipendi dei reggenti saranno regolati in conformità della Tabella suaccennata, ma non avranno l'accrescimento di cui fu discorso. — Oltre al diritto alla pensione che i Professori titolari ed i reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato.

18. La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose. Il Ministro però potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine

Digitized by Google

di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa porrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meriti una tale eccezione.

19. Non possono essere ammessi ai concorsi, nè comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un uffizio amministrativo di quasiasi ordine nei licei, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano, coloro che saranno stati condannati a pene criminali; a meno che non sia intervevenuta o non intervenga un' amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l' interdizione nè la sospensione dall' esercizio de' pubblici uffizi. Ló stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

20. I titolari dei licei non potranno essere nè sospesi, nè rimossi dai loro uffici se non per gravi ed accertate irregolarità nella condotta; queste possono essere: l'aver per atti contrarii all' onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l' aver coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l' ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato; l' avere infine, malgrado le replicate ammonizioni, persistito nell' insubordinazione alle Autorità, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti. — Il Ministro però non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione, di remozione contro alcuno fra questi titolari senza aver sentito il parere del Consiglio Superiore, il quale lo emetterà soltanto dopo aver esaminati i mezzi di difesa che l' accusato potrà produrre. — Le stesse guarentigie sono accordate ai Reggenti, nella durata del loro uffizio. — Ogniqualvolta, per una delle cause precitate, un Professore divenga occasione di scandalo ó di disordini, il Ministro potrà pronunziare provvisoriamente la sospensione del medesimo. In caso d' urgenza, i Provveditori, ciascuno per la sua provincia, o i Presidi de' licei avranno facoltà di interdire l' accesso negli stabilimenti cui sovraintendono ai Professori od ai Reggenti che se ne fossero resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

21. I Professori titolari dei licei, che per cagione di malattia o di età non siano più in istato di continuare le loro funzioni, po-

Digitized by Google

tranno essere dal Ministro, dietro l'avviso del Consiglio Superiore, proposti al Re per essere collocati in riposo.

Degli Alunni.

22. Per essere ammessi a titolo di alunni in un liceo è d'uopo di sostenere l'esame d'ammessione richiesto per essere inscritti nella classe in cui si chiede di entrare. Gli esami di ammessione alle diverse classi de' licei avranno luogo con norme comuni in ogni liceo dinanzi ad una Commissione composta del Preside dell'istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro membri scelti annualmente sia nell'istituto, sia fuori del medesimo, dal Consiglio provinciale per le scuole.

23. Gli esami di promozione da una classe all'altra avranno luogo coll'assistenza de' Professori della classe superiore. — Le promozioni ottenute in un liceo aprono l'adito alle stesse classi negli stabilimenti del medesimo ordine.

24. La frequentazione dei corsi è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici, o quelli il cui padre o chi ne fa legalmente le veci avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi, saranno dispensati dal frequentare l'insegnamento religioso, e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono. Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai Direttori od ai Presidi di questi stabilimenti.

Degli esami.

25. Al termine d'ogni anno accademico avrà luogo nei licei *un esame di licenza* pei giovani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno gli studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli uffizi pubblici in cui si richiede l'idoneità che si acquista ne' licei.

26. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei licei anche i giovani che non avranno fatti i loro studi in tali stabilimenti.

27. Gli esami saranno individuali, e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello

Digitized by Google

stesso ordine. Ogni esame consterà sempre di esercizi scritti ed orali.

Delle tasse.

28. Entrando nei licei, gli alunni pagheranno una tassa per lo esame di ammessione, quindi ogni anno una minervale, infine una tassa per l'esame di licenza. Il tutto in conformità della Tabella B. — Le stesse per gli esami di ammessione e di licenza saranno doppie per gli esaminandi che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati. -- Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esami. -- Gli studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione nè la retribuzione dei corsi, potranno esserne dispensati. Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli uditori, non sarà accordato che d'anno in anno dal Ministro, sopra rapporto del Rettore, a quegli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Delle pene disciplinarie.

29. Le pene disciplinari che le Autorità preposte ai licei potranno pronunziare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume, sono le seguenti, da graduarsi con apposito Regolamento: l'ammonizione; -- la sospensione dai corsi, dagli esami di promozione, e da quelli di licenza; -- l'espulsione dall'istituto. -- Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, all'Autorità immediatamente superiore a quella che l'avrà pronunziata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole. -- Il Ministro potrà mitigare le pene, per le quali saranno esauste le vie di ricorso. -- Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli stabilimenti istituiti da questa legge senza speciale decreto del Ministro.

Dell'Autorità dirigente e degli addetti all'Istituto.

30. La direzione di ciascun liceo è affidata ad un Preside, scelto fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro espe-

Digitized by Google

rienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento saranno reputate idonee a tale uffizio. — I Presidi de' licei sono nominati dal Re. -- I Presidi, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipii o Rappresentanze provinciali, per quanto tocca la parte che a questi compete, saranno subordinati, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, al Provveditore degli studi. — Il Preside non può avere alcun insegnamento, nè sarà tenuto ad alcuna supplenza. — Gli stipendi dei Presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a norma della Tabella A.

31. I doveri degli impiegati dell'ordine inferiore addetti ai licei saranno determinati in via regolamentaria. I loro stipendi saranno stabiliti nei limiti della Tabella A.

Dell'anno accademico.

32. L'anno accademico pei licei è di dieci mesi, compresi gli esami. - Le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana, eccettuate le feste religiose e civili.

33. I Professori dei licei potranno essere obbligati a dare fino a 15 ore di lezioni la settimana.

Disposizioni transitorie.

34. Le nomine dei Professori titolari che sarà opportuno di fare all'apertura de' licei affine di assicurare ai nuovi stabilimenti i Professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand' anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso. — Le norme medesime saranno osservate per ciò che concerne le nomine dei Reggenti.

De' Licei municipali.

35. I Municipii, dove esiste un ginnasio, potranno aprire un istituto, in cui sia dato l'insegnamento de' licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo d'aver fatto constare al Ministro di avere istituite le loro scuole tecniche. -- Tali stabilimenti saranno

Digitized by Google

sottoposti alla ispezione dei Provveditori. -- Per l'elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all'insegnamento nei medesimi, si seguiranno le norme stabilite all'art. 15.

36. Gli studi fatti nei sopradetti istituti comunali saranno pareggiati agli studi fatti nei regii licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammessione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami di ammessione nelle Facoltà universitarie, semprechè nei predetti stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gli istituti regii corrispondenti.

De' Licei appartenenti a Corpi morali od a privati.

37. Gli istituti di qualsivoglia denominazione, con convitto o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone, ai quali corre legalmente l'obbligo di dare in tutto od in parte l'istruzione liceale, saranno sottoposti, in quanto all'ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti, al regime stesso cui sono sottoposti gli stabilimenti o regii o comunali d'istruzione liceale, ai quali, per ciò che concerne gli studii che vi sono fatti, sono intieramente pareggiati. -- I sussidi che lo Stato fornisce, nell'interesse di una parte della popolazione, ad alcuni istituti di tale ordine, sono mantenuti.

38. Gl' istituti di questo stesso ordine, cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali, come che sia, si dà effettivamente l'istruzione secondaria del secondo grado, non potranno pretendere ad esser parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte nei programmi.

39. È data facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti, ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno stabilimento d'istruzione liceale, con o senza convitto, purchè siano osservate la seguenti condizioni: — *a)* che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente i requisiti voluti dalla legge per aspirare ad insegnare in una scuola liceale pubblica, o titoli equipollenti; -- *b)* che gl'insegnamenti sieno dati in conformità del programma in cui sarà annunziata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento. Le modificazioni che potessero essere in progresso

Digitized by Google

recate al sovr'indicato programma, dovranno essere annunziate con eguale pubblicità; -- *c)* che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

40. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà, farà conoscere con una dichiarazione per iscritto la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia.-- A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti. -- Il Provveditore dovrà accertarsi, col mezzo dell'Autorità municipale, della salubrità del locale e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta e delle persone seco lui conviventi. — Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore una opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo stabilimento potrà essere aperto, e sinchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente non potrà esser chiuso se non per cause gravi in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi. — Se però lo stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui a tenore di quest'articolo può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

41. I motivi dell'opposizione all'apertura d' uno di questi stabilimenti potranno essere sottoposti sull'istanza del dichiarante al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole. — Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi stabilimenti. -- In ogni caso tale chiusura non si farà che per decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore.

42. Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali stabilimenti.

43. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente. -- I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori, nè potranno essere chiusi che per cause gravi di cui al-

Digitized by Google

l'art. 40, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie che nell'articolo stesso sono assicurate ai capi degli stabilimenti privati d'istruzione liceale.

44. L'istruzione dello stesso ordine che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

45. All'istruzione di cui nell'articolo precedente, sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare, sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune, a'propri figli.

46. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi sotto la vigilanza paterna a norma dei due ultimi articoli, o negli stabilimenti di cui all'art. 38, o seguendo i corsi di cui all'art. 43, sarà aperto l'adito agli esami d'ammessione o di licenza negli stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica, e agli esami d' ammessione negli stabilimenti di pubblica istruzione superiore. -- La tassa però che avranno a pagare per questi esami, sarà sempre doppia di quella che sono obbligati a pagare coloro che avranno fatti i loro studi negli stabilimenti pubblici, o negli istituti che a questi sono pareggiati.

47. Gli stabilimenti ed i corsi che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dall'art. 40, saranno senz'altro chiusi; e coloro che li avranno aperti, saranno passibili d'una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

Il presente ordinamento sulla istituzione de' licei avrà vigore nelle Provincie dell'Emilia dal giorno 1.° novembre 1860.

Digitized by Google

TABELLA A

(annessa all'articolo 16).

Del personale e degli stipendi per i Licei.

Numero dei funzionari addetti a ciascun Liceo	DENOMINAZIONE della carica o del servizio	SOLDO INDIVIDUALE di ciascun funzionario od inserviente nei Licei di classe			IMPORTO COMPLESSIVO degli stipendi per ogni categoria nei Licei di classe		
		prima	seconda	terza	prima	seconda	terza
1	Preside . . annue L.	3,000	2,500	2,000	3,000	2,500	2,000
1	Direttore spirituale . »	700	500	400	700	500	400
4	Professori titolari . »	2,200	2,000	1,800	8,800	8,000	7,200
3	Professori reggenti . »	1,760	1,600	1,440	5,280	4,800	4,320
1	Macchinista e custode del gabinetto di fisica . . . . . »	800	700	600	800	700	600
1	Bidello . . . . . »	750	700	650	750	700	650
1	Inserviente e custode del locale, coll'abitazione . . . . »	700	650	600	700	650	600
	Spesa totale per stipendi. . . . »	. . . .	. . . .	. . . .	20,030	17,850	15,770

Digitized by Google

TABELLA B

(annessa all'articolo 28).

Diritti di esami e d'iscrizioni per i Licei.

	LICEI
Diritto dell'esame d'ammessione . L.	15
Diritto dell'esame di licenza . . . . »	30
Diritto dell'iscrizione annua . . . . »	30

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

sul seguente Regolamento 25 *agosto* 1860
pei Convitti nazionali.

Sire,

Parecchi istituti di educazione sono nel Vostro Regno affidati per intero alla saggezza e alla diligenza del Vostro Governo. Il sottoscritto reputa che ciò sia un bene, e proponesi di curare e perfezionare al possibile e con ogni studio e fatica quegl'istituti. Appo gli antichi l'educatore primo e quasi unico era lo Stato. Fra i moderni, venuta in onor sommo la libertà individuale, è nato il concetto che la educazione non possa venir praticata a dovere se non nella famiglia e dalla famiglia. Il sottoscritto non iscorge perchè il Vostro Governo, fornito di facoltà specialissime per farsi esemplare in ogni forma di civiltà, debba ricusare cotesto suo privilegio a rispetto dello educare, che è base d'ogni perfezionamento sociale. D'altra parte neghiamo che, segnatamente fra i popoli liberi, il Governo possa mai pervertire l'educazione co' suoi convitti e i suoi metodi. Possono le famiglie venire ingannate sul conto dell'istruire; su quello dell'educare non mai; e appena il Governo deviasse dal retto cammino, i suoi collegi rimarrebbero deserti; senza dire che i privati, i Municipii e ogni Corpo morale hanno facoltà e arbitrio di esercitare l'opera educativa, ed entrare in competenza con esso Governo. Ma questo può, certo, meglio dei particolari concepire ed effettuare un largo sistema di educazione, correggere alcune non sane tendenze dei tempi, vincere molti pregiudizi comuni; può sopratutto e debbe avviare e diffondere quella specie di educazione che suolsi chia-

Digitized by Google

mare nazionale; nel che riuscirà senza dubbio non inferiore, ed anzi assai superiore alla più parte dei privati.

In questi, parlandosi nel generale, abbondano e talvolta soverchiano le mire d'interesse e le attinenze individuali; e quindi il concetto di patria, e i pensieri e proponimenti magnanimi del cittadino rimangono affievoliti, e nella schiera degli affetti e dei sentimenti appariscono non radamente come posti in seconda fila. Lo Stato invece vive della stessa idea di patria: tutto ciò che opera, o disegna, o imprende, o maneggia, è informato dell'interesse comune, emerge dalla nazione, e alla nazione ritorna.

Iniziamento delle cure che il Ministero intende rivolgere ai convitti governativi è il Regolamento infrascritto, e che desidera l'approvazione della Maestà Vostra. Le norme e i precetti che vi si registrano sono pochi, ma sostanziosi; il rimanente debb'essere espresso in acconce istruzioni, adattate con accortezza ai luoghi e alle persone, e intese e interpretate abilmente dai capi moderatori di quei collegi. La religione vi ha il suo alto ingerimento, la moralità le sue guarentigie e cautele, la disciplina il suo rigore non pedantesco; v' ha l' andamento e lo spirito militare convenientissimo ai tempi, e il solo che ottenga obbedienza con dignità, schiettezza e franchezza, con verecondia, ordine e precisione, senza minuzie puerili e monastiche.

La vita a comune, che ha i suoi grandi vantaggi morali, è contemperata con l'amore e l'influsso della famiglia, come cotesto influsso ed amore è subordinato alla carità inverso la patria. Nell'amministrazione è fatta eziandio la sua parte al Municipio ed alla Provincia, la cui autorità dee crescere l'autorità educatrice del Governo, e renderne buona testimonianza ai privati.

Il vostro Ministro, Sire, ha pure studiato ogni modo per migliorare la condizione e alzare il decoro degli Istitutori, altramente domandati Prefetti, reputando che dalla loro bontà di carattere e urbanità di maniere dipenda troppo gran parte dell'esito buono o sinistro di tutto l'ordinamento interiore di un collegio a convitto.

Da ultimo è da notare nel Regolamento che vi sono abolite le pene afflittive del corpo; e solo vi si fa luogo a quelle che hanno natura spirituale.

Sarà continuo pensiero del riferente il proseguire con zelo in simiglianti riforme e in altre più progressive, tanto che i vostri convitti nazionali si accostino, Sire, a quella idea di educazione

Digitized by Google

perfetta in cui si raccolga tutto il meglio, non pure dei costumi moderni, ma degli antichi greci e romani, sotto l'influsso incessante dei principii esterni e salutari del Cristianesimo.

REGOLAMENTO

per li Convitti nazionali, approvato con R. Decreto (N° 4292) 25 *agosto* 1860.

Art. 1. I Convitti nazionali hanno in proposito l'educazione religiosa, intellettuale e civile degli Alunni, insieme coi buoni abiti corporali, affinchè riescano cittadini costumati, assennati e vigorosi (1). -- Vogliono altresì infondere un amore immenso alla patria italiana, coordinato con tutti i doveri dell'uomo, e fortificato dalla pietà verso Dio, e da un puro ed alto senso morale. A ciò debbe intendere lo spirito delle discipline, dei precetti, degli esempi.

Art. 2. La direzione e l'amministrazione del convitto è affidata ad un Rettore, coadiuvato da un Direttore spirituale, e da un Censore della disciplina.

Art. 3. Il Consiglio del convitto consta de' tre uffiziali suddetti, di un Consigliere comunitativo e di un Consigliere provinciale eletti dai Consigli correspettivi. — N'è presidente il Rettore: il Segretario viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 4. Siede almeno ogni quindici giorni: bastano tre membri per la validità delle tornate. -- Il presidente sulla lettera d'invito nota sempre ciò che è da trattarsi nella tornata.

Art. 5. Rivede i conti all'Economo nel principio del mese: forma il bilancio preventivo nella seconda quindicina di ottobre,

(1) Gli Alunni dei convitti nazionali sono ammaestrati negli esercizi militari per quanto consentono la loro età ed i loro studi; ed osservano le discipline della milizia (Art. 20 R. Decreto 4 ottobre 1848, N° 910).

Digitized by Google

e il rendimento de' conti nella prima quindicina di aprile (1). -- Propone al Ministro l'elezione degli Istitutori, dell'Economo, dei Maestri elementari per le scuole interne. -- Elegge il Medico, il Chirurgo, i Ripetitori e gli Istruttori di ginnastica, di esercizi militari e di scherma. -- Sulla proposta del Rettore decreta attestati di lodevole esercizio, o propone rimunerazioni per gli Istitutori.

Art. 6. Ciascuno degli uffiziali del convitto ogni mese farà al Consiglio un rapporto orale sullo andamento del convitto, per ciò che gli appartiene. -- Noterà quale sia stata l'opera degli Istitutori e dei Maestri; quali giovani abbiano meritato bene o male nell'adempimento de' loro doveri; a quali provvedimenti e con quale successo siasi posto mano.

Art. 7. Questi rapporti si scriveranno negli atti delle tornate del Consiglio, e forniranno notizie e norme al Rettore per le sue corrispondenze coi parenti de' convittori, e per le sue relazioni al Ministro fatte almeno due volte l'anno.

Art. 8. In ordine al presente regolamento, il Consiglio determina tutti i particolari che lo applicano e lo specificano convenientemente, e lo adattano ai luoghi, alle persone e alle circostanze. Tale compilazione di regole sarà mandata al Ministro, e da lui approvata.

Rettore (2).

Art. 9. Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del convitto, ha l'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento ed ordine concernente il convitto. È direttore degli studi interni. -- Da lui ricevono norma gli altri uffiziali.

Art. 10. Solo egli è in relazione colle famiglie dei convittori, e concede a questi l'uscita straordinaria dal convitto. -- Procura in ogni occasione e con tutti i modi di serbare vivo l'affetto degli alunni inverso le loro famiglie.

Art. 11. Ha cura della biblioteca e di ogni altro corredo scien-

---

(1) La tenuta de' libri, il modo con cui si faranno i bilanci e i rendiconti saranno uniformi e prescritti dal Ministero dell' Istruzione pubblica (Art. 23 del cit. Regolamento. — V. l'Istruzione citata alla nota 3.a di pag. 228).

(2) Nei convitti di Torino e Genova il Rettore ha lo stipendio di ll. 2400; in quelli di Novara e Voghera ha ll. 2000 (Cit. R. Decreto 4 ottobre 1848); in quelli di Cagliari e Sassari ha ll. 1600 (R. Decreto 30 settembre 1852).

Digitized by Google

tifico: fa dagli Istitutori distribuire ai convittori quanto occorre loro per gli studi, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 12. Alla fine del mese, ricava dal novero delle appuntature che ogni Istitutore va registrando, e dal giornale della scuola la porzione media dei voti ottenuti da ciascun convittore, e il numero delle punizioni sostenute. -- Esamina le relazioni mensuali ricevute dai Presidi e dai Direttori sul portamento, lo studio e il profitto dei convittori.

Art. 13. Riceve ogni anno insieme col Censore le relazioni degli Istitutori, esamina le appuntature, e provvede.

Art. 14. Ragguaglia ogni bimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta e allo studio di ciascun alunno nel convitto e nelle scuole, e loro significa sollecitamente le gravi mancanze e le gravi malattie.

Art. 15. Ha cura particolare che nel convitto si parli il buon italiano, e vi sia sbarbicato l'uso d'ogni qualunque dialetto.

Art. 16. Provvede per mezzo dell'Economo alla azienda: stipula contratti annuali coi fornitori: ordina a tempo opportuno le provvisioni: cura la masserizia e la regolarità dei libri de'conti.

Art. 17. Presenta al Consiglio del convitto i conti mensuali, il bilancio preventivo, il rendimento annuale de' conti; e trasmette per l'approvazione al Ministro il bilancio e il conto annuale insieme con gli atti delle tornate del Consiglio che ne trattarono.

Art. 18. Al solo Rettore s'appartiene ordinare le spese in conformità del bilancio approvato e delle ministeriali istruzioni sul modo di tenere i conti.

Art. 19. In caso di assenza o di grave impedimento, al Rettore sarà surrogato nell'esercizio delle sue funzioni uno degli altri due uffiziali del convitto da lui designato.

Art. 20. È sua cura speciale, a custodia della moralità e del costume, che nelle scuole i convittori non si addomestichino con gli alunni estranei, e rimangano appartati da essi. -- Adopera la vigilanza medesima circa le persone che praticano nel convitto, e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono seco i figliuoli convittori e nel tenore eziandio del loro carteggio con essi, il quale non sarà mai dissuggellato.

Art, 21. Provvede perchè nelle ricreazioni e in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulta.

Digitized by Google

Direttore spirituale (1).

ART. 22. Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione religiosa dei convittori. -- Ogni mattina egli celebra la santa Messa nella cappella del convitto.

ART. 23. Nei giorni festivi fa inoltre nell'oratorio la spiegazione del Vangelo e del Catechismo.

ART. 24. Prepara i convittori alla prima confessione, alla prima comunione, e alla cresima. Li dispone allo adempimento del precetto pasquale e alla frequenza dei Sacramenti (2). -- In tutti questi uffici nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui nè dagli altri superiori.

ART. 25. Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto: ricorre al Rettore per le provvisioni e riparazioni.

ART. 26. Sarà procurato che abbia le sue stanze presso all'infermeria, che gli è specialmente raccomandata: assiste alle visite del Medico e del Chirurgo, veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni: provvede d'accordo col Rettore ad ogni bisognevole pei malati.

ART. 27. Ammaestra dei doveri religiosi i famigli del convitto, eccitandoli colla persuasione ad adempierli (3).

Censore di disciplina (4).

ART. 28. Il Censore è scelto, se puossi, fra i militari e veglia sotto le norme del Rettore la disciplina dei convittori, la osservanza dell'orario.

ART. 29. Sopraintende agl'Istitutori in tutte le cose che non si riferiscono allo studio (5).

---

(1) In fine dell'anno debbe trasmettere al R. Provveditore agli studi una relazione particolareggiata intorno all'andamento del convitto lungo l'anno (V. Circolare 21 giugno 1858, N° 47, da noi riferita per nota all'art. 61 del Regolamento 22 settembre 1860 per le scuole secondarie, pag. 155).

(2) Provvede a che in ogni festa ed in ogni giovedì si trovi nella cappella, secondo le contingenze, un numero sufficiente di confessori (Art 25 del Regolamento approvato con R. Decreto 24 ottobre 1851).

(3) Nei convitti nazionali di Torino e Genova il Direttore spirituale ha lo stipendio di ll. 1500; in quelli di Novara e Voghera ha quello di ll. 1200 (R Decreto 4 ottobre 1848).

(4) Nei convitti nazionali di Torino e Genova il Censore ha il soldo di ll. 1200; in quelli di Novara e Voghera ha ll. 1000 (Cit. R. Decreto 4 ottobre 1848).

(5) Accorda i permessi di uscita agli Istitutori (Art. 48 del Regolamento 24 ottobre 1851).

Digitized by Google

Art. 30. Visita anche di notte i dormitorii, assiste al coricarsi, al levarsi e al pranzo dei convittori, alle lezioni di nuoto, di ginnastica, di scherma, ai bagni, l'uso dei quali non debb'essere troppo infrequente; agli esercizi militari, alle funzioni religiose; interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l'andata e il ritorno dei convittori dalle scuole (1).

Art. 31. Assiste col Rettore al rapporto degli Istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti, e provvede all'esecuzione.

Art. 32. Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica e alla scherma; riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori, e ne invigila la conservazione e distribuzione; cura la regolarità dei registri corrispondenti.

Art. 33. Provvede, sopra domanda in iscritto, alle richieste dei convittori quando non sono di oggetti attinenti all'istruzione.

Art. 34. Bada alla nettezza dei convittori e a quella del casamento, e all'esattezza dei servigi. -- Ha immediatamente sotto di sè tutti i famigli, e distribuisce a ciascuno l'opera loro.

Art. 35. Nella notte tiene appo sè le chiavi del convitto, accertandosi che siano chiuse tutte le porte. -- Concede i permessi di uscita straordinaria ai famigli.

Istitutori.

Art. 36. Gl'Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole (2).

Art. 37. Ciascun Istitutore veglia una compagnia non maggiore di venti (3).

---

(1) Per le ore di levata, di studio, di refezione, di ricreazione e di riposo dei convittori provvede il Consiglio del convitto (Art. 91 del Regolamento 24 ottobre 1851).

(2) Debbono rammentare ognora che l'educazione dei giovani dipende grandemente dal loro esempio, dalla loro moderazione, dalla loro esattezza nei doveri, e dall'urbanità dei loro modi (Art. 50 del cit. Regolamento).

(3) I convittori cammineranno sempre per compagnie, suddivise in isquadre: nelle squadre non potranno mai esservi convittori che frequentino diverse scuole (Art. 82 del cit. Regolamento) — Le compagnie saranno formate il più che sia possibile a seconda della età, e non potranno mai oltrepassare il numero di venti convittori per ciascuna (Art. 83 ivi). — Quando gli allievi camminano in compagnie sono comandati dai graduati militari (Art. 84). — Nelle ricreazioni le compagnie dei più giovani dovranno essere separate da quelle dei più attempati: tale divisione assoluta dovrà seguirsi in tutto il corso della giornata (Art. 85). — Nel refettorio i convittori saranno disposti in altrettante tavole di sei o di otto convittori caduna (Art. 86). — Ogni Istitutore veglierà a due tavole (Art. 87).

Digitized by Google

ART. 38. In ogni convitto vi sarà uno o due Istitutori, più che non sia il numero delle compagnie per supplire ai mancanti.

ART. 39. Gli Istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori, e pranzano con essi nel medesimo refettorio.

ART. 40. La mattina si levano prima dei convittori, e la sera si coricano dopo di essi. -- Non abbandonano mai nella notte i convittori (1).

ART. 41. Distribuiscono ai convittori gli oggetti di studio tenendone nota in particolare registro, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno (2).

ART. 42. Gl'Istitutori debbono avere grado di professore in qualcuna delle materie d'insegnamento dei ginnasi o delle scuole tecniche, od essere maestri elementari. Fra questi saranno preferiti coloro che escono dai convitti delle scuole normali.

ART. 43. Gl'Istitutori che avranno dato maggiori prove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani, verranno dal Consiglio proposti al ministro per Maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori o per altri uffizi dal Consiglio dipendenti. -- In caso di merito singolare, potranno gl'Istitutori, se laici, venire raccomandati al Governo per alcun uffizio più lucroso; e se ecclesiastici, per i benefizi di giuspatronato regio.

ART. 44. A ciascuno Istitutore divenuto maestro non si potrà assegnare più di due classi ad un tempo; e si seguiranno i programmi prescritti dal Ministero per le scuole elementari.

ART. 45. L'Istitutore incaricato di tale insegnamento sarà dispensato da ogni altro uffizio nei giorni di scuola, e il Consiglio del convitto può concedergli una indennità.

ART. 46. Gli Istitutori saranno nei diritti alla pensione equiparati agli altri uffiziali del convitto, e sarà loro computato il servizio prestato quando venissero nominati Censori o Professori alle cattedre per cui hanno titoli.

---

(1) Accompagnano i giovani in tutte le passeggiate (Art. 57 del cit. Regolamento).

(2) Assistono allo studio; ed alle ore indicate esaminano i lavori, e fanno recitare le lezioni, tenendo nota del come siano state recitate (Art. 58 del cit. Regolamento). — Vegliano specialmente che non s'introducano libri che non siano permessi nel convitto Art. 59 ivi). — Non possono uscire dal Convitto se non avendone facoltà dal Censore della disciplina (Art. 60).

Digitized by Google

Art. 47. Lo stipendio degli Istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di lodevole servizio effettivo per i primi dodici anni, e di un decimo ogni sei anni in seguito. -- Questi aumenti, finchè non sia provvisto in altro modo per legge, si pagheranno cogli assegnamenti dello stesso convitto (1).

Economo.

Art. 48. L'Economo è posto immediatamente sotto la dipendenza del Rettore, e dà malleveria secondo la prescrizione del Regio Decreto 15 luglio 1850 (2).

Art. 49. Riscuote le entrate del convitto, ne paga i debiti sopra particolari ordini di pagamento spediti dal Rettore (3).

Art. 50. Gli è affidata la vigilanza del magazzino, della cantina, del guardaroba: perciò tiene conto di tutti gli oggetti, di tutte le provvisioni, registra quanto in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa, veglia che nulla si porti fuori del convitto, che nulla si sprechi.

Art. 51. Provvede a tempo opportuno il bisognevole al vitto, ed ha cura che in nulla si deteriorino o deteriorati si riparino gli arredi, le masserizie ed il casamento del convitto.

Disciplina.

Art. 52. Nessun convittore potrà esimersi dall'eseguire puntualmente un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori. -- Potrà nondimeno, dopo eseguito, fare con modestia e convenienza le sue osservazioni (4).

Art. 53. Le pene non potranno essere altre che le seguenti: -- 1° privazione di parte o d'intera la ricreazione per uno o più

---

(1) Nei convitti di Torino e Genova gli Istitutori hanno 500 lire di soldo annuo; in quelli di Novara e di Voghera hanno ll. 400 (R. Decreto 4 ottobre 1848).

(2) L'Economo ha lo stipendio di ll. 1000 nei convitti nazionali di Torino e Genova, di ll. 800 in quelli di Novara e Voghera. È tenuto a prestare la cauzione di ll. 6000 (Cit R Decreto 15 luglio 1850).

(3) Per la tenuta dei libri e conti l'Economo dee osservare scrupolosamente l'istruzione per la contabilità dei convitti nazionali approvata il 28 ottobre 1849, e quanto gli verrà prescritto dal Consiglio (Art. 64 del cit. Regolamento 24 ottobre 1851).

(4) In ogni cella di convittori sarà affisso un riepilogo dei loro doveri. La mancanza ad uno di questi farà il giovane passibile di pena (Art. 78 del cit. Regolamento).

Digitized by Google

giorni, con occupazione, o senza, di lavoro attinente allo studio; -- 2° di non partecipare una o più volte agli esercizi militari; -- 3° pasto separato dagli altri, e in silenzio; -- 4° privazione delle visite dei parenti nel convitto; 5° privazione delle visite ai parenti, e delle giornate di uscita; -- 6° ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia; -- 7° sospensione o perdita dei gradi militari; -- 8° perdita per uno o più giorni della divisa, supplita da un camiciotto *(blouse)*; -- 9° camera di riflessione, dove il convittore deve aver sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente, e dove può essere guardato e vigilato dal di fuori: non potrà rimanervi che qualche giorno; -- 10° ammonizione solenne d'innanzi al Consiglio, e minaccia di espulsione; -- 11° espulsione dal convitto.

Art. 54. Il solo Rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori; sulle maggiori ne riferirà al Consiglio. -- Trattandosi di espellere un convittore, la risoluzione sarà presa dal Consiglio sulla proposta del Rettore, con diligente cognizione di causa; e se ne darà conto particolare e immediato al Ministro.

Art. 55. I premii alla bontà, alla diligenza ed altro merito morale non saranno mai di natura materiale, come piattanze aggiunte, insolita diminuzione di studio, sonno prolungato. -- Invece saranno qualche libro desiderato ed innocuo, visite a musei e gallerie, gite campestri, frequenza di visite alla famiglia, attestati di lode o scritti od a voce, in presenza della compagnia o di tutte, o del Consiglio adunato. -- Per qualche merito singolare è fatta facoltà al Consiglio, sulla proposta del Rettore, di deliberare nei termini del convenevole alcun premio straordinario, e farlo assapere al Ministro.

Ammessione dei giovani al Convitto (1).

Art. 56. Le dimande per l'ammessione dei giovani al convitto si presentano al Rettore, corredate dai certificati seguenti: --

---

(1) Nei convitti nazionali o per disposizione di legge o per fondazione privata sono stabiliti posti gratuiti per giovani di scarsa fortuna e di merito distinto. La Legge (3348) 11 aprile 1859 istituiva dodici posti gratuiti da conferirsi per via di concorso nel convitto nazionale di Torino, otto in quello di Genova, cinque in quello di Novara, quattro in quello di Voghera, ed altri ne' convitti delle Provincie ora annesse alla Francia (V. il testo di quella Legge e del Regolamento emanato lo stesso giorno per la sua esecuzione, qui a seguito del presente).

Digitized by Google

1° fede di battesimo (1); — 2° id. di vaccinazione o sofferto vaiuolo; — 3° id. di sana complessione, scevra da ogni malattia attaccaticcia o schifosa.

Art. 57. Gli aspiranti non debbono essere in età minore d'anni sei, nè maggiore di anni dodici. Il Consiglio potrà in casi straordinari ammetterli anche in età maggiore.

Art. 58. Con la risposta d'accettazione riceverà l'alunno un numero di matricola, col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescrittogli dal regolamento speciale del convitto in cui viene accolto.

Art. 59. La divisa sarà militare secondo il modulo proposto dal Ministero (2). Il suono del tamburo avvertirà i convittori delle opere che fanno in comune.

Art. 60. La retta o pensione si pagherà a trimestri anticipati, nè si farà alcuna diminuzione pel mese di vacanza che il giovane passa in famiglia, nè per qualsiasi altra temporaria assenza dal convitto (3).

Al convitto nazionale d'Alessandria in virtù della Legge (3232) 21 febbraio 1859 sono inoltre applicati quattro degli otto posti della fondazione Ghislieri (S. Pio V) a favore dei giovani del Comune di Bosco. A questi posti è applicabile il suddetto Regolamento pei posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali, salve le modificazioni portate dal R. Decreto (3450) 21 giugno 1859, e da noi pure riferito più avanti, a pag. 241.

Nel R. collegio-convitto Longone a Milano, diretto dai Padri Barnabiti, sono dieci posti gratuiti e venti semi-gratuiti di nomina sovrana.

Nel convitto di Cagliari sonvi quattordici posti di studio a carico dello Stato, alcuni de' quali di nomina sovrana. Nei convitti di Genova, Cagliari e Sassari trovansi ancora altri posti di fondazione e di nomina privata. Nel collegio-convitto della Missione in Savona sonvi due posti di nomina regia. Nel collegio Maria Luigia in Parma sono istituiti ventiquattro posti gratuiti di studio, di regia nomina.

(1) Gli Acattolici non possono essere ammessi nei convitti nazionali (Art. 15 R. Decreto 4 ottobre 1848). Quelli di essi cui sarà, in seguito ad esame di concorso, aggiudicato uno dei posti gratuiti stabiliti nei convitti nazionali, potranno goderlo fuori del convitto (Art. 25 del Regolamento approvato con R. Decreto 11 aprile 1859).

(2) Nei convitti delle antiche Provincie si usa la divisa della Guardia nazionale (Circolare 30 novembre 1848, N° 6).

(3) La pensione pei convitti nazionali di Torino e Genova è di ll. 55 al mese; in quelli di Novara, Voghera, Cagliari e di Sassari è di ll. 45. Nel convitto Longone di Milano è di circa 900 lire all'anno; in quello di Sondrio è di ll. 345 circa.

Collocandosi nei convitti nazionali delle antiche Provincie due fratelli, la pensione è ridotta di ll. 5 al mese per ciascuno: essendo tre i fratelli, non si fa ai due primi alcuna riduzione, ma il terzo godrà del benefizio di un mezzo posto gratuito, e corrisponde soltanto la metà della pensione (Circolare 13 maggio 1851, N° 59).

Gli alunni dovranno ancora somministrare il corredo che verrà stabilito (Art 68 del Regolamento 24 ottobre 185).

Digitized by Google

LEGGE (N° 3348)

in data 11 aprile 1859, con cui s'istituiscono posti gratuiti nei Convitti nazionali.

Art. 1. Sono istituiti dodici posti gratuiti nel collegio-convitto nazionale di Torino, otto in quello di Genova, sei in quello di Nizza, cinque in quello di Novara, quattro in quello di Voghera, tre in quello di Ciamberì.

Art. 2. Detti posti saranno conferti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studi secondari. -- A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli Impiegati governativi, civili e militari. -- Un Regolamento approvato con Decreto Reale, previo avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati (1).

Art. 3. Per far fronte alla spesa saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione L. 22,800, in apposita categoria, colla denominazione - *Posti gratuiti dei Collegi-convitti nazionali.*

Art. 4. I minervali dovuti dagli alunni delle scuole secondarie nei collegi-convitti nazionali saranno versati direttamente nelle casse dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 11 aprile 1859.

VITTORIO EMANUELE

C. Cadorna.

---

(1) Vedilo qui appresso.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

pei posti gratuiti istituiti nei Collegii-convitti nazionali colla Legge 11 aprile 1859, approvato con R. Decreto (N° 3349) dello stesso giorno.

CAPO I.

§ 1.

Assegnamento dei posti gratuiti.

Art. 1. I posti gratuiti istituiti rispettivamente in caduno dei sei Collegii-convitti nazionali del Regno coll'art. 1 della Legge 11 aprile 1859, sono ripartiti nella conformità seguente:

	Pei corsi secondarii classici	Pei corsi speciali
Nel collegio-convitto nazionale di Torino . .	6	6
» di Genova .	4	4
» di Nizza . .	3	3
» di Novara .	2	3
» di Voghera .	2	2
» di Ciamberl.	1	2

Art. 2. I predetti posti saranno dati per concorso; e questo verrà aperto per qualsivoglia classe dei corsi secondarii classici o dei corsi speciali, secondo che si faranno vacanze in quelli od in questi. — Fra i concorrenti saranno dichiarati vincitori quelli che, oltre al trovarsi nelle condizioni volute dalla Legge e dal presente Regolamento, avranno dato prova di maggior capacità sopra gli altri aspiranti ai corsi classici od ai corsi speciali rispettivamente, a qualunque classe di corso appartengano.

Digitized by Google

§ 2.

Apertura degli esami di concorso, e condizioni per l'ammessione ai medesimi.

Art. 3. Gli esami di concorso ai posti gratuiti preindicati si apriranno in quel giorno che verrà determinato con apposito Manifesto del Ministero di pubblica istruzione, ed in quei capo-luoghi di Provincia che saranno annualmente designati con decreto ministeriale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

Art. 4. Per essere ammessi a questi esami, tutti gli aspiranti dovranno presentare al Regio Provveditore agli studii della Provincia in cui hanno dimora, entro il termine prefisso dal Manifesto sopraccennato: — 1.° una domanda scritta interamente di proprio pugno, in cui dichiareranno a quale classe dei corsi secondarii classici o speciali aspirano, e se intendono concorrere soltanto per un determinato collegio-convitto nazionale, o subordinatamente anche per tutti gli altri collegii nazionali in cui vi siano posti vacanti; — 2.° l'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura delle scuole avranno un'età non maggiore di 14 anni compiuti (1); — 3.° la carta d'ammessione munita delle debite firme per tutto l'anno scolastico, da cui dovrà risultare che hanno compiuto gli studii della classe immediatamente precedente a quella a cui aspirano, se si sono o non presentati all'esame di promozione, ed in caso affermativo, quale esito hanno ottenuto; — 4.° un attestato di moralità firmato dal Sindaco del luogo di ultima dimora, e dal Provveditore regio o mandamentale (2) del distretto dove compirono i loro studii nell'ultimo anno; — 5.° un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere essi una costituzione sana e scevra da ogni germe di malattia attaccaticcia o schifosa; — 6.° un ordinato del Consiglio delegato, il cui contenuto sia dichiarato vero dal Giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma da questa pagata a titolo di contri-

(1) Questa condizione non si esige da coloro che già si trovano da un anno almeno nei convitti nazionali o in altri convitti approvati dal Governo (Circolare 4 agosto 1859).

(2) Soppressi i Provveditori mandamentali, gli attestati sono rilasciati dal Preside o Direttore dell'Istituto in cui i giovani hanno atteso agli studi.

Digitized by Google

buzione, ed il patrimonio che il padre e la madre possedono, se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscrittti, in proventi d' impieghi o di pensioni. — I giovani che avranno studiato privatamente sotto la direzione di insegnanti approvati, in luogo della carta d' ammessione, di cui al n.° 3, dovranno presentare un attestato degli studii fatti, la cui dichiarazione vorrà essere certificata vera dal Provveditore regio o mandamentale del rispettivo distretto. — Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti presso il Regio Provveditore della rispettiva Provincia in occasione di altri esami o per iscrizione ai corsi, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda di cui al n.° 1, avvertendo però che il certificato del Medico o Chirurgo, e l'ordinato del Consiglio delegato di cui ai n.i 5 e 6 debbono essere di data recente. — Trascorso il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Art. 5. Appena decorso il termine utile fissato per la presentazione delle domande e dei documenti degli aspiranti, il Regio Provveditore sottoporrà d' urgenza le une e gli altri alla Deputazione provinciale delle scuole, la quale verificherà se ciascun postulante sia ammessibile agli esami di concorso a termini della Legge 11 aprile 1859 e del presente Regolamento. — Oltre all'inadempimento delle condizioni di cui all' art. 4, saranno pure motivi di esclusione dal concorso: 1.° l'agiatezza della famiglia del postulante; 2.° l' alterazione dei documenti; 3.° il riconoscersi che il postulante aspiri ad una classe di studi che già avesse compiuta, o che fosse stato rimandato nell' ultimo esame di promozione alla classe a cui aspira.

Art. 6. Appena la Deputazione provinciale abbia pronunziato sulle domande degli aspiranti, il Regio Provveditore, entro il termine che gli sarà prestabilito, trasmetterà al Ministero, unitamente al verbale della Deputazione medesima ed a tutti i titoli presentati dagli aspiranti, la nota degli ammessi agli esami coll'indicazione della classe di studi e del posto per cui intendono concorrere, non meno che quella degli esclusi colla spiegazione dei motivi. Lo stesso Regio Provveditore, entro tre giorni dalla deliberazione della Deputazione, dovrà notificarla agli aspiranti esclusi dal concorso. Questi avranno diritto di richiamarsene presso il Ministero entro otto giorni da quello della data notificanza del Regio Provveditore.

Digitized by Google

§ 3.

Esami di concorso.

ART. 7. Gli esami di concorso ai posti gratuiti nei collegii-convitti nazionali si compongono di lavori in iscritto e di un esperimento verbale.

ART. 8. I lavori in iscritto consisteranno rispettivamente in quelle prove che, a norma delle vigenti discipline, sono richieste per la promozione alla classe a cui si aspira.

ART. 9. I temi sono trasmessi chiusi e suggellati dal Ministero della pubblica istruzione ai Regii Provveditori agli studi pei capoluoghi di Provincia ove hanno luogo gli esami. — Questi sono gli stessi per ciascuna classe in tutti i luoghi ove si danno gli esami. — Nelle provincie e terre dov'è in uso la lingua francese, i candidati possono valersi di questa in luogo dell'italiana, ed i temi che s'invieranno ai Provveditori saranno anche compilati in lingua francese (1).

ART. 10. Ciascun tema si aprirà al momento in cui si dovrà dettare, e nella sala dove sono radunati i concorrenti. Prima di aprirlo, si riconoscerà la integrità del sigillo, in presenza dei concorrenti stessi, dal Provveditore e dai tre esaminatori. — Il tema sarà dettato dall'esaminatore incaricato d'interrogare nell'esame verbale sulla materia a cui il medesimo si riferisce.

ART. 11. I temi saranno dettati nei giorni ed alle ore indicate sulla coperta in cui sono inchiusi, e secondo il rispettivo loro numero d'ordine. — Vi saranno per essi due sedute al giorno, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio; ma ciascun lavoro assegnato dovrà essere compiuto in una sola seduta. — La durata di ciascuna seduta non potrà essere maggiore di ore quattro, compresa la dettatura del tema. Assisterà l'esaminatore che avrà dettato il tema. Il Provveditore farà invigilare che nessun estraneo entri nella sala degli esami, e procaccierà che i candidati siano disposti in modo da poter essere veduti da chi assiste.

ART. 12. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce, sia in iscritto. — Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolarii auto-

(1) L'insegnamento essendo ora dato in lingua italiana in tutti i pubblici Istituti del Regno, negli esami di concorso non è più permesso l'uso della lingua francese.

Digitized by Google

rizzati ad uso delle scuole. -- La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

Art. 13. Ogni concorrente, appena compiuto il proprio lavoro, lo deporrà nella cassetta che sarà a tal uopo collocata nella sala, dopo avervi notato sopra il proprio nome e cognome, la patria, la classe ed il posto a cui aspira.— L'esaminatore assistente di mano in mano che ciascun candidato andrà a deporre il proprio lavoro, ne prenderà nota, indicando a canto del nome del concorrente l'ora in cui vien fatto tale deposito. — Finita la seduta, il Regio Provveditore, in mano del quale dovrà sempre rimanere la chiave della cassetta, aprirà questa in presenza dell'esaminatore assistente, e cavatine i lavori, porrà sopra ciascuno di essi il proprio nome dopo quello dello stesso esaminatore assistente, e ne farà tanti pieghi suggellati quante sono le classi a cui i candidati aspirano. — Terminati tutti i lavori, il Regio Provveditore li trasmetterà immediatamente al Ministero.

Art. 14. L'esame verbale verserà sulle stesse materie su cui versano gli esami di promozione alla classe alla quale aspirano rispettivamente i candidati. Esso sarà pubblico, e verrà dato ad un solo candidato per volta.

Art. 15. Tale esame è dato, sotto la presidenza del Provveditore, da una Giunta di tre membri specialmente delegati dal Ministro. — Quando in un medesimo luogo si dieno esami di concorso per i corsi secondarii classici e per i corsi speciali, saranno nominate due Giunte distinte, di cui l'una per i candidati aspiranti ai primi, e l'altra per quelli aspiranti ai secondi. — In tal caso il Ministro designerà pure la persona che dovrà presiedere la seconda Giunta e fare presso di essa l'uffizio del Regio Provveditore.

Art. 16. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per quindici minuti sopra quelle materie che gli saranno state commesse dalla delegazione ministeriale. — Al fine di ciascun esame verbale, gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sul merito delle risposte date dal candidato. Questo giudizio sarà dato separatamente e con votazioni distinte per ogni materia che formò il soggetto delle interrogazioni d'ogni esaminatore. A ciascuna votazione prenderanno parte i tre esaminatori, dei quali ognuno disporrà di dieci punti. I risultati delle tre votazioni si esprimeranno separatamente nei verbali degli esami con una frazione, il cui denominatore sarà 30, ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati dagli esaminatori.

Digitized by Google

Art. 17. I verbali dell'esame orale, per cui sarà mandato dal Ministero un modulo, dovranno essere sottoscritti dal Provveditore o da chi ne fa le veci, e dai tre esaminatori. — Terminati tutti gli esami, i Provveditori ne trasmetteranno immediatamente i verbali al Ministero.

Art. 18. Ad ogni concorso, saranno costituite in Torino due Giunte esaminatrici centrali, a cui verrà rispettivamente commesso l'incarico di giudicare dei lavori in iscritto dei concorrenti ai posti gratuiti pei corsi secondari classici e dei concorrenti a quelli pei corsi speciali.

Art. 19. Dopo lo scrutinio d'un lavoro, tutti i membri della Giunta voteranno sul merito di esso. Ciascuno di detti membri disporrà di dieci punti, ed il risultato della votazione per ogni lavoro si esprimerà con una frazione il cui denominatore sarà il decuplo del numero degli esaminatori, ed il numeratore sarà la somma dei punti favorevoli dati. — Questo risultato sarà notato a tergo del lavoro stesso, e firmato da tutti gli esaminatori.

Art. 20. Dopo che tutti i lavori in iscritto saranno stati esaminati e ne sarà chiusa la votazione, ciascuna delle dette due Giunte, prendendo cognizione del risultato dell'esame verbale sostenuto da ogni concorrente e riunendolo a quello dei punti riportati negli esperimenti in iscritto, riconoscerà i gradi di merito di tutti i candidati, e li classificherà in ragione del maggior numero relativo di voti favorevoli. Di quest'operazione si stenderà un processo verbale da firmarsi da tutti i membri della Giunta, il quale sarà immediatamente trasmesso al Ministro.

§ 4.

Conferimento dei posti.

Art. 21. L'Ispettore generale delle scuole secondarie prenderà cognizione dei risultati di tutti gli esami sostenuti dai candidati aspiranti ai corsi secondarii classici e dei documenti da ognuno di essi presentati, e farà al Ministro la proposta di que' concorrenti che, a termini della Legge 11 aprile 1859 e del presente Regolamento, sono meritevoli d'un posto gratuito. — Tale proposta sarà fatta dietro il giudizio comparativo del merito e delle condizioni rispettive di tutti i candidati dello Stato, i quali abbiano raggiunto il grado prescritto d'idoneità, dando la preferenza per cadun collegio a quelli che, a parità di titoli, avranno dichiarato di concorrere specialmente per esso.

Digitized by Google

Art. 22. Uguale incombenza è commessa all' Ispettore generale delle scuole speciali, magistrali ed elementari per ciò che concerne i candidati aspiranti ai corsi speciali.

Art. 23. Nel fare le loro proposte, gl' Ispettori generali dovranno pure aver presente che una delle condizioni per conferire un posto gratuito ad un concorrente vuol essere quella ch' esso riunisca tutti i requisiti richiesti dai regolamenti in vigore per l' ammessione in un convitto nazionale del Regno. -- Quanto però all'età, l' avere un giovane riportato relativamente il maggior numero di punti favorevoli sopra gli altri concorrenti, o l' essere, a parità di prove di capacità, in condizione di più ristretta fortuna, sarà considerato come uno dei casi eccezionali, di cui è cenno nel secondo paragrafo all' art. 66 del Regolamento dei collegii-convitti nazionali approvato col R. Decreto 24 ottobre 1851 (1).

Art. 24. Quelli fra i concorrenti che non avranno riportato almeno i 7|10 di punti in ogni lavoro in iscritto ed in ogni materia nell'esame verbale, non potranno essere compresi nelle proposte degl' Ispettori generali. --- Per quelli che avranno raggiunta l' idoneità voluta dalla disposizione precedente, ancorchè non vincano alcun posto gratuito, l'esame di concorso terrà luogo, per qualunque collegio dello Stato, d' esame di promozione alla classe a cui aspirano nel caso in cui ancora non l' avessero superato.

Art. 25. Quanto agli Acattolici, per effetto dell' art. 15 del R. Decreto organico 4 ottobre 1848, ove riuniscano tutte le altre condizioni come sopra richieste, potranno essere proposti per un posto gratuito da godersi fuori del convitto. --- Ove però essi siano gratificati del detto posto, saranno obbligati a frequentare le classi del collegio nazionale a cui il medesimo è applicato (2).

Art. 26. Quanto ai giovani i quali, avendo fatto i loro studi ed i loro esami di concorso in lingua francese, riescano vincitori d'un posto assegnato ad un collegio nazionale in cui s'insegna in italiano, o viceversa, non sarà loro conferto il detto posto se prima non avranno dato prova di conoscere sufficientemente la lingua adoperata nel collegio in cui dovrebbero entrare (3).

---

(1) E nell'art 57 del Regolamento 25 agosto 1860.

(2) Questa condizione presentemente non può più osservarsi, ai convitti nazionali non essendo più annesso verun istituto d'istruzione cui abbiano adito gli esterni.

(3) La disposizione di quest'articolo oggidì non è più in vigore.

Digitized by Google

ART. 27. Il conferimento dei posti gratuiti è fatto per decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta uffiziale del Regno.

CAPO II.

Godimento dei posti gratuiti.

ART. 28. I giovani ammessi ad un posto gratuito avranno diritto di goderlo finchè abbiano compiuto il corso di studi secondarii classici o speciali a cui attendono. — I loro parenti dovranno somministrare il corredo stabilito dalle regole interne dei collegii-convitti nazionali.

ART. 29. I predetti giovani, oltre alle pene disciplinari stabilite dal Regolamento dei collegii-convitti nazionali in quanto sono studenti e convittori, possono andar soggetti alla perdita parziale o totale della pensione gratuita di cui godono, nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 30. Vanno soggetti alla perdita della pensione gratuita: *a)* per tre mesi quelli che in fin d' anno risultasse che non ottennero più di 6|10 nella media complessiva mensile dei voti sulla loro condotta nella scuola e nell'interno del convitto, o che senza legittimo motivo non subiscano alle epoche prescritte gli esami di promozione, o che nel subirli non riportino complessivamente almeno 8|10 di punti; — *b)* per sei mesi quelli che in detti esami di promozione per due volte non ottengano complessivamente almeno 8|10 di punti; — *c)* per un anno quelli che per una volta siano rimandati negli esami di promozione, o più di due volte negli stessi esami riportino complessivamente meno di 8|10 di punti; — *d)* per sempre quelli che per due volte siano rimandati negli esami di promozione. — Inoltre vanno soggetti alla perdita totale della pensione gratuita quelli che per qualsivoglia causa fossero espulsi dalla scuola o dal convitto.

ART. 31. Le stesse pene sono applicabili agli alunni acattolici in quanto può riferirsi al risultato dei loro studi ed alla loro condotta come allievi esterni.

ART. 32. Le pene di cui ai §§ *a* e *b* dell' art. 30 saranno pronunziate, salvo sempre il ricorso al Ministro, dal Consiglio ordinario del collegio ; ed il Preside ne darà immediatamente avviso al Ministro. — Le altre saranno pronunziate dal Ministro sulla proposta del Consiglio ordinario predetto.

Digitized by Google

Art. 33. L'allievo che andrà soggetto alla perdita della pensione per tre o più mesi, dovrà rimaner in convitto; e la pensione dovrà essere regolarmente corrisposta per trimestre anticipato da' suoi parenti. — Nel caso d'inadempimento a questo obbligo l'allievo punito sarà escluso definitivamente dal godimento del posto gratuito.

Art. 34. Quando un allievo, il quale sia punito della perdita di un anno di pensione, durante questo tempo commetta gravi mancanze, il Consiglio ordinario potrà proporre al Ministro che lo dichiari privo interamente del posto.

Art. 35. I giovani colpiti dalla perdita del posto gratuito non possono essere riammessi al concorso di un altro posto gratuito.

Art. 36. Sarà considerato aver rinunziato al godimento del posto gratuito quel giovane che, senza speciale autorizzazione del Ministro, stia o lungo l'anno scolastico per interpolate o continuate assenze, ovvero durante le vacanze, più d' un mese fuori del convitto.

Torino, 11 aprile 1859.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione pubblica
C. CADORNA.

LEGGE (N° 3232)

in data 21 febbraio 1859, colla quale alcuni posti gratuiti nel R. Collegio delle Provincie della fondazione Ghislieri (S. Pio V) vengono applicati al Convitto nazionale d'Alessandria.

Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1859-60, quattro degli otto posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco, ora addetti al regio collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, saranno applicati al collegio-convitto d'Alessandria.

Art. 2. Essi sono destinati a benefizio dei giovani di Bosco di ristretta fortuna e di probi costumi, i quali in apposito esame di

Digitized by Google

concorso abbiano dato prova di maggiore idoneità, ed a parità di merito si troveranno in maggiori strettezze di fortuna.

ART. 3. Nel caso che qualcuno dei predetti giovani, dopo aver compiuto il corso delle scuole secondarie, volesse intraprenderne uno delle facoltà universitarie, e si trovassero già occupati i quattro posti assegnati al regio collegio Carlo Alberto, egli potrà tuttavia esservi ammesso previo esame di concorso, cessando temporariamente il posto gratuito applicato al collegio-convitto d' Alessandria.

ART. 4. A cominciare dall'anno scolastico 1861-62, gli esami di concorso per i posti gratuiti della fondazione Ghislieri, stabiliti nel regio collegio Carlo Alberto a favore del Comune di Bosco, saranno dati colle medesime norme che sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione regia.

ART. 5. È derogato a qualunque disposizione di legge contraria alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 21 febbraio 1859.

VITTORIO EMANUELE

C. CADORNA.

R. DECRETO (N° 3450)

in data 21 giugno 1859, che applica il Regolamento pei posti gratuiti di fondazione regia nei Convitti nazionali, approvato con R. Decreto 11 aprile 1859, ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri, di cui nell'anzi riprodotta Legge.

ART. UNICO. Il Regolamento per i posti gratuiti di fondazione regia nei collegii-convitti nazionali, approvato col R. Decreto dell'11 aprile 1859, è pure applicabile ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco addetti al collegio-convitto d'Alessandria in forza della Legge 21 febbraio 1859, salve

Digitized by Google

le modificazioni seguenti: — *a)* I posti gratuiti contemplati nella predetta Legge 21 febbraio 1859 possono essere conferti solo a quegli aspiranti, nativi di Bosco, i quali superino le relative prove per essere ammessi ad una classe de'corsi secondarii classici. — *b)* La Giunta esaminatrice centrale, in esecuzione dell'art. 20 del preaccennato Regolamento 11 aprile 1859, farà una classificazione a parte dai concorrenti pei posti gratuiti della fondazione Ghislieri. — *c)* Quelli fra i detti aspiranti, i quali riesciranno vincitori nel concorso, saranno in ogni caso ammessi al godimento del posto vacante, purchè alla prossima apertura delle scuole non oltrepassino i 14 anni compiuti (1). — *d)* Le attribuzioni date ai Consigli ordinarii dei collegii-convitti nazionali dal capo 2° del predetto Regolamento, in quanto si riferiscono ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri, sono conferte al Consiglio collegiale del collegio-convitto d'Alessandria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, 21 giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

C. CADORNA.

---

(1) V. la nota 1ª all'art. 4 § 2 del Regolamento 11 aprile 1859 (pag. 283).

Digitized by Google

PARTE TERZA

DELL'ISTRUZIONE TECNICA

CENNI PRELIMINARI

sulla legislazione anteriore circa le scuole tecniche e speciali.

Prima della pubblicazione della legge 13 novembre 1859, in Piemonte si chiamavano *tecniche* le scuole di pratica applicazione, e *speciali* quelle che avevano bensì un indirizzo tecnico, ma non uscivano dal campo della teoria e della coltura generale. Fra le prime si annoveravano i due Istituti tecnici superiori di Torino e di Genova, le Scuole nautiche, ed alcune Scuole minori d'arti e mestieri, nate per locali necessità o previdenze in orfanotrofii od altri istituti di simil natura.

Di questi stabilimenti più non occorre far parola, perocchè l'Istituto tecnico di Torino, iniziato nel 1845 e riordinato nel 1852 in seguito allo scioglimento dell'Istituto veterinario-agrario-forestale ed alla fondazione della nuova Scuola di medicina-veterinaria, è stato ora convertito (art. 53 della Legge organica) in Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri: quello di Genova, aperto per cura e col concorso del Governo da quella Camera di commercio nel 1849-50, è passato al nuovo Ministero d'agricoltura, industria e commercio: le Scuole di nautica sono già ritornate al Ministero di marina. Quanto alle altre Scuole minori d'arti e mestieri, esse non hanno ordinamenti uniformi, ma sono soggette all'ingerenza ed all'azione delle Autorità scolastiche, e da queste appena conosciute per impetrare

Digitized by Google

ad alcune di esse qualche sussidio governativo: sono quindi estranee al nostro scopo.

Occupandoci dunque unicamente dei Corsi speciali, ai quali successero i tecnici ora istituiti colla legge Casati, diremo ch'essi furono iniziati in tre dei cinque Collegi nazionali fondati nelle provincie italiane colla legge 4 ottobre 1848. Seguìto l'esempio del Governo da molti benemeriti Municipii, essi vennero poi riordinati dal R. Decreto 7 settembre 1856.

La durata del Corso speciale era stato stabilito dalla legge 4 ottobre 1848 di cinque anni. Il R. Decreto 7 settembre 1856 gli conservò la stessa durata, ma lo divise in due stadii, inferiore di tre anni, e superiore di due. Il superiore fu suddiviso in due rámi, commerciale e industriale.

Questo Decreto è dovuto al ministro Lanza, il quale promosse forse più efficacemente di tutti gli altri l'istruzione tecnica. Giovò difatti grandemente alla sua diffusione la Legge 16 maggio 1858, colla quale stabilì che i Comuni i quali avessero aperti Corsi tecnici, fossero sussidiati in ragione di 2/5 pei corsi inferiori, di 1/4 per i superiori.

La legge Casati sancì questa separazione anche con una diversa nomenclatura, chiamando il corso inferiore *Scuola tecnica*, ed il superiore *Istituto tecnico*. Quest'ultimo è ripartito in quattro sezioni, delle quali tre hanno il corso biennale, la quarta (fisico-matematica) lo ha triennale.

Ma essa legge minacciò grandemente l'esistenza dei Corsi tecnici, aperti per effetto della legge Lanza sovrindicata, poichè limitò il diritto al sussidio ad un solo Comune per provincia (art. 279-282); disposizione questa, la quale, presa alla lettera, avrebbe recato la soppressione di tutte o quasi tutte le scuole tecniche comunali. Non sembra tuttavia che ciò fosse nella mente del Legislatore, perocchè nella Relazione al Re, che precede la legge 13 novembre 1859, è detto chiaramente che questa mirava a favorire e a diffondere l'istruzione tecnica in tutti i circondarii. Di qui, crediamo, nacque l'idea al Governo (art. 131 del Regolamento 19 settembre 1860) di ritenere conservato il benefizio del sussidio anche alle scuole comunali e non alle sole governative, considerando come in vigore la legge Lanza. Sarebbe stato difatti uno strano modo di diffondere l'istruzione tecnica quello di limitarne il numero ad una sola per provincia, divenuta ora un aggregato così considerevole di popolazione, mentre la mag-

Digitized by Google

gior parte dei capiluogo di circondario, capi delle antiche provincie, oltre molti altri Comuni di minor importanza, già la possedevano.

Un altro indizio che era nella mente del Legislatore l'idea di favorire questi studi, l'abbiamo in ciò che, mentre stabilì tasse nuove e fors'anche soverchie per gli studi classici, ordinò che gli studi fossero gratuiti nelle Scuole tecniche, e per gli Istituti fissò tasse appena corrispondenti ai Ginnasii; quantunque per rispetto ai diritti abbia nei rapporti tra loro possibili uguagliato le Scuole tecniche ai Ginnasii, e gli Istituti tecnici ai Licei.

Le Scuole tecniche furono istituite in Lombardia assai prima che in Piemonte. Non sappiamo se l'erezione delle medesime sia contemporanea al loro ordinamento, ciò che avviene assai di rado nella Monarchia austriaca: quel ch' è certo si è che esse, sotto il nome di *Scuole elementari tecniche*, già compariscono nel Regolamento del 1818, e comprendono quasi tutte le materie ora prescritte. Furono poscia in Lombardia riordinate nel 1851 sotto il nome di *Scuole Reali superiori ed inferiori*.

Nell'Emilia prima del 1860 non eravi traccia di studi tecnici. Cominciò il Governo dittatoriale a stanziare con Decreto 21 gennaio 1860 una somma in bilancio di L. 50,000 per sussidio ai Comuni, i quali istituissero scuole tecniche. Collo stesso Decreto ordinò l'insegnamento come in Piemonte, diviso in due stadii, inferiore e superiore; stabilì le materie, e segnò di ciascuna i limiti e l'estensione con programmi circostanziati.

Con successivo Decreto 11 febbraio 1860 soppresse le scuole universitarie di Reggio e le facoltative di Piacenza, e sostituì alle prime un Istituto tecnico-agronomico, alle seconde un Istituto tecnico-commerciale, addossandone la spesa di prima fondazione e la metà degli stipendi allo Stato, il resto alle provincie: il concorso dei Comuni fu limitato a somministrare semplicemente il locale ed il materiale non scientifico. Sulle stesse basi fondò poscia, con Decreto del 14 febbraio anzidetto, un Istituto agronomico a Forlì nelle Romagne. Finalmente nel 26 febbraio quel Governo indirizzò una circolare ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia eccitandoli ad accogliere favorevolmente ed a secondare le mire da cui era stato guidato il Governo nell'emanazione del Decreto 21 gennaio.

I mirabili eventi succeduti dopo quell'epoca, la rapidità con cui si svolsero, la gravità infine delle condizioni politiche d'Italia, per

Digitized by Google

cui l'ultima seduta del Parlamento tornò inutile per l'istruzione, non permisero l'attuazione de' savii provvedimenti dittatoriali, poichè i regolamenti che doveano ordinare a norma dei succitati Decreti gli Istituti di Reggio, Piacenza e Forlì, non videro la luce; e le Amministrazioni interessate, per mancanza forse di elementi preparatorii, non ne promossero l'erezione. Noi speriamo tuttavia che i semi gettati coi detti Decreti non tarderanno a germogliare e a recar buoni frutti anche in quelle nobili provincie sorelle.

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

sul seguente Regolamento per l'Istruzione tecnica del 19 settembre 1860.

Sire,

Nel sottoporre a V. M. il qui unito regolamento delle Scuole tecniche e degli Istituti tecnici in esecuzione della Legge del 13 novembre 1859, il Ministro sottoscritto stima doverlo accompagnare con alcune avvertenze, le quali chiariscano gl' intendimenti di chi lo dettava, e notino tutta l' importanza degli studii, a cui esso provvede.

Di pochi nomi è tanto mal definito o abusato il senso, quanto della voce *tecnologia*. Il perchè, quantunque l' insegnamento tecnico, e già chiamato *speciale*, sia cresciuto in pochi anni a notevole prosperità nelle antiche provincie del vostro Regno, tuttavia interviene che più d'un padre tenga lontani i suoi figli da quelle scuole, solo perchè non sa a quali professioni ed uffizi ed arti mettano capo.

Certo è che il vostro Governo nel fondare le Scuole e gli Istituti tecnici ebbe mente di procurare anzitutto una coltura generale ed utile alla più parte degli ingegni, al cui paragone tornano assai pochi quelli che di proposito si danno agli studi classici, ed a cui veramente s'addicono tali studi. Onde è che l' insegnamento tecnico, di cui discorriamo, debbe riuscire in ambo i suoi grad ad una istruzione comune, della quale si giovino così le classi più agiate, come il popolo minuto, e con questo rilevato vantaggio che ella è diretta e modificata in guisa da predisporre l' intelletto a qualunque varietà di applicazioni pratiche nei commerci, nell'agricoltura, nella ingegneria, e nelle industrie fabbrili.

Digitized by Google

Oltre a ciò l'autore della Legge del 13 novembre a rendere ognor più manifesta la utilità di sifatto insegnamento prometteva nell'art. 298, che in un Regolamento particolare a tutte le Amministrazioni pubbliche sarebbero determinati gli uffizi a cui aprirebbe l'adito la licenza impartita da tali Scuole. E il Ministro riferente, pubblicato che sia il provvedimento ora sottoposto alla M. V., non tarderà in ciò che è da lui a mandare ad effetto quell'articolo, ed a promuoverne l'esecuzione piena da' suoi onorevoli colleghi.

Ma infrattanto non è a dire che il vostro Governo abbia trascurato di servirsi di tali studi come mezzo o via a parecchie carriere di professioni e di uffizi: con che intese fornire la spiegazione e definizione più chiara e credibile dell'uso e profitto loro. Ed in vero con un vostro R. Decreto del 1° agosto 1853 egli concedeva ai giovani, compiuto che avessero regolarmente gli studi tecnici, la facoltà di accedere a tutti gli uffizi pubblici pei quali si ricercava anteriormente l'insegnamento intiero della retorica. Poi, pel nuovo assetto dell'Accademia militare, della Scuola di marina e degli studi di medicina veterinaria, di farmacia e di geometria pratica, tutte queste discipline divennero accessibili agli usciti dalle Scuole tecniche, quando prima erano riservati a quegli delle classiche soltanto. Si aggiunsero le aziende importantissime dei boschi, dei telegrafi, dei catasti e delle ferrovie. E come fosse poco, si allargò più ancora, imperocchè s'introdussero talvolta per modo straordinario alcuni dei più lodati alunni della istruzione tecnica nella facoltà di matematica.

Ma quest'ultimo modo tirava seco una grave quistione; impossibile a risolversi con soli mezzi ministrativi; e però il Governo, contento all'aver dato qualche esempio perchè ne fosse studiata la convenienza e la bontà per una riforma avvenire, se ne ristette.

Ora, volendosi fermare intorno di ciò alcun principio, è da considerare primamente se la Legge del 13 novembre 1859 contrasti alla licenza ed al privilegio di cui accenniamo; e poi se debba essere conceduto con ogni pienezza, ovvero non sia necessario domandare qualche ragionevole guarentigia a chi per tale scala intende salire ai supremi onori accademici.

Quanto alla Legge per la iscrizione come studente in una Facoltà, ella dichiara all'art. 114 che occorre di aver vinto una speciale prova di ammessione, e nulla più.

Digitized by Google

Nell'interpretare cotesta disposizione di Legge il vostro Governo ha stimato di apporsi al vero deliberando che a quella prova speciale debba precedere in generale l'esame di licenza degli studi che si domandano classici: tuttavolta ebbe a considerare come la Facoltà di matematica è per avventura la sola fra tutte che meno si giovi e meno abbisogni di quegli studii: quindi pare conforme alla natura delle cose che a tale Facoltà aspirino egualmente gli allievi delle Scuole classiche e quelli degl' Istituti tecnici. E nondimeno il vostro Governo non si astenne d' esigere dai secondi nominati che non fossero digiuni d' ogni elemento della filosofia razionale, nè ignari al tutto della favella del Lazio, che noi Italiani ben più che altra gente abbiam ragione di chiamare materna, e nella quale sono pur molti i dettati di sommi Matematici.

Non è sembrato convenevole, Sire, che giovani i quali entrando nelle Università fanno segno di voler aspirare ad un' alta scienza, e porsi in ischiera coi principali dotti della nazione, sieno incapaci di leggere il libro immortale *De principiis* d' Isacco Newton. E questo atto d' ossequio (a così chiamarlo) inverso l' eminente sapere si connette a considerazioni più gravi e a cagioni più effettuali. Perocchè (giova ripeterlo spesso) l'esperienza quotidiana viene dimostrando come la diminuzione e l' incuria delle discipline filosofiche e letterarie nuoce grandemente non che agli studi, ma sì all'educazione ed alla civiltà generale ed al comune criterio d'un popolo. Ed eziandio nelle scienze più positive quel giovine che è sfornito di quelle discipline, sottostà di gran lunga agli altri, sebbene li pareggi nel vigore dell' intelletto: e d' altra parte, colui che aprirà un solo picciolo uscio agli studi universitarii per gente spogliata d' ogni cultura classica, pensi di vedere spalancate presto tutte le porte; essendo che le eccezioni dilatandosi diventeranno regola.

Del rimanente, a ingegni esercitati e non troppo teneri, come quelli che escono dagli Istituti tecnici, e particolarmente si dedicano alle fisiche e alle matematiche, può l' insegnamento privato fornire in poco tempo quella erudizione elementare nel latino e nella filosofia che loro è domandata dalla Legge.

Per un temperamento sifatto l' esponente spera che senza abbassare il concetto che vuolsi fare degli studi universitarii, s' innalzi per contrario notevolmente nella pubblica opinione quello degli Istituti tecnici a grande uopo di loro, siccome quelli che da

Digitized by Google

non pochi uomini erano finora tenuti, se non a vile, almeno come conducenti ad umili professioni.

Passando ora a toccare alquanto delle disposizioni principali onde si compone questo Regolamento, il Ministro sottoscritto avverte di aver ben usato diligenza nello assestare ed accordare tra loro le Scuole e gli Istituti tecnici governativi, ma con questo sempre dinanzi agli occhi che sia lasciata la maggior libertà ai Comuni, alle Provincie ed ai privati d'introdurre discipline ed insegnamenti quali e quanti vogliano e credano più confacenti alle varie parti del vostro Regno.

La divisione degli Istituti tecnici nelle quattro sezioni amministrativa-commerciale, chimica, agronomica, e fisico-matematica fu consigliata dalle molte esigenze a cui debbono soddisfare, e dalla necessità eziandio di concentrare le forze intellettive degli alunni su minor numero di subbietti, affinchè gli studi sorgano più rigogliosi e promettenti.

Da una banda, l'insegnamento tecnico troppo accomunato perde quello che ha di speciale e di proprio: dall'altra, conveniva stabilire le divisioni sulle differenze più sostanziali delle arti e delle professioni.

Pel resto, in quanto concerne le norme che senza danno possono venire estese alla istruzione tecnica ed alla media classica, o si ripeterono le assegnate a questa ultima, o si citarono quando il ripeterle riusciva superfluo.

Se la M. V. non ha difficoltà di approvare questo Regolamento, le piaccia di apporre la sua real firma al Decreto che gli è unito.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per le Scuole tecniche e gli Istituti tecnici, approvato con R. Decreto (N° 4315) 19 *settembre* 1860.

TITOLO I.

CAPO I.

Delle Scuole tecniche governative.

Art. 1. Sono considerate governative le Scuole tecniche, al mantenimento delle quali il Governo concorre, com'è accennato negli articoli 280 e 282 della legge 13 novembre 1859. — Esse sono ordinate in tre classi a forma dell'art. 195 della legge stessa (1); e però gl' Insegnanti di tali scuole, quanto al soldo ed alla pensione, saranno pareggiati agli Insegnanti nei ginnasi della classe corrispondente (2). — Dei due Professori titolari de' quali all' art. 287, l'uno apparterrà alla categoria dei professori delle classi superiori dei ginnasi, l' altro a quella delle inferiori: altrettanto si farà dei due Reggenti.

Art. 2. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole l'accertare se il Municipio del capo-luogo della Provincia vi assuma la spesa di queste scuole per la parte che gl' incombe, ed abbia adempiuto il disposto degli art. 281 e 321 della legge.

Art. 3. Nel caso previsto dall'art. 282 lo stesso Consiglio farà gli opportuni uffizi acciò sia designato il Comune della Provincia che deve sottentrare al capo-luogo nell'adempimento di tali obblighi, mediante il concorso di cui all'art. 280; e ne farà la proposta al Ministero.

---

(1) V la nota all'art 195 di essa Legge organica (pag. 58).
(2) V. la nota all'art. 215 ivi (pag. 64).

Digitized by Google

Art. 4. La parte di spesa addossatasi dai Comuni per gli stipendi dei Direttori ed Insegnanti delle scuole tecniche sarà consegnata annualmente alle casse del regio Erario secondo le norme stabilite dal Ministero di Finanze.

Art. 5. L'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia nel 2° e 3° anno del corso, unitamente alle nozioni sui doveri e sui diritti dei cittadini; quello dell'aritmetica, algebra e geometria; quello della lingua francese, e quello del disegno sono affidati a quattro Professori, de' quali all'art. 287 della legge.

Art. 6. La lingua italiana, storia e geografia nel 1° anno, gli elementi di storia naturale e fisico-chimica, la computisteria e la calligrafia saranno insegnate da Istitutori od Incaricati.

Art. 7. L'insegnamento di ciascuna materia sarà dato a seconda del nuovo programma d'esame; e quanto al numero e alla durata delle lezioni si terrà per norma lo Specchio A.

Art. 8. Nei giorni di giovedì si compiranno esercitazioni di disegno, oltre le lezioni prescritte, in quei luoghi ne' quali dalla Direzione della scuola sarà giudicato opportuno un maggiore svolgimento di questa parte di studi.

Art. 9. Le predette esercitazioni nel disegno, come pure le lezioni di lingue moderne, o quegli altri insegnamenti di perfezionamento o di pratiche applicazioni che i Municipii credessero istituire nelle scuole tecniche, saranno considerati come insegnamenti liberi: ond'è che non saranno computati nel corso ordinario, e la spesa sarà tutta a carico dei predetti Municipii o degli alunni.

Art. 10. Gl'insegnamenti di cui all'articolo precedente, comunque non obbligatorii, saranno tuttavia sottoposti all'autorità e vigilanza della Direzione, e gli alunni soggetti alle norme disciplinali in uso per gli studi d'obbligo.

CAPO II.

Istituti tecnici governativi.

Art. 11. Sono considerati governativi gli Istituti tecnici mantenuti col concorso del Governo accennato nell'art. 284 della legge 13 novembre 1859. — Essi sono disposti in classi a norma dell'articolo 200 di detta legge (1). — E perciò gl'insegnanti nei mede-

(1) V. la nota a quest'articolo (pag. 69).

Digitized by Google

simi avranno, quanto al soldo ed alla pensione di riposo, lo stesso trattamento degl' Insegnanti nei licei della classe corrispondente (1).

Art. 12. Spetta al Consiglio provinciale sopra le scuole di promuovere presso le Rappresentanze comunali e provinciali le deliberazioni occorrenti alla fondazione di tali istituti o delle loro sezioni, conforme al disposto dell'art. 284 della legge.

Art. 13. Negli Istituti tecnici l'insegnamento è ripartito in quattro sezioni denominate : 1. amministrativo-commerciale , 2. agronomica, 3. chimica, 4. fisico-matematica.

Art. 14. Nelle tre prime sezioni il corso è biennale; nella fisico-matematica, di tre anni. – È per altro in facoltà delle Provincie e dei Comuni d'aggiungere a ciascuna sezione quelle scuole pratiche o di perfezionamento che stimassero meglio confacenti alle condizioni locali. — Tali scuole pratiche o di perfezionamento saranno per ora considerate come libere, e poste a intero carico dei Comuni, delle Provincie o degli alunni. Saranno tuttavia soggette all'autorità della Presidenza dell'Istituto, e gli alunni sottomessi alle stesse regole disciplinali degli allievi degli altri corsi.

Art. 15. A seconda dei bisogni locali l' Istituto tecnico può essere completo, o restringersi ad una o più sezioni. — Nell' Istituto completo, l' insegnamento è dato da dieci Professori, tre Istitutori od Incaricati; e di più vi sono addetti quattro Assistenti. — Dove difetta alcuna delle quattro sezioni, il numero dei Professori, Incaricati od Istitutori e degli Assistenti sarà proporzionato al numero delle sezioni e alla qualità degli insegnamenti occorrenti (2).

---

(1) V. la cit. nota all'art. 215 della Legge organica.

(2) Con Circolare ministeriale 2 settembre 1860 (N° 85) venne determinato il numero e la qualità degli Insegnanti richiesti per ciascuna delle combinazioni possibili delle varie materie che possono formare oggetto dell' insegnamento negli Istituti tecnici, a seconda delle diverse esigenze locali. Ecco lo Specchio annesso a questa Circolare :

Istituto tecnico completo colle quattro Sezioni.

I. *Amministrativa-commerciale, chimica, agronomica, fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2 id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3. id. di Fisica. — 4 id. di Chimica generale, agronomica e docimastica. — 5. id. di Chimica tecnologica. — 6. id. di Storia naturale, e di nozioni di materie prime. — 7. id. di Agronomia. — 8. id. di Matematica. — 9. id. di Meccanica e Disegno di macchine. — 10. id. di Disegno. = 1. Un Incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna. —

Digitized by Google

ART. 16. Le materie d'insegnamento in ciascuna sezione colla

---

2. id. per gli elementi di Diritto commerciale ed amministrativo. — 3. id. per la Contabilità. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id. id di Chimica generale. — 3. id. id. di Chimica tecnologica. — 4. id. id. di Storia naturale.

Istituti tecnici non completi.

II. *Sezioni commerciale, chimica, agronomica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3 id. di Fisica. — 4. id. di Chimica generale ed agronomica. — 5. id. di Chimica tecnologica — 6. id. di Agronomia. — 7. id di Storia naturale, e di nozioni di materie prime. = 1. Un Incaricato per gli elementi del Diritto commerciale ed amministrativo. — 2. id. per gli elementi d'Agrimensura. — 3. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 4. id. per il Disegno. — 5. id. per la Contabilità. = Un Assistente ai gabinetti di Fisica e Storia naturale. — 2. id. id. di Chimica generale. — 3. id. id. di Chimica tecnologica.

III. *Sezioni commerciale, chimica, fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3. id. di Fisica, Mineralogia e Geologia. — 4. id. di Chimica tecnologica. — 5 id. di Matematica. — 6. id di Meccanica e Disegno di macchine. = 1. Un Incaricato per gli elementi del Diritto commerciale ed amministrativo. — 2. id. per la Chimica generale. — 3 id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 4. id. per il Disegno. — 5. id. per le nozioni di materie prime e di Contabilità. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id. id. di Chimica tecnologica.

IV. *Sezioni commerciale, agronomica, fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3 id. di Fisica. — 4. id. di Chimica generale, agronomica e docimastica. — 5. id. di Matematica. — 6. id. di Meccanica e Disegno di macchine. — 7. id. di Agronomia. — 8. id. di Storia naturale e di nozioni di materie prime. = 1. Un Incaricato per il Disegno — 2. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 3. id. per gli elementi del Diritto commerciale ed amministrativo. — 4. id. per la Contabilità. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id. id. di Chimica e Storia naturale.

V. *Sezioni chimica, agronomica, fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Fisica. — 2. id. di Chimica generale, agronomica e docimastica. — 4 id. di Chimica tecnologica. — 5. id. di Storia naturale e di nozioni di materie prime. — 6. id. di Agronomia e Contabilità agraria. — 7. id. di Matematica. — 8. id. di Meccanica e Disegno di macchine. = 1. Un Incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 2. — id. per il Disegno. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id id. di Chimica generale. — 3. id. id. di Chimica tecnologica. — 4. id. id. di Storia naturale.

VI. *Sezioni commerciale ed agronomica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2 id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3. id. di Fisica e Storia natu-

Digitized by Google

ripartizione settimanale delle lezioni sono descritte nella Tabella B annessa a questo Regolamento.

---

rale. — 4. id. di Chimica generale ed agronomica. — 5. id. di Agronomia. = 1. Un Incaricato per il Disegno. — 2. id. per gli elementi d'Agrimensura. — 3 id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 4. id. per gli elementi del Diritto commerciale ed amministrativo. — 5. id. per la Contabilità e le nozioni di materie prime. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica e Storia naturale. — 2. id. id. di Chimica.

VII. *Sezioni commerciale e chimica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3. id. di Chimica generale, Mineralogia e Geologia. — 4. id. di Chimica tecnologica. = 1. Un Incaricato per la Contabilità e per le nozioni delle materie prime. — 2. id. per gli elementi del Diritto commerciale ed amministrativo. — 3. id. per la Fisica. — 4. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. = 1. Un Assistente al gabinetto di Chimica generale, Mineralogia e Geologia. — 2. id. id. di Chimica tecnologica.

VIII. *Sezioni commerciale e fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. — 3. id. di Fisica — 4. id. di Matematica. — 5. id. di Meccanica e Disegno di macchine. — 6. id. di Disegno. = 1. Un Incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 2. id. per gli elementi di Diritto commerciale ed amministrativo. — 3. id. per la Contabilità e le nozioni di materie prime. — 4. id per gli elementi di Chimica generale e docimastica. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica.

IX. *Sezioni chimica ed agronomica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id di Chimica generale ed agronomica. — 3. id. di Fisica. — 4. id. di Chimica tecnologica. — 5. id. per la Storia naturale e nozioni di materie prime. — 6. id. per l'Agronomia e Contabilità agraria. = 1. Un Incaricato per il Disegno. — 2. id. per gli elementi d'Agrimensura. — 3. per la lingua inglese od altra lingua moderna. = 1. Un Assistente ai gabinetti di Fisica e Storia naturale. — 2. id. id. di Chimica generale. — 3. id. id. di Chimica tecnologica.

X. *Sezioni chimica e fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Fisica, Mineralogia e Geologia — 3 id. di Chimica tecnologica. — 4. id. di Matematica — 5. id. di Meccanica. — 6. id. di Chimica generale e docimastica. = 1. Un Incaricato per le nozioni di materie prime. — 2. id. per il Disegno. — 3. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id. id. di Chimica tecnologica.

XI. *Sezioni agronomica e fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Fisica. — 3. id. di Chimica generale, agronomica e docimastica. — 4. id. di Matematica. — 5. id. di Meccanica e Disegno delle macchine. — 6. id. di Agronomia e Contabilità agraria. — 7. id. di Storia naturale e di nozioni sulle materie prime. = 1. Un Incaricato per il Disegno. — 2. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica. — 2. id. id. di Chimica.

Digitized by Google

Art. 17. L'insegnamento sarà dato in ciascuna classe e sezione secondo i programmi d'esame (1).

XII. *Sezione commerciale.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. d'Economia pubblica, e di Storia dei commerci e delle industrie. = 1. Un Incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 2. id per la Contabilità e le nozioni di materie prime. — 3. id. per il Disegno — 4. id. per gli elementi di Diritto commerciale ed amministrativo.

XIII. *Sezione agronomica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Storia naturale e di nozioni sulle materie prime. — 3. id di Chimica generale ed agronomica. — 4. id. di Agronomia e Contabilità agraria. = 1. Un Incaricato per la Fisica. — 2. id. per il Disegno. — 3 id. per gli elementi d'Agrimensura. = 1. Un Assistente al gabinetto di Chimica.

XIV. *Sezione chimica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Fisica, Mineralogia e Geologia. — 3. id. di Chimica generale — 4. id. di Chimica tecnologica. = 1. Un Incaricato per le nozioni di materie prime. — 2. id. per la lingua inglese od altra lingua moderna. = 1 Un Assistente al gabinetto di Chimica generale e di Fisica. — 2. id. id. di Chimica tecnologica.

XV. *Sezione fisico-matematica.*

1. Un Professore di Lettere italiane, Storia e Geografia. — 2. id. di Fisica, Mineralogia e Geologia. — 3. id. di Matematica. — 4. id. di Meccanica e Disegno delle macchine. = 1. Un Incaricato per la lingua inglese od altra lingua moderna. — 2. id. per il Disegno. — 3. id. per gli elementi di Chimica generale e docimastica. = 1. Un Assistente al gabinetto di Fisica e Mineralogia.

(1) Mancando nella pubblicazione fatta il 24 novembre 1860, che qui appresso ristampiamo, il programma d'esame per la lingua inglese, riprodurremo le seguenti raccomandazioni desunte dall'Istruzione ministeriale 1 dicembre 1855:

« *(Lingua inglese e lingua tedesca).* Compenetrandosi bene dell'indole particolare che hanno le scuole speciali, i Professori della lingua inglese e della tedesca si faranno un giusto concetto del cómpito che è loro assegnato. Qui trattasi, con un corso di lezioni necessariamente ristretto per poter lasciar luogo alle altre materie, di abilitare i giovani non tanto a conoscere i pregi e la ricchezza dell'uno o dell'altro di tali idiomi, quanto ad esprimere in essi con qualche facilità le loro idee, ed a comprenderli scritti o parlati principalmente in quanto si attiene agli usi comuni della vita e degli affari commerciali. L'insegnamento pertanto vuol essere essenzialmente pratico, e tenuto, quant'è possibile, lontano da troppo minuti studi grammaticali e da ricerche filologiche.

« Lo studio della lingua italiana e della francese, già fatto dagli alunni nel periodo inferiore, mentre dispensa i Professori d'inglese e di tedesco dal dover premettere nozioni di grammatica generale, somministra loro un agevole mezzo di fare utili esercizi comparativi.

« Premesse poi le principali norme per la pronunzia, per via di facili dialoghi, in cui ogni domanda contenga in gran parte la sua risposta, ed i quali si colleghino fra di loro per modo che man mano forniscano una serie continuata di esempi delle regole fondamentali della lingua che si insegna, e per via di esercizi su brani

Digitized by Google

Art. 18. Per le dimostrazioni e gli esperimenti scientifici saranno istituiti laboratorii e gabinetti annessi alle scuole di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale, e di storia naturale.— Vi sarà altresì una sala a posta per le scuole di disegno, fornita di convenienti esemplari, rilievi, mappe e strumenti.

Art. 19. A ciascuno dei laboratorii o gabinetti sarà addetto un Assistente, da rimunerarsi con un' indennità non minore di quella dalla legge conceduta ai Macchinisti dei licei. — Questi Assistenti saranno scelti, quando si possa, fra gli allievi migliori dell'Istituto. — Essi sono proposti dal Professore del corso col consenso del Preside dell' Istituto. — La dotazione necessaria pei laboratorii o gabinetti, come pure l' indennità per gli Assistenti, stanno a carico delle Provincie.

Art. 20. Quando l'Istituto non sia completo, e trovisi nello stesso edifizio destinato ad una scuola tecnica, potranno unirsi nella medesima persona gli uffizi del Preside e del Direttore.— In tale caso però chi unisce questi due uffizi, non percepirà che un solo stipendio.

TITOLO II.

CAPO I.

Disposizioni comuni alle Scuole tecniche ed agli Istituti tecnici.

Art. 21. Le Scuole tecniche e gli Istituti tecnici si aprono il 17 ottobre, e si chiudono con tutto il 15 agosto (1).

---

tratti dall'Antologia in uso, essi faranno di condurre gli alunni del primo anno al punto di leggere e pronunziare correttamente, e di saper tradurre coll'aiuto del Dizionario qualche squarcio d'autore in prosa; e, procedendo con egual sistema di insegnare le norme del discorso per mezzo di esercizi pratici, procaccieranno di compiere il loro corso col mettere gli alunni in grado di fare qualche componimento nella lingua appresa.

« L'insegnamento nel secondo semestre dell'ultimo anno di corso, e le interrogazioni e le risposte all'esame verbale finale dovranno seguire in inglese o in tedesco.

« Quanto poi ai libri di testo da adoperarsi, l'esperienza degli altri paesi e l'indole dei corsi speciali consigliano i seguenti: — per la lingua inglese i *Temi* di Ollendorff, la *Grammatica* del Millhouse, e l'*Elegant extracts* dello stesso Millhouse; — per la lingua tedesca la *Grammatica* del Fornasari, e l'*Antologia* di Mayer professore emerito nel R. Ginnasio di Sassonia. »

(1) Per le feste e vacanze si osserva il Calendario.

Digitized by Google

Art. 22. L'insegnamento religioso è dato dal Direttore spirituale nei giorni di domenica: nelle scuole tecniche alle tre classi unite, e negli istituti tecnici alle varie classi e sezioni unite, nell'oratorio della scuola o dell'Istituto (1).

Art. 23. Vi saranno anche settimanalmente, tanto nelle scuole

---

(1) Non essendovi programmi d'esame per l'insegnamento religioso riprodurremo qui le norme contenute nella predetta Istruzione 1 dicembre 1856:

« *(Conferenze religiose e morali)* I Professori di religione o Direttori spirituali avvertiranno che col recente riordinamento, mentre si volle che nelle scuole speciali *(tecniche)* l'istruzione religiosa abbia la necessaria importanza, si procacciò d'altra parte di sceverarla quasi del tutto dagli studi profani, al fine di serbarle quel carattere elevato che le è proprio, e di far sì che la gioventù non misuri ad eguale stregua le nozioni delle scienze umane co' principii fondamentali della fede e della morale cristiana.

« Ond'essi comprenderanno come gioverà tenere le conferenze loro affidate di preferenza nell'Oratorio, perchè anche la santità del luogo conferisca al raccoglimento dello spirito ed all'efficacia dell'istruzione, e come importi fissare per esse di preferenza que' giorni in cui gli alunni sono meno distratti da altre cure scolastiche.

« Quanto poi al metodo da tenersi in dette conferenze, pare opportuno che gli alunni del periodo inferiore vengano esercitati nel catechismo della Diocesi e nello studio della storia sacra; ed a quelli del periodo superiore siano esposti i principii dell'etica cristiana, da cui sono determinati i doveri dell'uomo verso Dio, verso la società, verso la famiglia, verso sè stessi.

« Il primo corso potrà dare opportunità ai Direttori spirituali di far man mano quelle ovvie riflessioni che sono più acconcie per bene imprimere negli animi dei giovanetti le massime ed i principii, sopra cui si fondano i dettati religiosi.

« Il secondo corso debbe riescire tanto più utile agli alunni del periodo superiore in quanto che, applicati quasi del continuo a studi ed esercizi positivi, avranno per tal modo un insegnamento il quale, parlando ad un tempo al loro cuore ed alla loro mente, li sollevi ad un ordine più elevato di sentimenti e di idee che dovranno esercitare una benefica influenza su tutta la loro vita.

« Ma i sacerdoti, ai quali sono indirizzate queste avvertenze, comprenderanno agevolmente di per sè come mal potrebbero le conferenze rispondere allo scopo propostosi, ove assumessero il carattere di trattazioni scientifiche. Chè la tenera età e la mancanza di sode cognizioni preparatorie rendono generalmente gli allievi inetti a comprendere le questioni ed i ragionamenti proprii della scienza teologica; e d'altronde una discussione delle verità della fede basata sopra argomenti incompleti e superficiali, non valendo a produrre un profondo convincimento, può far sorgere dubbi pericolosi.

« In quella vece i Direttori spirituali troveranno sempre gli animi della gioventù commessa alle loro cure bene disposti a comprenderli, quand'essi con semplicità di linguaggio e con unzione d'affetto si studieranno di far loro ammirare i pregi della religione, e di imprimere in essi quei divini dettami del Vangelo, nei quali trovasi il più saldo fondamento della moralità domestica e civile, della pace e della prosperità degl'individui e degli Stati, e da cui solo puossi avere il più sicuro conforto in ogni vicenda della vita. »

Digitized by Google

tecniche, come negli Istituti, e nei giorni feriati non festivi, esercizi ginnastici e militari, diretti da Istitutori speciali (1).

Art. 24. Gli arredi dell' oratorio, le armi ed altri oggetti occorrenti per gli esercizi ginnastici e militari, come facienti parte del materiale non scientifico, sono a carico dei Comuni.

Art. 25. Tutti gli oggetti invece di studio, come macchine, apparecchi, strumenti, modelli, le collezioni di disegni, ecc., necessari a fornire i laboratorii, i gabinetti e le sale di disegno, formano il materiale scientifico, e sono a carico, per le scuole tecniche, dei Comuni, per gli Istituti tecnici, delle Provincie. — Faranno parte del materiale scientifico i libri, de' quali sia riconosciuta la necessità del Consiglio scolastico.

Art. 26. Al Direttore spirituale sono raccomandati gli arredi dell'oratorio. — Agli Istitutori degli esercizi ginnastici e militari spetta la custodia delle armi e degli arnesi che occorrono.

Art. 27. La custodia dei laboratorii e dei gabinetti di fisica, di chimica tecnologica, di chimica generale e di storia naturale, le collezioni di disegni, la conservazione delle macchine, degli apparecchi, strumenti ed altri oggetti formanti il materiale scientifico, sono affidati ai rispettivi Professori aiutati dai loro Assistenti.

CAPO II.

Consiglio sopra la Scuola o sopra l'Istituto.

Art. 28. In ogni scuola tecnica, come in ogni Istituto tecnico è un Consiglio denominato della scuola o dell' istituto. — Gli presiede il Direttore o il Preside, ed è composto di tutti gli Insegnanti.

Art. 29. Nella prima tornata il Consiglio elegge fra i suoi membri un Vice-presidente che dovrà essere un Professore titolare, indi il Bibliotecario ed il Segretario, i quali potranno anche essere Professori reggenti od incaricati.

Art. 30. Nella stessa tornata, se è possibile, ed in ogni caso nei primi giorni dell' apertura delle scuole, il Consiglio discuterà intorno all' orario, ossia allo spartimento giornaliero delle lezioni settimanali che dee dar ciascun Professore, ed emetterà il suo avviso a pluralità di voti. — Tale orario, fermato all'ultimo dal Diret-

(1) V. la nota all'art. 2° del Regolamento 22 settembre 1860 (pag. 141), dove è cenno della Circolare ministeriale 27 marzo precedente, relativa agli esercizi militari e ginnastici negli istituti d'istruzione.

Digitized by Google

tore o dal Preside, sarà affisso alla porta e nell'interno dello stabilimento. — Il Consiglio prende quindi immediatamente gli opportuni accordi per il buon andamento dell'insegnamento a norma dei programmi d'esame, sopratutto per evitare le ripetizioni delle stesse materie in scuole diverse, e procacciare un'equa distribuzione dei còmpiti scolastici.

Art. 31. Il Consiglio regolarmente si raduna una volta il mese, salvo le convocazioni straordinarie che nell'interesse degli studi o per comunicazioni importanti fossero indette dalla Direzione o dalla Presidenza. Nelle tornate ordinarie esso discute le questioni relative agli studi ed alla disciplina.

Art. 32. Compete al Consiglio della scuola o dell'istituto: -- di risolvere i casi dubbi spettanti all'ammessione di qualche alunno alla scuola ed agli esami; -- d'infliggere o confermare le pene disciplinali indicate ai num. 2° e 3° dell'art. 229 della legge 13 novembre; -- di assegnare i giorni e le ore per gli esami che terrannosi durante l'anno in ciascuna classe; -- d'esaminare le relazioni finali di ciascun Insegnante sull'andamento e sull'esito delle scuole; -- di dare il suo avviso sopra ogni domanda di eccezioni alle norme generali de' regolamenti; -- di proporre i miglioramenti che si credessero necessari nell'interesse degli studi; -- di proporre le spese per il materiale scientifico o non scientifico dell'istituto o della scuola.

Art. 33. Le deliberazioni sono prese a pluralità di voti fra i componenti il Consiglio.

Art. 34. Il registro delle deliberazioni del Consiglio resta nelle mani del Preside o del Direttore.

CAPO III.

Presidi e Direttori.

Art. 35. I Presidi e Direttori governano gli Istituti tecnici e le Scuole tecniche, e ne sono i capi immediati, rimanendo tuttavia sotto la dipendenza dei Regi Provveditori.

Art. 36. Sono mallevadori del buon andamento dello stabilimento, e provvedono coll'assistenza del Consiglio all'osservanza delle leggi e dei regolamenti scolastici; governano, subordinatamente al R. Provveditore, l'opera delle Giunte esaminatrici.

Art. 37. I Presidi tengono nota degli Insegnanti che intervengono agli esami di ammessione e di licenza, per fare la riparti-

Digitized by Google

zione delle indennità che saranno determinate con provvedimento speciale.

Art. 38. I Presidi e i Direttori assistono di persona o delegano un membro del Consiglió a vicenda perchè badi all'ingresso ed all'uscita degli alunni, e vegliano la disciplina interna della scuola o dell'istituto.

Art. 39. Visitano spesso le scuole, ed intervengono di tempo in tempo alle lezioni dei Professori per accertarsi dell'osservanza dei regolamenti e delle discipline scolastiche, e informarsi bene intorno l'istruzione degli allievi e la condizione dell'insegnamento.

Art. 40: Rispetto all'insegnamento avvertono, in ispecie, come sia connesso fra le sue parti, e come progressivo; cercano di concordare i metodi seguiti dai Professori coi programmi d'esame, colle norme indicate dalle Istruzioni ministeriali, e coi principii stabiliti dal Consiglio degli Insegnanti secondo l'art. 31.

Art. 41. Leggono nelle scuole gli specchi degli esami e del buono o cattivo portamento degli scolari, traendone occasione di accenderli ad emulazione e all'adempimento del dovere.

Art. 42. Applicano in via d'urgenza, e d'accordo col Professore rispettivo, le pene disciplinali più gravi, salva l'approvazione del Consiglio.

Art. 43. Mandano regolarmente al Ministero gli elenchi degli Insegnanti pel pagamento degli stipendi, a norma delle regole vigenti per i conti dello Stato.

Art. 44. Affine di essere pronti a dare tutti gli schiarimenti di cui fossero richiesti, tengono registro degli impiegati nella scuola o nell'istituto, coll'indicazione della natura e data dei titoli d'idoneità e di nomina, come altresì degli uffizi già occupati e di loro durata.

Art. 45. I Presidi e i Direttori tengono pure registro di tutti gli allievi dello stabilimento, coll'indicazione della data e dell'esito degli esami d'ammessione, di promozione, semestrali, mensuali ecc.

Art. 46. Il Preside poi dell'istituto tiene registro degli studenti che hanno pagato le tasse d'iscrizione e degli esami, e di coloro che ne fossero dispensati, colla indicazione delle date in cui ebbe luogo il pagamento o la dispensa.

Art. 47. Nell'assenza dei Professori, il Preside e il Direttore provvedono a farli supplire, dandone avviso al R. Provveditore.

Art. 48. Vegliano superiormente la conservazione del mobile e d'ogni arredo scolastico. — Mancando gli oggetti necessari alla

Digitized by Google

scuola, o l'edifizio abbisognando di ristauri, fanno i debiti uffizi presso le Autorità cui spetta di proporre o di provvedere.

Art. 49. Debbono mantenersi in corrispondenza coi parenti degli alunni, o colle persone che ne fanno le veci; perciò ad accogliere le loro visite sarà fissata un'ora al giorno durante il tempo delle lezioni. — Le ragguagliano delle mancanze gravi commesse dagli alunni, e delle assenze non giustificate. — In principio del mese preparano una nota sullo studio, il profitto ed i portamenti dei convittori, da consegnarsi al Rettore, dove sia convitto pubblico.

Art. 50. Alla fine dell'anno mandano al Ministero col mezzo del Provveditore una relazione generale, ritratta dalle relazioni parziali dei Professori, aggiugnendovi le liste nominative degli esami di promozione e di licenza, e rispondendo partitamente ai punti seguenti: -- 1. quale fia il grado d'istruzione di ciascuna classe, ricavandolo dal numero medio dei voti dell'esame semestrale e finale; -- 2. quale il portamento e la disciplina degli allievi; -- 3. quale la condizione materiale della scuola o dell'istituto; -- 4. quali i desiderii degli Insegnanti circa sè e circa l'insegnamento; -- 5. quale l'esito della coordinazione data alle varie parti di esso in relazione coi vigenti programmi.

Art. 51. Per qualsiasi relazione che lo stabilimento possa avere coll'Autorità centrale, il Preside o Direttore ne riferisce al Regio Provveditore. — Nei casi gravi ed urgenti può tuttavia rivolgersi direttamente al Ministero, dandone però avviso nello stesso tempo al R. Provveditore.

CAPO IV.

Insegnanti — Nomina dei Professori titolari — Reggenti — Incaricati od Istitutori.

Art. 52. La nomina dei Professori titolari nelle scuole tecniche e negli Istituti tecnici governativi è fatta dal Re a norma degli articoli 205, 210, 211 e 290 della legge 13 novembre 1859. — Quella dei Professori reggenti, degli Incaricati od Istitutori è fatta a norma degli articoli 213, 214 dal Ministero sulla proposta dell'Ispettore generale per gli studi tecnici ed elementari. — Tuttavia, sempre quando trattisi di nomine dirette, il Governo terrà conto delle proposte che gli verranno fatte dai rispettivi Municipii per le scuole tecniche, e dalle Rappresentanze provinciali per gli Istituti

Digitized by Google

tecnici. — Allorquando poi si proceda per concorso, potrà assistere all'opera della Commissione a ciò eletta un delegato del Municipio ove trattisi di nomina in una scuola tecnica, ed uno della Provincia ove trattisi di nomina in un Istituto tecnico.

Art. 53. Il concorso ai posti vacanti di Professori titolari nelle scuole tecniche o negli Istituti tecnici è di due specie: 1. per titoli; 2. per esami. — Il concorso per esami ha luogo solamente in quel caso in cui nel concorso per titoli non siasi riconosciuto alcuno eleggibile.

Art. 54. Per ciò che concerne la pubblicazione del concorso, le domande d'ammessione al medesimo, la nomina delle Giunte esaminatrici, le norme relative sì al concorso per titoli e sì al concorso per esami, il giudizio da pronunziarsi dalle Giunte medesime, e la scelta da farsi dopo tale giudizio, si osserveranno le disposizioni che sono prescritte pei ginnasii e pei licei (1).

Art. 55. Nell'intervallo tra l'avvenuta vacanza d'un posto di Professore titolare, la pubblicazione e l'eseguimento del concorso e la nomina del successore, sarà provveduto col mezzo di Professori reggenti o d'incaricati, i quali, ove abbiano le condizioni richieste dalla legge, potranno concorrere non diversamente dagli altri.

Art. 56. Le domande d'ammessione ai posti vacanti di Professori reggenti devono presentarsi al Ministero.

Art. 57. Ciascuna domanda deve spiegare se il richiedente aspiri ad un determinato posto, oppure ad un posto qualunque di una determinata categoria d'insegnamento. — Deve altresì essere accompagnata dagli stessi documenti che si richiedono per gli aspiranti al concorso ai posti dei Professori titolari.

Art. 58. Sono preferiti nella collazione dei posti d'Istitutore od Incaricato gli aspiranti che, per opere fatte di pubblica ragione, per essere muniti di regolari titoli d'idoneità, o per prove date nell'insegnamento, potrebbero aspirare ai posti di Professori titolari o reggenti.

Art. 59. Hanno pure titoli di preferenza: — 1. gli Insegnanti che hanno già dato prove di perizia nell'insegnamento delle stesse materie o di materie affini in una categoria di scuole inferiori a

---

(1) V. il Regolamento pel concorso alle cattedre vacanti ne' Licei e nei Ginnasii, da noi riferito nella Parte 2.a di questo Codice.

Digitized by Google

quelle cui aspirano; — 2. gli Assistenti dei laboratorii e dei gabinetti degli Istituti tecnici; — 3. gli Istitutori nei convitti nazionali.

Art. 60. Le nomine ai posti di Istitutori speciali di esercizi ginnastici e militari sono fatte dal Regio Provveditore sulla proposta del Municipio.

Art. 61. Tutti gli Insegnanti nelle scuole tecniche o negli Istituti tecnici devono essere nel loro uffizio prima del 16 ottobre, nè potranno abbandonarlo prima del termine degli esami, ne' quali devono aver parte.

Art. 62. Sono in obbligo d'intervenire alle tornate ordinarie e straordinarie del Consiglio, cui sono invitati dal Direttore o dal Preside.

Art. 63. Gli Insegnanti delle Scuole tecniche e degli Istituti tecnici devono assistere all'ingresso degli alunni nella propria scuola, attenersi nelle loro lezioni ai programmi di esame, alle norme stabilite dal Governo, ed a quelle convenute col Consiglio della scuola o dell'istituto, servirsi dei trattati consentiti o consigliati dal Ministro (1).

Art. 64. I Professori hanno un registro particolare, dove notano i risultamenti degli esercizi scolastici, i buoni o cattivi portamenti degli alunni, le loro assenze, e tutto che giudicano opportuno a comporre gli specchi dello stato della scuola che al finir di ogni mese consegnano al Direttore od al Preside.

Art. 65. Alla fine dell'anno fanno al medesimo una relazione sull'andamento della loro scuola e sui risultamenti ottenuti.

Art. 66. Le domande di congedo temporaneo degli Uffiziali dell'uno o dell'altro stabilimento debbono essere addirizzate al Regio Provveditore per mezzo del rispettivo Capo. — L'Insegnante legittimamente impedito di recarsi alla scuola ne dà subito avviso e, se può, in iscritto al Preside od al Direttore, perchè altri lo supplisca.

---

(1) È approvato per i Corsi tecnici il *Manuale di storia del commercio, delle industrie e dell'economia politica* del Boccardo (Decreto ministeriale 1 giugno 1858). — Sono consigliate per la lingua francese l'*Antologia* di Noël e Laplace, e la *Grammatica* del Poitevin; per la lingua inglese i *Temi* d'Ollendorf, la *Grammatica* del Millhouse, e l'*Elegant extracts* del medesimo; per il disegno d'ornato il corso elementare del Moglia (Cit. Istruzione 1 dicembre 1856). — È pure approvato come libro di testo per la storia patria nel 1° e 2° anno il *Compendio di storia patria*; Stamperia R. 1857. (Decreto ministeriale 6 ottobre 1857).

Digitized by Google

Art. 67. Gli Istitutori d'esercizi militari e di ginnastica avranno cura di accendere emulazione fra gli alunni col proporre a capi di squadra i migliori per costumi e per abilità.

Art. 68. Riferiranno eziandio al Direttore o al Preside le assenze non giustificate, le mancanze di disciplina, gli inconvenienti avvenuti durante il loro insegnamento; ed a lui solo spetta il provvedervi.

CAPO V.

Allievi.

Art. 69. I giovani che aspirano agli esami d'ammessione nelle scuole tecniche o negli Istituti tecnici; quelli provenienti da scuole private, i quali comunque preparati aspirano a tali esami; quelli che non furono promossi all'esame finale, o che non lo sostennero per legittime cause, devono presentare al Direttore od al Preside la domanda d'iscrizione firmata dai genitori o tutori nei giorni precedenti l'apertura delle classi, che saranno a ciò fissati e notificati con pubblico avviso, o ad ogni modo non più tardi del 20 ottobre. — Per gli allievi regolarmente promossi da una classe all'altra, e che non devono sostenere alcun esame di ammessione, il tempo utile per la iscrizione è prorogato sino al 3 novembre.

Art. 70. Durante il mese di novembre il Consiglio della scuola o Istituto può tuttavia, sopra favorevole proposta del Preside o Direttore, concedere le sovradette iscrizioni a quelli che per cause riconosciute vere e sufficienti dallo stesso Consiglio fossero stati impediti d'obbedire alle prescrizioni sovracitate.

Art. 71. Dopo quel mese, solo il Consiglio provinciale sopra le scuole può concedere la iscrizione per circostanze straordinarie.

Art. 72. I giovani restituiti in tempo utile a iscriversi, oltre gli altri obblighi, devono dar prove ai Professori delle classi d'essere in grado di profittare del loro insegnamento mediante un saggio sulle materie già spiegate dopo l'apertura delle scuole.

Art. 73. Il giovane che durante l'anno cangia di scuola, deve presentare la carta d'ammessione ed una fede di buoni costumi del Direttore o Preside dello stabilimento da cui è uscito.

Art. 74. Gli alunni devono intervenire alle funzioni religiose, eccettuati i casi contemplati dall'art. 222 della legge.

Art. 75. Essi debbono parimente intervenire tutti alle lezioni di ginnastica e di esercizi militari, salvo quegli alunni che il Capo

Digitized by Google

dello stabilimento dispensi per avviso del medico o per altre cagioni legittime.

Art. 76. Nel quarto d'ora d'ingresso che precede il cominciamento delle lezioni si troveranno tutti nell'Istituto o nella scuola, e si ordineranno militarmente sotto il comando dei loro capi di squadra. — Trascorso quel tempo, niuno potrà più entrare in iscuola senza il permesso del Preside o del Direttore.

Art. 77. Le assenze debbono giustificarsi con dichiarazioni dei parenti o di chi ne fa le veci; nè può l'alunno dopo un'assenza rientrare nella scuola senza il permesso del Preside o del Direttore. — Le assenze non giustificate saranno dal Preside o dal Direttore notificate ai genitori, e punite a norma dei regolamenti.

Art. 78. Gli alunni delle scuole tecniche non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa per le iscrizioni o per gli esami d'ammessione o di licenza.

Art. 79. Gli alunni degli Istituti tecnici pagano la tassa della iscrizione annua in due rate al R. Insinuatore, la prima sino al 15 novembre, la seconda a tutto il mese di giugno. — Le quietanze di pagamento si mandano entro il medesimo tempo al Preside, il quale le trascrive in ispeciale registro accanto al nome di ciascun allievo, e ne manda una nota al R. Provveditore (1).

Art. 80. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà dispensare dal pagamento delle tasse di esame e d'iscrizione gli alunni dello Istituto disagiati di fortuna, e singolari per ingegno, diligenza e costumi d'anno in anno, sopra la proposta del Preside.

Art. 81. Le domande di tali agevolezze devono presentarsi al R. Provveditore un mese prima dell'esame o delle citate scadenze.

Art. 82. A promuovere efficacemente l'amore e l'adempimento del bene, i Professori registreranno nel giornale della scuola ogni singolare eccellenza raggiunta dall'alunno in qualunque parte de' suoi doveri; la indicheranno al Superiore, che secondo il caso potrà ragguagliarne i genitori o chi ne fa le veci, e spedirne attestati, e proclamare nella scuola o alle squadre unite il nome dell'alunno segnalato. — Alla fine del corso il Consiglio degli Insegnanti assegnerà premii, consistenti in libri e simili oggetti istruttivi (2).

Art. 83. I premii saranno di tre gradi: — premio di primo grado,

---

(1) L'alunno non può ottenere la sottoscrizione dell'ultimo bimestre se non ha pagato la seconda rata (Regolamento 12 dicembre 1851, art. 107).

(2) V. la nota relativa ai premii nel Regolamento delle scuole classiche (pag. 162)

Digitized by Google

ossia d'eccellenza; — premio di secondo grado; — premio di terzo grado. — Si potranno aggiungere alcune menzioni onorevoli.

Art. 84. I premii debbono essere dati al valore provato in tutte e singole le parti dell'insegnamento. — Tuttavia i premii di secondo e terzo grado negli Istituti tecnici potranno ottenersi anche pel merito dimostrato in ciascuna materia separatamente o scientifica o letteraria. — L'alunno che non ha buon portamento, e non riporta gli 8|10 di voti in tutte e singole le materie dell'esame, sarà sempre escluso dal premio.

Art. 85. Alla fine dell'anno i Professori daranno al Direttore od al Preside la lista dei giovani che giudicano degni di premio, dinotandone il grado. — Il Consiglio degli Insegnanti, veduto il numero medio dei punti o voti riportati per mese, ed il risultamento degli esami, fermerà da ultimo la lista dei giovani da premiarsi. — Il premio ottenuto si noterà sempre nel dorso della carta d'ammessione colla indicazione della classe.

Art. 86. La distribuzione dei premii si farà in modo solenne alla fine od in principio dell'anno scolastico. — La funzione comincierà con un discorso dettato e letto da uno dei Professori a vicenda, e si chiuderà con una succinta relazione del Direttore o del Preside. — Dove sia unito o vicino altro Istituto scolastico, si potrà fare una sola funzione o distribuzione di premii.

Art. 87. Le Autorità scolastiche compiranno i necessari uffizi presso i Comuni acciò provveggano alle spese ed a quanto occorre per questa solennità.

Art. 88. Oltre il Municipio che interviene di diritto, saranno invitate alla funzione le principali Autorità e Dignità del luogo.

Art. 89. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai doveri od alle discipline scolastiche, sono gradatamente le seguenti: — 1. ripetizione delle composizioni mal fatte o delle lezioni male studiate; — 2. ammonizione privata od in presenza dei compagni fatta dal Preside o Direttore; — 3. note di negligenza o di mali portamenti sul giornale della scuola; — 4. avviso per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci; — 5. separazione dell'alunno dai compagni o licenziamento dalla lezione; — 6. sottrazione di giorni sulla carta d'ammessione, o rifiuto di sottoscrizione; — 7. divieto temporario dell'assistere alle lezioni o incontrare gli esami di promozione e di licenza; — 8. espulsione dall'Istituto. -- Le pene dei paragrafi 7° ed 8° saranno pronunziate dal Consiglio per la scuola o per l'Istituto.

Digitized by Google

CAPO VI.

Degli esami.

Art. 90. Gli esami nelle scuole tecniche o negli Istituti tecnici sono: — 1° di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o dell' Istituto tecnico; — 2° di promozione dall'una classe all'altra; — 3° di licenza alla fine dell' ultimo anno dell' insegnamento della scuola tecnica o dell' Istituto tecnico.

Art. 91. L' esame di ammissione si fa al principio dell' insegnamento, gli altri due alla fine. --- Nullameno, chi non si potè presentare a questi ultimi esami nel tempo determinato, o non fece buona prova, si presenterà ai medesimi per ciò ripetuti in principio dell' anno scolastico successivo. --- Chi non potè presentarsi agli esami di ammissione o di promozione o di licenza in veruno dei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario dalle Autorità reggenti l' Istituto, nel quale domanda di entrare, semprechè giustifichi le cagioni del ritardo per mezzo di certificati autentici, entro il primo mese di ciascun semestre.

Art. 92. L'aspirante rimesso in tempo utile in un Istituto dovrà pagare la tassa d'esame e la sopratassa, secondo l'art. 228 della Legge e lo Specchio H: ancora dovrà sostenere dopo la promozione un esame di supplemento sulle materie che già furono insegnate.

Art. 93. Gli esami di supplemento sono sempre gratuiti. Gli esami che si ripetono sono gratuiti, quando si fanno nel medesimo Istituto.

Art. 94. I giorni degli esami sono determinati dall' Autorità superiore per tutti gli Istituti pubblici. -- Il Provveditore, otto giorni prima dell' apertura degli esami, trasmetterà ai Sindaci, Presidi e Direttori della sua provincia la nota dei giorni e delle condizioni degli esami, la quale sarà affissa nei luoghi pubblici.

Art. 95. La domanda per gli esami d' ammissione nelle scuole tecniche o negli Istituti tecnici debbe esser fatta in iscritto, e 1° indicare il nome, cognome e la patria del padre, il nome dell'alunno, il luogo di sua abitazione, il nome, cognome, qualità dell' ospite quando l'alunno non conviva colla propria famiglia; — 2° essere corredata: — *a*) dell'attestato di nascita debitamente autenticato; — *b*) dell'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; — *c*) della quietanza di pagamento per gli allievi dell' Istituto tecnico fatto all' Insinuatore della tassa prescritta dalla legge (Tabella H)

Digitized by Google

per l'esame d'ammissione o di licenza (1). --- Per gli esami di promozione e di licenza basterà che gli alunni provenienti da un Istituto governativo o pareggiato porgano la domanda corredata della carta d'ammessione regolarmente annotata; e quando occorra, della quietanza di pagamento della tassa prescritta. --- Gli alunni che escono da altro Istituto, da scuola privata o paterna, presenteranno la loro domanda cogli attestati *a* e *b*, salvo il caso d'iscrizione ad una sezione dell'Istituto tecnico, in cui dovranno in quella vece porgere l'attestato d'aver superato l'esame di licenza, di cui all'art. 223 della legge 13 novembre 1859. Sempre quando la legge lo prescriva, essi dovranno pure porgere la quietanza sopracitata.

Art. 96. Niuno può venire iscritto in una delle classi della scuola tecnica o dell'Istituto, che non abbia superato l'esame d'ammessione, se già non provenga da Istituto pubblico dello stesso ordine, ed ivi abbia ottenuto la promozione (art. 221).

Art. 97. L'alunno estraneo allo Istituto dove fa l'esame, quando non sia riconosciuto sufficiente alla classe a cui aspira, sarà iscritto in quella classe inferiore, della quale senz'altro esame si terrà capace.

Art. 98. Innanzi all'apertura degli esami al fine dell'anno, si farà un primo scrutinio sullo studio e sui costumi di ciascun alunno. --- In questo scrutinio si terrà conto della *porzione media* dei voti mensuali; come dell'ingegno e della diligenza, e delle prove di ravvedimento che l'alunno per avventura avesse dato in buona parte dell'anno. Votano tutti gl'Insegnanti della classe, ed il Direttore o il Preside dell'Istituto. --- L'alunno che ottiene meno dei 5/10 dei voti sarà rimesso a provarsi allo esame del principio dell'anno.

Giunte esaminatrici.

Art. 99. Faranno parte della Giunta per l'esame d'ammessione alla prima classe della scuola tecnica a vicenda tutti gl'insegnanti dell'Istituto. --- La Giunta per l'esame di licenza della scuola tecnica è nominata annualmente dal Provveditore: si compone di quattro persone scelte fra gl'insegnanti della scuola tecnica, e ne è presidente il Direttore.

---

(1) V. la nota all'art. 13 del Regolamento 22 settembre 1860 (pag. 145).

Digitized by Google

Art. 100. La Giunta per l'esame di licenza dell' Istituto tecnico è nominata dal Ministro: si compone di cinque persone, ne è presidente il Preside dell' Istituto tecnico.

Art. 101. Le Giunte per gli esami di promozione da una classe all'altra nelle scuole tecniche e negli Istituti tecnici si compongono dei Professori di quegli insegnamenti che formano il soggetto dell'esame degli alunni. --- Hanno a presidenti i Capi dei rispettivi stabilimenti.

Art. 102. Sarà surrogato ad uno dei membri delle Giunte per gli esami di ammessione e di promozione un estraneo, insegnante privato o altrimenti riconosciuto capace, quando si abbiano ad esaminare alunni uscenti da scuola privata o paterna. --- Egli godrà delle stesse prerogative e degli stessi diritti che il Professore pubblico.

Art. 103. I Direttori delle scuole tecniche ed i Presidi degli Istituti tecnici primamente, ed il Provveditore agli studi rendono conto dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti sopra gli esami; governano l'opera delle Giunte; vegliano che non si contravvenga alla giustizia ed alla urbanità.

Art. 104. I temi per gli esami di licenza sono mandati dal Ministero. Per gli altri esami si estrarranno a sorte da una serie di temi preparati dal Consiglio degl' insegnanti.

Art. 105. I temi saranno dal Preside o dal Direttore consegnati nella sala di esame al Professore assistente, che li dissuggella alla presenza della classe, e li detta. --- È proibito al Professore di farvi sopra commenti o dichiarazione. --- L' originale del dettato potrà sempre essere consultato dagli esaminandi.

Art. 106. Sono concesse quattro ore al candidato per fare il suo còmpito: in questo tempo i giovani non potranno mai essere lasciati soli, nè parlare a voce sommessa gli uni cogli altri, nè consultare altri libri che i vocabolari. --- Se siano troppi in una sala, si potranno distribuire in due.

Art. 107. Dettato il tema, niun candidato sarà più ammesso a fare l' esame: niun candidato può rivolere il componimento consegnato, e deve tosto allontanarsi dalla sala dell' esame.

Art. 108. I componimenti porteranno la nota del nome e cognome dell'alunno, della scuola d'onde viene, se pubblica, privata o paterna, della classe a cui aspira. --- Il Professore assistente vi appone la sua firma, e registra l'ora in cui il componimento gli fu consegnato.

Digitized by Google

ART. 109. Negli esami di licenza delle scuole tecniche e degli Istituti tecnici i componimenti così annotati saranno messi entro una cassetta, di cui il Direttore o il Preside custodisce la chiave.

ART. 110. Le Giunte esamineranno le composizioni scritte nelle sale e nelle ore determinate dai Presidi o Direttori.

ART. 111. Il giudizio si esprime con numeri dall' 1 al 10, che sono voti o punti rispondenti al grado del merito. --- Le promozioni e le riprovazioni si fanno per giudizio non sul tutto insieme dell' esame, ma sopra ciascuna materia. --- A dichiarare l'idoneità si richiedono i 6/10 dei voti.

ART. 112. Non sarà escluso dalla promozione l' alunno che in uno de' suoi scritti ottenne 5/10 dei voti, purchè nell' esame orale (se vi è ammesso) sulla stessa materia e nel primo scrutinio abbia ottenuto i 9/10. --- Gode dello stesso favore l'alunno che ottenne solo 5/10 nell' esame orale, se riportò nell' esame per iscritto e nel primo scrutinio i 9/10. -- Chi nell' esame per iscritto non ottiene i 5/10, non sarà ammesso all'orale sulla materia medesima. -- Chi nel primo scrutinio ottiene solo 5/10, potrà dalla Giunta esaminatrice essere escluso da ogni altro esperimento orale, e rimandato ad altra sessione di esami.

Esami orali.

ART. 113. Nell' esame d'ammissione alle scuole e Istituti tecnici si esamineranno ad un tempo tanti alunni quanti sono i membri della Giunta: nelle scuole tecniche l' esame per ciascun esaminatore dura dieci minuti, e quindici negl' Istituti.

ART. 114. L' esame di promozione dall' una classe all'altra nelle scuole tecniche dura dieci minuti per ciascun esaminatore; nello Istituto tecnico dura quindici minuti.

ART. 115. L' esame di licenza della scuola tecnica e dell' Istituto tecnico versa in tutti gli insegnamenti del corso: si dà ad un alunno per volta, e in pubblico: dura quindici minuti per ciascun esaminatore.

ART. 116. Il voto si esprime come è detto all' art. 111. --- Per l'idoneità sono richiesti i 6/10. --- Le promozioni e le riprovazioni si fanno come all' articolo sunnominato. -- Ogni voto è registrato; e il registro si firma da tutti i membri della Giunta.

Esami mensuali.

ART. 117. Nella scuola tecnica al finire d' ogni mese, nei gio

Digitized by Google

fissati dal Consiglio dei Professori, si farà l'esame mensuale con due sorta di prove: l'una per iscritto, l'altra orale. --- Le composizioni saranno notate dal Professore della classe, che le consegnerà al Direttore della scuola tecnica, il quale annunzierà poi in ogni classe i risultamenti del detto esame.

Specificazione delle prove per iscritto negli esami d'ammessione, di promozione e di licenza.

Art. 118. Alle prove per iscritto si assegnano tante tornate quanti sono i temi. -- Ad ogni tornata sono concedute quattro ore.

Art. 119. Le prove per iscritto sono le seguenti in ciascuna classe:

Per l'ammessione alla prima classe della scuola tecnica: — 1° analisi grammaticale d'un giusto periodo; — 2° composizione italiana col sussidio d'una traccia dettata; — 3° quesito d'aritmetica intorno alle prime operazioni sui numeri interi, e sulle frazioni ordinarie.

Alla 2ª classe: — 1° composizione italiana; — 2° tema di storia e geografia limitato al programma della 1ª classe; — 3° quesito d'aritmetica secondo il programma del 1° anno; — 4° saggio di calligrafia e di disegno lineare.

Alla 3ª classe: — 1° composizione italiana; — 2° versione dal francese in italiano; — 3° tema di aritmetica, di algebra e di geometria; — 4° saggio di disegno.

Per l'esame di licenza della scuola tecnica o di ammessione alla 1ª classe dell'Istituto tecnico: — 1° composizione italiana; — 2° versione dall'italiano in francese; — 3° tema di aritmetica, di algebra e di geometria; — 4° tema di computisteria; — 5° tema sulle nozioni intorno ai diritti e ai doveri del cittadino; — 6° tema sulle nozioni di scienze naturali; — 7° saggio di disegno.

Alla 2ª classe di ciascuna sezione dell'Istituto tecnico: un tema comune — 1° di composizione italiana; — 2° di storia e geografia. — Seguirà un tema diverso per ciascuna delle materie particolari insegnate nell'anno in ogni sezione.

Alla 3ª classe della sezione fisico-matematica: — 1° tema di composizione italiana; — 2° tema di storia e geografia; — 3° versione dall'italiano in inglese o in tedesco; — 4° tema d'algebra applicata alle sezioni coniche principali; -- 5° tema di geometria descrittiva; -- 6° tema di chimica docimastica; -- 7° saggio di disegno delle macchine.

Digitized by Google

Per l'esame di licenza da ciascuna sezione dell' Istituto tecnico: un tema comune -- 1° di composizione italiana; — 2° di storia e geografia. -- Seguirà un tema appropriato ad ogni materia particolare insegnata in tutto il corso di ciascuna sezione.

CAPO VII.

Diritti e abilitazioni che acquistano gli Alunni.

Art. 120. I giovani che hanno compiuto il corso delle scuole tecniche o di una sezione in alcun Istituto tecnico riceveranno un attestato di licenza, nel quale saranno indicate le materie dell' esame e il grado d'istruzione dimostrato in ciascuna di esse.

Art. 121. L'attestato di licenza dalle scuole tecniche abilita all'esame d'ammessione negli Istituti tecnici. -- Dà inoltre ragione a' giovani che abbandonano gli studi, di presentarsi agli esami di quelle professioni a cui basta quel grado di dottrina (1).

Art. 122. L'attestato di licenza da una sezione qualunque degli Istituti tecnici apre la via agli uffizi ed alle professioni le quali, secondo le leggi vigilanti, non richiedono studi maggiori (2). --- Quello però della sezione fisico-matematica abilita il giovane ad essere ammesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in qualunque Università del Regno, sotto le condizioni stabilite dai Regolamenti per le scuole universitarie.

CAPO VIII.

Degli Uditori, loro obblighi e diritti.

Art. 123. Ad ogni scuola tecnica e ad ogni Istituto tecnico pubblico sono ammessi come *uditori* quei giovani che, non volendo seguire tutti i corsi di una classe, nè conseguire gli effetti che la legge

---

(1) Tali sono, ad esempio, gli esami d'ammessione alla pratica di Misuratore (Regolamento 22 ottobre 1857, art. 5); all'amministrazione delle Dogane ecc. (R. Decreto 1 agosto 1853).

(2) Possono aspirare alle carriere inferiori amministrative, meno la demaniale e quella pel Ministero degli affari esteri (R. Decreto 1 agosto 1853); sono dispensati dall'esame d'ammessione alla pratica di Misuratore (Art. 1 del R. Decreto 8 ottobre 1857); ricevono una preparazione sufficiente all'esame d'ammessione alla scuola di medicina veterinaria (R Decreto 1 aprile 1856, e Regolamento 8 dicembre 1860, art. 77); ed anche, mediante l'aggiunta d'un po' di latino, a quello di farmacia (R. Decreto 9 aprile 1857, e Regolamento universitario 20 ottobre 1860, art. 250, 251). Questi studi indirizzano inoltre alla carriera dell'Accademia militare, de' verificatori dei pesi e misure, ecc. — V. eziandio l'art. 19 del presente Regolamento.

Digitized by Google

ed i regolamenti in vigore attribuiscono a chi gli abbia regolarmente compiuti, desiderano non pertanto istruirsi in alcuno degli ammaestramenti che formano parte dei programmi.

Art. 124. Coloro che desiderano di frequentare qualche corso come uditori, debbono presentare la domanda d'iscrizione in tempo utile al Direttore od al Preside dello stabilimento. --- In tale domanda dovranno dichiarare d' assoggettarsi a tutte le vigenti discipline per quanto riguarda l'entrata e la permanenza nelle scuole e l'uscita dalle medesime, come altresì a tutte le altre concernenti la conservazione del buon ordine nello stabilimento.

Art. 125. Essi devono pur dichiarare in tale domanda se intendano o no di sostenere in fin d'anno un esame sui corsi che desiderano di frequentare. --- Nel primo caso, ei sono in obbligo di esercitare tutti i doveri imposti agli alunni ordinari; nel secondo caso, ei ne sono dispensati. --- Agli uditori è assegnato nella scuola un posto separato dagli altri studenti.

Art. 126. Gli uditori che alla fine dell'anno sostengono con buon esito un esame sovra una o più materie d'insegnamento, riceveranno dal Preside o dal Direttore un attestato in cui saranno specificate le materie dell'esame, e i voti su ciascuna di esse ottenuti. --- Tali esami saranno dagli uditori sostenuti in comune cogli alunni ordinari nei giorni e nelle ore a quelli fissate e dinanzi alle stesse Commissioni esaminatrici. Pagheranno poi per gli esami negli Istituti tecnici le tasse prescritte agli alunni ordinari.

Art. 127. Pagheranno ancora come gli stessi alunni il diritto d'iscrizione.

TITOLO III.

Scuole tecniche ed Istituti tecnici comunitativi, provinciali o di altro Corpo morale.

Art. 128. Oltre agli stabilimenti governativi, i Comuni, le Provincie ed ogni altro Corpo morale hanno facoltà di aprire con approvazione del Governo scuole tecniche ed Istituti tecnici.

Art. 129. Le suddette scuole e Istituti possono essere liberi o pareggiati ai governativi.

Art. 130. Gli studi fatti nei secondi e gli attestati quivi ottenuti hanno lo stesso effetto legale di quelli riportati negli stabilimenti governativi.

Digitized by Google

Art. 131. Le spese del loro mantenimento sono a carico dei Corpi morali che gli hanno aperti. Potranno tuttavia ottenere un sussidio dal Governo, alle condizioni stabilite dalla Legge 16 maggio 1858 (1).

Art. 132. Il servizio prestato dagl' Insegnanti e dagli altri uffiziali in questi stabilimenti è computato per le pensioni di riposo, non altrimenti che si computa agli Insegnanti nelle scuole classiche corrispondenti (2).

Art. 133. Le nomine di detti Insegnanti e degli altri uffiziali sono fatte dalle Amministrazioni che mantengono gli stabilimenti, a norma degli articoli 205 e 213 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 134. Il numero degli Insegnanti nelle scuole tecniche e negli Istituti pareggiati dovrà essere uguale a quello ordinato per gli stabilimenti governativi, e tenuto conto del numero delle lezioni. --- Tuttavia, dove sono corsi universitari, licei, ginnasi od Istituti tecnici a carico del Governo o di Corpi morali, potranno gli Insegnanti di quelli essere incaricati di alcune parti d' insegnamento nelle scuole tecniche, come pure gl' Insegnanti nei corsi universitari, Licei, Ginnasi o nelle Scuole tecniche, potranno aver commissione di qualche parte d' insegnamento negli Istituti tecnici.

Art. 135. Le Amministrazioni che intendono di valersi delle facoltà espresse nei precedenti articoli, dovranno, due mesi prima

---

(1) Cioè:

« Art. 3. Il sussidio pel corso primario delle scuole speciali *(tecniche)* non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa da determinarsi per Decreto Reale per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e pel corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

« Art. 4. Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario. — Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario se il primario non si trova pienamente attuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

« Art. 5. Nella concorrenza tra più Provincie e Municipii, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei Corpi morali che dimandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni.

« Art. 6. Il Municipio o la Provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e d'ogni suppellettile ed oggetto necessario. — Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia. »

(2) V. le note all'art. 215 della Legge organica (pag 64-66).

Digitized by Google

dell'apertura delle scuole, farne domanda al R. Provveditore, accompagnandola: -- 1° d'una pianta dell' edifizio colla indicazione dell'uso di ciascun ripartimento; -- 2° d'un elenco delle persone alle quali si vuole commettere una data parte d'insegnamento, col titolo loro d'idoneità, e, quando insegnino regolarmente in altra scuola, con la data e qualità della nomina a quell'uffizio; -- 3° della ripartizione generale delle lezioni, sì che appaia non diminuito il numero settimanale delle lezioni dovuto a ciascuna materia, e di potersi conciliare negli Insegnanti i nuovi cogli antichi esercizi; -- 4° delle ragioni per le quali l'Amministrazione è obbligata a profittare di tale eccezione; -- 5° delle somme impostate in bilancio per le spese del nuovo stabilimento, e delle indennità assegnate a ciascun Insegnante per l'incarico straordinario; -- 6° d'una dichiarazione degli Insegnanti stessi, i quali si offrano di assumere tale straordinario incarico alle condizioni loro stabilite, e risultino sufficienti a poter sostenere il doppio uffizio senza danno loro e degli studi.

Art. 136. Il R. Provveditore, ricevute tali carte, farà eseguire pel bene della sanità un' ispezione all'edifizio; e sentito sul merito della domanda e dell' ispezione il Consiglio sopra le scuole, trasmetterà, colla massima sollecitudine, al Ministero le carte suddette e le deliberazioni del Consiglio colle notizie più esatte che avrà potuto raccogliere.

Art. 137. Le indennità di cui all' art. 135 n° 5, non sono computate per gl' Insegnanti governativi nella liquidazione delle pensioni di riposo.

Art. 138. I Direttori o Presidi e gl' Insegnanti degli stabilimenti pareggiati ai governativi soggiacciono come questi agli stessi obblighi ed alle stesse discipline.

Art. 139. Sono stabilimenti liberi quelli fondati dai Comuni o da altri Corpi morali, i quali comprendono appena alcuni insegnamenti parziali, e non già tutti i designati e prescritti per gli stabilimenti governativi o i pareggiati ad essi. È però sempre in facoltà loro di aggiungere quegli insegnamenti completivi che gli interessi locali fossero per richiedere.

Art. 140. Ma non potranno valersi di tale facoltà per istituire insegnamenti parziali, spettanti alle scuole tecniche, se non avranno adempiuto il disposto degli art. 281 e 321 della Legge 13 novembre 1859; nè per istituire insegnamenti parziali, spettanti ad Istituti tecnici se, oltre ad aver soddisfatto al disposto dei suddetti

Digitized by Google

articoli, non avranno stabilito scuole tecniche almeno per ciò che risponde ai detti insegnamenti parziali.

Art. 141. Sifatti stabilimenti saranno ugualmente soggetti all' ispezione ed alla vigilanza governativa.

Art. 142. Gli attestati degli esami di questi stabilimenti non avranno altro effetto legale, salvo quello di dichiarare gli studi fatti.

Art. 143. Le spese di questi stabilimenti liberi ed incompleti sono a intero carico delle Amministrazioni che li mantengono.

TITOLO IV.

Scuole private.

Art. 144. Le persone che intendono aprire scuole private d'insegnamenti corrispondenti alle scuole tecniche od agli Istituti tecnici, dovranno accompagnare la dichiarazione da farsi al R. Provveditore a norma dell'art. 247 della Legge 13 novembre 1859 dei seguenti recapiti: -- 1° d'un documento che attesti nel richiedente le qualità volute dalla legge; -- 2° d'una pianta dell' edifizio col ripartimento de' siti e con la descrizione degli usi loro; -- 3° d'un elenco delle persone da impiegarsi in quelle scuole, coi titoli di capacità degl' Insegnanti; -- 4° Dei programmi d' insegnamento che si svolgeranno nelle scuole stesse.

Art. 145. Ricevuti tali documenti il R. Provveditore fa procedere alla ispezione dell' edifizio a fine di riconoscere se abbia le condizioni imposte dal citato art. 247 della legge, e si procura ad un tempo le necessarie notizie sulla moralità del richiedente e delle persone conviventi con lui.

Art. 146. Ove non abbia alcun motivo d' opposizione, il R. Provveditore ne darà avviso al richiedente.

Art. 147. Qualora invece il R. Provveditore abbia qualche osservazione da fare sulla idoneità e moralità degl' Insegnanti, sulla convenienza od insalubrità dell'edifizio, o sopra altro sconcio, parteciperà al richiedente la sua opposizione ed i motivi di essa in un termine di tempo non maggiore di due mesi. --- Ove i motivi d' opposizione sieno tali ch' egli creda non doverli palesare al richiedente, li riferirà al Consiglio provinciale sopra le scuole, di cui seguirà il parere.

Art. 148. Le scuole private sono sottoposte alla vigilanza ed all' ispezione delle competenti Autorità scolastiche.

Digitized by Google

Art. 149. Gli studi fatti nelle scuole private non sono convalidati se non vincendo i prescritti esami negli stabilimenti governativi o nei pareggiati a quelli.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 150. Agli attuali Collegi regi o Ginnasi regi che, a richiesta dei Consigli comunitativi o provinciali, fossero convertiti in scuole tecniche od Istituti tecnici, sarà conservato il sussidio governativo che è loro conceduto presentemente. --- Simili Istituti conserveranno il carattere di governativi.

Art. 151. Gli allievi usciti dalla scuola reale superiore di Milano, e dalla sezione industriale del Corso speciale mezzano o secondario negli antichi Stati, godranno fin ora per l'ammessione agli alti studi matematici i vantaggi assicurati coll' art. 122 del presente Regolamento agli allievi della sezione fisico-matematica dell' Istituto tecnico.

Art. 152. Durante il quinquennio indicato dall'art. 313 della Legge 13 novembre 1859, là dove non sono ancora ordinate scuole tecniche a norma di questo Regolamento, potranno continuare a sussistere i corsi speciali e le scuole reali; e gl' insegnamenti in esse impartiti avranno gli stessi effetti legali che per lo passato.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

SPECCHIO A.

Numero e durata delle lezioni per ciascuna materia nelle Scuole tecniche.

	N° delle lezioni	N° delle ore
	per ogni settimana	
Anno primo.		
Lingua italiana, geografia e storia	5	10
Aritmetica	5	5
Calligrafia	5	5
Disegno d'ornato	5	5
Anno secondo.		
Lingua italiana, storia e geografia	4	6
Geometria piana e solida	4	5
Disegno lineare e d'ornato	2	2 1/2
Lingua francese	5	10
Anno terzo.		
Lingua italiana, storia e geografia, e nozioni sui doveri e diritti de' cittadini	3	4 1/2
Algebra e nozioni di meccanica	5	5
Lingua francese	3	3
Contabilità	3	4 1/2
Disegno d'architettura	3	3
Nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica	4	4

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

TABELLA B.

Numero settimanale e durata delle lezioni per ciascuna materia negli Istituti tecnici.

	N° delle lezioni	N° delle ore
	per ogni settimana	
SEZIONE COMMERCIALE AMMINISTRATIVA		
Anno primo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Economia politica, e storia dei commerci e delle industrie	5	7 1/2
Lingua inglese od altra lingua viva . . .	5	5
Computisteria	3	4 1/2
Disegno	3	4 1/2
Ore 27 1/2 per settimana.		
Anno secondo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Istituzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale	5	7 1/2
Computisteria (1° semestre).	3	3
Lingua inglese od altra viva	5	5
Nozioni sulle materie prime (2° semestre) .	1	1 1/2
Disegno (1° semestre lez. 2, nel 2° lez. 5) .	2 o 5	5 1/4 in media nell'anno
Ore 26 per settimana in media.		
SEZIONE CHIMICA		
Anno primo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Fisica.	4	6
Chimica generale ed agricola	5	7 1/2
Nozioni sulle materie prime (2° semestre) .	1	1 1/2
Disegno (1° semestre lez. 1, nel 2° lez. 4) .	1 o 4	3 3/4
Ore 24 per settimana in media.		

Digitized by Google

	N° delle lezioni	N° delle ore
	per ogni settimana	
Anno secondo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Chimica tecnica	4	8
Mineralogia e geologia (1° semestre) . . .	5	5
Disegno	2	3
Ore 19 1/2 per settimana in media.		
SEZIONE AGRONOMICA		
Anno primo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Chimica generale ed agricola	5	7 1/2
Fisica	4	6
Storia naturale	5	5
Disegno	2	3
Ore 27 1/2 per settimana.		
Anno secondo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Agronomia	5	7 1/2
Elementi di agrimensura (1° semestre) . .	3	3
Computisteria agraria (2° semestre) . . .	3	3
Disegno (1° semestre lez. 3, nel 2° lez. 6) .	3 o 6	6 3/4 in media nell'anno
Ore 23 1/4 per settimana in media.		
SEZIONE FISICO-MATEMATICA		
Anno primo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Fisica	4	6
Matematica	4	4
Disegno	6	9
Ore 25 per settimana.		

Digitized by Google

	N° delle lezioni	N° delle ore
	per ogni settimana	
Anno secondo.		
Lettere italiane, storia e geografia . . .	4	6
Matematica	4	4
Lingua inglese, od altra viva	5	5
Chimica generale inorganica (1° semestre) .	5	7 1/2
Disegno (1° semestre lez. 2, nel 2° lez. 6) .	2 o 6	6
Ore 24 3/4 per settimana in media.		in media nell'anno
Anno terzo.		
Meccanica	3	4 1/2
Lingua inglese, od altra viva	5	5
Mineralogia e geologia (1° semestre) . . .	5	5
Disegno di macchine dato dal Professore di meccanica	2	3
Disegno	5	7 1/2
Ore 22 1/2 per settimana in media.		

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

PROGRAMMI

di esame finale per le Scuole e gli Istituti tecnici, approvati con R. Decreto (N° 4464) 24 *novembre* 1860.

SCUOLE TECNICHE

LINGUA ITALIANA.

Primo anno.

Regole della retta pronunzia; dichiarazione delle più importanti e difficili regole di grammatica; applicazione di sifatte regole nel parlare e nello scrivere. — Lettura e spiegazione di luoghi scelti di facili autori. — Saggio di composizione; racconti morali, e biografie dei più illustri Italiani.

Secondo anno.

Principii dello scrivere; qualità generali del discorso; purezza delle parole; avvertimenti intorno alle voci ed ai costrutti stranieri alla nostra favella; intorno ai termini antiquati; agl'idiotismi ed ai neologismi più comuni; alla proprietà delle parole; ai sinonimi; agli omonimi; alla chiarezza, e ai mezzi di acquistare questo pregio dello scrivere; al linguaggio figurato , e ai principali traslati. — Regole del comporre riguardanti la narrazione, la descrizione e le lettere. — Lettura e commento di prose italiane. — Saggio di composizione intorno a descrizioni, narrazioni storiche e lettere famigliari.

Terzo anno.

Precetti intorno alla formazione dei memoriali, delle petizioni, delle relazioni, dei conti o fatture, delle ricevute, delle quietanze, delle obbligazioni, delle capitolazioni, ecc.; lettura di autori di prosa; lettura e commento sopra alcuni luoghi scelti di facile poesia, pre-

Digitized by Google

ceduta da avvertenze intorno alla struttura dei versi italiani. — Saggio di composizione; lettere di vario genere, e scritti di uso più frequente nella vita.

GEOGRAFIA.

Primo anno.

Geografia generale dell'Europa; suoi confini, monti, fiumi, e mari principali; sua divisione negli Stati ond'è composta. L'Italia in generale, suoi confini, suo spartimento politico; Stati italiani; loro confini, monti, isole, laghi, fiumi; prodotti del suolo, dell'industria e del commercio; strade ferrate, telegrafi elettrici, popolazione, governo, forza militare, fortezze, porti commerciali e militari, stato economico, rendite e debito pubblico, divisione amministrativa; città più ragguardevoli, e loro principali monumenti.

Secondo anno.

Principali stati d'Europa dall' Italia in fuori; Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Germania, Austria, Prussia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia e Norvegia, Russia, Turchia, Principati danubiani, Grecia, Isole Ionie; loro confini, popolazione, governo, produzioni, industria e commercio, forza militare, stato economico, città principali.

Terzo anno.

Africa; monti, fiumi, mari ed isole; stati e colonie che hanno relazioni dirette coll'Europa.--Asia; monti, fiumi, mari ed isole; principali Stati, la Turchia d'Asia, le Indie, l'Impero cinese e il Giappone; loro produzioni e commercio coll'Europa. — America; Stati principali; colonie europee; gli Stati Uniti, il Perù, il Chilì, il Brasile, il Messico; loro produzioni e commercio coll'Europa.-- Oceania; suoi stati, possessioni europee, principali produzioni e commercio coll' Europa.

STORIA POPOLARE D'ITALIA.

Primo anno.

L'Italia prima della fondazione di Roma; i re di Roma; la repubblica e il consolato; la dittatura; il tribunato; Coriolano; i Decemviri e Virginia; i Galli e Camillo; le leggi licinie; guerra

Digitized by Google

coi Sanniti; i Romani alle Forche caudine; guerra di Pirro e Fabrizio; prima guerra cartaginese, Attilio Regolo; seconda guerra cartaginese, Publio Scipione Africano; terza guerra cartaginese, Catone l'antico; guerra civile e i Gracchi; Caio Mario vincitore di Giugurta, dei Cimbri e dei Teutoni; guerra Sociale; Mario e Silla; Pompeo Magno; congiura di Catilina; Giulio Cesare; il primo triumvirato; Cesare dittatore; secondo triumvirato; fine della repubblica; Augusto imperatore; Tiberio; i tre ultimi imperatori della famiglia di Cesare, Caligola, Claudio, Nerone; i tre primi contendenti, Galba, Ottone, Vitellio; i tre Flavii, Vespasiano, Tito Domiziano; i tre buoni imperatori, Nerva, Traiano, Adriano; Antonino Pio e Marco Aurelio imperatori filosofi; decadenza dell'impero; Diocleziano; Costantino; Teodosio; il cristianesimo sotto l'impero; invasioni barbariche; caduta dell'impero.

Secondo anno.

Odoacre e i suoi Barbari; Teodorico e il regno degli Ostrogoti; dominazione bizantina in Italia; il regno dei Longobardi; leggenda d'Alboino e Rosmunda, di Autari e Teodolinda; contesa dei re longobardi coi papi; chiamata dei Franchi, e origine della potenza temporale dei Pontefici; caduta del regno dei Longobardi; Carlo Magno imperatore e i suoi successori; origine e prime glorie di Venezia; Eufemio di Messina ed i Saraceni in Italia; i re d'Italia italiani; i due Berengari e Adalberto; i re della casa di Sassonia; lotta di Arduino marchese d'Ivrea con Enrico II; la casa di Franconia; riforme della Chiesa per opera di Gregorio VII, e contesa fra il papato e l'impero; origine dei Comuni; i Normanni nell'Italia meridionale; origine della R. Casa di Savoia; Umberto Biancamano; Odone e la contessa Adelaide; Federico Barbarossa; la Lega lombarda; Federico II, sue guerre coi papi e coi Comuni; fine della Casa sveva e venuta degli Angioini in Italia; i Vespri siciliani; discordie in Firenze; i Buondelmonti e gli Amedei, o i Guelfi e i Ghibellini; Farinata degli Uberti; i Bianchi ed i Neri; trasferimento della sede pontificia in Avignone; la quarta crociata e Venezia; guerra tra Genova e Pisa; il conte Ugolino; calata di Enrico VII; Matteo Visconti signor di Milano; re Roberto di Napoli; la regina Giovanna e i suoi quattro mariti; le compagnie di ventura e i condottieri; Cola di Rienzo, e il ritorno dei papi in Roma; il duca d'Atene a Firenze; i Ciompi; Venezia e Genova; guerra di Chioggia; Vettor Pisani; il trattato di Torino; Marin

Digitized by Google

Faliero; Gian Galeazzo e Giovanni Maria Visconti duchi di Milano; vicende del Piemonte e di Casa Savoia dopo la morte della contessa Adelaide; Amedeo V; Amedeo VI o il Conte Verde, e sua impresa d'Oriente; il Conte Rosso, e i suoi torneamenti; Giovanna II di Napoli; i due condottieri Sforza e Braccio; Filippo Maria Visconti; il conte di Carmagnola; Francesco Sforza duca di Milano; Firenze e la Casa dei Medici; Cosimo Padre dellla patria; congiura dei Pazzi; Lorenzo il Magnifico; Venezia e i Foscari; Galeazzo Sforza duca di Milano; Amedeo VIII duca di Savoia; Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America.

Terzo anno.

Stato dell'Italia sullo scorcio del secolo XV; Lodovico il Moro; calata di Carlo VIII in Italia; Pier Capponi; battaglia di Fornovo; fra Girolamo Savonarola; calata di Luigi XII; la dominazione spagnuola a Napoli; il duca Valentino; Giulio II; la lega di Cambrai, e la lega Santa; Leon X; Francesco I e Carlo V; seconda lega Santa; Giovanni dalle Bande nere; sacco di Roma; incoronazione di Carlo V a Bologna; Andrea Doria; assedio di Firenze e Francesco Ferruccio; caduta di Firenze; Alessandro dei Medici; il duca Cosimo I; Pier Luigi Farnese; congiura dei Fieschi a Genova; Carlo III di Savoia; Emanuel Filiberto; la battaglia di San Quintino e il trattato di Castel-Cambresi; Pio V e la battaglia di Lepanto; la Riforma e il concilio di Trento; Carlo Emanuele I; trattati di Lione e di Bruzolo; politica italiana di Casa Savoia; Vittorio Amedeo I; reggenza della duchessa Cristina in Piemonte; Carlo Emanuele II; dominazione spagnuola in Lombardia e Napoli; Masaniello; la Toscana sotto i Medici; Venezia e i Turchi; Francesco Morosini; il principe Eugenio; Vittorio Amedeo II; guerra per la successione di Spagna; assedio di Torino; Pietro Micca; Vittorio Amedeo II re prima di Sicilia poi di Sardegna; i Borboni a Parma e a Napoli; Carlo Emanuele III; battaglia di Guastalla; guerra per la successione d'Austria; cacciata degli Austriaci da Genova; battaglia dell'Assietta; riforme in Napoli, Toscana, Parma e Piemonte; Vittorio Amedeo III; guerra della Rivoluzione francese in Italia; Napoleone Buonaparte; sue prime vittorie; trattato di Campoformio; mutazioni negli Stati italiani; gli Austro-Russi; passaggio del Gran San Bernardo; battaglia di Marengo; Bonaparte imperatore e re d'Italia; Pio VII; Giuseppe Bonaparte e Gioachino Murat re di Napoli; effetti della dominazione francese in Italia; campagna di Russia, e caduta di Napoleone;

Digitized by Google

trattato del 1815; vicende italiane dopo le ristorazioni; Carlo Alberto; lo Statuto, e la guerra dell'indipendenza italiana; Vittorio Emanuele II, e il nuovo regno italiano.

MATEMATICHE ELEMENTARI.

Aritmetica.

Primo anno.

Sistema volgare di numerazione orale e scritta; le quattro prime operazioni dell'aritmetica sui numeri interi, e loro prove; numeri e frazioni decimali; le quattro prime operazioni dell'aritmetica sui numeri decimali; massimo comun divisore di due numeri; frazioni ordinarie; semplificazione delle frazioni ordinarie; riduzione di più frazioni allo stesso denominatore; riduzione delle frazioni ordinarie in decimali, e viceversa; pesi e misure; sistema metrico antico; sistema metrico decimale; esposizione delle misure effettive usate in commercio; dei numeri complessi; riduzione dei numeri complessi alla forma di frazione, ed e converso; riduzione dei numeri complessi non decimali, in decimali e viceversa; le quattro prime operazioni sui numeri complessi (metodo delle frazioni ordinarie); conversione delle misure metriche decimali nelle antiche, e viceversa; uso delle tavole di riduzione; regola del tre semplice e composta; osservazione sui rapporti diretti ed inversi; regola d'interesse e di sconto semplice; regola di società o di partizione; regola di alligazione; regola di cambio; principii della divisibilità dei numeri; ricerca dei divisori primi d'un numero intero; ricerca di tutti i divisori d'un numero intero; ricerca del massimo comun divisore a più di due numeri dati; riduzione di più frazioni al *minimo* denominatore comune; conversione delle frazioni periodiche decimali in ordinarie.

Geometria.

Secondo anno.

Prime nozioni e definizioni. Solido o corpo geometrico; dimensioni dei corpi; volumi; superficie; linee; punti; linea retta; linee curve; varietà infinita delle linee curve; superficie piane; superficie curve; regoli; verificazione dei regoli; verificazione delle superficie piane.

Digitized by Google

Posizioni particolari e rispettive delle linee rette. Angolo e sue specie; rette perpendicolari; oblique; linea retta verticale; retta orizzontale; rette parallele; proprietà degli angoli adiacenti formati da rette che s' intersecano; proprietà degli angoli opposti al vertice; tracciamento effettivo delle linee sulla carta, sul terreno, e pei bisogni delle arti.

Figure piane. Figure rettilinee, curvilinee, mistilinee; poligono e sue specie, cioè triangolo, quadrilatero, pentagono, esagono, ettagono, ottagono, ecc.; poligoni convessi, diagonali d'un poligono; come si distinguano i triangoli rispetto ai lati, e come si distinguano rispetto agli angoli; nomi particolari dati ai lati dei triangoli rettangoli; come si distinguano i quadrilateri.

Circolo. Definizione; centro del circolo; circonferenza; raggio e diametro; corda; secante; tangente; arco di circolo; quadrante; settore circolare; segmento circolare; saetta; angolo al centro; angolo inscritto; angolo circoscritto; poligono inscritto e circoscritto ad un circolo; circolo inscritto e circoscritto ad un poligono; circoli concentrici; corona circolare; lunola od unghia circolare; circoli tangenti; divisione della circonferenza del circolo, sessagesimale e centesimale; tracciamento effettivo delle linee circolari.

Eguaglianza dei triangoli, e problemi relativi. Condizioni necessarie sufficienti perchè due triangoli sieno eguali fra di loro; modi diversi con cui si può formare un triangolo eguale ad un triangolo dato; costruzione di un triangolo equilatero, essendone dato il lato; costruzione di un triangolo, essendone dati i tre lati; come si divida un angolo in due parti eguali; come si conduca una perpendicolare ad una retta data, 1.° per un punto preso sulla retta, 2.° per un punto preso fuori della retta; come si formi sopra una retta data, in un punto dato, un angolo eguale ad un altro dato; stromenti per tracciare linee perpendicolari sulla carta, sul terreno, e pei bisogni delle arti; verificazione di questi stromenti.

Proprietà principali dei triangoli isosceli od equicruri. Angolo maggiore in qualsivoglia triangolo; proprietà delle oblique e della perpendicolare tirate da uno stesso punto ad una retta.

Rette parallele. Denominazione degli angoli formati da una retta che interseca due rette parallele fra di loro; stabilire fra i detti angoli quali sieno eguali fra di loro, e quali sommati insieme due a due dieno per somma due angoli retti; come si riconosca il parallelismo di due rette; come si debba procedere per condurre ad un punto dato una parallela ad una retta data; stromento detto

Digitized by Google

parallela o *parallele*, per tracciare linee parallele sulla carta; tracciamento delle linee parallele colla squadra; applicazioni più usuali delle linee parallele.

Valore della somma degli angoli di qualsivoglia triangolo. Relazione tra l'angolo esterno di un triangolo e i due angoli interni non adiacenti ad esso; valore della somma dei due angoli acuti di qualunque triangolo rettangolo; valore della somma di tutti gli angoli interni d'un poligono convesso; valore costante della somma di tutti gli angoli esterni di un poligono convesso che si ottengono prolungandone i lati nello stesso verso.

Parallelogrammi. Proprietà principali del parallelogramma; proprietà del rombo; costruzione di un parallelogramma, essendone dati due lati contigui e l'angolo fra i medesimi; costruzione di un rettangolo, dati i due lati; costruzione del quadrato, avendone il lato.

Misura delle linee rette. Regoli divisi per le misurazioni; modo pratico per procedere alla misura effettiva delle linee sul terreno e nelle applicazioni delle arti; ricerca della misura comune di due rette, e loro rapporto numerico.

Principii fondamentali per la misura delle aree. Che cosa s'intenda per area d'una figura; quando le figure diconsi eguali, e quando equivalenti; unità di misura delle aree; rapporto di due parallelogrammi aventi egual base, ma altezza differente, ovvero altezza eguale e base diversa; rapporto di due parallelogrammi che hanno basi ed altezze diverse; rapporto di due triangoli qualunque; rapporto di due triangoli aventi un angolo eguale.

Misura delle aree delle figure rettilinee. Misura delle aree del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo, del trapezio; misura dell'area d'un poligono qualunque; misura approssimativa di una figura terminata in parte da linee rette ed in parte da linee curve, ovvero anche da tutte linee curve; cenni pratici sull'agrimensura, ed in generale sui metodi di misurazione delle aree sul terreno e nelle applicazioni delle arti.

Figure equivalenti. Equivalenza del quadrato fatto sulla somma di due rette; equivalenza del quadrato fatto sulla differenza di due rette; equivalenza del quadrato costrutto sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo alla somma dei quadrati costrutti sopra i due cateti; modo di trovare il valore dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo quando se ne conoscano i due cateti; ricerca del valore d'uno dei cateti di un triangolo rettangolo quando si conoscano

Digitized by Google

l'ipotenusa e l'altro cateto; rapporto della diagonale al lato del quadrato; applicazioni delle proprietà del triangolo rettangolo alla soluzione di quesiti pratici, siccome della misura di distanze in tutto od in parte inaccessibili, servendosi della squadra per istabilire o fissare angoli retti e semiretti; costruzione di un parallelogramma equivalente ad un triangolo dato; trasformazione d' un poligono dato in un altro equivalente che abbia un lato di meno; riduzione di un poligono qualunque ad un triangolo equivalente; costruzione di un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati; costruzione di un quadrato equivalente alla metà d'un quadrato dato.

Triangoli simili. Condizioni necessarie sufficienti perchè due triangoli siano simili; sopra una retta data costrurre un triangolo simile ad un triangolo dato; proprietà principali dei due triangoli in cui viene diviso un triangolo rettangolo dalla perpendicolare calata sull'ipotenusa dal vertice dell'angolo retto; ragione delle aree di due triangoli simili.

Poligoni simili. Come i poligoni simili vengano divisi da diagonali omologhe in egual numero di triangoli simili e similmente disposti; sopra una retta data costrurre un poligono simile ad un poligono dato; ragione dei perimetri e delle aree dei poligoni simili; rette proporzionali; ricerca di una quarta proporzionale a tre rette date; divisione geometrica di una quarta proporzionale a tre rette date; divisione geometrica di una retta in parti eguali, ovvero in parti proporzionali a numeri dati, o nella stessa ragione in cui è divisa un'altra retta; scale geometriche, e loro costruzione; scale ticoniche; uso delle scale nella formazione dei piani.

Misura degli angoli. Misura di un angolo qualunque; misura di qualsivoglia angolo inscritto in un circolo; misura di un angolo compreso fra una tangente ed una corda; misura degli angoli che hanno il vertice tra il centro e la periferia; misura di un angolo compreso fra due secanti che si tagliano fuori del circolo; riportatori grafici; cenni sugli stromenti angolari di uso più ordinario; importanza delle misure angolari nella levata dei piani, delle coste ecc.

Questioni relative alla linea retta ed alla circonferenza del circolo. Proprietà della tangente ad un circolo; condurre una tangente ad un punto dato di una circonferenza di circolo; condurre una tangente ad un circolo da un dato punto esterno; riconoscere di due corde condotte in un circolo quale sia la più lunga; descri-

Digitized by Google

vere un segmento di circolo capace di un angolo dato; trovare la media proporzionale tra due rette date; relazione che passa fra le parti di due corde che s'intersecano; relazione che passa fra le intere secanti condotte per uno stesso punto esterno ed i loro segmenti esterni; relazione che passa fra la tangente e la secante condotte ad un circolo per uno stesso punto esterno; per tre punti far passare una circonferenza di circolo; trovare il centro di un arco circolare.

Poligoni inscritti e circoscritti al circolo. Inscrivere un circolo in un triangolo dato; circoscrivere un circolo ad un triangolo dato; quali sono i poligoni che diconsi regolari; modi per inscrivere e per circoscrivere un circolo ad un poligono regolare; poligoni regolari che la geometria elementare insegna ad inscrivere od a circoscrivere ad un circolo dato; regole per inscrivere o circoscrivere ad un circolo il quadrato, il triangolo equilatero, l'esagono regolare, il decagono regolare, il pentagono regolare ed il pentedecagono regolare; uso delle figure regolari nelle arti.

Misura dei poligoni regolari e del circolo. Misura dell'area di un poligono regolare; rapporto dei perimetri e delle aree dei poligoni regolari dello stesso numero di lati; rapporto delle circonferenze di due circoli; rapporto delle aree di due circoli; rapporto costante della circonferenza al diametro di qualunque circolo; misura dell'area del circolo; formola relativa; ricerca della lunghezza di un arco di un dato numero di gradi, minuti e secondi, in un circolo di raggio dato; e per converso ricerca del numero di gradi, minuti e secondi contenuti in un arco di lunghezza data; misura dell'area del settore circolare, della corona circolare e del segmento circolare.

Nozioni di geometria nello spazio. Definizioni; piani e rette nello spazio; definizione d'una retta perpendicolare ad un piano; parallela ad un piano; angolo di una retta con un piano; angolo diedro colla sua misura; angolo solido; specie diverse di angoli solidi; poliedro; specie diverse di poliedri; prisma; parallelepipedo; cubo; diagonali di un poliedro; piramide; piramidi regolari; tronchi di piramidi; tronchi di prisma; corpi rotondi; cilindro; cono; sfera; settore sferico; segmento sferico; spicchio sferico. Misura delle superficie dei poliedri, del cilindro, del cono, del tronco di cono; della sfera, della calotta sferica, e del fuso sferico. Misura dei volumi; misura del parallelepipedo, del prisma, d'una piramide, d'un tronco di prisma, d'un tronco

Digitized by Google

di piramide, del cilindro, del cono, del tronco di cono, della sfera, dei settori e segmenti sferici, e dello spicchio sferico; applicazioni le più usuali e semplici della stereometria pratica.

Algebra.

Terzo anno.

PARTE PRIMA.

Differenza fra l'algebra e l'aritmetica; addizione, sottrazione e moltiplicazione algebrica; divisione algebrica di un monomio o polinomio per un monomio; semplificazione delle frazioni algebriche, e riduzione di un intero in frazione; le quattro operazioni sulle frazioni algebriche; riduzione delle formole algebriche in numeri; formazioni delle potenze ed estrazione delle radici dei monomi algebrici; formola algebrica del quadrato e del cubo di un binomio; sua applicazione al quadrato ed al cubo di un numero composto di decine ed unità; risoluzione delle equazioni di 1° grado, e di 2° grado, ma *pure*, ad una sola incognita.

PARTE SECONDA.

Potenze e radici dei numeri; estrazioni delle radici quadrate e cubiche dei numeri intieri; estrazione delle radici quadrate e cubiche delle quantità frazionarie; estrazione delle radici per approssimazione; studio compito delle proprietà delle proporzioni; esercizi diversi sulle regole del tre, semplice e composta; uso dei corrispondenti metodi speditivi; esercizi sulle regole di società a tempi eguali, a tempi ineguali, a patti proporzionali. Esercizi sulla regola d'alligazione. Esercizi sulla regola di cambio.

DISEGNO.

Primo anno.

Ornato.

Studi preparatorii; copia delle prime tavole degli Elementi d'ornamenti del Moglia; semplice contorno a matita.

Secondo anno.

Ornato e Disegno lineare.

(Ornato). Continuazione della copia degli Elementi del Moglia a matita a semplice contorno. -- (Disegno lineare). Definizione delle

Digitized by Google

figure geometriche piane e solide; descrizione ed uso degli strumenti atti al disegno geometrico; modo di avverarne l'esattezza; soluzione di tutti i problemi grafici di geometria elementare; copia e riduzione delle figure; costruzione ed uso della scala ticonica e semplice; costruzione dei poligoni regolari; modo d'inscrivere e circoscrivere poligoni regolari entro i circoli, condurre tangenti ai circoli; applicazione dei poligoni regolari al disegno di pavimenti e soffitti; copia di oggetti usuali.

Terzo anno.

Ornato e Disegno lineare.

(Ornato). Copia di disegni variati ombreggiati ad una e due matite, dall'Albertolli, Julienne, Carot, ecc., atti a formare esperti disegnatori. -- (Disegno lineare). Teorica delle proiezioni; linee, superficie e solidi; origine degli ordini architettonici; nomenclatura e costruzione geometrica delle sagome; disegno dei tre primi ordini architettonici, toscano; dorico, ionico; applicazione degli ordini nell'architettura.

LINGUA FRANCESE.

Secondo anno. — Del corso delle Scuole tecniche.

Preliminari.

Regole di pronunzia; segni ortografici; tavola sinottica delle terminazioni dei verbi; formazione dei tempi; coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari.

Lettura di luoghi scelti da autori classici francesi (da proseguirsi nell'intiero insegnamento); còmpiti di traduzione dall'italiano in francese.

Insegnamento elementare.

I. Parti del discorso francese; nome; nomi collettivi; collettivi generali; collettivi partitivi; genere del nome; forma del plurale nei nomi regolari e negl'irregolari. -- II. Articolo; elisione dell'articolo; con quali preposizioni debba talora contrarsi l'articolo francese. -- III. Aggettivo; forma del femminile e del plurale negli aggettivi regolari e negl'irregolari; gradi dell'aggettivo qualificativo; termini del comparativo francese; comparativo speciale di

Digitized by Google

alcuni aggettivi; superlativo assoluto, superlativo relativo. -- IV. Pronomi ed aggettivi indicativi; pronomi personali soggetti; pronomi preceduti da una preposizione; pronomi retti da un verbo senza preposizione espressa; particelle *y* ed *en*; eccezione concernente il soggetto e il complemento dell'imperativo; pronomi ed aggettivi possessivi; differenze più notevoli che corrono fra la lingua francese e l'italiana nell'uso dell'aggettivo possessivo; pronomi ed aggettivi dimostrativi; come ed in quali casi si debba esprimere la prossimità e la lontananza per mezzo dei dimostrativi. Pronomi relativi; pronome *dont*. Pronomi interrogativi. Pronomi ed aggettivi indefiniti; aggettivi numerali. -- V. Verbo e sue coniugazioni; soggetti e complemento de' verbi; modificazioni accidentali nell'ortografia di alcuni verbi; norme *e studio di coniugazione dei verbi irregolari e difettivi*; forma negativa del verbo; pretermissione della particella negativa supplementare; forma interrogativa; uso ed ortografia speciale di alcuni verbi interrogativi; forma unipersonale. Verbi essenzialmente unipersonali; verbi accidentalmente unipersonali; participii; participio presente; quando possa essere adoperato; participio passato coll'ausiliare *être*, coll'ausiliare *avoir*. -- VI. Avverbi che occorrono più frequenti nel discorso; formazione degli avverbi dagli aggettivi; gradi degli avverbi; avverbi francesi adoperati a surrogare gli aggettivi di quantità italiani; locuzioni avverbiali. -- VII. Cenni sulle preposizioni più ovvie; locuzioni prepositive. -- VIII. Congiunzioni più comuni, e locuzioni congiuntive; elisione irregolare di alcune congiunzioni. -- IX. Interiezioni più volgari, e locuzioni esclamative.

Còmpiti di traduzione dall'italiano in francese.

Terzo anno.

Ripetizione compendiata dall'insegnamento elementare dell'anno precedente. Norme di costruzione analitica; inversione; costruzioni usuali; elissi e pleonasmi; sintassi degli aggettivi.

I. Nomi atti a ricevere i due generi; formazione del plurale nei nomi composti; casi in cui possano i nomi propri essere fatti plurali; plurale dei nomi tolti a prestanza da una lingua straniera. -- II. Quando debbe porsi o preterirsi l'articolo davanti ai collettivi partitivi; concordanza od invariabilità degli articoli che precedono alcuni avverbi del comparativo. -- III. Concordanza dell'aggettivo col nome; genere degli aggettivi che trovansi col nome *gens*; in-

Digitized by Google

variabilità di alcuni aggettivi; aggettivi il cui genere varia secondochè o precedono o seguono il nome. -- IV. Casi in cui il pronome personale od altro soggetto debba essere posposto al verbo; differenze che notansi fra la lingua francese e l'italiana per ciò che riguarda l'uso e l'ordinamento di alcuni pronomi personali adoperati come complementi; uso del pronome *soi*. -- Quando debbasi surrogare l'aggettivo possessivo all'articolo, e quando adoperare la particella *en* invece dell'aggettivo possessivo; come debba tradursi l'aggettivo possessivo italiano che ha senso di pertinenza. Uso del pronome *ce* in qualità di soggetto complementare del verbo *être*. Numero del verbo *être* preceduto dal pronome *ce*; quando debbasi intralasciare il pronome *ce* davanti al relativo. In quali casi possa al pronome relativo venir surrogato l'avverbio *où*. In quali sensi si adoperi l'interrogativo *quoi* non preceduto da preposizione. Invariabilità degli indefiniti *tout* e *même* adoperati in senso avverbiale; indefiniti *quoi*, *quel*, *quelque* seguiti dalla congiunzione *que* adoperati nel senso di *qualunque*, *per quanto*, ecc.; ortografia ed uso speciale di alcuni aggettivi numerali. -- V. Concordanza dei verbi coi loro soggetti; confronto dei verbi intransitivi francesi con gli italiani per quanto concerne l'ausiliare; quando debba al modo congiuntivo italiano venir surrogato l'indicativo francese; in qual modo sia d'uopo tradurre la forma dell'infinito italiano presa in senso ora di nome, ora d'imperativo negativo; participio passato di un verbo riflesso; participio passato seguito da un infinito; norme speciali sulla concordanza ed invariabilità del participio passato. -- VI. Distinzione ed uso di quei modi avverbiali che possono dai giovani principianti più facilmente essere scambiati, quali sono *si* ed *aussi*, *tant* ed *autant*, *davantage* e *plus*, *comme* e *comment*, ecc. Quando debbasi, sebbene in frase non negativa, adoperare la particella negativa *ne*. -- VII. Preposizioni italiane che devono sopprimersi dopo alcuni verbi francesi; diversi modi in cui può essere tradotta la preposizione italiana *da*; delle preposizioni *vers* ed *envers*, *entre* e *parmi*, *par* e *pour*, *près* ed *auprès*, *en* e *dans*, *voici* e *voilà*, ed altre che possono più facilmente confondersi e scambiarsi. -- VIII. Uso speciale delle congiunzioni *et* e *ni*; come vengano in più guise tradotte parecchie congiunzioni italiane di senso molteplice, quali sono *perchè*, *finchè*, *e*. -- IX. In qual modo debba tradursi in una frase esclamativa l'aggettivo e l'avverbio italiano *quanto*.

Digitized by Google

Cenni sui principali idiotismi delle due lingue francese ed italiana; traduzione degli italianismi più comuni.

Còmpiti d'invenzione, come dialoghi, descrizioni, racconti, e sopra ogni altro, lettere e scritture diverse riguardanti all'amministrazione, agli affari di commercio, ecc.

ELEMENTI DI STORIA NATURALE E DI FISICO-CHIMICA.

Terzo anno. — Del corso delle Scuole tecniche.

Fisica.

Corpi e materia; costituzioni dei corpi; loro proprietà generali; forze e loro equilibrio; componenti e risultante; gravità, suoi effetti sui corpi sostenuti e non sostenuti, e sul pendolo; centro di gravità, e metodi pratici per ritrovarlo; applicazioni della leva e del piano inclinato alle bilance, alla stadera, alle carrucole ed al tornio, alla vite ed agli strumenti più comuni; principio d'Archimede sui corpi immersi ne' fluidi; corpi galleggianti; bilancia di Nicholson; effetti più comuni della capillarità; effetti della elasticità; suono.

Fluidi imponderabili. Calorico; dilatazione e contrazione dei corpi; termometri di Reaumur od ottantigrado, di Celsius o centigrado; fusione e congelazione, ebullizione, vaporizzazione; propagazione del calorico per conducibilità e per irradiazione, e relative applicazioni ai più comuni bisogni della vita; diversa capacità dei corpi per il calorico. Luce e sua propagazione; riflessione e suoi effetti sugli specchi piani; rifrazione e suoi effetti sul prisma e sulle lenti. Elettricità statica; elettroforo e macchina elettrica; diversi effetti delle scintille, delle scariche elettriche; elettricità dinamica; pile del Volta, di Daniel e di Bunsen. Magnetismo; calamita naturale ed artifiziale; ago di declinazione applicato alla bussola; calamita temporaria e sue applicazioni ai telegrafi elettrici. Meteorologia; aria atmosferica; sua composizione e proprietà fisiche; barometro ed igrometro; climi e stagioni; venti; lampo, tuono e fulmine; nubi, nebbia, pioggia, neve, gragnuola, rugiada e brina; fiumi, laghi e sorgenti; fontane modanesi o salienti, fontanili, ecc.

Chimica.

Corpi semplici e composti, molecole ed atomi, affinità e coesione; metalloidi e metalli; composizione dell'aria e proprietà dell'ossi-

Digitized by Google

geno; combustione; composizione dell'acqua e proprietà dell'idrogeno; nozioni sul carbonio e sullo zolfo; acido carbonico, ossido di carbonio, gas illuminante; acido solforico, solforoso, idrosolforico; acido azotico; cloro, sue proprietà, modo di ottenerlo, e preparati per l'igiene; acido cloridrico; nozioni sulla potassa, sulla soda, sulla ammoniaca e sulla calce; metalli e loro proprietà principali; ferro, rame, stagno, piombo, zinco, mercurio, argento, oro, platino; sali, loro proprietà generali; cenni sulla nomenclatura; carbonato di calce, solfato di calce, carbonati di potassa e di soda, nitrato di potassa, allume, sal comune; corpi organici; principali elementi che li compongono, e prodotti della loro distillazione.

Storia naturale.

Oggetto della storia naturale; divisione dei corpi in organici ed inorganici; minerali, piante ed animali.

Mineralogia e Geologia.

Che cosa s'intenda per minerali e per roccie; riconoscimento dei principali minerali di ferro, di rame, di stagno, di piombo, di zinco; cenni sui cristalli; roccie ignee e di sedimento; sunto dei principali fenomeni geologici; origine dei petrefatti; differenza fra carbon fossile e lignite; calce carbonata e solfata; granito e gneis; porfidi; vulcani; pozzi trivellati, o *artesiani*, o modanesi.

Zoologia.

Caratteri degli animali; tessuti principali; funzioni e cenni sulla digestione, sulla circolazione, sulla respirazione; vertebrati e invertebrati; mammiferi, uccelli, rettili e pesci; indicazioni sugli ordini dei mammiferi con qualche esempio, e loro utilità.

Botanica.

Caratteri delle piante; tessuto cellulare e vascolare; tronco, radici, foglie, gemme, fiore e frutto; come si distingua per la struttura delle foglie e del fusto una dicotiledone da una monocotiledone; assorbimento, respirazione e nutrizione delle piante; descrivere una leguminosa, una rosacea, una crocifera, una composta, una graminacea; germogliamento ed innesto.

Digitized by Google

NOZIONI INTORNO AI DIRITTI E AI DOVERI DEI CITTADINI.

Terzo anno. — Del corso delle Scuole tecniche.

Nazione e Governo.

a) *La società politica necessaria quanto la famigliare per la conservazione ed il perfezionamento dell'uomo.* — *b*) *Divisione naturale del genere umano in varie nazioni*; *della nazione o patria.* -- *c*) Necessità di un potere sovrano per governarla. -- *d*) Del cittadino; del diritto come facoltà legittima di operare; delle leggi.

Diritti dei cittadini.

1° *Diritti naturali e civili* spettanti a tutti gli uomini. -- *a*) L'uguaglianza di diritto, non di fatto. -- *b*) La libertà, non la licenza; libertà di coscienza e di culto; inviolabilità del domicilio; diritto di raunanza. -- *c*) Il possesso; spropriazione forzata per cagione di utilità pubblica; *servitù e limitazioni legali imposte al possesso.* -- *d*) L'osservanza delle convenzioni. — *e*) Leggi e codici che regolano e tutelano questi diritti. — 2° *Diritti politici,* spettanti ai soli cittadini. — *a*) Diritto d'elettorato e d'eleggibilità per la nomina dei deputati al Parlamento nazionale; per nominare i consiglieri provinciali; per la nomina del Sindaco e dei consiglieri municipali. — *b*) Diritto di essere ammesso alle cariche dello Stato; di aver luogo tra i giudici del fatto. — *c*) Pubblicità degli atti del Governo. — *d*) Libertà della stampa con censura repressiva. — *e*) Diritto di petizione.

Doveri dei cittadini.

1° Dovere di fedeltà verso i Principi della Stirpe sabauda, magnanimi fondatori, leali difensori delle nostre libertà interiori, e valorosi conquistatori della nazionale indipendenza. — 2° Doveri di rispettare la giustizia ossia i diritti di tutti. -- 3° Dovere di esercitare secondo coscienza i diritti politici, e le cariche affidate. — 4° Dovere di fornire al Governo tutti i mezzi necessari alla conservazione ed all'incremento della civile società. -- *a*) Necessità d'una forza armata per la sicurezza interna ed esterna; dovere di tutti i cittadini di concorrere alla sua formazione. -- *b*) Obbligo di sottostare alla leva ed alla iscrizione marittima per la forma-

Digitized by Google

zione delle milizie regolari; mostruosità e pericoli di milizie mercenarie estere. -- *c*) Obbligo d'iscriversi nella guardia nazionale; origine di questa cittadinesca istituzione e sua destinazione speciale; composizione e ufficio della medesima.-- *A*) Necessità di mezzi pecuniari per le spese sociali (dello Stato; della Provincia; del Comune); dovere di pagare perciò un tributo pecuniario al Governo. -- *B*) Deliberazione dei tributi nel Parlamento nazionale.-- *C*) Proporzione dell'imposta.-- *D*) Del credito pubblico; del debito pubblico.

CONTABILITA' O COMPUTISTERIA.

1° *Nozioni elementari sugli atti di commercio.* Commerciante chi sia; il commerciante da chi e dove compra; a chi e dove vende; commercianti ed agenti mezzani per le compre e per le vendite; commercianti ed agenti per le spedizioni; commercianti ed agenti per le assicurazioni; commercianti ed agenti per le operazioni di sconto e di negoziazione degli effetti.

2° *Titoli comprovanti o statuenti gli atti di commercio.* Nota di vendita; conto di compra; conto di vendita; lettura di vettura; polizza di carico; polizza d'assicurazione marittima; lista o nota di pagamento; ricevuta; biglietto all'ordine; biglietto a domicilio; lettera di cambio; atto di protesta; rivalsa; conto di ritorno; mandato commerciale; mandato amministrativo; lettera di credito; lista o nota di sconto; definizione dei sopradetti titoli e varie loro parti.

3° *Sistema monetario dello Stato.* Unità monetaria; monete decimali d'oro, d'argento e di rame; monete non decimali d'oro; valore di tariffa; titolo; piede monetario che cosa sia; valore legale dell'oro e dell'argento; diritto di conio; dimostrazione del rapporto di valore tra l'oro e l'argento; calcoli relativi alla lega, al contenuto fino dei metalli nobili.

4° *Nozioni elementari sul cambio.* Origine del cambio; fine, utilità; cambio diretto, indiretto; cambio interno, esterno; espressioni del prezzo del cambio; unità monetarie di piazze estere, Amburgo, Amsterdam, Augusta, Berlino, Francoforte, Londra, Parigi, Napoli, Pietroburgo, Roma, Vienna; valore intrinseco delle medesime; loro suddivisioni; cause determinanti le variazioni nel prezzo del cambio.

5° *Fondi pubblici dello Stato.* Cagioni che obbligano i Governi a contrarre prestiti col pubblico; prezzo d'emissione; denominazione dell'interesse; cause determinanti il rialzo od il ribasso;

Digitized by Google

rendite perpetue; rendite redimibili; obbligazioni dello Stato; tempi più notabili della creazione delle une e delle altre; differenza fra le rendite e le obbligazioni; base del prestito 1850, detto Capitale anglo-sardo; calcoli aritmetici correlativi.

6° *Tenuta dei libri in partita semplice.* Definizione della tenuta dei libri di commercio; libri principali; libri ausiliari; dimostrazione della loro forma e dell'uffizio a cui sono generalmente destinati; ragioni per cui si preferisce la partita semplice alla partita doppia; formola in partita semplice per esprimere il debito ed il credito d'una persona; quali operazioni debbano assolutamente esser registrate sul giornale della partita semplice; come si compilino gli articoli di operazioni *miste*, cioè fatte parte a contanti e parte a *termine*; come si verifichi l'esattezza del riporto degli articoli dal giornale al mastro; formazione del bilancio; da che cosa siano rappresentati i valori attivi ed i valori passivi; come si riconosca a quanto monti il fondo capitale, ed il guadagno o la perdita risultata; liquidazione; casi che danno luogo alla liquidazione.

7° *Conti correnti ad interesse.* Regolamento dei medesimi col metodo diretto *a numeri*; idem col metodo diretto a parti aliquote; casi che danno luogo ai così detti *numeri rossi.*

8° *Tenuta dei libri di famiglia.* Formazione del bilancio o situazione di un patrimonio; varie sue categorie; formazione di un bilancio presuntivo attivo, diviso in entrate ordinarie ed entrate straordinarie; categoria delle entrate; formazione di un bilancio presuntivo passivo, diviso in spese ordinarie ed in spese straordinarie; categorie delle spese; tenuta pratica del memoriale di cassa; idem del libro di cassa; idem del memoriale delle entrate; idem del memoriale delle spese; come si verifichi l'esattezza della registrazione delle entrate e delle spese.

ISTITUTI TECNICI

LETTERATURA ITALIANA.

Primo anno.

Parte precettiva; dell'arte del comporre; dello stile; varietà degli stili; ragioni di questa varietà; regole per formare un buono

Digitized by Google

stile; componimenti di prosa; lettere, dialoghi, trattati, favole, novelle, romanzi, storie e orazioni; vari generi di eloquenza presso i popoli antichi e moderni. -- Lettura di lettere, dialoghi, novelle, luoghi scelti di storia e d' eloquenza dei nostri più riputati scrittori antichi e moderni; saggio di memoria e di recitazione sopra i medesimi; saggio di composizione.

Secondo anno.

Parte precettiva; delle principali differenze che intercedono fra la prosa e la poesia; poesia lirica; ode, sonetto, canzone; poesia didascalica; poema didattico o insegnativo, satira, sermone, epistola; poesia narrativa; poema epico od eroico: poema romanzesco o cavalleresco; poema eroicomico; poesia drammatica, tragedia, commedia, melodramma. -- Commento filologico ed estetico sopra alcuni luoghi scelti di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Manzoni ed altri. -- Saggio di composizione.

STORIA LETTERARIA.

Primo anno.

Nascimento della letteratura italiana; il secolo XIV; Dante, Petrarca e Boccaccio; il secolo XV; risorgimento degli studi classici; Lorenzo de' Medici, Poliziano, Pulci, Bojardo, Pandolfini o Leon Battista Alberti, Savonarola; il secolo XVI; indole di questo secolo; storici, Macchiavelli, Guicciardini, Giambullari; altri prosatori, Casa, Caro, Firenzuola; poeti; Ariosto, Tasso, Berni, Alamanni.

Secondo anno.

Secolo XVII; indole di questo secolo; prosatori, Galileo, Redi, Davila, Bentivoglio, Sarpi, Pallavicino, Bartoli, Segneri; poeti; Guidi, Testi, Filicaia, Chiabrera, Tassoni, Marini; secolo XVIII; condizioni della prosa e della poesia in questo secolo; Muratori, Parini, Alfieri, Metastasio, Goldoni, Gozzi, Baretti, Cesari; secolo XIX; il classicismo ed il romanticismo; Botta, Colletta, Monti, Foscolo, Manzoni.

GEOGRAFIA E STORIA.

Primo anno.

Geografia e storia d'Europa. *Dalla caduta dell'Impero d'Occidente sino ai Carolingi*, 476-752. Esposizione geografica del-

Digitized by Google

l'Europa sullo scorcio del v secolo; l'Italia sotto la dominazione de' Barbari; i Visigoti in Ispagna; il Regno dei Franchi sotto i Merovingi; costituzione degli Stati germanici; l'impero bizantino sotto Giustiniano; Leone Isaurico e gli Iconoclasti; storia degli Arabi; Maometto e i Califfi; gli Arabi in Ispagna.

Dai Carolingi sino alle Crociate, 752-1100. Esposizione geografica dell'Europa ai tempi di Carlo Magno; il regno franco sotto i Carolingi; Carlo Magno e i suoi successori; Ugo Capeto; la Germania sotto la Casa di Sassonia e di Franconia; lotta dell'Impero colla Chiesa; l'Italia sotto i re propri e sotto i re tedeschi; l'Inghilterra sotto i re sassoni e danesi; Alfredo il Grande e Canuto; ristorazione e caduta della dinastia anglo-sassone; la Spagna sotto i califfi ommiadi, e l'età d'oro della letteratura araba; i regni cristiani nella penisola ispanica.

Epoca delle Crociate, 1096-1270. Esposizione geografica d'Europa al tempo delle crociate; le sette crociate; loro conseguenze; gli Spedalieri o cavalieri di san Giovanni; i Templari; l'Ordine teutonico; l'impero germanico sotto gli Hohenstaufen; Federico Barbarossa; i Comuni in Italia; il regno delle Due Sicilie sotto i Normanni e sotto gli Hohenstaufen; la Francia sotto Luigi VI e VII; Filippo Augusto e gli Albigesi; Luigi VIII e Luigi IX o il Santo; l'Inghilterra sotto i re normanni; Guglielmo il Conquistatore; l'Inghilterra sotto i Plantageneti; Giovanni Senza-terra e la *Magna-Charta;* la Spagna sotto gli Almoadì; i regni cristiani nella penisola iberica; i Fueros e le Cortes; l'impero bizantino sotto i Comneni.

Dalla fine delle Crociate alla scoperta dell'America, 1270-1492. Le signorie e i principati in Italia; il regno di Napoli sotto gli Angioini; la Germania e Rodolfo d'Asburgo; Sigismondo e il concilio di Costanza; la Svizzera e Guglielmo Tell; la Francia da Luigi IX a Carlo VIII; Inghilterra e Scozia; gli ultimi re plantageneti; i re delle Case di Lancastro e di Yorck; Spagna e Portogallo; viaggi e scoperte marittime dei Portoghesi; l'impero bizantino sotto i Paleologi; i Turchi e la caduta dell'impero d'Oriente; Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America; esposizione dello svolgimento della civiltà nel medio evo.

Secondo anno.

Continua la Geografia e Storia d'Europa. *Dalla scoperta dell'America al trattato di Castel-Cambresi,* 1472-1559. Esposi-

Digitized by Google

zione geografica dell' Europa verso la fine del secolo XV; scoperte, conquiste e colonie degli Europei nelle altre parti del mondo; l'Italia centro della politica europea; la Francia sotto Carlo VIII, Luigi XII, Francesco I ed Enrico II; la Spagna sotto Carlo V; il Portogallo sotto Emmannele il Grande; il traffico dei Neri; la Germania e Lutero; la Svizzera e Calvino; l'Inghilterra e la Scozia; Enrico VIII e Anna Bolena; l'impero ottomano sotto Solimano II; le conquiste di Tunisi e di Tripoli, della Morea e dell'Arcipelago.

Dal trattato di Castel-Cambresi alla morte di Carlo II re di Spagna, 1559-1700. L'Italia sotto il predominio spagnuolo; le guerre civili e religiose in Francia; gli Ugonotti; regni d' Enrico IV e di Luigi XIII; Richelieu; Mazzarino; regno di Luigi XIV; la Spagna; regno di Filippo II; l'Inghilterra e la Scozia; regno d' Elisabetta; Maria Stuarda; Giacomo I Stuart e suoi successori sino a Guglielmo III d'Orange; condizioni della monarchia danese dal re Federico II alla morte di Cristiano V; la Svezia sotto i Wasa; Gustavo Adolfo e Cristina; la Russia sotto i Romanoff; la Polonia; Giovanni Sobiescki; la Turchia; battaglia di Zeuta; trattato di Carlowitz; la Germania; la guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia; i Paesi Bassi; la guerra dell'indipendenza; i principi d'Orange; la Svizzera; i Grigioni; dissidii religiosi; progressi della civiltà.

Dalla morte di Carlo II re di Spagna al principio della Rivoluzione francese, 1700-1789. La Francia negli ultimi anni del regno di Luigi XIV; sotto Luigi XV e Luigi XVI; la Spagna sotto i Borboni; Filippo V ed Elisabetta Farnese; il cardinale Alberoni; Carlo III e le sue riforme; il Portogallo; Giuseppe I e il suo ministro Pombal; l'Italia e le riforme; Gran Bretagna sotto Anna Stuart e sotto la Casa di Annover; la guerra dell' indipendenza americana: la Danimarca; Federico V e le sue riforme; Cristiano VII e gli intrighi di corte; la Svezia; Carlo XII e Ulrica Eleonora; la Russia; Pietro il Grande; la Polonia; Stanislao Poniatowski; divisione della Polonia; la Turchia; guerre colla Russia e coll'Austria; trattato di Passarowitz; la Prussia sotto Federico II; l'Austria sotto Maria Teresa e Giuseppe II; l'Olanda; i patrioti e gli orangisti; la Svizzera; il principato di Neuchatel; discordie religiose.

Dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni. Esposizione geografica dell'Europa allo scoppiare della rivoluzione francese; cagione ed occasioni della rivoluzione; l'Assemblea nazionale costi-

Digitized by Google

tuente; l'Assemblea legislativa; la Convenzione nazionale; il Direttorio; il Consolato; l'Impero; caduta di Napoleone; le ristorazioni; vicende d'Italia e dei principali stati d'Europa dalle ristorazioni sino ai nostri giorni; esposizione dell'accrescimento della civiltà nei tempi moderni.

ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA.

Primo anno.

Introduzione.

Fine dell'economia politica; cenni intorno alla sua storia; suoi legami con la morale, colla politica, colla statistica, col diritto, e con le altre discipline morali e civili; necessità di distinguere la teorica o scienza economica dalla pratica od arte economica.

PARTE PRIMA.

TEORICA O SCIENZA ECONOMICA.

Sezione 1ª.

Produzione delle ricchezze.

I. Della ricchezza in generale; nozione scientifica della ricchezza; sue varie specie; produzione della ricchezza e suoi fattori. — II. Del lavoro; divisione del lavoro. — III. Dello scambio; sue diverse forme; dei vari agenti mezzani dello scambio. — IV. Del valore e del prezzo; teorica generale del valore, ed elementi che lo costituiscono; del prezzo, e delle leggi naturali che lo determinano; della domanda e dell' offerta; del costo di produzione. — V. Del possesso; teorica generale del possesso; del possesso fondario, del mobiliare, dello industriale e letterario. — VI. Del capitale; uffizi del capitale nella economia della società e nelle industrie; capitale fermo e capitale circolante. — VII. Della popolazione; leggi naturali che regolano l' accrescimento e il movimento della popolazione, e loro rapporti con le leggi che governano la produzione delle ricchezze.

Sezione 2ª.

Distribuzione delle ricchezze.

I. Leggi naturali onde nasce la spartizione delle ricchezze; cagioni perturbatrici; dei monopoli naturali ed artifiziali. — II. Teo-

Digitized by Google

rica della rendita. — III. Teorica del profitto. — IV. Teorica del salario.

Sezione 3ª.

Consumo della ricchezza.

I. Idea generale del consumo, e reciproca azione fra il consumo e la produzione. — II. Dei consumi privati e del lusso. — III. Dei consumi pubblici, e dell'ingerimento governativo. — Della libera concorrenza, e sua opera benefica sulla produzione, sulla distribuzione e sul consumo della ricchezza.

PARTE SECONDA.

PRATICA O ARTE ECONOMICA.

Sezione 1ª.

Produzione delle ricchezze.

I. Produzione territoriale, dell'agricoltura; effetti del grande e del piccolo possesso, della grande e della piccola coltivazione, e delle leggi di successione; della protezione della possidenza stabile e dell'agricoltura; delle industrie estrattive; caccia, pesca e miniere. — II. Produzione manufattrice; della grande e della piccola industria, e loro reciproci vantaggi ed inconvenienti; delle macchine; questioni ad esse relative, e confutazioni delle obbiezioni fatte all'uso dei perfezionamenti industriali; delle patenti d'invenzione; delle vicende industriali; loro cagioni; loro rimedi. — III. Produzione commerciale; del commercio e della navigazione; della moneta e del sistema monetario; dei metalli preziosi, e loro storia; questioni relative alla fabbricazione delle monete ed alle tariffe monetarie; del credito e delle banche; del credito in generale; potenza delle istituzioni di credito sulla ricchezza nazionale; storia dell'ordinamento bancario; della carta monetata; dei mercati, e dei mezzi di comunicazione e trasporto; della libertà commerciale; della bilancia del commercio; del così detto protezionismo; dell'ordinamento coloniale.

Sezione 2ª.

Distribuzione delle ricchezze.

I. Delle ingannevoli dottrine antiche e moderne tendenti a creare una distribuzione artifiziale delle ricchezze; del comunismo e del

Digitized by Google

socialismo. — II. Del pauperismo e della beneficenza; delle instituzioni di pubblica beneficenza.

Sezione 3ª.

Consumo della ricchezza.

I. Dei consumi privati, e delle leggi suntuarie. — II. Dei consumi pubblici, e della scienza finanziaria; dei pubblici dispendi, e del modo di provvedere; delle pubbliche entrate e dell'ordinamento dei tributi; del credito pubblico, dei debiti consolidati e vaganti; della cassa detta d'*ammortizzazione*.

CENNI SULLA STORIA DEL COMMERCIO E DELLE INDUSTRIE.

Comechè non v'abbia cosa, fino ad un certo segno, più arbitraria delle divisioni metodiche, massime nel vasto campo della storia, sonvi però certi grandi e solenni avvenimenti che servir debbono ed hanno realmente servito finora ai più chiari trattatisti di punti di sosta, e quasi direi di capi saldi e pietre migliari nel descrivere a fondo gli storici eventi. Nel ripartire adunque le materie da comprendersi in una ben fatta storia del commercio e delle industrie, fa d'uopo ognora aver di mira quei capitali periodi che ci presentano gli annali dell'umana civiltà. Alla quale condizione sembra allo scrivente adempiere perfettamente lo schema seguente:

EPOCA PRIMA.

Dalle origini alle Crociate.

I. I popoli antichissimi; *a*) scarsezza delle notizie commerciali antiche; *b*) l'Asia in generale; *c*) l'Arabia; *d*) l'India; *e*) la China; *f*) la Babilonia; *g*) l'Egitto; *h*) la Fenicia; *i*) Cartagine; *k*) gli Etruschi; *l*) le arti primitive. — II. I Greci ed i Romani; *a*) importanza commerciale e civile del Mediterraneo; *b*) la Grecia; *c*) colonie greche; *d*) la spedizione degli Argonauti; *e*) Erodoto; *f*) effetti delle conquiste d'Alessandro; *g*) instituzioni economiche e finanziarie dei Greci; *h*) legislazione di Atene e di Sparta; *i*) Roma; *k*) poca attitudine commerciale dei Romani; *l*) le leggi agrarie; *m*) l'agricoltura romana; *n*) i latifondi; *o*) effetti economici della fondazione dell'impero; *p*) le sovvenzioni gratuite e la povertà; *q*) la schiavitù; *r*) effetti commerciali delle

Digitized by Google

conquiste romane; *s*) il lusso; *t*) le strade romane; *u*) l'ordinamento metrico romano; *v*) il censimento; *w*) l'interesse del danaro; *x*) le finanze dell'impero; *z*) cagioni economiche della decadenza dell'impero romano. — III. Il cristianesimo, le conquiste barbariche e la feudalità; *a*) potere civile, economico e commerciale della propagazione del cristianesimo; *b*) i conventi e gli Ordini religiosi; *c*) cagioni economiche delle occupazioni barbariche; effetti da esse prodotti sui commerci; *d*) ordinamento della società feudale; *e*) stato dell'agricoltura sotto l'influsso del feudalismo; *f*) stato delle manifatture e del commercio; *g*) il diritto d'albinaggio; *h*) leggi annonarie; *i*) la cavalleria e suoi effetti economici; *k*) gli Ebrei mercatanti. -- IV. Gli Arabi, gli alchimisti e le crociate; *a*) potere commerciale dell'islamismo e delle conquiste maomettane; *b*) progressi degli Arabi nelle industrie; *c*) gli Arabi viaggiatori; *d*) gli alchimisti, loro scoperte, e potere che esercitarono sulle arti; *e*) le crociate, e nuova età che dischiusero al commercio ed alla civiltà; progressi della scienza nautica e della costruzione navale; *f*) la decima saladina; *g*) le Assise di Gerusalemme; *h*) il Consolato del mare.

EPOCA SECONDA.

Dalle Crociate alle grandi scoperte marittime.

I. Il commercio e la navigazione del medio-evo; i Mongoli ed i viaggiatori terrestri; *a*) risorgimento del commercio nel secolo XII; *b*) la bussola nautica; *c*) l'accomenda; *d*) la cambiale; *e*) il cambio marittimo; *f*) le assicurazioni; *g*) i Tartari mongoli, ed effetti commerciali delle loro conquiste; *h*) i missionari; Ascellino, Simone da S. Quintino, Van Ruyrbractz, ecc.; *i*) i viaggiatori commercianti ed il Prestegianni; Mandeville, Covillan, Clavijo, Marco Polo. -- II. Commercio degli Italiani dalle crociate a tutto il secolo XV; *a*) la grandezza italiana ed il primato commerciale della penisola; *b*) Amalfi; *c*) Pisa; *d*) Venezia; *e*) Genova; *f*) le colonie italiche; *g*) i banchi; *h*) Firenze; *i*) le manifatture; *k*) le corporazioni d'arti e mestieri; *l*) i primi trattatori di scienza commerciale; *m*) la Lombardia; *n*) i monti di pietà; *o*) i canali irrigatori e navigabili; *p*) cagioni del decadimento commerciale degli Italiani. — III. Gli altri popoli d'Europa nello stesso tempo; *a*) la Spagna; *b*) la Francia; *c*) formazione della borghesia; *d*) l'Inghilterra, la conquista normanna e il Doo-

Digitized by Google

mesdag-brok; *e*) le Fiandre; *f*) la Lega anseatica; *g*) la tipografia; *h*) l'astrolabio; *i*) la polvere da sparo.

EPOCA TERZA.

Dalle scoperte del secolo XV *alla Rivoluzione francese.*

I. I Portoghesi; *a*) età dell'oro del Portogallo; *b*) regno di Giovanni I, ed il principe Enrico; papa Eugenio IV; Gonzales Zares; Tristano Vas; Parestrello; Gilianes; Cadamosto; Fernando Po; Behaim; d'Aveiro; *c*) il Capo di Buona Speranza; Bartolomeo Diaz e Vasco di Gama; *d*) re Emanuele il Fortunato, e prime fattorie europee in India; *e*) Alvarez Cabral; Pacheco; Almeyda; Albuquerque; *f*) l'impero portoghese; *g*) ordinamento coloniale; *h*) scadimento della potenza e del commercio dei Lusitani. -- II. La scoperta d'America e gli Spagnuoli; *a*) la Spagna prima della scoperta d'America; *b*) viaggi degli antichi nell'Atlantico; navigazione degli Irlandesi e dei Normanni; gli Almarraria; Guido Vivaldi e Teodosio Doria; *c*) Cristoforo Colombo; cenno biografico; Paolo Toscanelli; Fernando ed Isabella; frate Perez; i due Pinzon; primo viaggio e prime scoperte di Colombo; i tre viaggi successivi; Bobadilla; ingratitudine del re, e morte di Colombo; *d*) Amerigo Vespucci ed il nome d'America; *e*) i Caboto; *f*) i Conquistadores; Hojeda Grisalon; Ponzio di Leon; Cortez; Pizarro; Almagro; Maga Caenz; Elcano e prima navigazione attorno al globo; *g*) conseguenze della scoperta del nuovo mondo; *h*) grandezza e decadenza della Spagna; *i*) rivoluzione nell'ordinamento monetario; *k*) ordinamento coloniale; *l*) nuovi prodotti portati in Europa; *m*) schiavitù e tratta dei Negri; *n*) composizione dell'impero coloniale spagnuolo; il consiglio delle Indie; i calidos; i vicerè; le missioni; i corregidores; il Conhablandor; *o*) Carlo V, la Hermandad e Padilla; *p*) Filippo II, ed effetti economici e commerciali della politica da lui inaugurata; *r*) gli altri di Casa d'Austria, e decadenza politica, economica e commerciale della Spagna; *s*) i Borboni, il cardinale Alberoni e sue riforme economiche e mercantili; *t*) Carlo III, d'Aranda, Campomanes, Cabarras, ecc.— III. Gli Olandesi; *a*) i Paesi Bassi e la dominazione; sollevamento degli straccioni; *b*) prime spedizioni olandesi alle Indie; Cornelio; Hautman; G. C. de Neek ed Heemskerk; *c*) la compagnia delle Indie orientali; *d*) violenza degli Olandesi nelle Moluche e nell'arcipelago della Sonda; *e*) in-

Digitized by Google

cremento della potenza tartara in India; *f*) il commercio delle spezierie; *g*) fondazione di Batavia; *h*) la compagnia delle Indie occidentali; *i*) le guerre tra l' Olanda e l' Inghilterra; *k*) i grandi ammiragli olandesi; *l*) la pace di Breda, il diritto di corsa; *m*) la guerra con la Francia; la libertà dei mari, Grozio e Seldeno; *n*) le industrie manufattrici in Olanda; *o*) il commercio del denaro e le operazioni bancarie; *p*) i tulipani, ed i giuochi di borsa; *r*) decadenza dell'Olanda. -- IV. Gli Inglesi; *a*) l'Inghilterra nel medio-evo; *b*) la guerra delle due rose, e sue conseguenze economico-commerciali; *c*) le fattorie aupatiche in Inghilterra; la corte d' acciaio; gli avventurieri mercanti; *d*) Enrico VII; Enrico VIII; Tommaso Moro; Eduardo VI; Maria la Cattolica; *e*) Elisabetta, e origine della floridezza marittima e mercantile dell'Inghilterra; *f*) l'invincibile armada; Drahe; Hawkins; Frobisher; *g*) la tassa dei poveri; *h*) Walter Raleigh, la patata ed il tabacco; *i*) prime spedizioni inglesi in Asia; *k*) gli Stuardi e la rivoluzione del 1640; *l*) Oliviero Cromwell e l'atto di navigazione; *m*) le manifatture e le miniere; *n*) le colonie d'America; *o*) progressi in India, e formazione della gran compagnia; *p*) Guglielmo III; la costituzione inglese, e sua potenza economico-commerciale; *q*) storia del cotonificio; *r*) la banca di Londra; le banche scozzesi; la cassa d'ammortimento; *s*) Clive e Narren; Hastings; *t*) liberazione delle colonie d'America; *v*) i grandi navigatori inglesi; *x*) l'agricoltura britannica. -- V. I Francesi; *a*) il commercio francese sotto Francesco I; Enrico IV e Sully; Richelieu; Mazzarino; *b*) Colbert e sue grandi idee; progresso economico della Francia; *c*) funesto ordinamento restrittivo cominciato da Colbert; *d*) le colonie francesi; *e*) Luigi XIV, revocazione dell' editto di Nantes; Fénélon; *f*) la Reggenza; Giovanni Law, sua politica ed effetti; *g*) Luigi XV; *h*) l'India francese; Dupleix, Labourdonnais, Lally; *i*) progresso intellettuale; Montesquieu, i fisiocrati, gli enciclopedisti; *k*) il patto di carestia; *l*) Turgot; *m*) presagi della rivoluzione. -- VI. Gli altri Stati d' Europa nello stesso tempo; *a*) l'Italia ed il suo commercio mentre scadono; conati di risorgimento civile ed economico nella seconda metà del secolo XVIII; *b*) la Germania; effetti economici e commerciali del protestantesimo; la guerra dei Trent'anni, e sue conseguenze commerciali; le fiere germaniche; incremento di Trieste; riforme di Giuseppe II; le miniere di Sassonia; grandezze d'Amburgo; *c*) la Scandinavia; la Danimarca; il Sund; *d*) la Russia; riforme economiche di

Digitized by Google

Pietro il Grande; impulso al commercio dato da Caterina II; la neutralità armata; le gilde; viaggi e scoperte dei Russi; conquiste in Asia; inimicizia coll'Inghilterra; la Crimea, ecc.

EPOCA QUARTA.

Dalla rivoluzione francese ai dì nostri.

I. La rivoluzione, il consolato e l'impero francese; *a*) qualità economica e conseguenze commerciali della rivoluzione; *b*) riforme economiche dell'Assemblea costituente; la notte del 4 agosto 1787; *c*) annullamento degli assegnati; *d*) la Convenzione, e suo procedere nelle questioni economiche e commerciali; *e*) le leggi di *maximum*; *f*) creazione del gran libro del debito pubblico; *g*) il nuovo sistema metrico-decimale; *h*) i socialisti ed i comunisti della rivoluzione; *i*) l'era napoleonica; *k*) il blocco sulla carta e il blocco continentale, ecc. -- II. Il commercio e l'industria dal 1815 in poi; *a*) conseguenze commerciali del trattato di Vienna: *b*) allargamento del credito pubblico; *c*) il credito agrario e fondiario; *d*) le casse di risparmio e le varie compagnie di previdenza; *e*) il Zolverein; *f*) riforme di Hukisson in Inghilterra; *g*) la lega di Manchester, e cominciamento della libertà commerciale; Roberto Peel; John Russel; *h*) abolizione della tratta dei Negri; *i*) l'ordinamento bancario; *k*) la produzione ed il commercio del ferro; *l*) l'indipendenza delle colonie spagnuole; *m*) la guerra di Cina; *n*) le grandi spedizioni ed esplorazioni geografiche; *o*) l'Italia nuova e il Piemonte; *p*) le vicende del commercio odierno; il così detto aggiotaggio ed i giuochi di borsa; l'abbassamento dell'oro, e nuova rivoluzione nell'ordinamento monetario; *q*) la tecnologia industriale; *r*) le macchine, e specialmente la macchina a vapore; le vaporiere; le strade ferrate; i foramenti dei monti; ecc.: *s*) il telegrafo, ecc. ecc.

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Secondo anno.

Introduzione.

Della scienza del diritto in generale; del diritto commerciale; sue attinenze col diritto delle genti e col diritto civile; fonti del diritto commerciale; dell'uso e della consuetudine; dei codici;

Digitized by Google

economia del codice commerciale patrio; leggi speciali concernenti materie commerciali.

Sezione 1ª.

Diritto commerciale internazionale.

I. Del commercio in tempo di pace; libertà dei mari; vincoli risultanti dall'ordinamento doganale e dalla introduzione dei privilegi. — II. Del commercio in tempo di guerra; regole comuni alle guerre di terra e di mare; regole speciali per queste ultime; effetti della guerra relativamente ai neutrali; della neutralità; del contrabbando di guerra; del blocco; del diritto di visita; della carcerazione di principe; dell'angaria; regole comuni ai nemici ed ai neutrali; delle prede, del riscatto, della ripresa. -- III. Del diritto internazionale privato; dei diritti e dei doveri degli stranieri nello Stato rispetto al commercio; della validità e della forma degli atti e dei contratti stipulati colle nazioni di fuori; dell'autorità consolare.

Sezione 2ª.

Delle cose che formano materia di commercio.

I. Delle varie specie di beni; beni mobili ed immobili; beni commerciabili e non commerciabili; beni corporali ed incorporali, pubblici e privati ecc.
-- II. Del possesso; limiti che soffre il diritto di possedere; confisca, espropriazione; del possesso o proprietà letteraria, artistica ed industriale; patenti, marche, segni e titoli; dell'usufrutto in commercio.

Sezione 3ª.

Delle persone commercianti.

I. Dei commercianti in genere; persone alle quali è vietato in tutto od in parte il commercio; persone alle quali è permesso il commercio a determinate condizioni. — II. Circostanze che modificano la condizione del commerciante. -- III. Leggi particolari o privilegi inerenti alla qualità di commerciante; della patente; dei libri di commercio; dei tribunali commerciali; degli arbitri; della carcerazione personale; del fallimento.

Digitized by Google

Sezione 4ª.

Delle obbligazioni commerciali.

I. Delle convenzioni in genere; condizioni essenziali alla validità dei contratti. -- II. Delle varie specie di obbligazioni; della cambiale, sua forma estrinseca, suoi requisiti intrinseci, suoi privilegi; persone che intervengono nella formazione, uso e pagamento della cambiale; contratti e clausole accessorie che si verificano nella lettera di cambio; diritti e doveri del possessore. -- III. Effetti delle convenzioni; dei danni e degli interessi per le non adempiute obbligazioni; della scadenza della mora; delle stallie e contro-stallie; della protesta commerciale di danni; effetti delle convenzioni rimpetto ai terzi. -- IV. Dell'estinzione delle obbligazioni; del pagamento; del pagamento con subingresso; dell'imputazione dei pagamenti; delle offerte reali; della novazione; della remissione; della compensazione; della confusione; della perdita della cosa dovuta; delle azioni in rescissione ed in nullità; delle prescrizioni, e delle speciali prescrizioni commerciali. -- V. Prova delle obbligazioni e del loro annullamento; prova letterale o scritta; prova verbale; prova testimoniale; confessione della parte; giuramento; presunzioni; altri mezzi di prova ammessi in commercio. -- VI. Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione. -- VII. Delle guarentigie delle obbligazioni; della fideiussione; condizioni, forma, estensione, effetti, estensione della fideiussione commerciale; del pegno e dell'anticresi; dei privilegi e delle ipoteche. -- VIII. Del contratto di vendita; natura e forme della vendita commerciale; obbligazioni del venditore e del compratore; nullità e risoluzione della vendita; vendita a consegnare. -- IX. Del contratto di locazione; locazione di cose; locazione d'opere. -- X. Del contratto di società; società civile e società commerciale; società in nome collettivo, accomandita, anonima, in partecipazione; obbligazioni dei soci fra loro; obbligazioni verso i terzi; scioglimento delle società, e stralcio. -- XI. Del comodato e del mutuo. -- XII. Del deposito e del sequestro. -- XIII. Del mandato e della commissione; varie specie di commissioni; diritti e doveri del committente e del commissionario; annullazione del mandato. -- XIV. Dei contratti aleatorii; delle assicurazioni in genere, e loro principii fondamentali; assicurazioni terrestri, contro gli incendi, le epizoozie, le grandini ecc.;

Digitized by Google

assicurazioni sulla vita; assicurazioni marittime; forma, oggetto, requisiti di questo contratto; diritti e doveri reciproci dell'assicurato e dell'assicuratore; dell'abbandono; dell'azione di avaria; del cambio marittimo.

Sezione 5ª.

Del fallimento.

I. Del fallimento; segni, dichiarazione e tempo del fallimento; effetti del fallimento; processura del fallimento; del concordato; dell'unione; varie specie di creditori e loro diversi diritti; delle ripartizioni; della riabilitazione. -- II. Delle così dette bancherotte; bancarotta semplice; bancarotta fraudolenta.

Sezione 6ª.

Istituzioni e persone mezzane e sussidiarie del commercio.

Leggi e regole concernenti le banche e le varie loro specie; le borse e i contratti che vi si fanno; le camere di commercio; i docks ed i depositi doganali; le poste; le strade ferrate; i telegrafi; le navi ed i bastimenti; le agenzie; i sensali e gli agenti di cambio; i raccomandatarii ed i sopracarichi; gli spedizionieri; i banchieri; i cambiamonete ecc.

Sezione 7ª.

Della processura commerciale.

ELEMENTI DI DIRITTO MINISTRATIVO.

Secondo anno.

Introduzione.

Delle leggi costituzionali che servono di fondamento al diritto ministrativo; della distinzione dei poteri pubblici; l'amministrazione ne'suoi rapporti col potere legislativo, col potere giudiziario, col potere esecutivo; dell'accentramento, suoi limiti, suoi eccessi.

Sezione 1ª.

Della polizia ministrativa.

I. Polizia relativa alle persone. — II. Provvedimento agl'interessi morali della società; instituti di educazione e d'istruzione;

Digitized by Google

instituti scientifici e letterari; teatri, giuochi e spettacoli; dei culti. -- III. Polizia relativa all'esercizio delle industrie; polizia rurale; polizia delle manifatture; polizia commerciale; polizia delle arti estrattive, pesca e miniere. -- IV. Del demanio pubblico; polizia delle strade, dei veicoli pubblici, delle poste di cavalli, delle acque, e delle loro varie specie.

Sezione 2ª.

Dei servizi pubblici.

I. Dell'amministrazione finanziaria: demanio; contribuzioni dirette; catasto; contribuzioni indirette, e privative; ministrazione del debito pubblico; computisteria amministrativa. — II. Della forza pubblica; guardia nazionale; esercito e leva; flotta.

Sezione 3ª.

Dell'ordinamento ministrativo.

I. Regole generali dell'ordinamento ministrativo; del potere reale; dei grandi corpi e capi dell'amministrazione centrale. — II. Dell'amministrazione locale; del municipio, e dell'organizzamento del potere comunitativo; del sindaco; della giunta municipale, e del consiglio; del circondario; della provincia. -- III. Degli agenti ed uffiziali amministrativi; varie classi di agenti e di uffiziali; degli stipendi e delle pensioni; doveri e diritti degli uffiziali pubblici. -- IV. Del contenzioso amministrativo.

CONTABILITA' O COMPUTISTERIA.

Primo anno.

1º Linguaggio del commercio; spiegazione del significato dei principali vocaboli e frasi commerciali. -- 2º Aritmetica commerciale; regola di società semplice e di società composta; regola d'interesse semplice e d'interesse composto; regola dello sconto; regola della scadenza media. -- 3º Conti correnti ad interesse; regolamento dei medesimi col metodo indiretto a *numeri* e col metodo *scalare*. -- 4º Tenuta dei libri di commercio in partita doppia; condizioni per l'esattezza della tenuta dei libri; perfezione della partita doppia; sua regola fondamentale; origine dei conti detti generali; conto d'origine; conti d'ordine; chiusura dei conti

Digitized by Google

merci in genere; profitti e perdite, e fondo capitale; principali suddivisioni dei conti generali; bilancio di verificazione; modo di correggere gli errori di riporto dal giornale al mastro; idem gli errori di compilazione degli articoli del giornale; principali conti da aprirsi nella computisteria di famiglia tenuta in partita doppia; principali conti necessari allo stabilimento od impianto della computisteria d' una società per l'esercizio di miniere.

Secondo anno.

1° Sistemi di misure di varii Stati; denominazione delle misure lineari, superficiali, e cubiche o di capacità, e di peso degli Stati d'Europa; calcoli di riduzione delle medesime. -- 2° Sistemi monetari di varii Stati; quali erano le primitive misure dei valori; perchè l'oro e l'argento sono prescelti per misurare i valori; dati per determinare il titolo dei metalli nobili in vigore nella Francia, nell'Inghilterra, nella Germania, nella Russia e nella Spagna; in quale stato trovansi i due metalli quando servono di misura nelle trattazioni ed operazioni dell'alto commercio; calcoli per rinvenire il valore delle verghe d'oro e di argento; necessità delle monete; monete effettive; monete di conto; piede monetario francese; piede monetario inglese; unità monetaria; monete effettive; principali piedi monetari degli Stati germanici, compresa l'Austria; unità monetaria di quegli Stati; piedi monetari di altri Stati d'Europa, Danimarca, Grecia, Napoli, Norvegia, Olanda, Portogallo, Russia, Roma, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. -- 3° Fondi pubblici di Stati esteri; importanza commerciale dei debiti pubblici della Francia, dell'Inghilterra, dell'Austria, della Spagna, della Russia, del Belgio, di Napoli e di Roma; calcoli aritmetici relativi a speculazioni sopra quei fondi. -- 4° Arbitrati mercantili e di banca; definizione dell'arbitrato; problemi relativi a compre ed a vendite di merci; cambio indiretto; sulle tratte continuate; sulle rimesse continuate; sugli ordini di banca. -- 5° Conti sociali; cenni sulle società commerciali; società in nome collettivo; società in accomandita od accomanda; società anonima; società in partecipazione; regolamento di un conto sociale. -- 6° Contabilità delle operazioni marittime; cenni sulle spedizioni marittime commerciali; conti necessari per istabilire od impiantare una computisteria marittima. — 7° Contabilità o computisteria di operazioni bancarie; cenni sulle banche pubbliche; banche di circolazione, di sconto e di deposito; banche fondiarie; banche di credito mo-

Digitized by Google

biliare; conti necessari alla prima formazione od impianto della computisteria d'una banca di circolazione; idem della computisteria d'una banca di credito mobiliare.

FISICA.

Primo anno.

Soggetto della fisica; spazio e tempo; corpi e materia; proprietà generali dei corpi; forze; equilibrio e movimento; componenti e risultante; movimento uniforme e vario; quantità di movimento; gravità; leggi della caduta dei gravi; centro di gravità e varie specie di equilibrio de' gravi; pendolo; principali sue leggi ed applicazioni; idrostatica; pressioni dei liquidi e loro equilibrio; principio relativo d'Archimede, ed areometri; areostatica; equilibrio e pressione dell'atmosfera; barometri; modo di costruirli e loro indicazioni; legge di Mariotte sulla densità e pressione dei gas; macchine pneumatica e di compressione; manometri; areostati; idrodinamica; teorema di Torricelli sugli efflussi; nozioni pratiche sulla vena fluida; sifone; varie fontane; nozioni sulle trombe idrauliche, e sul torchio idraulico; capillarità; sue leggi principali; suoi effetti in natura, ed applicazioni; endosmosi; acustica; diverse sorte di elasticità e sue leggi; produzione del suono e sua trasmissione nell'aria; leggi dei suoni prodotti dalle corde e dai tubi; ruote dentate, e sirena per la valutazione del numero delle vibrazioni, e della lunghezza delle onde; della voce e dell'udito; utili dettami dell'acustica per la fabbricazione degli stromenti musicali.

Fluidi imponderabili: generalità sui medesimi.

Calorico: ipotesi sulla sua natura; due effetti fisici del calorico sui corpi ponderabili; cambiamento di volume, e cambiamento di stato; dilatazione dei solidi, lineare e cubica; lamine di compensazione, termometri metallici ed altre applicazioni; dilatazione dei liquidi; termometri a mercurio e ad alcool; dilatazione dei gas, e termometri ad aria; coefficienti di dilatazione; importanza di avervi riguardo per certe costruzioni; pirometri; fusione e solidificazione; ebullizione e vaporizzazione; fenomeni di Boutigny; pentola di Papino ed applicazioni; dei vapori in particolare; igrometri; tensione del vapore acqueo alle diverse temperature; caldaie a vapore, e cenni sulle macchine fisse e sulle locomotive;

Digitized by Google

propagazione del calorico per conducibilità; conducibilità dei solidi, dei liquidi, dei gas, e relative applicazioni; propagazione per irradiazione; potere emissivo, assorbente, riflettente, trasmittente o diatermico, e relative applicazioni; equilibrio mobile; principali fenomeni delle sostanze diatermiche, e relative sentenze principali del Melloni; leggi sul raffreddamento dei corpi; calorimetria; calorico specifico, e calorico latente; modi i più acconci per misurarli; mescolanze frigorifere; fonti calorifiche; riscaldamento delle case, serre, ecc.; cucine economiche; combustibili diversi.

Luce: ipotesi sulla sua natura; modo e velocità di propagazione; leggi della variazione d'intensità di essa, colla distanza, colla obliquità; corpi diafani ed opachi; ombra e penombra; fotometri; leggi della riflessione della luce, specchi piani e sferici; fenomeni di rifrazione; rifrazione semplice; suoi effetti; angolo limite; prismi; lenti; loro diverse specie, loro fuochi ed immagini reali e virtuali; aberrazione di sfericità ed acromatismo; spettro solare; teoria di Newton sui colori; diversa loro rifrangibilità; colori complementari; visione; succinta descrizione dell'occhio; asse ottico, angolo ottico, angolo visuale; miopia, presbitismo, diplopsia; occhiali; acromatopsia; cannocchiali; microscopi, telescopi, camera oscura, camera lucida, stereoscopio ecc.; norme pratiche per la lavorazione delle lenti e per la costruzione dei suddetti stromenti; sorgenti della luce; suoi effetti sulla vegetazione, sulla vita degli animali, sulle tinture e sopra altre sostanze; cenni intorno ai fenomeni di doppia rifrazione, di polarizzazione, d'interferenza, e degli anelli colorati; fotografia; principali pratiche di quest'arte su metalli, sul vetro, sulle carte ecc.; incisione fotografica.

Magnetismo: cognizioni degli antichi sul magnetismo; calamite naturali e artifiziali; poli e sezione neutra; attrazione e ripulsione magnetica; forza coercitiva; conservazione delle calamite; magnetismo terrestre; meridiani ed equatore magnetici; declinazione ed inclinazione; variazioni e perturbazioni magnetiche; ago calamitato; bussole di declinazione e d'inclinazione; ago astatico; leggi delle attrazioni e ripulsioni magnetiche; cenno sul diamagnetismo; applicazioni utili del magnetismo; bussola nautica, e terrestre per le miniere, l'agrimensura, ecc.; cautele da aversi nell'uso delle bussole.

Elettricità: ambra, vetro, zolfo, ecc. strofinati; elettricità vitrea e resinosa, positiva e negativa; attrazioni e ripulsioni; corpi

Digitized by Google

coibenti od isolatori, e deferenti o conduttori; distribuzione della elettricità sui conduttori, e potere delle punte; elettricità per influenza; elettroscopio ed elettrometro; elettroforo; macchina elettrica ordinaria, e macchina di Armstrong; elettricità dissimulata o latente; condensatore; bottiglia di Leyda; quadri franklíniani; batterie; effetti diversi dell'elettricità statica; elettricità dinamica; storia delle scoperte del Galvani e del Volta; piliere e sue modificazioni; altre pile ad uno e a due liquidi, e pratico maneggio di ciascuna di esse; teoria del Volta e teoria elettrochimica, ed applicazione di quest'ultima al modo onde agisce ciascheduna pila; correnti elettriche; influenze dei conduttori per la loro sostanza, il loro diametro, la loro lunghezza e diramazioni; influenza degli elettroliti; consumo delle pile; rapporto tra il consumo d'una coppia isolata e di più coppie in batteria; intensità e quantità di azione della corrente; azioni locali, e perdite a cui danno origine; importanza dell'uniformità di azione delle coppie in batteria; azioni fisiologiche, fisiche e chimiche della corrente; scossa; incandescenza, fusione e volatilizzazione dei corpi; scomposizione degli elettroliti, e leggi di Faraday e Matteucci; applicazioni di galvanoplastica, di galvanotipia, di strati preservatori diversi, e di riduzione dei minerali.

Elettromagnetismo: esperienza fondamentale di Oersted; costruzione ed usi del galvanometro moltiplicatore; bussola dei seni e delle tangenti; sunto delle azioni delle correnti sulle correnti, delle calamite e della terra sulle correnti, delle calamite sulle calamite; teoria generale sul magnetismo; fenomeni d'induzione; apparecchio d'induzione che produce gli effetti della pila; cenno sulle macchine elettro-magnetiche per lavorii di precisione; telegrafia; esperienza fondamentale dell'elettrocalamita; sistemi principati usati nell'Europa e specialmente nell'Italia; esercizi pratici sulle macchine elettro-telegrafiche.

Meteorologia: calorico terrestre; temperatura media alla superficie del suolo; linee isotermiche e isochimene; temperature estreme e climi; temperature a diverse altezze e latitudini; nevi perpetue; strato invariabile e temperatura crescente per la profondità; temperatura delle sorgenti, dei laghi, dei mari; equilibrio di temperatura della terra; aria atmosferica e vapori; osservazioni barometriche ed igrometriche; venti, turbini ecc.; nubi, pioggie, nevi ecc.; elettricità atmosferica; lampo, tuono, folgore ecc.; parafulmini; progettati paragrandini; altri fenomeni

Digitized by Google

meteorici, come arco baleno, fata morgana (*miragio*), aurore boreali, ed aeroliti.

CHIMICA GENERALE.

Primo anno.

Chimica inorganica — Chimica organica — Chimica agricola.

PARTE PRIMA.

Chimica inorganica.

Generalità intorno alla chimica. — Attrazione molecolare eterogenea od affinità chimica; caratteri dell'affinità chimica; leggi ond' è retta. — Corpi semplici non metallici o metalloidi. — Caratteri fisici generali dei corpi semplici non metallici. — Di ciascuno di essi, loro modo di essere in natura; procedimenti principali di preparazione. — Caratteri fisici e chimici degli stessi; composti che possono formare combinandosi fra di loro; caratteri, proprietà e nomenclatura di questi composti; formole chimiche, colle quali si rappresentano, sia nel modo di loro genesi, sia nella loro composizione. — Classificazione dei corpi semplici non metallici. — Equivalenti chimici. — Corpi semplici metallici. — Caratteri fisici generali dei metalli; come si trovino i metalli in natura; metodi generali d' estrazione dei medesimi. — Combinazione dei metalli coll'ossigeno; rapporti di quantità, determinati, nei quali si effettuano queste combinazioni; formole chimiche dei medesimi. — Come si trovino in natura gli ossidi metallici; metodi generali di loro preparazione; caratteri generali fisici e chimici degli ossidi metallici. — Delle leghe metalliche; come si preparino in generale le leghe metalliche; caratteri generali fisici e chimici delle medesime. — Dei sali; divisioni dei sali in due grandi classi, sali aloidi e sali amfidi; essenziale differenza di composizione fra i primi ed i secondi; suddivisione dei primi in quattro generi, dei secondi in tre generi, e partizione tanto dei primi, quanto dei secondi in differenti specie; sali doppi; nomenclatura chimica dei sali; notazione chimica dei medesimi; stati diversi nei quali si trovano in natura; procedimenti generali, coi quali si possono ottenere; fenomeni di sostituzione e di doppia decomposizione; eguaglianze chimiche; quantità proporzionali. — Caratteri generali

Digitized by Google

fisici e chimici dei sali; azione della luce e del calorico sui sali; azione della corrente voltaica sopra i sali; teoria elettro-chimica. — Caratteri chimici propri di ciaschedun genere di sali, quanto all'acido da cui sono formati. — Caratteri e proprietà di ciaschedun metallo in particolare; suo modo di preparazione allo stato di purezza, per alcune industrie e per gli usi chimici; sue combinazioni coll'ossigeno e cogli altri corpi semplici non metallici; leghe metalliche a cui serve; analisi delle principali sue leghe; suoi differenti composti salini; preparazione e caratteri particolari fisici e chimici dei medesimi; sali ammoniacali, come appendice, in seguito a quelli di potassa e di soda.

PARTE SECONDA.

Chimica organica.

Differenze fra la chimica inorganica, e la chimica organica. — Qual è la genesi dei materiali componenti la natura organica; quali i corpi semplici, che possono concorrere alla loro formazione. — Analisi immediata delle sostanze organiche; quali mezzi e quali sostanze si adoperino in generale per eseguirla; quali caratteri deve offrire una sostanza organica, ottenuta col mezzo dell'analisi immediata, perchè possa essere riguardata come una specie chimica od un corpo *sui generis*. — Analisi organica elementare; apparecchi e preparati vari, che s'impiegano per la sua esecuzione; operazioni che devono precederla; modo di procedervi; dai risultati ottenuti da questa analisi come si deduca la composizione p. o|o della materia analizzata; e come si possa stabilire da questa composizione la formola chimica della medesima. — Radicali della chimica organica; materie proteiche; loro diverso modo di essere in natura; preparazione e caratteri delle principali di esse; alterazioni che subiscono, e nuove proprietà che acquistano in contatto dell'aria e dell'umidità; prodotti in cui si convertono sotto l'azione di alcuni agenti chimici. — Principii amilacei, glucosidi; loro estrazione in generale dalle materie nelle quali sono contenuti; caratteri e proprietà fisico-chimiche dei medesimi; sdoppiamenti e metamorfosi che presentano sotto l'azione dei fermenti. — Fermentazione; condizioni che la favoriscono; fenomeni che l'accompagnano; sostanze che vi si oppongono. — Trasformazione che subiscono i fermenti, e prodotti in cui si risolvono sotto l'azione di alcuni agenti chimici. — Alcooli in ge-

Digitized by Google

nerale; alcooli monoatomici, diatomici e triatomici. — Caratteri principali degli alcooli; loro diverso modo di produzione; formole generali, colle quali possono esser rappresentati nella loro composizione; e serie diverse di alcooli omologhi, in cui possono essere classificati. — Caratteri, proprietà e modo di ottenere allo stato di purezza gli alcooli metilico, etilico ed amilico. — Eteri in generale; eterificazione; formole generali, colle quali si possono rappresentare nella loro composizione; serie diverse di eteri omologhi, in cui possono essere classificati. — Caratteri, proprietà e preparazione degli eteri etilico, cloridrico, nitroso ed acetico. — Aldeidi ed acetoni in genere; modo diverso di loro produzione; caratteri e proprietà generali di questi corpi. — Acidi organici vari; modo di distribuirli in serie; come si trovano in natura, e come molti di essi si possano ottenere artifizialmente, o produrne altri che non si rinvengono in natura. — Caratteri, proprietà e combinazioni dei principali acidi organici colle basi. — Corpi grassi; divisione dei corpi grassi; loro modo d'essere in natura; estrazione, caratteri fisici e proprietà chimiche dei medesimi; sintesi dei corpi grassi. Pettoso; pettina e suoi derivati. — Celluloso; modificazioni colle quali si presenta in natura; mutamenti che soffre in contatto d'alcuni agenti chimici. — Gomme naturali; corpi isomeri col celluloso; ipotesi intorno alla loro formazione nell'organismo vegetale; loro natura e composizione. — Legnoso; alterazioni cui va soggetto scaldato a varie temperature; natura dei prodotti che somministra. — Basi organiche od alcaloidei; in quali condizioni si trovino nella natura organica; come si pratichi in generale la loro separazione dalle materie in cui sono contenute. — Caratteri fisici e proprietà chimiche delle basi organiche le più importanti. — Basi alcalinoidee artifiziali. — Olii essenziali, resine e materie coloranti. — Materiali dell'economia animale; composizione dell'uovo, del sangue, della carne muscolare, del tessuto cartilaginoso e delle ossa; composizione d'alcune materie di secrezione animale, come saliva, sugo gastrico, sugo pancreatico, latte, orina, ecc.; edotti e prodotti varii che se ne possono avere; fenomeno della digestione e della respirazione animale.

PARTE TERZA.

Chimica agricola.

Fine della chimica agricola; composizione dell'atmosfera; importanza dell'acido carbonico, del vapore acquoso, dei composti

Digitized by Google

solforati ed ammoniacali nell' aria per la vegetazione; principii elementari delle piante; assimilazione dell' idrogeno, del carbonio, dell' azoto e delle sostanze minerali. — Natura delle ceneri delle piante; modo di metterle a disamina. — Studio fisico e chimico del suolo arabile, e del sottosuolo. — Influenza della temperatura e della natura delle acque sulla vegetazione; determinazione delle materie che contengono. — Concimi; concimi vegetabili, sovescio, terriccio. — Concimi animali diversi, naturali ed artifiziali; modo di farne il saggio per la determinazione dell' azoto, della calce, della silice, dell' acido fosforico e dell' acido nitrico. — Ammendamenti; modo di fare il saggio delle marne, che talvolta s' impiegano negli ammendamenti. -- Debbiamento; scopo di questa operazione agricola. -- Rotazione agraria; ragioni di questa pratica agricola. — Fognatura (*drenaggio*); suoi benefici effetti.

CHIMICA TECNICA.

Secondo anno.

Fine della chimica tecnica.-- Generale indicazione, definizione, e modi varii per eseguire alcune operazioni comuni a molte preparazioni, o dirette a rendere le materie più acconce alle preparazioni, cui devono servire, come: lavamento, decantazione, lisciviazione, macerazione, digestione, infusione, bollizione o decozione, a pressione ordinaria od a maggiore pressione, riscaldamento diretto od indiretto, feltrazione, diluzione, soluzione, dissoluzione, contusione od ammaccamento, polverizzazione, levigazione, vaporazione, distillazione, torrefazione, abbrustolamento, calcinazione, incenerazione, fusione, congelazione, sublimazione, coagulazione, essicazione, ecc. -- Utensili, strumenti, apparecchi ed argomenti diversi per queste operazioni.

PARTE PRIMA.

Corpi semplici non metallici; preparazione industriale ed usi del cloro, del bromo, dell'iodio, del solfo, del fosforo e dell'arsenico. — Acqua; depurazione delle acque dei fiumi, delle acque dei tetti e dell'acqua del mare, e loro conservazione ad uso di bevanda e di cottura degli alimenti; materie che possono rendere pregiudizioso, in alcune industrie, l'uso delle acque in cui si trovino sciolte. — Acido nitrico, ed acido idroclorico; loro preparazione

Digitized by Google

in grande; loro usi nelle industrie; acido solforoso e solforico; procedimenti vari di preparazione; applicazioni molteplici di essi. — Acido arsenico; come quest'acido sia sempre un prodotto indiretto di molte operazioni metallurgiche; suoi usi in varie industrie e nella veterinaria. — Acido borico; sua estrazione dal borace minerale o Tinckal, e dalle acque di soffioni, dei monti Cerboli, di monte Cerchiajo in Toscana, ecc.; sua depurazione e suoi usi industriali.—Acidimetria; procedimenti Regnault; procedimenti Wil e Frezenins.

PARTE SECONDA.

Metalli e loro combinazioni. — Potassio e sodio; loro preparazioni ed usi; potassa e soda; loro estrazione; loro diversa provenienza ed usi; soda artifiziale; alcalimetria; potassa e soda caustica; sali di potassa e di soda d'uso nelle industrie o nell'economia della vita; loro estrazione o preparazione. — Barite e stronziana; preparati d'usi industriali. — Calce; carbonato di calce, creta, solfato di calce; calce viva, gesso; preparazione comune; preparazione intermittente; preparazione continua; calci grasse, calci magre, calci idrauliche; fabbricazione delle calci idrauliche; cementi vari; pozzolane; stucco; ipoclorito di calce; clorometria. — Magnesia; magnesia bianca; solfato di magnesia. — Aluminio; alumina; solfato di alumina e potassa, di alumina e soda, di alumina e d'ammoniaca; argille, ocre, smeriglio, caolino, feldspato; stoviglie d'ogni genere; oltremare; blò di Thenard. -- Vetro; qualità varie di vetro; fabbricazione del vetro; incisione sul vetro coll'acido idrofluorico; vetro solubile; smalti. — Ferro; metallurgia del ferro; rosso d'Inghilterra; solfato ferroso, o vetriolo verde; acciaio; fabbricazione degli aghi da cucire. — Zinco; metallurgia dello zinco; bianco di zinco; tuzia o cadmia dei fornelli; solfato di zinco. — Manganese; biossido di manganese; camaleonte minerale o manganato di potassa; saggio del manganese del commercio. — Nichel; preparazione industriale di questo metallo; pacfond. — Cobalto; ossido di cobalto; safra. —Stagno; metallurgia dello stagno; marezzato; ossido di stagno; bisolfuro di stagno; cloruri di stagno; leghe varie di stagno e piombo; stannato di piombo *(potée d'étain)*.— Piombo; metallurgia del piombo; migliarola o munizione; massico-litargirio; minio; nitrato di piombo; cerussa o biacca; solfato di piombo; giallo di Napoli; vetro di piombo. — Rame; metallurgia del rame; ossido

Digitized by Google

di rame; solfato di rame; vetriolo blò; verde di Scheele, di Schweinfurt; carbonati di rame; leghe varie di rame e zinco, di rame e stagno; fabbricazione degli spilli di ottone; loro stagnatura per via umida; stagnatura degli utensili di rame. — Antimonio; preparazione di questo metallo per gli usi dell'industria; lega di antimonio e ferro; lega di antimonio e piombo pei caratteri da stampa; antimoniato di sesquiossido d'antimonio; solfuro di antimonio. — Cromo; ossido di cromo; cromato, neutro ed acido, di potassa: cromato basico, neutro e acido, di piombo. — Bismuto; sua estrazione; leghe fusibili fatte con bismuto, antimonio, piombo, stagno, ecc.; nitrato e sotto-nitrato di bismuto, o bianco di Fard. — Mercurio; sua estrazione dal cinabro; depurazione di quello del commercio; lega di mercurio e stagno; fabbricazione degli specchi ordinari di vetro o cristallo; bisolfuro di mercurio, vermiglione; sublimato corrosivo; fulminato di mercurio; fabbricazione delle capsule fulminanti per le armi da fuoco. — Argento; metallurgia dell'argento; leghe di argento per la monetazione, per gli utensili e per gli oggetti d' orificeria; doppiato; nitrato di argento; argento di precipitazione; cloruro d'argento; cianuro di argento. — Oro; metallurgia dell'oro; leghe d'oro per monetazione; utensili e gioielli d'oro; precipitato porpora dal Casso; cloruro d'oro; cianuro d'oro; ossido d'oro; argentatura e doratura col metodo dell'amalgamazione; e per via umida. — Platino; preparazione industriale di questo metallo; importanza del platino nella fabbricazione di utensili per la chimica e per varie industrie; cloruro di platino; cianuro di platino; platinature per via umida.

PARTE TERZA.

Celluloso; materie a tessere vegetali diverse; fine della macerazione, a cui alcune di esse sono assoggettate; imbiancamento delle materie da tessere, e dei tessuti; fabbricazione della carta; preparazione della pirosillina e del collodium; modo di riconoscere nei tessuti la presenza di materie a tessere di diversa natura. — Legno; composizione in generale; classificazione delle differenti qualità di legno, in legni da lavori, resinosi, tintoriali e medicinali; depurazione ed essicazione del legno da lavoro col vapore oltrascaldato; conservazione del legno; metodo La Bouchérie; metodo Payne; metodo Bethell; questi due ultimi applicati, in ispecie in Francia ed Inghilterra, alla preparazione dei

Digitized by Google

pali per la telegrafia elettrica, e delle traversine delle ferrovie. — Paglia di cereali; lavorìo ed imbiancamento nella fabbricazione di cappelli od altri oggetti di paglia. — Torba; potere calorifero del legno e della torba; carbone vegetale; sua preparazione col metodo delle foreste, col metodo cinese, col vapore soprascaldato. -- Polvere pirica; sistemi diversi di sua preparazione; qualità varie di polveri che se ne ottengono; modo di conoscere la sua forza esplosiva ed impellente. -- Qualità diverse di carboni che si preparano per differenti usi delle industrie. -- Carboni fossili; applicazioni diverse; gas luce; maniere diverse di prepararlo; gas luce ed altri analoghi, come mezzi di riscaldamento e di cozione degli alimenti; utile che si può ricavare dai prodotti che accompagnano la preparazione del gas luce col litantrace. -- Bitumi; scisti bituminosi; usi degli olii pirogeni che si ottengono dalla distillazione degli schisti bituminosi; asfalto; fabbricazione ed usi.-- Piombaggine; matite; crogiuoli di piombaggine, ecc.--Gomme diverse usate nelle industrie; industrie della gutta-perka, e della gomma elastica. -- Amido; fecole; preparazione ed usi. -- Struttura e composizione del seme di frumento; fabbricazione del pane. -- Zucchero di canna, di barbabietola, d'acero zuccheroso; loro estrazione, produzione, consumazione ed usi; sciroppo di fecola, glucosio; sua preparazione ed usi. -- Miele; sua estrazione, usi e sofisticazioni. -- Fabbricazione dei liquori spiritosi; vino; sidro *(poiré)*, birra; alcool; materie diverse dalle quali si può ottenere; metodi perfezionati di separazione di questo liquido; suoi usi molteplici nelle industrie e nell'economia della vita. -- Aceto; procedimenti diversi di fabbricazione dell'aceto; sofisticazioni di questo liquido; fabbricazione del sale di saturno, acetato di piombo; dell'acetato neutro e basico di rame; dell'acetato di allumina. -- Cremortartaro; sua estrazione dalla feccia dei vini, e dal taso o tartaro delle botti; preparazione dell'acido tartarico. -- Acido citrico; sua estrazione dal sugo dei limoni. -- Acido ossalico, ed ossalato acido di potassa; loro estrazioni dalla acetosa e dall'acetosella; loro preparazione artifiziale. -- Resine; olii volatili; fabbricazione delle vernici. -- Olii fissi; olii siccativi; come vogliano essere preparati questi ultimi per la pittura; modo di conoscere le sofisticazioni sì degli uni come degli altri. -- Grassi; cera delle api; cera vegetale; fabbricazione delle candele di sevo, delle candele steariche, di cera, di spermaçeti, di paraftina. -- Fabbricazione dei saponi; bucato; metodo comune, e al vapore;

Digitized by Google

materie coloranti ad uso della tintoria. -- Principii generali per la tintoria; mordenti. -- Applicazione dei colori sui tessuti; per endosmosi, per impressione, per reazioni chimiche; caldaia all'indaco, ecc.

PARTE QUARTA.

Materie a tessere, animali; lana e seta; tessuti di lana e seta; modo di conoscere le sofisticazioni di tessuti di seta con lana, ovvero di queste materie con le vegetali. -- Latte, lattina, butirro, caseina; fabbricazione del formaggio. -- Colla animale; colla forte; colla depurata; ittiocolla. -- Carbone animale; distillazione delle ossa; usi del carbone animale. -- Ammoniaca; sali ammoniacali. -- Cianuri; fabbricazione del prussiatogiallo di potassa; del prussiatorosso di potassa; del prussiato di ferro. -- Pelli; varie guise di conciare le pelli. -- Conservazione delle materie alimentari; metodo Appert; metodo Masson; metodo dell'essiccamento; metodo dell'affumicamento; metodo della salagione, della salamoia, e dell'inacetimento; immersione nell'olio o nel grasso.

STORIA NATURALE.

Primo anno.

Soggetto e fine della storia naturale; sua divisione in tre, ed in due regni; caratteri distintivi fra' corpi inorganici ed organici.

Mineralogia.

Che cosa s' intenda per minerale, e per roccia; caratteri fisici e chimici a cui si distinguono i minerali; cristallografia; parti di un cristallo; goniometri d'applicazione o da contatto; sfaldatura; forme primitive e forme derivate; sistemi cristallini, ed importanza della cristallografia; struttura dei minerali; loro peso specifico, durezza, fragilità, conducibilità pel calore, e varia impressione sui sensi; saggi mineralogici col cannello ferruminatorio e per via umida; giacitura dei minerali a massi, strati e filoni; giacitura, caratteri, estrazione ed usi dei principali minerali di ferro, di manganese, di rame, di stagno, di zinco, di piombo, di cobalto, di mercurio, d'argento, d'oro, di platino; nozioni sulle miniere di

Digitized by Google

sal gemma, sulla estrazione del sal comune dalle acque del mare, sul nitro, sul carbonato di soda, sul solfato e carbonato di magnesia, sull'allume, sull'acido borico, sullo zolfo, sul carbonio, e sopra tutte le sue varietà dal diamante alla torba. -- Appendice: pietre dure silicee; quarzo e calcedonie; pietre preziose alluminose; corindone, e sue varietà.

Geologia.

Cenni generali sugli antichi sconvolgimenti del nostro pianeta; lenta solidificazione della crosta, ed avvicendamento delle azioni plutoniche e nettuniche; sollevamenti e fossili, epoche e formazioni geologiche; roccie ignee, di sedimento e metamorfiche; giacitura, caratteri ed usi delle seguenti roccie e depositi: graniti e gneis, serpentini, porfidi, basalti, lave; calce carbonata e sue principali varietà; gesso, argilla e sue varietà; marne, sabbie, ghiaie, poddinghe, breccie; schisti, ardesie, micaschisti, calcari cristallini e marmi; terreni di alluvione e suolo coltivabile. -- Appendice: vulcani estinti e vivi; fontane ardenti; salse; acque termali; gas delle miniere; ghiacciaie; sorgenti e pozzi trivellati; azione fisica e chimica dell'acqua e delle pioggie sulla superficie del globo.

Zoologia.

Che cosa s'intenda per organismo; caratteri distintivi fra animali e piante; tessuti degli animali; apparecchi e funzioni per la digestione, per la circolazione e per la respirazione nei mammiferi e negli uccelli, accennando anche ai rettili ed ai pesci; assimilazione; riproduzione ovipara e vivipara; ipotesi sulla riproduzione spontanea negli esseri inferiori; sistema nervoso nei vertebrati; cervello, cervelletto, midollo spinale, e nervi sensiferi e motori; essenzialità riguardanti i cinque organi sensori; facoltà del movimento; come si eserciti mediante le ossa, i muscoli ed i nervi; cenno sulla classificazione degli animali nei principali tipi, vertebrati, annulosi, molluschi, raggiati e protòzoi; qualche particolarità sui vertebrati, sui loro utili prodotti, e sulla loro divisione in ordini; caratteri principali ed applicazioni concernenti gli ordini dei bimani, quadrumani, volitanti, carnivori, pinnipedi, rosicanti, sdentati, ruminanti, pachidermi, cetacei, marsupiali e

Digitized by Google

monotremi; cenno sugli uccelli, sulle loro abitudini, e sugli ordini più notevoli in cui si dividono; rettili, e loro divisione in chelonii, saurii ed ofidii, con qualche particolarità fra le più essenziali; singolarità degli anfibii e loro metamorfosi; pesci, e loro ordini più notevoli, e loro utilità; annulosi, e loro ordini; struttura degli insetti, e loro metamorfosi; insetti utili, come le api, le cantaridi, la cocciniglia, il baco da seta, ecc.; insetti dannosi, come i bruchi roditori, le locuste, le tignuole, ecc.; aracnidi nocivi; crostacei commestibili; vermi intestinali; molluschi e loro classi; particolarità sulla conchiglia; molluschi commestibili; nero di seppia, gnacchera, porpora, perle, madreperla; specie nocive, teredine delle navi; raggiati e loro classi; corallo, madrepore, spugne, specie commestibili; nozioni generali sui protozoi; tripoli.

Botanica.

In che differisca la pianta dall'animale; principali organi composti onde risulta una pianta; anatomia; tessuto cellulare, vascolare e fibroso, e loro riunione per formare gli organi composti; cenno sull'embrione, e distinzione delle piante in dicotiledoni, monocotiledoni ed acotiledoni: struttura delle dicotiledoni; tronco e rami, radice, foglie, e stipule, gemme, fiore e frutto, organi accessori o degenerati; principii di filotassi; infiorescenze; carpologia: struttura delle monocotiledoni; caule, radici, foglie, fiore; ed un cenno sulle acotiledoni; fisiologia: funzioni di nutrizione, assorbimento dei principii del suolo, movimento della linfa, respirazione, assimilazione, secrezione; funzioni di riproduzione, fecondazione, azione del polline sugli ovuli, piante monocline e dicline; disseminazione, germogliazione; moltiplicazione delle piante senza fecondazione; tassonomia; sistema di Linneo; affinità per famiglie, e metodi naturali che ne conseguono. Caratteri, patria, coltivazione e prodotti utili delle principali specie spettanti alle seguenti famiglie: *Dicotiledoni*; leguminose, rosacee, malvacee, cucurbitacee, crucifere, papaveracee, ranunculacee, ombrellifere, rubiacee, composte, convolvulacee, solanacee, labiate, laurinee, conifere, amentacee. *Monocotiledoni*; graminacee, palme, asparaginee, gigliacee, iridee, orchidee. *Acotiledoni*; alghe, funghi, licheni, muschi. Cenni di geografia botanica. Dell' erbario e dell' erborizzazione. Tessuti e principii utili o notevoli contenuti nelle piante considerate per famiglie.

Digitized by Google

MATEMATICA PURA ED APPLICATA.

Primo anno.

Geometria solida.

Piani e linee considerate nello spazio: definizioni; rette perpendicolari e parallele ai piani; piani perpendicolari e paralleli fra loro; angolo diedro; angolo triedro; angolo solido; teoremi relativi. -- Poliedri: definizioni; uguaglianza di due prismi e di due piramidi a base triangolare; poliedri e piramidi simili; teoremi relativi ai poliedri simili; superficie dei poliedri; volume dei poliedri. -- Corpi rotondi: definizioni; superficie del cilindro, del cono, della sfera, del tronco di cono a basi parallele, della calotta sferica, zona sferica e fuso sferico; volume del cilindro, del cono, del tronco di cono a basi parallele, della sfera; del settore sferico; superficie e volume di un solido generato dalla rivoluzione d'un semipoligono od anche poligono intero regolare.

Algebra e Logaritmi.

Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una o più incognite; delle equazioni di secondo grado *pure*, ed anco delle complete; proprietà delle radici d'un'equazione di secondo grado.-- Progressioni per differenza e per quoziente. -- Equazioni esponenziali; risoluzione delle equazioni esponenziali della forma $a^x = b$; ricerca dei logaritmi dei numeri, e loro proprietà; formazione delle tavole dei logaritmi, e loro uso; applicazioni dei logaritmi alle risoluzioni delle equazioni esponenziali ed alle regole di interesse semplice e composto, ed alle annualità; descrizione ed uso dei regoli a calcolo.

Trigonometria rettilinea.

Oggetto della trigonometria; definizioni delle linee trigonometriche e loro reciproche relazioni; espressione d'una linea trigonometrica per mezzo d'un'altra, o di altra; rapporto fra le linee trigonometriche in un circolo di raggio qualunque, e quelle nel circolo di raggio uguale all'unità. -- Formole colle quali si trova il seno, il coseno e la tangente della somma o della differenza di due archi, conosciuti i seni, i coseni, e le tangenti degli archi

Digitized by Google

semplici. -- Formole del seno, coseno e della tangente della metà d'un arco, in funzione del seno, e coseno dell'arco. -- Ricerca delle linee trigonometriche d'un arco dato; formazione delle tavole trigonometriche, e loro uso. — Risoluzione d'un triangolo rettangolo, e formole relative; teoremi e formole relative alla risoluzione d'un triangolo qualunque. -- Area del triangolo; sua determinazione.

Secondo anno.

Geometria pratica.

Oggetto della geometria pratica. Modo di rappresentare una porzione della superficie terrestre; scale dei piani; classificazione dei piani secondo le loro scale; reti topografiche.

Misura lineare, e squadra agrimensoria. Allineamenti sul terreno; misure eseguite colla canna mètrica e colla catena metrica; problemi relativi alla levata dei piani risoluti mercè misure lineari; misura di distanze, tutte od in parte inaccessibili, mercè misure lineari, e levata d'un piano e della pianta dei fabbricati; uso della squadra agrimensoria nella levata dei piani, e risoluzione colla medesima dei principali problemi relativi alla levata dei piani ed alla misura delle distanze inaccessibili. — Misura delle aree dei terreni, e problemi varii relativi alla divisione dei medesimi. -- Nonii o vernieri rettilinei e circolari. — Descrizione ed uso degli strumenti angolari più comuni, ossia della squadra graduata, della bussola, del grafometro, e del circolo ripetitore; levata dei piani cogli strumenti angolari; misura di distanze, tutte od in parte inaccessibili. — Descrizione ed uso della tavoletta pretoriana; levata dei piani colla tavoletta; costruzione ed uso della stadia per la misura delle distanze. -- Misura di altezze, il cui piede sia accessibile od inaccessibile, cogli strumenti lineari od angolari.

Livellazione. Descrizione ed uso del livello a tubi comunicanti, e del livello a bolla d'aria e cannocchiale; biffe; modo di procedere nella livellazione; come si formino i profili delle livellazioni. -- Oggetto della stereometria; misura dei materiali più usitati nelle arti e nelle costruzioni; misura dei muri delle fabbriche con vani e senza vani; misura pratica delle volte più comuni, e degli scavi e monticelli, *sterri* ed *interri* occorrenti nei lavori di terra più ordinari.

Digitized by Google

Geometria descrittiva.

Oggetto della geometria descrittiva. Modo di rappresentare i punti e le linee con due proiezioni ortogonali; piani di proiezione; traccie d'una retta; ricerca delle traccie d'una retta, date le proiezioni della medesima; trovare la distanza fra due punti dati; per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data; rappresentazione d'un piano; per un punto dato condurre un piano parallelo ad un piano dato; segnare le traccie d'un piano, che passi per tre punti dati; trovare l'intersezione di due piani dati; trovare se una retta od un punto dato giaccia sopra un piano dato; trovare l'intersezione d'una retta con un piano; condurre per un punto dato una retta perpendicolare ad un piano dato; trovare la distanza d'un punto ad un piano; ricerca degli angoli che un piano dato fa coi due piani di proiezione, e degli angoli che due piani dati fanno tra loro; trovare l'angolo che una retta fa coi piani di proiezione, e che due rette date fanno tra di loro. -- Rappresentazioni d'un parallelepipedo, d'una piramide, d'un poliedro qualunque rispondente a condizioni assegnate. -- Rappresentazioni d'un cilindro retto, d'un cono retto, d'un cilindro obliquo, d'un cono obliquo, e d'una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione.

Definizioni e proprietà principali dei piani tangenti ad una superficie. Condurre un piano tangente ad una superficie cilindrica o conica per un punto dato sulla superficie stessa, o per un punto posto fuori della medesima; condurre un piano tangente ad una superficie di rivoluzione il cui asse sia perpendicolare ad uno dei piani di proiezione, per un punto dato sulla superficie stessa; intersezione d'un piano con un cilindro retto e con un cono retto; trasportamento delle sezioni fatte nel cilindro retto o nel cono retto sopra uno dei piani di proiezione; sviluppo del cilindro e del cono, e trasformata delle sezioni fatte nei medesimi da un piano. -- Costruzioni grafiche dell'elisse, della iperbole, e della parabola; loro principali proprietà. -- Rappresentazione d'un'elica colla tangente in un punto dato alla medesima; rappresentazione della cicloide, e delle epicicloidi piane. -- Applicazioni della geometria descrittiva al tracciamento delle ombre, nell'ipotesi dei raggi luminosi paralleli e diretti secondo linee inclinate di 45° sui due piani di proiezione.

Digitized by Google

Terzo anno.

Disegno delle macchine.

Nozioni relative alla intersezione di due solidi fra loro. Intersezione di due cilindri d'ineguali diametri, i cui assi si trovino nello stesso piano, od in piani diversi; intersezione d'un cilindro o di un cono con una sfera; intersezione d'un cilindro o di un cono; intersezione d'una sfera con un prisma retto, il cui asse passi pel centro della sfera; intersezione d'un cilindro e di un cono, i cui assi si taglino perpendicolarmente. — Superficie elicoidali; vite a pani triangolari ed a pani quadrati; tracciamento d'un solido generato da una sfera, il cui centro descriva nel moto un' elica attorno ad un cilindro. — Cicloidi, epicicloidi, evolventi ed evolute del circolo e della cicloide; spirali. -- Nozioni relative al disegno ausonometrico. — Nozioni sui vari modi di trasformazione dei movimenti; organi meccanici. -- Eccentrici; eccentrici ad azione continua; eccentrico triangolare; eccentrico di Trezel; eccentrico circolare; eccentrici a corsa variabile; bocciuoli. -- Ruote dentate; ingranaggi cilindrici epicicloidali, e ad evolvente di circolo; ingranaggi conici; ingranaggio d'un rochetto e d'una lanterna con una dentiera, d'una dentiera con un rochetto; ingranaggio d'una vite con una ruota dentata, o vite perpetua; metodo pratico del professore Willis per il tracciamento dei denti delle ruote dentate. -- Disegni di staggi e castelletti con cuscinetti. -- Disegno di puleggie per trasmissione di movimenti con corde, coreggie e catene. -- Disegno di giunti ed innesti mobili, e loro descrizione; notolini; arresti; scappamenti. -- Disegni e nozioni sulla trasmissione del moto con tiranti e manovelle. -- Disegni a minuto d'un bilanciere con parallelogramma di Watt; d'un volante; disegno di bilancieri con tiranti, manovelle e volanti; nozioni e disegni sulle giunture ed unioni dei tubi, e sulle cannelle, chiavi o rubinetti; sulle scatole a stoppa; sulle valvole di sicurezza e valvole a cassetto, e sui pendoli conici. -- Descrizione e disegno di alcune macchine idrauliche, e d'una macchina a vapore fissa con cilindro orizzontale. -- Nozioni sulla rappresentazione di macchine col disegno ausonometrico. -- Tinte convenzionali delle diverse sostanze di cui si compongono le parti d'una macchina.

Digitized by Google

Meccanica.

Nozioni preliminari e definizioni; oggetto della meccanica; del tempo; sua misura; del moto equabile; del moto vario; velocità nel moto equabile e nel moto vario; moto uniformemente variato; forze o cagioni di movimento; eguaglianza di due forze; equilibrio; rappresentazione grafica delle forze; legge d'inerzia; misura delle forze.

Composizione e risoluzione dei movimenti e delle forze. Moto assoluto; moto relativo; moto proprio e moto comune; composizione dei movimenti; risultante e componenti, forze cospiranti ed opposte; parallelogramma e parallelepipedo delle velocità e delle forze; formole che esprimono la risultante, date le componenti, ed e contrario; componenti ortogonali; composizione d'un numero qualunque di forze applicate ad un punto materiale; composizione e risoluzione delle forze parallele; coppie, e loro momenti; centro delle forze parallele.

Centro di gravità. Nozioni varie sulla gravità dei corpi, e definizione del centro di gravità; ricerca del centro di gravità delle linee e figure più semplici, e formole relative; ricerca del centro di gravità delle superficie o dei solidi di rivoluzione nei casi più semplici; ricerca del centro di gravità dei poliedri; ricerca sperimentale del centro di gravità dei corpi solidi. -- Equilibrio delle forze concorrenti in un punto; momento di rotazione delle forze; equilibrio d'un corpo pesante che si appoggia sopra un piano orizzontale, o sovra due piani inclinati; pressioni sugli appoggi; equilibrio d'un corpo pesante, che sia volubile attorno ad un asse orizzontale; applicazioni speciali della teoria dell'equilibrio alle principali macchine semplici, astrazione fatta dall'attrito; applicazioni della leva alla bilancia, e condizioni necessarie perchè una bilancia abbia la voluta agilità; metodi delle doppie pesate.

Moto d'un punto materiale. Moto equabile e moto vario; moto uniformemente accelerato o ritardato; velocità nel moto equabile e nel moto vario; rapporto fra lo spazio, il tempo e la velocità nel moto equabile; e fra questi stessi elementi e la forza acceleratrice o ritardatrice nel moto uniformemente variato; forze acceleratrici e ritardatrici; moto verticale dei gravi nel vuoto. -- Moto parabolico dei proietti nel vuoto; moto di un grave sopra uno o più piani inclinati disposti un sotto l'altro;

Digitized by Google

considerazioni sul moto d'un corpo sur una linea curva; moto circolare; forza centrifuga; pendolo semplice; isocronismo delle sue oscillazioni. -- Principio delle forze vive; lavoro motore, e lavoro resistente; relazione fra il lavoro motore, il lavoro resistente, e la forza viva acquistata o perduta da un corpo; unità di lavoro; chilogrammetro; dinamodo; cavallo vapore. -- Moto di rotazione d'un corpo attorno ad un asse fisso; velocità angolare; pendolo composto. -- Considerazioni fisiche sul fenomeno della percossa; varie specie di percossa; perdita di forza viva nelle percosse; quantità di moto. -- Resistenze passive; varie specie di attrito, e determinazione dei relativi coefficienti; rigidezza delle funi; nozioni sulla resistenza dei mezzi. -- Moto equabile delle macchine; eguaglianza del lavoro motore e del lavoro resistente; applicazioni nel moto equabile alle varie macchine semplici, tenendo conto degli attriti. -- Macchine nello stato di moto vario; moto periodico delle macchine; perdita di forza viva delle macchine. — Organi e moderatori del moto delle macchine; freni; volanti; pendoli conici.

Nozioni d'idraulica. Dell'efflusso dei liquidi da una luce aperta in lastra sottile, sotto un battente costante; contrazione della vena liquida; velocità media d'un corso d'acqua, calcolata coll'aiuto de' galleggianti; misura della portata d'un corso d'acqua; cadute d'acqua; macchine idrauliche; ruote idrauliche; pompe o trombe. — Nozioni generali sulle macchine a vapore; specificazione delle macchine a vapore.

DISEGNO.

PARTE PRIMA.

Ornato e disegno geometrico topografico.

(Ornato). Disegno all'acquerello od alla matita di qualunque sorta; disegni d'applicazione alle arti; disegno d'apparecchi di stoffe, apparecchi ed utensili necessari alla chimica; disegno di strumenti e macchine relative all'agricoltura.

(Disegno topografico). Del chiaroscuro; rappresentazione topografica dei piani; modo di rappresentare col tratteggio i differenti generi di coltura de' terreni; proiezione delle curve orizzontali, e modo di tratteggiare le montagne; copia di piani modelli tratti dai migliori autori moderni; disegno topografico all'acquerello; co-

Digitized by Google

lori primitivi, e modo di formare le tinte convenzionali giusta le varie specie di terreno; riduzione delle tinte convenzionali in naturali; copia di piani all'acquerello ricavati dai migliori autori moderni.

PARTE SECONDA.

Disegno delle macchine.

Disegno delle macchine; descrizione di tutte le curve meccaniche; disegno di viti, spirali, eliche; disegno di rudimenti e membri meccanici, e di utensili del meccanico; disegno delle macchine semplici, e di quelle più in uso nella vita; copia di modelli di macchine all'acquerello (*).

PARTE TERZA.

Disegno architettonico.

Disegno delle parti componenti un edifizio; teoria delle piante, facciate e degli spaccati; copia di edifizi greci e romani tratti dall'opera del cav. Canina, ovvero dalle fabbriche del Palladio e di altri celebri architetti; esercitazioni sovra composizioni d'edifizi architettonici; disegno, in scala reale, di tutte le particolarità d'un edifizio.

AGRONOMIA.

Primo anno.

PARTE PRIMA

Della coltivazione delle piante in generale.

Sezione I. — Il terreno; mezzi per renderlo produttivo.

Sezione II. — Le piante; mezzi per ottenerne il massimo e miglior frutto.

(*) Il Professore di disegno mirerà ad educare la mano dell'alunno della sezione *fisico-matematica* al disegno delle macchine come preparazione a quanto insegnerà più scientificamente allo stesso il Professore di meccanica *(Vedi il relativo Programma)*. Rimarrà poi interamente affidato al Professore di disegno l'insegnamento del disegno di macchine, di stromenti, d'attrezzi, ecc. agli alunni delle sezioni *chimica* ed *agricola*.

Digitized by Google

Sezione 1ª.

CAPITOLO I.

Il terreno.

§ 1. Caratteri meccanici, fisici, chimici d' un terreno produttivo.

§ 2. Distinzione del terreno produttivo dal terreno naturale.

§ 3. Origine e proprietà meccaniche, fisiche, chimiche dei singoli elementi che concorrono alla formazione dei terreni da coltivare, come dire: *Silice, Argilla, Calce, Magnesia, Gesso, Ferro, Manganese, Fosfati, Alcali, Cloruri, Umus, Acido carbonico, Ossigeno, Idrogeno, Azoto, Ammoniaca, Acqua, Aria.*

§ 4. Formazione dei terreni coltivi: per disgregamento locale; per alluvioni antiche (*diluvium*); per alluvioni recenti; per dune; per eruzioni vulcaniche.

§ 5. Del suolo; sue proprietà; formazione.

§ 6. Del sottosuolo; distinzione dal suolo; diverse specie.

§ 7. Le proprietà del suolo o delle terre complesse dipendono da quelle degli elementi che lo compongono.

§ 8. Circostanze accidentali modificanti le proprietà del suolo: *la forma e la dimensione delle particelle; l'inclinazione e la esposizione del suolo; i ripari naturali ed artifiziali.*

§ 9. Esplorazione fisica delle terre.

§ 10: Esplorazione chimica e ricerche sopra la qualità e quantità dei principii componenti le terre.

§ 11. Determinazioni delle proprietà fisiche delle terre, come *tenacità, forza di coesione o di adesione agli strumenti agrari, igroscopicità, attitudine ad attrarre l'umidità atmosferica, attitudine ad essiccarsi e diminuzione di volume conseguente, attitudine ad assorbire l'ossigeno, a riscaldarsi, a trattenere il calorico.*

§ 12. Proprietà agrarie dei diversi terreni coltivati; classificazione secondo il genere di coltura che meglio loro conviene.

CAPITOLO II.

Mezzi per rendere il terreno produttivo.

§ 13. Ammendamenti i quali modificano la superficie e la struttura del suolo, aggiungono o sottraggono i principii che vi fanno difetto o eccesso.

Digitized by Google

A. Ammendamenti stabili.

§ 14. Pareggiamento o *uguagliamento* della superficie del suolo.

§ 15. Spianamento di pendii.

§ 16. Prosciugamento: prosciugamenti *verticali* per estrazione coll'uso delle *macchine idrofore;* per *iscoli aperti;* per *iscoli coperti* o fognamento.

Fognatura: metodi antichi; materiale adoperato, e regole per fognare; economia di cotesti metodi; metodi moderni o fognatura tubulare; norme generali del fognare; materiale adoperato; cannelle, doccioni, manicotti ecc.; fabbricazione di questi stromenti adoperati per fognare; economia di questo metodo; suoi effetti specificati sulle terre e sulla vegetazione; suoi effetti sulle condizioni igieniche dei luoghi.

§ 17. Interramenti e sterramenti:
§ 18. Dissodamenti:
§ 19. Impietramento:
} ragione, economia di essi; norme per eseguirli.

B. Ammendamenti periodici.

§ 20. Correttivi i quali modificano più specialmente le proprietà meccaniche-fisiche del suolo: *Argilla; Sabbia; Marna; Calce viva; Carbonato e Solfato di calce; Debbio;* loro storia, proprietà, effetti e metodi di applicazione.

§ 21. Concimi che modificano più specialmente le proprietà fisiche-chimiche del suolo.

Sostanze minerali (concimi propriamente): *Fosfati, Silicati, Potassa, Soda, Solfati, Nitrati, Sali ammoniacali, Ceneri, Calce, Fanghiglia e polvere delle strade, Ributti di carbon fossile.*

Sostanze organiche (ingrassi); *Ingrassi vegetali: Paglia, Foglie e ramoscelli d'alberi, Pini, Bosso, Canne, Sarmenti ecc. Pula, Lisca, Vinacce, Malto, Morchio, Panelli, Grani, Torba,* ed ogni residuo vegetale, *Soversci* o ingrassi verdi.

Ingrassi animali: Egestioni di cavalli, di bovini, di maiali, di lanuti, di volatili (Pollina, Colombina, Sterco di oche, di anitre), *Guano esotico, Guano di pipistrello, Guano di pesce, Polvere di ossa, Nero animale, Unghie, Corna, Penne, Piume, Peli, Cenci di seta e di lana, Avanzi e Ritagli di pelli, Sangue, Carne, Crisalidi, Pesci,* e tutti i residui animali delle fabbriche.

Storia, proprietà, effetti, metodi di preparazione e di applicazione delle sostanze suddette.

Digitized by Google

Ingrassi misti: *Letami;* composti di sostanze escrementali e di strame vegetale. *Composte artifiziali;* sostanze animali e vegetali; composizione, preparazione, conservazione, applicazione, proprietà, effetti di ciascuna specie d'ingrassi misti. *Conci artificiali;* formati di sostanze organiche e minerali; *Guani artificiali, Terricciati, Concio Jauffret. Conci liquidi;* loro governo, metodi d'applicazione, effetti.

§ 22. Del concimare i terreni in generale.

§ 23. Irrigazioni; suoi effetti sulle terre, sulla vegetazione; qualità delle acque; loro origini; Fiumi, Laghi, Torrenti, Rivoli, Pozzi trivellati, Serbatoi, Fontanili, Fognatura; quantità d'acqua per le irrigazioni, secondo le terre, le colture, i climi; tempo e durata della irrigazione; mezzi di derivazioni delle acque; macchine per elevare l'acqua; Condotta, Partitore, Modulo; sistema d'irrigazione per inaffiamento, inondamento, infiltrazione superficiale, sotterranea.

§ 24. Lavorazioni; scopo generico delle lavorazioni periodiche; tempo in cui si eseguiscono.

Ordine delle lavorazioni.

1.° Lavori di rinnovazione o di *dirompimento*: *Arare, Ravagliare, Scassare, Zapponare, Vangare;* loro scopo, tempo e modo d'esecuzione.

2.° Lavori di apprestamento delle terre per ricevere le coltivazioni, o *maturamento*: *Spianare, Scarificare, Estirpare, Erpicare, Imporcare, Assolcare, Rullare, Zappare;* loro scopo, tempo e modo d'esecuzione.

3.° Lavori diretti alle coltivazioni, o *colturamento*: *Arroncare, Sarchiare, Risolcare, Discalzare, Rincalzare, Dissotterrare, Rastrellare, Frascheggiare;* loro scopo, tempo e modo d'esecuzione.

Sezione 2.ª

CAPITOLO I.

Le piante.

§ 25. Studio dell'organografia vegetale; della composizione chimica delle piante; delle funzioni di esse, o fisiologia vegetale; delle loro malattie in generale.

Digitized by Google

§ 26. Riduzione in classi dei vegetabili per famiglie.

§ 27. Ordinazione agrologica dei vegetabili:

Piante erbacee: *Cereali; Leguminose; Oleifere; Piante a frutti carnosi, a radici, a bulbi commestibili; Piante coltivate pei loro fiori, per le loro foglie; Piante tintorie; Piante tessili; Piante da foraggio; Ortaglie.*

Piante legnose, *coltivate pei loro frutti; Frutti a nocciuolo, Frutti a granelle: coltivate per le loro foglie, o pel legno.*

CAPITOLO II.

Mezzi per ottenere dalle piante il massimo e miglior frutto.

§ 28. Seminagione *in generale:* coltivazioni particolari per semenza; raccolta della semenza; scelta di essa; conservazione; preparazione; tempo della seminagione; seminagione a mano o a spaglio; seminagione a righe; interramento e profondità delle sementi; coprimento delle sementi; trapiantamento delle piante erbacee.

§ 29. Propagazione delle piante legnose: Semenzaio; Vivaio; Piantonaia; Nestaiuola; Propaggine; Margotta; Talea.

§ 30. Trapiantamento *a dimora*: norme generali; preparazioni alle piante da trasporre; preparazione del suolo; governo per le piante a frutti, e per le piante a foglie o a legno.

§ 31. Raccolta: maturamento dei frutti; tempo della raccolta economica; Mietitura; Falciatura; Vendemmia; raccolta delle frutta, delle radici, dei fiori, delle foglie; estirpamento dei fusti.

§ 32. Strumenti e macchine rurali; degli strumenti e delle macchine rurali che o si applicano alle lavorazioni del suolo, o ad operazioni intorno ai prodotti.

Strumenti e macchine applicate alle lavorazioni del suolo.

§ 33. Fendono il suolo verticalmente senza smuovere fette di terra: *i Coltri, gli Erpici, i Rulli a punte e a lame, le Trivelle, gli Scarificatoi, i Rastrelli, i Pettini.*

§ 34. Fendono il suolo orizzontalmente senza rovesciare fette di terra: *i Sarchielli, le Zappe a cavallo, i Vomeri, gli Estirpatoi.*

§ 35. Fendono la terra verticalmente ed orizzontalmente senza spostarla: *gli Aratri sottosuolo* o *Aratri talpa.*

§ 36. Fendono la terra, la spostano e l'ammonticchiano, per azione continua, in righe laterali: *gli Orecchioni o Rincalzatoi.*

§ 37. Fendono la terra con azione continua verticalmente e

Digitized by Google

orizzontalmente per mezzo di *coltro* e di *vomere*, staccano fette e le rivoltano sossopra per mezzo di *rovesciatoio*: *gli Aratri*.

§ 38. Staccano zolle con azione interrotta fendendo verticalmente, le spostano e le rivoltano sossopra: *le Vanghe*, *i Picconi*; fendendo orizzontalmente: *le Zappe*, *i Zapponi*.

§ 39. Tritano, amminutano ed appianano la terra: *i Rulli*, *gli Scaloni*, alcune specie *d'Erpici*, *le Mazze*.

§ 40. Caricano la terra e la recano a distanza: *il Badile*, *la Raggia*.

Strumenti e macchine applicate ad operazioni intorno ai prodotti.

§ 41. *Seminatoi, Macchine mietitrici, Falci a mietere, Macchine falciatrici, Falci fienali, Spandifieno, Accattafieno, Rastrelli, Falcetti, Ronche, Potatoi, Coltelli, Forbici, Seghe, Macchine trebbiatrici, Correggiato, Ruzzoloni, Sgranatoi, Ventilabri, Crivelli, Brillatoi, Pigiatoi, Strettoi, Trinciapaglia, Trinciafieno, Trinciafoglia, Trinciaradici, Lavacri, Forche, Tridenti, Pale, Carri, Carretti, Birocci, Tinozze sopra carrette o birocci.*

Storia, descrizione, effetti, usi; modo di adoperare ciascuno degli strumenti o macchine sopranarrate; confronti e considerazioni economiche relative.

§ 42. Delle forze motrici: *Vento*, *Acqua*, *Vapore*, *Cavallo*, *Bue*, *Mulo*, *Asino*, *Braccia' d'uomo*; modo di usarne; strumenti e macchine relative; confronti; considerazioni economiche.

§ 43. Principii di architettura rurale: *Case campagnole*, *Stalle*, *Scuderie*, *Ovili*, *Porcili*, *Bacherie*, *Cascine*, *Tettoie*, *Aie*, *Magazzeni*, *Fosse da letame*, *Pozzi*, *Truogoli e Abbeveratoi*.

Meteorologia agraria.

§ 44. Lo sviluppo delle piante è modificato dalle circostanze in cui esse vivono.

§ 45. Aria: suoi elementi fissi, variabili; influenza de' suoi componenti sulla vegetazione; meteore aeree: *Venti*, *Barometro*, *Anemometro*.

§ 46. Acqua: suoi elementi, sua influenza sulla vegetazione; meteore acquee: *Vapori*, *Evaporazione*, *Rugiada*, *Brina*, *Nebbia*, *Nuvole*, *Pioggia*, *Neve*, *Grandine*; loro effetti sulle coltivazioni; *Igrometro*, *Udometro*, *Drosometro*.

Digitized by Google

§ 47. Calorico: temperatura della terra, dell'aria; massima, minima, media; calor solare; effetti del calore sulle coltivazioni; *Termometro*.

§ 48. Luce:
§ 49. Elettricità: } loro effetti sulla vegetazione.
§ 50. Magnetismo:

Climatologia agraria.

§ 51. Ripartizione del calorico, della luce, delle pioggie sulla superficie della terra; climi agrarii.

§ 52. Limiti delle coltivazioni: *meteorologici*, *economici*, *statistici*, *agrarii*.

§ 53. Determinazione delle *regioni agrarie*: regione 1ª degli Olivi, 2ª della Vite, 3ª dei Cereali, 4ª degli Erbaggi, 5ª delle Foreste.

§ 54. Acclimazione.

Secondo anno.

PARTE SECONDA.

Delle coltivazioni speciali, e delle attinenze fra esse e colla società umana.

Sezione I. — Piante erbacee; piante arboree; industrie rurali.
Sezione II. — Avvicendamenti.
Sezione III. -- Amministrazione rurale.

Sezione 1.ª

Delle coltivazioni speciali.

CAPITOLO I.

Piante erbacee.

§ 55. Cereali: *Frumento*, *Farro*, *Segale*, *Orzo*, *Avena*, *Riso*, *Saraceno*, *Mescolanze*.

§ 56. Leguminose: *Fagioli*, *Fave*, *Piselli*, *Veccie*, *Ceci*, *Lenti*.

§ 57. Oleifere: *Ravizzone*, *Colza*, *Senapa*, *Papavero*, *Arachide*, *Lino*, *Sesamo*, *Madia*, *Ricino*.

Digitized by Google

§ 58. Frutti carnosi, radici, tuberi, bulbi, commestibili: *Zucche*, *Poponi*, *Angurie*, *Cetriuoli*, *Barbabietole*, *Cicoria*, *Carota*, *Rapa*, *Pomi di terra*, *Topinambò*, *Patata*, *Cipolla*, *Aglio*.

§ 59. Piante coltivate pei loro fiori: *Zafferano*, *Cartamo*, *Cardo dei lanaiuoli*, *Lupolo*, *Cotone*.

§ 60. Piante coltivate per le loro foglie: *Tabacco*.

§ 61. Piante tintorie: *Robbia*, *Guado*, *Persicaria tintoria*, *Reseda gialla*, *Ginestra tintoria*.

§ 62. Piante da tessere: *Canapa*, *Lino*, *Ortica*.

Storia particolare delle singole piante; loro vegetazione, specie, varietà; razze, terre e climi convenienti; tempo della seminagione; scelta e preparazione della semente; ingrassi confacenti; lavorazioni acconce; governo durante la vegetazione; maturazione; raccolta; trasporto; trattamento e conservazione dei prodotti; loro prezzo di costo; usi; considerazioni economiche.

§ 63. Piante da foraggio: generalità; divisione; foraggi erbacei (freschi, secchi); foraggi carnosi; foraggi concentrati.

§ 64. Foraggi erbacei: generalità.

§ 65. *Pascoli, Prati permanenti:* distinzione dei pascoli dai prati; governo dei pascoli; loro uso, valore; formazione dei prati; erbe che naturalmente predominano nei prati freschi e nei secchi; erbe confacenti alla produzione del latte, della carne, della forza; governo annuale dei prati; irrigazione; maturazione delle erbe; trasporto dei fieni; loro acconciamento, abbarcamento, conservazione, uso; durata dei prati; valore nutritivo dei diversi fieni; valore dei prati permanenti; loro dissodamento.

§ 66. *Prati marcitoi:* loro governo; loro economia; uso.

§ 67. *Prati temporarii:* generalità; distinzione dai prati permanenti; Erbamedica, Trifoglio comune, Trifoglio bianco, Trifoglio incarnato, Veccia, Sanofieno, Sulla, Spergola, Seradella, Moco, Cicerchia, Pisello, Mais, Lolio, Panico, Segale, Avena, Orzo.

Storia particolare delle singole piante; loro vegetazione, specie, varietà, razze; circostanze favorevoli al loro sviluppo; loro coltivazione per foraggio; valor nutritivo; raccolta; conservazione; uso dei prodotti; considerazioni economiche.

§ 68. Effetti dei prati artifiziali sulla fertilità delle terre.

§ 69. Foraggi carnosi: generalità; Pomo di terra, Topinambò, Barbabietola, Carota, Rape, Zucche; loro storia, varietà, vegetazione, governo, economia ed efficacia nutritiva.

Digitized by Google

§ 70. Uso delle Barbabietole per l'estrazione dello zuccaro e dell'alcool; del Pomo di terra per le fecole; loro residui.

§ 71. Foraggi concentrati provenienti da residui vegetali: Panelii diversi, Polpe delle distillazioni o delle fabbriche di zuccaro, di fecole o di birra, Vinacce; loro virtù nutritiva; loro uso.

CAPITOLO II.

Piante legnose.

§ 72. Generalità sulla coltivazione delle piante legnose.

§ 73. *Olivo, Noce, Nocciuolo, Mandorlo, Pesco, Castagno, Pomo, Pero, Ribes, Lampone, Uva crispa, Gelso, Piante d'abbellimento e da siepe, Arbusti da foraggio, Piante da legna.*

Storia particolare di ciascuna pianta; specie e varietà; limiti della loro coltivazione; loro vegetazione; suolo conveniente; propagazione; oggetto della coltivazione; trattamento; raccolta dei prodotti; uso, conservazione, trasformazione loro; uso dei residui.

CAPITOLO III.

Industrie rurali.

§ 74. Animali domestici.

§ 75. Principii di Anatomia e Fisiologia animale.

§ 76. Animali da lavoro, da carne, da latte, da lana, Volatili, Insetti.-- Studio delle diverse razze; propagazione; governo; economia.

§ 77. Tecnologia rurale: processi di *Caseificio, di Enologia, di Espressione dell'olio; di Distillazione; di Estrazione dello zuccaro, delle fecole, della potassa; di Preparazione d'ingrassi; di Confezioni per conserve da frutta; di Carbonizzazione; di Preparazione del tiglio delle piante da tessere;* conservazione ed acconciamento dei prodotti.

Sezione 2ª.

Attinenze reciproche fra le varie coltivazioni.

CAPITOLO UNICO.

Avvicendamenti.

§ 78. Storia degli avvicendamenti; argomenti su cui è fondata la teorica degli avvicendamenti, derivanti 1° dalla necessità delle

Digitized by Google

varie lavorazioni del suolo; 2° dalla distribuzione dei lavori; 3° dai differenti principii nutritivi confacenti alle diverse piante; 4° dai rischi meteorici; 5° dal valore locale dei prodotti; 6° dal bisogno d'ingrassi.

§ 79. Ordine in cui debbono succedersi le piante negli avvicendamenti secondo la proporzione dei principii nutritivi che vi rimangono.

Sezione 3ª.

Delle attinenze delle coltivazioni colla società umana.

CAPITOLO UNICO.

Amministrazione rurale.

§ 80. Estimo delle terre.

§ 81. La grande possidenza, la mezzana, la piccola.

§ 82. Il capitale mobile.

§ 83. Sistemi di coltivazione: il forestale, il pastorizio, l'agrario.

§ 84. Colture erbacee; colture arboree ed arbustive.

§ 85. Sistemi colonici: governo diretto, mezzeria, affitto, sistemi misti.

§ 86. Estimo del materiale di coltivazione, inventario, consegne, riconsegne, bilancio.

§ 87. Computisteria rurale.

Visto d' ordine di S. A. R.
Il Ministro per la Istruzione pubblica
TERENZIO MAMIANI.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per gli esami degli Aspiranti al grado di maestro nelle scuole speciali primarie, approvato con R. Decreto (N° 2474) 29 *agosto* 1857 (1).

Art. 1. Nel mese di settembre d'ogni anno sarà aperta in Torino una sessione di esami per coloro che aspirassero a conseguire il grado di Maestro nelle scuole speciali primarie per le seguenti materie: — 1.° lingua italiana, storia patria e geografia; — 2.° aritmetica, e sistema metrico, contabilità domestica e commerciale, e principii d'algebra e di geometria. -- Potrassi per altro con Decreto ministeriale aprire una sessione straordinaria di detti esami anche nelle città di Genova, Ciamberì, Cagliari e Sassari (2).

Art. 2. Per essere ammessi ai sopradetti esami, gli aspiranti dovranno presentare al Ministero dell'istruzione pubblica, ed entro il mese di agosto: -- 1.° la fede di nascita, da cui risulti aver essi compiuti i venti anni; -- 2.° un attestato di buona condotta spedito dal sindaco del Comune dove hanno avuto dimora nei due ultimi anni, e legalizzato dall'Intendente della Provincia; -- 3.° una dichiarazione del medico e del chirurgo che fanno parte del Consiglio provinciale di sanità, legalizzata dall'Intendente, comprovante la loro capacità a sostenere le fatiche della scuola; ed un'altra, da cui risulti che hanno superato con buon esito l'innesto vaccinico, o che hanno sofferto il vaiuolo.-- Dovranno inoltre provare di trovarsi in una delle seguenti condizioni: -- *a*) di aver superato gli esami di magistero in una delle Università del Regno; — *b*) di aver conseguito la patente di maestro elementare supe-

---

(1) Circa il presente Regolamento V. le Avvertenze preliminari degli Editori.

(2) Secondo il Regolamento austriaco 31 agosto 1853 (§ 4) gli esami valgono per entrambi i gradi dell'istruzione tecnica, e sono di tre sorta: di lingue; —di geografia e storia; — di matematica e scienze naturali, cioè *a)* Matematica; *b)* Geometria descrittiva e Disegno lineare; *c)* Fisica e Meccanica teoretica; *d)* Teorica delle macchine; *e)* Storia naturale; *f)* Chimica.

Digitized by Google

riore; -- *c*) di aver compiuto con felice successo in un collegio nazionale, od in uno assimilato ai nazionali, l'intiero corso speciale primario e secondario; -- *d*) di avere, prima della pubblicazione del presente Regolamento, atteso con autorizzazione provvisoria non meno di un anno scolastico al pubblico insegnamento delle materie per cui si aspira a conseguire la patente di maestro (1).

Art. 3. I predetti esami consisteranno in due prove, di cui una in iscritto, ed un'altra verbale (2).

Art. 4. Per gli aspiranti alla patente di maestro di lingua italiana, storia e geografia, la prova in iscritto abbraccierà tre composizioni, di cui una di letteratura, una di storia italiana, ed una di geografia.

Art. 5. Per gli aspiranti alla patente di maestro per le materie di cui al n.° 2 dell'art. 1, la prova in iscritto consisterà nella soluzione di quattro quesiti, di cui uno d'aritmetica, uno di contabilità domestica o commerciale, uno di algebra, ed uno di geometria.

Art. 6. I temi per detti esami in iscritto saranno preparati ed inviati per cura del Ministero. -- Essi verranno aperti dal presidente della Commissione esaminatrice al momento in cui debbe cominciare la dettatura, nella sala dove sono radunati i candidati, ed in presenza di questi e di uno fra gli esaminatori. -- Prima di aprire il piego si riconoscerà l'integrità del sigillo, e si farà ciò risultare in apposito processoverbale da sottoscriversi dal presidente e dall'esaminatore predetti.

Art. 7. Per gli aspiranti di cui all'art. 4, si detterà in una seduta il tema per la composizione italiana, ed in una seconda se-

---

(1) Per grado di coltura generale le disposizioni transitorie di detto Regolamento austriaco esigevano od il compiuto corso filosofico, o due anni di studio in una scuola tecnica. Sono parimenti ammessibili agli esami in Lombardia, secondo le citate disposizioni, quelli che furono impiegati nello stesso ramo d'insegnamento dal governo o colla sua approvazione; quelli che possono comprovare d'aver insegnato come supplenti in analoghi istituti mediante un certificato del Direttore.

(2) A termini del Regolamento austriaco i candidati devono compiere in casa propria e nello spazio di sette od otto settimane due elaborati in scritto proposti dalla Commissione esaminatrice nominata dal Ministero (§ 17); compiere due altri elaborati in scritto a porte chiuse nello spazio di dodici ore (§ 19); sostenere un esame a voce su tutte le materie (§ 20); dare una o più lezioni di prova (§ 21). Una volta promossi devono inoltre fare un anno di tirocinio (§ 28).

Digitized by Google

duta gli altri due. -- Per gli aspiranti di cui all'art. 5, si detteranno in una seduta i primi due temi, ed in una seconda gli altri due. -- Per caduna seduta sono concesse ai candidati cinque ore di tempo dalla dettatura dei temi.

Art. 8. Assisterà senza interruzione alla seduta degli esami in iscritto uno degli esaminatori, che sarà per ciò designato dal presidente della Commissione. -- Pel resto s'osserveranno le stesse norme che sono in vigore per gli aspiranti al grado di professori di grammatica latina.

Art. 9. I lavori in iscritto, di cui sopra, saranno esaminati da tutti i membri della Commissione a ciò deputata. — I candidati che nella relativa votazione non ottengano almeno sei decimi dei punti per ogni tema, ed almeno sette decimi complessivamente, non saranno ammessi all' esame orale.

Art. 10. La Commissione esaminatrice, di cui sopra, sarà nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e sarà composta di un presidente e di quattro esaminatori.

Art. 11. Nella prova verbale, per gli aspiranti di cui all'art. 4, uno degli esaminatori interrogherà sulla grammatica italiana, un altro sulla precettistica e sulla storia letteraria, un terzo sulla storia italiana, ed il quarto sulla geografia, a norma dei Programmi A annessi al presente regolamento.

Art. 12. Nella stessa prova, per gli aspiranti di cui all'art. 5, uno degli esaminatori interrogherà sull'aritmetica e sul sistema metrico, un altro sulla contabilità domestica e commerciale, un terzo sull'algebra e sulla trigonometria rettilinea, ed il quarto sulla geometria, tenendosi nei limiti dei Programmi B pure annessi al presente Regolamento.

Art. 13. Ogni esaminatore interrogherà per venti minuti, e disporrà di dieci punti. -- L'esame sarà dato in pubblico e ad un solo candidato per volta; e per superarlo, ogni candidato dovrà riportare almeno i sei decimi dei punti.

Art. 14. *(Relativo alla Savoia)* . . . . . .

Art. 15. Per essere ammesso agli esami, ogni candidato, oltre ai titoli sovra prescritti, dovrà pur far constare d'aver pagato alla Ricevitoria dei diritti universitarii il deposito di lire 65 stabilito per l'esame finale di professore di grammatica superiore. -- Questo deposito sarà fatto in due rate distinte, una di lire 25 per l'esame in iscritto, e l'altra di lire 40 per l' esame verbale. Su di esso sarà corrisposto al presidente della Commissione esaminatrice

Digitized by Google

lire 5, ed a ciascuno dei quattro esaminatori l'emolumento di lire 4.

Art. 16. I processi verbali degli esami in iscritto e di quelli orali verranno trasmessi all'Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari, il quale, accertatosi della regolarità delle operazioni, spedirà le relative patenti a coloro che hanno superata la prova.

Art. 17. Potranno essere dispensati dagli esami sovra prescritti, ed ottenere titolo di professori effettivi nelle scuole primarie speciali: -- per l'insegnamento della lingua italiana, storia e geografia, i maestri di grammatica inferiore che abbiano almeno per cinque anni insegnato lodevolmente nelle pubbliche scuole; -- e per l'insegnamento dell'aritmetica, algebra, contabilità e geometria, i misuratori che abbiano pure cinque anni di lodevole esercizio in una scuola pubblica. -- Sono dispensati di diritto dagli esami sulle materie, di cui al n.° 1 dell'art. 1, coloro che sono muniti d'una patente di professore di grammatica superiore; e sulle materie di cui al n.° 2 del predetto articolo, i dottori di fisica e gl'ingegneri (1).

Art. 18. Salvo il disposto dall'art. 20 del precitato R. Decreto 7 settembre 1856, per essere nominati a professori nel corso speciale secondario richiedesi negli aspiranti: -- per l'insegnamento delle lettere, della storia e geografia, il grado accademico di dottore in lettere; -- per quello di matematiche applicate e di meccanica, il grado accademico di dottore di fisica o d'ingegnere; -- per quello di fisico-chimica, il grado accademico di dottore in fisica od in chimica; -- per quello di storia naturale, il grado accademico di dottore in istoria naturale; -- per quello di statistica, economia e diritto commerciale, il grado accademico di dottore in leggi.

Art. 19. Gl'insegnanti nelle scuole speciali che, alla pubblicazione del presente Regolamento, hanno solamente un'autorizzazione provvisoria, e che, non potendo essere contemplati dall'art.

---

(1) Può essere affidato qualche insegnamento col titolo di Reggente a chi, non avendo ancora adempiuto alle condizioni precedenti, abbia dato saggio di attitudine nella materia che debbe insegnare (Art. 19 R. Decreto 7 settembre 1856). Può ottenere titolo e grado di Professore effettivo chi pei proprii scritti o per l'attitudine provata nell'insegnamento, ne fosse giudicato degno dal Consiglio superiore di pubblica istruzione (Art. 20 ivi).

Digitized by Google

20 del predetto Decreto 7 settembre 1856, intendano continuare nell'insegnamento, dovranno entro il termine d'un anno subire i prescritti esami.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
G. LANZA.

PROGRAMMI *A*

Grammatica italiana, lingua e letteratura italiana.

Parte grammaticale. I. Teorica delle varie parti del discorso; sintassi della lingua italiana; figure grammaticali. -- II. Traduzione in lingua italiana dei vocaboli e modi più usuali del dialetto, e particolarmente di quelli concernenti il commercio e l'industria; correzione de' solecismi e barbarismi che si commettono più frequenti nel parlare e nello scrivere; sinonimi.

Parte letteraria. III. Qualità generali dell'umano discorso; purità, proprietà, convenienza ed armonia. -- IV. Linguaggio figurato; cagioni che lo producono; principali traslati; avvertenze pel buon uso di essi. -- V. Stile; varietà dello stile secondo la diversa indole dello scrittore; secondo la materia ed il carattere speciale de' componimenti; secondo le persone cui è diretto il componimento; stile umile o famigliare, medio, elevato; quali mezzi giovino all'acquisto d'un buono stile. -- VI. Principali generi di componimenti in prosa; descrizioni; specie diverse di esse, e doti particolari di caduna specie; narrazioni; diversa indole di esse secondo i fini propostisi da chi narra; doti generali delle narrazioni. -- VII. Storie; diversi nomi loro dati secondo la materia che abbracciano, e secondo il metodo e l'arte in esse adoperati; fonti da cui lo storico trae la materia de' suoi racconti; biografie. -- VIII. Dialoghi; condotta e stile di essi; componimenti oratorii; discorsi sacri, politici, forensi, accademici; parti che debbe o può avere un discorso; cenni intorno a queste parti; stile oratorio;

Digitized by Google

doti dell'oratore. -- IX. Lettere, materia delle lettere; classificazione di queste secondo gli argomenti trattati; doti generali dello stile epistolare; condotta di una lettera; osservanza di certe pratiche volute dall'uso comune; relazioni; ricorsi. -- X. Nozioni particolari circa i formolarii di conti, quitanze, ricevute, certificati, obbligazioni, procure, capitolazioni, inventari, ecc. -- XI. Metodo da seguirsi nell'esercitare gli allievi a comporre, e nella scelta e gradazione degli argomenti. -- XII. Concetto generale della poesia; principali generi di essa; come la poesia possa servire quale mezzo educativo. -- XIII. Poesia lirica; suo carattere particolare; principali forme della poesia lirica; primarii lirici italiani. -- XIV. Poesia didascalica; carattere di essa; poesia drammatica; tragedia e commedia; loro doti. -- XV. Poesia narrativa; sue specie principali; poema epico; in che si distingua dal racconto storico; sue qualità, episodii, caratteri, soprannaturale, stile. -- XVI. Che intendasi per letteratura; materia della letteratura; fine ch' essa si propone; mezzi che adopera. -- XVII. Avvertenze per procedere con frutto negli studi letterarii; letture; sunti; paragoni.

Breve storia della letteratura italiana. XVIII. Primordii della lingua; principali scrittori del secolo XIV. -- XIX. Principali scrittori del secolo XVI e del XVII. -- XX. Principali scrittori del secolo XVIII, e contemporanei. . . . . .

Storia.

I. Popoli primitivi dell'Italia superiore, dell'Italia media e della bassa Italia; origini di Roma; età dei Re; primitiva costituzione sociale e politica; cacciata dei Re e costituzione della Repubblica; i patrizi ed i plebei; tribuni della plebe; Coriolano; prima origine delle leggi agrarie; le leggi delle XII Tavole; i decemviri. -- Invasione dei Galli; Camillo; leggi licinie; guerre coi popoli della media e bassa Italia; guerra con Pirro; Fabrizio; i Romani in Sicilia. -- III. Guerre puniche; Attilio Regolo; Annibale; Scipione africano e Scipione Emiliano; distruzione di Cartagine. -- IV. I Gracchi; guerra giugurtina; Mario e Silla; guerra Sociale; guerra servile; il primo triumvirato; Cesare nelle Gallie, in lotta con Pompeo, vittorioso a Farsaglia, dittatore perpetuo; Catilina; secondo triumvirato; Cesare Ottaviano; l' Impero. — V. Imperatori del primo secolo; cristianesimo; imperatori del secondo secolo; Diocleziano; Costantino; Teodosio; invasioni barbariche;

Digitized by Google

caduta dell'impero d'Occidente. — VI. I Goti; i Longobardi; Carlo Magno; il feudalismo; origine e prime glorie di Venezia; gli Arabi in Italia; Bérengario I; gli Ottoni; la cavalleria; la prima crociata; origini della Casa di Savoia. — VII. Amedeo III e principi italiani alle crociate; origine de' Comuni italiani; contese con Federico Barbarossa; la lega lombarda; fondazione d'Alessandria; la battaglia di Legnano; la pace di Costanza; Carlo d'Angiò; Vespro siciliano. -- VIII. Le prime signorie in Italia; i Bianchi ed i Neri a Firenze, ed ordinamento della repubblica fiorentina; costituzione di Venezia, e la *serrata* del maggior Consiglio; Amedeo V di Savoia; lotta tra Genova e Pisa. — IX. Il Duca d'Atene e la sua cacciata da Firenze; moto dei Ciompi; la Sede pontificia in Avignone, e Cola da Rienzo; guerra tra Genova e Venezia; Vittor Pisani; Amedeo VI di Savoia. — X. Amedeo VII; i Visconti; le compagnie di ventura; gli Sforza signori di Milano; i Medici e Cosimo Padre della patria; caduta dell'impero d'Oriente; l'invenzione della stampa; Lodovico di Savoia; Colombo; scoperte marittime nel secolo XV. — XI. Lorenzo de' Medici; Lodovico il Moro e Carlo VIII; Pier Capponi e cacciata de' Medici; Filiberto e Carlo III di Savoia; Catterina Segurana; papa Giulio II; Giovanni dalle Bande nere; guerre in Italia tra Francesco I e Carlo V. — XII. Assedio di Firenze e caduta della repubblica fiorentina; Andrea Doria; concilio di Trento; Emanuel Filiberto; Cosimo I. — XIII. Lotta tra Venezia ed i Turchi; battaglia di Lepanto; riforma del calendario; Carlo Emanuele I; governo spagnuolo a Napoli ed in Sicilia; moto di Masaniello. -- XIV. Vittorio Amedeo I; Carlo Emanuele II; la successione di Spagna; il principe Eugenio; Vittorio Amedeo II; assedio di Torino e Pietro Micca; trattati di Utrecht e di Radstadt. — XV. Cause della declinazione di Venezia; nuove dinastie in Toscana ed a Parma; Carlo Emanuele III; guerra della successione di Polonia; guerra della successione d'Austria; cacciata dei Tedeschi da Genova; battaglia dell'Assietta; trattato d'Aquisgrana. -- XVI. Carlo III a Napoli; pontificato di Clemente XIV; regno di Leopoldo I in Toscana; cessione della Corsica alla Francia; Vittorio Amedeo III. — XVII. Rivoluzione francese; cause di essa; le opinioni nuove in Italia; principio della guerra; campagna di Buonaparte in Piemonte; trattati di Cherasco e di Parigi; vittorie di Buonaparte contro gli Austriaci; trattato di Tolentino; Venezia ed il trattato di Campoformio. -- XVIII. Venuta degli Austro-Russi;

Digitized by Google

battaglia di Marengo e sue conseguenze; Napoleone imperatore; riforme napoleoniche in Italia. — XIX. Caduta di Napoleone; trattato di Vienna; assettamento dell'Italia; i governi restaurati; condizioni dell'Italia fino al 1847. -- XX. Prime riforme politiche in Italia; le costituzioni italiane; lo Statuto di Piemonte; guerra per l'indipendenza italiana.

Geografia.

Geografia matematica. I. Idea del sistema mondiale; sistema solare; forma della terra; asse, poli, equatore; latitudine; circoli tropici e polari; meridiani; longitudine; orizzonte; rosa dei venti; zenith e nadir; moto diurno ed annuo della terra.

Geografia fisica. II. Divisione della superficie del globo in terre ed acque; rapporto della loro estensione; continenti; penisole; isole; oceano, sue grandi divisioni, mari principali; laghi, fiumi, torrenti; climi; prodotti naturali appartenenti ai minerali; ai vegetabili, agli animali; prodotti naturali che trovansi dappertutto; che trovansi solo in alcune parti.

Geografia politica. III. Divisioni della terra, o parti del mondo; popolazione approssimativa della terra; popolazione approssimativa per ciascheduna sua parte in ragione del miglio geografico quadrato; stirpi o razze umane; nazioni; vario grado di civiltà tra le medesime; Stati; varie forme di governo; religioni; divisione del genere umano sotto tale riguardo. IV. Europa; confini, estensione, catene di montagne, mari, fiumi, laghi principali; isole, penisole, clima, produzioni; popoli d'Europa; Stati; loro forma di governo, e rispettiva popolazione. -- V. Italia; estensione, confini, monti, fiumi, laghi, golfi, isole principali; clima, prodotti; divisione politica; popolazione assoluta e relativa. -- VI. Stati sardi; estensione, confini, monti, fiumi; popolazione; forma di governo; commercio, strade ferrate, prodotti, industria; forza militare di terra e di mare; reddito dello Stato, debito pubblico; divisioni amministrative e provincie; divisione storica; ducato di Savoia; principato di Piemonte; contea di Nizza; ducato di Genova; regno di Sardegna; città principali; principato di Monaco. -- VII. Regno lombardo-veneto considerato sotto tutti i rispetti testè menzionati per gli Stati sardi. -- VIII. Ducato di Modena; di Parma; Granducato di Toscana; Stato pontificio; Regno delle Due Sicilie; Repubblica di San Marino; Corsica e Malta; Svizzera italiana; conside-

Digitized by Google

rati come sopra. -- IX. Francia; estensione, confini, popolazione; governo; scompartimento amministrativo, e città principali; commercio, prodotti e industria; possedimenti in Africa e in altre parti del mondo. — X. Gran Bretagna; popolazione, governo, città principali; commercio, industria; possedimenti nel Mediterraneo, nell'Asia e nelle altre parti del mondo; potenza marittima dell'Inghilterra. -- XI. Germania; estensione, confini, popolazione; catene di montagne; fiumi principali; clima, prodotti naturali e dell'industria; Stati della Confederazione germanica; impero d'Austria; suoi stati tedeschi, e non tedeschi. -- XII. Regni di Prussia; di Baviera; di Sassonia; d'Hannover; di Würtemberg; Assia elettorale; Assia granducale; Baden; Sassonia Weimar, ecc.; le quattro città libere, Lubecca, Amburgo, Brema, Francoforte sul Meno. -- XIII. Svizzera; Belgio; Olanda; stabilimenti coloniali dell'Olanda; Spagna e Portogallo; colonie dipendenti. -- XIV. Grecia; isole Ionie; impero turco d'Europa. -- XV. Impero russo d'Europa. -- XVI. Svezia e Norvegia; Danimarca. -- XVII. Africa; zona in cui è collocata; confini; mari principali e golfi; stretti; promontori e capi; isole principali; istmi; catene di montagne, vulcani, fiumi; in quante regioni si divide l'Africa; Egitto; Barberia; Algeria; impero di Marocco; le due Guinee; colonie e stabilimenti europei; oggetti e prodotti principali che servono al commercio coll'Europa. — XVIII. Asia; zona in cui è collocata; confini, mari e golfi principali; stretti, promontori, isole principali, e penisole; istmi, catene di montagne, fiumi; in quante regioni si divide l'Asia; Russia asiatica; Turchia asiatica; la Persia; l'Arabia; il Cabul; le Indie; la Cina; il Giappone; colonie e possedimenti europei; oggetti e prodotti che servono al commercio coll'Europa. -- XIX. America; zona in cui è collocata; confini; mari e golfi principali; stretti, capi, isole principali, istmi, catene di montagne; penisole; fiumi principali; gli Stati Uniti; il Messico; il Brasile; il Perù; il Paraguay; il Chilì; le isole del Golfo; la nuova Granata; la Venezuela; la Guiana; la Confederazione Argentina; principali scali del commercio marittimo; oggetti e prodotti che servono al commercio coll'Europa; colonie e possedimenti europei. -- XX. Oceania; divisione e clima di essa; isole principali della Malesia; Australasia; Polinesia; prodotti di esportazione.

Digitized by Google

PROGRAMMI *B*

Aritmetica.

Teorica e pratica delle quattro operazioni dell'aritmetica sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e decimali, sui numeri interi accompagnati da frazioni ordinarie o decimali, e sui numeri complessi; ricerca di tutti i divisori d'un numero; ricerca del massimo divisore comune a più numeri dati; riduzione delle frazioni ordinarie alla più semplice espressione; riduzione delle frazioni ordinarie in decimali, e viceversa; riduzione dei numeri complessi alla forma di frazione, e viceversa; conversione dei numeri complessi non decimali in decimali, e viceversa. -- Sistema metrico decimale; conversione delle misure metriche decimali in quelle antiche, e viceversa; uso delle tavole di riduzione. -- Estrazioni delle radici quadrata e cubica dei numeri. -- Teoria delle proporzioni; regola del tre semplice e composta; regole d'interesse, di sconto, di società o partizione, di allegazione, di cambio. -- Teoria delle progressioni aritmetiche, e delle progressioni geometriche; logaritmi, loro proprietà; uso delle tavole dei logaritmi; regoli a calcolo.

Geometria.

Linea retta; linee curve; linee rette concorrenti, parallele, perpendicolari, orizzontali, verticali; angoli. -- Figure rettilinee, curvilinee, mistilinee; triangoli; quadrilateri; pentagoni; poligoni; eguaglianza di due poligoni. — Misura delle aree delle figure rettilinee; figure equivalenti; rette proporzionali; similitudine delle figure rettilinee; condizioni perchè due figure rettilinee sieno simili; ragione dei perimetri e delle aree di due figure simili; relazioni fra le figure simili costrutte sopra i lati d'un medesimo triangolo rettangolo. — Proprietà del circolo e delle linee rette in esso considerate; misura degli angoli; poligoni regolari iscritti e circonscritti al circolo; ragione della circonferenza al diametro; area d'un poligono regolare; periferia ed area del circolo; area del settore e segmento circolare; area della corona circolare. — Condizioni perchè una retta ed un piano siano perpendicolari fra di loro;

Digitized by Google

misura dell'angolo formato da una retta con un piano; da due piani; angoli solidi; angolo solido triedro; relazioni fra gli angoli piani delle sue faccie; costruzione dell'angolo diedro compreso da due faccie di un angolo solido triedro di cui siano dati i tre angoli piani; limite della somma degli angoli piani d'un angolo solido convesso. — Poliedri; poliedri regolari, quanti e quali siano; prismi; parallelepipedi; piramidi; poliedri simili; poliedri simmetrici. -- Misura del volume del parallelepipedo, del prisma, della piramide intera o troncata da un piano parallelo alla base, d'un poliedro; ragione de' volumi di due poliedri simili. — Sfera; cilindro retto e cono retto; misura delle loro superficie e de' loro volumi; volume del segmento sferico, del settore sferico, dello spicchio sferico, e del tronco di cono a basi parallele; teoremi su cui si fondano le regole per ottenere queste misure. — Risoluzione numerica e grafica di quesiti geometrici. -- Teoria e pratica degli strumenti geodetici di più comune uso.

Algebra.

Addizione, sottrazione, moltiplica e divisione delle quantità algebriche monomie o polinomie, intere o frazionarie; risoluzione d'un numero qualunque di equazioni di primo grado contenenti un egual numero d'incognite, ed interpretazione dei valori delle incognite allorchè essi sono negativi, o di una delle forme $\frac{a}{o}$; $\frac{o}{o}$; — risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una sola incognita. -- Formazione delle potenze intere e positive di un polinomio algebrico, e dimostrazione delle regole per l'estrazione della radice di qualunque grado, d'un polinomio algebrico o di un numero; regole pel calcolo de' radicali e degli esponenti frazionari; risoluzione dell'equazione binomia $x^m \pm a^m = o$ nei casi in cui m non è maggiore di 6. -- Risoluzione delle equazioni trinomie in cui una delle potenze dell'incognita è doppia dell'altra; risoluzione algebrica delle equazioni di terzo e quarto grado.

Trigonometria rettilinea.

Dimostrazione delle principali formole della trigonometria retti linea, e risoluzione dei triangoli.

Digitized by Google

Contabilità commerciale.

Atti del commerciante: compre e vendite di merci; spedizioni di merci; assicurazioni di merci; pagamenti ed esazioni; sottoscrizione, accettazione, rimessa, sconto, negoziazione ed incasso degli effetti di commercio.

Divisione degli atti del commerciante: dove le compre e le vendite sono fatte; il commerciante da chi compra ed a chi vende; le compre e le vendite quando sono dirette, e quando indirette; agenti intermediari per le compre e le vendite; commercianti incaricati delle compre e delle vendite; vie per mezzo delle quali sono spedite le merci; agenti intermediari per le spedizioni; commercianti incaricati delle spedizioni; quando si assicurano le mercanzie; agenti intermediari delle assicurazioni; commercianti incaricati delle assicurazioni; le compre e le vendite quando diconsi *a contanti* e quando *a respiro*; mezzo di garanzia per la vendita *a respiro* fatta su piazza; modi di pagare una mercanzia comprata all'estero; come si vendono gli effetti pagabili su piazza, ossiano i *pagherò*; come si vendono gli effetti pagabili all'estero, ossiano le cambiali.

Titoli per constatare gli atti del commerciante: note di vendita o fatture; conti di compra; conti di vendita; distinte di pagamento; quitanze e ricevute; lettere di vettura; polizze di carico; polizze di assicurazione; regolamenti d'avaria; cambiali; biglietti all'ordine; mandati; assegni; lettere di credito; atti di protesto; conti di ritorno; ritratte ossiano rivalse; distinte di sconto; distinte di negoziazione.

Tenuta dei libri in generale: metodi di tenere i libri del commerciante; libri principali; prescrizioni della legge riguardo ai medesimi; libri ausiliari, e loro utilità.

Tenuta dei libri in partita semplice: motivo per cui è tuttora generalmente preferto questo metodo; dei debitori e dei creditori; formole per esprimere il debito od il credito d'un individuo; del libro giornale tenuto in partita semplice; operazioni che vi devono essere assolutamente registrate; redazione degli articoli rappresentanti operazioni *acontanti;* idem rappresentanti operazioni *a respiro*; idem rappresentanti operazioni *miste*, cioè parte *a contanti* e parte *a respiro*; aprimento dei conti sul libro mastro; articoli dei giornali che vi devono figurare; modo per verificare il riporto degli articoli del giornale al libro mastro; chiusura dei

Digitized by Google

conti del libro mastro; modo di tenere i libri ausiliari, cassa, magazzino, scadenze e spese gererali; del bilancio, inventario, valori attivi e valori passivi; fondo capitale da cosa è rappresentato; casi che hanno luogo quando il bilancio è formato.

Tenuta dei libri in partita doppia: condizioni a cui deve soddisfare una contabilità per essere esatta; superiorità e perfezione della partita doppia; carattere essenziale della partita doppia; sua regola fondamentale; formola per redigere l'articòlo di una operazione in partita doppia; origine e necessità dei conti detti generali; chi rappresentano; quando vengono aperti; altri conti indispensabili per l'impianto d'una contabilità; fondo capitale, debitori diversi, creditori diversi, bilancio di chiusura, bilancio d'apertura; modo di chiudere il conto merci in genere ed il conto profitti e perdite; delle rimanenze attive e delle rimanenze passive; bilancio di verificazione; classificazione generale dei conti accennati; loro suddivisioni; dei conti sociali; come vengono regolati.

Monete, pesi e misure: loro unità nelle principali piazze di commercio dell'Europa.

Regola congiunta: ragguagli di mercanzie, cambio diretto, cambio indiretto; regola per trovare la scadenza media delle cambiali; sistemazione dei conti d'interesse col metodo diretto e coll'indiretto sia a numeri fissi che a parti aliquote; modo di procedere quando hanno luogo nel metodo diretto i così detti *numeri rossi;* dei fondi pubblici dello Stato, loro specie ed emissione, calcoli relativi; società nazionali di strade ferrate; numero e valore delle loro azioni.

Digitized by Google

R. DECRETO (N° 533)

10 *febbraio* 1855.

Discipline per lo stabilimento di Scuole private di lingue straniere viventi.

Art. 1. Le persone che intendono aprire in questi Regii Stati scuola privata di una *lingua straniera vivente,* dovranno ottenerne prima l' autorizzazione dal R. Provveditore agli studi. Quest' autorizzazione non sarà conceduta che a coloro i quali avranno compiuto il diciottesimo anno di età, e faranno risultare della loro moralità e buona condotta, e della loro idoneità. — La moralità e la buona condotta dovrà essere giustificata con apposito attestato del Sindaco del luogo o dei luoghi in cui l' aspirante tenne il suo domicilio nell' ultimo triennio. — Saranno considerati come idonei coloro che si troveranno in una delle condizioni seguenti, cioè: — 1.° d' essere munito, dalle Autorità scolastiche del paese dove si parla la lingua che l' aspirante vuole insegnare, di un diploma per l' insegnamento letterario od almeno elementare, riconosciuto regolare dal Consiglio generale per le scuole elementari (1); — 2.° di aver pubblicato opere letterarie in detta lingua, le quali a giudizio del Consiglio generale sieno sufficiente saggio d' idoneità all' insegnamento cui aspira il candidato (2); — 3.° di aver sostenuto con buon successo un esame dinanzi una Commissione di tre membri nominata dal Ministero dell' istruzione pubblica sulla proposta del Consiglio generale (3), e presieduta dal R. Provveditore agli studi della città ove avrà luogo l' esame.

---

(1) Per la soppressione del Consiglio generale, quest'uffizio è ora adempiuto dal Ministero.

(2) Tale giudizio si pronunzia oggidì dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

(3) Questa proposta oggidì più non occorre.

Digitized by Google

ART. 2. Gli esami di cui all' ultimo alinea dell' articolo precedente, si daranno nelle città di Torino, Genova, Ciamberì, Nizza, Cagliari e Sassari, nei mesi di aprile e di ottobre d' ogni anno, e nei giorni che saranno ogni volta fissati dai rispettivi Regii Provveditori. Coloro che desiderano d'esservi ammessi, dovranno farne domanda per iscritto al R. Provveditore, almeno quindici giorni prima: questa domanda dovrà anche essere corredata dall'attestato di moralità e dalla fede di nascita.

ART. 3. L' aspirante che desidera insegnare più lingue, dovrà sostenere esami separati su ciascuna di esse, a meno che egli si trovi per ciascuna di tali lingue nelle condizioni previste dai numeri 1.° e 2.° dell' articolo 1°.

ART. 4. L' esame sarà in iscritto e verbale. L'esame in iscritto consisterà in due versioni proposte dai membri della Commissione esaminatrice, l' una dalla lingua straniera in italiano o francese, l'altra dall' italiano o francese nella lingua straniera. Il tempo conceduto per ciascuna versione non potrà eccedere le tre ore; e durante l' esperimento i candidati non potranno giovarsi d' alcun manoscritto o libro, od aver comunicazioni con persone estranee. L' esame verbale consisterà: 1.° nella lettura delle due versioni suddette, delle quali il candidato darà ragione rispondendo alle questioni grammaticali e filologiche che gli verranno fatte dagli esaminatori; 2.° nel far prova di retta pronunzia e di piena conoscenza della grammatica comparata delle due lingue, e nel voltare all' improvviso dall' una nell' altra due brani di prosa di autore classico. L' esame verbale durerà un' ora, e sarà dato ad un solo candidato per volta.

ART. 5. Terminato l'esame, si procederà alla votazione secondo le norme stabilite per gli esami dei Maestri. — Il verbale dell' esame sarà trasmesso al Presidente del Consiglio generale (1), il quale ne farà prender nota sopra apposito registro; e se l' esito dell' esame sarà stato favorevole, rilascierà al candidato una patente secondo il modello annesso al presente (2).

ART. 6. Le disposizioni del presente Regolamento sono anche applicabili agli aspiranti all' insegnamento dell' italiano nelle Pro-

---

(1) La trasmessione ora si fa al Ministero.

(2) Ommettiamo qui questo modulo, perchè inutile ai funzionari cui è indirizzato il presente CODICE.

Digitized by Google

vincie dove si parla il francese, o del francese nelle Provincie dove si parla italiano.

Art. 7. Il deposito per gli esami di cui sovra, è quello stesso di lire 9 già stabilito dalle leggi e regolamenti in vigore per gli esami di Maestro; e verrà ripartito nel modo seguente: al Provveditore che presiede, lire 2; a ciascuno degli Esaminatori, lire 2; al Segretario od a chi ne fa le veci, lire 1.

Disposizione transitoria.

Art. 8. Coloro che con superiore autorizzazione si trovano attualmente in possesso d' una scuola di qualche lingua straniera vivente, potranno essere dal rispettivo Provveditore autorizzati a conservarla, semprechè risulti del regolare andamento della medesima.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, il 10 febbraio 1855.

VITTORIO EMANUELE

Cibrario.

Digitized by Google

PARTE QUARTA

DELL' ISTRUZIONE ELEMENTARE

CENNI PRELIMINARI

sull'ordinamento della istruzione elementare negli Stati sardi prima della vigente legislazione, e sulle modificazioni introdottevi dalla Legge Casati.

Sarebbe per avventura opera gittata il voler rintracciare le vicende dell' istruzione elementare sotto il reggimento assoluto sia in Piemonte, sia nelle provincie recentemente annesse agli antichi Stati: difatti ben può dirsi che, prima del 1848, questo ramo essenzialissimo del pubblico insegnamento non vi era conosciuto pure di nome; e mentre in Francia, in Germania, in Inghilterra si discuteva ed in vario modo si scioglieva ed attuava il grave problema dell' istruzione popolare, e mentre colà Governi, Comuni, privati a gara aprivano miriadi di scuole infantili, serali, domenicali e primarie, il nostro bel paese restavasi tuttavia assiderato sotto l'azione letale di una legislazione tutta improntata ai principii assolutisti che reggevano le diverse, ma in ciò uniformi, costituzioni degli Stati italiani.

Logici ed astutamente previdenti, i legislatori d'allora ben sapevano che aprire le menti delle moltitudini alla conoscenza de' primi veri, fare al popolano cotesta carità della scienza, era uno svelare l'assurdità, era uno scassinar le basi di un reggime che si voleva mantenere.

In Piemonte gli unici cardinali provvedimenti emanati dopo la Ristorazione del Quindici sono il Regolamento 23 luglio 1822 e il successivo R. Biglietto 10 luglio 1827. Ma da quali massime vi

Digitized by Google

fosse guidato il legislatore, e quali prescrizioni con essi sanzionasse, l'abbiamo noi avvertito nei Cenni che precedono le Parti 1ª e 2ª della presente Raccolta: qui solo aggiungeremo che con essi s'impose l'obbligo di una scuola elementare gratuita a tutte le città, ai borghi e capiluogo di Mandamento, e, *per quanto possibile*, in tutte le terre, e di due scuole distinte nei luoghi dove il numero degli alunni superasse i settanta; si citarono le materie da insegnarsi (cioè lettura, scrittura, Dottrina cristiana, ed elementi di lingua italiana e d' aritmetica); si sottomisero i maestri all'approvazione dei Riformatori (ora Provveditori) ed al controllo dei Vescovi, e si diedero altre norme disciplinari e per l'accertamento dell' idoneità dei maestri; si posero le scuole comunali a carico dei rispettivi Comuni, sia per il locale che per gli utensili e mobili e per lo stipendio dei maestri; ed infine si dichiarò che l'insegnamento elementare sarebbe gratuito, e che i Comuni non potrebbero congedare i maestri prima del termine portato dalla capitolazione senza grave causa e senza previa autorizzazione del Magistrato della Riforma ovvero della Deputazione agli studi.

Quanto all'Istruzione elementare femminile non vi si pensò guari fino al 1846, nel quale anno e colle RR. PP. 13 gennaio emanarono le prime norme regolatrici di tali scuole. Prima di quest'epoca esistevano bensì scuole femminili, ma per lo più private, e sotto il nome di Case d' educazione sottratte ad ogni ispezione o vigilanza governativa. Solo in Savoia e nel ducato d' Aosta queste Case dipendevano dai Vescovi, in virtù di quali disposizioni essi stessi l'ignoravano. Però nel 1832, in seguito ad inconvenienti occorsi, il Ministro dell' Interno, l' Arcivescovo di Torino ed il Presidente Capo del Magistrato della Riforma convenivano di sottoporle alle Autorità scolastiche: al che vivamente si opposero i prelati suddetti considerando quest' ingerenza come lesiva dell' autorità loro. E la loro voce fu sì potente, che si sospese in allora ogni provvedimento, ed appena nel 1834, il 29 aprile, apparve un Manifesto che sottopose le Case d' educazione per le fanciulle alle Autorità scolastiche, ad eccezione della Savoia e d'Aosta. Che anzi dalle stesse RR. PP. 13 gennaio 1846 fu quest' eccezione confermata.

Non dissimili da quelle del Piemonte erano le condizioni dell'istruzione primaria nelle altre provincie italiane. La Lombardia, sebbene abbia preceduto gli altri Stati nella riforma dei metodi didattici e nella diffusione delle scuole popolari mercè l' opera

Digitized by Google

dell'Aporti e di altri egregi, restò ben tosto stazionaria sulla via di progresso cui pareva indirizzarsi, perchè così importava a quel governo straniero che la signoreggiava. Nella Toscana non poteva dirsi affatto spenta la prisca coltura popolare; ma anche colà i magnanimi sforzi de' suoi illustri pubblicisti dovevano cedere all'azione di quella signoria che volle credersi italiana, ma fu sempre tedesca: le discipline scolastiche vi si mantennero più per virtù di buone antiche tradizioni e per ispiriti popolari, che non in forza de' novelli più retti metodi, e di ragionate leggi; epperò furono e sono tuttora empiriche. Le provincie dell'Emilia, se pur vogliansi eccettuare le Parmensi, non furono mai sotto i cessati Governi ammesse a godere dei vantaggi dell'elementare istruzione, salvo quella che rada ed insufficiente impartivasi ne' chiostri dei Religiosi, di guisa che in esse e nelle altre provincie romane tutto dovesse farsi di punto dall'attuale Governo nazionale e dal provvisorio che lo precedette.

Ma a quel Regno subalpino, cui i destini riserbavano sì larga e gloriosa pagina nella storia della redenzione della grande patria italiana, era pure concesso il vanto di precedere di gran lunga le provincie sorelle nella grave missione d'ammaestrare le masse, e renderle mature alla grand'opera del nazionale riscatto. E, giusta quanto ci venne fatto di altrove accennare (pag. 3), l'ardua e generosa impresa assunta da re Carlo Alberto sullo scorcio del suo regno assoluto, fu poi solennemente inaugurata sotto il regime della libertà nel 1848, coincidendo così questa grande riforma con quella degli ordini politici, conforme a quanto intervenne in Francia e in quasi tutti gli altri paesi.

Mercè i buoni frutti prodotti dalle RR. PP. 1 agosto 1845, le quali, oltre al fornire le scuole di buoni maestri, provvidero anche alla loro direzione e sorveglianza coll'istituzione degli Ispettori; mercè i savi provvedimenti contenuti nella Legge scolastica del 4 e comunale del 7 ottobre 1848, dalle quali l'istruzione elementare sì maschile che femminile fu dichiarata obbligatoria per tutti i Comuni, essa ricevette tale slancio, che a ragione la nostra istruzione elementare si giudicò dai pratici fra le meglio ordinate e le più avanzate non che d'Italia, d'Europa.

Da quell'epoca in poi, e sulle basi della mentovata Legge 4 ottobre 1848, apparvero di tempo in tempo molte provvidenze dirette a perfezionare e completare quel sistema sì saviamente ideato. Qui non ricorderemo che il Regolamento delle scuole pei Maestri,

Digitized by Google

e delle scuole elementari e speciali approvato con R. Decreto 21 agosto 1853, del quale gioverà dare un' idea.

Premesse le disposizioni relative alle scuole magistrali, alle scuole tecniche o speciali, ed alle primarie per gli adulti, il Regolamento nel titolo x si occupa delle scuole elementari. — Queste, sì maschili che femminili, si dividono in quattro classi: le due prime inferiori, la terza e la quarta superiori. — L'insegnamento elementare vi è dichiarato obbligatorio pei Comuni, — e gratuito; vi si permette tuttavia un lieve minervale sui fanciulli delle famiglie agiate, dietro l'autorizzazione del Ministero e la dichiarazione dell'Intendente che il Municipio non possa in altro modo sopperire alla spesa; sono però sempre dispensati dal minervale gli allievi poveri. — Ogni Comune debbe avere almeno una scuola elementare; quando il numero degli allievi oltrepassi i settanta, debbe aprirsene una seconda; — le classi superiori non autorizzate che in quei Comuni, nei quali siasi già sufficientemente provvisto all'istruzione elementare inferiore. -- Prefissa del resto la materia dell'insegnamento, le epoche dell'apertura e della chiusura delle scuole, la durata quotidiana delle medesime, le norme per l'accettazione degli alunni. — I parroci (vi è ancora detto) potranno visitare tutte le scuole elementari del proprio distretto parrochiale, ed interrogare gli allievi sulla Dottrina cristiana e sulla Storia sacra. -- Il titolo xi è relativo agli esami. -- Il titolo xii, ai Maestri elementari. Essi sono nominati dai Consigli comunali o dalle Amministrazioni che li stipendiano, ed approvati dai Consigli provinciali d'istruzione elementare: debbono aver riportato le patenti di maestri elementari inferiori o superiori giusta l'insegnamento di cui sono incaricati. -- Nell' insegnamento delle materie proprie di ciascuna classe i maestri debbono attenersi ai testi prescritti od approvati, e svolgerli secondo le norme ricevute nelle scuole magistrali. -- Stabilite le discipline e norme giusta le quali debbono comportarsi cogli allievi e nella scuola: i mezzi di disciplina da adoperarsi nelle scuole determinati dal titolo xiii, sono affatto morali non corporali.

Il titolo seguente concerne le scuole femminili, le quali per ciò che spetta le materie d' insegnamento, l'apertura e durata loro, le nomine delle maestre e gli esami, sono sottoposte a norme quasi identiche alle stabilite per le scuole maschili; le allieve però sono quotidianamente esercitate nei lavori donneschi. -- Nominate in ogni Comune dal Provveditore provinciale, sulla proposta dell'Am-

Digitized by Google

ministrazione che mantiene le scuole, alcune Ispettrici per visitare settimanalmente insieme coi delegati dai Municipii o dalle Autorità scolastiche le scuole elementari, e per esaminare le allieve sui lavori femminili; esse invigilano pure le scuole private nei capiluogo popolosi.

Gli Asili d'infanzia, destinati a porgere la prima educazione ed istruzione ai bambini, sono oggetto delle disposizioni del titolo XV; e i convitti o pensionati e le scuole private d'istruzione elementare maschile e femminile formano argomento di quelle del titolo seguente. Premesse le norme relative alle autorizzazioni necessarie per l'aprimento di convitti e scuole private, vi si dichiara che dessi sono, come gli stabilimenti pubblici, sottoposti alla sorveglianza del Governo, e gli insegnanti debbono nel loro insegnamento osservare le stesse discipline che i maestri delle scuole pubbliche; e che gli allievi di scuole private non sono ricevuti nelle scuole pubbliche, fuorchè in quelle classi per cui risultano idonei in seguito ad appositi esami.

Il Regolamento passava quindi a precisare le attribuzioni delle Autorità e funzionari che la Legge 4 ottobre 1848 aveva istituiti per l'osservanza ed esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'istruzione elementare. Il Consiglio generale e l'Ispettore generale per le scuole elementari, i Consigli provinciali d'istruzione elementare, i Regi Provveditori e i Provveditori locali, e gli Ispettori provinciali erano le intime e continue anella per cui l'azione uniforme impressa dal Potere centrale veniva diffusa sino nelle più umili borgate. A questo intento giovava in ispecial modo l'opera degli Ispettori provinciali, i quali, per le competenze che loro faceva il Regolamento, ben potevansi chiamare gli organi essenziali, i programmi viventi dell'insegnamento primario. L'Ispettore infatti non era fra noi, come in Lombardia, una persona qualsiasi colta ed agiata a funzioni quasi gratuite, ma bensì un professore dotto in pedagogia ed esperto nelle cose elementari, il quale aveva obbligo di percorrere la sua provincia durante sei mesi d'ogni anno, cercando di conoscere e di soddisfare ai bisogni dell'istruzione, persuadendo ed eccitando le Amministrazioni comunali, dirigendo ed istruendo i maestri, e d'ogni cosa riferendo poscia al Consiglio provinciale, di cui era il vero agente, ed il quale aveva facoltà di stanziare d'uffizio i fondi necessari, di premiare e punire gli insegnanti, ecc. I Provveditori locali poi, funzionari gratuiti, meno una piccola in-

Digitized by Google

dennità non obbligatoria a carico dei Comuni, scelti fra le persone più influenti del paese, secondavano mirabilmente, continuandola, l'opera degli Ispettori; perocchè questi, conosciuti i bisogni di un Mandamento, informavano il Provveditore delle direzioni date ai maestri, dei concerti presi coi Municipii, delle raccomandazioni fatte, insomma li costituivano, per così dire, gli esecutori ed i controllori delle loro disposizioni.

Colle variazioni introdotte nella istituzione degli Ispettori provinciali e di Circondario, e coll'abolizione dei Provveditori mandamentali fatta dalla Legge Casati, si è, a nostro avviso, gravemente compromesso quel savio ordinamento, cui deve il Piemonte il florido stato delle sue scuole primarie. Ed è a confidare che il novello organamento che ora si matura ne' Consigli della Corona ripristinerà nelle sue parti buone un sistema che aveva per sè la sanzione dell' esperienza e della universale approvazione.

Il Regolamento di cui abbiam pôrto succinta analisi, finiva coll'indicare l'ingerenza che in fatto d'istruzione elementare spettava ai Municipii: obbligati essi a stanziare ne' proprii bilanci fondi sufficienti a mantenere una o più scuole elementari di bastante durata in proporzione del numero della popolazione e dei bisogni del paese; — vietato loro di proporre l'istituzione di scuole elementari superiori e di scuole speciali (tecniche) prima d' aver collocate in convenienti locali le scuole inferiori, e di aver fissato ai maestri di queste uno stipendio non inferiore alle lire 600, e (ove le medesime contassero un numero di allievi superiore ai settanta) prima d'averle divise ciascuna in due sezioni affidate a maestri approvati; — sottoposta la nomina dei maestri e delle maestre fatta dai Consigli comunali all' approvazione dei Consigli provinciali d'istruzione elementare; -- stabilite speciali norme e cautele per l'osservanza de' patti coi maestri, pel pagamento dei loro stipendi, pel loro licenziamento; incaricati i Sindaci di procacciare ogni miglioramento morale, materiale, economico ed igienico delle scuole: di favorire l'istituzione d' asili infantili e di scuole per gli adulti: di vegliare al retto uso de' pii lasciti a pro della pubblica istruzione; infine autorizzati i Municipii ad eleggere Commissioni sorvegliatrici delle scuole comunali.

Tale era, in riassunto, l'ordinamento dell'istruzione elementare in Piemonte prima dell'emanazione della Legge 13 novembre 1859 e del Regolamento 15 settembre 1860. Quali migliorie abbia ancora trovato il Legislatore da porre in atto colla Legge novella,

Digitized by Google

sarebbe qui soverchio l'accennare, dappoichè la Relazione ministeriale che segue i presenti cenni abbastanza ne lo dichiara. Qui però diremo che, se quella Legge pel nuovo spirito in che era indettata, e facendo tesoro degli ammaestramenti dell'esperienza, credette in alcuna parte innovare i principii direttivi di tale legislazione; il Regolamento esecutivo suddetto per contro, indirizzato a dare norme subordinate e di pratica applicazione, si attenne, per quanto fu compatibile, a quelle stesse eccellenti prescrizioni già prima in vigore presso di noi, riordinando e rinnovellando con accurato studio quelle di esse che già avevano fatto buona prova.

Una delle più serie immutazioni arrecate dalla Legge Casati al precedente ordinamento, quella è stata, senza dubbio, di aver fatta per tutti obbligatoria l'istruzione elementare. Questo problema, com'è noto, ha ricevuto una diversa soluzione presso le differenti nazioni d'Europa. L'Inghilterra, il paese delle antiche libertà, sempre abborrente da qualsiasi vincolo preventivo e vessatorio opposto alla libertà personale e domestica, sempre respinse le ripetute istanze per vedere instaurato il principio dell'istruzione forzosa. Nel Belgio neppure potè attecchire un tale sistema. In Francia, dove ogni dottrina sociale fece oramai le sue prove, anche l'istruzione obbligatoria fu posta al cimento, e il Decreto 25 dicembre 1793, e poscia altra Legge del 17 novembre 1794 infliggevano ai parenti ribelli al precetto multe e privazione decennale dell'esercizio di cittadino; ai giovani cittadini che non avesser frequentate le scuole primarie, e non dessero prova di sufficiente istruzione, era comminata l'interdizione da tutte le funzioni pubbliche. « Or bene (diremo con un egregio scrittore), non ostante questo lusso di pene, il sistema dell'istruzione obbligatoria non ha potuto mantenersi in Francia: il che prova una volta di più che inutili e vane sono le leggi quando non le preparano e non le assecondano i costumi (1). »

In Germania per contro, e specialmente in Prussia, l'ingerenza governativa a tal riguardo è spinta all'estremo grado. In quest'ultimo paese tutti i genitori hanno per legge il dovere di mandare i loro figliuoli alle scuole primarie, salvo attestino di farli istruire in casa.

---

(1) Boccardo, *Dizionario della economia politica e del commercio*, vol. 2, pag. 603.

Digitized by Google

Il nostro Legislatore accennò volersi acconciare al sistema prussiano: ma quantunque la disposizione dell'art. 326 della Legge sia perentoria e formale, l'autore di essa parve esitare sull'indole e quantità della pena da infliggersi ai contravventori, riferendosi, come fece, in modo vago e generico alle prescrizioni delle leggi penali dello Stato, le quali in tal materia nulla dispongono. Ben è vero che di ciò si occupò dappoi il Regolamento sulle scuole elementari, comminando le pene di polizia ai contravventori; ma oltrecchè (siccome a suo luogo si dirà) potrebbe contestarsi la forza legale di tale provvedimento, non v'ha dubbio che sifatta sanzione penale perde assai di autorità, confinata tra le disposizioni di un regolamento che può immutarsi col mutar d'un Ministro.

Ad ogni modo, soltanto dal tempo e dall'esperienza potrà esser fatto conto se e quanto convenga al nostro paese cotesto sistema che ha sì caldi propugnatori ed opponenti. Intanto egli è fuor di dubbio che l'insegnamento obbligatorio suppone l'insegnamento *gratuito* e *libero*. « Certo sarebbe stata cosa non equa (così la Relazione ministeriale succitata) imporre ad ogni padre di famiglia un'obbligazione assoluta, non porgendogli modo facile e pronto di adempierla. » Ma (prescindendo dalla gratuità dell'insegnamento elementare, che non è cosa nuova appo noi) ben può dirsi che il nuovo Regolamento ha in ciò adempiuto a qualsiasi più esigente istanza, ampliando di tal guisa la libertà dell'insegnamento primario, che maggiore e più illimitata non potrebbe ragionevolmente desiderarsi. In sifatta libertà il padre di famiglia troverà il necessario correttivo del rigido precetto che gli fa la legge; questa, la garanzia che il padre di famiglia avendo modo di far impartire alla figliolanza, nel santuario del domestico focolare od in istituti di sua fiducia, quell'istruzione ch'egli non brama richiedere a' pubblici stabilimenti, tanto più ossequiente e docile si porgerà ad adempiere il voto di essa.

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

sul seguente Regolamento per le Scuole elementari del 15 settembre 1860.

Sire,

Di niuna cosa si può lodare più giustamente il Governo della M. V. nel fatto degli studi quanto dell'avere istituito le scuole inferiori, e in ciò non badato a spese, a fatiche, a difficoltà. Gli ordini introdotti furono i migliori che l'esperienza altrui e la nostra propria ci suggerivano; e la cura, la diligenza e la persistenza usate in applicarli sono state infinite e continue. Così accadde che, in quest'opera laboriosa ed ardua dell'istruire la gente minuta e segnatamente la campagnuola, le vecchie vostre Provincie, non che rimanere indietro alle altre parti d'Italia, sonosi loro fatte esemplari; e quei Comuni assai numerosi che in principio ricalcitravano, persuasi a poco per volta e vinti dalla fermezza, ragione e sollecitudine del Governo, ora gareggiano con essolui di operosità e di zelo, non guardano punto a denaro, e toccano quasi i termini della loro possibilità. Nella Lombardia, sebbene i Governatori passati si vantavano in tal subbietto di fare maraviglie, si trova che il meglio che vi esiste è l'effetto in gran parte della liberalità dei privati e dei Municipii, e vi rimane non poco da emendare e perfezionare. Il simigliante si dica della Toscana; con questo di differente che quivi la civiltà antichissima e diffusa per ogni dove, e la naturale svegliatezza degli ingegni fa sentire molto meno la necessità delle scuole pubbliche inferiori. Nell'Emilia poi e nelle altre Provincie romane ognuno intende, senza dirlo, che la istruzione popolare non vi può essere molto fiorente.

Per tutto ciò, Sire, il Ministro sottoscritto reputa che nella grave bisogna di tale istruzione il da fare supera di molto il già fatto; e quindi egli non cesserà un istante dall'occuparsene con intensa cura e cotidiana, secondo le massime espresse nella sua Circolare del 21 gennaio. Della qual cura piglia speranza che si

Digitized by Google

abbia a scorgere una prova nel Regolamento nuovo sottoposto al giudizio ed alla sanzione della Maestà Vostra. Il perchè egli si fa debito di qui dichiarare con brevità i motivi e le ragioni delle riforme ed innovazioni principali introdottevi.

La publicazione della massima registrata nella Legge del 13 novembre dell'anno scorso, del fare obbligatoria per tutti l'istruzione elementare, ha senz'altro accresciuto i doveri che avevano già il Legislatore e il Governo di procacciare a tutti le maggiori agevolezze possibili sì per diffondere in ogni dove l'insegnamento primario, e sì per potere ciaschedun uomo del popolo procurarlo a sè ed a' suoi figliuoli. Certo sarebbe stata cosa non equa imporre ad ogni padre di famiglia una obbligazione assoluta, non porgendogli modo facile e pronto di adempierla. A ciò ebbe riguardo anzi tutto il riferente nel far compilare il Regolamento di cui si discorre.

Ei bisognava per primo che, sotto le condizioni che sono riputate necessarie ad ottenere un ammaestramento fruttuoso, fossero aperte e appianate tutte le vie per le quali abbiano a moltiplicare le scuole elementari così pubbliche come private. Il che torna eziandio molto consentaneo con quei principii di libertà che nel fatto dell'insegnare diventano di giorno in giorno sempre più larghi e meglio accetti fra noi.

Con tale intendimento adunque il sottoscritto dispone:

Che dagli Insegnanti nelle scuole e negli asili per l'infanzia non si abbiano più a richiedere titoli di capacità legale;

Che a tenere una scuola elementare privata non debba esigersi in modo assoluto una patente formale, ma basti la capacità riconosciuta per via d'altri documenti più facili a procurarsi;

Che l'ispezione delle scuole private non si estenda all'ammaestramento, ma solo al tutelare la moralità, la igiene e l'ordine pubblico;

Che agl'Insegnanti nelle scuole elementari per gli adulti non faccia mestieri produrre titoli di capacità legale;

Che a conseguire la qualità di Maestro pubblico basti presentare documenti i quali, col previo giudizio del Consiglio superiore, possano tener luogo della patente;

Che, in alcuni casi, eziandio nelle scuole maschili possano i Comuni valersi dell'opera delle Maestre; novità importante e più profittevole assai che alla bella prima non sembra: imperocchè trattandosi delle due classi più elementari, e perciò di fanciulli di

Digitized by Google

tenera età, l'opera delle donne è convenientissima, e riesce nel generale più assidua, più paziente, più affettuosa, con maggior garbo e maggiore costumatezza;

Che in altri casi un Insegnante solo abbia facoltà di attendere a due classi.

Perchè poi tutte queste larghezze ed agevolezze vengano adoperate secondo le varie condizioni di ciascuna Comunità, il sottoscritto fece (per quanto potevano consentirlo i limiti dalla legge segnati) una parte amplissima all'azione dei Municipii; ai quali perciò è commesso nel Regolamento il governo diretto dell'istruzione elementare mediante l'opera di Soprintendenti da loro deputati, e de'quali furono determinati ed estesi gli uffizi il più largamente che si è potuto. Nel concedere però tanta facoltà ai Comuni, i quali dovranno in modo assai più speciale entrare per lo innanzi mallevadori del buon esito dell'istruzione elementare, non si è tralasciato di francare, secondo possibilità, la condizione dei Maestri, pei quali vennero nel Regolamento dettate disposizioni particolari ed esatte affine di scansare e di antivenire ogni cagion di conflitto tra essi e le Amministrazioni municipali da cui dipendono.

E per viemmeglio sicurare i Maestri sulle loro sorti a venire, giovi qui al riferente di dare avviso che di corto sarà sottoposto alla Maestà Vostra il tenore di un Regolamento volto a ordinare il Monte delle pensioni, il quale, a norma della Legge 13 novembre 1859, deve procurare i sussidii e gli assegni da farsi a quelli, ognora che siano colti da malattia e pervenuti a vecchiezza; uno dei provvedimenti, Sire, de'meglio pensati e de' più salutari del Vostro Governo, e ad effettuar il quale non crederà il sottoscritto di adoperare mai troppo tempo ed accuratezza.

Da ultimo, nel definire le disposizioni speciali circa il numero e il grado delle scuole inferiori, mentre si tenne conto delle condizioni economiche dei Comuni, si ebbe continuo la mira a far sì che nessun adunamento comecchè piccolo di popolazione, nessuna borgata, nessun casale potesse mancare del benefizio dell'istruzione.

Certo non si vorrà pretendere che tutte quante le provvisioni di cotesto Regolamento nuovo siano di posta messe ad effetto; e invece per alquanto di tempo converrà usare tolleranza verso i Comuni minori, affinchè il benefizio dell'istruzione del popolo minuto non abbia a sembrar loro un carico troppo grave. D'altra

Digitized by Google

parte il dirozzamento stesso delle infime classi, gli abiti nuovi contratti, e il cresciuto amore dell'ordine e della legalità dovranno da un lato facilitare oltre modo l'esecuzione delle regole da noi pubblicate, e dall'altro far inutili le troppo minute e specificate, delle quali confessiamo essere qui un gran numero: ma siamo fermi nel credere ch'elle tornano necessarie all'adempimento del fine, volendo che sia conseguito non pure nelle città, ma nei minimi borghi, e non solo con l'opera d'uomini di alta saggezza e sperienza, ma dai poco pratici e scarsamente educati e istruiti.

REGOLAMENTO

per l'Istruzione elementare approvato con R. Decreto (N° 4336) 15 *settembre* 1860.

(Tit. V della Legge 13 novembre 1860).

CAPO I.

Oggetto ed obbligo dell'insegnamento.

Art. 1. Per la trattazione delle materie proprie dell'istruzione elementare si seguiranno i Programmi annessi al presente Regolamento (1). — Dove è il corso compiuto di quattro classi, sono fissati i Programmi *A*, *B*, *C*, *D*. — Dove la prima classe è divisa in due sezioni, il Programma *A* si compirà in due anni. — Dove non è che una scuola elementare retta da un solo Maestro, gli allievi saranno divisi in tre schiere, e si insegneranno le materie contenute nei Programmi *E* ed *F*. — Nei luoghi dove sono stabilite la prima e la seconda classe con due Maestri, e vi manchi la terza, il Maestro della seconda dividerà la propria classe in due

(1) Vedili più avanti, pag. 401.

Digitized by Google

schiere: all' una insegnerà le materie contenute nel programma *B*; all' altra, formata di alunni che hanno già sostenuto l' esame di quella classe, insegnerà la grammatica e l' aritmetica a norma del Programma *F*.

Art. 2. Le parti del Catechismo che dovranno studiarsi in ciascuna classe saranno determinate, secondo le varie diocesi del Regno, dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avutane la proposta del R. Ispettore, il quale consulterà a questo fine gli Ispettori del Circondario e i Direttori spirituali dei ginnasi e delle scuole tecniche della Provincia. Tale distribuzione dovrà esser fatta di guisa, che in due o tre anni i fanciulli abbiano agio di studiare e imparar bene le parti più importanti della Dottrina cristiana. — Sono dispensati dallo studio delle materie religiose, accennate nei Programmi delle classi elementari, i fanciulli che non professano il culto cattolico (1).

Art. 3. Nelle scuole femminili s' insegneranno ogni giorno, per un tempo non minore di un' ora e non maggiore di due, i lavori di maglia e di cucito reputati necessari ad una ben ordinata famiglia, esclusi per altro i lavori di semplice ornamento.

Art. 4. La divisione della prima classe in due sezioni non è obbligatoria, salvo quando il numero degli alunni sia maggiore di settanta, ovvero la scuola sia unica, e ne abbia più che cento.

Art. 5. Nessuno può essere ascritto alle scuole elementari inferiori in qualità di allievo, se non ha compiuto sei anni di età, o se ha oltrepassato gli anni dodici. — Tuttavia nelle scuole rurali, quando il luogo lo consenta, possono coll' approvazione del Comune esser ricevuti allievi di più che dodici anni, purchè non oltrepassino i quindici. — Dopo gli esami della metà dell'anno possono in queste scuole ammettersi fanciulli di cinque anni e mezzo, semprechè v'abbiano posti, e gli alunni nella totalità non siano più di cinquanta. — Alle scuole elementari superiori possono essere sempre ammessi fanciulli che superano gli anni dodici, ma non superano i sedici.

Art. 6. Per l'ammessione alla prima classe i fanciulli dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato del vaiuolo naturale o inoculato col vaccino. Di questi documenti si prenderà nota

---

(1) Gli Acattolici (Valdesi ed Israeliti) furono ammessi colle RR. PP. 17 febbraio e col R. Decreto 29 marzo 1848 a frequentare le pubbliche scuole fuori e dentro le Regie Università. V. la nota — 2ª all'art. 374 della Legge organica (pag. 101).

Digitized by Google

sul registro delle inscrizioni. -- Per l'ammessione alle altre classi gli aspiranti provenienti da scuole pubbliche dovranno presentare il certificato di promozione dalla classe precedente a quella cui aspirano, oppure dovranno sostenere l'esame di promozione. -- I fanciulli che furono istruiti in privato, dovranno presentare la fede di nascita ed il certificato di sofferto vaiuolo, e sottostare all'esame di promozione per la classe cui aspirano.

Art. 7. Nelle scuole urbane le ammessioni alla prima classe e le promozioni da una classe ad un'altra avranno luogo solamente in principio dell'anno. -- Nelle scuole rurali l'accettazione degli allievi nella prima classe, le promozioni alla seconda sezione della prima classe, dove questa sia divisa, e le promozioni dalla prima alla seconda classe avranno luogo due volte nell'anno, cioè nel riaprirsi delle scuole e dopo gli esami semestrali. -- Nelle scuole, sieno urbane sieno rurali, dovranno riceversi nel corso dell'anno nelle classi, per le quali si riconoscono idonei, i fanciulli che per cambiamento di domicilio o per altra legittima cagione provengono da altre scuole pubbliche o da privato insegnamento.

Art. 8. Le scuole elementari si aprono il 15 d'ottobre di ciascun anno, e si chiudono il 15 d'agosto.

Art. 9. Dal 15 al 25 ottobre e dal 5 al 15 agosto sono stabiliti gli esami per le promozioni. I medesimi si danno anche nella metà dell'anno alle classi accennate nel 1.° paragrafo dell'articolo 7.

Art. 10. Le scuole delle borgate che non istanno aperte tutto l'anno, cominciano e terminano nel tempo da stabilirsi dal Consiglio provinciale sopra le scuole, avuto riguardo alle speciali condizioni de' luoghi. Ma in ogni caso la loro durata non può esser minore di quattro mesi.

Art. 11. Si fa vacanza nei giorni delle feste ecclesiastiche di precetto, delle feste civili ed in generale un giorno per settimana, come verrà determinato in particolare Calendario da pubblicarsi ogni anno per cura dell'Ispettore generale delle scuole primarie.

Art. 12. Le lezioni, l'una delle quali sarà data prima e l'altra dopo il mezzodì, dureranno nella totalità almeno cinque ore ogni giorno. La unione di due lezioni in una sola si potrà fare dalla Autorità comunitativa; nel qual caso la durata dell'insegnamento cotidiano si potrà ridurre ad ore quattro e mezzo. Attenendosi a

Digitized by Google

tale orario il Sindaco dovrà darne notizia all'Ispettore. -- A cominciare dal 1° luglio il Comune può restringere l'insegnamento ad una sola lezione antimeridiana, purchè questa non duri meno di tre ore e mezzo. L'Ispettore sarà pure avvisato dal Sindaco di cosifatto provvedimento. -- Spetta al Comune fissar le ore in cui debbono aver principio e termine le lezioni a seconda delle diverse stagioni.

Art. 13. L'istruzione elementare è gratuita in tutti i Comuni; quindi non possono stabilirsi tasse o altre spese a carico degli alunni (1).

Art. 14. Per determinare la natura e l'estensione dell'obbligo che hanno i Comuni di provvedere all'istruzione elementare, si avrà riguardo alle loro rendite, alle spese obbligatorie, all'imposta comunitativa, e a tutte le altre condizioni economiche del luogo. -- Le scuole fondate da particolari Corporazioni, da associazioni private o da privati individui a benefizio del pubblico, saranno tenute in conto ed a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè siano mantenute in conformità delle leggi.

Art. 15. La direzione immediata delle scuole in cui vien data l'istruzione elementare appartiene ai rispettivi Municipii, i quali la esercitano a norma delle leggi e dei regolamenti, e sempre subordinatamente alla vigilanza della Potestà scolastica governativa.

Art. 16. I Municipii a tal uopo possono istituire soprintendenti o Commissioni di ispezione.

Art. 17. L'elezione di questi soprintendenti o commissarii dovrà farsi dai Municipii nella prima quindicina di ottobre. -- Qualora i Municipii nel mese di ottobre non usino di questa facoltà, il Consiglio provinciale, sulla proposta del R. Ispettore, farà ex officio la nomina de' soprintendenti municipali. -- Ogni anno essi dovranno

---

(1) Lo spirito della nostra legislazione, nel prescrivere che l'istruzione elementare debba essere gratuita, essendo quello di renderne partecipe il maggior numero possibile, si agirebbe direttamente contro questo scopo qualora fosse lecito ai Comuni d'escluderne i fanciulli sul pretesto che non abbiano origine o domicilio in quel luogo, o non vi paghino le imposte, essendo molte e varie le cause per cui le famiglie trovansi costrette a prender dimora nei Comuni ove non abbiano avuto origine, ed ove non convenga neppur loro di stabilire il loro domicilio legale. Epperciò di massima i Comuni non possono escludere dalle loro scuole elementari i giovani in essi dimoranti, tuttochè non ne siano oriundi, nè abbiano ivi il loro domicilio legale (Parere del Consiglio di Stato 27 febbraio 1858. — Provvedimento ministeriale conf. 3 marzo successivo).

Digitized by Google

essere surrogati o confermati. L'elezione o la conferma dovrà tosto esser notificata dal Sindaco all' Ispettore del Circondario. -- I soprintendenti ed i commissarii durano in uffizio sino a che siano effettualmente surrogati. -- Possono essere scelti tra i Consiglieri comunitativi, o fuori del Consiglio tra le persone che si conoscano più idonee.

Art. 18. Appartiene ai soprintendenti municipali curare che le ammessioni si facciano a norma della legge e dei regolamenti, visitare frequentemente le scuole, assistere agli esami, vegliare l'osservanza dell' orario dalla parte dei Maestri e degli alunni, badare all' igiene e al mantenimento della disciplina. --Rappresentano nelle funzioni scolastiche l' Autorità comunitativa quando il Sindaco non è presente. — In caso di dubbio nella interpretazione dei regolamenti e in tutte le materie didattiche essi non possono deliberare alcun provvedimento, ma debbono chiedere schiarimento o direzione all' Ispettore del Circondario, col quale corrispondono direttamente.

Art. 19. Possono i Municipii, coll'assenso del Consiglio provinciale sopra le scuole, affidare la direzione della parte didattica a persone giudicate idonee a tale uffizio: queste per altro eserciteranno il carico loro subordinatamente alla Podestà scolastica governativa.

Art. 20. Il Consiglio provinciale sopra le scuole potrà nominare speciali soprintendenti, i quali rappresentino l'Ispettore del Circondario nelle scuole mantenute da Corporazioni o da associazioni private o pubbliche. -- Questi eserciteranno anche negli asili d' infanzia e negli altri stabilimenti d'istruzione elementare del distretto a cui sono preposti, la vigilanza che la legge attribuisce all' Autorità locale scolastica.

Art. 21. Per le scuole femminili saranno da ogni Comune nominate alcune Ispettrici per invigilare e dirigere i lavori donneschi, e per mantenervi ferma, d'accordo coi soprintendenti municipali, la buona disciplina. -- Ove i Comuni non adempiano quest'obbligo nel mese di ottobre, l' Ispettore del Circondario potrà fare la nomina ex officio.

Art. 22. Le scuole maschili e le femminili, che ogni Comune è obbligato d'instituire, debbono essere per numero e per ampiezza proporzionate al numero dei fanciulli e delle fanciulle tra i sei e i dodici anni viventi nel Comune, e tenersi aperte tutto l'anno scolastico, eccettuati i Comuni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.

Digitized by Google

Art. 23. Una scuola maschile ed un'altra femminile debbono tenersi aperte a spese del Municipio nelle borgate (frazioni di Comuni) che, avendo una popolazione maggiore di 500 abitanti, dimorano discosto dalla sede principale almeno tre chilometri, oppure sebbene situate a minore distanza non possono a cagione di altro impedimento profittare della scuola comunitativa. -- La durata di queste scuole e di quelle che appartengono a Comuni con popolazione minore di 500 abitanti, sarà almeno di quattro mesi.

Art. 24. Se le borgate hanno una popolazione maggiore di 800 abitanti, e si trovano nelle condizioni accennate nel precedente articolo, le loro scuole dovranno stare aperte tutto l'anno scolastico al paro delle comunitative.

Art. 25. Dove sono parecchie quelle borgate in cui lo stabilimento di scuole è obbligatorio, e le rendite del Comune non bastano, si potrà permettere che un solo insegnante faccia scuola nel mattino ai maschi, e nelle ore pomeridiane alle femmine. -- Tali scuole saranno, dove si possa, affidate a Maestre.

Art. 26. Potrà un Comune esser obbligato a concorrere nelle spese d' una scuola aperta sul territorio di un Comune confinante, quando per ragione delle distanze o delle vie disagiate quella sia di maggior comodo ai propri abitanti. In questo caso il concorso dovrà essere proporzionato al numero della popolazione che si giova della scuola.

Art. 27. Sulla relazione del R. Ispettore, il Consiglio provinciale sopra le scuole esaminerà le domande dei Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non essendo in grado d'istituire scuole regolari, chiedono di formare accordi con Comuni confinanti a fine di godere in tutto, o solo in parte delle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi Maestri. -- Il parere del Consiglio provinciale sarà dal R. Ispettore trasmesso al Ministro, cui spetta dare intorno di ciò gli opportuni provvedimenti.

Art. 28. La Deputazione provinciale potrà impostare ex officio nei bilanci comunitativi la spesa dell'istruzione delle borgate dichiarata obbligatoria dal Consiglio provinciale sopra le scuole (1).

---

(1) Udito prima, ben inteso, il Consiglio comunale nelle sue osservazioni, come prescrive l'art. 135 della Legge 23 ottobre 1859.

Digitized by Google

-- Le controversie che insorgessero sulla istituzione delle scuole nelle borgate, saranno decise dal Consiglio provinciale sopra le scuole il quale darà il suo giudizio dopo prese le necessarie informazioni per mezzo dell'Ispettore del Circondario, e uditi gli interessati.

Art. 29. Le scuole elementari maschili del grado superiore dovranno stabilirsi: — 1.° nei Comuni dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche, o scuole normali maschili regie, o a queste parificate; -- 2.° nei Comuni che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione unita, non computandovi le borgate.— Non si annoverano nella popolazione della sede principale gli abitanti dei casali lontani da essa più di due chilometri.

Art. 30. Le scuole femminili del grado superiore dovranno stabilirsi: — 1.° nei luoghi dove sono aperte scuole mezzane classiche, o scuole tecniche, o scuole normali femminili regie, o a queste parificate. In tale ultimo caso è solo obbligatoria la istituzione della terza classe; 2.° nei Comuni che hanno oltre a 4000 abitanti nel modo espresso per le scuole maschili.

Art. 31. I Comuni, che solo in considerazione del numero degli abitanti debbono istituire scuole del grado superiore sì maschili e sì femminili, potranno, ove siano scarsi di rendite, essere autorizzati dal Consiglio pronvinciale ad affidare la terza e la quarta classe ad un solo insegnante. -- Questa facoltà per altro non sarà conceduta, se il numero degli allievi delle due classi superiori sia nella totalità maggiore di 40. In tal caso le classi dovranno esser divise, con un Maestro per ciascuna.

Art. 32. Se, non ostante l'unione delle due classi, l'obbligo della istruzione superiore tornasse ancora troppo grave al Comune, potrà essere conceduta la facoltà d'affidare la terza e la quarta classe a Maestri, a cui è già affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori, purchè siano approvati per l'istruzione superiore. In questo caso dovrà il Comune provvedere un coadiutore ai Maestri nell'insegnamento inferiore, sotto la loro malleveria e direzione.

Art. 33. Non dovendo una scuola avere ad un tempo più di 70 allievi, quando questo numero venga oltrepassato per lo spazio almeno di un mese nel corso dell'anno, il Municipio sarà tenuto ad aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, oppure a dividere la prima in sale distinte e per ordine di classi. -- Dovrà attenersi al primo mezzo quando la popolazione sia troppo disseminata sul territorio comunitativo, ovvero le strade che condu-

Digitized by Google

cono alla scuola principale siano assai disagiate. -- Quando l'insegnamento della classe prima è affidata ad un Sotto-maestro, al Maestro tocca la direzione e la responsabilità della scuola.

Art. 34. Sarà tollerato che gli allievi delle scuole, composte di una sola classe, eccedano il numero di 70, se ciò accade in un sol mese nel corso dell'anno, ed il Comune non sia in istato di aprire un'altra scuola, o di provvedere un Sotto-maestro. In qualunque caso il numero degli allievi non potrà mai oltrepassare quello di cento.

Art. 35. Alla fine d'ogni semestre, cioè nella settimana prima di Pasqua o in quella che sarà segnata dal Calendario scolastico, e dal 5 al 15 agosto, vi sarà in ogni scuola comunitativa un esame pubblico verbale, in cui gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. -- Possono assistere a questi esami i componenti la Giunta municipale ed i parenti degli allievi.

Art. 36. All'esame di religione, cioè di Catechismo e di Storia sacra, interverrà, oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo in cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato. -- Il tempo ed il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal Soprintendente municipale d'accordo col Parroco. -- Non intervendo il Parroco per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal Maestro della classe. -- Tale esame, nelle scuole composte di più classi, potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

Art. 37. Nelle scuole inferiori il voto dell'esame di religione sarà computato per la promozione coi voti dati sulle altre materie. -- Nelle scuole superiori il voto dell'esame di religione sarà tenuto a parte, e l'allievo non sarà giudicato degno di promozione quando non abbia conseguito i sei decimi dei punti nelle altre materie. -- Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione d'esami.

Art. 38. Gli allievi appartenenti a culto non cattolico sono dispensati dall'esame di religione.

Art. 39. Nelle scuole femminili un mese prima della chiusura del corso le Ispettrici, di cui all'art. 21, esamineranno i lavori di maglia e di cucito eseguiti dalle allieve d'ogni classe, e daranno sui medesimi il loro giudizio coll'assistenza del Soprintendente municipale e della Maestra della classe.

Art. 40. Oltre gli esami verbali, avranno luogo in ogni classe i seguenti esami per iscritto: -- Per la promozione alla sezione

Digitized by Google

superiore della 1ª classe: Saggio di buona scrittura; scrittura fatta sotto dettatura d'alcune parole composte di sillabe semplici; esercizi di addizione e di sottrazione da 1 a 20. -- Per la promozione alla 2ª classe: Saggio di buona scrittura; scrittura sotto dettatura di una breve prosa; brevi risposte ad alcune interrogazioni dettate intorno a materie che gli allievi abbiano imparate a memoria; esercizi d'addizione e di sottrazione da 1 a 100. -- Per la promozione alla 3ª classe: Saggio di buona scrittura; composizione d'un racconto o di una lettera secondo una traccia ben definita; esercizio di coniugazione oppure di analisi d'una proposizione; soluzione di uno o due problemi d'aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 2ª classe. -- Per la promozione alla 4ª classe: Saggio di buona scrittura; composizione d'un racconto, o di una lettera, o di una descrizione di cui sarà indicato l'argomento e se ne detterà una traccia; analisi d'un breve periodo; soluzione di uno o due problemi d'aritmetica coll'uso delle operazioni insegnate nella 3ª classe. -- Per l'esame finale della 4ª classe: Saggio di buona scrittura; composizione di un racconto, di una lettera, o di una descrizione secondo una breve traccia dettata; oppure voltamento d'una poesia in forma prosastica; analisi d'un periodo di tre o quattro proposizioni; soluzione d'uno o due problemi d'aritmetica e sistema metrico coll'uso delle operazioni insegnate nella 4ª classe.

Art. 41. I temi degli esami per iscritto, quando non siano inviati dall'Ispettore, saranno proposti dal Maestro della classe; la dettatura per altro dei temi e l'assistenza degli alunni nel tempo degli esami per iscritto si farà dal Maestro della classe immediamente superiore, o, se questo manchi, da quel Maestro che sarà designato dal Soprintendenle. Dove non vi ha che una sola scuola, il solo Maestro darà gli esami, ai quali potranno sempre assistere il Soprintendente municipale ed i componenti la Giunta.

Art. 42. Nei luoghi in cui v'ha più classi del medesimo grado, il Soprintendente municipale può prescrivere che i temi degli esami finali e quelli della metà dell'anno siano uniformi. -- A tal fine i Maestri d'accordo proporranno i temi: in caso di dissenso, ciascun Maestro proporrà tre temi per ogni materia, ed il Soprintendente farà la scelta di quelli che gli parranno più convenienti. -- Dove coll'assenso del Consiglio provinciale fu nominato un Direttore per la parte didattica, a lei può affidarsi l'incarico di proporre i temi degli esami per iscritto.

Digitized by Google

ART. 43. Gli esami per iscritto non avranno luogo nei giorni di sabbato nelle scuole frequentate da giovani appartenenti al culto israelitico.

ART. 44. Nelle classi inferiori, alla correzione delle composizioni ed agli esami orali avranno parte il Maestro della classe ed il Maestro che dovrà accogliere nell'anno successivo gli allievi esaminati.

ART. 45. Nelle classi superiori avranno parte agli esami per iscritto e verbali il Maestro della classe e due altri Maestri a cui sia affidato l'insegnamento dello stesso grado, e, in mancanza di questi, due Maestri delle classi inferiori da designarsi dal Soprintendente municipale.

ART. 46. Gli esami verbali nelle classi inferiori dureranno venti minuti; nelle classi superiori, mezz'ora.

ART. 47. Negli esami per iscritto ogni esaminatore disporrà di dieci voti o punti, di dieci punti eziandio per gli esami orali, e di altri dieci per far ràgione dello studio e del portamento d' ogni allievo nel corso dell'anno, secondo risulterà dal registro della scuola. -- Nelle classi inferiori per la votazione complessiva si terrà anche conto dell'esame di religione, di cui all'art. 37.

ART. 48. L'allievo che, sommandosi i punti dati dai Maestri negli esami per iscritto e verbali, e per lo studio e la condotta dell'anno, avrà conseguito i sei decimi, sarà dichiarato *idoneo;* eccetto che, trattandosi di classi superiori, debba ancora ripetere l'esame di cui all'art. 37. -- Per esprimere il voto d'idoneità la frazione si ridurrà in trentesimi.

ART. 49. Agli allievi che hanno ottenuto l'idoneità sarà dal Comune lasciato gratuitamente il certificato di promozione firmato dal Maestro della classe e dal Sindaco o dal Soprintendente municipale, conforme al Modulo N° 1 (1). -- Questo certificato servirà agli allievi di titolo. per essere ammessi alla classe elementare immediatamente superiore in qualunque scuola pubblica (2).

ART. 50. Nei primi dieci giorni dopo la riapertura delle scuole avranno luogo, nella medesima forma degli esami annuali, gli esami di promozione per i giovani che chiedono d' essere ammessi

---

(1) Vedilo in fine del presente Regolamento (pag. 406).

(2) L'attestato di promozione dalla 3ª alla 4ª elementare è richiesto alle aspiranti levatrici per esser ammesse al Corso di ostetricia (Art. 14 del Regolamento 29 agosto 1858).

Digitized by Google

a qualunque classe, provenienti da scuole pubbliche senza attestato di promozione, o da insegnamento privato. -- Per l'ammessione agli esami di promozione gli aspiranti non sono tenuti a dar prova di aver fatto un corso regolare di studi, purchè siano nelle condizioni volute dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 51. I registri degli esami saranno conservati negli archivi del Comune; e se ne desumeranno gli attestati autentici di promozione ogni volta che se ne faccia domanda.

Art. 52. Tutte le operazioni attinenti agli esami saranno ordinate e dirette dal Soprintendente municipale, salvo che intervenga un uffiziale scolastico del Governo.

Art. 53. Dopo le promozioni annuali per cura delle Amministrazioni comunitative, che hanno assegnamenti appropriati a ciò nei loro bilanci, si distribuiranno libri di premio o attestazioni di merito agli allievi che sarannosi segnalati per istudio, per diligenza e per costumatezza. -- Queste funzioni, da farsi in pubblico e coll'intervento delle Autorità locali, saranno dirette dal Soprintendente municipale e presiedute dal Sindaco, salvo che intervenga un uffiziale della Podestà scolastica governativa (1).

Art. 54. I padri o coloro che ne fanno le veci hanno l'obbligo di procacciare ai loro figlioli e figliole, nello spazio che corre dai sei ai dodici anni d'età, l'istruzione almeno, che vien data nella prima e nella seconda classe delle scuole elementari. -- Essi debbono farli istruire nelle scuole pubbliche o nelle scuole private, oppure nella loro casa.

Art. 55. I Sindaci d' ogni Comune in principio del mese di ottobre annunzieranno con espresso avviso il riaprimento delle scuole elementari, ricordando ai parenti l' obbligo imposto dalla legge di procacciare l' istruzione elementare ai figlioli che hanno compiuto l' anno sesto di età e non hanno oltrepassato il dodicesimo, e le pene comminate ai trasgressori.

Art. 56. Venendosi a conoscere che alcuno, avendo agio di mandare i suoi figli alle scuole pubbliche, trascuri di farlo, e non adoperi altro mezzo per istruirli, il Sindaco lo chiamerà a sè per fargli conveniente esortazione; e qualora persista nella sua negligenza, quegli farà istanza presso il Giudice di Mandamento affinchè

---

(1) V. la nota all'art. 81 del Regolamento per le scuole secondarie 22 settembre 1860 (pag. 162).

Digitized by Google

sia punito per atto di contravvenzione, giusta le disposizioni contenute nel capo IV del libro III del Codice penale (1).

ART. 57. Le stesse disposizioni sono anche applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli in età da frequentare la scuola pubblica, e i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinariamente nel Comune.

CAPO II.

Idoneità, elezione e doveri dei Maestri.

ART. 58. Le patenti d'idoneità tanto pel primo grado, quanto per amendue i gradi dell'istruzione elementare, si ottengono o sostenendo l'esame prescritto dal capo XVIII del Regolamento approvato col R. Decreto 24 giugno 1860 (2), o presentando titoli di capacità che sieno giudicati equipollenti dal Ministro della istruzione pubblica, dopo il parere favorevole del Consiglio suporiore.

Art. 59. Per essere eletto Maestro in una scuola pubblica, il candidato debbe aver conseguito le patenti d'idoneità in uno dei

---

(1) Cioè colle pene di polizia, di cui agli art. 35 e 50 dello stesso Codice.

Confrontando la disposizione del presente articolo con quella dell'art. 326 della Legge organica, nasce spontaneo il dubbio se le penalità suddette potessero comminarsi da un semplice Regolamento approvato per Decreto regio. Quella Legge infatti dice che i contravventori al disposto dall'art. 326 « saranno puniti a norma delle *leggi penali* dello Stato: » ora queste parole vogliono indicare evidentemente ch'essa Legge intendeva riferirsi od al Codice delle pene, ovvero ad una legge speciale che si fosse occupata di tali penalità, non ad un semplice *Regolamento* sull'istruzione, del quale non avrebbe mancato il Legislatore di far menzione, se ad esso avesse voluto deferire l'importante attribuzione di caratterizzare il reato per contravvenzione all'obbligo scolastico, e di precisar la pena corrispondente; perocchè è assioma di diritto pubblico costituzionale che il determinar pene, come lo stabilire imposte, non possa altrimenti esser fatto che per legge, o per delegazione di lei. In materia poi sì grave, quale è quella della risoluzione pratica d'un problema sì variamente dibattuto da' Pubblicisti, pare che, se alcuna sanzione penale dovesse confortare l'autorità del precetto, sarebbe pure stato bene che fosse scaturita dalla maestà del Potere legislativo, anzichè dalla sola Potestà esecutiva, la quale è chiamata ad eseguire non a fare la legge.

Del resto (astrazion fatta dalla questione di diritto costituzionale) la disposizione del presente articolo troverebbe il suo legale appoggio nell'art. 691 del Codice penale; nè quindi, a nostro avviso, potrebbero i Tribunali legittimamente rifiutarsi dal farne l'applicazione negli occorrenti casi.

(2) V. questo Decreto nella Parte 5ª del presente CODICE.

Digitized by Google

modi sopraindicati, ed esibire l'attestato di moralità secondo l'articolo 330 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 60. Il R. Ispettore, in mancanza di Maestri patentati, potrà autorizzare all'insegnamento nelle scuole dei Comuni con una popolazione minore di 500 abitanti dove lo stipendio sia inferiore al minimo stabilito dalla legge, e nelle scuole delle borgate che non sono aperte tutto l'anno, persone non provvedute di patenti, quando abbiano già insegnato con profitto per un anno come coadiutori in una scuola pubblica, o per più anni in iscuole private, ovvero abbiano ottenuto la licenza in un liceo od in un istituto tecnico. — Fuori di questi casi chi aspira a tale insegnamento dovrà sostenere un esame secondo le norme descritte nel capo XX del Regolamento 24 giugno 1860.

Art. 61. La facoltà data dal R. Ispettore a termini dell'articolo precedente sarà valevole per un anno, ed unicamente per la scuola designata: potrà tuttavia riconfermarsi d'anno in anno, finchè durano le stesse condizioni. — Al R. Ispettore dovrà presentarsi sempre l'attestato di moralità voluto dalla legge.

Art. 62. In troppa scarsità di Mastri patentati, potranno i Municipii per le scuole elementari maschili del grado inferiore proporre delle Maestre; con questo però che lo stipendio loro assegnato sia il medesimo ordinato dalla legge pei Maestri. — Le scuole pubbliche e le comunitative, in difetto di Maestri patentati, possono dal Consiglio provinciale sopra le scuole, sulla proposta del R. Ispettore, affidarsi in modo provvisionale a persone prive di patenti, le quali abbiano già dato non dubbie prove di loro abilità. La facoltà suddetta si concederà più volentieri a coloro che sono proposti a Maestri per istituti di beneficenza o per case di correzione. — Tale facoltà ha forza pel solo anno scolastico; e durando le medesime circostanze, dovrà dal Consiglio provinciale essere espressamente rinnovata.

Art. 63. Coloro che, avendo l'età stabilita dall'art. 331 della Legge 13 novembre 1859, desiderano d'insegnare sotto la direzione di un Maestro approvato, debbono sostenere l'esame di cui al capo XX del già citato Regolamento 24 giugno 1860.

Art. 64. Le nomine dei Maestri comunitativi fatte in conformità della legge debbono essere approvate dal Consiglio provinciale sopra le scuole. -- Quelle dei Maestri dipendenti da associazioni o da istituti d'istruzione o di beneficenza debbono dalle rispettive Direzioni esser notificate all'Ispettore del Circondario.

Digitized by Google

ART. 65. I Maestri comunitativi sono eletti o pei titoli d'idoneità che possono presentare, o per esame di concorso fatto dare dal Municipio (nella forma che stabiliva) sopra le principali materie contenute nei programmi delle scuole normali.

ART. 66. I Maestri normali, e quelli che secondo l'art. 372 della Legge 13 novembre 1859 sono loro pareggiati, dovranno a uguale merito essere preferiti agli altri Maestri.

ART. 67. L'elezione e la conferma dei Maestri comunitativi dovrà per cura dei Sindaci essere notificata all'Ispettore del Circondario mediante doppia copia autentica dell'atto di nomina o di conferma, insieme coi titoli d'idoneità e di moralità. — Le convenzioni dei Comuni coi Maestri sono pure soggette all'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole. -- Possono dichiararsi di niun valore le nomine o le convenzioni che non furono in questa conformità approvate.

ART. 68. Gli Ispettori di Circondario trasmettono al R. Ispettore col loro parere le copie degli atti che si riferiscono alla nomina dei Maestri comunitativi o delle convenzioni correlative: il R. Ispettore ne informa il Consiglio provinciale, che riconosce se la nomina o la convenzione è stata fatta in conformità della legge.

ART. 69. Ove il Consiglio giudichi non essersi osservate le essenziali formalità della legge, l'atto di nomina o di convenzione, insieme colla deliberazione del Consiglio, sarà dal R. Ispettore indirizzato all'Intendente del Circondario per i provvedimenti uffiziali, o, secondo il caso, perchè s'inviti il Comune a rinnovare la sua deliberazione.

ART. 70. Le nomine e le convenzioni non saranno approvate semprechè non sia proposto un Maestro fornito dei titoli legali per l'insegnamento, o lo stipendio fissato non sia nella somma voluta dal decreto di classificazione delle scuole, o al Maestro siano imposti obblighi incompatibili coi doveri della scuola, e in generale quando non siansi osservate le leggi ed i regolamenti.

ART. 71. Il Consiglio può anche negare l'approvazione ai Maestri per incapacità dimostrata e per vita sregolata. — L'incapacità deve risultare da relazione scritta dell'Ispettore del Circondario dopo due visite almeno da lui fatte alla scuola; — la vita sregolata, da fatti pubblicamente noti.

ART. 72. Dalle decisioni del Consiglio provinciale i Comuni ed i Maestri possono appellarsi al Ministro della istruzione pubblica.

ART. 73. I provvedimenti del Consiglio provinciale per cura del

Digitized by Google

R. Ispettore saranno notificati ai Comuni mediante un decreto steso a pie' di una delle copie sopraccennate di ciascun atto consigliare. Se ne farà quindi la trasmissione per mano dell'Intendente del Circondario. — Una copia dello stesso decreto ritratta dall'altra copia dell'atto consigliare sarà inviata all'Ispettore del Circondario, al quale appartiene d'invigilare la esecuzione dei fatti provvedimenti.

Art. 74. Il Maestro, la cui elezione o conferma fu approvata, rimarrà in carica per tutto il tempo fissato nell'atto di nomina. Quando il tempo non sia menzionato nè limitato, l'elezione s'intenderà fatta per un triennio, a cominciare dall'anno scolastico in cui l'eletto entra in uffizio.

Art. 75. Quando la durata della convenzione col Maestro è maggiore di un anno, la disdetta debbe notificarsi sei mesi prima del termine stabilito; altrimenti l'elezione s'intende riconfermata per tutto il tempo prima convenuto: -- se la convenzione reca solo la durata di un anno, si debbe disdire prima del mese di luglio.

Art. 76. Nella computazione degli anni per la nomina e pel licenziamento dei Maestri, non facendosi menzione d'altro periodo di tempo, s'intenderà sempre il periodo dell'anno scolastico.

Art. 77. Queste disposizioni riguardano tanto i Comuni quanto i Maestri rispetto agli obblighi che reciprocamente si sono imposti nell'atto della nomina o della convenzione.

Art. 78. I Maestri non possono esser licenziati durante il tempo stabilito dalla legge ovvero da speciale convenzione, senza gravi motivi; dei quali è solo giudice competente il Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 79. I motvi per cui il Consiglio può approvare il licenziamento dato ad un Maestro prima del tempo, sono: la negligenza abituale nell'esercizio dei doveri scolastici, la trasgressione degli obblighi da lui assunti innanzi al Comune, e la vita sregolata.

Art. 80. Il Comune è tenuto a specificare le cause del licenziamento in apposito processo verbale.-- Il Consiglio provinciale prima di dare giudizio prenderà le necessarie informazioni, ed ammetterà l'imputato ad esporre le sue ragioni in iscritto o verbalmente.

Art. 81. Possono i Municipii, compiuto il tempo prescritto dalla legge o da speciale convenzione, surrogare i loro Maestri; ma in questo caso debbono rendere testimonianza per iscritto del buon servigio da quelli prestato, oppure dichiarare le ragioni per cui giudicano conveniente di non confermarli. -- Il Maestro che si

Digitized by Google

terrà gravato di questa dichiarazione, potrà ricorrere al Consiglio provinciale, che richiederà dal Comune una ritrattazione a favore del Maestro, quando riconosca insussistenti i motivi addotti.

Art. 82. I Municipii dovranno fare le nomine dei Maestri elementari, e trasmetterne gli atti all' Ispettore del Circondario almeno un mese prima che incominci l' anno scolastico.

Art. 83. Qualora essi non abbiano fatto le nomine, oppure gli atti non siano stati trasmessi all'Ispettore del Circondario prima del 15 settembre, il Consiglio provinciale sopra le scuole vi provvederà ex officio.

Art. 84. Ricusando un Comune di riconoscere o stipendiare un Maestro ufficialmente nominato, l' Ispettore si volgerà all' Intendente per i provvedimenti da farsi in via amministrativa.

Art. 85. Il Maestro, prima di cominciare l'anno scolastico, dee presentarsi al Sindaco ed al Soprintendente municipale per ricevere in consegna i registri scolastici, che il Comune è tenuto a fornire, e per avere norme e indirizzi.

Art. 86. Egli non può mancare alla scuola senza legittima causa: quando non possa recarvisi, dovrà renderne avvisato il Soprintendente municipale od il Sindaco; altrimenti la mancanza gli sarà imputata a colpa (1).

Art. 87. Non può senza speciale permesso della Autorità municipale cambiare i giorni di vacanza o le ore delle lezioni. -- Deve sempre giungere nella scuola all'ora stabilita per l'ingresso degli alunni, e rimanervi finchè tutti ne siano usciti.

Art. 88. Il Maestro elementare non può, qualunque sia il suo stipendio, fare ripetizioni ai propri allievi, nè aver parte ad esami di giovani che egli abbia ammaestrato privatamente.

Art. 89. Nell' insegnamento delle materie proprie della sua classe deve adoperare i libri consentiti dall' Autorità scolastica, dichiarandone il testo secondo le norme ricevute nelle scuole normali o magistrali, e le istruzioni date dal Ministero (2).

---

(1) Il Maestro non può assentarsi dalla scuola senza permesso della Giunta municipale (Art. 55 del Regolamento 21 agosto 1853). — In caso d'assenza od impedimento del Maestro ne fa le veci il sostituito, se vi è; in difetto una persona scelta appositamente dalla Giunta municipale. — Se l'assenza è motivata da interessi particolari del Maestro ed estranei al suo uffizio, spetterà a lui il compensare il sostituito in ragione dell'assenza e dello stipendio; in caso diverso, il compenso è a carico del Municipio (Art. 56 ivi).

(2) V. l'Istruzione ministeriale 26 novembre 1860, riferita qui in seguito.

Digitized by Google

Art. 90. Per avere consigli e indirizzi nelle cose didattiche si volgerà all'Ispettore del Circondario. -- Per tutto che si riferisce al progresso morale, alla disciplina ed al materiale delle scuole, farà capo al Soprintendente municipale od al Sindaco (1).

Art. 91. Almeno tre volte nella settimana assegnerà agli alunni un lavoro scritto per casa, ed ogni giorno una lezione da studiarsi a memoria: -- ogni mese farà eseguire un saggio scritto od un esperimento orale nella scuola.

Art. 92. Terrà nel debito ordine i registri secondo i moduli approvati: nel registro mensuale noterà le assenze, ed una volta per settimana, con numeri progressivi dall'1 al 10, i punti di merito di ciascun allievo. Al termine d' ogni mese farà la ricapitolazione col numero medio dei voti delle quattro settimane, e la trascriverà sul registro annuale insieme col numero delle assenze e col numero relativo del posto da ciascun allievo meritato nell'esame mensuale. -- Se l'allievo ha abbandonato la scuola, il Maestro ne segnerà il giorno e il motivo. — Nel valutare i punti di merito terrà conto dei lavori in iscritto e delle lezioni studiate.

Art. 93. Curerà che gli alunni siano puliti nelle vesti e nella persona, e forniti degli oggetti necessari allo studio: dove le sue ammonizioni rimangano senza effetto, ne renderà avvertiti i parenti; e quando non appaia emendazione, ne riferirà al Soprintendente municipale od al Sindaco per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 94. Il Maestro deve tratto tratto informare i parenti dei portamenti e dello studio de' loro figli, specialmente se siano mancati alla scuola, od abbiano meritato qualche grave castigo.

Art. 95. Nel termine di dieci giorni dopo la chiusura delle scuole ciascun Maestro presenterà al Sindaco, per mezzo del Soprintendente municipale, i registri scolastici posti in ordine e da lui firmati, ed una relazione particolareggiata del suo insegnamento; dirà quale sia stata la frequenza degli alunni nel corso dell'anno, quale la loro diligenza, e quanto il loro profitto; se

---

(1) Occorrendo a qualche Maestro di rivolgersi per direzioni ai superiori scolastici, per godere della franchigia nella corrispondenza dee osservare le norme segnate ai Moduli N.i 2 e 3 annessi al Regolamento 21 agosto 1853 (Art. 52 stesso Regolamento). — Riguardo alla corrispondenza postale fra le diverse Autorità scolastiche, veggasi anche la Circolare ministeriale 26 marzo 1860, N° 68, da noi riferita nella nota 1.a della pag. 29 di questo Codice.

Digitized by Google

egli abbia nulla intralasciato nel suo programma, ed in caso affermativo ne spiegherà le ragioni. — Spedirà una copia della sua relazione all'Ispettore del Circondario.

Art. 96. Negli ultimi giorni di scuola il Maestro assegnerà ai propri allievi un lavoro in iscritto per le vacanze autunnali, ed alcuni esercizi di memoria attinenti alle cose insegnate nell'anno. — Nel cominciare del nuovo anno scolastico i lavori fatti e le lezioni studiate durante le vacanze si noteranno nel registro annuale come titoli di merito a favore dell'alunno.

Art. 97. I mezzi che il Maestro può usare per mantenere la disciplina fra i suoi alunni, sono i seguenti: — 1.° ammonizioni; — 2.° obbligo di ripetere lavori eseguiti male o lezioni male imparate; — 3.° note di demerito sui registri scolastici; -- 4.° allontanamento dello scolare dai compagni; -- 5.° licenziamento temporaneo dalla scuola con avviso ai parenti; -- 6.° sospensione dalla scuola per un tempo determinato non maggiore di otto giorni, con partecipazione ai parenti; -- 7.° esclusione dalla scuola.

Art. 98. Sono vietate le parole ingiuriose, le percosse, i segni d'ignominia, le pene corporali, come il costringere a star ginocchioni o colle braccia aperte, ecc., i *pensi*, quando non siano la semplice ripetizione di un lavoro mal fatto.

Art. 99. Le punizioni, di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono infliggersi dal Maestro, dal Soprintendente municipale e dal Sindaco. -- Solo il Soprintendente municipale può, ad istanza del Maestro, infliggere le pene della sospensione e della esclusione dalla scuola. Per l'esclusione, il Sindaco deve significare il suo espresso consentimento.

Art. 100. L'applicazione delle pene si farà proporzionatamente alla gravità dei mancamenti. L'esclusione dalla scuola verrà solo pronunziata per atti gravi di scostumatezza o d'insubordinazione, per molte assenze ripetute e non giustificate, e per abituale negligenza non emendata con minori castighi.

Art. 101. Quando il Consiglio provinciale sopra le scuole è chiamato a pronunziare intorno a mancamenti imputati a Maestri, secondo il disposto dell'art. 334 della Legge 13 novembre 1859, si osserveranno le norme descritte nell'art. 54 del Regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1859 (1). — Nei casi in cui

(1) Vedine il testo qui indietro, a pag. 122.

Digitized by Google

il Consiglio pronunci la pena della deposizione o della interdizione scolastica, dovrà il R. Ispettore darne pronto avviso al Ministero.

Art. 102. In tali casi l'incolpato ha diritto di appellarsi al Ministro dalle deliberazioni del Consiglio provinciale; ma ciò dee fare entro otto giorni dall'avutane partecipazione. -- Se l'incolpato non si richiama al Ministro, o se il ricorso fu rifiutato, il R. Ispettore non più tardi d'un mese notificherà la deliberazione del Consiglio provinciale ai Regi Ispettori di tutte le Provincie del Regno.

CAPO III.

Stipendi e sussidii.

Art. 103. Per determinare gli stipendi da assegnarsi ai Maestri ed alle Maestre, le scuole elementari sono divise in due categorie, urbane e rurali.

Art. 104. Le scuole urbane sono istituite nella città oppure nei Comuni che hanno scuole mezzane classiche o scuole tecniche, o che pel numero degli abitanti debbono mantenere scuole elementari superiori.

Art. 105. Potranno annoverarsi tra le urbane le scuole istituite nei Comuni non aventi titolo di città, con una popolazione unita di 3,000 abitanti almeno, semprechè la media dell'imposta comunitativa dell'ultimo decennio non sia maggiore di 10 centesimi per lira dell'imposta regia. -- Similmente potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, fossero stabilite in borgate divise e lontane dalla sede principale della popolazione.

Art. 106. Tutte le altre scuole sono rurali, eccetto quelle poste in Comuni od in borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, o che quantunque stabilite in borgate aventi maggior popolazione stanno solamente aperte una porzione dell'anno. -- Tali scuole non sono classificate.

Art. 107. Le scuole dichiarate urbane sono divise in tre classi, similmente le scuole dichiarate rurali.

Art. 108. Nella prima classe delle urbane sono le scuole stabilite nelle città, la cui popolazione ecceda i 40,000 abitanti; nella seconda quelle stabilite nelle città o nei Comuni di cui all'art. 104, aventi una popolazione maggiore di 15,00 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.

Digitized by Google

Art. 109. Tra le rurali saranno della 1.ª classe le scuole non annoverate fra le urbane stabilite nei Comuni che sono capoluogo di Mandamento, od hanno una popolazione maggiore di 3,000 abitanti; della 2.ª le scuole dei Comuni che hanno una popolazione unita o dispersa maggiore di 2,000 abitanti: tutte le altre scuole, salvo il disposto dell' art. 106, saranno poste nella 3.ª classe. -- Si collocheranno nella 3.ª classe le scuole delle borgate distanti dalla sede principale della popolazione.

Art. 110. Le scuole dei Comuni che, secondo la somma media dell' ultimo decennio, pagano una sovrimposta maggiore della imposta principale, saranno collocáte nella classe immediatamente inferiore a quella cui apparterrebbero se si considerasse solo il numero degli abitanti. — Le scuole dei Comuni, che secondo la somma media dell' ultimo decennio pagano una sovrimposta comunitativa minore di 10 centesimi per ogni lira d' imposta principale, si ascriveranno alla classe immediatamente superiore a quella, a cui apparterrebbero, tenuto conto solamente del numero degli abitanti, purchè i detti Comuni abbiano rendite proprie bastevoli per il mantenimento delle loro scuole. — In tali due casi per altro non si farà mai passaggio da una categoria ad un' altra.

Art. 111. Le scuole dichiarate urbane in virtù dell' art. 339 della Legge saranno di 3ª classe; e quelle dichiarate rurali in virtù dello stesso articolo saranno collocate in quella classe, a cui furono ascritte le scuole urbane stabilite nella sede principale.

Art. 112. Il numero degli abitanti si desumerà dalle tavole dell' ultimo censimento uffiziale.

Art. 113. Le proposte per la classificazione delle scuole accennata dall' 341 della Legge saranno fatte dagli Ispettori dei Circondari al R. Ispettore, e da questo al Governatore della Provincia.

Art. 114. Sulla domanda degli Ispettori dei Circondari, gli uffizi amministrativi daranno intorno al censimento e ai bilanci dei Comuni tutte le notizie statistiche e finanziarie che sono richieste per la classificazione delle scuole.

Art. 115. Le proposte del R. Ispettore, corredate del parere del Consiglio provinciale sopra le scuole, a cui dovranno prima essere rassegnate, saranno trasmesse al Governatore, il quale, sentiti i Municipii ed avuto il parere degli Intendenti, determinerà con suo decreto la classificazione delle scuole della Provincia.

Digitized by Google

Art. 116. Se contro alle proposte di classificazione vengano dai Municipii fatte osservazioni, il Governatore prima di accoglierle sentirà nuovamente il parere del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 117. Nel classificare le scuole si collocheranno ad istanza dei rispettivi Municipii nell'ultima classe delle rurali quelle che sono aperte tutto l'anno scolastico, e appartengono ai Comuni od alle borgate aventi una popolazione inferiorea 500 abitanti; e ciò a fine di provvedere alla pensione dei Maestri, a norma degli articoli 342 e 343 della Legge.

Art. 118. Ogni anno la classificazione delle scuole potrà essere modificata sulla richiesta dei Municipii o dei Consigli provinciali sopra le scuole, purchè si osservino le norme anzi descritte: le richieste per altro delle Amministrazioni comunali non avranno corso, se non si presentino almeno tre mesi prima del nuovo anno scolastico.

Art. 119. Le mutazioni che nella forma voluta dalla Legge si facessero alla classificazione delle scuole, non potranno modificare le speciali convinzioni che fossero già stipulate tra i Comuni ed i Maestri; salvo che questo caso sia espressamente avvertito nelle convenzioni medesime.

Art. 120. Gli stipendi da impostarsi nei bilanci comunitativi a favore dei Maestri delle scuole così classificate, non saranno inferiori al minimo stabilito dalla Tabella I annessa alla Legge, quand'anche i Maestri acconsentissero volontariamente ad una diminuzione.

Art. 121. Potrà esser fissato uno stipendio inferiore al minimo: 1.° per i Maestri di quei Comuni che sono nelle condizioni accennate all'art. 320 della Legge; 2.° per i Maestri dei Comuni o delle borgate, che hanno una popolazione inferiore a 500 abitanti; 3.° per i Maestri di quelle scuole che non restano aperte se non una parte dell'anno scolastico.

Art. 122. Spetta ai Municipii, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale sopra le scuole e dell'Autorità amministrativa, assegnare ai Maestri, de' quali ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, lo stipendio che sia proporzionato alle loro fatiche ed alle rendite dei Comuni.

Art. 123. Nel giudicare la possibilità dei Comuni a provvedere alle scuole, si terrà conto dei sussidii che il Governo e la Provincia avranno loro assegnati.

Digitized by Google

ART. 124. Nel caso che qualche Comune non imposti nel suo bilancio tutta la somma richiesta per lo stipendio dei Maestri, il Consiglio provinciale sopra le scuole farà le opportune istanze presso il Governatore, affinchè la Deputazione provinciale vi provveda ex officio.

ART. 125. Il Maestro che riceve il minimo dello stipendio, non incontra altri obblighi che quelli imposti dalla legge e dai regolamenti. — Gli obblighi alieni dalla scuola debbono essere compensati a parte, salvochè il Maestro si assoggetti a quelli volontariamente. — Si considera come obbligo scolastico l'incarico d' assistere gli alunni nei dì delle feste di precetto ecclesiastico nel tempo delle funzioni parrochiali: il quale obbligo per altro dovrà espressamente essere imposto nell' atto di nomina o nella convenzione.

ART. 126. Negli atti di nomina o di capitolazione dovranno esser indicate tutte le obbligazioni che si vogliono imporre al Maestro aliene dai doveri scolastici.

ART. 127. I mandati di pagamento degli stipendi saranno spediti per cura dei Sindaci in rate mensuali scadute, salvo che il Maestro dichiari nell'atto della sua capitolazione di preferire i pagamenti a trimestri (1).

ART. 128. I Sindaci non potranno spedire i mandati di pagamento, se la nomina o la conferma del Maestro non è stata approvata dal Consiglio provinciale sopra le scuole, ed il Maestro non presenta la sua patente munita dell' approvazione per l'esercizio scolastico per l'anno corrente. — L'adempimento di queste due condizioni dovrà risultare dal mandato del primo mese, senza di che l'Esattore non farà il pagamento (2).

---

(1) Ai mandati si unisce per la prima volta la copia autentica dell'atto di nomina, della capitolazione, dei decreti di approvazione e del giuramento per gli impiegati che sono nel dovere di prestarlo. Nei successivi mandati, per riguardo a sifatti pagamenti, basterà che si citino per natura e per data i suddetti titoli, indicando nella colonna dei documenti all'appoggio il numero e la data del mandato cui furono dapprima annessi (Art. 261 e seg. cit. Istruzioni).— V. BORDA, *Manuale Dizionario d'Amministrazione municipale*, ecc. v° Agenti ed impiegati comunali § 10.

(2) Al Maestro, per contro, che per motivi da lui indipendenti non abbia adempiuto agli obblighi del suo impiego, è dovuto l'intiero stipendio dell'anno per cui fu nominato, ancorchè non siavi capitolazione scritta, e il contratto siasi inteso soltanto per lettere rispettivamente scritte (Sentenza della R. Camera dei Conti 3 maggio 1856 Comune di S. Albano C Quaranta. — Altra della stessa R. Camera delli 24 novembre 1851 Comune di Poggetto-Tenieri C. prete Toselli).

Digitized by Google

Art. 129. I Maestri di quei Comuni che li considerano come impiegati permanenti senza limitazione di tempo, ricevono lo stipendio sino al giorno in cui cessano d'avere tal qualità.

Art. 130. Gli stipendi de' Maestri, quantunque assegnati in compenso dell'opera ch' essi prestano nei dieci mesi costituenti l'anno scolastico, sono tuttavia pagati in dodici rate mensuali, semprechè non sia disposto altramente da speciali convenzioni. — Ugual norma servirà per determinare i diritti degli eredi de' Maestri, salvo il caso in cui questi fossero da particolare obbligo astretti a proseguire l' uffizio loro, anche nei due mesi di vacanza.

Art. 131. Chi per propria volontà e senza legittima causa abbandona la scuola nel corso dell'anno, ovvero è sospeso, o deposto, o interdetto dal Consiglio provinciale, ha solo diritto al suo stipendio sino al giorno in cui ha esercitato l'uffizio suo.

Art. 132. Quando un Maestro, per cagione di malattia o di altra legittima causa indipendente dalla sua volontà, è obbligato a cessare dall'insegnamento, spetta al Municipio farlo surrogare, ed assegnare al surrogante una congrua retribuzione.

Art. 133. Se il Maestro ha tralasciato di fare scuola per più di sei mesi interrotti o continuati nel corso dell'anno, e se nell'anno successivo, in cui secondo la convenzione dovrebbe ancora fare scuola, non è grado di prestare servizio, egli non ha più diritto di rimanere in uffizio, nè di ricevere lo stipendio, ed il Comune può provvedervi altramente. — Se ritornato alla cattedra, egli ricade malato e non attende alla scuola per più di tre mesi, non può ripetere altro che la metà del suo stipendio annuale, ed il Comune ha facoltà di procedere ad altra nomina. — Queste norme dovranno solo osservarsi quando nell'atto di nomina o nella convenzione non siasi stipulato altrimenti.

Art. 134. Non potendo i Comuni sottostare a tutti i pesi imposti loro dalla legge, i Consigli comunitativi potranno ricorrere al Governo per un sussidio. -- Alla deliberazione che si trasmetterà dal Sindaco all'Ispettore del Circondario, e da questo al R. Ispettore, sarà unito uno specchio autentico delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie, con l' indicazione della sovrimposta che il Comune dee pagare. — Nella stessa conformità dovrà farsi la domanda per i sussidi, che saranno stanziati dal Consiglio provinciale amministrativo.— Queste domande di sussidio debbono esser fatte nella tornata di primavera, e in ogni caso prima del mese di luglio, altrimenti non saranno più avute in considerazione.

Digitized by Google

Art. 135. La proposta per la ripartizione dei sussidi governativi assegnati alla Provincia sarà fatta al Ministro dal Consiglio provinciale sopra le scuole, a tenore della relazione del R. Ispettore, e udito il parere degli Ispettori de' Circondari. Questi sussidi saranno, ognora che si possa, deputati a stipendiare gli insegnanti. — I sussidii conceduti dal Consiglio provinciale amministrativo saranno conferiti dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e serviranno principalmente alle spese occorrenti per istabilire le scuole e mantenere ogni materiale.

Art. 136. I Comuni debbono provvedere alle spese del materiale per lo stabilimento e la conservazione delle scuole nella sede principale, ed anche di quelle delle borgate.

Art. 137. Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e adatte per ampiezza al numero degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.

Art. 138. Le scuole delle fanciulle debbono essere per ispazio interposto divise da quelle dei fanciulli: quando ciò non sia possibile, gl'ingressi delle due scuole debbono essere distinti.

Art. 139. Dove si fa una sola lezione giornaliera continuata, dovrà essere una grande sala od una tettoia attigua per la ricreazione di mezz'ora almeno da concedersi agli alunni; e di più, dove sia possibile, un cortile fornito dei principali attrezzi occorrenti agli esercizi ginnastici.

Art. 140. Ogni scuola dovrà, senz'altro, essere fornita de'seguenti oggetti: — 1.° banchi da studio con sedili in numero sufficiente per tutti gli allievi; — 2.° tavola con cassetto a chiave e seggiola pel Maestro; — 3.° armadio chiuso con chiave per riporre libri, scritti, ecc.; — 4.° stufa pel riscaldamento della stanza. — Il Comune è tenuto a somministrare le legna da ardere per la stagione invernale; è quindi abolito l'uso di costringere gli allievi a provvedere le legna, od a pagare per ciò una tassa. — 5.° calamaio pel Maestro e calamai infissi per gli allievi. — Il Comune che ricusa di fornire l'inchiostro gratuitamente agli alunni, può richiedere dalle famiglie loro il danaro a ciò necessario. — 6.° un quadro rappresentante le unità fondamentali e le misure effettive del sistema metrico-decimale; — 7.° un crocifisso; — 8.° un ritratto del Re.

Art. 141. Oltre di questi oggetti la prima classe dovrà avere: — 1.° i cartelloni per l'insegnamento della lettura conformi al sillabario di cui si servono gli alunni; — 2.° il pallottoliere.

Digitized by Google

Art. 142. Le classi superiori dovranno avere: — 1.° un globo terrestre; — 2.° carte per l'insegnamento della geografia, specialmente il Mappamondo e le carte rappresentanti l'Europa e l'Italia; — 3.° tavole rappresentanti oggetti che spettano ai primi elementi delle scienze naturali; — 4.° modelli in rilievo dei principali solidi geometrici.

Art. 143. Il Comune dovrà a sue spese provvedere alla custodia, alla decenza ed alla pulitezza della scuola.

Art. 144. Ogni classe dovrà, anche a spese del Comune, esser fornita dei registri annuali e mensuali conformi ai Moduli 2 e 3 uniti al presente Regolamento (1).

Art. 145. Dove sono scuole di grado superiore maschile, il Comune deve darsi cura dell'istruzione militare degli alunni, almeno nei giorni di vacanza. Deputerà a tal fine un abile istruttore, e provvederà le armi necessarie per gli alunni che sono atti a maneggiarle.

Art. 146. Mancando una scuola di alcune delle condizioni sopraccennate o degli arredi convenienti, l'Ispettore del Circondario inviterà il Comune a provvedervi; e quando l'invito rimanga in tutto o in parte inficace, farà istanza presso l'Intendente per un provvedimento uffiziale.

Art. 147. Ogni controversia intorno alla convenienza del casamento scolastico sarà giudicata dal Consiglio provinciale sopra le scuole.

CAPO IV.

Delle scuole private.

Art. 148. L'ispezione delle scuole private elementari non si estende all'insegnamento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità, alle instituzioni fondamentali dello Stato, ed all'ordine pubblico.

Art. 149. Coloro che hanno i requisiti voluti dalla legge per esser eletti a reggere una scuola pubblica, hanno facoltà di tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine,

---

(1) V. questi Modelli a pag. 407 e segg.

Digitized by Google

purchè presentino i titoli comprovanti la loro capacità legale e la loro moralità (1).

Art. 150. La cittadinanza è una condizione, senza la quale non si può aprire una scuola privata; nè fanno eccezione i membri delle Corporazioni religiose (2).

Art. 151. Chi ha la cittadinanza e la richiesta moralità, e manca di patente, può tenere un istituto privato comprendente più classi elementari con annessovi un convitto. -- Le persone per altro addette all'insegnamento debbono avere i titoli di capacità richiesti dalla legge.

Art. 152. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici scuserà il titolo di capacità per l'insegnamento privato. -- L'esame finale di promozione felicemente superato nei corsi classici o speciali, che corrispondono ai licei od agli istituti tecnici decretati dalla Legge 13 novembre 1859, sarà pure considerato come titolo di capacità pel privato insegnamento. -- Il Consiglio provinciale potrà approvare per l'insegnamento femminile privato quelle persone che hanno dato in qualche modo prova non dubbia della loro abilità.

Art. 153. Chi desidera d'aprire una scuola privata, farà conoscere con una dichiarazione per iscritto la sua intenzione al R. Ispettore della Provincia per mezzo dell'Ispettore del Circondario. -- A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il luogo dove si vuole aprire la scuola, saranno annessi i titoli comprovanti la capacità legale e la moralità degli insegnanti proposti.

Art. 154. Quando trattisi dell'istituzione di un convitto, oltre di questi documenti dovranno pure presentarsi: -- 1.° la mappa o la descrizione del luogo in cui si vuole istituire il convitto; -- 2.° un'attestazione medica, dalla quale risulti il luogo essere conveniente a rispetto della salubrità; -- 3.° il regolamento interno del convitto; -- 4.° il programma degli studi, il quale sarà pubblicato.

Art. 155. Il R. Ispettore dovrà accertarsi della convenienza del casamento e della sua opportunità per le vicinanze, ed as-

---

(1) Le scuole mantenute da fondazioni pie sono riguardate come pubbliche (Decisione ministeriale).

(2) Un Maestro acattolico non può fare scuola a fanciulli cattolici (RR. PP. 8 giugno 1826).

Digitized by Google

sumere informazioni sulla moralità della persona che fa la dichiarazione.

Art. 156. Se entro otto giorni dalla fatta dichiarazione quando è il caso di una scuola privata, ed entro un mese quando è il caso di un convitto, non interviene per parte del R. Ispettore un' opposizione motivata e uffizialmente notificata al dichiarante, la scuola od il convitto potranno essere aperti; e finchè si mantengano nelle medesime condizioni non potranno esser chiusi se non per cause gravi e da porre in pericolo la conservazione dell'ordine morale o la tutela dei principii che governano l' ordine pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Art. 157. Se la scuola od il convitto non saranno aperti entro sei mesi dal giorno della fatta dichiarazione, questa sarà considerata come non avvenuta.

Art. 158. Chi tiene uno di così fatti stabilimenti, e intende di continuarlo, deve ogni anno ciò dichiarare entro il mese di ottobre all' uffizio del R. Ispettore.

Art. 159. I motivi della opposizione all'apertura d'uno di questi stabilimenti potranno essere sottomessi al giudizio del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 160. Il R. Ispettore e per esso l'Ispettore del Circondario, conoscendo che alcuno insegna privatamente, o continua la scuola senza avere adempiuto le condizioni dianzi accennate, lo ammonisce a cessare, ed in caso di disobbedienza fa istanza al Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario pel procedimento e per l' applicazione della multa di cui nelle RR. PP. dell' 8 giugno 1826 e del 13 gennaio 1846 (1).

---

(1) L'art. 255 di queste RR. PP. 8 giugno 1826 prescrive che:

« Non è permesso a chicchessia, eccettuati i Parroci nella rispettiva parrochia, di tenere alcuna scuola privata per l'insegnamento della lettura, scrittura, dei principii di lingua italiana ed aritmetica, senza esservi autorizzato, nella città di Torino dal Magistrato della Riforma, e nelle Provincie dai rispettivi Riformatori, eccetto il caso in cui lo insegnamento abbia luogo per i soli membri di una famiglia.

« S'intenderà privata la scuola, semprecchè il maestro non sia stipendiato dall'Amministrazione locale per l'insegnamento.

« I contravventori al disposto del presente articolo soggiaceranno per la prima volta alla multa di 450 lire, e sussidiariamente alla pena del carcere per tre mesi, le quali multa e pena saranno duplicate in caso di recidiva. Trattandosi di scuola fatta da soggetti non cattolici a fanciulli di famiglie cattoliche, la quale scuola resta sempre proibita, il contravventore soggiacerà alla pena di sei mesi di carcere, e d' un anno in caso di recidiva. »

Digitized by Google

Art. 161. Le scuole e gl'istituti privati possono per gravi motivi, concernenti la moralità, la sanità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico, essere chiusi dal Ministro dopo un regolare processo fatto dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e avuto il parere del Consiglio superiore d'istruzione pubblica.

Art. 162. Nei casi urgenti il R. Ispettore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far chiudere a tempo tali scuole ed istituti; e potrà promuoverne la chiusura per mezzo dell'Autorità politica, quando l'insegnante privato nol voglia.

Art. 163. Nelle scuole private l'uso dei libri di testo consentiti dal Governo non è obbligatorio; ma l'Autorità scolastica ha il diritto di vietare l'uso di quelli che fossero giudicati nocivi.

Art. 164. I fanciulli che avranno fatto gli studi loro in tutto o in parte nella casa paterna od in iscuole private, saranno ammessi agli esami di promozione nelle scuole pubbliche colla semplice dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 165. I Comuni, i privati e le private Associazioni possono aprire scuole elementari per gli adulti, e corsi speciali per gli artieri, purchè ne rendano consapevole l'Ispettore del Circondario. — Gli insegnanti in queste scuole sono dispensati dal produrre titoli d'idoneità (1).

L'art. 29 delle RR. PP. 13 gennaio 1846 ordina che:

« Le persone, le quali in contravvenzione alle disposizioni di cui nei precedenti articoli, eserciteranno l'uffizio d'istitutrice o maestra, o di coadiutrice alle medesime senza averne ottenuta la prescritta permissione, soggiaceranno, giusta le Nostre Patenti del 29 aprile 1834, per la prima volta alla multa di ll. 50, la quale in caso di recidiva verrà duplicata, e ciò oltre al chiudimento del convitto o della scuola, che in tali casi potrà sempre essere ordinato.

« Incorreranno nelle stesse multe le persone che, dopo di essere state autorizzate per un tempo determinato, terranno convitti o scuole di fanciulle oltre quel tempo senza nuova permissione, ovvero non si uniformeranno alle condizioni che nella permissione fossero loro state imposte. »

(1) Sebbene, a termini del presente articolo, le Scuole elementari per gli adulti e i Corsi speciali per gli artieri debbansi attualmente considerare come affatto libere sia pei metodi d'insegnamento, sia riguardo alle discipline scolastiche; tuttavia essendo opportuno di porgere alcune norme atte a favorire e a diffondere sempre più lo stabilimento di tali eccellenti istituzioni, crediamo bene d'inserire qui appresso le *Istruzioni provvisorie per le Scuole primarie per gli adulti* del 3 marzo 1849, approvate dal Ministero della pubblica istruzione, le quali, nelle parti non immutate da provvedimenti posteriori, saranno un'utile guida ai Comuni, alle Associazioni ed ai privati che intendono aprire scuole domenicali o serali per gli adulti.

Digitized by Google

Art. 166. Le scuole degli adulti sono soggette come quelle dei fanciulli alla vigilanza delle Autorità scolastiche: in caso di disordini possono esser chiuse nel modo indicato agli articoli 160, 161 e 162.

Art. 167. Sono dispensati dal presentare i titoli d'idoneità le persone che insegnano gratuitamente nelle scuole festive ai fanciulli poveri, o privatamente a fanciulli minori di sei anni, od in pubblici asili d'infanzia così gratuitamente come per mercede, purchè prima ne facciano consapevole l'Ispettore del Circondario. — Per aprire un asilo d'infanzia è necessario presentare all'Ispettore una fede medica che certifichi la salubrità del luogo (1).

---

(1) Riguardo agli Asili infantili il Regolamento approvato con R. Decreto 21 agosto 1853 recava le seguenti disposizioni non repugnanti coll'odierno Regolamento:

« Art. 71. Gli Asili d'infanzia sono destinati a porgere la prima educazione ed istruzione ai bambini. — In essi possono venire accolti contemporaneamente giovani d'ambo i sessi.

« Art. 72. Essi sono fondati dai Comuni, dai Corpi morali, da Associazioni o da persone private. — Tosto che sarà costituita la direzione di un Asilo d'infanzia, si presenterà per parte di questa al Regio Provveditore provinciale *(Ispettore di Circondario)* la domanda di apertura del medesimo corredata 1° . . . . . ; 2° . . . . ; 3° del regolamento direttivo e disciplinare del medesimo, con indicazione dell'orario, delle condizioni di accettazione, delle materie d'insegnamento, della durata e dei mezzi di manutenzione dell'Asilo. — Il Provveditore, visto il locale, e prese quelle altre informazioni che crederà convenienti, rilascierà il permesso di apertura, dandone contemporaneamente ragguaglio al Consiglio generale *(Ispettore generale per le scuole primarie)*.

« Art. 73. In generale l'insegnamento negli Asili d'infanzia debbe versare sulla nomenclatura, sulla numerazione mentale, sull'uso del Sillabario, sul leggere con intelligenza, e nei primi rudimenti del Catechismo e della Storia sacra. — Le sale destinate alle scuole debbono essere ben ventilate ed asciutte; — i banchi delle scuole avranno, per quanto è possibile, la forma e le dimensioni usate nelle scuole già ordinate, e verranno disposti a piani inclinati ed a scaglioni; — la scuola dovrà essere provvista di una rastelliera per appendervi i canestri, i berretti, ecc.; — debb'essere fornita di pallottoliere e di lavagna; — i cessi vogliono essere costrutti e situati in guisa da non aver nocumento nelle esalazioni, e da poter essere agevolmente sorvegliati.

« Art. 74. Niun fanciullo debb'essere accolto negli Asili che non sia munito *a)* dell'attestazione di nascita, da cui ei risulti tra gli anni due e mezzo e gli anni sei; *b)* d'un attestato di sanità spedito da un medico o da un chirurgo, in cui si dichiari che fu vaccinato con successo o che ebbe il vaiuolo, e che non è affetto da malattia attaccaticcia.

« Art. 75. In ogni Asilo debb'essere tenuto un registro, nel quale vengano iscritti il nome, il cognome e l'età dei fanciulli ammessi, la data dell'ammessione, i nomi e l'abitazione dei parenti. »

Digitized by Google

ART. 168. Coloro che presentemente sono riconosciuti quali Maestri nelle scuole pubbliche, od insegnano per facoltà conceduta dalla Podestà scolastica in iscuole private, saranno riputati possedere i requisiti legali per continuare l'insegnamento, purchè adempiano a quelle particolari condizioni che verranno imposte con Reale Decreto per la conferma del loro diritto.

Torino, 15 settembre 1860.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

PROGRAMMI

per le Scuole elementari annessi all'avanti riferito Regolamento 15 settembre 1860.

A

1.ª CLASSE — SEZIONE INFERIORE.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede date oralmente dal Maestro.

Lingua italiana. Esercizi graduati di sillabazione; spiegazione dei vocaboli letti; formazione di lettere, di sillabe e di parole per imitazione; scrittura di parole dettate per via di sillabe semplici.

Aritmetica. Numerazione, addizione e sottrazione mentale fino a 20; conoscenza e formazione delle cifre arabiche.

Digitized by Google

1.ª CLASSE — Sezione superiore.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai principali misteri della fede; brevissimi racconti di Storia sacra corrispondenti alle accennate lezioni di Catechismo.

Lingua italiana. Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro di testo; spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in essa contenute; scrittura per imitazione; esercizi progressivi sotto dettatura; regole pratiche d'ortografia.

Aritmetica. Esercizi di calcolo mentale nelle quattro prime operazioni; esercizi in iscritto intorno alla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100.

Esercizi di memoria.

B

2.ª CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra della creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Egitto, narrata per sommi capi; cenni intorno ai fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura. Spedita ed a senso nel libro di testo; spiegazione del concetto in essa contenuto.

Lingua italiana. Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettatura; più ampia dichiarazione delle regole di ortografia; esercizi graduati di calligrafia. — Cognizione della proposizione e de' suoi elementi; parti del discorso; coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari, e di alcuni irregolari d'uso più comune; esercizi di analisi grammaticale; brevi e facili componimenti per imitazione.

Aritmetica. Continuazione degli esercizi di calcolo mentale; numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri intieri e decimali; divisione dei numeri intieri nei quali il divisore non ecceda due cifre; nomenclatura delle misure effettive secondo il sistema metrico.

Esercizi di memoria.

Digitized by Google

C

3.ª CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d' Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi; fatti del Nuovo Testamento in relazione con le lezioni del Catechismo.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; breve esposizione dei doveri dell'uomo; nomenclatura appartenente alla geografia fisica.

Lingua italiana. Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda Classe; coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi; regole e principali eccezioni nell'uso delle parti del discorso; esercizi correlativi di analisi grammaticale a voce ed in iscritto; analisi del periodo. -- Esercizi graduati di composizione con l'aiuto di una traccia; brevi racconti; facili descrizioni; lettere famigliari con ispeciale riguardo alla ortografia.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica. Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda Classe; insegnamento compiuto della divisione dei numeri intieri e decimali; conversione delle frazioni ordinarie in decimali; nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico decimale, e breve esposizione del medesimo.

Esercizi di memoria.

D

4.ª CLASSE.

Religione. Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla divisione del regno di Giuda sino alla venuta del Redentore; esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; doveri dell'uomo e doveri del cittadino sovratutto in relazione con lo Statuto fondamentale del Regno; fatti più notevoli della Storia nazionale; nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita; ripetizione della nomenclatura geografica; divisione del globo; Stati principali dell'Europa, e loro metropoli; breve descrizione dell'Italia.

Digitized by Google

Lingua italiana. Ripetizione della grammatica; compiuta esposizione delle regole grammaticali e delle loro eccezioni; esercizi pratici correlativi; costruzione regolare ed irregolare; figure grammaticali; norme intorno ai principali generi di componimento; racconti morali e storici ritratti specialmente dalla Storia patria; descrizioni; favole; lettere, ed altre scritture di più comune uso.

Esercizi progressivi di calligrafia.

Aritmetica. Ripetizione delle operazioni insegnate nelle Classi precedenti; cenno sulle proporzioni; loro proprietà fondamentali; regola del tre semplice; modo di tenere i libri dell'azienda domestica. — Ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo; misura delle aree; disegno delle principali figure geometriche.

Esercizi di memoria.

SCUOLA ELEMENTARE UNICA DIVISA IN TRE SEZIONI.

E

1.ª e 2.ª Sezione.

Religione. Lezioni del Catechismo intorno ai misteri principali della fede ed ai Sacramenti; brevi racconti di Storia sacra corrispondenti alle lezioni del Catechismo.

Lingua italiana. Sillabazione; lettura corrente del libro di testo; spiegazione delle cose lette.

Esercizi di scrittura, copiando sotto dettatura per sillabe.

Aritmetica. Numerazione, addizione e sottrazione orali e scritte sino a 100.

Esercizi di memoria.

F

3.ª Sezione.

Religione. Catechismo della Diocesi; brevi racconti in ordine cronologico dell'Antico e del Nuovo Testamento.

Lettura. Spiegazione del libro di testo; doveri dell'uomo e doveri del cittadino in relazione collo Statuto fondamentale del Regno.

Digitized by Google

Lingua italiana. Esercizi di scrittura sotto dettazione; studio della prima parte della grammatica; racconti, lettere ed altre scritture semplici e di uso pratico aiutate da una traccia.

Aritmetica. Le quattro prime operazioni sui numeri intieri e decimali; breve esposizione del sistema metrico-decimale.

Esercizi di memoria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

LIBRI DI TESTO

AD USO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

NOTA

L'avanti riprodotto Regolamento 15 settembre 1860 nulla disponendo circa ai libri di testo da adottarsi nelle Scuole Elementari, nè il Calendario *per le stesse Scuole del corrente anno scolastico null'altro accennando se non che i Maestri useranno quei testi che verranno consentiti dalle Autorità scolastiche; uopo è inferirne che il Governo, obbedendo alle massime di libertà che informano l' attuale ordinamento degli studi, intese lasciar all' illuminato criterio delle Autorità locali la scelta dei libri di testo, ove questi siano conformi ai Programmi ufficiali. Epperò prescindiamo noi dal riferire qui l'Elenco dei pochi libri di testo per le Scuole Elementari, prima d'ora approvati dal Ministero, siccome quelli il cui uso non è più obbligatorio; massime che alcuni di essi, essendo stati redatti molti anni addietro, non corrispondono più colla desiderata esattezza alle esigenze dell'odierno insegnamento.*

Digitized by Google

MODULO N° 1 N° (1)

SCUOLA ELEMENTARE (2)

del Comune di (3)

Attestato di frequenza e di promozione

Si dichiara che l giovane (4)
figli di (5) nativ di (6) ha frequentato
regolarmente la (7) Classe elementare nell'anno
scolastico 186 -6 , e che avendo negli esami di promozione
meritato punti (8) su trenta, è stat proclamat
Idone , a norma dell'art. 49 del Regolamento approvato col
R. Decreto 15 settembre 1860.

(9) addì (10) 186

l Maestr della Classe IL SINDACO

(1) Numero d'ordine del registro annuale.
(2) S'indicherà se la scuola sia maschile o femminile.
(3) Denominazione del Comune.
(4) Nome e prenome dell'allievo.
(5) Prenome del padre.
(6) Patria dell'allievo.
(7) Grado della classe.
(8) Numero dei punti ottenuti nell'esame.
(9) Denominazione del Comune.
(10) Giorno, mese ed anno della spedizione dell'attestato.

N. B. *Il presente attestato è spedito gratuitamente.*

Digitized by Google

MODULO N° 2

—

SCUOLE ELEMENTARI

del Comune di

ANNO SCOLASTICO 186 -6

REGISTRO ANNUALE

della Scuola di *Classe*

diretta dal Maestr

Esame della metà dell'anno		Esame annuale	
Allievi inscritti dal 15 ottobre N°		Allievi inscritti dal 15 ottobre N°	
Id. presenti all'esame . . .	»	Id. presenti all'esame . .	»
Id. approvati	»	Id. promossi	»
Id. non approvati	»	Id. non promossi :	»

AVVERTENZE.

I Maestri avranno cura di scrivere con chiarezza il nome ed il prenome degli allievi, con tutte le altre indicazioni richieste.

I voti da scriversi nella colonna 4ª si ricaveranno dalla colonna 8ª del registro mensuale.

Se qualche allievo avrà in principio dell'anno ripetuto l'esame per la promozione, i voti e l'esito di tale esame saranno scritti sul registro dell'anno precedente nella colonna portante la relativa indicazione.

V.° Il presente Registro dopo l'esame della metà dell'anno, fu riconosciuto regolare.

marzo 186 Il Soprintendente municipale

V.° Il presente Registro dopo l'esame annuale, fu riconosciuto regolare.

agosto 186 Il Soprintendente municipale

Firma del Maestr

Digitized by Google

Comune di

SCUOLA CLASSE

1	2	3	4								
			PUNTI MERITATI IN								
Numero d'ordine	PRENOME, NOME DELL' ALLIEV ed altre indicazioni	Nei mesi di	Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e Lingua italiana	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia nazionale e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili	Assenze	Posto meritato nell' esame mensuale
	del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola	Novembre									
		Dicembre									
		Gennaio									
		Febbraio									
		Marzo									
		Aprile									
		Maggio									
		Giugno									
		Luglio									
		Agosto									
	del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola	Novembre									
		Dicembre									
		Gennaio									
		Febbraio									
		Marzo									
		Aprile									
		Maggio									
		Giugno									
		Luglio									
		Agosto									
	del nat il del mese di dell'anno in dimorante in via N.° piano ammess con punti su proveniente dalla scuola	Novembre									
		Dicembre									
		Gennaio									
		Febbraio									
		Marzo									
		Aprile									
		Maggio									
		Giugno									
		Luglio									
		Agosto									

Digitized by Google

Anno scolastico 186 -6

5	6									7
Materie degli esami	Esami della metà dell'anno			Esami annuale			Esami in ottobre			Osservazioni particolari; indicazione de' premii e de' castighi meritati nel corso dell' anno
	Scritto	Verbale	Voto complessivo	Scritto	Verbale	Voto complessivo	Scritto	Verbale	Voto complessivo	
Catechismo	»	—		»	—		»	—		
Storia sacra	»	—		»	—		»	—		
Saggio di lettura	»	—		»	—		»	—		
Saggio di scrittura	—	»		—	»		—	»		
Grammatica	—	—		—	—		—	—		
Composizione	—	—	30	—	—	30	—	—	30	
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri	—	—		—	—		—	—		
Geografia e storia nazionale	—	—		—	—		—	—		
Nozioni di scienze naturali	—	—		—	—		—	—		
Lavori femminili										
Catechismo	»	—		»	—		»	—		
Storia sacra	»	—		»	—		»	—		
Saggio di lettura	»	—		»	—		»	—		
Saggio di scrittura	—	»		—	»		—	»		
Grammatica	—	—		—	—		—	—		
Composizione		—	30	—	—	30	—	—	30	
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri	—	—		—	—		—	—		
Geografia e storia nazionale	—	—		—	—		—	—		
Nozioni di scienze naturali										
Lavori femminili										
Catechismo	»	—		»	—		»	—		
Storia sacra	»	—		»	—		»	—		
Saggio di lettura	»	—		»	—		»	—		
Saggio di scrittura	—	»		—	»		—	»		
Grammatica	—	—		—	—		—	—		
Composizione	—	—	30	—	—	30	—	—	30	
Aritmetica, sist. metr. e ten. dei libri	—	—		—	—		—	—		
Geografia e storia nazionale	—	—		—	—		—	—		
Nozioni di scienze naturali										
Lavori femminili										

Digitized by Google

Comune di

SCUOLA CLASSE REGISTRO

1	2	3	4						5					
			1ª Settimana						2ª Settimana					
N° d'ordine	PRENOME E NOME degli Allievi	Assenze da notarsi giornalmente, colla indicazione dei giorni in piccole cifre	Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e Lingua ital.	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili	Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e Lingua ital.	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili

Digitized by Google

MODULO N° 3.

Anno scolastico 186 -6

MENSUALE *Mese di*

6						7						8								9
3ª Settimana						4ª Settimana						Riassunto del mese da formarsi colla media dei voti delle 4° settim., e da trasportarsi sul Reg.° annuale alla colonna 4								
Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e Lingua ital.	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili	Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e Lingua ital.	Aritmetica, Sistema metrico, ecc.	Geografia, Storia e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili	Condotta	Catechismo e Storia sacra	Lettura, Nomenclatura e lingua ital.	Aritmetica, Sistema metrico, ecc	Geografia, Storia e Scienze naturali	Scrittura	Lavori femminili	Numero delle assenze	Posto ottenuto nell'esame mensile	ANNOTAZIONI

Digitized by Google

CIRCOLARE (N° 97)

del Ministero della Pubblica Istruzione ai signori Governatori, Intendenti delle Provincie, Intendenti di Circondario, Ispettori Regii e di Circondario, e Sindaci dei Comuni, in data delli 4 febbraio 1861, colla quale si danno alcune avvertenze sull' esecuzione del Regolamento 15 settembre 1860.

La grandissima importanza dell' istruzione popolare, e l'obbligo che incumbe ad ogni civile Governo di promuoverne con ogni suo potere l'incremento, sono verità le quali non abbisognano di lunghi discorsi ad esser provate, e tanto meno oggigiorno che l'argomento diventò subbietto favorito agli studi dei più eletti ingegni, e alle più operose sollecitudini dei legislatori. Era quindi cosa affatto naturale che la Legge attuale sulla pubblica istruzione si argomentasse essa pure di favorire con larghezza la cultura della classe più numerosa dei cittadini, e intendesse a securare a tutti indistintamente il benefizio doll' insegnamento elementare, e una più equa mercede a coloro che insegnano. Ed affinchè quella Legge sortisse effetto pronto e perenne, il sottoscritto procacciava a sua posta con particolareggiato Regolamento di tor via, per quanto era da lui, molti degli ostacoli che s'incontrano nella pratica applicazione, e di dare acconcio indirizzo così alle Comunità come ai Maestri per tutto che concerne i vicendevoli loro diritti e doveri. Il Regolamento 15 settembre 1860, confermando nelle Comunità il diritto di governare secondo certe norme le proprie scuole, dichiarava eziandio più esplicitamente l'obbligo d'istituirle e pei maschi e per le femmine; agevolava e segnava il modo di averle anche nelle piccole borgate; stabiliva le prove di capacità richiesta ai Maestri; francava da molti vincoli la privata istruzione; e da ultimo cercava che gli stipendi assegnati ai benemeriti che si travagliano nel modesto uffizio di Maestri dell'infanzia, per quanto è fattibile, fossero proporzionati alle loro fatiche.

Ma gli intendimenti del Legislatore e del Ministro non potrebbero per fermo esser posti in atto senza l'aiuto delle Podestà amministra-

Digitized by Google

tive e degli Uffiziali scolastici. E in vero spetta alle prime far sì che tutti fanciulli dei due sessi abbiano modo d'istruirsi; spetta ai secondi vegliare acciò l'istruzione sia data nelle forme più appropriate e da maestri capaci. Il debito degli amministratori delle Comunità si è di somministrare con alacrità i mezzi per i quali si mantengano e accrescano le scuole elementari; quello degli Ispettori è di curarvi l'esecuzione delle discipline prescritte, d' esser guida agli insegnanti, e di promuovere tutti i miglioramenti che dipendono dall'autorità del Governo.

Il Ministro sottoscritto ha fondamento di credere che nessuno dei chiamati a secondarlo nell'impresa di ordinare e diffondere la istruzione del popolo, sia per venir meno al proprio incarico. Tuttavia reputa non inutile il richiamar l'attenzione loro sovra alcune speciali disposizioni del Regolamento, che vogliono essere con maggior prontezza eseguite, affinchè se ne possa avere tutto lo sperato vantaggio.

E la prima cosa, sebbene gli specchi statistici mostrino in quasi tutte le Provincie un confortevole aumento nel numero delle scuole, non sarà mai soverchio il raccomandare ai signori Sindaci ed alle Giunte municipali che sia posto tutto lo zelo a fare che cessi il lamento che in parecchi luoghi la copia delle scuole non risponde a pezza al numero di coloro che dovrebbero frequentarle. E infatti se la Legge fa obbligo a tutti i cittadini d' inviare a scuola i figliuoli, è pur necessario che sia loro offerto il più facile modo di adempierlo. Perciò nel Regolamento si cercò di favorire con ogni larghezza l'istituzione della scuola nelle piccole borgate: ma il provvedimento tornerebbe vuoto d'effetto, qualora i Municipii si mostrassero lenti e restii a somministrare casamento ed arredi alla scuola, e congrua mercede a chi deve insegnarvi.

E quando pure le scuole fossero in numero pari al bisogno, l'opera non si avrebbe per compiuta senza le continue cure di coloro che sono i naturali rappresentanti degli interessi delle famiglie e delle Comunità. Lo scopo del Regolamento, nel fidare ai Municipii sì gran parte del governo delle classi elementari, fu di procacciare alle medesime la quasi paterna vigilanza di particolari Commissioni e sovraintendenti, che fossero di libera elezione de' cittadini. E i Municipii si mostrarono la maggior parte contenti di codesta facoltà: ma in alcuni luoghi, o troppo remoti o scarsi d'abitatori, non riuscì finora di trovare chi si assumesse codesta sovraintendenza scolastica. In tali casi sarà opportuno che più paeselli

Digitized by Google

si acconcino tra loro per valersi in comune d'un solo incaricato, ovvero si giovino dell'opera di taluno di qualche luogo vicino più popoloso. Ciò che più monta si è che i Sindaci e i Municipii mettano ogni loro studio in far sì che le scuole rurali non rimangano affatto abbandonate; giacchè sebbene il Ministro non cessi dallo stimolare gl'Ispettori a recarsi in tutte le classi del loro Circondario, tuttavia nè le loro visite potrebbero esser così frequenti come richiede il bisogno, nè produrrebbero il bene desiderato, quando in ciascun luogo non venissero aiutate dai consigli e dalla sperienza di persone che attendano di proposito al loro miglioramento.

Al quale poi contribuirà per non piccola parte la intera esecuzione del Provvedimento riguardante la retribuzione dei Maestri. Veduto come questi sovente ricevano troppo scarso compenso, il Legislatore volle almeno stabilire alcune norme valevoli a tutelare i loro interessi. Al Ministero non rimaneva che aggiungere le sue calorose istanze alla liberalità dei magistrati comunitativi, ed invitarli a considerare che l'avere scuole in buono stato e con buoni insegnanti è necessario alla prosperità d'un paese altrettanto e forse più che l'aver buone strade e buona custodia dei frutti delle campagne. Nè i Municipii furono in generale sordi all'invito; ed anche quelli che sinora non diedero segno di accoglierlo, non vorranno schermirsi più oltre dall'obbligo loro, adducendo l'impossibilità di sostenere le spese che occorrono ad istituire e a migliorare le scuole, sendo che queste spese sono sempre commisurate alle condizioni dei luoghi, e nel caso di assoluta impotenza per parte del Comune, non mancano i sussidii votati dal Parlamento o dalla Provincia.

È adunque da sperare che non abbia ad esser frapposto ulteriore indugio alla classificazione delle scuole, mancando la quale, non si otterrebbe lo scopo di regolare gli stipendii, e di metter in essere la cassa del *Monte delle pensioni pei Maestri* provvidamente creata dalla Legge 13 novembre 1859. Le difficoltà che poteano per avventura offerirsi nel compiere l'anzidetta classificazione, vennero prevedute e appianate nel Regolamento 15 settembre 1860, cosicchè oggimai l'esecuzione intieramente dipende sovratutto dallo zelo dei signori Governatori ed Intendenti, ai quali spetta determinare la classe delle scuole comunitative nelle rispettive Provincie.

Se fin qui la novità del provvedimento e la moltiplicità delle pra-

Digitized by Google

tiche occorrenti per accertare le condizioni dei diversi Comuni valsero a scusare la tardanza frapposta, ora per fermo questa non potrebbe più a lungo essere giustificata, e costituirebbe una violazione della Legge intollerabile in un ben ordinato reggimento.

Il sottoscritto si rivolge perciò con piena fiducia alla S. V. Ill.ma, e per quanto risguarda l'uffizio da lei sostenuto, la invita a dar opera acciò siano pienamente e prontamente osservate le prescrizioni del Regolamento per l'istruzione elementare in ogni loro parte, ed in ispecie quelle che riguardano lo stabilimento delle classi elementari tanto inferiori come superiori, ove esse mancano, la provvista degli arredi occorrenti, l'obbligo della frequentazione, l'istituzione di scuole domenicali e serali a benefizio delle classi operaie nei luoghi ove possono trovarsi mezzi acconci all'insegnamento de' mestieri e delle arti fabbrili, la sovraintendenza delle scuole, e da ultimo la classificazione summentovata.

Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

ISTRUZIONE

ai Maestri delle Scuole primarie sul modo di svolgere i Programmi approvati col R. Decreto 15 settembre 1860.

PRIMA CLASSE — *Sezione inferiore.*

Religione.

Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede, insegnate oralmente dal Maestro.

Trattandosi di fanciulletti non per anco capaci di leggere, dovrà il maestro procacciare ch' essi apprendano le preghiere del Cristiano per mezzo dello insegnamento a voce e di ripetizioni fatte dagli alunni più diligenti e studiosi. Nei quali esercizi vuolsi so-

Digitized by Google

vratutto por mente che sia loro spiegato il senso delle parole, e si schivino le cantilene cui i fanciulli agevolmente si avvezzano, cosicchè la pronunzia sia chiara e le parole esattamente espresse.

Anche l'insegnamento del piccolo catechismo dovrà essere orale intrattenendosi sui principali misteri della nostra fede, che in questa classe il maestro sarà contento di far imparare tali e quali sono esposti nel catechismo, senza pretendere di entrare in ispiegazioni che mal saprebbero acconciarsi a quelle tenere menti.

Lingua italiana.

Esercizi graduati di sillabazione; spiegazione dei vocaboli ecc.

La regola alla quale il maestro deve attenersi nell'insegnare la lettura, è quella che viene segnata dai *cartelloni* e dal *sillabario*. Egli comincierà pertanto dal far conoscere le vocali, poi i dittonghi, e per ultimo le consonanti associandole alle vocali colla graduazione indicata nei cartelloni; vale a dire cominciando dalle sillabe semplici, e passando alle più difficili mediante continuati esercizi avvalorati più che altro dall'imitazione. Meglio dei precetti, in questi primi saggi di sillabazione, giova l'imitazione del maestro, il quale pronunziando dapprima egli stesso, e poi facendo ripetere agli alunni ora individualmente ora simultaneamente le parole distinte in sillabe, insegnerà qual sia il giusto valore da darsi alle lettere, quale il suono degli accenti, quali gli errori da sfuggire e le difficoltà da superare. Affinchè poi sifatti esercizi di lettura non abbiano a riuscire ad una sterile azione meccanica, e l'attenzion dei fanciulli possa trovarvi qualche allettamento, sarà cura del maestro di spiegare tutti i vocaboli ch'essi verranno leggendo, fermandosi volentieri su quelli che possono fornire argomento a qualche utile e gradevole dialogo per dichiarare il nome e l'uso di oggetti domestici o appartenenti a cose che sieno già note agli alunni.

Formazione delle lettere, di sillabe e di parole per imitazione; scrittura di parole dettate per sillabe semplici.

Una delle prime condizioni per addestrar allo scrivere il fanciullo sta nella conveniente postura della persona e nel modo di

Digitized by Google

tener fra le dita la penna. Ma non potrà ottenersi la desiderata regolarità senza grande pazienza ed attenzione del maestro, il quale si adoprerà di formare a' suoi alunni quanto più sa, sciolta la mano specialmente con graduate esercitazioni sopra i *quaderni* o sulle *lavagne*.

Dalle aste e dalle curve egli si farà a mostrare l'origine delle lettere più semplici, e da queste verrà a quella delle più difficili, passando prima pei vari ordini delle lettere minuscole, indi delle maiuscole, e per ultimo delle cifre numeriche. Siccome poi nella scrittura, meglio che in altra materia, efficace è l'imitazione, egli si studierà di far in guisa che gli esemplari da lui tratteggiati sulla lavagna corrispondano ai *modelli* proposti agli alunni, e non abbiano in verun modo a contraddire alle regole che sono prescritte.

Nel dettare le sillabe e le parole farà sempre in modo che dalla retta e spiccata sua pronunzia i fanciulli possano ben rilevare le lettere doppie e gli accenti, e non incontri che per vizio della medesima abbiano poi a scrivere monche e scorrette le parole. I quali esercizi dovranno per quanto è possibile rispondere di mano in mano a quelli fatti nella lettura, perchè gli uni agli altri servano d'aiuto e di compimento.

Aritmetica.

Numerazione, addizione e sottrazione mentale sino a 20; conoscenza e formazione delle cifre arabiche.

Non fa mestieri lungo discorso per additare qual sia il metodo da tenere circa le cognizioni di aritmetica che s'insegnano in questa sezione. Il calcolo a mente dovrà farsi sui numeri concreti coll'aiuto anche del così detto *pallottoliere* o d'altro arnese meccanico. La numerazione s'insegnerà a voce dall'1 al 10, dal 10 al 20; e gli alunni saranno per gradi avvezzati a far *addizioni* e *sottrazioni* mentali col mezzo di facili quesiti acconci in qualche modo a tener desta la loro curiosità. In questa sezione parimente il maestro dovrà insegnare la lettura dei numeri almeno fino al 20, facendoli rettamente e chiaramente pronunziare.

Digitized by Google

Prima Classe. — *Sezione superiore.*

Religione.

Lezioni del Catechismo sui principali misteri della fede; brevissimi racconti di Storia sacra rispondenti alle accennate lezioni del Catechismo.

Continuando il maestro ad insegnare le preghiere, farà studiare a memoria le lezioni del catechismo che trattano della Unità e Trinità di Dio, del mistero dell'Incarnazione, e della venuta di Gesù Cristo alla fine del mondo. Nel dichiarare agli alunni il significato delle parole imparate, eviterà di entrare in spiegazioni troppo sottili o prolisse, le quali potrebbero dar luogo a poco esatte interpretazioni; ed invece si adoprerà d'illustrare le verità della fede colla narrazione dei fatti di storia sacra che a quelle si riferiscono, e colle considerazioni morali che ne derivano. Perciò sponendo loro, ad esempio, la creazione del mondo, dell'uomo, la caduta d'Adamo, la promessa d'un Redentore, l'annunziazione di Maria, la nascita di G. C., la sua passione, morte e risurrezione, l'ascensione al Cielo, dopo aver distesamente a voce narrati questi fatti, li detterà sotto forma di brevissimi racconti colla maggior semplicità; quindi li farà studiare, e se ne servirà come di testo a fine di confermare i dogmi imparati sul catechismo, e trarne quelle massime che più sono confacenti ad ispirare il sentimento del dovere e l'amore del bene nella tenera infanzia.

Lingua italiana.

Esercizi graduati di sillabazione e di lettura corrente nel libro prescritto (di testo); spiegazione dei vocaboli e delle proposizioni in esso contenute.

Gli esercizi di sillabazione dovranno alternarsi colla lettura corrente, ossia collo spedito legamento delle sillabe e colla distinta pronunzia delle parole. Ad impedire le viziose cantilene, ed avvezzare per tempo i fanciulli a dar la conveniente espressione alle frasi, gioverà che il maestro legga dapprima egli stesso un breve periodo, ne spieghi i vocaboli, indichi il significato di tutte le proposizioni, e di poi faccia ripetere agli alunni le cose spiegate e rileggere l'intero passo. Con tale esercizio egli avrà modo non

Digitized by Google

solo di arricchir la memoria dei giovinetti d'un certo corredo di voci necessarie a sapere, ma, che è più, di svolgere la loro intelligenza, e di abituarli poco per volta a riflettere su quello che odono.

Scrittura per imitazione; esercizi progressivi sul dettato; regole pratiche di ortografia.

Dopo di avere per alcuni giorni ripetuto gli esercizi della sezione inferiore, il maestro addestrerà i fanciulli a scrivere sotto dettatura; e porrà gran diligenza nel correggere gli errori d'ortografia, avvertendo che, più delle regole, giova a schivarli l'abitudine che si sarà fatto egli medesimo di pronunziar rettamente le parole che viene loro dettando.

Aritmetica.

Esercizi di calcolo mentale sulle quattro prime operazioni; esercizi per iscritto sulla numerazione, addizione e sottrazione sino a 100.

Gli esercizi di calcolo mentale verranno estesi fino al numero 100, il che non sarà difficile quando gli alunni siansi fatto un concetto chiaro del progressivo aumento delle decine dal 20 al 30, al 40, e così di seguito. Si verranno inoltre proponendo quesiti relativi a cose note e sensibili, i quali si faranno dapprima risolvere sul pallottiere, indi sulla lavagna e sui quaderni. Ottenuta la risposta, l'insegnante si studierà di mostrare quale fosse il naturale procedimento seguìto dalla mente per arrivare alla soluzione del quesito, e dai procedimenti di parecchie soluzioni parziali di quesiti della stessa natura mostrerà come venga dedotta la regola generale, senza però entrare in ragionari troppo analitici e superiori all'età della scolaresca.

Seconda Classe.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla creazione del mondo fino alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto, narrata per sommi capi; cenni sui fatti del Nuovo Testamento relativi alle lezioni del Catechismo.

Premessa una rapida ripetizione delle materie apprese nella prima classe, si continueranno nella seconda le lezioni di cate-

Digitized by Google

chismo che saranno determinate pel Circondario dove è posta la scuola. Il maestro nello spiegare tali lezioni si varrà di esempi tratti dalla storia del Vecchio e più ancora del Nuovo Testamento, le quali prestino lume ed appoggio alle verità ed ai precetti contenuti nel catechismo.

La storia sacra può utilmente insegnarsi per mezzo di succinte biografie dei principali patriarchi e personaggi più insigni per pietà, per virtù domestiche, per eroiche azioni. Così nelle scuole femminili gli avvenimenti potranno convenientemente raggrupparsi intorno ai nomi delle donne più virtuose ed illustri. Dei fatti del Nuovo Testamento il maestro sceglierà quelli che più davvicino si riferiscono alle cose studiate nel catechismo, e meglio si attagliano alla puerizia, avvertendo di non ometter l'esposizione delle principali parabole evangeliche, tanto acconce ad imprimer efficacemente negli animi giovanili il sentimento del dovere e della virtù.

In quei Comuni ove l'istruzione finisce colla seconda classe elementare, il maestro dovendo mostrare i doveri che ha l'uomo verso la famiglia e la società, ne toglierà l'occasione sovratutto dall'istruzione religiosa, e da quei capitoli dei libri di lettura che si riferiscono a soggetti morali, affine d'esporre ai fanciulli i doveri che li legano a Dio, ai loro genitori, ai fratelli, alla patria. Un tale insegnamento dev'essere piuttosto una ordinata ricapitolazione di quanto il maestro avrà già inculcato agli alunni nelle varie occasioni, che un'arida enumerazione di precetti. Ove gli animi dei fanciulli sieno stati nel corso delle due classi convenientemente preparati, sarà facile a chi insegna il dar forma succosa ed efficace alle morali dottrine, in guisa che riescano chiare, e restino scolpite quali norme future al ben comportarsi in famiglia ed in società.

Lettura spedita ed a senso nel libro di testo; spiegazione delle materie in esso contenute.

Il maestro in questa classe cercherà di perfezionare il metodo di lettura degli allievi di maniera che si avvezzino a dar espressione alle cose che leggono, ma senza affettazione o tuono declamatorio. Continuerà a spiegar loro i vocaboli e i modi di dire, facendoli ripetere per avverare se essi ne abbiano colto il vero significato. Per addestrarli poi all'ortografia, scriverà sulla lavagna alcuni periodi senza punteggiatura, e chiamerà gli scolari ad apporvi da per se stessi i punti e le virgole.

Digitized by Google

Lingua italiana.

Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettato; maggior dichiarazione delle regole di ortografia; esercizi graduati di calligrafia.

Riguardo alla calligrafia, eserciterà specialmente gli alunni nella scrittura fina e spedita, curando sovratutto la forma chiara ed uguale delle parole, in che consiste il pregio principale di qualsiasi scrittura.

Conoscenza della proposizione e de' suoi elementi; parti del discorso; coniugazione dei verbi ausiliari e dei verbi regolari; esercizi di analisi grammaticale; brevi e facili componimenti per imitazione.

L'insegnamento grammaticale dovrà pigliar le mosse dall'analisi di proposizioni semplici contenute nel libro di lettura, facendo il maestro in esse notare il soggetto, l'attributo ed il verbo, spiegando l'uffizio del nome, dell'aggettivo e del verbo, ed addestrando gli alunni a formar simili proposizioni da sè. Farà il somigliante per le proposizioni complesse e composte, avvertendo intorno a queste ultime di restringersi alla dichiarazione del *complemento diretto* e *indiretto*, senza entrare in più minute suddivisioni e in definizioni astratte e sottili, le quali sarebbero affatto fuor di luogo, e tornerebbero soltanto a dannoso ingombro della mente dei fanciulli. Le regole grammaticali in questa classe vogliono esser semplici e poche, e sempre illustrate da pratici esercizi. Di mano in mano che gli alunni sapranno distinguere le varie parti del discorso, il maestro li metterà alla prova col propor loro a voce e per iscritto alcuni esempi d'analisi grammaticale. Ma anche in ciò gli si raccomanda di non insistere soverchio, giacchè senza punto fare della nuda analisi grammaticale un esercizio isolato, egli potrà cogliere il destro di mostrarne le utili applicazioni in tutto il corso del suo insegnamento.

Il più utile e importante esercizio grammaticale in questa classe è la coniugazione orale e talvolta anche scritta, per proposizioni, di verbi regolari e di molti irregolari al passato remoto, l'uso dei quali è frequentissimo.

Per avviare gli alunni a comporre da sè, bisogna anzitutto avvezzarli ad esprimer a voce in modo conveniente e corretto i pro-

Digitized by Google

prii pensieri. Per questo gioverà che il maestro dialogando con loro, non in dialetto ma in lingua italiana, si faccia ripetere i fatti di storia sacra mandati a mente, e poscia li faccia stendere da loro per iscritto; medesimamente li addestri a dettar brevi descrizioni di oggetti altre volte analizzati, e raccontini morali da lui prima narrati. In codesti primi saggi di composizione, anzichè obbligare i fanciulli a scrivere frasi staccate, cui manchi ogni logico nesso nella mente dei giovinetti, o a compire proposizioni quasi per artifizio meccanico, chi insegna deve porre ogni suo studio perchè tutto quanto essi verranno esprimendo per iscritto serva o a somministrar loro qualche utile cognizione, o a risvegliare ed imprimere qualche buon sentimento nel loro cuore.

Siccome poi la correzione di tutti quanti i componimenti in una scuola numerosa si farebbe quasi impossibile, il maestro sarà contento di fermar l'attenzione degli alunni su qualche passo dei loro scritti, di richiamare alla loro memoria le regole dalle quali si fossero discostati, per avvezzarli in tal guisa a riflettere, a trovar da sè medesimi gli errori, e a correggerli. La qual pratica però non sarà da seguire in tutti i casi indistintamente, giacchè talvolta gli errori sono di tale ordine che a rilevarli debitamente richieggono una speciale spiegazione del maestro.

Aritmetica.

Continuazione degli esercizi di calcolo mentale; numerazione, addizione, sottrazione e moltiplicazione dei numeri intieri e decimali; divisione dei numeri intieri in cui il divisore non ecceda due cifre; nomenclatura delle misure effettive del sistema metrico.

Si cominceranno le lezioni d'aritmetica dalla ripetizione degli esercizi di calcolo mentale e dell'*addizione* e *sottrazione* per iscritto. Questo fatto, il maestro verrà alla numerazione dei decimali, e quando gli alunni l'abbiano bene appresa, si farà a propor loro problemi di *addizione* e *sottrazione* coi numeri decimali, passando poi alla *moltiplicazione* e *divisione*. Anche nella qualità dei problemi potrà egli dar prova del suo zelo educativo, procurando che questi si aggirino non su quantità astratte o su dati immaginari, ma sovra oggetti che sono d'uso comune nella vita, e tali da metter in luce o i benefizi del lavoro, o le norme di una

Digitized by Google

saggia economia, o i pregi della beneficenza, od altri cosifatti argomenti. Ed avvertirà che le cifre degli interi non oltrepassino il milione, e quelle dei decimali i millesimi, affine di non causar nella mente dei fanciulli confusione, la quale sarebbe generata dall'espressione di quantità onde sono incapaci di farsi preciso concetto. Parimente la divisione si effettuerà in questa classe soltanto sovra numeri interi, e con un divisore che non ecceda due cifre. Nel dare poi le definizioni e le regole delle operazioni il maestro vorrà esser preciso e chiaro, ed avverare con ripetute interrogazioni se venne ben compreso dagli scolari, affinchè questi, posti in grado di risolvere i quesiti non per semplice azione meccanica o per atto di memoria, ma per riflessione, rendano ragione di ciò che fanno, e sappiano applicar le regole imparate a qualsiasi specie di casi.

Nei luoghi dove l'istruzione finisce colla seconda classe, il maestro chiuderà l'insegnamento dell'aritmetica collo spiegare quelle facili e prime nozioni geometriche che sono di tutta necessità per apprendere il sistema metrico decimale, all'esposizione pratica del quale consacrerà pure un conveniente numero di lezioni. Là dove gli allievi si preparano alla promozione della terza classe, l'insegnamento del sistema metrico può restringersi alla semplice nomenclatura delle misure effettive, cioè del metro, del litro, del gramma, e delle monete legali, co' loro multipli e sottomultipli.

Terza Classe.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d' Egitto sino alla divisione del regno di Giuda, narrata per sommi capi; fatti del Nuovo Testamento corrispondenti alle lezioni del Catechismo.

Dopochè il maestro avrà fatto ripetere le lezioni del catechismo studiate nella seconda classe, spiegherà quelle che saranno prescritte per la terza. E nello svolgere i fatti di storia sacra indicati nel Programma non dimenticherà, come più sopra è detto, di ricavare dai medesimi quei documenti morali che possono giovare ad illustrazione di così importante argomento.

Digitized by Google

Lettura e spiegazione del libro approvato; breve esposizione dei doveri dell' uomo; nomenclatura della geografia fisica.

Il maestro procaccierà di far ben conoscere e valutare i diversi obblighi che ha l'uomo, e i mezzi più efficaci per adempirli. Mostrerà come i primi doveri riguardino Dio signore e padre benefico di tutti gli uomini, e richiamando a mente le cose per questo insegnate nel catechismo, inculcherà agli alunni la necessità del culto interiore ed esteriore. Quanto ai doveri verso la famiglia, spiegherà come questi sieno fondati sull'amor figliale e fraterno; farà ben intendere ai giovani la santità della patria potestà, la gratitudine, l'amore e il rispetto che deggiono i figli ai genitori, e lo strettissimo obbligo che hanno non solo di obbedirli in ciò che loro impongono, ma di nulla intraprendere senza il loro consenso. Noterà come l'amore scambievole e la concordia tra fratelli e congiunti siano essenzali condizioni della domestica pace, e guarentigia d'ogni altra amichevole relazione. Mostrerà la bruttezza e i danni dell'egoismo, la necessità della indulgenza per gli altrui mancamenti, la bellezza della generosità e del sacrifizio. Ammaestrati gli alunni intorno ai doveri domestici, non sarà disagevole, partendo dal concetto del buon governo della famiglia, d'istruirli intorno a quelli che alla vita sociale si riferiscono. Imperciocchè come nella famiglia il figlio debbe obbedire ai genitori, ed onorare, amare e coadiuvare i fratelli e congiunti, e rispettare ciò che loro appartiene, così nella società l'uomo ha doveri verso il governo dello Stato, e verso gli altri cittadini. Al primo deve obbedienza e rispetto. L'obbedienza esige che si osservino le leggi, si prestino volonterosamente i servigi richiesti dal Governo a pro della società, e con esso si concorra al mantenimento dell'ordine pubblico e al bene comune. Il rispetto vuole che il cittadino si astenga da ogni atto di disprezzo e d'inobbedienza verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principii di pubblico interesse che esse rappresentano e tutelano. Il maestro si dimorerà particolarmente sui doveri di giustizia, e sovratutto sul rispetto alla proprietà ed ai diritti altrui. Finalmente parlando del dovere che tutti gli altri sociali abbraccia, vale a dire dell'obbligo di amare e servire la patria, quella civile società alla quale ci stringono l'origine e la lingua, le comuni leggi e gli interessi, le memorie e le speranze, mostrerà il maestro come l'amor di

Digitized by Google

patria non debbe consistere in vuote aspirazioni o in calde parole, e molto meno nelle vanterie o nel disprezzo delle altre nazioni, ma sì in atti di operosa virtù e di abnegazione; e come per esser fruttuoso esso debba avere il suo fondamento nei sentimenti più nobili dell'animo e nella osservanza delle leggi morali e civili.

L'insegnamento della geografia in questa classe potrà restringersi alla nomenclatura della geografia fisica, cioè: forma ed estensione della terra; nomi delle principali divisioni della terra e del mare; continenti, isole, penisole, monti, catene di monti, caverne, valli, pianure, vulcani, lande, deserti; mari, laghi, lagune, paludi, fonti, fiumi, ecc. con opportune e semplici dichiarazioni.

Lingua italiana.

Ripetizione delle parti di grammatica studiate nella seconda Classe; coniugazione dei verbi irregolari e dei verbi difettivi; regole e principali eccezioni sull'uso delle parti del discorso; esercizi relativi di analisi grammaticale a voce e per iscritto; analisi del periodo; esercizi graduati di composizione per imitazione sopra un abbozzo o per amplificazione; brevi racconti; facili descrizioni; lettere famigliari con ispeciale coltura dell'ortografia.

Seguendo le norme precedentemente indicate circa il modo di addestrare gli alunni nell'analisi grammaticale, il maestro procederà in questa classe ad esercitazioni sui verbi irregolari e difettivi, e sulle principali eccezioni che occorrono nelle varie parti del discorso. Avvezzi gli scolari a fare annotazioni, ad applicare quando loro vien bene una regola, o ad avvertire un'eccezione; mostri loro praticamente le varie specie di nomi, quando e come si debba impiegar l'articolo determinativo o indeterminativo; riduca a classi gli aggettivi secondo il loro grado e le varie qualità che segnano; faccia conoscere tutte le specie di pronomi, e moltiplichi gli esempi sì che ei possano dedur le regole del retto loro uso. Insista in particolar modo sui pronomi che hanno più vario l'uffizio nella proposizione, e sui quali più frequenti sogliono commettersi errori da coloro che cominciano a scrivere. Nella coniugazione dei verbi irregolari d'ogni ragione faccia notare i verbi riflessi, gli impersonali e i difettivi, la maniera di dar la forma passiva ad un verbo, e quindi la natura e l'uso del gerundio e

Digitized by Google

del participio. Rispetto alle altre parti del discorso, preposizione, congiunzione, avverbio ed interiezione, si fermi a mostrarne gli uffizi e gli usi principali, evitando le sminuzzate classificazioni e le astruse dichiarazioni da riservare alle scuole superiori. Nell'analisi del periodo, al maestro basterà che gli alunni arrivino a saper bene distinguere la proposizione principale dalle coordinate e complementari, le proposizioni semplici, complesse e composte, le esclamative, le interrogative; valendosi di cosifatte distinzioni per insegnare anche a punteggiar il periodo, secondo è richiesto dal senso.

Quanto al comporre, dopo che gli alunni avranno dato saggio di brevi scritture per imitazione, potrà il maestro avviarli, con chiari precetti adatti alla loro intelligenza, a comporre dapprima coll'aiuto d' un abbozzo ben ordinato e copioso, di poi con una traccia più concisa, finchè sieno in grado di svolgere di per sè e colle proprie idee i proposti temi, i quali dovranno dapprima aver per oggetto brevi narrazioni di fatti, o descrizioni di cose note, e per ultimo lettere famigliari. Nei modelli tratti da buoni autori che il maestro leggerà o farà leggere agli alunni, avrà cura di notare i più semplici e chiari modi di dire, l' applicazione delle regole grammaticali, la ben ordinata disposizione delle parole, tuttochè insomma può contribuire ad esprimere con precisione e naturalezza i propri pensieri, cessando ogni genere di ricercatezza e d' affettazione sì nella scelta di vocaboli come nella costruzione del periodo.

Aritmetica.

Ripetizione delle operazioni insegnate nella seconda Classe; insegnamento compiuto della divisione sui numeri interi e decimali; conversione delle frazioni ordinarie in decimali; nozioni geometriche necessarie per l'apprendimento del sistema metrico-decimale, e breve esposizione del medesimo.

Il Programma d' aritmetica prescritto per questa classe non ha bisogno di veruna dichiarazione, e soltanto basterà che il maestro si faccia una giusta idea di ciò che intendesi per nozioni geometriche preparative allo studio del sistema metrico, affine di non eccedere i limiti del suo insegnamento con pericolo di non essere inteso. Si restringerà egli pertanto a dire che cosa sia volume, su-

Digitized by Google

perficie, linea, punto; ad indicare le principali specie di linee, di angoli e di poligoni; e a dare la nomenclatura del circolo, senza pretendere di mostrare matematicamente alcuno de' teoremi che li riguardano.

A queste nozioni il maestro aggiungerà una breve esposizione del sistema metrico, insegnando i nomi delle nuove misure, spiegando bene che cosa s'intenda per metro, come da questo derivino tutte le altre misure, e qual sia il valore di ciascheduna.

Quarta Classe.

Religione.

Catechismo della Diocesi; Storia sacra dalla divisione del regno di Giuda alla venuta del Redentore; esposizione ordinata dei principali fatti del Nuovo Testamento.

Le lezioni del catechismo in questa classe vogliono essere considerate come il compimento dell'istruzione religiosa, che i giovanetti ricevono nelle scuole elementari. Non basta perciò che loro si facciano studiare le parole del libro, ma è necessario ancora che queste siano con diligenza spiegate, di maniera che facciano negli animi giovanili quell'impressione che dura talvolta e produce mirabili effetti per tutta la vita.

La parte a studiare dell'Antico Testamento è abbastanza determinata. L'esposizione ordinata dei fatti principali del Testamento Nuovo sarà agevolata dallo studio che gli allievi ne hanno già fatto nelle classi precedenti.

Lettura e spiegazione del libro approvato; doveri dell'uomo e doveri del cittadino in relazione collo Statuto fondamentale del Regno; fatti più rilevanti della storia nazionale; nozioni elementari di scienze fisiche e naturali applicabili agli usi ordinari della vita; ripetizione della nomenclatura geografica; divisione del globo; Stati principali dell'Europa, e capitali di essa; breve descrizione dell'Italia.

Tutte queste nozioni furono comprese nel titolo di lettura, affinchè s'intenda che nelle scuole elementari non si vuol insegnare nè l'etica, nè il diritto costituzionale, nè la storia d'Italia, nè la fisica, nè la geografia, ma darne solamente quelle nozioni più elementari di che i fanciulli sono capaci, e che possono riuscir loro di grande giovamento sia che vogliano proseguire negli studi, sia

Digitized by Google

che debbano abbandonare le scuole. Nel resto molte nozioni intorno ai doveri dell'uomo furono già date nella seconda e nella terza classe; molti fatti di storia patria saranno già stati proposti o come esercizi di memoria o come argomenti di composizione; alcune notizie intorno a cose naturali o ai fenomeni più comuni della natura si porgono in tutto il corso elementare; la nomenclatura della geografia fisica fu già insegnata nella terza classe. Il maestro della quarta deve ordinare e schiarare alcun poco tutte le cognizioni già acquistate intorno a questi argomenti, aggiungervi una breve descrizione dell'Italia, e quelle altre nozioni che i giovanetti non avranno potuto apprendere negli anni precedenti.

A dare una prima idea della storia nazionale potrà giovare lo esporre l'origine della R. Casa di Savoia; la lega Lombarda; le geste principali di Amedeo V, VI, VII, VIII, di Emanuele Filiberto, di Carlo Emanuele I, di Vittorio Amedeo II, del principe Eugenio, di Carlo Emanuele III, di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II. A queste si possono aggiungere alcune altre corte biografie di scrittori ed artisti che onorano il nome italiano, o meritano di essere in particolar modo ricordati in ciascuna città e provincia d'Italia.

Finalmente per ciò che riguarda lo studio della geografia, i maestri, senza perdere gran tempo intorno a nozioni generali, si studieranno di far conoscere le varie provincie onde si compone l'Italia, i fiumi e le principali città di ciascuna provincia, e di metter in luce quei fatti e monumenti che resero illustri nella storia molte città italiane.

Lingua italiana.

Ripetizione della grammatica; compiuto svolgimento delle regole grammaticali e delle loro eccezioni; figure grammaticali; norme intorno ai principali generi di componimento; racconti morali e storici ricavati principalmente dalla Storia patria; descrizioni; favole; lettere ed altre scritture di uso più comune nella vita.

Come nella seconda classe gli allievi hanno ripetuto le nozioni grammaticali studiate nella prima, così nella quarta si faranno dal ripetere ciò che hanno già apparato nelle due precedenti. Intanto ad ogni capo e quasi ad ogni paragrafo i maestri aggiungeranno quelle più minute avvertenze ed osservazioni che sono necessarie

Digitized by Google

sia allo esatto adempimento delle leggi della grammatica italiana, sia perchè i giovanetti conoscano e schivino poi quegli errori in che da molti si suole ordinariamente cadere. Si parlerà in questa classe in particolar modo della costruzione e delle figure grammaticali; e si dirà dell' analisi logica quel tanto che basti a distinguere in un periodo le diverse maniere di proposizioni, e saper indicare gli elementi di esse. Fra gli altri esercizi grammaticali a cui i maestri potranno addestrare i loro allievi, non sarà inutile il dettare a quando a quando alcuni periodi in cui siano errori di costruzione o di ortografia o di punteggiatura o di lingua, non solo perchè si correggano, ma ancora perchè siano esattamente esposti i motivi delle correzioni.

Per ciò che riguarda il comporre, fu già detto di sopra in qual modo i fanciulli vi debbano essere incamminati. Le composizioni da proporre in questa classe potranno nel corso dell'anno andar via via crescendo in lunghezza e difficoltà, finchè i giovani guidati da una bozza chiara e abbastanza determinata, siano capaci di scrivere da sè una lettera, una narrazione, una descrizione. Sarà pure utile che si avvezzino a sviluppare qualche sentenza, a voltare in prosa qualche semplice poesia, e quando l'argomento si presti, amplificarla. A coloro poi che dopo la quarta classe stanno per abbandonare le scuole, oppure aspirano al Corso speciale, sarà pure vantaggioso che si propongano esercizi intorno alle scritture di più frequente uso nella vita, come dire conti, quietanze, obbligazioni, ecc.

Le norme intorno ai principali generi di componimento, di cui è fatto cenno nel Programma, vogliono essere semplicissime e date a tempi opportuni. Ai maestri si presenterà spesso l'occasione di dichiarare che faccia mestieri per ben comporre, le qualità che debbano avere le parole, l'uso degli omonomi e dei sinonimi, il senso proprio e traslato dei vocaboli, quali voci siano da usare in prosa, e quali meglio alla poesia si convengano. Dettando poi a tema di composizione lettere, narrazioni od altre maniere di scritture, potrà indicare le regole speciali d' ogni componimento, e negli esempi ricavati da buoni autori far notare come queste regole siano state da loro osservate. Sifatte nozioni che i maestri avranno dato nel corso dell'anno, potranno essere richiamate alla mente, raccolte ed ordinate negli ultimi mesi, sicchè gli allievi sappiano render ragione delle composizioni che eseguiscono, delle varie loro specie, e del modo con cui vogliono esser condotte.

Digitized by Google

Aritmetica.

Ripetizione delle nozioni insegnate nelle Classi precedenti; cenno sulle proporzioni; loro proprietà fondamentali; regola del tre semplice; tenuta dei libri riguardanti alla economia domestica; ripetizione del sistema metrico e delle nozioni geometriche relative al medesimo; misura delle aree; disegno delle principali figure geometriche.

Alle nozioni di aritmetica già acquistate dagli allievi nella terza classe si aggiungerà un cenno sulle proporzioni, affinchè coll'aiuto della regola del tre essi possano sciogliere molti problemi che occorrono frequentissimi nelle contingenze della vita. La tenuta dei libri relativi all'economia può restringersi ai conti che riguardano l'entrata e l'uscita giornaliera, mensuale ed annua in una famiglia. Quest'esercizio può anche servire ad applicare alle cose domestiche i nomi appresi negli anni precedenti.

Le figure di cui i giovanetti dovranno imparare a misurar le aree e tracciare il disegno, sono i triangoli, i quadrilateri ed il circolo.

Ricordino i maestri di quarta e quelli delle classi anteriori che le materie più importanti dell'insegnamento elementare sono il catechismo e la storia sacra, la grammatica e la composizione italiana, l'aritmetica e il sistema metrico-decimale. A queste pertanto volgano principalmente le loro cure, e consacrino la maggior parte del tempo di cui possono disporre nella scuola. Le altre vogliono piuttosto considerarsi come argomento di utili letture e di esercizi mnemonici, e come preparazione a più gravi studi cui i giovanetti applicheranno nelle classi superiori.

SCUOLE FEMMINILI.

Quantunque la Legge non abbia fatto distinzione fra i Programmi delle scuole femminili e maschili, e perciò la qualità e la distribuzione delle materie da insegnare sia la medesima, si vuole tuttavie aver riguardo alla direzione particolare di che abbisognano le fanciulle, acciò che l'istruzione riesca in tutto appropriata alla loro condizione.

Infatto le nozioni che si porgono nelle scuole elementari ai fan-

Digitized by Google

ciulli sono destinate ad essere o fondamento agli studi classici, o preparazione alle diverse professioni sociali, essendo essi chiamati ad una vita di molteplice operosità nel civile consorzio. Ma per il maggior numero delle donne la cultura intellettuale deve aver quasi unico fine la vita domestica, e l'acquisto di quelle cognizioni che si richiedono al buon governo della famiglia, della quale esse formar deggiono l'aiuto e l'ornamento.

Quantunque lo studio delle diverse materie indicate nei Programmi sia di ugual importanza così alle fanciulle come ai giovinetti, facilmente comprenderanno le maestre come l'insegnamento debba essere modificato secondo il fine diverso. Sapranno esse pertanto, fin dalle prime lezioni intorno alla lingua, tener conto e del minor tempo che si concede alle fanciulle pel semplice studio, e dello intendimento differente di queste. Quindi, con molta parsimonia di regole, si adopreranno a fare che le alunne si esercitino di buon'ora a parlare e a scrivere con naturalezza e correttamente i loro pensieri. Nella scelta dei temi non si scosteranno mai da quella cerchia modesta entro cui deggiono aggirarsi i pensieri e gli affetti del maggior numero delle donne. La storia sacra e profana offrono a dovizia modelli di religiosa e figliale pietà, di rassegnazione, di beneficenza, da potere dai medesimi ricavare feconda materia d'insegnamento tanto letterario quanto morale, senza aver ricorso agli argomenti troppo lontani dalla vita femminile.

Similmente nell'aritmetica ad esempi affatto estranei alle occupazioni femminili si preferiranno quelli che si riferiscono a casi di domestica economia, a spese, a lavori consueti, ed attinenti a cose famigliari. Per ciò stesso non converrà dimorarsi molto nelle nozioni di geometria, ma star contenti a definizioni chiare e di facile apprendimento, ed alle più semplici applicazioni dei principii della scienza ad oggetti noti, e sovratutto al disegno.

Somiglianti avvertenze si avranno per tutti gli altri rami d'insegnamento, le quali più presto vengono suggerite dalla esperienza dei singoli casi e dallo accorgimento delle maestre amorevoli e diligenti, che non possano essere particolareggiate in un'istruzione generale. Ma una cosa non si saprebbe raccomandare abbastanza, ciò è la cura colla quale le maestre deggiono vegliare perchè nessuna parola, nessun atto occorra di tal natura che possa recar la menoma offesa a quel senso di vereconda modestia che è ad un tempo il più bel pregio d'una giovinetta, e la più sicura guarentigia del suo portamento a venire. Quindi sarà da porre particolare

Digitized by Google

studio anche nello sfuggire qualsivoglia maniera di pubblicità romorosa sia nelle esercitazioni delle alunne, sia negli esami. Un certo apparato di scolastica solennità può tornare utilissimo ad eccitar nei fanciulli l'emulazione e il desiderio della lode, perchè ad essi è aperto qualsiasi pubblico arringo; ma non sarebbe senza pericolo per le giovinette, alle quali spettano più tranquilli uffizi da compiere, e che dall'avvezzarsi a sostenere gli sguardi ed il giudizio del pubblico ritrarrebbero assai più di danno che di vantaggio. Brevemente la maestra non dimentichi mai ch'ella tien luogo di madre alle sue alunne, e che ogni cosa nella scuola dev'essere stromento che svolga in esse i sentimenti che soli convengono a saggie e riserbate fanciulle, acciò più tardi riescano virtuose mogli e madri di onesti cittadini.

Anche i lavori domestici sieno tali che si acconcino ai bisogni della classe più numerosa; e perciò la maestra insista sovratutto sui più necessari ed usuali, serbando quelli di semplice lusso a scuole e condizioni speciali.

SCUOLE UNICHE.

Nei Programmi delle scuole uniche si compresero quelle parti d'insegnamento che vennero riconosciute indispensabile pel compimento dell'istruzione ed educazione dei fanciulli dei villaggi, ed anche alcuna delle materie appartenenti alle classi elementari superiori. Laonde gli insegnanti di dette scuole, per mettere in atto il loro programma, seguiranno le norme indicate per tali materie. Quanto al maggiore o minore svolgimento da dare alle medesime il Governo si affida al criterio ed all'operosità de' maestri e delle maestre, poichè questo dipende dalle molteplici locali circostanze, e particolarmente dalla condizione in che gli alunni si trovano. Si raccomanda tuttavia agli insegnanti di queste scuole di non tralasciare le cose essenziali in grazia delle accessorie.

La religione, i doveri verso la famiglia e la patria, il pratico insegnamento della lingua, l'aritmetica e il sistema metrico sono per queste scuole di tutta necessità.

AVVERTIMENTI GENERALI.

Se dalle istruzioni sin qui date possono i maestri aver lume sufficiente sul modo di svolgere i Programmi delle classi elementari,

Digitized by Google

non s'indurranno certamente a credere che coll'esecuzione delle medesime restino adempiti tutti gli obblighi del loro uffizio.

Nessun regolamento, nessuna istruzione sarebbe valevole a render veramente utile e fruttuosa una scuola, ove il Maestro non apportasse dal canto suo quel corredo di sapere e di qualità morali che fanno efficace ed educativo l'insegnamento.

Quindi il Ministero anzitutto fa assegnamento sulla capacità e sopra lo zelo degli Insegnanti, e spera che ciascuno di loro vorrà adoprarsi e collo studio e coll'esemplare portamento a migliorare e perfezionar l'opera lunga e difficile dell'educazione popolare.

E quanto allo studio, ognuno vede come non basti che il Maestro conosca teoricamente i varii metodi, o sappia ripeterne le formole; chè l'opera più ardua consiste nel contemperare i diversi sistemi, e scegliere il più adatto alla natura delle materie da insegnare e alla capacità degli alunni.

Non v'ha Maestro il quale, avendo famigliari i fondamentali principii della nobile arte sua, non riconosca la necessità di cominciar da cose note, di procedere gradatamente per la via più diritta e naturale, di promuovere l'operosità degli alunni, e così dicasi di altri eccellenti precetti della metodica e pedagogia. Ora questi non valgono di per sè soli ad ispirare a' suoi alunni l'amor dello studio, senza del quale ogni fatica di colui che insegna rimarrebbe sterile e vana.

Primamente dee il Maestro dar prova d'avere quest'amore egli stesso, col mostrar di tenere in pregio le cose che insegna, coll'incuorare nei fanciulli lo studio mediante una esposizione variata e ben appropriata ai soggetti, con esercizi pratici che richiamino l'attenzione per la loro evidente utilità, con racconti che allettino, con dialoghi opportuni ed istruttivi.

E qui giova richiamare alla mente che l'insegnamento elementare debbe avere per fine l'educazione, e giovar col tempo nelle varie bisogne della vita. Perciò anche dalle cognizioni più semplici può il Maestro trarre argomento per dichiarare e raffermare qualche ottimo precetto morale, qualche notizia utile all'igiene, qualche regola opportuna al viver civile, ed ispirare così a' suoi alunni il sentimento del dovere, l'amore alla patria, l'urbanità de' modi senza l'apparato di una severa e studiata lezione, ma come per naturale ed ovvia applicazione di ciò che egli stesso viene esponendo.

Nel conversare poi co' suoi alunni egli abbia sempre davanti al

Digitized by Google

pensiero che le sue parole hanno un'autorevole influenza sull'animo loro. Quindi, oltre al vegliare sulla convenienza d'ogni sua espressione, egli si abitui, nelle classi superiori particolarmente, a far uso della lingua italiana, a fine non solo di agevolarne lo studio, ma di somministrare man mano ai giovinetti copia di voci e di modi di dire tanto necessaria alla composizione. Cosifatta abitudine di parlare la buona lingua contribuirà eziandio non poco ad ingentilire l'animo de' giovinetti, divezzandoli, per quanto è fattibile, dalle frasi triviali che troppo spesso sogliono deturpare i dialetti.

Quanto è alla maniera di ben ordinare la scuola, i Maestri sanno dover essere questo uno de' principali oggetti delle loro cure. Sin dal principio dell'anno pongano la massima diligenza nel collocare per ordine i loro alunni, tanto più quando la scuola è assai frequentata, e gli scuolari mostrano ineguale istruzione. Tale ripartizione in due o tre gruppi o sezioni sarà utilissima, e farà che nessuno rimanga privo della istruzione proporzionata alla propria capacità: ma perchè ciò si ottenga senza scapito della disciplina, è necessario che il Maestro ordini le cose di modo, che tutte le sezioni della classe rimangano ad un tempo occupate.

Quindi nella distribuzione delle materie d'insegnamento il Maestro procaccierà di appigliarsi ad un metodo che risponda a tal fine, nè si scosterà dal medesimo senza gravi ragioni, perchè gli scolari si accostumino a regolare fin dalla prima età le proprie occupazioni con ordine, e non nasca mai pericolo di confusione nella scuola.

I giornali scolastici, le decurie e gli altri registri siano costantemente mantenuti con esattezza; e ciò non solo per l'obbedienza che il Maestro deve alle superiori prescrizioni, ma perchè i giovani sappiano come ogni loro portamento sia notato, e i genitori abbiano autentico documento della condotta dei loro figliuoli nella scuola.

I premii e i castighi, i quali vogliono essere considerati siccome mezzi di eccettuazione per mantenere l'emulazione e la disciplina, dovranno venire parcamente e saggiamente adoperati, affinchè non abbia a menomarsi la loro efficacia. Fra i premii, oltre le annotazioni onorevoli e gli attestati di distinzione, si annoverano le cariche di decurione e di monitore, le quali saranno da serbarsi amicamente per quei fanciulli che abbiano fatto buona prova di capacità e morigeratezza. Dalla serie poi dei castighi debbono essere

Digitized by Google

sbandite non solo le punizioni corporali, che sono in tutto vietate, ma eziandio qualsiasi troppo duro rimprovero atto ad invilire i giovanetti e a toglier loro il sentimento della personale dignità. Nel conferire i premii il Maestro procederà sempre in maniera che non abbia ad ingenerare il più lieve sospetto di parzialità, come nel dar i castighi quello d'impetuoso risentimento.

Ma nè la dottrina del Maestro, nè le sue cure per ben ordinare la scuola saranno mai veramente coronate da ottimo successo ove manchi a chi presiede alla educazione dei fanciulli l'autorità dell'esempio.

Per quantunque modesto parer possa l'uffizio del Maestro, specialmente d'un piccolo villaggio, certa cosa è tuttavia che l'influenza da lui esercitata si fa continua e generale. Molti tra i fanciulli, sovratutto delle classi povere, negletti dalle loro famiglie, altro sussidio morale non hanno che la chiesa e la scuola; e spesso nei piccoli villaggi la medesima persona riunisce le qualità di pastore e d'insegnante; quindi essa rimane l'unico modello autorevole, da cui quei giovinetti possano prender norma alle proprie azioni.

Di qui la necessità che il Maestro sia, a così dire, animato da sentimenti di padre verso i suoi allievi. Affabile senza debolezza, fermo senza asprezza, egli deve saper ispirare loro riverenza ed affetto colla bontà onde li tratta, colla regolarità del portamento, e colla gentilezza dei modi. La prima infanzia si arrende più presto alle esteriori espressioni che ai ragionamenti, si lascia guidare più ai fatti che alle parole, od obbedisce di buon grado a chi sa cattivarsene la confidenza e la stima.

Perciò è dovere del Maestro di andare ben cauto nella scelta delle società da lui frequentate, di condurre una vita lontana dalle dissipazioni, di non mai immischiarsi in brighe di parti, di vivere in buon accordo coi colleghi e nella debita dipendenza dalle Autorità, di mostrarsi di carattere uguale e coi doviziosi e coi poveri, di metter in pratica tutte le regole d'incorrotta morale e di civiltà cui egli è chiamato a mostrare agli alunni; giacchè poco gioverebbero queste ove essi avessero a scorgere esser egli primo a trasgredirle.

L'uffizio de' Maestri, giova ripeterlo, è modesto e pieno di sacrifizi, e spesso anche male rimunerato; ma sta in poter loro il rialzarlo nella stima del pubblico, e renderlo sempre più degno degli altrui riguardi. Soli pochi anni dacchè l'istruzione elemen-

Digitized by Google

tare pigliò presso di noi maggior incremento, già bastarono a migliorare la condizione degli insegnanti: quindi non è a dubitare che, quanto più essi si mostreranno istrutti e solleciti nell'adempimento de' loro doveri, amanti del bene degli alunni, anche la riconoscenza delle famiglie, dei Comuni e dello Stato si manifesterà in modo sempre più soddisfacente, e le loro onorate fatiche conseguiranno adequato compenso.

Torino, 26 novembre 1860.

L' Ispettore generale degli Studi tecnici e primari e delle Scuole normali
FAVA.

ISTRUZIONE

per gli Ispettori provinciali delle Scuole elementari e speciali in data 24 settembre 1856 (1).

L'incontrastabile vantaggio d'una attenta e ordinata ispezione delle scuole elementari non era sfuggito alle sollecitudini della Autorità che governava per lo passato la pubblica istruzione, e fino dal 1846 venivano per cura della medesima stabilite le norme opportune ad assicurare la regolarità e l'efficacia delle visite degli Ispettori. Ma quelle norme, informate allo spirito di leggi e discipline scolastiche in molte parti diverse dalle presenti, non potrebbero oggigiorno tornar profittevoli come per lo addietro, e gli ordini mutati tanto rispetto alle materie di studio quanto alle podestà

(1) La presente Istruzione essendo emanata allorquando era in vigore il Regolamento per le Scuole magistrali e primarie del 21 agosto 1853, si riferisce ai venti alle disposizioni del medesimo Tuttavia noi non abbiamo creduto conveniente di qui riprodurlo, perchè interamente si può dire abrogato o rifuso dalle nuove discipline regolamentari.

Digitized by Google

che presiedono alle scuole rendono necessarie alcune modificazioni, che l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato confacenti al progressivo miglioramento delle scuole, e alla più sicura diffusione della popolare cultura. In tale intendimento il Ministro della pubblica istruzione, viste le RR. Patenti 1° agosto 1845 e il Regolamento 21 agosto 1853, e sentito il Consiglio generale per le scuole elementari e speciali, approvò la presente Istruzione, nella quale vengono determinate le attribuzioni e dichiarati i doveri degl'Ispettori, affinchè questi abbiano a procedere, così nell'esercizio delle loro incumbenze, come nella compilazione delle relazioni e statistiche, in quel modo accurato ed uniforme che può render più fruttuosa l'opera loro, e somministrare annualmente al Ministero dati sicuri sulle condizioni della istruzione popolare nelle varie provincie dello Stato.

PARTE PRIMA.

Delle attribuzioni e dei doveri degl'Ispettori.

§ 1. *Attribuzioni*. L'Ispettore, per tutto ciò che riguarda la pubbica istruzione ed educazione, è sotto l'immediata dipendenza del R. Provveditore della Provincia, e dipende dall'Intendente della Provincia alla quale è destinato per ciò che si riferisce alla parte economica e al materiale delle scuole (1).

§ 2. Le sue attribuzioni si estendono su tutte le scuole elementari e speciali, maschili e femminili, sugli asili d'infanzia, come pure su tutti gli altri istituti primari d'istruzione e d'educazione

(1) La Legge 13 novembre 1859 avendo separato (art. 30) le attribuzioni dell'Ispettore provinciale delle scuole primarie da quelle del Regio Provveditore, deve naturalmente considerarsi cessata la subordinazione preesistente del primo al secondo di questi funzionari, tra i quali più non esistono altri rapporti fuor di quelli stabiliti pel Consiglio provinciale delle scuole, del quale il Regio Provveditore è presidente, e vicepresidente il Regio Ispettore (art. 39) Siccome però detta Legge per la parte amministrativa non è per anco in vigore nelle provincie dell'Emilia, così non è applicabile a questa tale riserva. V. per esse l'Istruzione 24 gennaio 1861, da noi riprodotta nella Parte 1ª di questo CODICE.

L'Ispettore di Circondario rappresenta nel proprio distretto l'uno e l'altro (art. 46): se non che l'Istruzione 24 settembre 1856 non avendo preveduto negli Ispettori una possibile ingerenza nelle scuole secondarie classiche, noi crediamo che, in tutto ciò per cui l'Istruzione medesima gli costituisce una dipendenza dal Regio Provveditore, debba esso invece riferirsi al Regio Ispettore della Provincia.

Digitized by Google

sì pubblici come privati della Provincia, o delle Provincie alla sua ispezione affidate.

§ 3. In due principali modi egli esercita tali attribuzioni: 1.° col promuovere l'opportuna applicazione dei migliori metodi d'insegnamento e d'educazione; 2.° coll'invigilare a ciò che le leggi, i regolamenti e le prescrizioni delle scolastiche Autorità siano debitamente eseguite in tutti gli stabilimenti soggetti alla sua ispezione.

§ 4. *Requisiti*. Per ottenere buon frutto delle sue cure deve anzitutto l'Ispettore esser convinto di una verità incontrastabile, qual è quella che la prima condizione della morale autorità ch'egli è chiamato ad esercitare, sta nella dottrina di cui si mostrerà fornito, e nella stima che saprà acquistarsi colla propria condotta. Egli è chiaro infatti, che senza cognizione ed esperienza dei migliori metodi educativi, e delle materie che forman l'oggetto dell'insegnamento, l'Ispettore non sarebbe in grado di dare ai maestri utili e ragionati avviamenti; come pure senza la conoscenza delle leggi e dei regolamenti scolastici non potrebbe esigerne l'osservanza, nè promuovere dalle Autorità amministrative l'esecuzione delle disposizioni che sono di loro spettanza.

Doveri. Nessuno parimenti vorrà disconoscere che qualsiasi atto meno dicevole ad un uffiziale incaricato specialmente dell'educazione pubblica, non farebbe che scemargli considerazione e presso i maestri e presso le Amministrazioni provinciali e comunali, e toglier fede ai consigli ed ai suggerimenti ch'egli fosse per dare nell'interesse dell'istruzione. Quindi il contegno dell'Ispettore deve in tutte le contingenze esser tale da potersi offerir ad esempio agli insegnanti, e quale conviene ad uomo occupato di studi, lontano dalle brighe d'ogni natura, ed alieno dalle frivole abitudini. Egli deve studiarsi che lo zelo e la fermezza nell'adempimento de' suoi obblighi non si scompagnino mai dalla cortesia; evitare le inutili discussioni, mostrarsi affabile coi maestri senza eccessiva famigliarità, e sovratutto non accettare dai medesimi alcuno di quei favori che potessero dar luogo al menomo sospetto che la indipendenza de' suoi giudizi avesse a rimaner menomata in qualche maniera. Da lui finalmente si esige la più scrupolosa accuratezza nell'esaminare le cose nei loro anche minuti particolari, acciò possa formarsi un giusto concetto delle scuole e degl'insegnanti, e sia sempre in grado d'illuminare l'Autorità superiore sui bisogni dell'istruzione.

Digitized by Google

§ 5. *Residenza.* L'Ispettore deve fissar la sua sede nel capoluogo della Provincia assegnatagli; ed ove due o più Provincie fossero affidate ad un solo Ispettore, egli risiederà alternativamente un anno in una, ed un anno in un'altra. Che se intorno a ciò sorgessero difficoltà o dubbiezze, deciderà il Ministero, sentiti i Consigli d'istruzione elementare delle Provincie interessate (1).

§ 6. Non potrà l'Ispettore allontanarsi dalla propria residenza senza permesso dell'Ispettore generale, al quale dovrà ricorrere ogniqualvolta abbia bisogno d'un temporario congedo, esponendo i motivi della sua domanda, ed indicando in quali condizioni egli lasci gli affari del proprio uffizio.

§ 7. Parimenti non potrà delegare altra persona a far le sue veci; e quando per legittimo impedimento fosse costretto d'interrompere le sue visite, o non potesse sdebitarsi degli imposti lavori, sarà sollecito a darne avviso al Regio Provveditore, acciò ne sia reso partecipe il Ministero, perchè il pubblico servigio non abbia ad averne alcun nocumento (2).

§ 8. L'abilità e lo zelo dell'Ispettore si giudicheranno non tanto dal numero delle scuole visitate, quanto dal numero di quelle che egli avrà migliorate, dalla realtà e stabilità di questi miglioramenti, e dai buoni risultamenti che ne derivano; il che verrà accertato eziandio col mezzo d'ispezioni straordinarie, eseguite dall'Ispettore generale o da altri per lui.

§ 9. Fondare scuole, eccitare i genitori a mandarvi i fanciulli sarebbe cosa vana ove le scuole non fossero rette da buoni e zelanti maestri, i quali sappiano istruire ed educare nello stesso tempo. Perciò è specialmente raccomandato all'Ispettore di vegliare affinchè le Amministrazioni comunali procedano nella scelta degl'insegnanti colla massima prudenza e con ponderato discernimento, assicurandosi non solo della idoneità, ma altresì dei buoni costumi dei medesimi. A questo fine sarà bene che nella vacanza di qualche posto di maestro o di maestra gli Ispettori inducano i Comuni a darne avviso al Pubblico, acciò gli aspiranti possano esser informati dei vantaggi e dei carichi annessi a quel posto, e cessi così il lamento sulla mancanza dei concorrenti, prin-

---

(1) Quanto qui si dice delle *Provincie*, deve ora intendersi dei *Circondarii*.

(2) Per le ragioni dette nella nota a pag 437, l'Ispettore di Circondario ne riferirà invece all'Ispettore provinciale, e questi al Consiglio per le scuole od all'Ispettore generale.

Digitized by Google

cipale scusa finora alla tolleranza di maestri inetti e non approvati.

§ 10. Siccome poi per essere atti ad istruire od educare si esigono maestri non solo forniti di capacità nell' insegnare, ma tali che col contegno esemplare sappiano instillare nell' animo dei fanciulli quei principii di religione e di morale che sono il fondamento della umana convivenza, e che pur troppo alcuni non possono ricevere dai loro genitori; così l' Ispettore dovrà porre ogni sua cura per conoscere qual sia veramente la condotta e la capacità dei maestri, assumendo informazioni dalle Autorità locali e da altre persone ragguardevoli, note pel loro amore del pubblico bene e per sentimenti d' imparzialità e di giustizia. Ove da queste indagini gli risultasse che qualche maestro si conducesse in modo da trascurar i suoi doveri nella scuola, o da porgere argomento di pubblico scandalo, l' Ispettore procurerà, d' accordo col R. Provveditore, di ottenerne tosto la surrogazione, ed ove fosse d' uopo si rivolgerà per ciò al Consiglio provinciale d' istruzione. Per verificare poi la capacità dei maestri, ed il modo col quale adempiano i loro doveri, eseguirà quanto è stabilito dai §§ 23 e 24.

§ 11. *Premii ai Maestri distinti.* Nella stessa maniera che l' Ispettore è in obbligo di promuovere la punizione di quei maestri che avessero trascurato i propri doveri, a lui s' appartiene altresì d' assumerne la difesa nel caso di mal fondate accuse, e di tutelare gl' interessi di quelli che ne fossero meritevoli. Con tale intendimento, se lo stipendio dell' insegnante è insufficiente, egli fa buoni uffizi presso l' Amministrazione da cui il maestro dipende, acciò essa vi supplisca con qualche aumento compatibile coi proprii mezzi; quando insorgono differenze tra il maestro ed i Comuni, oppure tra uno ed altro insegnante, interpone la propria autorità, e procura di comporre le questioni; ascolta le loro querele, esamina quanto siano fondate, si adopera perchè sia fatta ragione a chi è dovuta, e non vi riuscendo ricorre al Consiglio d' istruzione ed ove occorra anche al Ministero per più efficaci provvedimenti. Quando poi rivolgansi i maestri all' Ispettore per qualche dubbio relativo all' esercizio delle loro attribuzioni ed all' andamento della scuola, l' Ispettore è tenuto a dar loro quelli schiarimenti e que' consigli che ravviserà più utili ed opportuni.

§ 12. È pure uffizio dell' Ispettore procacciar il conseguimento di qualche premio a coloro che più si distinguono per buona condotta, per zelo e capacità nell' adempimento de' loro doveri. Dall' amore al proprio dovere e dall' affezione verso i fanciulli giudi-

Digitized by Google

cherà lo zelo del maestro, vedendolo operoso esecutore delle prescrizioni dei Regolamenti, ed ingegnoso nell'assecurarne la buona riuscita. Se ed in qual grado un Maestro possegga questi pregi, l'Ispettore può formarsene un giusto concetto nelle visite alla scuola, e mediante le investigazioni che, in conformità del disposto dai seguenti §§ 23 e 24, sarà tenuto di praticare. Ove pertanto gli risultasse che alcuno dei maestri soggetti alla sua ispezione riunisca i requisiti suaccennati, ne farà rapporto alla superiore Autorità proponendo a favore del medesimo o la patente di maestro normale, o qualche altro attestato che esprima la sòddisfazione del Governo per la lodevole opera di lui.

§ 13. *Lasciti a favore dell'istruzione.* È noto ai signori Ispettori come, nell'intento di valersi di tutti i mezzi che sono in suo potere a sempre più promuovere i varii rami della pubblica istruzione, il Ministero abbia già fatto accurate indagini per aver notizie esatte intorno all'esistenza ed al modo di amministrazione delle largizioni che in antico o di recente furono fatte a vantaggio della istruzione medesima o da privati o da Corpi morali. Molti dati sono già stati raccolti, che servirono di base ad un importante ed utile lavoro: ma è necessario tuttavia di non rimettere dall'incominciata impresa, anzi di dare alle fatte ricerche quel maggiore svolgimento e quella estensione che è possibile, non solo pei lasciti che vanno di mano in mano avverandosi, ma anche per quelli antichi che non si conoscessero ancora. Per questa parte il Ministro fa sovratutto assegnamento sull'illuminata e zelante cooperazione de' signori Ispettori. Nell'occasione che si recano in visita nei Comuni e nelle borgate, essi possono meglio d'ogni altro contribuire al compimento dell'opera, facendo più diligenti ricerche su tale argomento presso i Parroci, i Municipii, le Congregazioni di carità, gli Insinuatori, ed altresì presso i Notai, e presso tutte quelle altre persone che potessero somministrare qualche utile schiarimento. Sifatte investigazioni debbono aver per oggetto non solamente la entità e la specie di ciascun lascito pio, me anche le vicende alle quali nel corso dei tempi può essere andato soggetto. Quando i lasciti, che sarà dato ad un Ispettore di scoprire, fossero già in attività, egli esaminerà se tutto proceda in modo regolare e compiuto; e se non siano ancora attivati, ecciterà il Municipio che vi è interessato a sostenere le proprie ragioni giusta il prescritto dall'art. 2.° della Legge comunale del 7 ottobre 1848. Frattanto non ometterà di farne particolareggiata relazione al Consiglio pro-

Digitized by Google

vinciale d'istruzione ed al Ministero per quegli altri provvedimenti che potessero esser del caso. In questa relazione sarà da lui indicato: 1.° il Comune o la borgata ove esiste la fondazione; 2.° il nome, prenome e qualità del fondatore; 3.° l'epoca della fondazione, la sua forma, la natura; la data, il rogito e la qualità dell'atto; 4.° l'ammontare del lascito ossia del capitale, della rendita o delle prestazioni ecc.; 5.° le condizioni alle quali trovasi di presente ridotto il lascito; 6.° i carichi ed obblighi estranei all'istruzione che andassero annessi al lascito, quali sarebbero celebrazioni di messe, elemosine e simili; 7.° quale parte del lascito sia stata assegnata all'adempimento di quegli obblighi; 8.° se la fondazione debba applicarsi agli studi universitari o secondari, oppure agli elementari maschili o femminili, od alle scuole speciali; 9.° se vi siano individui specialmente chiamati a goderne, ed a quali condizioni; 10.° finalmente quali siano gli amministratori chiamati dalle tavole di fondazione, quali gli attuali, quale il modo di amministrazione e di contabilità. Così operando gl'Ispettori, mentre adempiranno ad uno stretto dovere loro imposto dall'art. 133 del Regolamento, si acquisteranno giustamente la lode di benemeriti della pubblica istruzione.

§ 14. *Eccitamento ai Comuni per la fondazione di scuole e provvista degli arredi necessari.* Nel visitare le scuole del proprio distretto l'Ispettore porrà attenzione se v'abbia ancora qualche Comune mancante di scuola o maschile o femminile; si informerà delle difficoltà che si frappongono allo stabilimento di esse; si adoprerà presso gli Amministratori per risolvere tali difficoltà, e persuaderli della necessità di provvedere, avvertendoli che oltre all'obbligo legale che loro corre a termini dell'art. 134 della citata Legge comunale del 7 ottobre 1848, una grave risponsabilità morale peserebbe a loro carico ove continuassero a lasciare senza la conveniente istruzione i proprii amministrati. Qualora poi i suoi uffizi rimanessero senza effetto, ne riferirà al Consiglio provinciale d'istruzione pei necessari provvedimenti. Lo stesso eseguirà nel caso che trovasse qualche popolosa borgata senza scuola, ogniqualvolta o per la troppa lontananza, o per altro motivo gli abitanti della medesima non potessero approfittare della scuola del capoluogo.

§ 15. Allorchè l'Ispettore riconoscerà che il locale di qualche scuola abbisogni di riparazioni, oppure che alcuna manchi ancora de' necessari arredi, ne farà avvertita l'Amministrazione comunale,

Digitized by Google

aggiungendo quelle esortazioni che stimerà valevoli a stimolare lo zelo della medesima. Che se molti e varii fossero i bisogni e troppo tenui i redditi del Comune per soddisfare a tutto in una sola volta, egli, dopo aver enumerato tutto ciò che manca, si restringerà a domandare soltanto le cose più necessarie, prorogando il compimento delle altre agli anni successivi. Ove nulla ottenesse, ne farà relazione all'Intendente della Provincia ed al Consiglio provinciale d'istruzione, in conformità del disposto dall'art. 128 del citato Regolamento.

§ 16. Acconsentendo le Amministrazioni a fare spese nella parte materiale delle scuole, l'Ispettore darà loro gli opportuni consigli circa la qualità, ampiezza e distribuzione del locale, circa la forma, larghezza ed inclinazione dei banchi e la disposizione dei medesimi, non che circa la qualità e quantità degli arredi di cui, a termini degli articoli 151, 152 e 152 del Regolamento, devono essere provviste le scuole.

§ 17. *Raccolta delle Leggi e dei Regolamenti.* Tutte le leggi, i regolamenti, i decreti, le istruzioni e le circolari che dalle Autorità scolastiche verranno trasmesse agli Ispettori, sia che riguardino l'esercizio delle loro artribuzioni in particolare, sia che si riferiscano alle scuole in generale, dovranno essere dai medesimi raccolte insieme, classificate e custodite, per essere poscia occorrendo consegnate a chi e come verrà loro ordinato. Essi dovranno eziandio tener classificate ed in buon ordine tutte le memorie ed annotazioni risguardanti le scuole elementari e speciali, i convitti e pensionati d'istruzione e di educazione elementare, e gli asili d'infanzia della Provincia o delle Provincie rispettive, come eziandio la corrispondenza, i registri ed i relativi quadri statistici per potere, in caso di traslocazione, farne consegna al R. Provveditore con atto uffiziale corredato d'un elenco di tutti i documenti (1).

§ 18. *Visite ordinarie e straordinarie.* Per ciò che spetta alle visite che gl'Ispettori sono in obbligo di fare, al riparto di esse, e

(1) Questo modo di far la consegna de' documenti, se può ancora convenire per gli Ispettori provinciali (i quali, per avere la residenza comune ai Regi Provveditori, possono di essi prevalersi in linea non di subordinazione, ma di reciprocità), non è più praticabile dagli Ispettori di Circondario. In mancanza di direzioni precise, a noi sembra più naturale che questa consegna si faccia dall'Ispettore di Circondario ai rispettivi Ispettore e Provveditore del capoluogo di Provincia, dai quali potrà essere passata ai successori con opportune norme e direzioni.

Digitized by Google

al tempo che dovranno impiegarvi, si osserverà quanto è prescritto dall'art. 124 del Regolamento. Ove occorresse però ad un Ispettore di doversi trattenere in qualche luogo più del tempo prefisso nel quadro del giro approvato dalle Autorità scolastiche, egli ne darà avviso al Regio Provveditore indicandogliene la ragione. Oltre alle visite ordinarie, egli è tenuto ad eseguire tutte quelle che a termini del disposto dallo stesso articolo gli saranno commesse straordinariamente dal Ministero per mezzo dell'Ispettore generale. In tali visite straordinarie si atterrà alle norme qui sopra riferite, eccettochè per qualche riguardo si credesse opportuno di dargliene altre speciali.

PARTE SECONDA.

Delle visite, e del modo di eseguire le medesime.

§ 19. Appena giunto in un Comune per la visita, l'Ispettore si presenta, giusta il prescritto dall'art. 126 del Regolamento 21 agosto 1853, al Provveditore locale dove esiste, poscia al Sindaco od a chi ne fa le veci, e notificando a cadun di loro l'oggetto della sua venuta, li prega di dargli informazioni intorno all'andamento delle scuole, e alla condotta dei maestri e delle maestre, e gli inviterà poscia a volerlo accompagnare nelle visite (1).

§ 20. Nella visita d'ogni scuola, sia essa pubblica o privata, l'Ispettore si occuperà del suo stato materiale, dell'opera dei maestri e della loro personale condizione, degli allievi, della istruzione ed educazione loro, non che del loro stato fisico.

§ 21. *Locale delle scuole.* Relativamente al locale, in conformità del prescritto dall'art. 127 del citato Regolamento, esaminerà se desso sia sano ed adatto, vale a dire non umido, lontano da nocive esalazioni, abbastanza rischiarato, e protetto nell'estate dagli ardori del sole; se capace per tutti i ragazzi che accorrono alla scuola, cosicchè vi stiano senza disagio e separati nelle varie sezioni; se lontano da rumori divaganti, e se convenientemente provveduto di cessi. In caso che manchi taluna delle indicate condizioni, inviterà le Autorità e le altre persone interessate a fare le

(1) Più non esistendo i Provveditori locali, è il caso che l'Ispettore si rivolga al Sindaco od al Delegato del Municipio per le scuole.

Digitized by Google

correnti riparazioni. Lo stesso eseguirà quando riconosca che locale della scuola presenti qualche pericolo di cadute nell'entrare ed uscire dei ragazzi; che il fuoco e la stufa siano in troppa prossimità dei banchi; che la scuola non fosse tenuta con mondezza, e che non si usasse la dovuta attenzione pel rinnovamento dell'aria. Inoltre esaminerà se la scuola sia collocata in sito centrale; se si trovino unite in un sol fabbricato scuole maschili e femminili, ed in questo caso se ciascuna scuola abbia un ingresso proprio ed un cesso a parte ed a sufficiente distanza dall'altro. Ove in ciò scopra difetto, si adoprerà presso cui spetta acciò si ripari ai singoli inconvenienti, e stabilirà intanto che l'ora di entrata ed uscita non sia la stessa per ambedue le scuole.

§ 22. *Materiale mobile.* Per ciò che concerne il materiale, l'Ispettore verificherà se i banchi, la lavagna, i cartelloni e tutti gli altri arredi di cui, a termini del disposto dagli art. 151, 152 e 153 del Regolamento, dev'essere provvista ogni scuola, sieno quali sono prescritti, vale a dire in buono stato e adatti all'uso cui sono destinati: in difetto farà opportuni uffizi acciò si provveda alle cose mancanti, attenendosi sovratutto a quanto è detto nei precedenti §§ 15 e 16 delle presenti Istruzioni.

§ 23. *Maestri.* In quanto al maestro, dopo essersi informato della condotta morale del medesimo, osserva, come è prescritto dagli articoli 130, 131 e 132 del citato Regolamento, se egli posseda le necessarie cognizioni, se le comunichi agli allievi con buoni metodi, se abbia facilità, chiarezza ed ordine nell'esporre le sue idee, e se sia sufficientemente versato sovratutto nella lingua italiana (francese per quelli che insegnano nei Comuni in cui è in uso questa lingua). A tal fine l'Ispettore assiste alle sue lezioni, e, rilevando difetti, chiamerà a parte il maestro dopo la lezione per gli opportuni suggerimenti, avvalorandoli, ove occorra, anche coll'esempio di qualche lezione che darà in sua vece. Che se il maestro persistesse nei rilevati difetti, l'Ispettore ne farà annotazione nel suo rapporto per quelle deliberazioni che il Consiglio provinciale d'istruzione credesse di dover adottare. Osserva inoltre l'Ispettore se il maestro si attiene al programma; se si prepara per far bene le sue lezioni; se ordina in modo conveniente i lavori per tutta la scuola, ripartendoli nelle varie sezioni in guisa che tutte siano simultaneamente occupate; se procede con metodo regolare nelle spiegazioni, interrogazioni e ripetizioni; se assiste all'ingresso degli allievi; se sta nella scuola durante il tempo pre-

Digitized by Google

scritto; se conserva a dovere le decurie ed i registri; se tratta con pazienza ed amorevolezza i fanciulli; se inculca loro i doveri religiosi e civili; se insegna con diligenza il catechismo; se fa uso nel suo insegnamento dei libri approvati, come pure se convenienti sotto ogni riguardo siano i libri che nella scuola si danno per premio, o de' quali si consiglia o si tollera la lettura; se esige da' suoi allievi l'attestato del vaiuolo o del vaccino; se infine conosce ed adempie tutti i doveri che gli sono imposti dai Regolamenti ed in ispecie dagli articoli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del Regolamento 21 agosto 1853. Non occorre avvertire che l'Ispettore deve, anche trattandosi di qualche mancanza d'un maestro, sceglier il tempo e il modo acciò le sue ammonizioni non abbiano mai a scemare la considerazione dell'Insegnante in faccia ai propri alunni. Finalmente l'Ispettore s'informa se il maestro eserciti qualche altro ufficio, e se questo gli possa tornare d'ostacolo all'adempimento dei doveri scolastici. Allorchè un maestro abbia già uno stipendio discreto, e gli uffizi accessorii sieno tali da metterlo nella evidente impossibilità di attendere colla necessaria diligenza a quello dell'insegnamento, l'Ispettore lo inviterà a cessare dagli altri, riferendone ove sia d'uopo alle rispettive Autorità.

§ 24. *Allievi*. Per quanto riguarda gli allievi, l'Ispettore prende nota del numero degli accorrenti alla scuola durante la stagione invernale, e di quelli che la frequentano nei mesi d'estate, le quali notizie desumerà principalmente dal registro giornaliero della scuola: allorchè il numero degli alunni ecceda per più mesi dell'anno quello di settanta, ecciterà coloro, cui spetta, acciò si proceda alla istituzione di altra scuola o alla separazione delle classi, giusta il disposto dall'art. 142 del Regolamento 21 agosto 1853. Trattandosi di scuole private s'informerà inoltre della retribuzione che si paga da ciaschedun allievo, nei modi prescritti dagli articoli 129 e 132 del citato Regolamento. Passa quindi ad esaminare se gli allievi si presentino alla scuola mondi della persona, specialmente le mani ed il volto; se non ve ne sia alcuno affetto da malattia schifosa od attaccaticcia; se sia mantenuta la disciplina; se il maestro si conduca con imparzialità e con giustizia, e con senno educativo distribuisca i premii e le punizioni, e se queste siano conformi a quanto viene ordinato dagli articoli 64 e 65 del Regolamento. Finalmente esamina se gli allievi siano istruiti in tutti gli oggetti d'insegnamento proprii della loro classe; se provvisti

Digitized by Google

dei libri approvati; se gli esercizi scolastici siano ben distribuiti; se a ciascun esercizio sia assegnato un tempo sufficiente e corrispondente al programma presentato dall' insegnante. Al quale proposito ogni esperto Ispettore ben sa che il profitto degli allievi non si desume soltanto dal grado d' istruzione a cui per avventura alcuni pochi di essi potessero esser giunti, ma sì da quello della generalità della scuola; e che la valentia del maestro non va misurata dallo spingere avanti alcuni pochi, ma dal condurre alla meta voluta il maggior numero de' propri allievi. Ove trattisi di scuole femminili, si noterà anche se i lavori di mano siano adatti alla condizione del maggior numeno delle alunne. Qualora la scuola fosse poco frequentata, l' Ispettore indagherà gli ostacoli che si frappongono ad una maggior frequenza ed assiduità, e studierà se v' abbia modo di toglierli.

§ 25. *Sussidii.* Occorrendo che qualche scuola o Comune abbia ricevuto sussidii o dal Governo, o dalla Provincia, o dalla Divisione, l' Ispettore si accerterà se siano stati realmente impiegati negli usi a cui furono destinati.

§ 26. *Scuole mantenute dalla liberalità dei privati.* Visitando scuole mantenute dalla liberalità dei privati cittadini, l' Ispettore procurerà di usare tutti quei riguardi che merita chi fa sacrifizi pecuniari e personali per il pubblico bene. Ma se tuttavia trovasse in esse qualche irregolarità o difetto, non mancherà di suggerire gli occorrenti provvedimenti con quella gentilezza di modi che, mentre fa prova di zelo del proprio dovere, si concilia facile ascolto.

§ 27. *Convitti e pensionati.* Nel visitare i convitti e i pensionati pubblici o privati, maschili o femminili, di scuole elementari o tecniche, oltre a quanto è prescritto per le visite delle altre scuole in generale, l' Ispettore dovrà anzitutto verificare se tali convitti o pensionati sono stati autorizzati in conformità del prescritto dal tit. XVI del Regolamento 21 agosto 1853; se il locale è convenientemente collocato e tenuto colla dovuta nettezza, massime per quanto riguarda i dormitoi, le mense e le sale delle scuole; se vi esistano le opportune separazioni di letto fra i diversi convittori; in una parola se concorrano le volute guarentigie tanto per ciò che concerne la costumatezza, quanto per ciò che si riferisce alla igiene.

§ 28. *Asili infantili.* Il vivo interesse che ispirano gli asili infantili, e l' utile che da essi deriva alla società, esigono che i signori

Digitized by Google

Ispettori pongano ogni loro sollecitudine affinchè questo primo germe della popolare educazione metta salde radici, prenda sempre maggior incremento, e non abbia a deviare dal vero suo scopo. Se è di grande conforto il vedere come, mercè le nobili cure e le generose elargizioni di tanti benemeriti cittadini, gli asili e le scuole infantili vadano tuttodì moltiplicandosi, è altresì dovere delle Autorità di non dimenticare che il benefizio di tali istituzioni dipende sovratutto dal modo con cui i bambini sono ivi custoditi ed iniziati nell'istruzione; dipende insomma dalla diligenza con cui le maestre e le direttrici adempiono il proprio uffizio. Esaminare adunque se le maestre e le direttrici abbiano la necessaria capacità ed i voluti requisiti; se siano dotate della pazienza necessaria e della dolcezza di carattere che si vuole per instillare nell'animo dei bambini quei principii di religione e di morale che sviluppandosi cogli anni devono contribuire poi cotanto al pubblico bene; dare loro le convenienti istruzioni; tale esser deve lo scopo principale dell'Ispettore che visita gli asili e le scuole infantili. Siccome poi tutto ciò che riguarda il locale, le condizioni igieniche dell'asilo ed il trattamento economico dei bambini, è nelle attribuzioni del Ministero dell'Interno, agli Ispettori non s'appartiene fare alcuna prescrizione su tale proposito. Tuttavolta, scorgendo qualche grave difetto, ne avvertiranno il Ministro da cui dipendono, perchè egli possa informarne quello dell'Interno.

§ 29. *Scuole speciali.* Il numero delle scuole speciali e tecniche aumenta ogni anno: il che mentre rende soddisfatto uno dei più sentiti bisogni del paese, impone alle Autorità scolastiche l'obbligo di adoperarsi con ogni cura possibile per dare a tali scuole un regolare e proficuo indirizzo. A questo fine nella visita alle scuole anzi indicate, e a tutti gl'istituti che sotto il nome di speciali o tecnici riguardano la cultura commerciale, industriale, agricola, oltre a quanto è prescritto ai §§ 20, 21, 22, gl'Ispettori dovranno farsi carico di esaminare se le materie d'insegnamento e le relative lezioni sieno appropriate all'età, ai bisogni ed all'intelligenza degli allievi, per cui queste varie scuole sono state instituite. Essi si adopreranno in promuovere l'istituzione di consimili scuole in tutti quei Comuni ove si ravvisino utili, e veglieranno acciò i maestri ed i professori non si discostino dallo scopo, o portando l'insegnamento ad un grado troppo elevato, o diffondendosi in materie estranee; ma osservino esattamente le istruzioni ed i programmi

Digitized by Google

che per le stesse scuole vennero approvati dalle scolastiche Autorità (1).

§ 30. Ove poi trovassero maestri zelanti che, oltre al proprio còmpito nella scuola ordinaria, impiegassero il tempo che loro sopravanza in qualche gratuito insegnamento o domenicale o serale, gl'Ispettori li faranno conoscere al Consiglio provinciale d'istruzione ed al Ministero per quei riguardi e quelle ricompense che potessero meritare.

§ 31. *Processi verbali di visita.* A documento della diligenza con cui adempie a' suoi doveri, e a fine di dare maggiore autenticità alle notizie statistiche raccolte nel corso delle sue visite, l'Ispettore compilerà per ogni visita che farà alle scuole apposito processo verbale, nel quale avrà cura di notare: 1.° l'anno, il giorno e l'ora in cui ebbe principio la visita di ciascuna scuola, il giorno e l'ora in cui ebbe fine; 2° se la scuola sia pubblica o privata, maschile o femminile, unica o 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª elementare, oppure speciale; 3.° se il locale sia sano, e riunisca tutti i requisiti indicati dall'art. 150 del Regolamento 21 agosto 1853, ed in caso contrario quali siano i difetti a correggersi e le riparazioni a farsi; 4.° se la scuola sia provveduta di tutti gli arredi prescritti dai successivi articoli 151, 152 e 153 dello stesso Regolamento, con indicare quelli che per avventura mancassero; 5.° se i libri che in essa si usano siano tutti compresi fra quelli approvati dalle scolastiche Autorità; 6.° il nome, prenome, età, patria e condizione del maestro o della maestra, la data e la qualità della sua patente d'idoneità, la data della capitolazione ove alcuna ne abbia, e la data dell'autorizzazione locale; 7.° l'ammontare dello stipendio, e da chi sia pagato; se abbia l'insegnante altri utili ed altre occupazioni, e quali; 8.° il numero dei ragazzi che frequentano la scuola nell'inverno, ed il numero di quelli che la frequentano nell'estate; 9.° se egli Ispettore abbia assistito a qualche lezione del maestro, e interrogato gli scolari, e quale ne sia il grado d'istruzione e di educazione. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal Provveditore Regio o dal Provveditore locale se assiste alla visita, dal Sindaco o da quell'altra locale Autorità che si trovi presente alla visita, come pure dal maestro visitato e dall'Ispet-

(1) Gli studi tecnici essendo passati sotto l'autorità del Regio Provveditore, l'Ispettore provinciale debbe astenersi da ogni ingerenza nei medesimi; così pure l'Ispettore di Circondario, a meno che vi sia delegato dal Provveditore.

Digitized by Google

tore. Le notizie concernenti la persona e la condotta del maestro, ossia i suoi meriti o demeriti, sono argomento troppo delicato per un atto che ha carattere pubblico, epperciò debbono formare oggetto di una relazione a parte, in cui si dovranno aggiungere tutte quelle altre informazioni che per speciali riguardi vogliono essere comunicate confidenzialmente.

§ 32. Tali processi verbali che ogni Ispettore avrà cura di compilare secondo il Modello annesso alle presenti Istruzioni, saranno anno per anno raccolti in apposita serie, e consegnati al R. Provveditore per l'effetto di cui nel seguente § 40, e quindi depositati ne' suoi archivi a disposizione del Ministero, il quale si riserva colla scorta dei medesimi di far eseguire quelle altre visite di controllo che crederà necessarie.

§ 33. *Stipendio ed utili.* Nell'informarsi intorno allo stipendio ed agli utili degl'insegnanti, l'Ispettore dovrà verificare anche se l'insegnante goda d'alloggio gratuito; se di qualche ecclesiastico benefizio o cappellanía, notando anche il rispettivo annuo provento e i carichi annessi. Allorquando l'onorario del maestro fosse confuso con quello di cappellano, l'Ispettore procaccerà di far bene distinguere l'una parte e l'altra, ed abbisognando inviterà le Amministrazioni a dividerle accuratamente negli atti di nomina, affinchè non si agglomerino nei calcoli gli onorari principali cogli accessori. È pure mestieri che l'Ispettore usi gran diligenza nel rintracciare ed indicare la provenienza degli stipendi, cioè se siano somministrati dalle Amministrazioni comunali, parrochiali, caritative, o da Confraternite, da società speciali, da lasciti pii, dalle Provincie o dal Governo; come pure, quando provengano da minervali pagati dagli alunni, verificherà se questa tassa sia stata approvata dall'Autorità competente, a quanto ammonti, e se ne siano, com'è di dovere, dispensati i fanciulli poveri.

§ 34. *Condizioni degli Insegnanti.* Oltre alle condizioni personali d'ogni insegnante che devono esser indicate nei quadri statistici, l'Ispettore non ometterà di prender nota a parte degli anni di servizio di ciascuno di essi, e del luogo ove insegnava prima, e di tutte quelle altre particolari circostanze che crederà convenienti a meglio chiarire l'Autorità scolastica intorno alle condizioni delle scuole e dei maestri. Le quali indicazioni sono indispensabili del pari allorchè si tratta di premiare un maestro che si distingue, come di punir uno che si rendesse colpevole.

§ 35. Dopo aver fatte le sue visite, e dati tutti quegli avverti-

Digitized by Google

menti ed ordini che avrà creduto opportuni, l'Ispettore può talora temere che, partito lui dal luogo, siano i suoi avvertimenti ed ordini trasandati. Perciò egli si rivolgerà al Sindaco e al Provveditore mandamentale per essere ragguagliato dell'esito delle sue premure; ed in caso che le veda fallite, egli potrà o ritornare sul luogo, e far ivi eseguire sotto i propri occhi quelle prescrizioni che possono aver pronto eseguimento, oppure riferirne al Consiglio d'istruzione perchè provveda secondo le leggi.

§ 36. *Contravvenzioni alle leggi.* Se nelle visite riconosce qualche grave contravvenzione alle leggi, alle quali occorra un pronto riparo nell'interesse dell'ordine e dell'istruzione pubblica, l'Ispettore ne informa senz'altro il R. Provveditore, affinchè per mezzo dell'Avvocato fiscale provinciale proceda contro il contravventore a termini delle leggi (1).

PARTE TERZA.

Delle relazioni di visita, e della compilazione delle statistiche.

§ 37. Terminato l'ordinario suo giro delle visite, l'Ispettore farà la sua particolareggiata relazione al Consiglio provinciale per quelle deliberazioni che saranno giudicate necessarie. In essa darà un distinto ragguaglio di tutto ch'egli avrà rilevato, e delle avvertenze da lui date ai maestri, e degli uffizi fatti presso le varie Amministrazioni comunali pel miglioramento delle scuole. Copia della stessa relazione verrà anche trasmessa al R. Provveditore per essere inviata al Ministero in conformità del disposto dall'art. 138 del Regolamento 21 agosto 1853 (2).

§ 38. L'Ispettore dovrà inoltre annualmente compilare e consegnare al R. Provveditore i quadri statistici di *tutte indistintamente le scuole elementari e speciali esistenti nella Provincia o*

---

(1) Esistendo tribunali competenti anche nei capoluoghi di Circondario, e per altra parte non vi esistendo più i Regii Provveditori, sembra che tanto gli Ispettori provinciali come quelli di Circondario possano denunziare direttamente le contravvenzioni al Fisco locale, previo soltanto il consenso del Consiglio per le scuole.

(2) L'Ispettore di Circondario rimetterà copia della sua relazione al Regio Ispettore provinciale, che deve compilare la relazione ed i quadri delle scuole primarie della Provincia.

Digitized by Google

nelle Provincie affidate alla sua ispezione, secondo il Modello che va unito alle presenti Istruzioni. Questi quadri saranno mandati in bianco all'Ispettore dal Ministero, e l'Ispettore non avrà che a riempierne le colonne senza togliere o mutare cosa alcuna; giacchè è necessario che l'Autorità centrale abbia informazioni uniformi per tutte le scuole del Regno, affine di raccogliere da esse i dati, senza de' quali non potrebbe compiersi la statistica generale. Quanto alle scuole che, a tenore delle deliberazioni del Consiglio provinciale d'istruzione elementare, l'Ispettore avrà personalmente visitate, egli dovrà avere da sè raccolte tutte le notizie necessarie per soddisfare alle domande indicate dalle tabelle; per quelle non visitate, le ricaverà o dai relativi registri, oppure dai Provveditori o dalle locali Autorità.

§ 39. Detti quadri statistici dovranno essere compilati separatamente, cioè: uno per le scuole maschili pubbliche; uno per le scuole femminili pubbliche; uno per le scuole, convitti e pensionati maschili privati; uno per le scuole, convitti e pensionati femminili privati; uno per le scuole serali, festive, speciali, industriali per gli adulti, ecc.; uno per le scuole degli asili infantili. — Caduno di essi dovrà essere steso in doppio esemplare; l'uno rimarrà presso il Consiglio provinciale d'istruzione; e l'altro verrà trasmesso dal R. Provveditore al Ministero colla relazione, di cui nel precedente § 37 (1).

§ 40. Tostochè il R. Provveditore avrà ricevuto dall'Ispettore i quadri suddetti, i processi verbali delle visite, e la relazione di cui ai §§ 31 e 37, esaminerà se quelli e questa concordano coi dati registrati nei processi verbali; e quando ciò sia, apporrà il suo *visto,* e quindi trasmetterà il tutto al Ministero. Se non concordano, il R. Provveditore si asterrà dallo apporvi il suo *visto*, invierà al Ministero gli stessi processi verbali colla relazione ed i quadri statistici, e gli comunicherà le proprie osservazioni per quelle visite di controllo od altri provvedimenti che potessero rendersi necessari (2).

§ 41. Nel compilare i quadri statistici dovrà l'Ispettore attenersi alle seguenti norme: — I. Nell'intestazione a sinistra porrà il

(1) Il quinto de' sei Quadri sarà limitato alle scuole serali e festive per gli adulti. La trasmissione al Ministero dovrà farsi dal Regio Ispettore.

(2) Il provvedimento di questo § debbe oggidì ritenersi come abrogato.

Digitized by Google

nome della Provincia; nel mezzo, dopo la parola *scuole*, noterà la qualità della scuola, cioè se *elementare* o *speciale maschile* o *femminile*, se *pubblica* o *privata ecc.*; e finalmente a destra, l'anno scolastico a cui le notizie si riferiscono. — II. Dopo il numero d'ordine, segnerà nella colonna nº 2, il Mandamento; in quella nº 3, il Comune; in quella nº 5, il nome, cognome e luogo di nascita di ciascun maestro appartenente ad ogni Comune; alla colonna nº 6, l'età; ed alla colonna nº 7, la condizione. Per le scuole maschili la nota sulla condizione dei maestri indicherà se il maestro sia laico, celibe od ammogliato con o senza prole, se ecclesiastico, secolare o regolare: per le scuole femminili, se la maestra sia nubile o maritata con o senza prole; se religiosa e di qual ordine. Alla colonna nº 8 si noterà il Comune od i Comuni in cui il maestro esercitava il suo uffizio prima d'essere chiamato nel luogo dell'attuale sua dimora; alle colonne nⁱ 9, 10 e 11 le indicazioni saranno espresse per decimi; nella colonna nº 12 si noterà se la scuola è di 1.ª e 2.ª insieme unite, ovvero se sia di 1.ª, di 2.ª, di 3.ª o di 4.ª classe, oppure scuola speciale ecc.; nella colonna nº 13, se ed in qual modo il maestro sia provveduto di autorizzazione, cioè se con patente di maestro normale e con qual data; se con patente d'idoneità, colla data, col luogo dove ha preso gli esami per l'insegnamento superiore od inferiore; se munito di certificato di sufficiente profitto, colla data del medesimo; se di autorizzazione provvisoria, parimenti colla data di questa. A siffatte indicazioni si aggiungerà inoltre la data dell'autorizzazione locale ove esista. Nella colonna nº 14 si farà annotazione della totalità dello stipendio che il maestro riceve in danaro; alla colonna nº 15, degli utili che per avventura fossero annessi allo stipendio, come per esempio l'abitazione, il giardino, o quelle somministrazioni in natura che potessero esser corrisposte al maestro; alla colonna nº 16, delle spese che si fanno annualmente per riparazioni ai locali, per l'acquisto e ripristinamento delle suppellettili necessarie all'arredamento delle singole scuole, per provvista di premii, di libri, carta ecc. a pro' di scolari poveri, non che per l'affitto dei locali ove il Comune non si serva dei locali proprii; nelle colonne nⁱ 17, 18, 19, 20, 21, 22 si noterà rispettivamente quella parte che della totalità della spesa, tanto per stipendio quanto per locale od altro, proviene da ciascuna delle ivi indicate fonti; alle colonne nⁱ 23 e 24, quale sia stato nell'anno il numero massimo e quale il minimo dei fanciulli che hanno frequentata la

Digitized by Google

scuola; alla colonna n° 25, in quale condizione trovisi il locale che serve ad uso di scuola, cioè se esso è bene asciutto, ventilato, con luce accomodata, capace e pulito, si dirà *buono*; se con difetti leggieri e tollerabili, si dirà *sufficiente*; se con difetti gravi, *disadatto:* alla colonna n° 26, qualora la scuola sia provveduta di tutto il necessario arredamento, si dirà *bene*; ove sia mancante soltanto di qualche arredo meno importante, si dirà *mediocre*; ove difettasse della parte più essenziale, si dirà *mancante*. Dopo aver registrate tutte le scuole o maschili o femminili di un dato Comune si registreranno in seguito quelle delle borgate che allo stesso Comune appartengono, scrivendo il nome di ciascuna borgata nella colonna n° 4, e riempiendo successivamente tutte le altre colonne secondo le norme sopra indicate. E qui è inutile aggiungere come nelle tavole concernenti le scuole private alle colonne *stipendi*, *spese*, *provenienze di fondi* ecc. non occorra indicazione alcuna. — III. Ove qualche Comune o borgata fosse senza scuola maschile o femminile, e che, giusta quanto è detto al § 14 delle presenti Istruzioni, l'Ispettore la credesse necessaria, noterà a suo luogo, cioè sotto il Mandamento cui appartiene il Comune o borgata suddetta, il nome di essa, e lascierà in bianco tutte le altre colonne. — IV. Nella colonna n° 27 segnerà il giorno in cui ebbe luogo la visita d'ogni scuola, ed il tempo impiegato per ciascuna visita. Questa indicazione deve esser perfettamente d'accordo con quanto risulterà a tale riguardo dai processi verbali prescritti dal precedente § 31. Allorchè trattisi di scuola non visitata nel corso di quell'anno, si ommetteranno, com'è naturale, le indicazioni suddette. — V. La colonna n° 28 è destinata per tutte quelle altre note ed osservazioni che non trovassero luogo conveniente nelle colonne precedenti, e per segnare altresì le scuole speciali.

§ 42. Per tutte quelle colonne nelle quali sono notate *cifre*, di cui è d'uopo di conoscere la totalità, sarà cura dei signori Ispettori eseguire le necessarie addizioni, riportando di pagina in pagina i totali parziali sino al totale generale.

§ 43. Le relazioni delle visite ed i quadri statistici di cui si è parlato superiormente dovranno essere trasmessi dal Regio Provveditore al Ministero non più tardi del giorno 31 agosto di ciascun anno (1).

---

(1) Questa limitazione servirà oggigiorno pel Regio Ispettore.

Digitized by Google

§ 44. Il Consiglio generale per le scuole elementari e speciali, i Consigli provinciali d'istruzione elementare, ed i Provveditori agli studi sono dal Ministro della pubblica istruzione espressamente incaricati di vegliare all'esatta esecuzione delle presenti Istruzioni, ciascuno per la parte che li riguarda.

Torino, il 24 settembre 1856.

L'Ispettore generale
delle Scuole elementari e speciali
FAVA.

Il Ministro
G. LANZA.

Digitized by Google

Provincia di

Mandamento di

Comune di

PROCESSO VERBALE DI VISITA

(1) Giorno ed ora.
(2) Mese.
(3) Anno.

Addì (1) *del mese di* (2) 185 (3)
il sottoscritto, in adempimento del disposto dai vigenti Regolamenti scolastici e delle deliberazioni del Consiglio provinciale d'Istruzione, si è recato in compagnia del sig. (4)

(4) Indicare le persone che accompagnarono l'Ispettore nella visita.

a visitare la scuola (5)

(5) Indicare se la scuola è speciale, diurna o serale, o di 1ª, 2ª, 3ª o 4ª, od unica elementare; se pubblica o privata, maschile o femminile, o scuola d'Asilo infantile.

esistente in (6)

(6) Nome del Comune o della borgata ove esiste la scuola.

diretta dal sig. (7)

(7) Nome e prenome, patria, età e condizione dell'Insegnante.

Maestr elementare (8) *in virtù di Patente rilasciata il* (9)

(8) Superiore od inferiore.

(9) Data della patente.

in seguito d'esami sostenuti nella città di (10) *regolarmente autorizzato per* (11) *all'esercizio di detta scuola con Decreto del Regio Provveditore provinciale agli studi in data* (12) *, e con capitolazione* (13) *durativa per* (14) *, approvata dal Consiglio*

(10) Nome della città ove sostenne l'esame.
(11) Durata dell'esercizio locale.
(12) Data dell'esercizio locale.
(13) Data della capitolazione.
(14) Durata della capitolazione.

Digitized by Google

provinciale d'Istruzione il (15)

e retribuito (16)

con lire (17) *annue, oltre* (18)

L'Ispettore, dopo essersi trattenuto in iscuola per lo spazio di ore (19) *, ed aver interrogato gli Allievi sulle materie proprie del programma di tal classe, ed udito anche il Maestro nella sua lezione, ebbe a riconoscere che gli Allievi, in numero di* (20) *nell'inverno, ed in numero di* (21) *nell'estate,* (22) *delle lezioni del loro Maestro, e che l'insegnamento* (23) *a norma delle vigenti Istruzioni;*

Passato quindi all'ispezione dei libri e cartolari di calligrafia in uso in detta scuola, gli risultò che (24)

;

Visti i registri e le decurie, notò che (25)

Esaminato il locale, ebbe a rilevare che (26) *tutti i requisiti indicati dall'art. 150 del Regolamento 21 agosto 1853;*

Visti in fine gli arredi scolastici, riconobbe che (27)

(15) Data dell'approvazione.

(16) S'indichi da chi è pagato lo stipendio.

(17) Ammontare dello stipendio.

(18) Si notino gli altri utili e la loro provenienza, e gli oneri annessi.

(19) Durata della visita.

(20) Numero degli scolari che frequentano la scuola nell'inverno.

(21) Numero degli scolari nell'estate.

(22) Notare se approfittano e come, oppure se non approfittano.

(23) È dato o non è dato.

(24) Si dirà se i libri in uso sono approvati; in difetto s'indicheranno quali mancano dell'approvazione superiore.

(25) Indicare se sono o non tenuti in conformità dei moduli prescritti dai Regolamenti.

(26) Riunisce o non riunisce.

(27) Indicare se la scuola è o non provvista dell'occorrente.

Digitized by Google

in conformità del titolo XXIII *del sovraccennato Regolamento;*

In conseguenza di quanto si è notato qui sopra, l'Ispettore ha (28)

(28) Indicare se ha espressa la sua soddisfazione, oppure se ha dato dei suggerimenti, ed in caso affermativo a chi ed a qual fine.

Compiuta la visita alle ore (29) *del giorno* (30) *, si è steso il presente verbale in esecuzione del prescritto dall'Istruzione del 24 settembre 1856, in presenza delle persone sopra nominate, le quali si sono qui sottoscritte:*

(29) Indicare l'ora.

(30) Notare il giorno.

firma dell'Insegnante

» del Sindaco

» del Provveditore

» dell'Ispettore provinciale

Digitized by Google

Anno Scolastico 185 -5

NOTIZIE STATISTICHE

intorno alle Scuole *esistenti*
nella Provincia di

Digitized by Google

Provincia di **Scuole**

Numero d'ordine	Mandamento	Comune	Borgata	INSEGNANTE						Profitto degli Allievi	Grado d'insegnamento	Qualità e data della patente	Stipendio
				Nome, cognome e luogo di nascita	Età	Condizione	Luogo o luoghi in cui il Maestro esercitò prima il suo uffizio	Diligenza	Metodo				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Digitized by Google

Anno scolastico 185 .-5

Utili oltre lo stipendio	Spese per locale ed arredamento	PROVENIENZA DEI FONDI						FREQUENZA degli Alunni alla scuola		MATERIALE DELLA SCUOLA		Data della visita alla scuola	OSSERVAZIONI
		Comune	Divisione o Provincia	Legati pii	Beneficenza di privati	Minervali	Governo	Numero massimo	Numero minimo	Locale	Arredamento		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Digitized by Google

ISTRUZIONI PROVVISORIE

per le Scuole primarie per gli adulti in data 3 marzo 1849, approvate dal Ministero della Pubblica Istruzione (1).

Art. 1. Le Scuole primarie per gli adulti hanno per iscopo di continuare, di sviluppare e di applicare l'istruzione ricevuta dai fanciulli, o di supplire al difetto di essa.

Art. 2. Esse sono *feriali* o *domenicali*, *diurne* o *serali*, secondo i giorni e le ore in cui sono aperte. Sono inoltre *elementari* o *superiori*. -- Le elementari sono quelle in cui s'insegna la dottrina cristiana, e la storia sacra, la lettura e scrittura, i principii della lingua italiana, l'aritmetica, ed il sistema legale dei pesi e delle misure. — Le scuole primarie superiori sono quelle in cui s'insegnano, oltre la religione, alcune delle seguenti materie, cioè: la grammatica italiana, le nozioni di diritto costituzionale adatte all'intelligenza comune, le nozioni del codice civile in ciò che riguarda le locazioni, i contratti che si fanno sui mercati, le disposizioni sui confini dei campi, sulle rive dei fiumi, sul modo di fare le scritture private ecc., le nozioni di geografia e di storia patria, i principii d' economia domestica e rurale, i principii di igiene pubblica e privata, l'aritmetica applicata all'industria ed al commercio, la tenuta dei libri e dei registri, i principii della geometria applicata all'agricoltura, alle arti ed ai mestieri, il disegno lineare colle medesime applicazioni, il canto fermo, i principii di scienze naturali. — Il Direttore della scuola sceglierà fra queste

---

(1) Riguardo alle presenti Istruzioni vedasi innanzitutto quanto abbiamo detto nella nota all'art. 165 del Regolamento per l'istruzione elementare 15 settembre 1860 (pag. 39.). — Il Regolamento delle scuole pei Maestri delle scuole elementari e speciali, approvato con R. Decreto (1599) 21 agosto 1853, contiene pure alcune direzioni per queste scuole degli adulti: ma si è da noi data la preferenza alle Istruzioni 3 marzo 1849, perchè più sviluppate nella parte didattica.

Digitized by Google

od altre materie d'istruzione popolare quelle che crederà più appropriate ai luoghi ed ai tempi.

Art. 3. I Comuni od i privati, i Corpi morali o le Società che intendono di aprire scuole primarie per gli adulti, ne domanderanno facoltà al Consiglio provinciale d'istruzione elementare, il quale pronunzierà sulla domanda quando si tratti d'insegnamento puramente elementare, e riferirà al Consiglio generale quando si tratti d'insegnamento superiore. — A tal uopo i ricorrenti faranno constare: 1.° dell'assenso delle Autorità comunali quando la scuola sia fondata da privati; 2.° del locale in cui si vogliono stabilire, di qual numero d'alunni sia questo capace, di quali arredi sia già provveduto, o quali intenda provvedere; 3.° qual sia la durata annuale della scuola, in quali mesi, giorni, ore si daranno le lezioni: — le scuole *domenicali* non potranno aver luogo durante le funzioni parrochiali; 4.° quali materie si vogliono insegnare, quante lezioni si daranno al giorno, e come saranno distribuite; 5.° quali persone siano incaricate dell'insegnamento, se siano patentate per l'insegnamento prescelto: — quando queste nol fossero, e la loro professione non desse luogo a supporre che siano idonee, potranno venir sottoposte ad un esame privato da darsi nelle forme che, secondo i casi, verranno determinate dal Consiglio generale d'istruzione elementare; 6.° a qual persona si affidi la direzione della scuola; 7.° qual Sacerdote d'accordo col Parroco del luogo darà l'istruzione religiosa; 8.° quali norme disciplinari si vogliano seguire; 9.° come si possa sopperire alle spese, ed a qual somma ascendano approssimativamente.

Art. 4. Le persone incaricate dell'insegnamento primario superiore comunicheranno al Consiglio provinciale per l'istruzione primaria il programma del loro insegnamento, nel quale indicheranno la materia che intendono trattare, l'ordine che vogliono seguire, ed i limiti a cui si vogliono ridurre, e se intendano valersi d'un testo, a quale essi darebbero la preferenza. — Questi programmi verranno trasmessi insieme alla domanda di autorizzazione dal Direttore della scuola.

Art. 5. Il Consiglio provinciale darà il suo giudizio su tutte le indicazioni precedenti trasmesse dai Maestri, e, ne darà relazione al Consiglio generale.

Art. 6. Il Sindaco sarà avvertito dal Regio Provveditore della istituzione di queste scuole, e gli sarà data copia dell'Istruzione. Apparterrà al Provveditore accertarsi che le Società istituite a

Digitized by Google

questo fine abbiano ottenuto la debita autorizzazione, e che i Comuni o le Opere di beneficenza abbiano adempito alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti di pubblica amministrazione.

Art. 7. Non potranno esser ammessi a queste scuole 1.° le persone d'ambi i sessi simultaneamente; 2.° i giovani minori d'anni tredici. — L'ammessione degli allievi alla scuola spetterà al Direttore, il quale osserverà in questo, come in tutto, le norme della carità, e potrà in qualche caso, ove lo creda necessario e conveniente, ammettere alcuni di età minore della sovraccennata.

Art. 8. Gli ammessi verranno iscritti in apposito registro tenuto dal Direttore della scuola, il quale noterà il nome e cognome dell'allievo, il nome del padre, la patria, l'età, la professione, se abbia frequentato le scuole elementari, e per quanti anni, a quali lezioni, oltre a quelle d'istruzione religiosa, se è cattolico, intenda di assistere (V. il Modulo A).

Art. 9. Gli ammessi verranno, per quanto è possibile, divisi in classi ed in sezioni di classi, secondo la loro età e le cognizioni precedentemente acquistate.

Art. 10. Il Direttore della scuola terrà pure un altro registro delle assenze e degli incoraggiamenti, del risultato degli esami a cui si fossero presentati gli allievi, del certificato che ne avessero ottenuto, e dei premii che ne avessero riportato. A tal uopo, prima che la scuola venga chiusa, s'inviteranno gli alunni a presentarsi all'esame, e si aprirà un registro di quelli che vi aspirano. I certificati di esame saranno secondo il Modulo B.

Art. 11. L'Ispettore provinciale delle scuole elementari sarà incaricato di visitare queste scuole, e di farne apposita relazione al Consiglio provinciale, da trasmettersi insieme colle altre al Consiglio generale.

Art. 12. Le scuole primarie per gli adulti sono gratuite; ma in quei Comuni nei quali per ispeciali circostanze non potessero venir attivate senza l'aiuto di una tenue retribuzione per parte degli alunni, si permetterà che questa venga imposta nei limiti e colle condizioni meno gravose. Della convenienza e dell'entità di tali retribuzioni sarà giudice il Consiglio provinciale.

Art. 13. Per qualunque ragione venisse sospesa una scuola primaria per gli adulti in un Comune, il Direttore della scuola ne darà avviso al Provveditore, il quale ne riferirà al Consiglio provinciale.

Digitized by Google

ART. 14. Le scuole per gli adulti attualmente aperte sono obbligate a procurarsi, dentro tre mesi dalla data della presente Istruzione, l'approvazione necessaria.

Torino, il 3 marzo 1849.

Pel Consiglio generale dell' istruzione elementare
FAVA presidente,
RAYNERI relatore.

E. CARENA segretario.

Digitized by Google

Scuola primaria per gli

NOME E COGNOME dell'Allievo	NOME del Padre	ETA'	PROFESSIONE	PATRIA

Digitized by Google

MODULO A

adulti in

SCUOLA ELEMENTARE che ha frequentato, e per quanti anni	LEZIONI a cui l'Allievo dichiara di voler assistere	DATA		OSSERVAZIONI
		dell'entrata alla scuola	dell'uscita dalla scuola	

Digitized by Google

MODULO B

Scuola primaria per gli adulti in

Il sottoscritto Direttore della Scuola primaria per gli adulti stabilita nel (a) *dichiara che il sig.* (b) *nativo di* (c) *ed esercente la professione di* (d) *ha, nell'anno* (e) *e per lo spazio di* (f) *assistito in essa Scuola alle lezioni di* (g) *, e che essendosi presentato all'esame in fine del corso, fu dichiarato* (h)

(i) *addì* *del mese di* 18

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

(l)

a) *nella città di . . . o nel Comune di . . .*
(b) nome e cognome dell'Allievo, e nome del padre.
(c) indicazione della patria.
(d) id. della professione.
(e) id. dell'anno o degli anni in cui l'Allievo ha frequentato la scuola.
(f) *mesi tre, quattro*, ecc.
(g) id. delle lezioni frequentate, p. es. *lettura, scrittura, aritmetica, disegno lineare*, ecc.
(h) *mediocre, buono, ottimo*, ovvero *non idoneo*, nella scrittura, nel sistema metrico, ecc.
(i) data della spedizione del certificato
(l) sottoscrizione del Direttore della scuola.

Digitized by Google

PARTE QUINTA

DELLE SCUOLE NORMALI E MAGISTRALI

CENNI PRELIMINARI

circa lo stabilimento e il progressivo sviluppo
delle Scuole normali e magistrali prima del vigente ordinamento.

Delle scuole normali fu culla quella Germania, la quale nei processi filosofici e nello spirito sintetico d'ogni scientifica disciplina di tanto precedette e si lascia addietro tutte le altre nazioni del mondo incivilito. Come ne insegna Vittore Cousin (1), si fu per l'illuminata iniziativa di Giovanni Giulio Hecker, consigliere superiore del Concistoro di Berlino, che fu aperta fin dal 1748 una scuola normale privata, la quale nel 1753 fu elevata al grado di scuola normale primaria reale, e nel 1771 venne dotata dal Grande Federico d'una rendita di quattromila scudi.

L'Austria posta, come potenza tedesca, nella necessità di seguire il progresso intellettuale della Germania, ma inclinata per le sue condizioni politiche e per le sue mire dispotiche a paralizzarne gli effetti, fu bensì la prima che portò in Italia l'insegnamento normale, ma ciò fece su basi così meschine e con mezzi così inetti, che il Piemonte libero ne ottenne in pochi anni molto maggiori risultati.

In vero il Regolamento per le scuole elementari, pubblicato in Lombardia fin dal 1818, già parla d'una scuola semestrale, e di

---

(1) Nel *Rapport sur l'instruction publique en quelques pays de l'Allemagne*, Parigi 1833.

Digitized by Google

scuole quadrimestrali e trimestrali di metodica presso le scuole *normali* (scuole elementari governative nei capiluogo di provincia): ma, o ciò debba attribuirsi a fini politici del Governo, oppure a ragioni più semplici, come la mancanza di sufficienti guarentigie nell'accettazione degli aspiranti, od al troppo modesto sapere degli istruttori, fatto sta che l'istruzione de' Maestri elementari in Lombardia rimase in generale in condizioni assai basse ed insufficienti.

In Piemonte, appena nel 1822 un Regolamento del 23 luglio cominciò ad obbligare i Maestri elementari, allora chiamati *comunali*, a riportare l' approvazione dell'Autorità scolastica provinciale (Riformatore); approvazione che si concedeva dapprima senza alcuna guarentigia d' idonèità, e poi per disposizione del R. Viglietto 20 marzo 1829 mediante un esame, che si sosteneva davanti lo stesso Riformatore assistito da due Maestri di grammatica.

Nel 1844 (Manifesto del 10 luglio) si fece in Torino il primo esperimento d'una scuola pedagogica sotto la guida di quell'uomo così benemerito dell' istruzione elementare ed infantile, che fu Ferrante Aporti; ma non si ordinarono scuole di metodo su basi stabili e proficue, che colle Regie Patenti del 1 agosto 1845.

Frutto dello studio e dell'esperienza d'uomini colti e pratici della materia, fra cui lo stesso Aporti, Vincenzo Troya, e sopra tutti l' illustre Amedeo Peyron, ben si può dire che ad esse scuole è dovuto e da esse data il progresso immenso fatto dall' istruzione elementare in Piemonte. Avevano per iscopo principale d' istruire nelle nuove discipline pedagogiche i Maestri già in esercizio, ma aprivano ad un tempo l'adito a conseguire le patenti di Maestro a tutti coloro, i quali, dato saggio in un esame d' ammessione di conoscere le materie necessarie a sapersi da un Maestro, mostrassero di poter riescire buoni insegnanti mediante un corso ed un esame pedagogico.

Un numero sterminato di persone, le quali, dopo aver percorso gli studi secondari in provincia, non potevano per mancanza di mezzi pecuniari od altri appigliarsi a carriere accademiche, faceva volontieri il sacrifizio di pochi mesi per conseguire un corredo di cognizioni ed un titolo, se non lucroso, a molti geniale, e così popolava queste scuole, e somministrava un personale sufficiente al bisogno. Se non che per mancanza, noi crediamo, o d'appropriate direzioni, o di sufficiente vigilanza, od anche per l'entusiasmo politico penetrato nei primi anni del libero regime

Digitized by Google

fin nelle più modeste e tranquille pareti, i giovani Professori, cui venivano affidate queste scuole, invece di attenersi alla pratica, facevano per lo più lezioni politico-academiche; quindi il discredito, in cui caddero queste scuole. Del resto il più bell'elogio a sifatta istituzione noi l'abbiamo nelle conferenze pedagogiche testè apertesi nell'Emilia, le quali, contenute nei modesti limiti della pratica, incontrarono l'approvazione generale.

Alle scuole di metodo succedettero le scuole magistrali annuali ordinate dal Regolamento 21 agosto 1853, poscia le normali fondate dalla Legge 5 giugno e ordinate dal Regolamento 5 settembre 1859 su basi identiche al Regolamento oggidì in vigore del 24 giugno 1860.

Certo è che da queste scuole gli alunni regolari escono con una migliore educazione pedagogica: ma comunque allettati da sussidi d'ogni genere, son così pochi gli accorrenti, che restano di gran lunga inferiori al bisogno. Così la lacuna viene ad esser coperta da uditori di queste scuole o da alunni di scuole private, i quali, tuttochè mal preparati, si presentano replicatamente agli esami, finchè la sorte riesca loro favorevole. Cotestoro non debbono certo pareggiarsi a quei Maestri che uscirono dalle scuole di Metodo del 1846, 47 e 48, fattesi a dovere.

Le scuole preparatorie per le Maestre nacquero tutte dopo il 1848, parte si può dire da sè in seguito al bisogno sentitosene nelle provincie, parte per cura di Associazioni private, finchè col Regolamento 21 agosto 1853 si estesero ad esse le disposizioni vigenti per le scuole maschili. Ma non dobbiamo incolpare gli egregi uomini che iniziarono l'insegnamento normale se non pensarono eziandio alle Maestre: ciò deve piuttosto attribuirsi alla mancanza assoluta in quell'epoca di bastevoli elementi.

Un buon sistema di educazione pedagogica può esercitare una grande influenza sulle sorti della patria. Noi facciam voti perchè il Governo nostro voglia comprendere questa verità; e fermamente crediamo che, ove nelle provincie degli antichi Stati romani e siciliani venisse tosto introdotto, e saviamente attuato un sistema analogo a quello inaugurato in Piemonte nel 1845, quelle popolazioni, rapidamente dirozzate e chiamate alla luce del progresso, cesserebbero quanto prima d'essere un pericoloso strumento della reazione e del fanatismo.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

per le Scuole normali e magistrali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre, approvato con R. Decreto (N° 4151) 24 *giugno* 1860 (1).

CAPO I.

Ripartimento delle scuole normali dello Stato.

Art. 1. La distribuzione delle scuole normali regie fra le varie Provincie del Regno sarà fatta con ispeciali Decreti Reali, tenendosi conto della popolazione e delle peculiari condizioni delle Provincie medesime (2).

Art. 2. Nello scegliere la sede d'una di tali scuole, il Governo vorrà preferire quella città in cui la Provincia od il Comune abbia dichiarato il proposito d'aprire un convitto, nel quale raccogliere gli alunni o le alunne della scuola stessa.

CAPO II.

Delle scuole normali pareggiate alle regie.

Art. 3. Si potrà autorizzare per Decreto Reale la fondazione di scuole normali provinciali o comunitative, e pareggiarle nei loro

---

(1) Circa il presente Regolamento non esiste Relazione al Re.

(2) V. l'art. 357 della Legge 20 novembre 1859. — Attualmente le scuole normali sono stabilite nelle seguenti località; cioè: *Scuole per allievi maestri*, nelle città di Pinerolo (R. D. 18 settembre 1858), Novara, Oneglia (R. D. 1° settembre 1859), Casale, Crema, Lodi, Sassari e Treviglio (R. D. 15 settembre 1860); — *Scuole per allieve maestre*, nelle città di Vercelli (R. D. 18 settembre 1858), Alessandria, Cagliari, Genova (R. D. 1° settembre 1859), Brescia, Como, Milano e Mondovì (R. D. 15 settembre 1860), Bologna e Parma (Decreto governativo 25 gennaio 1860, e R. D. 31 luglio 1860).

Riguardo all'applicazione dei sussidii governativi stabiliti dall'art. 365 della Legge 13 novembre 1859, vedasi il R. Decreto 15 settembre 1860 riferito più avanti.

Digitized by Google

effetti a quelle dello Stato, purchè siano ordinate a norma della legge e del presente regolamento. — Così pure per Decreto Reale, e col previo parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, si potranno pareggiare nei loro effetti a quelle dello Stato le scuole normali istituite da altri Corpi morali o da associazioni private, purchè siano gratuite e si conformino alle veglianti discipline.

CAPO III.

Delle scuole normali private.

Art. 4. Coloro che intendessero aprire uno istituto d'insegnamento normale per Aspiranti maestri od Aspiranti maestre, osserveranno le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249 della Legge 13 novembre 1859. In tal caso le incumbenze del R. Provveditore spetteranno al R. Ispettore provinciale; e gli insegnanti dovranno soddisfare alle medesime condizioni che si ricercano per insegnare in una scuola normale pubblica.

CAPO IV.

Delle attribuzioni del Consiglio provinciale sopra le scuole.

Art. 5. Il Consiglio provinciale esercita sulle scuole normali, così pubbliche come private, aperte nella Provincia, l' autorità che gli attribuiscono la Legge 13 novembre 1859 ed i veglianti Regolamenti.

Art. 6. Esamina ancora le deliberazioni del Consiglio direttivo quando importino il privare del sussidio o escludere dalla scuola allievi sussidiati; e, qualora riconosca che nel giudizio è occorsa qualche irregolarità, trasmette al Ministero la deliberazione del Consiglio stesso colle proprie osservazioni. — Se invece riconosce regolarmente applicata la pena, conferma la deliberazione, ne dà avviso al Consiglio, e la trasmette al Ministro, a cui può l'allievo punito ricorrere in via d'appello.

Art. 7. Il Consiglio provinciale comunica alla Deputazione provinciale, colle proprie osservazioni e proposte, la relazione ricevuta dal Consiglio direttivo sui progressi fatti durante l'anno da quegli allievi che fossero sussidiati dalla Provincia.

Digitized by Google

CAPO V.

Delle attribuzioni del Regio Ispettore provinciale.

Art. 8. Il Regio Ispettore provinciale presiede al Consiglio direttivo ed a tutti gli esami delle scuole normali pubbliche aperte nel capoluogo della Provincia. — Quanto alle scuole poste in altre città, egli le invigila direttamente o per mezzo dell' Ispettore di Circondario, ed interviene con voto deliberativo alle adunanze del Consiglio direttivo, occupandovi il seggio d'onore.

Art. 9. Oltre agli obblighi che gl'ingiungono la Legge 13 novembre 1859 e i veglianti Regolamenti, egli è tenuto altresì a quelli che sono specificati nel presente Regolamento.

CAPO VI.

Del Consiglio direttivo.

Art. 10. Sopraintende ad ogni scuola normale un Consiglio, il quale si compone nei capoluoghi di Provincia: — del Regio Ispettore provinciale, — del Sindaco del Comune in cui ha sede la scuola o di chi ne fa le veci, — del Professore direttore della scuola, — e di due persone da designarsi in ogni triennio dal Consiglio provinciale, sopra le scuole tra le più notabili della città dove ha sede la scuola; — *E nelle altre città* (1): — dell' Ispettore di Circondario, — del Sindaco del Comune in cui è la scuola o di chi ne fa le veci, — del Professore direttore della scuola, — e di due persone da designarsi in ogni triennio dal Consiglio provinciale sopra le scuole nel modo sopraindicato.

Art. 11. Nelle città capoluoghi di Provincia la presidenza del Consiglio appartiene al Regio Ispettore provinciale: nelle altre città essa verrà assunta per Decreto ministeriale da una delle persone designate dal Consiglio provinciale sopra le scuole a norma dell'articolo precedente. — In caso d'assenza o d'impedimento

(1) Le parole in *corsivo* furono aggiunte da noi per rimediare ad un'ommissione del testo uffiziale, la quale dal contesto del presente e del successivo articolo chiaro appare doversi ascrivere a puro errore materiale di stampa.

Digitized by Google

del presidente, ne fa le veci il Sindaco o chi lo rappresenta. — Il Professore direttore sostiene l'uffizio di segretario.

ART. 12. Il Consiglio è convocato una volta al mese; può inoltre essere convocato ogni ora che il presidente lo reputi necessario, od il Professore direttore ne faccia domanda.

ART. 13. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza almeno di tre Consiglieri.

ART. 14. Il Consiglio delibera a semplice pluralità di voti. A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

ART. 15. Il Consiglio può chiamare alla propria adunanza gl'insegnanti della scuola per averne il parere e que'ragguagli che crede opportuni.

ART. 16. Delle deliberazioni del Consiglio insieme coi loro motivi si farà un processo verbale.

CAPO VII.

Delle attribuzioni del Consiglio.

ART. 17. Il Consiglio procura l'osservanza dei regolamenti, e a norma di questi provvede al progresso degli studi e al mantenimento della disciplina.

ART. 18. Fa al Ministero le proposte che crede utili pel miglior indirizzo della scuola.

ART. 19. Nel principiare dell'anno scolastico esamina, coll'intervento dei Professori, i programmi d'insegnamento da ciascuno di loro dettati, e li trasmette colle proprie osservazioni al Ministero cui spetta di approvarli.

ART. 20. Determina l'orario delle lezioni in guisa che il Direttore possa, non mancando a' suoi doveri di professore, invigilare tutte le classi.

ART. 21. Indica i giorni in cui nel corso dell'anno debbono compiersi le esercitazioni dell'insegnamento pratico, di cui all'art. 360 della Legge 13 novembre 1859; e determina altresì i giorni e le ore per l'insegnamento dei lavori di cucitura e maglia nelle scuole femminili.

ART. 22. Stabilisce l'ordine e le norme per gli esami della metà e del fine dell'anno.

ART. 23. Dà il suo parere sulle domande per l'ammissione ai

Digitized by Google

corsi ed agli esami qualora sia dubbia l' applicazione dei regolamenti, e le trasmette col proprio avviso al Ministero od al Consiglio provinciale sopra le scuole secondo i casi.

Art. 24. Designa d'accordo col Consiglio delegato del Comune, in cui è la scuola, le classi elementari nelle quali debbono compiersi le esercitazioni dell'insegnamento pratico, e dispone che ciò si faccia nel modo più conveniente così per gli Aspiranti maestri, come per gli allievi della scuola comunitativa.

Art. 25. Procura che il Comune apparecchi convenientemente le stanze e la suppellettile della scuola; ed occorrendo si rivolge alla Deputazione provinciale, affinchè si provveda a termini di legge. -- Procura altresì: — 1°. che la scuola sia provveduta d'una conveniente biblioteca; vigila sopra la scelta e la conservazione dei libri; e ne manda, per l'approvazione, il catalogo al Ministero; — 2°. che s' introduca nella scuola qualche cognizione elementare di musica, e sopratutto del canto a coro; — 3°. che sia annesso alla scuola alcun terreno da coltivarsi ad orto o pometo dagli alunni medesimi; — 4.° che alle scuole ed ai convitti maschili siano forniti gli ordigni necessari alla ginnastica; — 5°. che nelle Provincie fuori di Toscana sia, tra le persone addette alla scuola, una almeno nata o educata in Toscana e capace d' insegnare la buona pronunzia e le proprietà del parlar famigliare.

Art. 26. Giudica dei mancamenti commessi dagli allievi nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Art. 27. Terminato l'anno scolastico, esamina le relazioni dell'insegnamento presentate dai Professori, e le spedisce al Ministero colle proprie osservazioni.

Art. 28. Espone ogni anno al Ministero lo stato generale della scuola; ai Consigli provinciali sopra le scuole, il profitto ed i portamenti degli alunni sussidiati. — Tali relazioni saranno trasmesse dal R. Ispettore della Provincia, il quale, ove occorra, vi aggiungerà le sue osservazioni.

Art. 29. Le deliberazioni del Consiglio che risguardano l'interno ordinamento della scuola, saranno eseguite per cura del Professore direttore: tutte le altre, per cura del Regio Ispettore provinciale, o dell'Ispettore del Circondario.

Digitized by Google

CAPO VIII.

Del Professore direttore.

ART. 30. Il Professore direttore, oltre al proprio insegnamento, è incaricato della direzione immediata e continua della scuola.

ART. 31. Ha cura che gli insegnanti si attengano esattamente ai programmi approvati dal Ministero (1).

ART. 32. Mantiene l'esatta osservanza dell'orario, e il buon ordine nell'entrare e nell'uscire degli alunni dalla scuola.

ART. 33. Visita le classi frequentemente, e assiste di quando in quando alle lezioni degli altri Professori nelle ore in cui non insegna.

ART. 34. Assiste alle esercitazioni scolastiche di cui all' art. 21 del presente Regolamento.

ART. 35. Vigila sui portamenti e il contegno cotidiano degli alunni, opportunamente gli ammonisce, e trattandosi di cose gravi ne fa relazione al Consiglio direttivo. — Se la scuola è fornita di biblioteca, egli ne è custode.

ART. 36. Riceve le iscrizioni ai corsi degli studi, ed ammette agli esami gli aspiranti quando soddisfacciano alle condizioni volute dai regolamenti; in caso diverso, e quando abbiavi qualche dubbio, ne riferisce al Consiglio direttivo.

ART. 37. Tiene i registri, su cui nota ogni mese il numero dei voti che gli alunni hanno meritato per la condotta e la disciplina, ricavandolo dagli stati di ciascun Professore.

ART. 38. Tiene pur conto dell'attitudine ad assumere l'uffizio di maestro, che ciascun allievo avrà dimostrato specialmente nelle esercitazioni dell'insegnamento pratico.

ART. 39. Noterà i voti degli esami semestrali e di promozione sul registro annuale.

ART. 40. Il Direttore, dopo gli esami di promozione, sottomette al giudizio del Consiglio una particolareggiata relazione sullo stato della scuola, e in modo speciale sullo studio e sulla condotta degli allievi sussidiati.

ART. 41. Unirà alla sua relazione, come documento, il numero dei

---

(1) V. la nota all'art. 71 del presente Regolamento.

Digitized by Google

voti meritati durante l'anno da ciascun allievo sì nelle diverse materie dell'insegnamento e sì nella condotta, ricavandolo dal registro annuale.

Art. 42. Per qualsia relazione che la scuola possa avere colla Autorità superiore, il Direttore ne scrive al Regio Ispettore provinciale. — Nei casi gravi ed urgenti può rivolgersi direttamente al Ministro, dandone però contemporaneamente avviso al Regio Ispettore.

CAPO IX.

Della collazione dei sussidii.

Art. 43. I sussidii stanziati nel bilancio dello Stato a termini dell'art. 365 della Legge 13 novembre 1859, o deliberati dai Consigli provinciali amministrativi a favore di alunni o di alunne aspiranti alle scuole normali, saranno assegnati per cura dei Consigli provinciali sopra le scuole. — Alla prima sorta di sussidii possono partecipare senza distinzione tutti i Regnicoli.

Art. 44. La collazione di questi sussidii si farà dopo l'esame di concorso, a cui saranno ammessi coloro che, oltre ai requisiti voluti dai numeri 1°, 2°, e 3° dell'art. 364 della Legge 13 novembre 1859, presenteranno: — 1°. uno stato di famiglia, il quale ne provi le strettezze economiche; — 2°. le attestazioni di buon portamento dei Professori o Maestri, sotto la disciplina dei quali hanno fatto qualche corso di studi; — 3°. una domanda scritta e firmata da essi aspiranti, in cui diano conto degli studi fatti, dell'esito dei sostenuti esami, e delle occupazioni loro, durante l'ultimo quinquennio.

Art. 45. Almeno un mese prima del cominciamento dell'anno scolastico i Consigli provinciali sopra le scuole faranno pubblicare il concorso per la collazione dei sussidii assegnabili a coloro i quali desiderano di frequentare le scuole normali della rispettiva Provincia.

Art. 46. Gli aspiranti, nell'intervallo di quindici giorni dopo tale pubblicazione, presentano al Regio Ispettore provinciale la loro domanda insieme coi documenti sovra indicati.

Art. 47. Il Regio Ispettore notifica al Consiglio provinciale sopra le scuole le domande degli aspiranti, lo informa circa gli studi da loro fatti, l'esito dei sostenuti esami, la condotta

Digitized by Google

loro almeno per tutto l'ultimo triennio, e sullo stato di loro famiglie.

Art. 48. Il Consiglio provinciale valuta i titoli dei concorrenti, ed ammette all'esame solamente coloro il cui ristretto avere, la buona condotta e l'attitudine all'insegnar è provata dai documenti.

Art. 49. Il concorso può in due maniere venire effettuato: per mezzo dell'esame d'ammissione alla scuola normale; ovvero, in via d'eccezione e a maggior agio degli aspiranti, per mezzo di un esame che dà una Giunta nominata appostatamente dal Consiglio provinciale sopra le scuole, e composta di Professori insegnanti in iscuole pubbliche magistrali o speciali, od elementari superiori, e preseduta dall'Ispettore.

Art. 50. Spetta a ciascun Consiglio provinciale sopra le scuole lo scegliere fra le due maniere quella che reputa più opportuna.

Art. 51. Quando è preferito l'esame dato da una Giunta speciale, si seguono le stesse norme e gli stessi programmi prescritti per l'esame di ammissione alla scuola del quale esso terrà luogo.

Art. 52. Quando il Consiglio provinciale delibera di assegnare i sussidii secondo l'esito dell'esame d'ammissione, gli aspiranti dovranno sostenerlo nel luogo dove è la scuola normale.

Art. 53. I processi verbali degli esami di concorso indicheranno i voti meritati dagli aspiranti in ciascuna materia e in ciascun esperimento scritto ed orale, e saranno a diligenza del Regio Ispettore inviati al Consiglio provinciale, a cui spetta dare il giudizio definitivo sull'esito del concorso.

Art. 54. Il Consiglio assegnerà i sussidii a quei candidati che riusciranno più meritevoli, fatta ragione d'ogni cosa; ed a pari merito, gli aggiudicherà ai più bisognosi. — Quanto ai sussidii speciali stanziati a carico delle Provincie, il Consiglio provinciale sopra le scuole osserverà nell'assegnarli quelle norme e quelle condizioni particolari che fossero state decretate dal rispettivo Consiglio provinciale amministrativo.

Art. 55. I sussidii sono assegnati per l'intiero corso scolastico, cioè per un triennio, salvo il disposto dall'art. 368 della Legge 13 novembre 1859, e semprechè l'allievo nell'esame semestrale ed in quello di promozione del secondo anno ottenga non meno degli 8[10 sul numero totale dei voti. — In caso contrario egli perderà il diritto al sussidio per l'anno successivo.

Digitized by Google

Art. 56. Saranno dichiarati come recidivi nella trasgressione delle discipline scolastiche gli allievi che incorreranno più di una volta, durante lo stesso anno scolastico, nella pena della sospensione. — Essi verranno giudicati dal Consiglio direttivo della scuola nel modo specificato nel capo XIV del presente Regolamento, salvo il disposto dell'art. 6.

Art. 57. I sussidii registrati nel bilancio dello Stato si pagano agli allievi a mesi scaduti, purchè presentino la carta di ammissione regolarmente firmata dal Direttore della scuola, il quale trasmetterà ogni mese, per mano del presidente del Consiglio direttivo, al Ministero un elenco nominale per la regolare spedizione dei mandati. — Quando gli allievi suddetti sono mantenuti in un convitto provinciale o comunitativo, il pagamento del sussidio si farà in mano del Ragioniere incaricato delle esazioni; della qual cosa il Direttore della scuola dovrà far cenno speciale nell'elenco sopra menzionato. — Trattandosi di sussidii stanziati nel bilancio delle Provincie, l'elenco nominale dovrà essere trasmesso al Governatore della rispettiva Provincia.

CAPO X.

Degli esami d'ammissione.

Art. 58. Niuno può essere ascritto fra gli allievi del primo anno del corso degli studi senza che abbia superato l'esame di ammissione in quella scuola normale che intende di frequentare.

Art. 59. Per l'ammissione agli altri anni del corso gli aspiranti debbono sostenere l'esame di promozione alla classe cui aspirano.

Art. 60. Gli aspiranti all'esame di ammissione debbono presentare al Direttore della scuola, quindici giorni prima dell'apertura dell'anno scolastico, una domanda fornita dei documenti prescritti dall'art. 364 della Legge 13 novembre 1859.

Art. 61. Otto giorni prima dell'esame il Consiglio direttivo esamina le domande degli aspiranti che danno luogo a dubbietà, e sulla relazione del Professore direttore esclude quelli che non hanno le condizioni richieste.

Art. 62. L'esame d'ammissione è parte per iscritto e parte orale.

Art. 63. Pel primo anno nelle scuole maschili l'esame d'ammis-

Digitized by Google

sione si stende sulle materie contenute nel programma d'insegnamento della quarta classe elementare delle scuole pubbliche. — Nelle scuole femminili versa intorno alle materie contenute nel programma della terza elementare.

Art. 64. Nell'esame per iscritto i candidati distenderanno una composizione italiana, e risponderanno ad un quesito d'aritmetica e di sistema metrico.

Art. 65. I temi saranno dettati dal Professore direttore della scuola, e corretti in comune dai tre Professori.

Art. 66. L'esame orale è dato dai tre Professori titolari sotto la presidenza del Presidente del Consiglio direttivo. — Se l'istruzione religiosa è affidata ad un insegnante aggiunto, questi prenderà parte all'esame orale.

Art. 67. Nella votazione ogni Esaminatore valuterà i gradi o punti del merito da uno a dieci, e darà il suo voto scoperto. — Il voto sul catechismo e sulla storia sacra dovrà esser dato a parte.

Art. 68. Per essere ammessi alla scuola, i candidati dovranno aver ottenuto almeno i 6[10 in ciascuna delle composizioni scritte e nel totale degli esami orali. Quando per altro in questi ultimi non abbiano riportato i 5[10 nella grammatica, nell'aritmetica, nel catechismo e nella storia sacra, non potranno esser ammessi alla scuola ancorchè la somma dei voti parziali superi l'*idoneità*.

Art. 69. Il candidato escluso non potrà presentarsi a nuovo esame prima dell'anno scolastico successivo.

Art. 70. L'esito dello scrutinio per ciascun candidato sarà notato in registro particolare, e sarà poi indicato sulla carta d'ammessione in forma di frazione che abbia per denominatore la somma dei voti di cui gli esaminatori possono disporre, e per numeratore la somma dei voti ottenuti dal candidato.

CAPO XI.

Degli Insegnanti.

Art. 71. Gli insegnanti nelle scuole normali debbono attenersi ai programmi ed alle istruzioni pubblicate dal Governo (1).

---

(1) I Programmi sono per ora quelli approvati con R. Decreto 21 novembre 1858 per le Scuole normali e magistrali degli Allievi Maestri, e con altro Decreto 19 dicembre 1858 per quelle delle Allieve Maestre. Apposite Istruzioni ministeriali in

Digitized by Google

Art. 72. Possono alcune lezioni esser date a classi unite, come è specificato nella Tavola annessa ai programmi (1). — L'uso di qualunque dialetto è proibito nella scuola.

Art. 73. Nel principio d'ogni anno scolastico ciascun Professore presenta al Consiglio direttivo il programma particolareggiato del proprio insegnamento, e lo segue con esattezza dopo che è stato dal Ministero approvato.

Art. 74. Gli insegnanti non possono proporre agli alunni libri che non siano ammessi dalla competente Autorità. — Dei libri proposti daranno notizia all'Ispettore generale degli studi primarii.

Art. 75. Debbono tener nota dello studio, della diligenza e della condotta di ciascun allievo in ispecchi da comunicarsi ogni mese al Professore direttore per la formazione del registro annuale, e sempre quando egli ne faccia richiesta.

Art. 76. Sul finire dell'anno, ciascun Professore presenta al Consiglio direttivo, e per mano del Direttore, la relazione particolareggiata del proprio insegnamento.

CAPO XII.

Degli Allievi.

Art. 77. L'anno scolastico dura dieci mesi, cioè dal 15 ottobre sino al 14 agosto. — Nella seconda metà di ottobre e nella prima quindicina di agosto si danno gli esami.

Art. 78. Negli ultimi quindici giorni di ottobre gli allievi aspiranti alla scuola normale debbono presentarsi al Professore direttore per la rassegna.

Art. 79. Nell'atto della rassegna indicheranno il luogo della loro abitazione. Mutando alloggio nel corso dell'anno, sono tenuti a darne avviso al Direttore.

Art. 80. Non più tardi dei primi tre giorni di novembre tutti gli allievi debbono essere nel loro posto.

---

data del 5 febbraio 1859 svolgono il metodo d'insegnamento delle materie contenute nei suddetti Programmi. Gli uni e le altre si riferiscono qui appresso. — V. le Avvertenze preliminari.

(1) V. la Tavola annessa alle citate Istruzioni 5 febbraio 1859, colle modificazioni portate dalla Circolare (N° 88) del 20 settembre 1860, da noi riferita più avanti.

Digitized by Google

Art. 81. Essi sono tenuti ad assistere, senza eccezione, a tutte le lezioni del corso.

Art. 82. Le assenze non giustificate sono imputate a negligenza. — Se per legittima causa l'allievo non può comparire in iscuola, deve notificarne il motivo al Professore direttore non più tardi di tre giorni. — Ove l'assenza d'un allievo sussidiato duri più di un mese, il Professore direttore ne darà avviso al Consiglio direttivo, indicandone il motivo.

Art. 83. In principio dell'anno scolastico è consegnata dal Direttore a ciascun allievo la carta di ammissione, nella quale essi debbono al finire d'ogni bimestre poter mostrare la firma di ciascun insegnante, come prova del loro frequentare la scuola, e dell'esatto adempimento degli obblighi loro.

Art. 84. La firma può essere negata o tardata se l'allievo, senza ragione legittima, non abbia con assiduità frequentato la scuola, ovvero abbia mancato alla disciplina.

Art. 85. Quando il Professore appone la sua firma alla carta di ammissione, nota sulla medesima i giorni trascorsi senza la segnatura.

Art. 86. Occorrendo che un allievo nel corso dell'anno scolastico, per legittima causa, abbandoni una scuola normale e intenda frequentarne un'altra, deve, per essere ammesso a quest'ultima, presentarsi colla carta di ammissione munita di lettera commendatizia del Professore direttore della scuola che ha lasciato e autenticata dal Presidente del Consiglio direttivo.

CAPO XIII.

Degli esami nella metà dell'anno, e degli esami di promozione.

Art. 87. Nella metà dell'anno e nei giorni designati dal Consiglio direttivo, tutti gli insegnanti esamineranno sulla parte del programma spiegata nel primo semestre. — La forma dell'esame sarà determinata dal Consiglio direttivo.

Art. 88. L'esito sarà pubblicato nelle classi, e notato dal Professore direttore nel registro annuale.

Art. 89. Avanti di cominciare gli esami annuali di promozione, tutti gli insegnanti convocati dal Presidente del Consiglio direttivo daranno un voto generale e secreto, mediante il bossolo, sulla con-

Digitized by Google

dotta, sullo studio e sull'abilità di ciascun allievo durante l'anno. — Ogni votante disporrà per ciò di dieci palle.

Art. 90. Il risultamento dello scrutinio sarà notato nel registro annuale dal Professore direttore, e nella carta di ammessione di ciascun allievo.

Art. 91. Se il numero delle palle favorevoli è minore di 7/10, l'allievo è escluso dall'esame di promozione.

Art. 92. L'esame di promozione si darà in ogni classe al cominciare del mese d'agosto, e si stenderà su tutte le materie del corso: sarà per iscritto ed orale. — L'esame di promozione si darà pure nella seconda metà di ottobre a coloro che negli esami anteriori furono rimandati, o non si poterono presentare nel mese di agosto.

Art. 93. I temi saranno dettati dai rispettivi Professori, da cui saranno altresì corrette le composizioni.

Art. 94. Negli esami orali i candidati saranno interrogati per 10 minuti su ciascuna materia, ed ogni Professore darà separatamente il suo voto per ciascun esame sia questo orale o per iscritto.

Art. 95. Per la promozione l'alunno dovrà riportare almeno sei decimi in ciascuna materia, contandosi la media proporzione dei voti dati in tutti gli esami.

Art. 96. Qualora avesse ottenuto meno di sei decimi, ma più di quattro decimi in una sola materia, sarà promosso, purchè nella prima ballottazione, di cui all'art. 91, abbia ottenuto non meno di otto decimi.

Art. 97. L'alunno che non fu promosso, potrà presentarsi nel prossimo mese di ottobre ad un altro esame sulle materie nelle quali fu dichiarato insufficiente: rimandato in questa seconda prova, sarà obbligato a ripetere l'anno.

Art. 98. La votazione parziale e generale per le due sorte di esame sarà notata nella carta di ammissione così degli alunni promossi, come dei non promossi.

CAPO XIV.

Delle pene disciplinali.

Art. 99. I gradi delle pene disciplinali sono i seguenti: 1° avvertimento dato dal Professore privatamente o nella scuola; 2° av-

Digitized by Google

vertimento dato dal Professore direttore nelle due forme suddette; 3° ammonizione innanzi al Consiglio direttivo; 4° esclusione temporaria e non più lunga di quindici giorni dalla scuola, pronunziata dal Consiglio direttivo, ed in caso urgente dal Professore direttore; 5° esclusione dagli esami di promozione; 6° esclusione dalla scuola.

Art. 100. Le pene di cui ai numeri 5° e 6° del precedente articolo, potranno essere inflitte solamente dal Consiglio direttivo, salvo il disposto dell'art. 93.

Art. 101. L'esclusione degli esami e della scuola, oltre il caso previsto dall'art. 93, saranno pronunciate: 1° per insubordinazione grave; 2° per immoralità; 3° per frequente indisciplina o per negligenza abituale dopo replicati castighi; 4° ed in generale per quei mancamenti, la cui frequenza o gravità possono compromettere il buon nome della scuola. -- L'imputato sarà sempre ammesso a pronunziare la sua difesa.

Art. 102. Sarà reputato colpevole di grande negligenza l'alunno che non si presenterà all'esame di promozione in fine dell'anno o nel ricominciare del corso, salvo che il Consiglio direttivo riconosca legittimi i motivi da lui allegati.

Art. 103. Le deliberazioni del Consiglio direttivo infliggenti una pena, da cui possa seguire la privazione del sussidio, saranno trasmesse per la conferma al Consiglio sopra le scuole.

Art. 104. Quando si tratti di allievi non sussidiati, le deliberazioni del Consiglio direttivo infliggenti la pena della esclusione dagli esami o dalla scuola non bisognano di altra conferma per avere il pieno loro effetto.

Art. 105. Gli allievi puniti colla esclusione dagli esami o dalla scuola possono sempre ricorrere al Ministro.

CAPO XV.

Delle Scuole magistrali provinciali.

Art. 106. Le Provincie potranno valersi in quel modo che parrà loro più acconcio della facoltà conceduta dall'art. 370 della Legge 13 novembre 1859 per istituire scuole magistrali maschili o femminili, deputate a formare maestri o maestre elementari del grado inferiore. — Solo daranno comunicazione delle loro proposte di scuole magistrali al Ministero di pubblica istruzione, il quale si ristringerà a riconoscere se nei programmi nulla vi sia di contrario

Digitized by Google

alla moralità ed all'ordine pubblico, e se negli insegnanti si rinvengano i debiti requisiti di moralità e capacità.

Art. 107. Quando però le Provincie desiderino che le scuole magistrali da loro istituite fruiscano di tutti i vantaggi delle scuole approvate, dovranno osservare le seguenti norme.

Art. 108. L'insegnamento sarà affidato almeno a due Professori unicamente addetti alla scuola magistrale, da nominarsi dal Ministro sulla proposta del Consiglio provinciale sopra le scuole. — Nelle scuole femminili sarà inoltre nominata una Maestra, e sarà creato un Comitato d'Ispettrici colle attribuzioni specificate al capo XVI del presente Regolamento.

Art. 109. L'insegnamento si stenderà su tutte le materie prescritte pei due primi anni delle scuole normali.

Art. 110. Il corso durerà dieci mesi per lo meno.

Art. 111. I Professori nel principio dell'anno, per mano dell'Ispettore provinciale o di Circondario, presenteranno al Consiglio provinciale sopra le scuole i programmi d'insegnamento per l'approvazione.

Art. 112. Terminato il corso, faranno all'Ispettore una relazione intorno allo stato della scuola; e l'Ispettore, comunicatala alla Deputazione provinciale, la trasmetterà al Ministero.

Art. 113. Per l'ammessioue degli alunni e per gli esami del corso si osserveranno le discipline ordinate per le scuole normali.

Art. 114. Similmente gli alunni saranno muniti come quelli delle scuole normali della carta di ammissione, che dovrà essere firmata ad ogni bimestre dagli insegnanti.

Art. 115. Sul finire del corso si faranno alcune esercitazioni d'insegnamento pratico in qualche classe elementare inferiore, che l'Ispettore deputerà a tal fine d'accordo col Comune, come fu prescritto per le scuole normali.

Art. 116. Lo stipendio annuo dei due Professori titolari, di cui all'art. 109, non potrà essere minore di lire 1200. — Le Provincie che istituiscono una scuola magistrale, debbono, oltre allo stipendio degli insegnanti, fornirle il luogo e la suppellettile.

CAPO XVI.

Delle Scuole normali femminili.

Art. 117. Nelle scuole normali femminili si osserveranno le stesse regole che sono ordinate per le scuole maschili, salvo le eccezioni espresse nel presente Regolamento.

Digitized by Google

Art. 118. Oltre ai professori ed insegnanti aggiunti, si nominerà dal Ministero per ciascuna scuola normale una Maestra assistente, procurando per le Provincie fuori di Toscana che sia nativa di quella o quivi allevata. Essa avrà l'incarico d'esercitare le allieve nei lavori di maglia e di cucitura. Alla medesima potrà essere affidata qualche parte dell'insegnamento, e quello in ispecie della buona pronunzia.

Art. 119. A lei spetterà la cura immediata della scuola, sotto la direzione del Professore direttore, per tutto ciò che s'attiene alla disciplina.

Art. 120. Essa giungerà nella scuola prima del cominciamento delle lezioni, e non ne uscirà insino a che queste sieno terminate, sorvegliando le allieve, riferendo loro gli ordini del Professore direttore, e conferendo coi loro parenti.

Art. 121. Tutte le alunne dovranno esercitarsi, sotto la guida della Maestra, ai lavori femminili nei giorni e nelle ore determinate dal Consiglio direttivo.

Art. 122. Per ciascuna scuola normale femminile sarà creato dal Consiglio direttivo un Comitato d'Ispettrici. Queste non saranno meno di sei, nè più di dieci.

Art. 123. È uffizio delle Ispettrici il cooperare sì al mantenimento della buona disciplina della scuola, e sì alla educazione morale e alla buona creanza delle allieve.

Art. 124. Le Ispettrici si ripartiranno tra loro la giornaliera vigilanza della scuola.

Art. 125. Esse visiteranno di quando in quando le classi; potranno assistere anche alle lezioni, e ravvisando necessario qualche provvedimento, si rivolgeranno alla Maestra, o al Direttore, o al Presidente del Consiglio direttivo, secondo i casi.

CAPO XVII.

Dei Convitti.

Art. 126. La domanda per l'apertura di un convitto da annettersi ad una scuola normale dovrà essere presentata, per mezzo dell'Autorità scolastica locale, al Consiglio provinciale sopra le scuole siccome è prescritto per gli altri convitti d'istruzione e di educazione. — Alla domanda sarà unito il regolamento interno, il programma delle condizioni secondo le quali intendesi aprire il

Digitized by Google

convitto, l'elenco e l'indicazione dei titoli delle persone proposte per la direzione e l'amministrazione di esso, e infine la pianta del casamento.

Art. 127. Il Consiglio provinciale sopra le scuole esamina la domanda, quindi la trasmette al Ministero colle avvertenze che crede opportune così in ordine alle persone proposte, come in ordine alla parte materiale.

Art. 128. Le persone proposte per la direzione ed amministrazione del convitto saranno approvate con le regole stesse che moderano gli altri convitti d'istruzione e di educazione (1). — Le discipline poi, secondo le quali dovranno ordinarsi ed amministrarsi i convitti annessi alle scuole normali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre, vorranno essere conformate alle norme generali infrascritte.

Art. 129. Dovendosi in questi istituti usare la massima parsimonia, la retta o pensione mensuale non potrà mai oltrepassare le lire 36.

Art. 130. Si potranno obbligare gli allievi, ai quali è assegnato un sussidio, ad entrare nel convitto annesso alla scuola normale, ognorachè il sussidio annuo torni uguale alla pensione richiesta per l'ammissione degli altri convittori. — Quando il numero degli aspiranti sia superiore a quello di cui può essere capace il convitto, i sussidiati godranno della preferenza. — In ogni caso però tutti i convittori avranno uguale trattamento.

Art. 131. All'amministrazione economica del convitto provvede la Provincia od il Comune che l'ha istituito nel modo che crederà più conveniente: la direzione morale spetterà al Consiglio direttivo della scuola normale, a cui però, oltre le persone indicate dall'art. 10, verrà aggiunto un Delegato speciale della Provincia o del Comune.

Art. 132. Perciò il Direttore del convitto di Aspiranti Maestri, che potrà essere lo stesso Direttore della scuola normale, e la Direttrice del convitto di Aspiranti Maestre, che potrà essere la stessa Maestra assistente della scuola normale, riceveranno istruzioni e ordini dal Municipio o dai rappresentanti della Provincia per quanto spetta all'amministrazione economica e alla parte materiale, e dal Consiglio direttivo della scuola per quanto concerne la parte

(1) V. il Regolamento pei Convitti nazionali del 25 agosto 1860, riprodotto nella Parte 2ª del presente Codice (pag. 222).

Digitized by Google

educativa e disciplinale. — In ogni caso la vigilanza diretta e continua di questo Consiglio sul convitto viene esercitata per mezzo del Direttore della scuola. — Quante volte lo stimi opportuno, lo stesso Consiglio può chiamare alle sue adunanze il Direttore o la Direttrice del convitto.

Art. 133. Gli obblighi principali del Direttore o della Direttrice del convitto sono di vigilare con ogni diligenza: *a*) all'esatta osservanza dei regolamenti; *b*) al perfezionamento morale degli alunni o delle alunne; *c*) all'applicazione loro allo studio; *d*) a far loro acquistare gli abiti delle persone gentili, ed ammaestrarli nelle regole pratiche del buon governo della famiglia; *e*) a moderare le spese ed a curare la masserizia, quando non sia altrimenti disposto dall'Amministrazione provinciale o comunitativa.

Art. 134. Quando al Direttore del convitto fosse pure commesso il maneggio economico giornaliero, o quando il numero dei convittori fosse maggiore di quaranta, vorrà esser cura del Municipio o della Provincia di dare allo stesso Direttore un coadiutore, il quale lo rappresenterà in caso d'impedimento o d'assenza, e adempierà quegli incarichi che dal medesimo gli verranno affidati. — Uguale provvedimento dovrà usarsi pei convitti femminili rispetto alla Direttrice.

Art. 135. Il Direttore del convitto esercita la sua vigilanza sugli alunni direttamente e per mezzo di *anziani* scelti fra gli alunni stessi nel modo infrascritto. — E similmente, la Direttrice d'un convitto femminile invigila o direttamente o per mezzo di *assistenti* scelte fra le alunne.

Art. 136. L'uno e l'altra tengono un registro quotidiano, in cui notano i portamenti degli alunni o delle alunne. — In ogni domenica un estratto di quelle note è letto in presenza di tutti gli alunni o di tutte le alunne.

Art. 137. Come gli alunni debbono a vicenda tenere i libri dei conti del convitto e adempiere alcuni servigi domestici, il Direttore designerà in ogni settimana gl'individui a ciò deputati, guardando sì all'utile del convitto e sì all'equa ripartizione delle incumbenze. — La Direttrice d'un convitto femminile designerà pure ogni settimana un certo numero di alunne per tenere i libri de' conti, per attendere alla cucina e al bucato, ed in generale per tutti quei servigi che sono richiesti dal vantaggio della comunità e dal bisogno d'impratichire le alunne stesse in quanto può conferire al buon governo della casa.

Digitized by Google

Art. 138. Gli alunni e le alunne debbono avere continuamente in pensiero che fine dell'istituto nel quale vivono, è che vi si educhino sifattamente da meritare poi il nobilissimo uffizio di educare altrui. — Ciò debb'essere altresì contemplato nello adempimento dei doveri: *a*) di religione; *b*) di studio; *c*) di buon cittadino; *d*) di buona creanza. -- Nell'esercizio di tutti questi doveri è quindi da richiedere non solo lo zelo e la costanza di chi vuole adempierli per sè, ma sì pure le altre doti che sono acconcie a formare il buon educatore, il quale dovrà un dì farli imparare e praticare ad altri.

Art. 139. Nei convitti maschili gli alunni sono ripartiti in sezioni, ciascuna delle quali componesi d' un numero non maggiore di venti. — A capo di ciascuna sezione è preposto un anziano scelto tra gli alunni del corso superiore, e il quale dura in uffizio per un mese. — La scelta è fatta dal Consiglio direttivo sulla proposta del Direttore del convitto tra gli alunni egregi per istudio e per qualità morali.

Art. 140. Nei convitti femminili le alunne sono ripartite in sezioni, le quali si compongono d' un numero non maggiore di quindici. — A capo di ciascuna sezione è preposta un assistente scelta tra le alunne del corso superiore, e la quale dura in uffizio per un mese. — La scelta è fatta dal Consiglio direttivo sulla proposta della Direttrice fra le alunne egregie per istudio e per qualità morali.

Art. 141. Uffizio degli anziani e delle assistenti dev' essere di esercitare verso i proprii compagni e le proprie compagne quella autorità che deriva dalla stima e dalla fiducia reciproca, e per la quale siano esattamente osservate tutte le discipline prescritte. — Gli uni e le altre pertanto assistono continuamente alla sezione affidata alle loro cure, dalle ore di scuola in fuori. — Gli anziani hanno inoltre l' obbligo di accompagnare la loro sezione nelle passeggiate. — Le alunne dei convitti femminili invece, nelle uscite in comune, debbono essere accompagnate sempre dalla Direttrice o dalla sua coadiutrice.

Art. 142. L'aver esercitato lodevolmente l' uffizio di *anziano* o di *assistente* costituisce un titolo di merito che, a giudizio del Consiglio direttivo, può essere iscritto sulla carta d'ammissione.

Art. 143. I premii degli alunni e delle alunne che si comportano lodevolmente nel convitto, debbono consistere solo nelle note onorevoli scritte nel registro quotidiano e settimanale, di cui all'art. 137.

Digitized by Google

Art. 144. I gradi delle pene disciplinali da applicarsi loro quando trasgrediscono qualche prescrizione, sono: 1° avvertimento dato dal Direttore o dalla Direttrice del convitto privatamente o davanti la sezione; 2° avvertimento dato dal Professore e Direttore della scuola nelle due forme suddette; 3° avvertimento dato dal Consiglio direttivo; 4° esclusione dal convitto, da pronunziarsi dallo stesso Consiglio direttivo.

Art. 145. Oltre alla vacanza autunnale, potrà esser concesso agli alunni od alle alunne di recarsi appresso le loro famiglie nelle ferie pasquali che durano dalla domenica delle Palme fino a tutto il lunedì dopo Pasqua.

Art. 146. Nell'ordinamento interno d'ogni convitto, oltre alle norme particolari richieste per l'esatta applicazione delle discipline qui registrate, sarà determinato l'orario secondo le varie stagioni, e verranno stabilite le regole da osservarsi per le visite dei parenti agli alunni od alle alunne, per le uscite dal convitto, per la ricreazione, e per quanto si attiene agli altri atti importanti della vita interiore dell'istituto.

Art. 147. Si procurerà nei convitti femminili che vi sia un oratorio interno. — Nei convitti mancanti dell'oratorio, gli alunni adempiranno i doveri religiosi nella chiesa parrochiale.

CAPO XVIII.

Degli esami per le patenti d'idoneità (1).

Art. 148. Le patenti d'idoneità sono di grado inferiore o superiore. Quelle abilitano ad insegnare nella 1ª e nella 2ª classe elementare, queste nella 3ª e nella 4ª.

Art. 149. Gli esami darannosi ogni anno e negli stessi giorni ovunque è istituita una scuola normale pubblica od una scuola magistrale. Per eccezione, il Ministro potrà aprire qualche sessione straordinaria d'esami anche in altri luoghi. — L'apertura di tali esami sarà determinata con Decreto ministeriale (2).

---

(1) Vedasi, più avanti, l'Istruzione 20 giugno 1859.

(2) Si può accondiscendere ai Vescovi la proposta di qualche membro della Commissione esaminatrice, e la fissazione del luogo per gli esami alle Maestre monache. Si fa inoltre facoltà ai medesimi di assistere o di deputare un Delegato che assista agli esami (Circolare ministeriale 3 ottobre 1869, N° 26).

Digitized by Google

Art. 150. Sarà ogni volta nominata dal Ministro una Commissione composta di quattro esaminatori, di cui farà parte uno almeno dei Professori della scuola normale del rispettivo Distretto. — Ne terrà la presidenza la persona che sarà designata dal Ministro.

Art. 151. Potranno presentarsi agli esami tutti gli Aspiranti maestri, dovunque e comunque abbiano compiuto i loro studi.

Art. 152. Gli aspiranti all'esame di maestro di grado inferiore dovranno aver compiuto diciott'anni, e quelli pel grado superiore diciannove. — Le aspiranti all'esame di maestra di grado inferiore dovranno aver compiuti diciassette anni, e quelle pel grado superiore diciotto (1).

Art. 153. Per l'ammissione degli esami gli alunni delle scuole normali e delle scuole magistrali pubbliche approvate presenteranno la carta di ammissione debitamente firmata, come prova della ottenuta promozione. — Gli aspiranti alla patente di grado superiore provenienti da una scuola normale debbono provare d'aver ottenuto la loro promozione dopo il terzo anno di corso.

Art. 154. Gli altri aspiranti presenteranno: 1° la fede di nascita; 2° l'attestato di moralità per l'ultimo triennio.

Art. 155. La domanda per l'ammissione deve indirizzarsi allo Ispettore del capoluogo di Circondario dove sono aperti gli esami, almeno otto giorni prima dell'incominciamento loro.

Art. 156. Gli esami sono per iscritto ed orali. — Pel grado inferiore verseranno nelle materie che sono oggetto dell'insegnamento dei due primi anni di corso nelle scuole normali: pel grado superiore verseranno in tutte le materie del corso triennale delle predette scuole. — Gli aspiranti alla patente del grado superiore, i quali o compierono regolarmente i tre anni di corso delle scuole normali pubbliche, o possiedono già la patente del grado inferiore, sosterranno gli esami solamente sulle materie d'insegnamento del terzo anno e sull'aritmetica.

Art. 157. L'esame scritto per gli allievi già promossi nelle scuole normali o nelle scuole magistrali pubbliche approvate, consta di due esperimenti, l'uno di composizione, l'altro di aritmetica e sistema metrico. — Gli altri candidati saranno eziandio esaminati

(1) Gli alunni delle scuole normali che compiono l'età prescritta nell'intervallo tra l'epoca fissata all'esame di patenti e quella stabilita per l'esame d'ammessione (art. 364 della Legge), sono ordinariamente ammessi al primo di detti esami (Decisioni ministeriali).

Digitized by Google

con esperimento per iscritto sui programmi di religione e morale, di storia e geografia, di geometria elementare, e di nozioni intorno alle scienze naturali.

Art. 158. A ciascuna tornata non possono essere assegnati più di due esperimenti in scritto, nè più di quattro ore per tutti e due. — Durante questo tempo i candidati non potranno comunicare infra loro o con estranei, nè servirsi di libri o di manoscritti, tranne il Vocabolario della lingua italiana, sotto pena d' essere esclusi dall'esame. — Uno degli esaminatori assisterà i candidati durante gli esami per iscritto.

Art. 159. I temi saranno trasmessi direttamente dal Ministero suggellati, e saranno aperti dal presidente delle Commissione in presenza dei candidati e dell'esaminatore assistente.

Art. 160. La correzione degli scritti si farà in comune dalla Commissione.

Art. 161. Tutti gli esaminatori daranno su ciascuno di essi scritti il loro voto.

Art. 162. Chi non ottiene almeno i sei decimi nello scrutinio generale sugli esami per iscritto, resta escluso dalla prova orale.

Art. 163. L'esame orale si darà in due distinte sessioni, in ciascuna delle quali tratterannosi le materie che la Commissione avrà anteriormente determinate. — I candidati non potranno presentarsi agli esami delle due sessioni nel medesimo giorno.

Art. 164. I candidati allievi di scuole normali o di scuole magistrali pubbliche approvate, i quali sieno stati dichiarati regolarmente promossi negli esami di corso, saranno in ciascuna sessione interrogati da ogni esaminatore per 10 minuti; gli altri candidati, per 20.

Art. 165. Gli esaminatori voteranno separatamente, valutando i gradi o punti del merito da uno a dieci su ciascuna materia.

Art. 166. Per la promozione il candidato dovrà riportare almeno i sei decimi in ciascun esperimento, fatta la media proporzione dei voti conseguiti nell'esame orale e in quello per iscritto.

Art. 167. Chi non ha ottenuto i sei decimi in uno o due esperimenti, purchè abbia fatto buona prova nella composizione, può presentarsi dopo tre mesi ad un nuovo esame sulle materie nelle quali fu giudicato insufficiente. — In tal caso saranno sempre quattro gli esaminatori, qualunque sia il numero degli sperimenti che il candidato deve rinnovare; e la durata dell'esame su ciascuna materia sarà quale fu stabilito più sopra.

Digitized by Google

Art. 168. Se in questo esame il candidato non raggiunge l'*idoneità*, oppure non si presenta entro un anno, dovrà ripetere l'intiero esame.

Art. 169. L'esito della votazione non è definitivo sinchè l'Ispettore generale degli studi elementari o primarii e delle scuole normali non abbia riconosciuto regolari le operazioni degli esami, e approvatone i processi verbali.

Art. 170. Le patenti dovute a chi dopo essere stato promosso in una scuola normale pubblica avrà conseguito l'*idoneità* nello esame di maestro di grado inferiore o superiore, saranno spedite dall'Ispettore generale predetto secondo il Modulo N° 1 annesso al presente Regolamento. Agli altri aspiranti approvati maestri saranno spedite secondo i Moduli N.i 3 o 4 dal R. Ispettore della Provincia autorizzato a ciò dallo stesso Ispettore generale.

Art. 171. Queste ultime patenti per altro non verranno consegnate se non dopo un anno di tirocinio in una scuola pubblica approvata. — Il tirocinio per l'insegnamento inferiore e superiore deve farsi per consentimento dell'Ispettore del Circondario dov'è la scuola in cui il Maestro vorrà esercitarsi. — L'Ispettore del Circondario non potrà negare il consentimento predetto senza addurne le ragioni all'Ispettore provinciale. — L'attestazione del tirocinio compiuto lodevolmente dovrà essere scritta e data dall'Ispettore del Circondario. — Il tirocinio fatto prima dell'esame non è tenuto per valido, eccetto il caso d'una dispensa speciale dell'Ispettore generale.

Art. 172. Gli alunni delle scuole normali che furono regolarmente promossi negli esami di corso e per effetto di altro esame furono approvati maestri, sono dispensati dal tirocinio.

Art. 173. Le patenti d'idoneità non saranno spedite alle Maestre le quali non siensi mostrate abili nei lavori di maglia e di cucito dinanzi a due Ispettrici designate dall'Ispettore del Circondario.

Art. 174. Gli aspiranti agli esami per le patenti d'idoneità nel grado inferiore e nel superiore debbono pagare all'uffizio dello Ispettore lire 9, le quali verranno ripartite nel modo seguente: — al presidente della Commissione esaminatrice, lire 2; a ciascuno dei quattro esaminatori, lire 1,50; al segretario dell'Ispettore od a chi è assunto a farne le veci, lire 1. — Questa somma dovrà pagarsi nuovamente da chi ripete in tutto od in parte gli esami. — Sarà restituita la metà della somma suddetta a chi, non avendo ottenuto i sei decimi nel saggio scritto, non è stato ammesso all'orale.

Digitized by Google

Art. 175. Le patenti d'idoneità ai Maestri ed alle Maestre saranno spedite gratuitamente.

CAPO XIX.

Della qualità di Maestro normale.

Art. 176. Dalla qualità di maestro normale non proviene altro diritto che quello espresso dall'art. 369 della Legge 13 novembre 1859 (1).

Art. 177. Coloro che senza aver frequentato una scuola normale pubblica riportarono le patenti d'idoneità di grado inferiore o superiore, non possono conseguire la qualità di maestro normale se non adempiendo le condizioni prescritte dall'art. 372 della precitata Legge.

Art. 178. La capacità non ordinaria e la buona condotta a tal fine richieste si debbono provare con attestazioni degli Ispettori di Circondario, dai quali dipendono le scuole in cui gli aspiranti hanno insegnato.

Art. 179. La domanda per ottenere la qualità di maestro normale dev' essere presentata coi necessari documenti al Consiglio provinciale sopra le scuole per mano del Regio Ispettore.

Art. 180. Il Consiglio provinciale, dopo accurate informazioni sulla condotta e capacità dei richiedenti, dà il suo parere motivato, e insieme coi titoli da loro allegati lo trasmette all'Ispettore generale delle scuole elementari, a cui spetta di attribuire la qualità di maestro normale, dopo ottenuta facoltà dal Ministro, e secondo il Modulo N° 2 unito al presente Regolamento.

Art 181. Può tale qualità essere attribuita senza la domanda dell'aspirante, se questi abbia speciali meriti, e purchè sia nelle condizioni volute dall'art. 372 della Legge 13 novembre 1859.

CAPO XX.

Approvazioni speciali.

Art. 182. L'esame per avere facoltà d'insegnare nei casi preveduti dall'art. 329 della Legge 13 novembre 1859 e dall'art. 83 del Regolamento 23 dicembre dello stesso anno, sarà dato, per delibe-

(1) Coloro che hanno conseguita tal qualità secondo le norme stabilite dalle RR. PP. 1 agosto 1845, ne conservano i diritti (Decisione minist. 24 febbraio 1859).

Digitized by Google

razione del Regio Ispettore provinciale, da una Commissione composta di tre oltre al presidente, che sarà l'Ispettore del Circondario.

Art. 183. L'esame sarà per iscritto ed orale. — L'esame per iscritto consisterà in due saggi, l'uno di grammatica o di composizione, l'altro di aritmetica e di sistema metrico. — Il saggio di grammatica o composizione servirà altresì come saggio di calligrafia. — L'esame orale durerà dieci minuti per ciascun esaminatore. Uno degli esaminatori interrogherà sul catechismo e sui fatti principali della storia sacra contenuti nei libri di testo approvati per le scuole elementari. Un altro interrogherà sul metodo di lettura, sulla prima parte della Grammatica approvata per le scuole elementari, sul modo di mantenere la disciplina nella scuola, sui regolamenti che risguardano la prima classe elementare, e sul primo libro di lettura. Il terzo infine interrogherà sull'aritmetica e sul sistema metrico, comprendendovi le quattro prime operazioni coi numeri interi e decimali.

Art. 184. Lo scrutinio si farà nel modo consueto. — Per l'approvazione, il candidato dovrà ottenere in tutto i sei decimi.

Art. 185. Per l'ammissione a questo esame si richiedono gli stessi documenti circa l'età e la moralità che sono prescritti per gli esami delle patenti regolari. — L'esame è gratuito.

Art. 186. La facoltà speciale da concedersi, dopo l'esame di cui sopra, verrà conferita dal Regio Ispettore, secondo il Modulo N° 5 unito al presente Regolamento.

Art. 187. Il Ministero potrà autorizzare l'apertura di scuole pubbliche preparatorie per gli aspiranti a questo speciale esame.

CAPO XXI.

Disposizioni particolari.

Art. 188. I giorni dell'apertura e del chiudimento delle scuole normali nella Provincia di Cagliari saranno determinati con provvisione speciale del Ministero.

Art. 189. Il presente Regolamento verrà in atto col prossimo anno scolastico 1860-61.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
TERENZIO MAMIANI.

(Seguono nel testo ufficiale N° 5 Moduli di Patenti da Maestro normale ed elementare, che qui si ommettono).

Digitized by Google

R. DECRETO (N° 4320)

in data del 15 settembre 1860.

Si stabiliscono nuove Scuole normali, e si danno norme per l'applicazione dei sussidii governativi spettanti alle varie Provincie.

Visto ecc. . . . . .

Art. 1. Alle scuole normali già istituite col Nostri Decreti delli 18 settembre 1858 e 1° settembre 1859 nelle città di Alessandria, Cagliari, Genova, Novara, Oneglia, Pinerolo e Vercelli, altre nove saranno aggiunte nel prossimo anno scolastico 1860-61, delle quali cinque per allievi maestri, e quattro per allieve maestre. -- Le scuole per allievi maestri saranno aperte nelle città di Casale, Crema, Lodi, Sassari, e Treviglio; quelle per allieve maestre, nelle città di Brescia, Como, Milano e Mondovì.

Art. 2. Il ripartimento dei sussidii governativi stabiliti dall'art. 366 della Legge 13 novembre 1859 sarà fatto per Decreto ministeriale, e l'applicazione di essi sarà la seguente, cioè: — I sussidii spettanti alla provincia d'Alessandria saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Casale, e per le allieve maestre alla scuola normale di Alessandria. -- Quelli spettanti alle provincie di Brescia e di Cremona saranno per gli allievi mestri attribuiti alla scuola normale di Crema, e per le allieve maestre alla scuola normale di Brescia. -- Quelli spettanti alle provincie di Bergamo, di Como e di Sondrio saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Treviglio, e per le allieve maestre alla scuola normale di Como. -- Quelli spettanti alle provincie di Cagliari e di Sassari saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Sassari, e per le allieve maestre alla scuola normale di Cagliari. -- Quelli spettanti alle provincie di Genova e Portomaurizio saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Oneglia, e per le allieve maestre alla scuola normale di Genova. — Quelli spettanti alla provincia di Novara saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di No-

Digitized by Google

vara, e per le allieve maestre alla scuola normale di Vercelli. -- Quelli spettanti alle provincie di Cuneo e di Torino saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Pinerolo, e per le allieve maestre alla scuola normale di Mondovì. -- Quelli spettanti alle provincie di Milano e di Pavia saranno per gli allievi maestri attribuiti alla scuola normale di Lodi, e per le allieve maestre alla scuola normale di Milano.

Ordiniamo ecc. . . . . .

Dato a Torino addì 15 settembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

PROGRAMMI

per le Scuole normali e magistrali degli Allievi-Maestri, approvati con R. Decreto 21 novembre 1858.

RELIGIONE.

(I, II e III anno di corso)

Spiegazione e studio del Catechismo della Diocesi, e della Storia del Vecchio e del Nuovo Testamento nel libro approvato per testo — Metodo per catechizzare i fanciulli.

MORALE.

PARTE PRIMA.

(I e II anno di corso a classi riunite)

§ 1. *Oggetto della morale.*

1. Fine ed importanza dell'insegnamento della morale — Differenza fra l'utile e l'onesto, tra la felicità e la virtù.

Digitized by Google

2. Delle azioni umane — Imputabilità delle azioni — Quando e come acquistino la qualità di morali — Quando le azioni altrui possano a noi essere imputate.
3. Azioni lecite, obbligatorie, eroiche — Merito e demerito — Esame delle nostre azioni — Coscienza morale.

§ II. *Doveri e diritti.*

4. Azioni doverose — Doveri che nascono dalla legge naturale — Doveri che nascono dai comandi delle legittime Autorità.
5. Azioni contrarie al dovere — Ommissioni.
6. Relazioni fra il dovere ed il diritto — Definizione del diritto — Enumerazione delle principali specie del diritto.

§ III. *Specie di doveri.*

a) 7. Doveri verso Dio — Doveri che rispondono alle varie relazioni dell'uomo con Dio — Culto interno ed esterno.

b) 8. Doveri dell'uomo verso sè stesso — Doveri concernenti il corpo, concernenti l'anima — De'varii modi con cui si trasgrediscono dall'uomo i doveri verso sè stesso.

c) 9. Doveri dell'uomo verso i suoi simili — Doveri di giustizia e di beneficenza, e de'loro modi — Delle principali istituzioni di beneficenza.

10. Doveri che nascono dai contratti.
11. Dell'urbanità, delle sue principali forme, e de'suoi effetti morali.
12. Doveri verso la famiglia, i congiunti e gli amici — Doveri verso i benefattori — verso i superiori — verso i proprii dipendenti — Doveri reciproci del maestro e dei discepoli.

d) 13. Doveri verso la patria — Doveri del cittadino in un paese retto a libertà.

§ IV. *Delle virtù e dei vizi.*

14. Come nascano gli abiti — Quando questi sieno virtù e quando vizi.
15. Mezzi per acquistare gli abiti virtuosi — per correggere gli abiti viziosi.
16. Virtù che hanno per oggetto Dio — Vizi opposti.
17. Virtù che hanno per oggetto l'uomo e le sue relazioni con i suoi simili — Vizi opposti.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

(III anno)

Riepilogo delle cose insegnate nel I e II anno.

§ I. *Doveri verso la patria.*

1. Amor della patria — Doveri verso il Governo e verso le pubbliche Podestà — Dei tributi e delle imposte.
2. Nozioni intorno allo Statuto del Regno, ed ai doveri e diritti del cittadino che ne derivano.

§ II. *Dell'acquisto e dell'uso delle sostanze.*

3. Del diritto di proprietà — Dell'onesto acquisto delle ricchezze — Dell'obbligo del lavoro.
4. Della previdenza e delle istituzioni relative ad essa, ed in particolare delle Casse di risparmio.
5. Dell'associazione — Suoi vantaggi — specie.
6. Del retto uso delle sostanze — Virtù e vizi che vi si riferiscono — Del buon governo della famiglia.

§ III. 7 *Del diritto al buon nome — alla scelta del proprio stato — all'esercizio delle arti e dei mestieri.*

§ IV. 8. *Delle violazioni dei diritti altrui, e degli obblighi che scaturiscono da questi.*

§ V. 9. *Effetti utili della morale per l'ordine e progresso economico.*

ELEMENTI DI LINGUA E DI LETTERATURA NAZIONALE.

(I e II anno di corso a classi riunite)

A

1. Studio della grammatica italiana sul libro di testo che verrà indicato.
2. Avviamento al comporre; — definizioni ed esempi delle proposizioni principali e dipendenti — opposte — contrarie — contraddittorie; — delle proposizioni connesse; — del raziocinio deduttivo — induttivo.
3. Definizioni ed esempi de' sofismi che occorrono più frequenti nel comun modo di ragionare.
4. Del periodo; — scomposizione di esso nelle proposizioni elementari che lo formano.

Digitized by Google

5. Lettura e commento di prose descrittive, narrative, sentenziose di autori classici, facendovi l'applicazione dei principii sovraccennati.
6. Esercizi di riproduzione orale e scritta delle cose lette.
7. Dell'uso proprio e traslato dei vocaboli; — dei varii traslati; — di alcune figure; — dello stile e delle sue varietà.
8. Del linguaggio poetico; — delle voci poetiche; — struttura e varie specie del verso italiano.

B

1. Studio della grammatica italiana sul libro di testo che verrà indicato; — ripetizione delle nozioni logiche contenute nella sezione A.
2. Lettura e commento di prose classiche, facendovi l'applicazione delle regole di sintassi; — imitazione per iscritto di descrizioni e di brevi racconti.
3. Traduzione in italiano dei vocaboli, proverbi e modi proverbiali del dialetto, e specialmente dei termini più usitati ne' vari mestieri e nell'agricoltura.
4. Della proprietà dei vocaboli; — differenze di significazione fra vocaboli tenuti per sinonimi; — parole e modi errati.
5. Dei vari generi di componimento; — delle lettere — delle varie specie di lettere — regole da osservarsi; — della narrazione e delle varie sue specie — esempi ed esercizi; — della descrizione di fatti ed oggetti materiali — di caratteri e peripezie morali; — esercizi nel descrivere le varie indoli e costumi degli uomini, e la loro diversa condizione intellettuale e morale; — esercizi nello stendere relazioni ai parenti sui progressi e sulla condotta degli allievi.
6. Nozioni sulle scritture d' uso più frequente nella vita civile.

N. B. *I due Programmi surriferiti* A *e* B *debbono svolgersi alternatamente nei due anni di corso.*

(III anno)

1. Continuazione degli esercizi nei vari generi di componimento.
2. Esercizi di riproduzione orale e scritta di brani d' autori; brevi narrazioni storiche; — esposizioni orali e scritte di conoscenze scientifiche elementari; — del dialogo pedagogico — esempi ed esercizi.

Digitized by Google

3. Lettura e commento dell'Antologia approvata per le scuole normali.
4. Cenni biografici sugli autori, donde sono cavati i brani spiegati nell'Antologia.

ELEMENTI DI GEOGRAFIA GENERALE.

(I anno di corso)

1. Posizione della terra nell'universo — forma della medesima — suo doppio movimento.
2. *Nomenclatura geografica* — Asse, poli, orizzonte e punti cardinali, equatore e paralleli, meridiani. — Emisferi terrestri — longitudine e latitudine, zone, climi. — Globo artifiziale — carte geografiche — scale, misure itinerarie. — Nozioni sulla divisione della superficie terrestre in terre ed acque — sull'estensione comparativa dei continenti e delle isole — parti del mondo. — Montagne, vette, picchi, passi, colli ecc. — sistema orografico — linea di divisione delle acque correnti — altipiani — valli principali e secondarie — — pianure alte e basse — bacini dei laghi e dei fiumi — deserti, steppe, savane, lande e brughiere — proporzione generale delle pianure e degli altipiani e terre montuose nelle varie parti della terra. — Isole e loro principali varietà — loro formazioni diverse — isole vulcaniche e madreporiche.
3. Azione del fuoco — fuoco centrale — vulcani attivi e spenti — vulcani più notabili delle varie parti del mondo — fenomeni vulcanici — terremoti — grotte e caverne.
4. Azione delle acque sulla superficie terrestre — alluvioni, dune — depositi marini e fluviatili.
5. Sorgenti e fiumi in generale — affluenti e confluenti — principali fiumi del globo — laghi — parti del globo in cui abbondano di più — Caspii.
6. Mari — loro estensione e continuità sul globo — loro ripartizione nei due emisferi — divisione in oceani e mari propriamente detti — mari mediterranei — golfi, maniche, stretti, ecc. — profondità del mare — letto del mare — vulcani sottomarini e loro effetti — scogli — fosforescenza delle acque marine — salsedine delle medesime — movimenti del mare — maree — correnti generali e parziali.

Digitized by Google

7. Cenni sulla distribuzione generale dei vegetali nelle diverse parti del globo, sovratutto riguardo ai climi. — Cenni sulla distribuzione geografica degli animali — animali caratteristici di alcune parti del globo.
8. Cenni sulle popolazioni, stirpi, lingue, religioni. — Nazioni, Stati, Governi, forze degli Stati. — Agricoltura, industria, commercio, navigazione. — Divisioni degli Stati, provincie, compartimenti, città, borghi, villaggi.
9. Norme per insegnare i primi elementi della geografia nelle scuole elementari.

GEOGRAFIA PARTICOLARE.

(II anno di corso)

1. Confini dell'Europa — catene di monti, mari, fiumi principali di essa — divisione dell'Europa in orientale ed occidentale — divisione dell'Europa negli Stati che la compongono.
2. L'Italia — suoi confini — sua divisione politica.
3. Lo Stato sardo — suoi confini — monti e fiumi principali — nozioni sullo scompartimento amministrativo — principali prodotti — industrie — commercio — strade ferrate forza militare — istituti d'istruzione e di educazione --- — Principato di Monaco.
4. Confini, monti e fiumi principali, governo, città principali, prodotti del Lombardo-veneto — della Svizzera italiana — del Ducato di Parma — del Ducato di Modena — della Toscana — dello Stato pontificio — delle Due Sicilie — la Repubblica di San Marino — la Corsica — l'Isola di Malta.

(III anno)

1. Confini, monti e fiumi principali, città più importanti dei paesi seguenti: — Francia — Svizzera — Germania e suoi Stati — Austria — Olanda — Belgio — Danimarca — Svezia e Norvegia — Inghilterra — Spagna — Portogallo — Isole Jonie — Grecia — Turchia — Principati danubiani — Russia.
2. L'Africa — monti, mari, isole e fiumi principali — Stati più importanti, e particolarmente quelli che hanno rapporti più diretti coll'Europa.

Digitized by Google

3. L'Asia — monti, mari, isole e fiumi principali — le Indie — l'Impero cinese — il Giappone — prodotti principali — commercio coll'Europa.
4. L'America — Stati principali — gli Stati-Uniti — il Perù — il Brasile — il Messico — il Chilì — Colonie europee — commercio coll'Europa.
5. L'Oceania — possessioni inglesi, olandesi, spagnuole e di altri Stati d'Europa.

STORIA.

(II anno di corso)

A

Cenni generali.

1. Storia — definizione, scopo, utilità — sue divisioni — secondo i tempi: antica, del medio evo, moderna — secondo l'oggetto: sacra, profana — secondo l'estensione: universale, particolare — nesso della storia colla geografia e colla cronologia.
2. Storie particolari: cronache, annali, memorie, biografie — fonti della Storia: tradizioni, monumenti, carte, diplomi, memorie scritte.
3. Cronologia: misure del tempo, naturali e artifiziali — computi per generazioni, per anni sabbatici, per olimpiadi, per lustri, per cicli.
4. Indicazione delle ere degli Ebrei, de' Caldei, dei Greci, dei Romani — era dalla riforma del calendario di Giulio Cesare — dall' Egira — dalla riforma gregoriana del calendario — — dalla Rivoluzione francese.
5. Enumerazione delle epoche principali della storia antica, e loro durata:

1ª	dalla creazione al diluvio,	
2ª	dal diluvio alla presa di Troia,	
3ª	»	alla fondazione di Roma,
4ª	»	a Ciro,
5ª	»	ad Alessandro,
6ª	»	alla distruzione di Cartagine,
7ª	»	a Gesù Cristo.

Digitized by Google

6. Enumerazione delle epoche principali della storia media e moderna:

1ª	da Gesù Cristo	a Costantino,
2ª	»	alla caduta dell'impero d'Occidente,
3ª	»	a Maometto,
4ª	»	a Carlomagno,
5ª	»	alla prima Crociata,
6ª	»	alla presa di Costantinopoli,
7ª	»	alla Riforma,
8ª	»	alla Rivoluzione francese.

B

Fatti principali della storia nazionale.

1. Cenni sull'origine dei Comuni italiani — Federico Barbarossa — distruzione di Milano — Lega lombarda — fondazione di Alessandria — battaglia di Legnano — pace di Costanza.
2. Primordii della Casa di Savoia — Tommaso I, Amedeo IV.
3. I Veneziani e i Francesi a Costantinopoli — Farinata degli Uberti — il conte Ugolino — Buondelmonte.
4. Carlo d'Angiò — morte di Manfredi — i Vespri siciliani.
5. Battaglia della Meloria — guerra di Chioggia — il duca Gian Galeazzo Visconti — Amedeo V, VI, VII — Filippo Maria Visconti — Carmagnola.
6. Cosimo e Lorenzo de' Medici — Cristoforo Colombo — la scoperta d'America.
7. Lodovico il Moro — caduta della Repubblica fiorentina.
8. Emanuele Filiberto — battaglia di Lepanto — Carlo Emanuele I.
9. Il principe Eugenio — Vittorio Amedeo II — assedio di Torino e Pietro Micca.
10. Gli Austriaci cacciati da Genova — battaglia dell'Assietta.
11. Rivoluzione di Francia — guerre di Napoleone in Italia — trattato di Campoformio — dominazione francese in Italia — caduta di Napoleone.
12. Ristorazioni del 1815 — Carlo Alberto e lo Statuto in Piemonte.
13. Norme per insegnare le prime nozioni storiche ai fanciulli delle scuole elementari.

Digitized by Google

(III anno)

Storia nazionale.

1. Caduta dell'impero d'Occidente — Odoacre — Teodorico — caduta dei Goti — i Longobardi — Carlo Magno ed i Franchi — Berengario I — gli Ottoni — le Crociate.
2. Origine dei Comuni italiani — i Normanni — principii della Casa di Savoia.
3. Federico Barbarossa, la Lega lombarda, la fondazione d'Alessandria, la battaglia di Legnano e la pace di Costanza.
4. Federico II — caduta della Casa Savoia — la Casa d'Angiò.
5. Umberto III di Savoia — Tommaso I, Amedeo IV e Bonifazio — i Comuni italiani dopo la pace di Costanza.
6. Guerra tra Genova e Pisa — re Roberto di Napoli — i Venturieri.
7. Le prime signorie — Cola da Rienzo — il duca d'Atene a Firenze — i Ciompi.
8. Venezia e Genova — guerra di Chioggia — Vettor Pisani — il trattato di Torino — Marino Faliero — il duca Gian Galeazzo Visconti.
9. Amedeo V — Amedeo VI — Amedeo VII — lo Sforza — Filippo Maria Visconti — il Conte di Carmagnola — Francesco Sforza.
10. Firenze e Lorenzo de'Medici — Venezia ed i Foscari — Amedeo VIII — Amedeo IX.
11. Invenzione della stampa — Cristoforo Colombo — scoperta dell'America.
12. Calata di Carlo VIII in Italia — Pier Capponi — battaglia di Fornovo — Lodovico il Moro — lega di Cambrai — Giulio II — Carlo V e Francesco I — Giovanni dalle Bande nere — Andrea Doria — assedio di Firenze — caduta della Repubblica fiorentina.
13. Carlo III di Savoia — Catterina Segurana — Emanuele Filiberto — battaglia di Lepanto.
14. Carlo Emanuele I — Vittorio Amedeo I — Carlo Emanuele II — dominazione spagnuola in Italia — moti a Napoli ed in Sicilia.
15. Il principe Eugenio — Vittorio Amedeo II — la guerra della

Digitized by Google

successione di Spagna — assedio di Torino, Pietro Micca, vittoria dell'8 settembre 1706.

16. I Borboni a Parma ed a Napoli — battaglia di Guastalla.
17. Carlo Emanuele III — guerra per la successione d'Austria — assedio di Cuneo — cacciata degli Austriaci da Genova — battaglia dell'Assietta — riforme in Piemonte, a Parma, in Toscana, a Napoli.
18. Rivoluzione del 1789 in Francia — effetti prodotti in Italia.
19. Napoleone Buonaparte — sue prime vittorie in Italia — trattato di Campoformio e caduta della repubblica di Venezia — gli Austro-Russi in Italia — spedizione di Buonaparte pel Gran Sanbernardo — battaglia di Marengo — Napoleone imperatore — divisione politica dell'Italia sotto il dominio francese — caduta di Napoleone.
20. Il trattato del 1815 e le ristorazioni — tentativi fatti per la libertà.
21. Regno di Carlo Alberto — lo Statuto.

ARITMETICA.

(I anno di corso)

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
2. Le quattro prime operazioni sui numeri interi, sulle frazioni decimali, e sui numeri interi accompagnati da frazioni decimali — loro prove e dimostrazioni — mezzo di ottenere il risultato della moltiplicazione e divisione de'numeri decimali con una data approssimazione.
3. Principii di divisibilità dei numeri — numeri primi — ricerca dei divisori primi d'un numero intiero — ricerca del massimo divisore comune a due numeri.
4. Frazioni ordinarie — loro proprietà fondamentali — riduzione d'una frazione ordinaria alla più semplice espressione — riduzione di più frazioni allo stesso denominatore — ricerca del denominatore più piccolo a più frazioni date.
5. Le quattro prime operazioni sulle frazioni ordinarie e sui numeri interi accompagnati da frazioni ordinarie — dimostrazione delle regole per dette operazioni.
6. Conversione delle frazioni ordinarie in decimali, e viceversa.
7. Numeri complessi — riduzione dei numeri complessi alla

Digitized by Google

forma di frazione e viceversa — conversione dei numeri complessi non decimali in decimali, e viceversa — le quattro prime operazioni sui numeri complessi.

8. Sistema metrico decimale dei pesi e delle misure legali — unità fondamentale — misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso — monete — conversione delle misure metriche decimali nelle antiche misure, e viceversa — uso delle tavole di riduzione.
9. Formazione delle potenze dei numeri — estrazione delle radici quadrate e cubiche dei numeri interi e delle quantità frazionarie — estrazione di dette radici per approssimazione.
10. Dei rapporti e delle proporzioni — proprietà fondamentali delle equidifferenze — proprietà principali delle proporzioni.
11. Regola del tre semplice e composta — regole d'interesse e di sconto semplice, di allegazione, di cambio, di società e di partizione.
12. Norme per insegnare l'aritmetica ed il sistema metrico nelle scuole elementari.

CONTABILITÀ.

(I anno di corso)

I

Contabilità domestica e rurale.

Necessità di tenere ben ordinati i conti di famiglia.

1. Dell'inventario — beni immobili e mobili — debiti e crediti — ipoteche. — Inventario della casa civile — varie sue parti — mobili, biancheria ecc. — Inventario della casa e dei beni rurali — varie sue parti — attrezzi — derrate ecc.
2. Del bilancio — parte attiva, e parte passiva. — Bilancio attivo — entrate ordinarie, straordinarie e prevedibili — varie categorie delle une e delle altre. — Bilancio passivo — spese ordinarie, straordinarie e prevedibili — varie categorie delle une e delle altre.
3. Della tenuta dei libri in partita semplice — libro giornale, libro mastro, e libri ausiliari — registrazione delle

Digitized by Google

entrate, delle spese, dei debiti e dei crediti sopra i medesimi — chiusura dei conti sul libro mastro — sistemazione dei conti correnti ad interesse secondo i diversi metodi più praticati.

II

Cenni sulla contabilità commerciale.

Operazioni del commerciante.

4. Dei titoli che rappresentano le medesime — fatture — conti di compra e conti di vendita — distinte di pagamento — quitanze e ricevute — lettere di vettura e polizze di carico — biglietti all' ordine e cambiali — mandati e lettere di credito — distinte di sconto e distinte di negoziazione degli effetti di commercio.

GEOMETRIA.

(II anno di corso)

1. Corpi — Estensione — Dimensioni — Volume — Superficie — Linea — Punto — Linea retta, spezzata e curva — Superficie piana e curva — Misura della linea retta — Comune misura di due linee rette — Metodo per tracciare una linea retta sulla carta e sul terreno — Riga e modo di verificarla.
2. Rette concorrenti e parallele — Rette perpendicolari ed oblique — Angoli, lati, vertice — Varie specie di angoli — Proprietà degli angoli adiacenti — Proprietà degli angoli opposti al vertice.
3. Circolo — Circonferenza del circolo — Centro — Raggio — Diametro — Corda — Saetta — Segante — Tangente — Arco — Quadrante — Settore — Segmento — Angolo al centro — Angolo inscritto — Angolo circoscritto — Circonferenze uguali — Corde uguali — Descrivere una circonferenza di circolo — Compasso — Circonferenze concentriche, tangenti, segantisi.
4. Misura lineare della circonferenza del circolo — Divisione sessagesimale della circonferenza del circolo in gradi, minuti e secondi — Misura degli angoli per mezzo degli archi

Digitized by Google

del circolo — Semicerchio rapportatore — Costrurre un angolo uguale ad un angolo dato — Applicazioni.

5. Per un punto preso sopra o fuori d'una retta non si può condurre su di questa che una sola perpendicolare — Per un punto dato sopra o fuori d' una retta innalzare od abbassare a questa una perpendicolare — Squadra e modo di verificarla — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte da uno stesso punto ad una medesima retta.

6. Dividere per metà una retta, un angolo ed un arco di circolo — Trovare il centro d'un arco — Per tre punti dati far passare una circonferenza di circolo — Per un punto dato fuori o sopra della circonferenza del circolo condurre a questo una tangente — Costruzione del quadrato e del rettangolo — Applicazioni.

7. Denominazione degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta — Proprietà del triangolo equilatero, e del triangolo isoscele — Teoremi relativi a questi angoli — Per un punto dato condurre una retta parallela ad una seconda retta data.

8. Costruzione del parallelogrammo — Archi dello stesso circolo compresi fra due parallele — Applicazioni.

9. Figure piane rettilinee, curvilinee, mistilinee — Poligono e sue specie, cioè triangolo, quadrilatero, pentagono ecc. — Poligoni convessi — Diagonali d'un poligono — Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi d'eguaglianza dei triangoli.

10. Somma degli angoli del triangolo — Proprietà del triangolo equilatero, e del triangolo isoscele — Costruzione del triangolo quando ne sono dati tre elementi, fra i quali siavi almeno un lato — Costruzione del triangolo equilatero di cui è dato il lato — Costruzione di un triangolo eguale ad un triangolo dato — Applicazioni.

11. Unità di misure per le aree — Misura dell'area del rettangolo, del quadrato, del parallelogrammo, del triangolo, del trapezio, e d'un poligono qualunque — Problemi ed applicazioni.

12. Poligoni regolari — Loro descrizione per mezzo della divisione della circonferenza del circolo in parti uguali — Misura dell'area del poligono regolare, del settore e del segmento del circolo — Problemi ed applicazioni.

Digitized by Google

13. Nomenclatura de' solidi principali — Poliedri — Prismi — Parallelepipedi — Cubo — Piramidi — Corpi rotondi — Cilindro — Cono — Sfera — Diametro e raggio della sfera — Circolo massimo — Circoli minori — Emisfero — Segmento sferico — Spicchio sferico — Piramide sferica.
14. Misura delle superficie dei poliedri — Sviluppo e misura della superficie curva del cilindro retto, del cono retto, e del tronco di cono retto a basi parallele — Regola pratica per ottenere la misura della superficie della sfera; del fuso sferico; della calotta; della zona — Problemi ed applicazioni.
15. Unità di misura per i volumi — Misura del volume del parallelepipedo, del prisma, della piramide, del cilindro, del cono tronco a basi parallele, e della sfera — Problemi ed applicazioni.
16. Norme per insegnare le prime nozioni di geometria nelle scuole elementari.

(III anno)

1. Ripetizione e compimento delle principali proprietà delle proporzioni, e delle nozioni più importanti di geometria piana insegnate nell'anno II.
2. Rette proporzionali — Una retta parallela ad un lato del triangolo ne taglia gli altri due lati in parti proporzionali, e viceversa.
3. Ricerca d' una quarta proporzionale dopo tre rette date — Divisione geometrica di una retta in parti uguali, ovvero in parti proporzionali a numeri dati, o nella stessa ragione in cui è divisa una linea retta — Scale geometriche, loro costruzione ed uso.
4. Poligoni simili — Condizioni necessarie e sufficienti perchè due triangoli sieno simili — Sopra una retta data costrurre un triangolo simile ad un triangolo dato.
5. Come i poligoni simili vengano divisi da diagonali omologhe in un egual numero di triangoli simili e similmente disposti — Sopra una retta data costrurre un poligono simile ad un poligono dato.
6. Rapporto dei perimetri e delle aree dei poligoni simili, e dei poligoni regolari dello stesso numero di lati — Rapporto delle circonferenze e delle aree di due circoli. — Nozione

Digitized by Google

del rapporto costante della circonferenza del circolo al diametro — Problemi ed applicazioni.

7. Rapporto tra la perpendicolare abbassata dal vertice dell'angolo retto del triangolo rettangolo sulla ipotenusa ed i segmenti di questa — Trovare una media proporzionale tra due rette date — Problemi ed applicazioni.
8. Retta perpendicolare ad un piano — piani paralleli — piani concorrenti e linea d'intersezione — Angolo diedro e sua misura — Piani perpendicolari tra loro — Angolo solido — Specie diverse di angoli solidi — Poliedri regolari, tetraedro, ottaedro, icosaedro, esaedro, e dodecaedro.
9. Ripetizione delle nozioni state insegnate nel II anno intorno ai volumi. — Applicazioni più usuali e semplici della stereometria pratica.
10. Elisse — Nomenclatura delle linee e dei punti di essa — Modo di descriverla, e nozione delle sue principali proprietà.

NOZIONI ELEMENTARI DI STORIA NATURALE, DI FISICA E DI CHIMICA, E NORME ELEMENTARI D'IGIENE.

(I e II anno di corso a classi riunite)

1. Materia e forze — agenti imponderabili — corpi — loro molecole — atomi — volume — massa — densità.
2. Corpi semplici e composti — attrazione molecolare — coesione, affinità.
3. Stati fisici dei corpi — unioni di materia con materia — combinazioni chimiche — analisi e sintesi chimiche.
4. Calorico — sensazioni di caldo e freddo — dilatazioni e contrazioni prodotte nel volume dei corpi dal variato calore — temperatura — termometri — conduttricità dei corpi — buoni e cattivi conduttori — esempi ed applicazioni.
5. Luce — propagazione ordinaria della luce a raggi rettilinei — intensità dell'illuminazione — velocità della luce — suoi effetti sulle piante e sugli animali.
6. Elettricità — modo più comune di svolgerla — stato naturale — stato positivo o vitreo — negativo o resinoso — movimenti dei corpi elettrizzati in senso opposto — macchina elettrica — boccia di Leyda — principali fenomeni naturali attribuiti all'elettricità — fulmini — parafulmini.

Digitized by Google

7. Magnetismo — calamita naturale — suoi poli — linea neutra — metalli magnetizzabili — bussola — suoi usi.
8. Aria — sua composizione — peso — barometro — proprietà principali fisico-chimiche.
9. Ossigeno — ossidazione ed acidificazione de'corpi — ossidi metallici, ed avvertenze igieniche sull'uso dei vasi ed arnesi in cui formansi tali prodotti.
10. Combustione — mezzi di favorirla, e norme per la più acconcia costruzione dei camini e delle stufe.
11. Azione dell'aria sul sangue — calore animale.
12. Acqua — suoi stati in natura — perchè il ghiaccio sia più leggiero dell'acqua liquida — modo di conoscere la purezza dell'acqua — pozzi, cisterne — pozzi modenesi o artesiani.
13. Irrigazione — suoi vantaggi — infiltrazioni — utilità del *drenaggio*.
14. Carbonio — diamante— carbon fossile — ossido di carbonio — sue proprietà — acido carbonico — asfissia— primi soccorsi agli asfissiati — gas illuminante — sua preparazione — teoria della fiamma.
15. Fosforo -- proprietà ed usi -- pericoli, e modo di prevenirli -- cloro -- sua proprietà disinfettante e scolorante.
16. Dei metalli in generale -- loro caratteri -- stati in cui trovansi in natura -- idea generale dei procedimenti coi quali si estraggono dalle loro combinazioni i metalli più in uso, come il ferro, il rame, il piombo, l'oro, l'argento.
17. Potassa -- nitrato di potassa -- soda -- cloruro di sodio -- calce -- varie specie di calce negli usi della vita -- gesso -- argilla -- silice -- loro proprietà, ed influenza di tali sostanze nei terreni rispetto all'agricoltura.
18. Corpi organici -- loro caratteri -- differenze tra i vegetali e gli animali.
19. Cenno sui principali organi delle piante e degli animali, e sulle loro funzioni.
20. Principali piante alimentari -- piante che somministrano materiali alle più comuni industrie -- piante velenose comuni -- funghi -- riguardi igienici.
21. Animali che servono ai bisogni dell'uomo -- filugelli -- api.
22. Nutrizione dell'uomo -- alimenti -- norme igieniche sui cibi e le bevande -- abitazioni e vestimenta -- norme igieniche relative.

Digitized by Google

23. Norme per insegnare le prime nozioni di scienze naturali ai fanciulli delle scuole elementari.

(III anno)

1. Proprietà generali dei corpi -- impenetrabilità, estensione, divisibilità, porosità, comprimibilità, espansibilità, elasticità, mobilità, inerzia, gravità.
2. Forze -- composizione delle forze in genere -- forze parallele -- loro centro -- centro di gravità -- moto -- equilibrio.
3. Calorico -- sorgenti -- cambiamenti operati dal calorico sul volume dei corpi -- effetti chimici -- congelamento.
4. Calorico sensibile, latente -- calorico raggiante -- potere raggiante, assorbente e riflettente dei varii corpi secondo lo stato della lor superficie -- potere trasmettente -- applicazioni ed esempi.
5. Luce -- raggi, pennelli, fascetti di luce -- leggi di riflessione -- luce bianca -- colori -- cenno sulla rifrazione, sulle lenti e sui cannocchiali -- idea dell'organo della vista.
6. Elettricità -- effetti di essa sulla composizione e scomposizione dei corpi.
7. Elettromagnetismo -- idea dei telegrafi elettrici.
8. Dei corpi semplici metalloidi, e metalli principali -- ossigeno -- idrogeno -- cloro.
9. Carbonio -- solfo -- fosforo -- loro stati in natura -- loro principali combinazioni -- principali applicazioni delle loro proprietà agli usi della vita.
10. Ferro -- rame -- zinco -- stagno -- piombo -- antimonio -- mercurio -- oro -- argento -- platino -- cenni intorno alle loro proprietà e agli usi principali -- leghe più adoperate nei bisogni della vita.
11. Aria -- peso e pressione della medesima -- veicolo del suono -- velocità del suono -- eco -- venti -- uragani e trombe.
12. Acqua -- pressione dei liquidi -- principio su cui è fondata la costruzione del torchio idraulico -- meteore acquee -- nubi, pioggia, neve, brina, rugiada, grandine.
13. Corpi celesti -- idea del sistema mondiale -- stelle, pianeti, comete -- eclissi.
14. Corpi organici -- idea delle classificazioni naturali.
15. Sunto dei principii igienici relativi al nutrimento, alle vesti, alle abitazioni ed agli esercizi corporei.

Digitized by Google

DISEGNO LINEARE.

(II anno di corso)

Disegno di figure piane.

1. Linee rette nelle varie loro posizioni -- perpendicolari -- parallele -- divisione delle rette in parti eguali — modanature piane -- incorniciature -- finestre e porte con ornati semplici.
2. Triangoli, trapezi, parallelogrammi, poligoni.
3. Circoli -- raccordamenti delle rette e dei circoli — raccordamento dei circoli tra di loro -- modanature curve e miste -- curva a manico di canestro -- elisse del giardiniere -- voluta.
4. Divisione della circonferenza in parti eguali -- poligoni regolari — palchetti — rosoni semplici -- cancelli e balaustrate.
5. Costruzione delle scale -- riduzione delle figure ad una scala data.
6. Norme per esercitare nel disegno gli alunni delle scuole elementari.

(III anno)

Disegno in rilievo.

7. Nozioni sulla rappresentazione dei corpi in piano, taglio ed elevazione.
8. Solidi geometrici -- prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere.
9. Moduli, utensili, istrumenti agrari, macchine più semplici adoperate nelle località.
10. Nozioni elementari di prospettiva.

N. B. *Ogni disegno verrà eseguito primieramente a mano libera, dipoi col mezzo del tira-linee, della squadra e del compasso.*

PEDAGOGIA.

(I e II anno di corso a classi riunite)

CAPO I.

Dell'insegnamento elementare.

1. Scopo delle scuole elementari.
2. Natura e limiti dell'istruzione elementare.

Digitized by Google

3. Norme generali, secondo le quali dev' essere data l' istruzione.
4. Delle ripetizioni, dei sunti, delle applicazioni delle cose insegnate.
5. Dell'esposizione, del dialogo e specie di esso -- quando si debba adoperare l'una o l'altra forma nell'insegnamento.
6. Degli esercizi mnemonici -- uso di essi -- abusi da fuggire.
7. Dei còmpiti scolastici -- della correzione degli scritti -- esempi ed esercizi.
8. Degli esami.
9. Dei registri della scuola.
10. Dei libri scolastici -- dell'uso di essi -- esempi ed esercizi.
11. Norme per l'insegnamento della lettura, della lingua e della composizione.

Capo II.

Del modo di ordinare una scuola elementare.

12. Modo di ordinare una scuola elementare -- della divisione della scuola in classi, e delle classi in sezioni -- modo di occupare simultaneamente tutte le sezioni d'una classe.
13. Della disciplina -- in che consista -- mezzi di promuovere la disciplina nelle scuole elementari.
14. Autorità del maestro -- premii e castighi -- quali siano da adoperare -- quali da evitare.
15. Avvertenze igieniche che debbe avere il maestro d'una scuola elementare.

Capo III.

Doveri del maestro elementare.

16. Dei doveri speciali del maestro elementare.
17. Dei regolamenti che riguardano le scuole elementari.

PEDAGOGIA.

(III anno)

Capo I.

Dell'educazione in generale.

1. Definizione dell'educazione -- divisione dell'educazione, e classificazione degli istituti educativi.

Digitized by Google

2. Del fine dell'educazione -- degli uffizi dell'educatore.
3. Dei mezzi educativi -- delle leggi dell' educazione.

Capo II.

Dell'educazione intellettuale.

4. Dell'educazione della ragione, della memoria e dell'immaginazione — mezzi educativi della ragione — osservazione, meditazione sugli altrui insegnamenti, lettura e composizione orale e scritta.
5. Modo di adoperare questi mezzi:
   I. Norme dell'osservare e del riflettere.
   II. Norme dell'insegnamento — 1° del guarentire la gioventù dagli errori -- 2° dell'insegnare la verità.
   a) Della scelta degli oggetti d'insegnamento.
   b) Della gradazione dell'insegnamento — esempi ed esercizi.
   c) Delle applicazioni delle cose insegnate — esempi ed esercizi.
6. III. Norme per la lettura — della scelta dei libri — del modo di leggerli e studiarli — dei frutti che se ne debbono ricavare.
7. IV. Dello studio della lingua e degli esercizi di composizione — scelta degli argomenti di questi esercizi — gradazione — correzione degli scritti.
8. Dell' educazione della memoria -- varietà della memoria ne'varii individui — mezzi di educare la memoria, attenzione, ripetizione ed ordine nel pensiero e nella vita — dell'esercitare la memoria -- in quali modi — su quali oggetti.
9. Dell'educazione dell'immaginazione — mezzi generali educativi dell'immaginazione — mezzi speciali — *a* poesia — *b* musica e specialmente il canto — *c* disegno — dell'uso di questi mezzi nelle scuole popolari.

Capo III.

Dell'educazione morale.

10. Della volontà -- dell'energia morale — prime cure morali necessarie nell'educazione dei bambini.

Digitized by Google

11. Mezzi di educazione morale. — 1° Esempio morale.
12. 2° Insegnamento morale.
13. 3° Autorità — come s'acquisti l'autorità morale.
14. Della sanzione dell'autorità, ossia de' premii e dei castighi — delle varie specie di premii e di castighi, e del loro uso in generale ed in particolare — abusi da evitare.
15. Del modo di promuovere le speciali virtù dell'infanzia e della giovinezza — della pietà — della veracità — della modestia — della benevolenza e della carità — della temperanza e della fortezza.

Capo Iv.

Dell'educazione fisica.

16. Dell'educazione fisica, e delle relazioni di essa colla spirituale — principii igienici — della ginnastica e del suo fine.
17. Delle età della vita umana — considerazioni pedagogiche — differenza dell'educazione dei due sessi — dei temperamenti, e dell'influenza dei medesimi sulle propensioni, sulle abitudini e sui costumi — conseguenze pedagogiche.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. CADORNA.

Digitized by Google

PROGRAMMI

per le Scuole normali e magistrali delle Allieve Maestre, approvati con R. Decreto 19 dicembre 1858.

Avvertenza.

Nello svolgere le materie indicate nei Programmi che seguono, gl'insegnanti dovranno restringersi alle più semplici e precise definizioni ed alle nozioni affatto elementari, evitando ogni disquisizione scientifica, ed attenendosi alle norme che verranno loro più specialmente designate in apposita Istruzione.

RELIGIONE.

Spiegazione e studio del Catechismo della Diocesi, e della Storia del Vecchio e del Nuovo Testamento nel libro approvato per testo.

MORALE.

PARTE PRIMA

(I e II anno di corso a classi riunite).

§ I. *Oggetto della morale.*

1. Fine dell'insegnamento della morale.
2. Differenza fra l'utile e l'onesto, tra le felicità e la virtù.
3. Imputabilità delle azioni — merito e demerito.

§ II. *Doveri e diritti.*

4. Azioni doverose.
5. Doveri che nascono dalla legge naturale.
6. Doveri che nascono dai comandi delle legittime Autorità.
7. Azioni contrarie al dovere.
8. Relazioni tra i doveri ed i diritti.

§ III. *Specie di doveri.*

9. Doveri verso Dio. — culto interno ed esterno.
10. Doveri verso noi stessi — obbligo di perfezionare noi stessi — cura del buon nome — buon uso del tempo.

Digitized by Google

11. Doveri verso i nostri simili — doveri di giustizia e di beneficenza — dell'urbanità, delle sue principali forme, e de' suoi effetti morali — doveri della donna nella famiglia — doveri verso i congiunti — doveri verso i benefattori — verso i superiori — verso i proprii dipendenti — doveri reciproci della maestra e delle alunne.
12. Doveri verso la patria — brevi cenni sull'ordinamento politico del nostro Stato, e sui principali doveri del cittadino.

§ IV. *Virtù e vizi.*

13. Come nascano gli abiti — quando questi sieno virtù, e quando vizii.
14. Mezzi per acquistare gli abiti virtuosi — per correggere gli abiti viziosi.

PARTE SECONDA

(III anno)

Riepilogo delle cose insegnate nel I e II anno.

§ I. *Dell'acquisto e dell'uso delle sostanze.*

1. Dell'onesto acquisto delle ricchezze — dell'obbligo del lavoro.
2. Della previdenza e delle istituzioni ad essa relative, ed in particolare delle casse di risparmio.
3. Del retto uso delle sostanze — virtù e vizii che vi si riferiscono.
4. Del buon governo della famiglia — la donna massaia.

§ II. *Dell'influenza della donna sulla famiglia e sulla società.*

5. Degli speciali doveri della donna come figlia, sorella, sposa, madre — come in tutte queste sue relazioni debba conferire al maggior bene morale ed economico della famiglia — uffizio educativo della donna.
6. Com'essa possa e debba contribuire a far più gentili i costumi, e più cari i doveri verso la patria.

ELEMENTI DI LINGUA E DI LETTERATURA NAZIONALE.

(I e II anno di corso a classi riunite).

A

1. Studio della grammatica italiana sul libro di testo che sarà indicato.

Digitized by Google

2. Dipendenza e concordanza delle varie parti del discorso — errori più comuni da evitarsi riguardo alla dipendenza ed alla concordanza.
3. Del periodo — scomposizione di esso nelle proposizioni elementari che lo formano.
4. Lettura e commento di prose descrittive, narrative, sentenziose di autori classici, facendovi l'applicazione delle regole apprese.
5. Esercizi di riproduzione orale e scritta delle cose lette.
6. Dell'uso proprio e traslato dei vocaboli — dei varii stralati — di alcune figure — dello stile e delle sue varietà.
7. Del linguaggio poetico — delle voci poetiche — struttura e varie specie del verso italiano.

B

1. Ripetizione dei numeri 1, 2 e 3 del Programma A.
2. Lettura e commento di prose classiche, facendovi l'applicazione delle regole apprese — imitazione per iscritto di descrizioni e di brevi racconti.
3. Traduzione in italiano di vocaboli, proverbi e modi proverbiali del dialetto, e specialmente dei termini più usitati nell'economia domestica e nelle arti donnesche.
4. Della proprietà dei vocaboli — differenze di significazione fra vocaboli tenuti per sinonimi — parole e modi errati.
5. Dei varii generi di componimento — delle lettere e delle loro varie specie. — regole da osservarsi — della narrazione e delle varie sue specie — esempi ed esercizi — esercizi nello stendere relazioni ai parenti sui progressi e sulla condotta delle allieve.
6. Nozioni sulle scritture d' uso più frequente nella vita civile.

NB. *I due Programmi surriferiti* A *e* B *debbono svolgersi alternatamente nei due anni di corso.*

(III anno)

1. Riassunto delle precipue regole grammaticali — riassunto delle principali regole intorno ai varii generi di componimento.
2. Brevi narrazioni storiche — del dialogo pedagogico — esempi ed esercizi.

Digitized by Google

3. Lettura e commento dell'Antologia approvata per le scuole normali.
4. Cenni biografici sugli autori, donde sono tolti i brani spiegati nell'Antologia.

Elementi di Geografia generale.

(I anno di corso)

1. Posizione della terra nell'universo — forma della medesima — suo doppio movimento — stagioni — anno — giorni.
2. *Nomenclatura geografica a)* — Globo terrestre — Circoli massimi — Equatore — Meridiani — Circoli minori — Tropici — Circoli polari — Zone — Gradi e come si dividono — Gradi di longitudine e di latitudine — Mappamondo — Carte geografiche — Scala delle carte geografiche — Misure itinerarie.

   b) Continente — Contrada o regione — Montagna — Collina — Vulcano — Catena di montagne — Valle — Ruscello — Torrente — Fiume — Influente — Confluente — Destra e sinistra d'un fiume — Canali — Lago — Paludi — Stagno — Oceano — Mare — Golfo — Baia — Rada — Porto — Braccio — Stretto — Arcipelago — Isola — Penisola — Istmo — Capo o promontorio — Lande o steppe — Deserto.
3. Definizioni e cenni sulle popolazioni, sulle stirpi, sulle lingue, sulle religioni — Divisioni degli Stati, provincie, città, borghi, villaggi.
4. Divisione della terra — Rapporto tra la parte occupata dall'acqua e quella occupata dalla terra. — Parti del mondo.
5. Norme per insegnare i primi elementi della geografia nelle scuole elementari.

Geografia particolare.

(II anno)

1. Confini dell'Europa — catene di monti, mari, fiumi principali di essa — divisione dell'Europa in orientale ed occidentale — divisione dell'Europa negli Stati che la compongono.

Digitized by Google

2. L'Italia — suoi confini — sua divisione politica.
3. Lo Stato sardo — suoi confini — monti e fiumi principali — nozioni sullo scompartimento amministrativo del Regno — principali prodotti — industrie — commercio — istituti d'istruzione e d'educazione. — Principato di Monaco.
4. Confini, monti e fiumi principali, governo, città principali del Lombardo-veneto, della Svizzera italiana, del Ducato di Parma, del Ducato di Modena, della Toscana, dello Stato pontificio, delle Due Sicilie, della Repubblica di San Marino, della Corsica e dell'Isola di Malta.

(III anno)

1. Confini, monti e fiumi principali, città più importanti de'seguenti paesi: — Francia — Svizzera — Germania e suoi Stati — Austria — Olanda — Belgio — Danimarca — Svezia e Norvegia — Inghilterra — Spagna — Portogallo — Isole Jonie — Grecia — Turchia — Principati danubiani — Russia.
2. L'Africa — monti, mari, isole e fiumi principali — Stati più importanti, e particolarmente quelli che hanno attinenze più dirette coll'Europa.
3. L'Asia — monti, mari, isole e fiumi principali — le Indie — l'Impero cinese — il Giappone — prodotti principali.
4. L'America — Stati principali — gli Stati Uniti — il Perù — il Brasile — il Messico — il Chilì — commercio coll'Europa.
5. Cenni sull'Oceania.

STORIA.

(II anno di corso)

A

Cenni generali

1. Storia — definizione, scopo, utilità — sue divisioni secondo il tempo — secondo l'oggetto — secondo l'estensione — fonti della storia.
2. Cronologia — misure del tempo — anno solare, civile, bisestile — anno sabbatico, olimpiade, lustro, ciclo, secolo —

Digitized by Google

ere — era degli Ebrei, dei Romani -- era dalla riforma del calendario di Giulio Cesare -- dalla riforma gregoriana del calendario.

3. Enumerazione delle epoche principali della storia antica:
   a) dalla creazione al diluvio,
   b) dal diluvio alla presa di Troia,
   c) dalla presa di Troia alla fondazione di Roma,
   d) dalla fondazione di Roma a Gesù Cristo,
   e) da Gesù Cristo a Costantino,
   f) da Costantino alla caduta dell'impero d'Occidente.
4. Enumerazione delle epoche principali della storia media e moderna:
   a) dalla caduta dell'impero d'Occidente a Maometto,
   b) da Maometto a Carlomagno,
   c) da Carlomagno alla prima Crociata,
   d) dalla prima Crociata alla caduta dell' impero d' Oriente,
   e) dalla caduta dell'impero d'Oriente alla Riforma,
   f) dalla Riforma alla Rivoluzione francese.

B

Fatti principali della storia nazionale.

1. Cenni sull' origine dei Comuni italiani -- la Lega lombarda, -- Ancona e Stamura -- fondazione d' Alessandria, -- battaglia di Legnano -- pace di Costanza.
2. Primordi della Casa di Savoia -- Beatrice di Savoia.
3. Carlo d'Angiò ed i Vespri siciliani -- battaglia della Meloria -- atto magnanimo dei prigionieri pisani -- guerra di Chioggia -- santa Caterina di Siena.
4. Amedeo VI, VII - il Conte di Carmagnola - Cosimo e Lorenzo de' Medici - Amedeo VIII.
5. Cristoforo Colombo e la scoperta d' America. - Carlo VIII e Pier Capponi - caduta della Repubblica fiorentina.
6. La Segurana - Emanuele Filiberto - battaglia di Lepanto.
7. Il principe Eugenio di Savoia — Vittorio Amedeo II — assedio di Torino — Pietro Micca.
8. Gli Austriaci cacciati da Genova - battaglia dell'Assietta - Gaetana Agnesi - Rosa Govone.

Digitized by Google

9. Rivoluzione francese — Napoleone — dominazione francese in Italia — ristorazione del 1815.
10. Carlo Alberto e lo Statuto in Piemonte.
11. Norme per insegnare le prime nozioni storiche alle alunne delle scuole elementari.

(III anno)

Storia nazionale.

1. Caduta dell'impero d'Occidente — Odoacre — Teodorico - caduta dei Goti — i Longobardi -- Teodolinda e san Gregorio Magno.
2. Carlo Magno ed i Franchi -- il primo doge di Venezia -- i Saracini in Italia -- Cinzica de' Sismondi.
3. Origini della Casa di Savoia -- la cavalleria, e com' essa abbia contribuito all' incivilimento dei costumi -- le Crociate.
4. Origine dei Comuni italiani -- la Lega lombarda, fondazione d' Alessandria, la battaglia di Legnano, e la pace di Costanza.
5. Federico II -- caduta della Casa di Svevia -- la Casa d'Angiò ed i Vespri siciliani. -- Dante.
6. I Venturieri -- le prime signorie -- Cola di Rienzo.
7. Il Duca d'Atene a Firenze -- i Ciompi -- Venezia e Genova -- guerra di Chioggia -- Vettor Pisani -- il trattato di Torino -- Marin Faliero.
8. Amedeo V, VI, VII -- lo Sforza -- il Conte di Carmagnola -- Firenze e Lorenzo de' Medici -- Venezia ed i Foscari.
9. Amedeo VIII -- Amedeo IX -- invenzione della stampa.
10. Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America. -- calata di Carlo VIII in Italia -- Pier Capponi.
11. Lega di Cambrai -- Carlo V e Francesco I in Italia -- Giovanni dalle Bande nere -- Andrea Doria -- Michelangelo — caduta della Repubblica di Firenze.
12. Caterina Segurana — Emanuele Filiberto — la battaglia di Lepanto — santa Caterina di Fieschi.
13. Carlo Emanuele I — Galileo — dominazione spagnuola in Italia — moti a Napoli ed in Sicilia.
14. Il principe Eugenio — Vittorio Amedeo II — assedio di Torino, Pietro Micca, vittoria dell'8 settembre 1706.

Digitized by Google

15. Carlo Emanuele III — cacciata degli Austriaci da Genova — battaglia dell'Assietta.
16. Rivoluzione francese — Napoleone Bonaparte — caduta della Repubblica di Venezia -- il passaggio del Gran Sanbernardo e la battaglia di Marengo -- dominazione francese in Italia.
17. Il trattato del 1815 -- ristorazione in Italia -- tentativi fatti per la libertà.
18. Regno di Carlo Alberto -- lo Statuto.

ARITMETICA.

(I anno di corso)

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
2. Le quattro prime operazioni sui numeri interi, sulle frazioni decimali, e sui numeri interi accompagnati da frazioni decimali -- loro prove e dimostrazioni -- mezzo di ottenere il risultato della moltiplicazione e divisione de' numeri decimali con una data approssimazione.
3. Divisibilità dei numeri -- numeri pari, impari -- numeri primi -- ricerca dei divisori primi d'un numero intiero -- ricerca del massimo divisore comune a due numeri.
4. Frazioni ordinarie -- loro proprietà fondamentali -- riduzione d'una frazione ordinaria alla più semplice espressione -- riduzione di più frazioni allo stesso denominatore -- ricerca del denominatore più piccolo a più frazioni date.
5. Le quattro prime operazioni sulle frazioni ordinarie e sui numeri interi accompagnate da frazioni ordinarie — dimostrazione delle regole per dette operazioni.
6. Conversione delle frazioni ordinarie in decimali, e viceversa.
7. Numeri complessi -- loro conversione in numeri decimali.
8. Sistema metrico decimale dei pesi e delle misure legali - unità fondamentale — misure di lunghezza, di superficie, di volume e di peso - monete — conversione delle antiche misure nelle misure metriche decimali — uso delle tavole di riduzione.

Digitized by Google

(II anno)

9. Formazione delle potenze dei numeri - regola pratica per estrarre le radici quadrate dei numeri interi e delle quantità frazionarie ridotte sotto forma di numeri decimali.
10. Dei rapporti e delle propozioni - proprietà fondamentali delle equidifferenze - medio aritmetico - proprietà fondamentale delle proporzioni - ricerca del quarto proporzionale e del medio proporzionale geometrico.
11. Regola del tre semplice e composta - risoluzione di problemi semplici col metodo detto di *riduzione all'unità*.— regole d'interesse e di sconto semplice, di cambio, di società e di partizione.
12. Norme per insegnare l'aritmetica ed il sistema metrico nelle scuole elementari.

CONTABILITÀ DOMESTICA.

(II anno di corso)

Necessità di tenere ben ordinati i conti di famiglia.

1. Dell'inventario - beni immobili e mobili - debiti e crediti. - ipoteche - Inventario della casa civile - varie sue parti mobili - biancheria, ecc.
2. Del bilancio - parte attiva e parte passiva.— Bilancio attivo — entrate ordinarie, straordinarie prevedibili - varie categorie delle une e delle altre. — Bilancio passivo - spese ordinarie, straordinarie prevedibili - varie categorie delle une e delle altre.
3. Della tenuta dei libri in partita semplice - libro giornale, libro mastro, e libri ausiliari - registrazione delle entrate, delle spese, dei debiti e dei crediti sopra i medesimi — chiusura dei conti sul libro mastro.

NOMENCLATURA E NOZIONI ELEMENUARI DI GEOMETRIA.

(II anno di corso)

1. Corpi - Estensione - Dimensioni -- Volume - Superficie — Linea - Punto - Linea retta, spezzata e curva - Superficie piana e curva. — Misura d'una linea retta - Tracciare una linea retta -- Riga, e modo di verificarla.
2. Rette concorrenti e parallele - Rette perpendicolari ed obli-

Digitized by Google

que - Angoli, lati, vertice - Varie specie di angoli - Proprietà degli angoli adiacenti - Proprietà degli angoli opposti al vertice.

3. Circolo -- Circonferenza del circolo -- Centro -- Raggio -- Diametro -- Corda - Saetta - Segante - Tangente - Arco -- Quadrante - Settore - Segmento - Angolo al centro - Angolo inscritto - Angolo circoscritto - Circonferenze uguali - Corde uguali - Descrivere una circonferenza di circolo -- Compasso -- Circonferenze concentriche -- Corona circolare.

4. Misura lineare della circonferenza del circolo -- Divisione sessagesimale della circonferenza del circolo in gradi, minuti e secondi -- Misura degli angoli per mezzo degli archi del circolo -- Semicerchio rapportatore -- Costrurre un angolo uguale ad un angolo dato -- Applicazioni.

5. Per un punto dato sopra o fuori d' una retta innalzare od abbassare a questa una perpendicolare -- Squadra, e modo di verificarla.

6. Dividere per metà una retta, un angolo, ed un arco di circolo -- Trovare il centro d' un arco -- Per tre punti dati far passare una circonferenza di circolo -- Per un punto dato fuori o sopra della circonferenza del circolo condurre a questo una tangente - Costruzione del quadrato e del rettangolo - Applicazioni.

7. Denominazione degli angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta -- Proprietà di questi angoli -- Tracciare una retta parallela ad una seconda retta data.

8. Costruzione del parallelogrammo - Archi dello stesso circolo compresi fra due parallele - Applicazioni.

9. Figure piane rettilinee, curvilinee, mistilinee -- Poligono e sue specie, cioè triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. - Poligoni convessi - Diagonali d'un poligono - Classificazione dei triangoli e dei quadrilateri - Poligono regolare, e sue specie.

10. Costruzione del triangolo, quando ne sono dati tre elementi, tra i quali siavi almeno un lato -- Costruzione del triangolo equilatore, di cui è dato il lato -- Costruzione d'un triangolo eguale ad un triangolo dato - Applicazioni.

11. Unità di misura per le aree - Metodo pratico per otte-

Digitized by Google

nere l'area del rettangolo, del quadrato, del parallelogrammo, del triangolo, del trapezio, e d'un poligono qualunque - Problemi ed applicazioni.

12. Poligoni irregolari - Loro descrizione per mezzo della divisione della circonferenza del circolo in parti uguali - Misura dell'area del poligouo regolare e del circolo - Problemi ed applicazioni.

13. Nomenclatura de'solidi principali - Poliedri - Prismi - Parallelepipedi - Cubo - Piramidi - Corpi rotondi - Cilindro -- Cono -- Sfera -- Diametro e raggio della sfera -- Circolo massimo - Circoli minori - Emisfero - Segmento sferico - Spicchio sferico -- Piramide sferica -- Unità di misura per i volumi.

14. Norme per insegnare le prime nozioni di geometria nelle scuole elementari.

DISEGNO.

1. Linee rette nelle varie loro posizioni -- perpendicolari -- parallele -- retta orizzontale e verticale -- divisione delle rette in parti eguali - modanature piane - incorniciature.
2. Triangoli, trapezi, parallelogrammi, poligoni.
3. Circoli - raccordamenti delle rette e dei circoli - raccordamento dei circoli tra di loro - modanature curve e miste - ovali - spirali.
4. Divisione della circonferenza in parti eguali — poligoni regolari — poligoni stellati — palchetti — rosoni semplici — disegni di lavori donneschi.
5. Norme per esercitare nel disegno le alunne delle scuole elementari.

NOZIONI ELEMENTARI DI STORIA NATURALE, DI FISICA E DI CHIMICA, E NORME ELEMENTARI D'IGIENE.

(I e II anno a classi riunite)

1. Materia e corpi — atomi e molecole — forze — attrazione molecolare - stati dei corpi.
2. Agenti imponderabili — quali siano - con quali fenomeni si manifestino — ipotesi sulla loro natura.

Digitized by Google

3. Proprietà generali dei corpi - estensione - impenetrabilità - divisibilità - porosità - elasticità.
4. Mobilità — moto e quiete — inerzia della materia, e fenomeni che ne dipendono.
5. Gravità - peso - densità, massa e volume dei corpi.
6. Calorico — temperatura — sorgenti principali del calorico — mezzi di misurare i varii gradi di calore — termometri - pirometri - corpi buoni conduttori e cattivi conduttori del calorico.
7. Aria atmosferica — sue proprietà — peso dell'aria, e modo di pesarla — pressione ch' essa esercita — sua composizione.
8. Respirazione - ufficio dell'aria in questa funzione - combustione.
9. Acido carbonico - suoi effetti sull' economia animale — come si generi nell'aria — necessità della ventilazione nei pubblici edifizi e nelle abitazioni.
10. Acqua — in quanti stati può esistere — suo peso — congelazione — ebolizione — evaporazione — suoi elementi costituenti.
11. L'acqua non è mai pura naturalmente — modo per ottenerla pura — acqua dolce — acqua del mare — acque minerali — acque termali.
12. Perchè l'acqua si elevi in una tromba — altezza a cui può in essa elevarsi — meccanismo ad una tromba aspirante e premente.
13. Differenze caratteristiche tra i corpi organici ed inorganici — tra i vegetali e gli animali.
14. Elementi degli organi animali — tessuti ed organi principali che servono alla vita vegetativa, e a quella di relazione — principali divisioni del regno animale — animali più utili all'uomo.
15. Organi di nutrizione delle piante — organi di riproduzione — piante alimentari — piante tessili — piante tintorie.
16. Avvertenze igieniche relative al buon governo d' una scuola — situazione e distribuzione dei locali — riscaldamento e rischiaramento della scuola — luoghi adiacenti alla scuola, ed arredi.
17. Norme per insegnare le prime nozioni di scienze naturali alle alunne delle scuole elementari.

Digitized by Google

(III anno)

1. Riassunto delle proprietà generali dei corpi — gravità, centro di gravità — forza centrifuga, suoi effetti sulla forma della terra — sciugatoio a forza centrifuga.
2. Luce — sorgenti, propagazione, velocità — ombra, penombra — riflessione (specchi) — rifrazione, colori, occhiali, cannocchiali.
3. Calorico sensibile — latente — contrazione e dilatazione — fusione e solidificazione — vaporizzazione e condensazione — incandescenza.
4. Calorico raggiante — termometro — diverse scale termometriche.
5. Riflessione del calore — specchi ustorii — facoltà conduttrice dei corpi — riscaldamento dei liquidi e dei gas — ebollizione, evaporazione.
6. Formazione delle nubi — pioggia, neve, rugiada, brina - temperatura media d'un paese — freddo sulle alte montagne — nevi perpetue — venti — uragani.
7. Elettricità — distinzione delle due elettricità — corpi buoni e cattivi conduttori — macchina elettrica, bottiglia di Leida — pila elettrica — elettricità atmosferica — parafulmine.
8. Magnetismo — calamita — bussola — telegrafi elettrici.
9. Aria atmosferica — sua pressione — barometro e suo uso.
10. Produzione del suono — velocità — distanze misurate col mezzo del suono — sua propagazione attraverso i liquidi e i solidi — suoni musicali.
11. Elementi dell'aria — proprietà dell'ossigeno — suo ufficio nella respirazione e nella combustione.
12. Composizione dell'acqua — idrogeno, sue proprietà — aerostati — combinazioni dell' idrogeno col carbonio — gas illuminante — fiamma.
13. Corpi semplici — distinzione dei metalloidi e dei metalli.
14. Metalloidi più noti: carbonio, solfo, cloro, fosforo; in quali stati si trovino in natura, quali siano le loro proprietà e i loro usi principali.
15. Metalli più noti: ferro, rame, piombo, stagno, zinco, mercurio, argento, oro — loro stati in natura, e loro proprietà ed usi principali.

Digitized by Google

16. Leghe metalliche — ottone — bronzo — amalgama pegli specchi.
17. Avvertenze igieniche sull'adoperar vasi e recipienti metallici, specialmente per uso di cucina.
18. Principali organi e funzioni della vita — respirazione — digestione — circolazione — mobilità — sensitività.
19. Norme igieniche generali relative all'aria — agli alimenti — alle abitazioni — alle vestimenta — agli utensili — agli esercizi corporei.
20. Norme igieniche speciali relative alle scuole.

PEDAGOGIA.

(I e II anno di corso a classi riunite)

Capo I.

Dell'insegnamento elementare.

1. Scopo delle scuole elementari.
2. Natura e limiti dell'istruzione elementare.
3. Norme generali secondo le quali dev' essere data l' istruzione.
4. Delle ripetizioni, dei sunti, delle applicazioni delle cose insegnate.
5. Dell'esposizione, del dialogo e specie di esso -- quando si debba adoperare l'una o l'altra forma nell'insegnamento — esempi ed esercizi.
6. Degli esercizi mnemonici — uso di essi — abusi da fuggire.
7. Dei còmpiti scolastici — della correzione degli scritti — esempi ed esercizi.
8. Degli esami.
9. Dei registri della scuola.
10. Dei libri scolastici — dell'uso di essi — esempi ed esercizii.
11. Norme per l'insegnamento della lettura, della lingua e della composizione.

Digitized by Google

Capo II.

Del modo d' ordinare una scuola elementare.

12. Modo di ordinare una scuola elementare — della divisione della scuola in classi, e delle classi in sezioni — modo di occupare simultaneamente tutte le sezioni d'una classe.
13. Della disciplina — in che consista — mezzi di promuovere la disciplina nelle scuole elementari.
14. Autorità della maestra — premii e castighi — quali siano da adoperare, quali da evitare.
15. Avvertenze igieniche che debbe avere la maestra d' una scuola elementare.

Capo III.

Doveri della maestra elementare.

16. Dei doveri speciali della maestra elementare.
17. Dei regolamenti che riguardano le scuole elementari.

PEDAGOGIA.

(III anno)

Capo I.

Dell'educazione in generale.

1. Definizione dell'educazione — Parti e specie principali dell'educazione — Cenno sugli istituti educativi.
2. Del fine dell'educazione.
3. Dei mezzi educativi.

Capo II.

Dell'educazione intellettuale.

4. Più ampia trattazione del Capo primo del corso precedentente -- Esercizi graduati per la scelta di temi e pel pratico insegnamento nelle quattro classi elementari.

Digitized by Google

Capo III.

Dell'educazione morale.

5. Precipui mezzi di educazione morale: 1° esempio morale; 2° insegnamento morale; 3° autorità.
6. Del modo di promuovere le speciali virtù dell' infanzia e della giovinezza — della pietà — della veracità — della modestia — della benevolenza e della carità — della temperanza e della fortezza.

Capo IV.

Dell'educazione fisica.

7. Dell'educazione fisica, e delle relazioni di essa colla spirituale — principii igienici — della ginnastica e del suo fine.
8. Delle età della vita umana — considerazioni pedagogiche — differenza dell'educazione dei due sessi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. CADORNA.

Digitized by Google

ISTRUZIONE

per le Scuole normali e magistrali degli Allievi Maestri e delle Allieve Maestre, in data 5 febbraio 1859 (1).

Appena il progetto per lo stabilimento di Scuole normali, ottenuta l'approvazione del Parlamento e la sanzione del Re, fu tradotto nella Legge del 20 giugno 1858, i pensieri del Ministero furono vôlti a provvedere i mezzi più efficaci perchè le disposizioni in esso contenute avessero la più giovevole applicazione, ed i nuovi istituti cui trattavasi di creare ricevessero fin dai loro primordi quell'ordinamento che l'esperienza dei paesi più colti e le condizioni peculiari del nostro Stato suggerivano migliore. — Grave còmpito era quello di stabilire le discipline più convenienti, le quali valessero a formare delle nuove Scuole normali un vero vivaio di savii educatori e di maestri realmente capaci. Perocchè, mentre da un lato dovevasi por mente a dare agl' insegnamenti in esse istituiti tale svolgimento per cui non abbiano a riescire monchi e superficiali, dall'altro volevasi badare a schivar il pericolo in cui caddero, e dal quale poi si ritrassero difficilmente altri paesi, di eccedere quella modesta sfera in cui debb'essere tenuto il futuro maestro d'una scuola elementare, che la maggior parte delle volte sarà quella di un semplice villaggio. Così pure erano da ricercarsi quelle più sane norme che applicate fedelmente, con senno e con affetto, debbono educare gli alunni ai sentimenti più squisiti ed all'idea della modesta e delicata missione cui sono destinati: per il che pareva non dovesse riescire soverchia ogni cautela che tenda a stabilire e mantenere una salda ed anche severa disciplina, una

---

(1) La presente Istruzione, siccome quella che fu pubblicata prima del Regolamento 24 giugno 1860, si riferisce sovente alla Legge 20 giugno 1858 ed al Regolamento 5 settembre successivo. Facciamo tuttavia notare che il Regolamento 24 giugno, da noi riprodotto qui indietro (pag. 472), abbraccia tutte le disposizioni contenute nei due anteriori atti governativi ora menzionati.

Digitized by Google

moralità superiore ad ogni sospetto, un' abitudine costante al lavoro ed allo spontaneo adempimento de' proprii doveri. — È con questi intendimenti che il Ministero reputò si potesse raggiungere lo scopo che concordi si proposero Governo e Parlamento; e coadiuvato dal consiglio di elette persone, con siffatti propositi emanò il Regolamento approvato col Regio Decreto del 5 settembre 1858, i Programmi per le scuole normali e magistrali degli Allievi-maestri approvati col Regio Decreto del 21 novembre, ed i Programmi per le scuole normali e magistrali delle Allieve-maestre approvati coll' altro Regio Decreto del 19 dicembre. — Il primo, mentre prescrive tutte le discipline per l'esecuzione della Legge 20 giugno, determina le facoltà rispettive ed i rispettivi doveri di quanti sono chiamati a cooperare al buon indirizzo delle scuole normali. I secondi stabiliscono i confini entro cui debbono svolgersi le materie d' insegnamento, e contenersi gli esami di patente. — Tuttavia, a rimuovere per quanto è possibile ogni dubbio, ed a chiarire viemmaggiormente le intenzioni del Governo, il Ministro sottoscritto stima conveniente fare ancora le seguenti avvertenze:

§ 1. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, costituito presso caduna Scuola normale coi capi III, IV e XIV del Regolamento approvato col Regio Decreto del 5 settembre 1858, mentre è rivestito di tutte le attribuzioni che fanno di lui un'alta autorità disciplinare, è chiamato d'altra parte ad esercitare sulla scuola e sul convitto alla medesima annesso quella benefica influenza che deriva, più ancora che dalla posizione ufficiale, dalla nobiltà dei sentimenti onde verranno essere inspirati tutti i suoi membri, e dal convincimento di cooperare al buon indirizzo d' una fra le principali instituzioni d' educazione e d' istruzione pubblica. — Penetrato dell' importanza del proprio uffizio, esso vorrà aver presente costantemente che la maggiore o minor prosperità dell' istituto affidato alla sua direzione dipende in gran parte dall'opera sua. Direttore, insegnanti, alunni saranno tanto più alacri o più rimessi nell'adempimento dei loro doveri, quanto più o meno sentiranno l' influsso della sua assistenza. — Il Governo poi, se avrà a far sempre assegnamento grande sulla diligenza del Consiglio direttivo, da esso attendesi assai più ora nei primordi delle

Digitized by Google

Scuole normali, nei quali ogni piccolo difetto, segnalato o corretto di presente, scomparirebbe senza lasciar traccia, mentre in quella vece trascurato potrebbe facilmente tradursi in viziosa abitudine, e dar luogo poi a non lievi inconvenienti. Ora pertanto più ancora che in seguito, il Ministro sottoscritto si affida di trovare nel Consiglio non solo l'esecutore fedele delle discipline prescritte, ma pur il sincero espositore d'ogni utile modificazione da introdurre, ed una guida sicura per dare agl' Istituti normali quel saldo ordinamento che puossi meglio desiderare.

§ 2. Direttore ed Insegnanti.

Il direttore e gli insegnanti debbono anzitutto farsi ben capaci dell'indole peculiare delle scuole in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni. Negli altri istituti educativi ogni trascuranza di chi dirige e di chi insegna è certo male grave, ma le cui conseguenze si restringono solo a quegli allievi che da tale trascuranza colgono un tristo frutto. Nelle Scuole normali invece ogni difetto nel direttore od in un professore, trasfondendosi in qualche alunno, può troppo facilmente perpetuare i suoi nocevoli effetti nelle scuole elementari in cui questo alunno diventerà poscia maestro. — Inoltre nelle altre scuole il còmpito di chi insegna si limita generalmente ad esporre il proprio programma, e ad ottenere che gli allievi ne cavino il maggiore profitto possibile. In queste invece non basta che i professori impartiscano il proprio insegnamento; ma essi debbono ciascuno per la loro parte badare che l'alunno impari non tanto per sè, quanto principalmente per poi ammaestrare ed educare altrui. Quindi comprenderanno come loro incomba il debito di concorrere ad ogni ora nell' opera delicata e difficile della direzione morale e disciplinare degli alunni per guisa, che ognuno si studii, nello svolgere quanto può l'intelligenza di questi, di formarne il carattere, di moderarne le passioni, di raffermarne i principii, di regolarne le abitudini. — Questo còmpito spetta principalmente al direttore, la cui responsabilità vorrà essere sempre pari all'altezza dell' uffizio che gli è affidato. Ma quanto più questo è elevato, tanto più degnamente potrà sdebitarsene se, oltre agli aiuti che gli verranno dal Consiglio direttivo e dagli altri insegnanti, ed oltre al sentimento del proprio dovere, egli porterà seco quella costanza di propositi e quella dignità di

Digitized by Google

modi che derivano dalla coscienza di cooperare ad un importante scopo sociale. — E il direttore e gli altri insegnanti poi, dopochè con gli esami d'ammessione dati con giusta misura di severità avranno procacciato di accertarsi della idoneità degli aspiranti a profittare degl' insegnamenti della scuola, vorranno adoperare nella spiegazione delle materie a ciascun di loro affidate tutta quella maggiore semplicità e precisione di linguaggio che meglio si confà ad un' istruzione soda e modesta ad un tempo. Essi vorranno avvertire che dei loro alunni non sono da farsi dei dotti, ma sì dei maestri delle scuole primarie, e che quindi ogni sfoggio di nozioni troppo elevate o di forme troppo speciali e ricercate non potrebbe che tornare a danno, perchè, mentre nelle menti più deboli potrebbe ingenerar confusione o creare una perniciosa vanità, tutti poi avvezzerebbe a modi che non saranno quelli da tenersi nella scuola cui verranno chiamati a reggere gli alunni fatti maestri. — Ed appunto per ciò in molti luoghi dei Programmi le materie da insegnarsi e da studiarsi furono limitate espressamente a semplici *nozioni*, od anche solo alla *nomenclatura*. Al che dovranno por mente i professori perchè non si lascino trascinare a svolgimenti inopportuni delle materie stesse, ed a disquisizioni troppo sottili od elevate, alle quali le menti degli Alunni non sarebbero neppure preparate, e che riescirebbero e rimarrebbero sempre in essi incompiute e monche, con detrimento di quelle semplici e positive nozioni che debbono costituire il nerbo dell' insegnamento normale. — A questo riguardo torna acconcio rammemorare ad ogni insegnante il dovere speciale di dare per caduna materia a' suoi alunni le norme più sicure, che essi avranno poi a seguire nell' insegnarla alla loro volta ai proprii discepoli. Ond' è che, mentre il professore di pedagogia esporrà le nozioni di metodica generale, gli altri professori avranno a indicare il metodo speciale da tenersi rispettivamente nell' insegnamento delle peculiari materie. — Per tal forma ogni insegnante avrà a dare, per dir così, un duplice corso: l'uno per far apprendere agli allievi le materie richieste dal Programma; l'altro per insegnar loro il metodo pratico di farle poi apprendere ad alunni delle scuole elementari. Questo secondo còmpito parve più conveniente addossarlo rispettivamente a ciascun professore, che non assegnarlo complessivamente a quello solo di pedagogia, e perchè a questo incombe già tal materia generale che, a bene svolgerla, richiede molto studio,

Digitized by Google

profonda intelligenza e vena d'affetto, e perchè in sifatto modo evitasi il pericolo di dissonanze nell'insegnamento della stessa materia, ed ancora nell' insegnamento pratico ottiensi maggior precisione di nozioni. — Affinchè poi ogni insegnante comprenda con quale concetto vennero dettati i Programmi approvati coi Decreti 21 novembre e 19 dicembre, fannosi seguire alcune istruzioni a cui essi vorranno attenersi.

§ 3. Insegnamenti (1).

Vennero distinti i Programmi delle Scuole normali maschili da quelli delle Scuole normali femminili, perocchè oltre al diverso grado di coltura che si richiede dagli aspiranti alle prime e dalle aspiranti alle seconde (V. art. 60 del Regolamento 5 settembre 1858), diversa in alcuni punti è l'indole delle une e delle altre, essendovi alcune nozioni che son necessarie agli Allievi-maestri, mentre non sarebbero pur giovevoli alle Allieve-maestre, e viceversa. I professori sapranno agevolmente rendersi ragione di queste differenze, come pure di quelle speciali cautele che saranno da usarsi nell'impartire l'insegnamento nelle scuole femminili. — La distribuzione degl' insegnamenti e l'orario per le classi vorranno esser fatti a norma delle Tabelle che si mettono in calce delle presenti Istruzioni. — Le istruzioni a cui ogni insegnante vorrà attenersi, sono le seguenti:

Religione.

Nello spiegare e fare studiare il catechismo e la storia sacra, il professore avvertirà che nei due primi anni di corso gli allievi e le allieve apprendano intieramente l'uno e l'altra, di guisa che per quelli che seguono anche il terzo anno, l'insegnamento religioso sia un riassunto ed una più ampia dichiarazione delle cose imparate nei due anni precedenti. Il libro di testo da adoperarsi per la storia sacra, potrà esser uno dei tre approvati per le scuole elementari. — Il professore vorrà pure, sempre quando se ne presenti l'opportunità, esporre agli allievi le migliori norme per catechizzare i fanciulli, per far loro intendere,

(1) V. la Circolare (N° 88) del 29 settembre 1860, riprodotta più avanti.

Digitized by Google

ritenere ed applicare le nozioni religiose, come pure intorno all'apparecchio ed al contegno del maestro perchè possa catechizzare con frutto. Potrà a tal uopo consultare il *Saggio di Catechetica* del professore Rayneri (Torino, Paravia 1857).

Morale.

L'insegnamento della morale secondo il Programma essendo ristretto in paragone del tempo che gli è assegnato, e per lo svolgimento limitato e semplicissimo che consente la capacità degli alunni, il professore, esposti colla massima chiarezza i principii, e confortatili sempre cogli esempi che stimerà più acconci all'uopo, eserciterà di tratto in tratto gli alunni a scrivere componimenti coi quali per via di fatti storici, di parabole, di apologhi, ed anche per mezzo di semplici dichiarazioni si avvezzino a meditare, comprendere ed applicare le massime insegnate e spiegate nel corso. — I libri utili a prendersi per guida in questo insegnamento sono i *Doveri degli uomini* di Silvio Pellico, e *Dei doveri del Cristiano* del sacerdote Felice Cuniberti.

Elementi di lingua e di letteratura nazionale.

Tre parti costituiscono questo programma: la grammatica, — principii e precetti relativi alla composizione, — commento di autori classici, e cenni biografici sui medesimi. La grammatica è da spiegarsi e studiarsi intiera in caduno dei due primi anni di corso, tanto che occupi il posto precipuo di questo ramo dell'insegnamento normale. La *Grammatica della lingua italiana* di Giuseppe Paria (Torino, Marietti 1844) sarà per gli insegnanti non meno che per gli allievi un repertorio copioso e scelto di regole, di osservazioni e di esempi. La nomenclatura in essa seguita è quella degli antichi grammatici; ma il Professore saprà renderla agevolmente intelligibile agli allievi richiamando solo alla memoria il N° 4 della *Grammatica italiana approvata ad uso delle Classi elementari superiori.* — L'insegnante avvertirà pure come le definizioni date dal Paria non coincidano perfettamente con quelle della testè citata Grammatica elementare; ma egli vorrà far notare agli allievi che tale differenza proviene soltanto da ciò che le prime sono più esatte e compiute, laddove le seconde accomodandosi alla debole intelligenza dei fanciulli,

Digitized by Google

devono per lo più restringersi a rilevare uno o due caratteri anche solo estrinseci, ma costanti, della cosa definita, coll'aiuto dei quali il fanciullo possa riconoscerla e distinguerla da tutte le altre. Si paragoni la definizione dell'articolo nell'una e nell'altra Grammatica, e si avrà un' idea della differenza che corre fra le definizioni scientifiche e quelle elementari. Il rilevare sifatte differenze sarà un esercizio intellettuale e pedagogico di non poca utilità per gli allievi. — Se però lo studio della grammatica vorrà essere il principale nel primo periodo delle scuole normali, esso dovrà essere continuamente diretto allo scopo di render più facile il maneggio della lingua nazionale, e di abilitare gli allievi a vestire i proprii pensieri con chiarezza, precisione e proprietà. Onde sarà da evitarsi ogni abuso di quelle analisi di frasi staccate e di pensieri monchi, le quali riducono lo studio della lingua ad un esercizio puramente meccanico. — Bensì il professore baderà che mentre gli allievi cercano il valore relativo d'ogni parola, pongano mente al concetto in essa espresso, ed al nesso che ha con tutte le altre; baderà che anche gli esercizi di analisi conferiscano ad una buona disposizione e dei pensieri e delle frasi, e siano utile avviamento al comporre. — I precetti relativi alla composizione vogliono esser brevi e succosi, non tanto esposti a forma di trattato, quanto più spesso fatti derivare o dalla natura d' un argomento a trattare, o da un passo di autore classico commentato, coll'avvertenza però che seguano un certo ordine regolare, ed a corso compiuto formino quell' insieme di massime che occorrono al maestro elementare. — Non occorre poi raccomandare che, nella scelta e dei temi da svolgersi e dei brani d'autore da spiegarsi, il professore dovrà procedere non solo gradatamente, ma vorrà pure e principalmente attenersi a quelli che meglio giovano ad apprendere l'uso della lingua viva e più appropriata agli usi della vita, e meglio conferiscono all' educazione del cuore e della mente degli allievi. — Per ora l'*Antologia* da usarsi nelle Scuole normali è quella approvata per le classi di grammatica.

Elementi di geografia generale.

Per l' insegnamento de' principii di geografia generale, i quali vorranno esser esposti da chi è incaricato d' insegnare gli elementi di storia naturale, il professore potrà convenientemente valersi della *Geografia fisica* di madama Sommerville, ovvero del

Digitized by Google

piccolo trattato del Cortambert intitolato *Eléments de Géographie physique*. — Quivi all' esattezza delle nozioni è accoppiata quella semplicità di linguaggio che meglio si addice per le Scuole normali, in cui sifatto insegnamento debbe limitarsi alle definizioni ed alla nomenclatura.

Geografia particolare.

L' insegnamento della geografia descrittiva e politica vorrà farsi sempre col sussidio delle carte murali e per mezzo di piccioli atlanti, di cui sarà bene che siano forniti gli alunni e le alunne. Gioverà poi che il professore gli eserciti a disegnare sulla lavagna o sulla carta a grandi tratti le carte dei paesi di cui hanno studiata la geografia, e più particolarmente delle provincie che compongono lo Stato sardo. Il quale esercizio diverrà tanto più facile se gli alunni vi saranno preparati per mezzo delle carte dette *mute*.

Storia.

Avendo presente che appena due lezioni per settimana sono destinate all' insegnamento della storia e della geografia politica nel secondo anno di corso, il professore riconoscerà la necessità di restringere i cenni generali sulla nomenclatura storica e sulla cronologia a brevi e semplici dichiarazioni da farsi entro i due primi mesi dell' anno scolastico. — Quanto all' esposizione dei fatti principali della storia nazionale pur nel secondo anno, egli avrà per norma le biografie e le piccole monografie inserte nel *Giannetto*, ponendo mente d' evitare la soverchia indicazione di date e nomi proprii, e sol narrando quelle circostanze essenziali che sono necessarie a far conoscere l' importanza d'un avvenimento o il carattere d' un uomo e l' influenza da lui esercitata. Sempre quando il possa senza troppo dilungarsi, egli vorrà valersi, togliendole dall'Antologia posta fra le mani degli Alunni, delle narrazioni fatte dai migliori nostri storici, le cui parole, oltre al dare autorità più grande all' esposizione dei fatti indicati nel Programma, saranno ad un tempo giovevole esercizio per lo studio della lingua nazionale. — Nel terzo anno di corso sarà usato come libro di testo il *Compendio di Storia patria* approvato per le classi di grammatica e per le scuole speciali primarie.

Digitized by Google

Aritmetica e contabilità.

Quantunque i giovani ammessi alle Scuole normali siano già forniti delle principali nozioni d' aritmetica, dovrà il professore ricominciare questo insegnamento per inculcare i principii fondamentali sui quali non è mai soverchia la loro meditazione. Essi non debbono solo apprendere empiricamente il calcolo, ma conoscere le ragioni in modo da saperlo maneggiare senza esitanza entro quei limiti in cui è ristretta la scienza di cui abbisognano. Il professore deve dunque aver di mira d' avvezzare gli alunni a formarsi concetti chiari e precisi sì del sistema di numerazione parlata e scritta, e sì delle precipue operazioni; quindi di esercitare il loro raziocinio intorno alle poche proprietà de' numeri che debbono sapere, e precipuamente intorno alle dimostrazioni delle regole delle operazioni. Ma quel che più importa allo scopo dell' insegnamento ed allo studio dei giovani, si è l'uso che essi debbono fare delle teoriche apprese. Per la qual cosa il professore gli eserciterà sovratutto nella risoluzione dei problemi; nè si contenti di proporre problemi astratti, ma li tolga dall'economia domestica e rurale, dalla statistica, dalla storia, e li connetta sempre con utili cognizioni. Avvezzati così gli allievi a sempre aver fra le mani problemi istruttivi, si persuaderanno di dover seguire lo stesso metodo nelle scuole elementari, ed eviteranno lo sconcio di rendere difficile e disameno ai fanciulli un insegnamento, il quale ben graduato ed applicato riesce all'incontro dilettevole del pari che utile. --- In quanto ai principii didattici che il professore d' aritmetica dovrà insegnare nella Scuola normale, rammenti come negli asili d'infanzia e nella prima classe elementare non si possa far senza quei sussidii che rendono percettivo l' insegnamento, concretizzano e mettono sott'occhio i numeri. Tali sono il pallottoliere ed il frazioniere, coi quali si possono dare i primi concetti non solo della numerazione, ma ancora delle prime operazioni aritmetiche su piccoli numeri. — Gli esercizi di aritmetica mentale, che qui cominciano, non dovranno essere smessi ed abbandonati per tutto il corso; ed anche ne' calcoli scritti dovrà il professore sempre richiedere dagli alunni quelle ragioni per cui credono di doversi valere nella risoluzione de' problemi di queste anzichè di quelle operazioni, e procedere con un metodo anzichè con un altro. Abbia pur cura del modo con cui essi scriveranno le operazioni, af-

Digitized by Google

finchè s'avvezzino a disporle in modo chiaro, ordinato ed esatto, e conchiudano con risposte precise ai quesiti elementari in cui si risolve il problema. — Finalmente non dimentichi il professore che parte essenziale del metodo applicato all'insegnamento dell'aritmetica consiste nella scelta e nella graduazione dei problemi. Avvezzi adunque ed eserciti i suoi alunni nel ricercare, formolare e graduare i problemi aritmetici per le varie classi elementari, ove dovranno insegnare; assegni loro frequentemente per còmpito cotesti esercizi, e noti accuratamente gli errori in cui possono cadere sì per rispetto all'argomento mal scelto, e sì per rispetto alle difficoltà insufficienti od eccessive che potranno proporre.— Potrà il professore per la teorica aritmetica valersi del *Trattato* del professore Marta, ed anche del *Trattato d'Aritmetica* dei Fratelli delle Scuole cristiane; come per la scelta dei problemi gli gioverà questo trattato, e la *Guida per l'insegnamento dell'Aritmetica* del medesimo autore. — In quanto alla contabilità, è cosa per sè evidente come il professore non debba abbondare in teoriche, che sarebbero inutili allo scopo del suo insegnamento; ma determinato con semplicità e parsimonia il valore de' termini comunemente adoperati in sifatta materia, egli debba insegnare in modo pratico esercitando gli alunni a compilare inventarii, ad ordinare un bilancio privato, a tenere i libri, a chiudere e sistemare i conti, a scriver moduli di quitanze, polizze, mandati ecc., come se i giovani avessero fra le mani gli affari d'una casa privata o d'una piccola casa di commercio.

Elementi di geometria.

Questo insegnamento, come apparisce dal Programma, non è diretto alla speculazione matematica, ma a dare quelle nozioni geometriche che bastano a risolvere i problemi più usuali, e possono divenir popolari. Tuttavia il professore potrà valersene per esercitare il raziocinio de' giovani, ed avvezzarli all' esattezza del linguaggio, ed a formarsi idee chiare ed ordinate. A tal uopo gioverà la precisione delle definizioni, e la logica classificazione delle linee e delle figure di cui dovrà dare la spiegazione. Premessa così la nomenclatura geometrica, il professore darà, secondo il Programma medesimo della teorica delle figure, quella parte che è base precipua delle regole di misurazione. Queste regole non potranno, in quanto al loro principio, essere dimostrate rigorosa-

Digitized by Google

mente alla foggia di trattati scientifici, ma dovranno ricavarsi da principii induttivamente stabiliti. — Avverta tuttavia il professore come nel terzo anno di corso il suo insegnamento divenga più scientifico, e debba procedere con metodo più rigoroso. Insista sulle proprietà delle proporzioni necessarie alla intelligenza della teoria delle linee proporzionali e de' poligoni simili; chè nessun modello più perfetto d' ordine logico e di raziocinio serrato potrà dare a' suoi alunni. — Ma sì nel primo come nel secondo anno del corso di geometria non dimentichi il professore quale debba essere l' indole del suo insegnamento, e proponga continuamente problemi ed applicazioni convenientemente scelte e graduate. — Di problemi grafici non occorrerà di proporne gran copia, e perchè quelli che possono essere necessari sono indicati nel Programma, e perchè gli altri che possono giovare al disegno lineare faranno parte di questo insegnamento. Ma de' problemi numerici egnalmente che dei modi di esporre colla massima semplicità le teorie geometriche troverà copiosi e lodevoli modelli nel libro francese *Géométrie par Eysserich et Pascal*, Parigi 1853. — In quanto alle norme didattiche per l' insegnamento delle nozioni di geometria nelle Scuole elementari dovrà il professore notare i gradi di esso, e come possa cominciare con frutto assai per tempo e perfin nelle Scuole dell' infanzia. Di questo primo insegnamento il professore darà esempi, e proporrà esercizi agli alunni.

Nozioni elementari di storia naturale, di fisica e chimica, e norme elementari d'igiene.

Per ciò che riguarda l' insegnamento delle nozioni di scienze naturali e di geografia fisica non possono i Programmi, per quanto fossero particolareggiati, se non tracciare i limiti entro cui debbe il professore contenersi; ma il modo di rendere tale insegnamento fruttuoso sta tutto nel seno e nella perizia di chi ne è incaricato. Il legislatore prescrivendo sifatto genere d' istruzione agli allievi delle scuole normali non intese certamente obbligarli ad uno studio che riuscisse sproporzionato alla precedente loro cultura, e allo scopo delle scuole medesime. Egli volle provvidamente che ai futuri maestri non facesser difetto quelle elementari notizie che servono a dare una qualche facile spiegazione dei più ordinari fenomeni naturali; volle che almeno storicamente fossero da loro conosciuti i più maravigliosi ed utili trovati della scienza colle loro

Digitized by Google

più famigliari applicazioni ai bisogni della vita, alla conservazione della salute, all' economia domestica, all' agricoltura. Il maestro elementare chiamato a vivere tra i fanciulli, ad indirizzare al vero ed al buono l'inquieta curiosità della tenera infanzia, non può senza vergogna ignorare le meraviglie della creazione onde l'uomo s' innalza a Dio, nè le nobili e proficue scoperte dovute agli sforzi dell'umano intelletto; egli ha bisogno d'esserne informato, ma non si richiede da lui che debba entrare nelle recondite ragioni dei fatti e nelle dottrinali dimostrazioni. Quindi il professore che intorno a ciò lo istruisce nella scuola normale, non ha da credere di esser destinato ad insegnar fisica o chimica od altra scienza a chi voglia farsene una speciale occupazione, ma dee cercar modo di scegliere nel vasto campo delle scienze naturali quelle sole dottrine che possano utilmente comprendersi e ritenersi da' suoi uditori. L'ordine dei consueti corsi scientifici non potrebbe per ciò essere da lui seguito, forzato com' ei sarebbe a lasciar molte cose meno adatte all' intelligenza degli allievi, e da molte altre per brevità di tempo impedito. Le sue lezioni vogliono considerarsi, anzichè un trattato sistematico, come una serie di ragionamenti famigliari sulle varie materie che ne formano il soggetto. Ond' è che, premesse le necessarie definizioni e le notizie generali, egli si farà a svolgere i singoli argomenti sovratutto nelle loro pratiche applicazioni, limitandosi a dare le spiegazioni più semplici, ed abbandonando i calcoli e le dimostrazioni teoriche che eccederebbero la capacità ed il bisogno de' suoi scolari. — Posta adunque la scelta conveniente delle notizie di cose naturali da darsi agli alunni delle scuole normali, posta la semplicità e chiarezza nella esposizione dei principii e delle loro applicazioni, il professore non dee dimenticare come il suo uffizio richiegga che egli indirizzi ed avvezzi i suoi allievi a far uso delle nozioni acquistate esercitandosi ad insegnarle ai fanciulli. Per tal uopo proporrà loro dei saggi di lezioni da scriversi e quindi da farsi nelle scuole elementari. Lo scopo di queste lezioni debb'essere non solo di far conoscere ai fanciulli i fenomeni naturali, e le loro spiegazioni popolari, ma ancora di formar l'abito di osservare e, per quanto è possibile, ancora di sperimentare, di sollevare le loro menti all' Autore delle meraviglie del creato, le quali manifestano la potenza, la scienza e la bontà del Creatore, e di congiungere per tal maniera l' insegnamento fisico e positivo coll' insegnamento letterario e morale. — Un eccellente modello in tale genere di lezioni può il professore trovare nel

Digitized by Google

Museo del dottore Lardner (*), nel quale mirabilmente si associa la chiarezza dell' esposizione alla copia ed all'esattezza delle dottrine. — L'arte di conferire allettamento alle più importanti verità della fisica, della storia naturale, della igiene, consiste sovra ogni cosa nel presentarle sotto quell' aspetto che ne riveli l' utilità e l' uso pratico; e in quest'arte appunto deve il professore fare il suo studio precipuo. Non v' ha astrusa materia scientifica che non abbia la sua parte intelligibile anche alle menti di mezzana cultura: ma il saper afferrare cotal parte, ed offerirla all' altrui considerazione, non è privilegio se non di chi possiede vaste e sicure cognizioni.

Disegno lineare.

Il professore eserciterà gli alunni nel disegno a vista cogli strumenti, alternando gli esercizi dell' una e dell'altra specie, e badando di evitar sempre quelli che tendono semplicemente ad una materiale copiatura. Potrà prendere per norma il *Corso del Francœur* per quegli esercizi che costituiscono i primi principii. — Quindi proporrà il disegno di oggetti prima semplicissimi, poi più complicati di forma, e sì gli uni come gli altri veduti sotto diversi aspetti. — Nelle Scuole normali femminili il professore avrà cura d' esercitare le allieve prima a copiare, poi ad immaginare disegni di ricamo che possano loro giovare nella vita.

Calligrafia.

Il maestro di calligrafia si guarderà dall' esagerare l' importanza della propria arte, come fanno taluni i quali pretendono collegarla colla matematica, e spendono un tempo prezioso in teoriche di cui gli allievi non sanno che fare. Insisterà sulla posizione conveniente della persona che scrive. Sceglierà modelli graduati e contenenti sentenze, per quanto è possibile, educative. Si restringerà alla scrittura corsiva, compresa la formazione elegante delle maiuscole, evitando la scrittura gotica, gli arabeschi, gli svolazzi, e simili esercizi di puro ornamento. Si varrà del testo *Trossi e Delpino*. Eserciterà gli allievi nel modo di temperare la penna, ed esporrà loro

(*) Di quest' opera si pubblicano ora contemporaneamente due versioni italiane, l'una in Torino, l'altra in Milano.

Digitized by Google

alcuni cenni sopra i seguenti punti: — 1° vari metodi dell'insegnamento calligrafico secondochè si comincia dalla formazione di lettere grandi, minute e mezzane; ragioni della preferenza da darsi a quest' ultimo; — 2.° esercizi preparatorii; aste e curve; formazione delle lettere; graduazione degli esemplari; — 3.° primi esercizi di scrittura sulla sabbia, sulla lavagnetta e sulla carta, quali si debbano escludere, e come si possa conciliare il risparmio della spesa col profitto de' fanciulli; — 4.° posizione della persona; scelta delle sentenze da proporsi a modelli di scrittura; — 5.° gradazione degli esercizi; dell' uso della falsariga; dei quaderni lineati, e dello scrivere senza questi sussidii.

Pedagogia.

L' insegnamento della pedagogia e della didattica dovrà come tutti gli altri e più di tutti gli altri insegnamenti mirare ad uno scopo pratico, e divenir efficace in modo che i giovani alunni delle scuole apprendano meno a dissertare sull' educazione e sull' istruzione, che ad educare ed istruire effettivamente. Tuttavia vuolsi notare il diverso grado di sviluppo del medesimo tema indicato nel primo e nel secondo Programma: in quello si pongono appena le prime basi della scienza dell' insegnamento indirizzato all' educazione dell'uomo; in questo si tracciano i primi lineamenti della scienza dell' educazione. Per la qual cosa nel primo e nel secondo anno di corso il professore dovrà essere assai più parco di teorica, che non nell' ultimo. Ma egli dovrà sempre aver presente come non sia destinato ad esporre teoriche più o meno esatte ed ampie, ma sì ad indirizzar gli allievi alla loro destinazione ed a comprendere ed apprezzare i sani principii educativi che dovranno conntinuamente applicare nelle scuole. — Per la pedagogia generale il professore, nello svolgere il primo Programma, potrà valersi dei *Primi principii di Metodica* del professore Rayneri, e principalmente del Sunto che sta in calce del volume; e per la spiegazione del secondo Programma toglierà le risposte ai quesiti di cui consta dalla *Pedagogica* del medesimo autore, riducendole a forma semplice e quasi aforistica, secondochè è richiesto dalla brevità del tempo, dall' attitudine e coltura degli alunni, e dallo scopo della scuola che non dovrà mai dimenticare. — Per la seconda parte del còmpito suo, che sono le applicazioni, il profes-

Digitized by Google

sore, fatto un breve cenno critico sui varii metodi d'insegnare la lettura, proporrà il metodo sillabico, e vi eserciterà gli alunni. Indicherà il modo di connettere insieme l'insegnamento pratico della lingua, della lettura e della scrittura, ed eserciterà gli studenti nella spiegazione dei libri di lettura. — Il professore, per la spiegazione del primo libro di lettura e per le pratiche avvertenze utili a questa parte del suo insegnamento, potrà valersi del *Manuale d'Istruzione primaria* di Vincenzo Troya, e consigliarne l'uso a' suoi allievi. Restringendosi per sì fatto modo al metodo da seguire per gli esercizi pratici di lingua, il professore di pedagogia non invaderà il campo di quello di grammatica: per simil guisa non confonderà il proprio uffizio con quello del professore di composizione, quando si limiti ad esercitare i suoi alunni nelle composizioni che riguardano direttamente l'insegnamento elementare.

Esercitazioni pratiche.

Le esercitazioni pratiche prescritte dall'art. 4 della Legge 20 giugno 1858 debbono formare una delle cure precipue di tutti i professori, dei quali ciascuno per la propria parte vorrà concorrere a renderle più profittevoli che sia possibile. Nella stessa guisa che ogni insegnante, siccome venne stabilito sopra, debbe intorno alle materie affidategli impartire agli alunni le regole didattiche secondo le quali esse vogliono essere svolte nelle scuole primarie, così pure debbe con lezioni speciali da farsi in una classe elementare esercitare praticamente gli alunni stessi nell'arte di applicare sifatte regole. Come però il professore di pedagogia, per l'indole dell'insegnamento che gli è affidato, è chiamato ad applicare costantemente e le massime educative, e le norme disciplinari, ed i principii generali dell'arte dell'insegnare che sono accennati nel suo Programma; così sarà conveniente che egli assista sempre a sifatte esercitazioni per compiere quella parte che a lui spetta direttamente, e per coadiuvare anche il proprio collega senza però uscire dai limiti che gli sono prefissi dal Programma anzidetto. A tal uopo vorrà essere studio particolare e del Consiglio direttivo e del Direttore di disporre le esercitazioni in guisa che ogni materia, secondo la rispettiva importanza, vi abbia la sua parte; che ciascun insegnante assegni per esse temi convenienti, e tengasi nel

Digitized by Google

proprio campo affine di non ingenerar confusione e cagionar discrepanze.

§ 4. Convitti.

La Legge del 20 giugno 1858, all'art. 11, limitossi ad esprimere un desiderio e ad accordare una facoltà. Ma con ciò non è a credere che il legislatore fosse men penetrato dell' importanza grandissima che può avere il Convitto per l' andamento della Scuola normale. Esso si trattenne dal prescriverne formalmente l' istituzione soltanto per le difficoltà che non sono a dissimularsi, le quali s' incontrano sia per creare e sia per ben dirigere un Convitto. I Municipii delle città dove furono collocate le Scuole normali finora aperte, mostrarono come il buon volere possa vincere gli ostacoli del primo stabilimento. Tocca ora ai Direttori ed al Consiglio direttivo superare quelli del governare un Convitto. — Questo vuol essere considerato come un vero complemento della scuola, come un sussidio necessario per continuare ad ogni ora la sua opera educatrice. Pertanto vorrà essere cura costante di chi lo dirige di tenerlo in continua correlazione colla scuola stessa, sicchè formi con essa una sola cosa. E sarà quindi benefizio grande quando i Convitti degli Allievi-maestri saranno commessi agli stessi Direttori delle scuole, e quelli delle Allieve-maestre alle Maestre assistenti di queste. — Non occorre dire come quivi debba esservi la maggiore parsimonia e nel vitto ed in tutto ciò che concerne il trattamento della persona, affinchè gli allievi e le allieve assumano, come in famiglia, quelle abitudini modeste che saranno una delle loro qualità essenziali allorquando avranno poi a tenere una scuola in qualche Comune.

§ 5. Scuole magistrali.

Per agevolare l' istruzione magistrale nelle Provincie più distanti o più scarseggianti di buoni istitutori, il legislatore volle per ora mantenere a fianco delle Scuole normali dello Stato quelle magistrali che le Provincie possono istituire. — Come però non potevasi prescrivere un diverso programma per le une e per le altre, quando gli esami di patente per tutti gli Aspiranti-maestri vogliono

Digitized by Google

esser uguali, nel fatto ne deriverà che se le Scuole magistrali si terranno alla minima durata di dieci mesi, sarà troppo ristretto il tempo per impartire tutti gl' insegnamenti. È però à sperare che le Provincie, fatte convinte di ciò, vorranno estenderne la durata; e là dove questo non avvenga, vorrà supplire la discretezza degli insegnanti perchè all' angustia del tempo si porti rimedio, quanto è possibile, colla semplicità delle spiegazioni e colla solerzia.

Torino, 5 febbraio 1859.

Il Ministro
C. CADORNA.

Digitized by Google

Riparto e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole Normali degli Allievi-Maestri (1).

NB. *Gl'insegnamenti debbono aver luogo in tutti i giorni dell'anno scolastico, eccettuati i festivi Le materie indicate coll'asterisco* (*) *debbono essere insegnate nei due primi anni del corso* a classi riunite.

1.° ANNO			2.° ANNO			3.° ANNO		
MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana	MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana	MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana
(*) Religione	3	3	(*) Religione	3	3	Religione .	3	3
(*) Morale .	3	3	(*) Morale .	3	3	Morale . .	2	2
(*) Pedagogia	2	3	(*) Pedagogia	2	3	Pedagogia .	2	3
(*) Lingua e lettere italiane . .	4	6	(*) Lingua e lettere italiane . .	4	6	Letteratura nazionale .	3	4 1/2
						Storia . .	3	4 1/2
(*) Scienze naturali . .	2	2	(*) Scienze naturali . .	2	2	Scienze naturali . .	2	2
Aritmetica e contabilità .	3	3	Geometria .	3	3	Geometria .	2	2
Geografia generale . .	3	3	Geografia politica e storia	2	3	Disegno . .	2	2
(*) Calligrafia	3	3	(*) Calligrafia	3	3	Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari superiori . .	4	6
(*) Disegno .	2	2	(*) Disegno .	2	2			
			Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari inferiori . . .	2	3			
	25	28		26	31		23	29

(1) Il presente riparto è modificato nel senso che si scorge dalla Circolare (N° 88) 29 settembre 1860, qui appresso riportata.

Digitized by Google

Riparto e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole Normali delle Allieve-Maestre.

NB. *Gl' insegnamenti debbono aver luogo in tutti i giorni dell' anno scolastico, eccettuati i festivi. Le materie indicate coll'asterisco* (*) *debbono essere insegnate nei due primi anni del corso* a classi riunite.

1.° ANNO			2.° ANNO			3.° ANNO		
MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana	MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana	MATERIE d'insegnamento	Lezioni per settimana	Ore per settimana
(*) Religione	2	2	(*) Religione	2	2	Religione .	2	2
(*) Morale .	2	2	(*) Morale .	2	2	Morale . .	2	2
(*) Pedagogia	2	2	(*) Pedagogia	2	2	Pedagogia .	3	3
(*) Lingua e lettere italiane . .	4	6	(*) Lingua e lettere italiane . .	4	6	Lettere italiane . .	3	4 1/2
						Storia . .	3	4 1/2
(*) Nozioni di scienze naturali . .	2	2	(*) Nozioni di scienze naturali . .	2	2	Nozioni di scienze naturali . .	2	2
Aritmetica .	2	2	Aritmetica e contabilità .	2	2	Disegno . .	2	2
Geografia generale . .	2	2	Nozioni elementari di geometria .	2	2	Lavori donneschi . .	5	5
(*) Disegno .	2	2						
(*) Calligrafia	2	2	Geografia politica e storia	2	3	Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari superiori . .	4	6
			(*) Disegno .	2	2			
Lavori donneschi . .	6	9	(*) Calligrafia	2	2			
			Lavori donneschi . .	4	4			
			Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari inferiori . .	2	3			
	26	31		28	32		26	31

Digitized by Google

CIRCOLARE (N° 88)

del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 29 settembre 1860, colla quale si danno disposizioni circa l'insegnamento nelle Scuole normali.

Per la esperienza dei due anni passati dacchè sorsero primamente le scuole normali create colla Legge del 20 giugno 1858, il Ministro sottoscritto ebbe a farsi convinto che gl'insegnamenti impartiti a classi riunite nei due primi anni di corso, secondo che venne stabilito coi Programmi del 21 novembre e 19 dicembre 1858, non producevano tutto quel profitto che potevasene attendere, e porgevano anzi occasione ad inconvenienti i quali erano lamentati da gran parte de' Professori.

Tale sistema infatti, consigliato unicamente dal pensiero di fare sparmio di spesa e di non aggravare d'opera soverchia gl'insegnanti, oltrechè toglieva alle lezioni dei Professori quel carattere di progressività che tiene vivo negli alunni l'ardore dello studio e ne esercita vigorosamente l'intelligenza, aveva per sè il doppio inconveniente o d'obbligare gli allievi del secondo anno di corso ad una semplice ripetizione delle cose imparate l'anno precedente, o di doversi impartire a quelli della prima classe una serie di nozioni a cui non erano ancora preparati.

Per riparare sifatti sconci, il Ministro sottoscritto stimò dovere stabilire in massima generale che gl'insegnamenti nelle scuole normali abbiano a porgersi a classi disgiunte, e che soli possano darsi a classi unite nei due primi anni di corso quelli che, come il religioso, constano di due parti, le quali è possibile alternare senza danno alcuno, o quegli altri che, come il disegno e la calligrafia, si danno più direttamente all'individuo che all'intiera classe.

Non volendo però che per questa modificazione avesse ad accrescersi il lavoro de' Professori più di quello che le loro forze comportino e l'interesse dell'istruzione consenta, egli risolse che l'insegnamento religioso non abbia più ad essere addossato al Professore di morale e pedagogia, ma si venga impartito da un incaricato speciale, e così pure sia affidato ad un Istitutore straordinario quello della storia e della geografia politica, esonerandone il Professore di lettere italiane. Il quale spediente, oltre al procac-

Digitized by Google

ciare il vantaggio d'un insegnamento meglio appropriato a ciascuna classe, ha pur l'altro di lasciare ai predetti due Professori maggior agio di rivedere i còmpiti che gli alunni debbono fare e sulla pedagogia e di composizione.

Donde ne consegue che per l'avvenire in ogni scuola normale, oltre agl'insegnamenti di calligrafia e di disegno, ed oltre alla Maestra assistente nelle femminili, vi sarà: un Professore per la morale e la pedagogia; un professore di lingua e lettere italiane; un Professore per gl'insegnamenti delle matematiche elementari, della geografia fisica, e delle nozioni elementari di scienze naturali; un incaricato dell'insegnamento religioso; un incaricato dell'insegnamento della storia e della geografia politica.

Ne consegue eziandio che, eccettuati quelli della religione, del disegno e della calligrafia, i quali, a giudizio del Consiglio direttivo, potranno darsi a classi riunite nei due primi anni di corso, tutti gli altri insegnamenti debbono impartirsi a classi separate ed in guisa che siano gradatamente progressivi.

Gl'insegnanti vorranno pertanto attenersi a questa norma nel dettare i loro programmi particolareggiati, che per ora dovranno conformarsi ancora, per le scuole normali maschili, a quelli generali approvati col R. Decreto del 21 novembre 1858, e per le scuole normali femminili, agli altri approvati col R. Decreto del 19 dicembre dello stesso anno.

Quanto al riparto ed all'orario delle lezioni, vorranno farsi a norma dello Specchio annesso alla presente Circolare.

Le disposizioni che precedono sono particolarmente raccomandate ai Professori delle scuole normali appena ora istituite, i quali vorranno avvertire che la indicazione *a classi riunite* premessa a parecchi de' predetti Programmi governativi, ora non debbe più avere altro significato fuor questo che cioè que' Programmi contengono le materie prescritte pei due primi anni di corso, cui tocca alla sagacia dell'insegnante ripartire con equo giudizio fra la prima e la seconda classe.

Per questa bisogna del resto, come per tutto quanto altro può conferire al buon andamento delle scuole normali, il Ministro sottoscritto si affida peculiarmente sulle sollecite ed intelligenti cure dei Consigli direttivi, ai quali non sarà mai per parere troppo grave ogni diligenza che adoprino a far sì che le preindicate scuole rispondano largamente alle speranze del Governo e del paese.

Il Ministro T. MAMIANI.

Digitized by Google

Riparto *e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole normali degli Allievi Maestri.*

I. anno di corso			II. anno			III. anno		
Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam. per settimana	Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam. per settimana	Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam. per settimana
Religione . .	2	2	Religione . .	2	2	Religione . .	2	2
Morale. . . .	2	2	Morale	2	2	Morale . . .	2	2
Pedagogia. .	2	3	Pedagogia. .	2	3	Pedagogia. .	2	3
Lingua e lettere italiane	4	6	Lingua e lettere ital.e .	4	6	Letteratura.	3	4 1/2
Nozioni elementari di scienze naturali e geografia fisica	3	3	Nozioni elementari di scienze naturali	2	2	Nozioni elementari di scienze naturali	2	2
Aritmetica e contabilità	3	3	Geografia politica e storia	3	3	Storia ital.	3	3
Disegno . . .	2	2	Geometria . .	3	3	Geometria . .	2	2
Calligrafia. .	4	4	Disegno . . .	2	2	Disegno . . .	2	2
			Calligrafia.	2	2	Esercitazioni pratiche nelle scuole element. superiori .	3	4 1/2
			Esercitazioni pratiche nelle scuole element. inferiori . .	3	4 1/2			
	22	25		25	29 1/2		21	25

Digitized by Google

RIPARTO *e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole normali delle Allieve Maestre.*

I. anno di corso			II. anno			III. anno		
Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam. per settimana	Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam per settimana	Materie d'insegn.°	Lezioni per settimana	Ore d'insegnam. per settimana
Religione . .	2	2	Religione . .	2	2	Religione . .	2	2
Morale	2	2	Morale	2	2	Morale. . . .	2	2
Pedagogia . .	2	2	Pedagogia. .	2	2	Pedagogia. .	2	2
Lingua e lettere ital.ᵉ .	4	6	Lingua e lettere italiane	4	6	Lingua e lettere ital.ᵉ .	3	4 1[2
Nozioni elementari di scienze naturali e geografia fisica	3	3	Nozioni elementari di scienze naturali	2	2	Nozioni elementari di scienze naturali	2	2
Aritmetica e contabilità	3	3	Geografia politica e storia italiana	2	3	Storia ital.ᵃ .	3	3
Disegno . . .	3	3				Disegno . . .	2	2
Calligrafia . .	3	3	Aritmetica e nozioni elementari di geometria .	3	3	Lavori donneschi . . .	3	3
Lavori donneschi . . .	4	4	Disegno . . .	2	2	Esercitazioni pratiche nelle scuole element. superiori .	4	6
			Calligrafia . .	2	2			
			Lavori donneschi . . .	3	3			
			Esercitazioni pratiche nelle scuole elementari inferiori	2	3			
	26	28		26	30		23	26 1[2

Digitized by Google

ISTRUZIONE

per gli esami di Aspiranti al grado di Maestro o di Maestra elementari, in data 20 giugno 1859.

Affinchè nell' applicazione del capo XV del Regolamento approvato col R. Decreto del 5 settembre 1858 si proceda con norme più sicure ed uniformi, il Ministro sottoscritto stima conveniente di dare intorno agli esami di patente degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre le istruzioni seguenti:

§ 1. *Ammessione agli esami.*

Appena siano designati dal Ministero della pubblica istruzione i luoghi in cui dovranno darsi tali esami, il Regio Provveditore della rispettiva Provincia avrà cura d' annunziarne l'apertura con apposito Manifesto da pubblicarsi nel capoluogo e nei centri principali di popolazione, indicando, a norma delle vigenti discipline, di qual natura siano gli esami, se cioè pei maschi o per le femmine, se per le patenti di grado inferiore o superiore, - quale sia il termine di tempo entro cui gli Aspiranti o le Aspiranti dovranno presentare le loro domande, - quali e di quale carattere debbano essere rivestiti i documenti da annettersi alle domande, - quale il deposito da farsi dagli Aspiranti, - e su quali materie debbano versare le prove degli esami. — Ricevute le domande coi detti documenti entro il termine prefisso dall'art. 139 del precitato Regolamento 5 settembre 1858, egli le prenderà a scrupoloso esame, ritenendo come non valevoli gli attestati di cui all'art. 138 dello stesso Regolamento, i quali non siano debitamente autenticati. Tale autenticità dovrà risultare per la fede di nascita dalla convalidazione della Curia vescovile, per l'attestato di moralità da una dichiarazione del Consiglio delegato del luogo o dei luoghi d' ultima dimora, e per la dichiarazione medica dalla controfirma del Sindaco. — Gli Aspiranti e le Aspiranti che non si trovassero nelle condizioni stabilite negli articoli 136, 137 e 138 del Regolamento in discorso, o che non avessero presentata la domanda entro il termine di tempo prescritto, non saranno ammessi agli esami. Così pure ne

Digitized by Google

saranne esclusi, ancorchè muniti di tutti i requisiti necessari ed iscritti in tempo utile, quelli che non avessero fatto il deposito di cui all'art. 158.

§ 2. *Esami.*

Il Ministro sottoscritto crede non aver d'uopo di raccomandare alle Giunte esaminatrici tutta quella vigilanza e quella severità che sono condizioni indispensabili affinchè gli esami seguano regolarmente, ed in essi abbiasi una sicura guarentigia per riconoscere al giusto la capacità degli Aspiranti. — Egli nutre fiducia che le persone, le quali saranno chiamate a far parte di tali Giunte, non dimenticando che hanno un mandato dallo Stato e nell'interesse generale dello Stato, sentiranno tutta la delicatezza dell'incarico loro commesso, e vorranno sempre adoprarsi con ogni cura per corrispondere alla confidenza in loro risposta dal Governo. — Tuttavia può essere opportuno ricordare che gli esami, dei quali si ragiona, sono d'un'indole tutta loro peculiare; perocchè in essi, per superarli, non può bastare, come negli altri, che il candidato si chiarisca sufficientemente istruito nelle materie prescritte, ma debbe pure far prova d'una speciale attitudine ad insegnarle poi nelle scuole elementari. A ciò vorranno por mente gli esaminatori, tenendo molto conto della chiarezza, della precisione e della facilità con cui l'Aspirante dà le risposte ai quesiti propostigli. Essi useranno specialmente tale diligenza per que'candidati che provengono da scuole private, o si prepararono di per sè all'esame di patente. Questa raccomandazione non è punto dettata da minor confidenza che si abbia nell'insegnamento preparatorio privato, chè il Governo riconosce di buon animo i vantaggi che può il medesimo arrecare: ma essa parrà giusta a chiunque consideri come gli altri candidati provenienti da scuole normali o da scuole magistrali pubbliche, dopo averne compiuti regolarmente i corsi e superatine gli esami, hanno già somministrato sicuri argomenti non solo intorno all'efficacia dei loro studi, ma sì pure circa la loro attitudine all'insegnare. Per questi ultimi l'esame di patente non è che il complemento delle prove già da essi fatte, mentre per gli altri è ad un tempo la prima e la suprema prova; quindi è che il Regolamento ha stabilito una notevole differenza tra gli uni e gli altri, sia nella quantità delle prove in iscritto, sia nella durata dell'esame orale. — Nell'applicazione poi degli

Digitized by Google

articoli 140 e 141 è da avvertirsi che, sebbene il 2° paragrafo del primo di essi abbia stabilito la massima generale che gli esami dovranno versare solo sulle materie d'insegnamento del terzo anno di corso delle scuole normali per gli Aspiranti alla patente del grado superiore, i quali od hanno regolarmente compiuto il triennio delle scuole normali predette, od hanno già riportato la patente del grado inferiore, l'articolo successivo però volle esplicitamente che in ogni caso non sia mai da intralasciarsi nelle prove in iscritto il lavoro d'aritmetica e sul sistema metrico. — È pure da aversi presente che nella seconda sessione dell'esame verbale gli stessi Aspiranti saranno tenuti ad esporre solo quelle materie portate dai rispettivi Programmi approvati coi R. Decreti 21 novembre e 19 dicembre 1858, che rimarrebbero oltre le quattro esposte nello prima sessione. Tutti però i membri della Giunta esaminatrice vi dovranno essere egualmente presenti; ma interrogheranno soltanto quelli fra essi che ebbero incarico speciale per le anzidette materie, ed anche solo pel tempo stabilito dall'art. 148 per caduna materia. Così pure voteranno soltanto gli esaminatori che interrogarono. — I temi pei lavori in iscritto vorranno esser dettati in quelle ore ed in quell'ordine che saranno indicati dal Ministero sul piego suggellato. Duranti tali lavori in iscritto, non potranno assistervi altre persone fuorchè i membri della Giunta esaminatrice: agli esami però delle Allieve maestre potrà essere presente una delle Ispettrici designate, a termini dell'art. 157, per dare l'esame sui lavori di maglia e di cucito. — Man mano che sarà stata fatta la correzione delle pagine nel modo prescritto dagli articoli 144 e 145, per cura del Regio Provveditore sarà affissa alla porta della sala degli esami una tabella degli Aspiranti o delle Aspiranti che, secondo un determinato turno, sono abilitati a presentarsi all'esame verbale. — Nella detta tabella sarà pure indicato il riparto delle materie per caduna delle due sessioni dell'esame verbale. --- Gli Aspiranti e le Aspiranti che non possono esser ammesse a questo esame per non aver ottenuto nello scritto il numero dei voti richiesto dall'art. 146, ne saranno privatamente avvisate dal Regio Provveditore, il quale farà loro rimborsare la metà del deposito a termini del paragrafo 4° dell'art. 158. — La restituzione del detto deposito si farà per intiero a quegli Aspiranti che, dopo essere stati iscritti, dichiarino successivamente di non presentarsi più agli esami; si farà per metà a quelli che si ritirino spontaneamente dagli esami dopo aver fatto uno o tutti

Digitized by Google

i lavori in iscritto. Saranno però considerati come se avessero compiuti gli esami quelli che si presentassero ad una sessione del verbale senza terminarlo; e quindi non sarà fatto loro alcun rimborso.

§ 3. *Stati degli esami.*

Qui uniti si trasmettono ai Regii Provveditori i Moduli degli stati degli esami in discorso; e nel far registrare i risultati di questi, sarà cura di essi d'attenervisi strettamente. — I Moduli sono due: quello *A* dee servire per gli Aspiranti e le Aspiranti provenienti da scuole normali, la cui patente deve spedirsi direttamente dall'Ispettore generale delle scuole elementari; quello *B* servirà per coloro che aspirano alla patente di semplici maestri o maestre, e la cui patente sarà data rispettivamente dai Regii Provveditori. — Però, quando in un medesimo luogo si dieno esami di varia natura, oltre alla distinzione sopra notata, si terrà pure registro separato degli Aspiranti maestri e delle Aspiranti maestre, ed ancora degli esami per la patente del grado superiore, e di quelli per la patente del grado inferiore. — I candidati vi saranno iscritti per ordine alfabetico, segnandone il numero d'ordine nella colonna 1.ª, il nome, il cognome, ed il nome del padre nella 2.ª, la data ed il luogo di nascita nella 3.ª, la condizione civile (se cioè ecclesiastico secolare o regolare, se laico, ed in quest'ultimo caso se celibe od ammogliato, in quanto riguarda gli Aspiranti maestri; - se monache o secolari, se nubili o maritate o vedove, per le Aspiranti maestre) nella colonna 4.ª. - Le colonne 5.ª, 6.ª e 7.ª saranno da riempirsi colle opportune indicazioni quando gli Aspiranti iscritti abbiano frequentato regolarmente una scuola normale od una scuola magistrale pubblica, e vi abbiano superato gli esami di promozione. — Quando invece gl'iscritti abbiano frequentato una di dette scuole, ma non subito con felice esito l'esame di corso, si riempiranno solo le colonne 5.ª e 6.ª.

Per coloro che siansi preparati privatamente, si lascieranno in bianco le tre colonne predette, e si farà nella colonna 14.ª la relativa osservazione. — Compiuti gli esami, e riportati nelle rispettive colonne i voti ottenuti dai candidati, tutti i membri della Giunta esaminatrice firmeranno il processo verbale. — Gli stessi membri della Giunta avranno cura di non far conoscere i voti dati a ciascun candidato, perocchè l'esito della votazione, a termini dell'art.

Digitized by Google

153 del Regolamento, non è definitivo sino a che il Ministero non abbia riconosciute regolari le operazioni degli esami. — Il Regio Provveditore dovrà entro otto giorni, dacchè gli esami furono chiusi, trasmettere al Ministero l'originale degli stati di essi, tenendone nel suo uffizio una copia autentica.

§ 4. *Rilascio del certificato d'esame e delle patenti.*

Quando il Ministero abbia dichiarato regolari le operazioni degli esami, il Regio Provveditore avrà cura di rilasciare un certificato d'esame, secondo il Modulo *C*, a quegli Aspiranti ed a quelle Aspiranti che avranno raggiunto l'idoneità, e che, per riportare le patenti di maestro o di maestra, debbono ancora compiere l'anno di tirocinio prescritto dall'art. 155 del Regolamento; e sarà solo dietro produzione di tale certificato che i Provveditori potranno concedere l'autorizzazione pel tirocinio di cui al § 2° dello stesso articolo. — Il Regio Provveditore rilascierà pure un certificato d'esame, giusta il Modulo *D*, a quegli Aspiranti che si troveranno nel caso previsto dall'art. 151 del Regolamento, e dovranno quindi ripetere parte dell'esame. — Sarà eziandio sua cura di far tenere, dopo averle registrate, a quelli che riportarono il grado di maestro normale, le patenti spedite dall'Ispettore generale delle scuole elementari. — Infine, ottenuta la debita autorizzazione dallo stesso Ispettore, rilascierà le patenti a quei Maestri ed a quelle Maestre che trovinsi nelle condizioni prescritte per conseguirle.

§ 5. *Esami sui lavori donneschi alle Aspiranti Maestre.*

Si procaccierà che il saggio di saper insegnare i lavori di maglia e di cucito sia dato dalle Aspiranti maestre o contemporaneamente od in seguito agli esami in iscritto ed orali, ed il più presto possibile; ed a quelle che l'abbiano fatto con felice successo, si farà la debita osservazione nel registro degli esami, annotandovi il voto da esse riportato colla firma delle due Ispettrici a ciò deputate.

Torino 20 giugno 1859.

Il Ministro
C. CADORNA.

Digitized by Google

MODULO A.

PROCESSO VERBALE

degli esami dati nella Città di a Aspiranti al grado di Maestr Normale per l'insegnamento elementare eriore, in seguito ad autorizzazione avuta dal Ministero dell' Istruzione Pubblica in data

Digitized by Google

1	2	3	4	5	6	7	8							
							ESAMI IN ISCRITTO							
N.° d'ordine	NOME, COGNOME e PATERNITA' dell' Aspirante	Data e luogo della nascita	Condizione	Scuola da cui proviene Grado della medesima	Anno di corso in essa compiuto	Voti riportati nell'esame di promozione	Catechismo e morale	Storia sacra	Lingua e letteratura nazionale	Storia e geografia	Aritmetica e contabilità	Geometria, disegno e calligrafia	Scienze naturali ed igiene	Pedagogia

Digitized by Google

9	10		11								12	13	14
Totale dei voti degli esami in iscritto	DATA degli esami verbali		ESAMI VERBALI								Totale dei voti degli esami verbali	Voto complessivo degli esami in iscritto e verbali	OSSERVAZIONI
	1ª sez.	2ª sez.	Catechismo e morale	Storia sacra	Lingua e letteratura nazionale	Storia e geografia	Aritmetica e contabilità	Geometria, disegno e calligrafia	Scienze naturali ed igiene	Pedagogia.			

Digitized by Google

Terminato l'esame, si è redatto il presente stato da trasmettersi al Ministero per l'effetto di cui agli articoli 153 e 154 del Regolamento 5 settembre 1858, dichiarando i sottoscritti d'essersi esattamente uniformati alle disposizioni da questo stesso Regolamento prescritte, ed alle Istruzioni del 20 giugno 1859.

addì 18

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI presidente della Commissione

Membri della Commissione

Il Segretario dell'ufficio

Digitized by Google

MODULO *B*.

PROCESSO VERBALE

degli esami dati nella Città di a Aspiranti al grado di Maestr per l'insegnamento elementare eriore, in seguito ad autorizzazione avuta dal Ministero dell' Istruzione Pubblica in data

(NB. Il quadro annesso al presente Modulo essendo del resto identico a quello del Modulo A surriportato, qui si ommette. — Il diviso del processo verbale è il seguente :)

Terminato l'esame, si è redatto il presente stato da trasmettersi al Ministero per l'effetto di cui agli articoli 153 e 154 del Regolamento 5 settembre 1858, dichiarando i sottoscritti d' essersi esattamente uniformati alle disposizioni da questo stesso Regolamento prescritte, ed alle Istruzioni del 20 giugno 1859.

addì 18

Il Presidente della Commissione

Membri della Commissione

Il Segretario dell'ufficio

Digitized by Google

MODULO *C.*

CERTIFICATO DI ESAME

per il conseguimento delle Patenti d'idoneità di Maestr Elementare
di grado

Si dichiara che l sig
del da
si è presentat agli esami di Maestr Elementare di grado
che ebbero luogo in addi
ed è stat approvat con punti sopra

Le Patenti d' idoneità non saranno rilasciate prima che risulti del tirocinio compiuto in una scuola pubblica approvata a mente dell'art. 155 del Regolamento 5 settembre 1858.

addì

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Digitized by Google

MODULO *D.*

CERTIFICATO DI ESAME

per il conseguimento delle Patenti d'idoneità di Maestr Elementare di grado

Si dichiara che l sig
del da
si è presentat agli esami di Maestr Elementare di grado
che ebbero luogo in addì
ed ha ottenuto i voti infraindicati:

	Catechismo e Morale	Storia sacra	Lingua e Letteratura nazion.	Storia e Geografia	Aritmetica e Contabilità	Geometria Disegno e Calligrafia	Scienze naturali ed igiene	Pedagogia
Scritto . . .								
Verbale . . .								

Trovandosi pertanto l medesim nel caso previsto dall'art. 151 del Regolamento 5 settembre 1858, può presentarsi a ripetere l'esame sulle materie nelle quali non ha ottenuto l'idoneità, prima che sia trascorso un anno, e dopo tre mesi dalla data del sostenuto esame.

addì

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Digitized by Google

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

sul seguente R. Decreto del 5 luglio 1860.

Sire,

Importando assai al Vostro Governo che nelle provincie dell'Emilia l'istruzione elementare, come le altre parti dell'insegnamento, si rinfranchi di novella virtù per discorso proprio e consiglio di uomini savi, il sottoscritto determinò innanzitutto di formare istitutori nuovi e periti, e fornire ai vecchi gli ammaestramenti più fondamentali e pratici dall' esperienza.

A ciò fare il Ministro riferente si confortava che l'istituzione sollecita di scuole normali e magistrali, e per intanto l'apertura di conferenze rispondenti sottosopra alle scuole autunnali di metodo, che tanto bene fruttarono nelle provincie antiche, dovesse bastare.

Solo era cagione d'indugiare la necessità che la Rappresentanza nazionale manifestasse il suo pensiero sovra tale materia, al che porgevano occasione due proposte di legge presentatele dal sottoscritto, come quelle che particolarmente miravano alle faccende dell'Emilia.

Ma poichè al Vostro Governo parve espediente di revocare quelle proposte, e nondimeno dentro e fuori del Parlamento non gli mancarono eccitazioni e conforti a supplire in quanto potesse a quel bisogno, il riferente mentre si dispone a ordinare le due scuole normali femminili decretate dal Governo dittatorio, e ad esortare le provincie a stabilire scuole magistrali, non ritarda di più a proporre alla sanzione di V. M. l'unito Decreto, pel quale si dichiarano aperte le conferenze magistrali d'autunno per i maestri presenti della Emilia. Gli duole assai di similmente e subito non poter ordinare conferenze eziandio per le maestre; ma oltrechè purtroppo elleno sono in pochissimo numero, parve che forse non sarebbe loro accomodato per sì breve tempo per tale ammaestramento staccarsi dalle loro case. E poi vale ancora il ripetere non

Digitized by Google

aversi a dubitare per alcuno che nel prossimo anno scolastico si apriranno le due scuole normali accennate di sopra, e nulla s' intralascierà dal sottoscritto per muovere le provincie a fare scuole magistrali preferibilmente femminili, donde riparare alla scarsezza delle istitutrici, e contentare le Comunità, delle quali niuna vorrà per certo restare addietro nell'istruzione delle fanciulle.

Venendo ora al Decreto sottoposto a V. M., vuolsi avvertire che, pressando il tempo, non si poteva che restringere a poche settimane la durata delle conferenze che s'intendono aprire.

Nondimeno è certissimo di doverne uscire buon frutto, dacchè, regolate da Ispettori provati gran parte nello insegnare, servono a maestri a cui per avventura nè il sapere nè la volontà retta falliscono, ma loro manca solo una chiara e giusta conoscenza de' metodi più convenienti da seguire.

Con tale fidanza sui maestri e sui discepoli si allargò un poco la mano nel formare il programma, e vi si aggiunse qualche notizia sulle discipline proprie delle scuole serali degli adulti, e qualcuna sul sistema metrico decimale, non dubitando che quegli intertenimenti sortiranno tanto più facilmente ferma e prospera esistenza, quanto più sollecitamente daranno di che vantaggiarsi agli usi della vita comune. Alla spesa dell' insegnamento può senza gran disagio provvedere l' Erario pubblico; e intorno a ciò il Ministro riferente si riserba l' onore di presentare fra pochissimo a V. M. una bozza di Decreto, pel quale sarebbe rivolta a quest' effetto la partita sopravanzante dall' assegnamento descritto nel bilancio dell' Emilia per l' erezione delle due scuole normali sopraddette. E quanto alle stanze e alla suppellettile, i Municipii delle città assegnate a tali conferenze vuolsi credere che vi penseranno volontieri, massime che in que' dì le scuole elementari e mezzane sono chiuse.

Solo restava a sollevare di sufficiente indennità i maestri chiamati per obbligo alle conferenze e a dimorare sette od otto settimane nella città capitale della provincia.

Ma il vostro Ministro mostrò di conoscere assai bene quelle popolazioni sperando nell' altezza dell' animo loro, imperocchè oggimai si può dire che le Provincie ed i Comuni non mancheranno, anzi faranno a prova di stanziare a tal fine somme bastevoli.

Se piaccia a V. M. di approvare queste condizioni sostanziali, quanto è al resto del Regolamento di leggieri comprenderà che non ha altro subbietto se non di volgere in atto con più facilità e

Digitized by Google

convenienza il concetto. Il quale, se per avventura apparisse troppo lieve cosa, non isfuggirà tuttavia al senno della M. V. come questo provvedimento debba per ogni discreta persona riconoscersi qual pegno sicuro della sollecitudine affettuosa che il Vostro Governo, francheggiato dal Parlamento, dalle Provincie e dai Comuni, porterà incessantemente all'istruzione di quella nobile parte del vostro Regno.

R. DECRETO (N° 4190)

in data 5 luglio 1860,

col quale si aprono conferenze magistrali nelle provincie dell'Emilia.

Art. 1. Le scuole elementari pubbliche maschili nelle provincie dell'Emilia si chiuderanno il giorno 4 del prossimo agosto.

Art. 2. Il giorno 16 dello stesso mese si apriranno nelle città di Bologna, Ferrara, Forlì, Massa, Reggio, Modena, Parma, Piacenza e Ravenna conferenze magistrali deputate ad impratichire nelle migliori discipline della scuola i maestri delle predette scuole elementari. — Tali conferenze dureranno fino a tutto il 16 del successivo ottobre.

Art. 3. Le esercitazioni in tali conferenze, regolate da speciali professori eletti dal Nostro Ministro per la pubblica istruzione, verseranno: — 1.° nel modo d'ordinare una scuola elementare e di mantenervi la disciplina; — 2.° nel modo di ordinare e condurre una scuola serale per gli adulti; — 3.° nel modo d'insegnare a leggere e scrivere sotto dettatura, d'insegnare la lingua italiana e le principali operazioni d'aritmetica; — 4.° nel sistema metrico decimale.

Art. 4. Le spese degli emolumenti assegnati ai Professori direttori delle conferenze saranno sostenute dal R. Erario. — I Municipii provvederanno ciascuno di per sè alle stanze ed alla suppellettile.

Digitized by Google

— Le Provincie o i Comuni, in ragione delle distanze dai luoghi dove le conferenze si terranno, e del tempo che avranno a durare, stanzieranno una conveniente indennità in favore dei Maestri chiamati a frequentarle.

Art. 5. Tutti i Maestri delle predette scuole elementari pubbliche maschili delle provincie dell'Emilia, ai quali per opera della Provincia o del Comune sia stata assegnata l'indennità di cui all'articolo precedente, quando non passino i cinquant'anni, o non siano impediti da infermità, dovranno intervenire alle predette conferenze per tutto il tempo della loro durata, sotto pena di essere deposti dall'uffizio di pubblici insegnanti.

Art. 6. Potranno però andar esenti da quest'obbligo quelli che per il loro esercizio anteriore, o per opere pubblicate saranno dal R. Provveditore stimati maestri eccellenti.

Art. 7. Avranno facoltà di farsi descrivere alle conferenze anche i Maestri elementari privati muniti di qualche titolo, e coloro che non avendo ancora insegnato e non essendo forniti di alcun titolo intendessero prepararsi alla carriera di maestro. — Questi ultimi però non vi saranno ammessi se non avranno compiuta l'età di diciott'anni, e non vinceranno la prova di un esame d'ammissione sui principii di grammatica e di aritmetica e sulla calligrafia.

Art. 8. In ogni città, in cui debbono aprirsi le conferenze, è istituita pel tempo che dureranno una Commissione di vigilanza composta del Presidente del Consiglio provinciale amministrativo, del Sindaco, del R. Provveditore, e del R. Ispettore. — Dove alcuna di queste due ultime Autorità non sia ancor nominata, o non abbia residenza ferma, sarà supplita dalla persona delegata dal Ministro.

Art. 9. Detta Commissione sarà governata dal Presidente del Consiglio provinciale amministrativo; e quanto alle incumbenze, veglierà alla regolare ammissione degli aspiranti alle conferenze, al buon andamento di queste, e in generale alla retta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Nostro Decreto, e delle Istruzioni che potessero impartirsi a tal fine dal Ministero di pubblica istruzione. — La descrizione delle domande sarà fatta dal R. Ispettore, o dalla persona deputata a rappresentarlo temporariamente.

Art. 10. Il registro delle domande di ammissione sarà aperto dal 1° agosto a tutto il 14.

Art. 11. L'esame di ammissione prescritto per gli aspiranti, di cui al paragrafo 2° dell'art. 7, avrà luogo nei primi giorni delle confe-

Digitized by Google

renze — Sarà dato dal Professore direttore di quelle, alla presenza d' un Membro della Commissione di vigilanza, e non durerà meno di 20 minuti per ciascun candidato.

Art. 12. Le conferenze si faranno tutti i dì non festivi, e non dureranno meno di quattro ore al giorno.

Art. 13. Chiuse le conferenze, a cominciare dal 16 ottobre si darà un esame a tutti quelli che le frequentarono regolarmente sulle materie insegnate. — Esaminatori saranno una Giunta di tre persone eletta dalla Commissione di vigilanza, e presieduta da uno dei Membri di quella. Di essa Giunta faranno parte i Professori addetti alle conferenze.

Art. 14. L'esame consisterà in una prova orale, che deve durare per ciascun candidato non meno di 30 minuti.

Art. 15. A coloro che, oltre all'aver frequentato regolarmente le conferenze, vinceranno tale prova, sarà concesso un attestato. — Questo attestato servirà pei Maestri già esercitanti o patentati come titolo maggiore per essere preferiti nell'insegnamento. — Per coloro invece che non avessero ancora insegnato, e non fossero ancora muniti d'altro titolo legale, servirà per essere nominati Sotto-maestri, od autorizzati temporaneamente a reggere una scuola in mancamento di Maestri patentati. — A tutti poi il predetto attestato gioverà per essere ammessi senza ulterior esame alle scuole normali o magistrali che sono istituite o s' istituiranno nei Regii Stati.

Art. 16. Gl'Intendenti, i Regii Provveditori, i Regii Ispettori ed i Sindaci delle Provincie dell'Emilia vigileranno, ciascuno nel distretto della loro amministrazione, e per quanto loro s'attiene, alla osservanza degli articoli 4, 5 e 6 del presente Decreto.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione dello stesso Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, pubblicato ed inserto nella Raccolta degli atti del Governo.

Dato a Torino addì 5 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

T. Mamiani.

Digitized by Google

R. DECRETO (N° 4242)

in data 31 luglio 1860,
col quale si danno disposizioni circa le Scuole normali e le magistrali delle provincie dell'Emilia.

Art. 1. Le scuole normali femminili di Bologna e di Parma, create col Decreto governativo del 25 gennaio 1860, sono rette colle discipline stabilite dal Regolamento approvato col Nostro Reale Decreto del 24 giugno 1860, il quale perciò si manda a promulgare nelle provincie dell'Emilia, e vi avrà vigore col cominciare dell'anno scolastico 1860-61. -- In dette scuole si osservano gli stessi programmi prescritti per le scuole normali delle antiche provincie del Regno e di quelle della Lombardia.

Art. 2. È data facoltà alle Provincie, ai Comuni e ad altri Corpi morali dell'Emilia d'istituire scuole normali o magistrali per *aspiranti-maestri* o per *aspiranti-maestre* sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal predetto Regolamento.

Art. 3. Gli esami d'ammissione alle scuole normali e magistrali, di cui agli articoli precedenti, per ora verseranno nelle seguenti prove: — per le scuole femminili, nel dar saggio di leggere correttamente, e di scrivere sotto dettatura con ortografia; — per le scuole maschili, in un saggio di composizione italiana, e nello esporre le principali regole grammaticali.

Art. 4. Cominciando dall'anno 1861-62, coloro che aspirano all'uffizio d'insegnanti pubblici nelle scuole elementari o primarie dell'Emilia, saranno obbligati a superare gli esami d'idoneità, ed a riportare la relativa patente di cui al capo XVIII del summentovato Regolamento. — Ma quando adempiano a tali condizioni prima del 1863-64, eglino non saranno obbligati all'anno di tirocinio di cui all'art. 171. — Sono dispensati dall'esame d'idoneità e dall'obbligo della patente tutti quelli che alla promulgazione del presente Decreto si trovassero già in esercizio di qualche pubblica scuola nell'Emilia, o riportassero un grado di distinzione nelle conferenze magistrali ordinate col Nostro Reale Decreto del 5 luglio 1860.

Digitized by Google

Art. 5. Le facoltà e incumbenze conferite ai R. Ispettori dal predetto Regolamento 24 giugno 1860 saranno nelle provincie dell'Emilia esercitate, fino a nuovo ordinamento, dai R. Provveditori.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, e registrato alla Corte dei Conti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 31 luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

Terenzio Mamiani.

Digitized by Google

INDICE

—

AVVERTENZE PRELIMINARI . . . . . *pag.* V

PARTE PRIMA.

Dell' Istruzione pubblica in generale.

Cenni preliminari sulla legislazione e condizione della pubblica istruzione nell' Italia superiore, e segnatamente in Piemonte, prima della Legge 13 novembre 1859 . . *pag.* 1

Relazione a S. M. intorno al riordinamento dell' istruzione pubblica recato colla Legge 13 novembre 1859 . . . » 13

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 21 gennaio 1860 (N.° 44), in cui si dichiara il concetto della libertà d' insegnamento (*per estratto*) . . . . . » 16

Legge 13 novembre 1859 sull' ordinamento della pubblica istruzione . . . . . » 23

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 23 gennaio 1860 (N.° 65), con cui si dichiarano aboliti tutti gli emolumenti che i Segretari dei Provveditori ricevevano dai Professori delle scuole secondarie ed elementari (*per sunto, in nota*) . . . . . » 28

Digitized by Google

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 26 marzo 1860 (N.° 68), colla quale si danno direzioni per la corrispondenza in franchigia fra le diverse Autorità scolastiche (*per sunto, in nota*) . . . . . *pag.* 29

Legge 5 luglio 1860, con cui viene sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della Legge 13 novembre 1859, e si danno disposizioni circa l'Università di Sassari (*cenno in nota*) . . . . . » 55

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione ai Sindaci dei Comuni in data 19 agosto 1860 (N.° 84), colla quale si accennano i motivi per cui venne ristretto il numero dei Licei governativi, e si eccitano i Comuni a provvedere all'istruzione pubblica in modo consono colle odierne sociali esigenze (*per nota*) . . . . . » 59

Legge 28 maggio 1852 sulla ritenuta e sovratassa imposta sugli stipendii dei pubblici funzionari (*per estratto, in nota*) . . . . . » 64

R. Biglietti 30 giugno 1832 e 14 ottobre 1834 circa le pensioni dei Professori delle Regie Scuole (*per sunto, in nota*) » 65

R. Biglietto 28 luglio 1835 sulle pensioni di ritiro pei Professori e Maestri delle Scuole pubbliche (*per sunto, in nota*) 66

R. Brevetto 21 febbraio 1835: — disposizioni per le pensioni delle vedove e degli orfani degli Impiegati civili (*per estratto, in nota*) . . . . . » *ivi*

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 5 novembre 1860 (N.° 90), con cui si eccitano nuovamente i Municipii a ben ponderare l'opportunità di aprire Licei comunitativi, e loro si dimostrano gli inconvenienti derivanti da un numero sproporzionato di tali istituti (*in nota*) . . . . . » 73

Legge 22 giugno 1857: — efficacia degli studi fatti nei Seminari e nei Collegi vescovili (*per estratto, in nota*) . . » 75

Decisione ministeriale 30 maggio 1851: — non si può istituire una scuola speciale pei Protestanti a spese del Pubblico in un Comune provvisto di pubbliche scuole, alle quali concorrono promiscuamente Cattolici ed Acattolici (*per sunto, in nota*) . . . . . » 101

Digitized by Google

R. Editti 20 giugno 1730 e 6 aprile 1642: — scuole Valdesi (*per sunto, in nota*) . . . . . *pag.* 101

Tabelle annesse alla Legge 13 novembre 1859 . . . . . » 103

Regolamento per l'amministrazione centrale e locale dell'istruzione pubblica, approvato con R. Decreto 23 dicembre 1859 . . . . . » 113

Decreto del Governatore delle R. Provincie dell'Emilia, 22 gennaio 1860, con cui s'istituiscono i Provveditori e gli Ispettori agli studi di quelle Provincie . . . . . » 129

Regolamento per le Deputazioni provinciali sopra le scuole delle Provincie dell'Emilia, approvato con Decreto Dittatorio 25 ottobre 1859 (*per sunto, in nota*) . . . . . » *ivi*

Istruzione ministeriale sulle attribuzioni dei Provveditori agli studii e degli Ispettori delle scuole nelle Provincie dell'Emilia 24 gennaio 1861 . . . . . » 130*bis*

PARTE SECONDA.

Dell' Istruzione secondaria classica.

Cenni preliminari sulla legislazione anteriore . . . . . » 131

Relazione a S. M. sul seguente Regolamento per le Scuole secondarie classiche del 22 settembre 1860 . . . . . » 138

Regolamento per le Scuole mezzane o secondarie, approvato con R. Decreto 22 settembre 1860 . . . . . » 140

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 18 aprile 1860 (N° 72), in cui si danno disposizioni pel passaggio dall'antica alla nuova legislazione (*per estratto, in nota*) . » 143

R. Decreto 23 ottobre 1859: — disposizioni transitorie per le Scuole ginnasiali nelle Provincie lombarde (*per estratto, in nota*) . . . . . » 144

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 21 giugno 1858 (N.° 47): — prescrizioni circa le relazioni annuali dei Professori e Maestri sull'andamento delle loro scuole e sul proprio insegnamento (*per estratto, in nota*). . . . . » 155

Digitized by Google

Circolare del Ministero della pubblica istruzione 14 luglio 1858 (N° 49): — avvertenze da osservarsi dai Professori incaricati dell'orazione inaugurale agli studii (*in nota*) *pag.* 161

R. Decreto 15 luglio 1859: — studenti *uditori* nelle Scuole secondarie (*per sunto, in nota*). . . . . » 163

Moduli relativi al Regolamento 22 settembre 1860. . . . » 165

Programmi per gli esami finali del corso liceale, approvati con R. Decreto 17 novembre 1860 . . . . . » 172

Programmi di esame finale pel corso ginnasiale, approvati con R. Decreto 14 novembre 1860 . . . . . » 193

Regolamento pel concorso alle cattedre vacanti ne' Licei e ne' Ginnasi, approvato con R. Decreto 18 agosto 1860 . » 203

Provvisioni pei Licei dell'Emilia, approvate con R. Decreto 31 ottobre 1860 . . . . . » 207

Decreto del R. Governatore dell'Emilia 12 febbraio 1860, col quale vengono istituiti Licei in quelle Provincie (*per sunto, in nota*) . . . . . » *ivi*

Tabelle relative al R. Decreto 31 ottobre 1860 . . . . . » 218

Relazione a S. M. sul seguente Regolamento 25 agosto 1860 pei Convitti nazionali . . . . . » 220

Regolamento pei Convitti nazionali, approvato con R. Decreto 25 agosto 1860. . . . . » 222

Legge in data 11 aprile 1859, con cui s'istituiscono posti gratuiti nei Convitti nazionali. . . . . » 231

Regolamento pei posti gratuiti istituiti nei Collegi-convitti nazionali colla Legge 11 aprile 1859, approvato con R. Decreto dello stesso giorno . . . . . » 232

Legge in data 21 febbraio 1859, colla quale alcuni posti gratuiti nel R. Collegio delle Provincie della fondazione Ghislieri (S. Pio V) vengono applicati al Convitto nazionale d'Alessandria . . . . . » 240

R. Decreto in data 21 giugno 1859, che applica il Regolamento pei posti gratuiti di fondazione regia nei Convitti nazionali, approvato con R. Decreto 11 aprile 1859, ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri, di cui nell'anzi riprodotta Legge . . . . . » 241

Digitized by Google

PARTE TERZA.

Dell'Istruzione tecnica.

Cenni preliminari sulla legislazione anteriore circa le Scuole tecniche e speciali . . . . . *pag.* 243

Relazione a S. M. sul seguente Regolamento per l'istruzione tecnica del 19 settembre 1860 . . . . . » 247

Regolamento per le Scuole tecniche e gli Istituti tecnici, approvato con R. Decreto 19 settembre 1860 . . . . » 251

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 2 settembre 1860 (N° 85): — specchio degli Insegnanti richiesti per ciascuna delle combinazioni possibili delle varie materie che possono formare oggetto d'insegnamento negli Istituti tecnici (*in nota*) . . . . . » 253

Istruzione ministeriale 1° dicembre 1856: — Programmi d'esame per la lingua inglese e tedesca (*per estratto, in nota*) » 256

Legge 16 marzo 1858: — sussidii governativi a favore delle Scuole tecniche (*per estratto, in nota*) . . . . . » 275

Tabelle relative al Regolamento 19 settembre 1860 . . . » 279

Programmi di esame finale per le Scuole e gli Istituti tecnici, approvati con R. Decreto 24 novembre 1860 . . . » 283

Regolamento per gli esami degli Aspiranti al grado di Maestro nelle scuole speciali primarie, approvato con R. Decreto 29 agosto 1857 . . . . . » 345

Regolamento austriaco 31 agosto 1853 sugli esami degli aspiranti Maestri nelle Scuole tecniche (*per sunto, in nota*) » *ivi*

Programmi relativi al Regolamento 29 agosto 1857 . . . » 349

R. Decreto 10 febbraio 1855: — discipline per lo stabilimento di Scuole private di lingue straniere viventi . . . . . » 358

Digitized by Google

PARTE QUARTA.

Dell' Istruzione elementare.

Cenni preliminari sull'ordinamento dell' istruzione elementare negli Stati sardi prima della vigente legislazione, e sulle modificazioni introdottevi dalla Legge Casati . . . *pag.* 361

Relazione a S. M. sul seguente Regolamento per le Scuole elementari del 15 settembre 1860. . . . . » 369

Regolamento per l' istruzione elementare, approvato con R. Decreto 15 settembre 1860 . . . . . » 373

Provvedimento ministeriale 3 marzo 1858: — i Comuni non possono escludere dalle loro Scuole elementari i giovani in essi dimoranti, tuttochè non ne siano oriundi, nè ivi legalmente domiciliati (*per sunto, in nota*) . . . . . » 375

R. Lettere Patenti 8 giugno 1826 e 13 gennaio 1846: — penalità e procedimenti contro coloro che aprono Scuole elementari private senza la prescritta autorizzazione (*per estratto, in nota*) . . . . . » 398

Regolamento approvato con R. Decreto 21 agosto 1853: disposizioni relative agli Asili infantili (*per estratto in nota*). . . . . » 400

Programmi per le Scuole elementari annessi al Regolamento 15 settembre 1860 . . . . . » 401

Libri di testo ad uso delle Scuole elementari . . . . . » 405

Moduli annessi al detto Regolamento per le Scuole elementari . . . . . » 406

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione ai Governatori, Intendenti delle Provincie, Intendenti di Circondario, Ispettori Regii e di Circondario, e Sindaci dei Comuni, in data del 4 febbraio 1861 (N.° 97), colla quale si danno alcune avvertenze sull'esecuzione del Regolamento stesso . . . . . » 412

Istruzione ai Maestri delle Scuole primarie, in data 26 novembre 1860, sul modo di svolgere i Programmi approvati col R. Decreto 15 settembre 1860 . . . . . » 415

Digitized by Google

Istruzione per gli Ispettori provinciali delle Scuole elementari e speciali in data 24 settembre 1856 . . . . . *pag.* 436

Moduli annessi alla detta Istruzione . . . . . » 456

Istruzioni provvisorie per le Scuole primarie per gli adulti, in data 3 marzo 1849, approvate dal Ministero della pubblica Istruzione. . . . . » 462

Moduli annessi alle medesime Istruzioni . . . . . » 466

PARTE QUINTA.

Delle Scuole normali e magistrali.

Cenni preliminari circa lo stabilimento e il progressivo sviluppo delle Scuole normali e magistrali prima del vigente ordinamento . . . . . » 469

Regolamento per le Scuole normali e magistrali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre, approvato con R. Decreto 24 giugno 1860 . . . . . » 472

R. Decreto 15 settembre 1860, con cui si stabiliscono nuove Scuole normali, e si danno norme per l' applicazione dei sussidii governativi spettanti alle varie Provincie . . . » 497

Programmi per le Scuole normali e magistrali degli Allievi Maestri, approvati con R. Decreto 21 novembre 1858 . » 498

Programmi per le Scuole normali e magistrali delle Allieve Maestre, approvati con R. Decreto 19 dicembre 1858. . » 519

Istruzione per le Scuole normali e magistrali degli Allievi Maestri e delle Allieve Maestre, in data 5 febbraio 1859 » 535

Riparto e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole normali degli Allievi Maestri e delle Allieve Maestre, annesso a detta Istruzione . » 552

Circolare del Ministero della pubblica Istruzione 29 settembre 1860 (N.° 88), colla quale si danno disposizioni circa l'insegnamento nelle Scuole normali . . . . . » 554

Riparto e numero delle lezioni per caduna materia e per cadun anno di corso nelle Scuole normali degli Allievi Maestri e delle Allieve Maestre, annesso a detta Circolare» 556

Digitized by Google

Istruzione per gli esami di Aspiranti al grado di Maestro o di Maestra elementari, in data 20 giugno 1859 . . *pag.* 558

Moduli di processi verbali e di certificati d'esami, uniti alla medesima Istruzione . . . . . » 563

Relazione a S. M. sul seguente R. Decreto del 5 luglio 1860» 570

R. Decreto 5 luglio 1860, col quale si aprono conferenze magistrali nelle Provincie dell' Emilia . . . . . » 572

R. Decreto 31 luglio 1860, col quale si danno disposizioni circa le Scuole normali e le magistrali delle Provincie dell' Emilia . . . . . » 575

4/3/08

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google